

1-2 rassegna penitenziaria e criminologica

Fondata da: GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE

Ugo SISTI - *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO SCIENTIFICO

ACHILLE ARDIGÒ - AUGUSTO BALLONI - ROMANO BETTINI - RENATO
BREDÀ - FRANCO BRICOLA - MARCELLO BUONAMANO - LUIGI CAN-
CRINI - GIACOMO CANEPA - GIOVANNI CONSO - VITTORIO FROSINI -
VITTORIO GREVI - GUGLIELMO NESPOLI - MASSIMO NOBILI - ADRIANO
OSSICINI - GIULIANO VASSALLI.

REDATTORE CAPO

CARLO SARZANA - *Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documenta-
zione della Direzione generale per gli Istituti di
prevenzione e pena.*

COMITATO DI REDAZIONE

DOMENICO CORTELLESA - SAVERIO FORTUNA - PAOLO GIULIANI - IGNAZIO
STURNIOLO.

Segretaria di Redazione

CAROLINA FONTECCHIA.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata trimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 3.500.

Prezzo di un fascicolo (Estero) L. 4.000.

Prezzo di un fascicolo doppio o arretrato prezzo doppio.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 11.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 12.000.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Arenula, 71 - Roma.

SOMMARIO

NECROLOGI

<i>Ricordo di Giuseppe Altavista</i>	Pag. 1
<i>Girolamo Minervini</i>	» 5
<i>Guido Galli: una vita per gli altri</i>	» 9

DOTTRINA

LUIGI CANCRINI, <i>Riflessioni sulla violenza</i>	» 11
GIACOMO CANEPA, <i>Tendenze attuali della protezione penale del minore. Problemi criminologici e medico-legali</i> . .	» 21
FRANCESCO CARRER, <i>L'andamento dei reati di omicidio e di furto in Italia nel periodo 1961-1975. Considerazioni criminologiche</i>	» 41
DOMENICO CORSARO - VITO PIRRONE, <i>L'indagine della personalità nel nuovo processo penale</i>	» 67
PAOLO GIULIANI, <i>Le notificazioni all'imputato detenuto</i> . .	» 93
MASSIMO REITANO - IRENE ACCOLTI GIL - LILIANA BATTIATI - FIORELLA GIARDINI, <i>Comportamenti EEG e tipi di reato</i> . .	» 111
CARLO SARZANA, <i>L'andamento della criminalità sessuale in Italia: rilievi statistici</i>	» 121
LUIGI M. SOLIVETTI, <i>Il problema della somministrazione legale della droga e l'esperienza britannica</i>	» 151

DIBATTITI

TULLIO BANDINI - UBERTO GATTI, <i>Limiti e contraddizioni dell'opera del criminologo clinico nell'attuale sistema penitenziario italiano</i>	» 165
--	-------

DORA CARAZZOLO MIGLIORE, <i>Gli affidamenti revocati a Milano dall'inizio della riforma al 31 dicembre 1978</i>	Pag. 175
ADELE LOPIANO ANTIGNANO, <i>Strutture penitenziarie - enti locali e volontariato</i>	» 199
GUGLIELMO NESPOLI, <i>Note sui profili processuali dell'ordinamento penitenziario</i>	» 211
IGNAZIO STURNIOLO, <i>Considerazioni su alcune modalità d'intervento degli operatori penitenziari</i>	» 227

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

a) Decisioni

Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto sollevato da un magistrato di sorveglianza - Fattispecie - Inammissibilità (art. 134 Cost.; art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87) (<i>con nota di P.G.</i>)	» 241
Custodia preventiva - Detrazione della pena inflitta per altro reato - Assoluzione da tale reato con sentenza non definitiva - Legittimità della detrazione - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3, 13 e 27 Cost.; art. 271, ultimo comma, cod. proc. pen.)	» 249

b) Questioni di legittimità

Misure di sicurezza - Ospedale psichiatrico giudiziario - Ricovero - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 1° comma, 32 Cost.; artt. 215, 222 cod. pen.) (<i>con nota di Daniela Cognetti</i>)	» 251
Tribunale per i minorenni - Detenuto in custodia preventiva - Compimento del diciottesimo anno - Trasferimento ad istituto per adulti prima dell'interrogatorio - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 8 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404; articolo unico legge 25 luglio 1956, n. 888, modifiche al R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404) (<i>con nota di Giuseppe La Greca</i>)	» 263

Corte di Cassazione

- Atti osceni - Luogo aperto al pubblico - Cella carceraria -
È tale (art. 527 cod. pen.) *Pag.* 267
- Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla dete-
nzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Semi-
libertà - Applicazioni - Pena da tre a sei mesi di dete-
nzione - Affidamento in prova - Pene inferiori a tre
mesi - Affidamento in prova - Esclusione (art. 47, com-
ma 3; 50 legge 26 luglio 1975, n. 354) » 267
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Delitto
non colposo commesso successivamente alla concessione
del beneficio - Condanna non passata in giudicato - Re-
voca del beneficio - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio
1975, n. 354) » 268
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Effet-
tiva partecipazione del detenuto all'opera di rieduca-
zione - Concessione del beneficio sul presupposto del-
l'assenza di sanzioni disciplinari - Illegittimità (art. 54
legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976,
n. 431) » 269
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Parte-
cipazione del condannato all'opera di rieducazione - Va-
lutazione - Criteri (art. 54, comma 1°, legge 26 luglio 1975,
n. 354) » 270
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Concessione - Suc-
cessivo licenziamento in tronco dell'interessato - Revoca
del beneficio - Legittimità (artt. 50, 51 legge 26 luglio 1975,
n. 354) » 270
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Criteri - Fine del
reinserimento sociale - Prevalenza sui risultati del trat-
tamento - Illegittimità (art. 50 legge 26 luglio 1975,
n. 354) » 272
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Revoca - Fatto
che ha dato luogo alla revoca - Carattere episodico - Osta-
tività ad una nuova concessione del beneficio - Esclu-
sione (artt. 50, 51 e 1 legge 26 luglio 1975, n. 354) . . . » 274
- Ordinamento penitenziario - Permessi - Inosservanza del-
l'obbligo di rientro all'ora prestabilita - Reato istantaneo
con effetto permanente (art. 30 legge 26 luglio 1975,
n. 354; art. 385 cod. pen.) » 275

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Impugnazioni del P.M. - Notificazione della dichiarazione di impugnazione al condannato entro il termine di cui all'art. 199 <i>bis</i> cod. proc. pen. - Necessità (art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 199 <i>bis</i> cod. proc. pen.)	Pag. 276
Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Ricorso per cassazione - Termine di dieci giorni - Concerne sia la dichiarazione che i motivi (artt. 199, 201 cod. proc. pen.; art. 71 <i>ter</i> legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1)	» 277
 Magistrature di merito	
Misure di sicurezza - Revoca anticipata - Competenza per territorio - Sezione di sorveglianza del luogo in cui si trova l'internato all'atto della richiesta - Successivi trasferimenti - Irrilevanza (artt. 70 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 635 cod. proc. pen.)	» 277
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Periodo minimo di tre mesi di osservazione della personalità - Computo del periodo di carcerazione sofferto a titolo di custodia preventiva - Ammissibilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 285
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Effetto retroattivo (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 290
Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Concedibilità del beneficio al condannato già ammesso al regime di semilibertà - Possibilità - Esclusione (artt. 48, 49, 50, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 299
Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Applicabilità del beneficio ai condannati dimessi per espiazione di pena prima dell'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, che abbiano presentato la richiesta oltre il termine di cui all'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 - Ammissibilità (artt. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; 4 disp. prel. cod. civ.; 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E)	» 302

RECENSIONI

Novità bibliografiche in materia di droga: <i>il libro di G.M. FLICK</i> (S.F.)	» 307
---	-------

GIOVANNI COSÌ, <i>La liberazione artificiale. L'uomo e il diritto di fronte alla droga</i> (S.F.)	Pag. 313
LUIGI M. SOLIVETTI, <i>Perché la droga</i> (S.F.)	» 314
AA.VV., <i>Aree urbane, violenza e prevenzione del crimine</i> (S.F.)	» 317
<i>Opinione pubblica e devianza in Italia</i> , a cura di GIASANTI e MAGGIONI (S.F.)	» 321
HYMAN GROSS, <i>Una teoria di giustizia penale</i> (A Theory of Criminal Justice) (C. Fragapane)	» 325
ALFRED COHN e ROY UDOLF, <i>Sistema di giustizia penale e sua psicologia</i> (The Criminal Justice and its Psychology) (C. Fragapane)	» 326
<i>Panel on research on deterrent and incapacitive effect. Deterrence and incapacitation: estimating the effect of criminal sanctions on crime rates</i> (C. Fragapane)	» 327
MARCELLO BUONAMANO, « Polizia penitenziaria » (I. Sturniolo)	» 331
SAKS M., HASTIE R., <i>Psicologia sociale in Tribunale</i> (Social Psychology in Court) (M. Reitano)	» 335
B. PELLINGRA, <i>Sui rapporti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative in materia di edilizia</i> (P.G.)	» 336

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia (<i>legge 26 giugno 1980, n. 304</i>)	» 339
Modificazioni all'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (<i>D.P.R. 23 novembre 1979, n. 758</i>)	» 340
Interventi culturali e di informazione della Regione per contribuire alla lotta contro il terrorismo, la criminalità e la violenza (<i>legge regionale (Lombardia) 25 marzo 1980, n. 34</i>)	» 341
Prime norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale (<i>legge regionale (Emilia Romagna) 8 aprile 1980, n. 25</i>)	» 343

Interventi integrativi in materia di assistenza ai minori (<i>Legge regionale (Campania) 29 maggio 1980, n. 50</i>)	Pag. 351
Soppressione ed elevazione di sedi dirigenziali determinate con decreto ministeriale 15 giugno 1973 e rettifiche con decreto ministeriale 24 maggio 1976 (<i>D.M. 10 ottobre 1979</i>) »	352

Documentazione

Pratiche di competenza delle Sezioni di sorveglianza (<i>Circ. n. 2576/5029 del 10 gennaio 1979</i>)	» 353
Ricovero di detenuti e internati in luoghi esterni di cura (<i>Circ. n. 2582/5035 del 14 febbraio 1979</i>)	» 354
Comunicazioni ai Magistrati di sorveglianza (<i>Circ. n. 2584/5037 del 17 febbraio 1979</i>)	» 356
Attività di osservazione e trattamento dei condannati e degli internati (<i>Circ. n. 2598/5051 del 13 aprile 1979</i>)	» 356
Competenze operative degli educatori per adulti - Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori (<i>Circ. n. 2625/5078 del 1° agosto 1979</i>)	» 358
Coordinamento degli interventi dei Centri di Servizio sociale con quelli di competenza degli Enti locali, nella fase preparatoria alla dimissione dei detenuti e degli internati (<i>Circ. n. 2647/5100 del 18 dicembre 1979</i>)	» 365
Iscrizione dei detenuti e degli internati nelle liste degli Uffici di collocamento (<i>Circ. n. 2648/5101 del 18 dicembre 1979</i>) »	366
Corrispondenza telefonica tra detenuti e/o internati ristretti in istituti penitenziari diversi (<i>Circ. n. 2651/5104 del 29 dicembre 1979</i>)	» 367
Permessi di colloquio a « congiunti » o « familiari » di detenuti e di internati, nonché a « conviventi » (<i>Circ. n. 2659/5109 del 15 gennaio 1980</i>)	» 368
Prestazioni sanitarie ed economiche a favore dei detenuti ed internati che lavorano e dei loro familiari (<i>Lett. circ. n. 458385/11 del 26 gennaio 1980</i>)	» 369
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 . D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. Unificazione dei contributi INPS e INAM - Ero-gazione delle prestazioni economiche per malattia e maternità (<i>Circ. n. 2669/5122 del 26 febbraio 1980</i>)	» 372

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Nota introduttiva	<i>Pag.</i> 376
Attività degli organi internazionali di giustizia »	378
Giurisprudenza italiana sulle Convenzioni »	395
Quadro delle firme e delle ratifiche delle Convenzioni e degli accordi »	408

RICORDO DI GIUSEPPE ALTAVISTA

Se si pensa a Giuseppe Altavista e ci si rivolge intorno, risulta che come pensatore e studioso di problemi penitenziari era più noto all'estero che tra noi, che come amministratore della cosa pubblica era noto soltanto nei limitati ambienti ministeriali, che come persona ha lasciato di sé soprattutto il ricordo di uomo dalla bontà e dalla fede semplici, quale lo commemorò il cappellano che ne celebrò il rito funebre.

Sembrerebbe quasi che si debba dire che la scomparsa di Giuseppe Altavista non abbia lasciato traccia se non nei suoi cari, ai quali è venuto improvvisamente a mancare.

Ed invece, in tutti noi che lo abbiamo conosciuto, tutte le volte che pensiamo a Lui, dapprima c'è ancora una sensazione di incredulità di fronte al fatto che Egli non c'è più, e poi, quando di questo fatto ineluttabile ci rendiamo conto, si forma un senso di vuoto profondo, enorme, incolmabile. E questo vuoto si è sentito, e si sente, in tutta l'organizzazione che a Lui faceva capo.

Perché? Che cosa ci dava quel piccolo Uomo sorridente e tranquillo, che ora non abbiamo più e non potremo più avere?

È quello che mi chiedo da quel giorno; da quando me lo sono trovato disteso sul lettino del Policlinico, ancora nell'apparenza sereno e compunto, e mi è sembrato di chiederlo anche a Lui, mentre al disopra di quel corpo rivolgevo affannose domande alla moglie, anch'ella ancora incredula: quando, come, perché, e ora?

Ma è solo andando a ritroso nel tempo, ripensando a tutti i momenti in cui si è avuto contatto con Lui, alle parole, ai gesti, alle pause, alle considerazioni, alle impennate (che pure c'erano), agli interventi tranquillanti (che erano invero più frequenti), ricostruendo giorno per giorno quel che si è conosciuto della sua vita, che ci si può avvicinare al suo cervello ed al suo cuore. Ed è così che si rimane quasi stupiti nello scoprire quanto grandi siano stati l'uno e l'altro.

Interessato da sempre ai problemi del diritto penale, e della pena in particolare, era giunto ben presto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e dal 1956 ne era divenuto l'anima: capo della segreteria del Direttore generale e redattore capo della rivista « Rassegna di studi penitenziari ».

Si è trovato accanto a Direttori generali di grande statura, Giuseppe Lattanzi, Nicola Reale, Pietro Manca, dai quali certo ha ricevuto insegnamento e guida; ma, viene da chiedersi, quanto del contributo che questi hanno dato all'organizzazione penitenziaria avrebbe potuto essere attuato, se costoro non avessero potuto utilizzare un tramite così competente e puntuale?

Per tutti coloro che si venivano a trovare a contatto con questa organizzazione, di dentro e di fuori, la Direzione generale era Giuseppe Altavista.

Conosceva tutti i problemi ed andava al nòcciolo delle questioni; si interessava di tutte le pratiche che gli venivano portate, di detenuti come di agenti, di personale come di attrezzature; dava a tutti la sensazione che il problema era stato compreso e vagliato, quale che ne fosse la soluzione.

Aveva una visione ben precisa di quello che avrebbe dovuto essere l'attuazione delle pene: redenzione per i recuperabili; difesa della società verso gli irrecuperabili; comprensione dei bisogni, materiali e psicologici, di tutti.

Aveva una conoscenza completa dell'amministrazione dello Stato; inimmaginabile in un magistrato e giurista. Si aggirava con serena imperturbabilità tra i capitoli di bilancio e le procedure contabili, tra i contratti di fornitura e i rapporti di impiego. Sembrava quasi che dirigesse tutti gli uffici, anche se non si immischiava nell'attività dei colleghi e lasciava piena autonomia ai dirigenti competenti.

E studiava e pensava. Ne sono testimonianza i molti scritti pubblicati nelle riviste di giurisprudenza penale, oltre che nella « Rassegna di studi penitenziari ».

Ma — ed era constatazione che stupiva sempre me, civilista e magistrato — in tanta pratica di materia penale ed in sì lunga vita ministeriale non aveva dimenticato né il diritto civile né la vita giudiziaria. Ne ebbi una chiara, e quasi inattesa, conferma quando, venutomi accanto in quell'anno 1969 nel quale svolsi le funzioni di Capo di gabinetto, ci trovammo ad affrontare gli studi per la riforma del diritto di famiglia, da un canto, e per la riforma dell'ordinamento giudiziario, dall'altro, e vi ci

dedicammo con pari entusiasmo e pari conoscenze, scambiandoci spunti teorici e considerazioni pratiche. Lo possono testimoniare quelli che ci furono vicini in quell'anno e qualche ormai polveroso fascicolo di archivio ministeriale.

Quale deve essere stata la sua intima sofferenza quando, assunte le funzioni di Direttore Generale, ha dovuto affrontare i problemi crescenti dell'organizzazione, senza che gliene fossero forniti i mezzi e trovando, forse, scarsa comprensione; quanto gli è dovuto costare coprire con l'immutabile, bonario sorriso le preoccupazioni e le frustrazioni, ce lo ha detto la sua morte, improvvisa e rapidissima: lo schianto dell'albero pieno di rami e di foglie, col tronco corroso dalla linfa avvelenata.

Io lo ricordo così; e così lo ricordavo, un lunedì di marzo, accompagnando a casa Girolamo Minervini, che per anni gli era stato accanto e si accingeva a raccoglierne la successione. La mattina dopo, lo stesso orrore che ha stroncato il cuore di Giuseppe si abbatteva su Girolamo. E così Giuseppe è morto per me un'altra volta ed il dolore è stato triplicato, per la morte di Giuseppe, per la morte di Girolamo, per la morte di chi ricordava Giuseppe come me. L'altro Girolamo (Tartaglione) fa parte di un altro momento della mia vita, e l'ho ricordato altrove; ma lasciate che accomuni anche Lui, come lo è stato nel triste destino, in questo dolente scritto.

GIUSEPPE MIRABELLI

GIROLAMO MINERVINI

La mattina del 18 marzo 1980, mentre su mezzo pubblico si recava dalla propria abitazione al suo lavoro presso la Corte di cassazione, veniva assassinato barbaramente da appartenenti a ben individuati gruppi terroristici Girolamo Minervini, una delle espressioni migliori della Magistratura italiana e del suo impegno umanitario e sociale.

Trentacinque anni di amicizia e di ideale solidarietà mi hanno fatto assegnare l'onore di ricordarne brevemente la figura per questa Rassegna, della quale Minervini fu uno dei fautori e promotori più attivi.

Nato nel 1919, in Magistratura dal 1943, Girolamo Minervini fu presto attratto da quell'interesse per il mondo sofferente e tormentato delle carceri che non lo lascerà fino all'ultima ora e che, per l'aberrante disegno intimidatorio dei suoi assassini, gli costerà la vita. Dal settembre 1947 fino alla fine del 1962, praticamente per quindici anni quasi senza interruzione, Minervini lavorerà presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal 1954 come direttore dell'Ufficio II. Promosso magistrato di appello nel gennaio 1963 ed assegnato alla Procura generale presso la Corte di cassazione affinerà ivi la propria esperienza giuridica, mantenendo tuttavia sempre vivo il contatto con gli studi criminologici e penitenziari. Nel novembre 1968 nominato segretario presso il Consiglio superiore della Magistratura porterà anche presso questo organismo il contributo del suo dinamismo e della sua serietà nell'affrontare i problemi concreti, assumendo ed esercitando in modo encomiabile la direzione dell'Ufficio studi organizzativi.

Dal 1973 Minervini torna al Ministero di Grazia e Giustizia, per assumervi le funzioni di capo della segreteria per gli istituti di prevenzione e di pena: e da quel momento collabora quoti-

dianamente con il compianto Direttore generale Giuseppe Altavista, anch'Egli tanto prematuramente mancato, e diviene uno degli elementi più conosciuti ed attivi dell'amministrazione della giustizia. Redattore capo della « Rassegna di studi penitenziari » dà, in quello stesso periodo, particolare impulso a tale rivista. Si tratta, tra l'altro, del periodo conclusivo dei lavori per la messa a punto di quella che diverrà la legge 26 luglio 1975, n. 354: ed anche a tale legge, come al Regolamento di esecuzione ed alle successive modifiche legislative, Minervini darà il suo apporto di studioso e di pratico competente. Promosso nel 1978 alle funzioni direttive superiori, Minervini torna nell'ottobre 1979 alla Procura generale della Corte di cassazione, svolgendo ivi il suo lavoro con entusiasmo e la fede di sempre.

Accanto alla carriera del magistrato deve essere ricordato l'impegno dello studioso. Consulente giuridico dell'Istituto centrale di Statistica sin dal 1956, componente sin dai primi anni del Consiglio direttivo scientifico del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, segretario scientifico della sezione criminologica del Centro stesso, componente della redazione della « Giustizia penale » e — come già ricordato — redattore capo della « Rassegna di studi penitenziari », Girolamo Minervini ha sempre portato in tutte queste sedi e nei convegni ed incontri ad esse collegati, il contributo della sua esperienza, della sua saggezza, del suo desiderio di rinnovamento e di progresso, della sua probità ed umanità.

Mi sia consentito ricordare alcuni degli scritti nei quali questi contributi di Minervini si sono tradotti in modo sistematico. Al quarto Convegno di studi « Enrico De Nicola », promosso a Lecce nel maggio 1964 dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sul tema « Criteri direttivi per una riforma del codice di procedura penale », Minervini presenta un documento di studio dal titolo « Procedimento penale: istruzione e primo grado. Sommarie considerazioni statistiche ». In esso l'Autore, con il sussidio di dati statistici e di un attento loro esame, denuncia l'insostenibilità di un sistema processuale che dà luogo sistematicamente, e cioè senza significative varianti di anno in anno e senza differenza tra preture e tribunali, a un'elevatissima percentuale di innocenti ingiustamente perseguiti e ad una altrettanto alta percentuale di colpevoli non puniti; ed

oltre ad alcune riforme di ordinamento giudiziario relative alla selezione di magistrati, propugna una riforma delle statistiche giudiziarie, da allargarsi al rapporto tra gli esiti dei giudizi e le istruttorie che li hanno preceduti. Sul tema delle statistiche giudiziarie Minervini tornerà nel 1968, con uno studio pubblicato nella « Giurisprudenza italiana », per illustrare i nuovi criteri stabiliti nel modello 315/68: una scheda che appunto permette di seguire tutto l'iter processuale dalla denuncia alla sentenza definitiva: tuttavia rilevando la necessità di ulteriori integrazioni al fine di una visione più approfondita e completa sia del fenomeno criminale che di taluni fenomeni processuali ad esso connessi, primo fra tutti quello della carcerazione preventiva.

La riforma del processo penale trovò sempre nel magistrato Minervini uno degli osservatori più attenti ed appassionati. In uno scritto pubblicato nella « Rassegna di studi penitenziari » del 1962 Minervini ravvisava una delle ragioni della preoccupante lungaggine dei nostri procedimenti nella macchinosità delle regole sulla competenza per materia e per territorio ed in quelle sui conflitti e propugnava riforme, almeno in parte, del tipo che verrà adottato molti anni dopo proprio allo scopo di evitare rigidità rivelatesi nocive per il funzionamento e per l'efficacia della giustizia. Anche il tema della depenalizzazione delle contravvenzioni (al quale Minervini dedicò uno scritto nella « Rassegna » del 1965) trovò in Lui un antesignano; ma non nel senso di esperimenti generalizzati o politicizzati, come quelli che si son visti in questi ultimi anni, bensì per raccomandare molta cautela e, ancora una volta, una attenta previa analisi delle statistiche.

Più significativo, non fosse per il titolo (« Libertà dal timore ») lo scritto pubblicato da Minervini, sempre nella « Rassegna di studi penitenziari », nel 1967 a proposito del paventato incremento della criminalità e dei rapporti tra allarme sociale ed informazione: Minervini vi rivendica ad un tempo rispetto per la stampa in nome della democrazia, lotta contro la criminalità per la maggior sicurezza dei cittadini, ma anche penetrante ed assidua opera rieducativa nei confronti dei recidivi.

In questa speranza, in questo sostanziale anche se controllato ottimismo Minervini si mantiene fino all'ultima ora, quando la libertà dal timore si era venuta grandemente riducendo per Lui

come per tanti altri amici caduti, prima di Lui e dopo di Lui, sotto i colpi di un terrorismo cieco ed insano. Lo rivedo ancora, pieno di entusiasmo e di idee, nelle riunioni della fine del 1979 per l'impostazione di questa Rivista che oggi con tanto dolore ne ricorda la figura intemerata, e ancora, pieno di coraggio, pochi giorni prima della fine mostruosamente ingiusta. Sia sempre onorata la Sua memoria, sia sempre ricordato il Suo esempio.

GIULIANO VASSALLI

GUIDO GALLI: UNA VITA PER GLI ALTRI

«...perché vedi, papà, io non ho mai pensato ai grandi clienti o alle "belle sentenze"... io ho pensato a un mestiere che potesse darmi la soddisfazione di fare qualche cosa per gli altri». Nella cerimonia tenutasi a Trieste nell'ottobre scorso per rievocare la figura di Guido Galli, il momento di più intensa commozione si è raggiunto quando il padre del magistrato assassinato a Milano dai terroristi di «Prima Linea» ha letto, con voce ferma, il brano d'una lettera scrittagli dal figlio nel 1957. Si è capito allora che, tra le fitte testimonianze sulla sua vita di studioso e di giudice, rese da autorevoli esponenti della magistratura e dell'università, solo quelle poche righe erano capaci di condensarne il programma di vita. Una filosofia semplice e profonda al tempo stesso, com'era stato, appunto, scevro di ideologismi e di sovrastrutture verbali il suo modo di essere giudice e interprete della legge, nel lavoro quotidiano al palazzo di giustizia e nelle aule dell'università.

Fare qualche cosa per gli altri. A voler riassumere quello che ha fatto nella «esperienza esterna», cioè al di là dell'ambito familiare, ci sarebbe da compilare un lunghissimo elenco di scritti, processi, presenze operanti nel dibattito che la cultura processualpenalistica ha condotto negli ultimi vent'anni per trovare un equilibrio tra garanzie individuali e difesa sociale. Ma gli elenchi spengono, nell'aritmetica della enumerazione, la tensione emotiva che viene dal ricordo di un volto e di una voce. Guido Galli non può rimanere nella nostra memoria solo per il suo splendido studio sulla «Inammissibilità dell'atto processuale penale», per le sue sofferte riflessioni sulla legislazione dell'emergenza o per le sue lezioni sull'ordinamento penitenziario.

Le sue opere, per chi lo ha conosciuto ed amato, rappresentano soltanto le tracce di una personalità che rimane vivida, nella pienezza dei contorni, quando si pensa alle numerose testi-

monianze che ci ha lasciate: di generosità, di equilibrio e di partecipazione alla vita degli altri. Se diceva con orgoglio « Io faccio il magistrato » era perché voleva stare nelle istituzioni giudiziarie in un momento difficile che richiedeva l'impegno in prima persona della gente preparata e concreta come Lui. E se rinunciava ad una cattedra universitaria era perché capiva che, dietro le finezze e gli arabeschi di certi giuristi, c'è talvolta il vuoto d'un lavoro che non può dare nulla agli altri.

Grazie, Guido: ci hai insegnato che si può vivere ancora, dopo il morire, senza aver condotto un'esistenza protesa a lasciare mille tracce di sé, nell'ambizione di essere « importanti ». Anche fare un mestiere umilmente, con la dedizione e la passione che Tu hai mostrato, contribuisce a creare, pezzo a pezzo, un edificio che l'erosione del tempo non può abbattere.

ENNIO AMODIO

RIFLESSIONI SULLA VIOLENZA

LUIGI CANCRINI (*)

Un equivoco frequente nel discorso sulla violenza può essere sintetizzato, forse, in termini di rapporto fra il « che fare? » più immediato quando sembra opportuno e spesso è necessario, tenere conto soprattutto degli *effetti* del comportamento violento ed un « che fare » più riflessivo e distanziato quando sembra giusto prendere in considerazione le ragioni, vicine e lontane, di quel medesimo comportamento e la possibilità di interventi articolati, in modo più ampio, ai fini della prevenzione.

La necessità di tenere ben distinti i due problemi, non è infatti ovvia come ci si potrebbe augurare neanche per chi afferma di ispirarsi all'uso fiducioso e paziente di quel « metodo dialettico » in cui Lukacs aveva identificato il cardine di tutta la tradizione marxista ed in cui oggi molti riconoscono il fondamento di un approccio laico ai problemi della società reale.

Esso risale direttamente infatti:

a) al carattere necessariamente attivo e positivo di un comportamento che si ispira strategicamente ad una volontà di cambiamento;

b) alla esperienza abituale del fatto per cui coloro che il cambiamento non vogliono per loro cupo, meschino interesse di parte non scendono mai in campo da soli ma sempre usando le braccia, la mente, il sangue, la vita di persone il cui interesse oggettivo sarebbe del tutto diverso;

c) alla osservazione di fondo, cioè, per cui l'elemento fondamentale di coesione delle classi al potere (la colla, per così dire, che tiene unito il blocco gramsciano di interessi egemoni) coincide con la categoria marxiana della *mistificazione*;

(*) Professore incaricato di Psichiatria presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Roma; Presidente del Comitato regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcolismo e delle tossicodipendenze; Assessore alla Cultura della Regione Lazio.

d) alla coscienza, di cui è opportuno auspicare una diffusione sempre maggiore, del fatto per cui la violenza non è e non può essere mai, neppure nel caso di immediata ed estrema necessità, neppure di fronte alla più grave delle provocazioni o alla più abietta della crudeltà, una violenza convinta, una violenza giustificata dalla condanna definitiva e convinta dell'altro in quanto persona ma sempre una violenza per così dire obbligata e triste, centrata sulla consapevolezza degli errori, delle mistificazioni e degli equivoci che l'hanno resa necessaria.

Dobbiamo a LAING (che riprende ed amplia una riflessione di SARTRE) alcune osservazioni interessanti su questo punto.

Partendo dallo studio di famiglie con presenza di un membro « schizofrenico » e del materiale clinico raccolto nel corso di un lavoro di anni, egli nota che la situazione impossibile dei suoi pazienti (« violenti » o, a volte, solo irrazionali, imprevedibili e comunque « folli ») è proprio quella definita da una operazione sistematica di *mistificazione*; per essa, una o più persone avevano cercato di impedire in lui *mutamenti* o conoscenze necessari e pericolosi alla loro sicurezza riproponendo così, a livello del microcosmo familiare, una operazione del tutto analoga a quella di cui fu maestro Goëbels e di cui furono vittime gli operai tedeschi, i contadini dello zar (non erano certo i nobili, a morire difendendo il suo palazzo!) o, più vicino a noi, i vietnamiti morti per Van Thieu e per gli americani.

Perché la mistificazione riesca, tuttavia, l'elemento centrale è quello legato al suo occultamento.

Sarebbe stato assurdo, per i nazisti « mistificati », non credere nell'origine naturale della loro fede folle. Sarebbe altrettanto impossibile evitare i mutamenti indesiderati del figlio « schizofrenico » da parte dei suoi genitori se non potesse esser chiara per loro ed ampiamente convalidata dalla cultura in cui vivono, l'idea per cui il figlio fa « spontaneamente » ciò che essi lo costringono di fatto a fare; o, in modo simile, che egli è folle nel momento in cui si ribella a qualcosa che non esiste e che non è mai accaduto.

È proprio per definire questo tipo di occultamento che si può parlare qui, con SARTRE (1), di abitudine alla trasformazione di *praxis* (l'azione volontaria del soggetto, siano o meno

(1) Confronta LAING, R.V. e COOPER, D., *Regime e violenza* (Armando, Roma 1973) e CANCRINI, L., *Verso una teoria della schizofrenia* (Boringhieri, Torino, 1977).

coscienti i fini di questa azione) in processo (evento inafferrabile e fugace, sentito come espressione di una forza esterna dal soggetto che la *subisce*): pratica dell'occultamento su cui deve necessariamente basarsi il comportamento di chi deve ottenere il consenso da parte di colui o di coloro che *naturalmente* sarebbero portati a negarglielo e che può essere considerato, in tal senso, come un modello di comportamento coerente alla organizzazione di una società che deve giustificare la disuguaglianza per poterla mantenere nel tempo.

L'utilità di questa premessa può essere misurata, forse, riflettendo su alcuni esempi.

1) In un resoconto de « La Repubblica » e di « Paese Sera » veniva descritto, fra i comportamenti violenti di un gruppo che andava all'attacco di una sede missina, l'assalto compiuto da una decina di giovani di « sinistra » ai danni di un giovane e di una ragazza « riconosciuti come fascisti ». Isolati all'angolo di una strada essi « erano stati picchiati brutalmente e lasciati sanguinanti a terra ».

Un secondo esempio riguarda una scuola in cui un incidente, avvenuto nel corso di una assemblea ma lontano da questa, viene attribuito ad un ragazzo noto per le sue idee di destra. Nei fatti nessun addebito può essergli mosso poiché egli dimostra con chiarezza di essere estraneo a tale episodio. L'ostracismo che gli si determina intorno è tale, tuttavia, da costringerlo a lasciare la scuola senza che nessun intervento a suo favore venga preso da parte degli organismi democratici di base della medesima.

Un terzo esempio riguarda una polemica sviluppatasi nel corso di un dibattito sull'atteggiamento da tenere nei confronti dei ragazzi « fascisti » da parte degli insegnanti democratici. L'insegnamento, si affermava da parte di alcuni, deve tendere proprio a questo, a discutere, dove possibile a correggere, posizioni ed idee antidemocratiche. Non tutti i partecipanti al dibattito, però, erano d'accordo: sostenendo, alcuni, che i ragazzi fascisti vanno comunque « emarginati ».

Si tratta di esempi che hanno un evidente punto di riferimento comune. La discriminazione e la violenza nei confronti del « fascista » sono giustificati infatti sulla base della convinzione per cui le sue idee sono cattive e sbagliate. I gesti in cui esse si esprimono hanno la funzione dimostrativa e/o pedagogica che, da sempre, si annette ai comportamenti violenti di rispo-

sta: una funzione pedagogica diretta a chi le riceve ma soprattutto ai terzi che vedono *dimostrate* le conseguenze concrete di un comportamento riprovato dalla comunità. Nessuno di questi comportamenti sembra basato, invece, sulla considerazione di elementi relativi al concetto di mistificazione di cui abbiamo appena discusso. Basandosi su una interpretazione di ordine « morale », i comportamenti fascisti vengono considerati infatti più o meno consapevolmente « cattivi ». Una punizione dura può scoraggiarlo o renderlo meno probabile.

A risultati assai diversi porterebbe lo sforzo di considerare il comportamento fascista come il risultato di una « falsa coscienza » sulla base di concetti di raccordo con categorie di ordine psicologico. L'uso di concetti del tipo « personalità autoritaria » proposto in modo particolarmente interessante dai lavori della scuola di Francoforte o di molte altre osservazioni comuni degli psicologi e dei sociologi permetterebbe di capire, infatti, che la repressione violenta di comportamenti « mistificati » non diminuisce ma rinforza la tendenza dell'individuo a metterla in opera; che essa suscita inoltre, intorno ad essi, interessi e simpatia più o meno evidenti e giustificati.

La storia dà, di fatti del genere, esempi assai vari: ma basti qui per tutti, come esempio di una precisa coscienza delle reazioni reali suscitate nei terzi da una punizione ingiusta, la scelta del protagonista di « Le vergini di Salem ». Il rifiuto della « grazia » e la scelta della morte cui ingiustamente è condannato, servono ad un condannato che mette in crisi *definitiva* l'egemonia dei cacciatori di streghe proprio alienando loro la fiducia del popolo.

1. - *La vera lotta contro la violenza*

I comportamenti repressivi messi in opera nei confronti dei « fascisti » a livello dei nostri esempi hanno un senso solo se l'analisi dei comportamenti cui essi si applicano si basa su valutazioni di ordine etico: punire colui che si è comportato in modo malvagio. Che egli ne tragga un vantaggio non è contemplato (o è dichiaratamente escluso) ma Colui che tutto vede è soddisfatto ed appagato.

BETTELHEIM ha ben notato, in proposito, che semplici ideologie di questo tipo ispirano abitualmente le fiabe. Il buono ed

il cattivo non esistono nella vita reale ma sono sempre al centro del mondo proposto dalla fiaba. Un mondo in cui il cattivo esiste, appunto, per consentire al buono di dimostrarsi tale.

Le cose cambiano bruscamente, però, nel momento in cui si riflette sugli esempi da un punto di vista appena più « scientifico ». Riflettere sulle cause del comportamento violento significa infatti valutare immediatamente e con chiarezza:

a) le esigenze emotive che si prestano ad una mistificazione che consente ogni tipo di violenza: generalmente di ordine assai grossolano, esse si rifanno a fantasie compensatorie di realtà inaccettabili;

b) gli individui e le classi maggiormente esposti a questo tipo di influenza: il sottoproletariato e la piccola borghesia.

Non mi attarderò particolarmente sul primo punto, praticamente scontato. Con qualche maggiore attenzione vorrei discutere invece il secondo: per sottolineare, soprattutto, che i luoghi sociali in cui con più facilità si diventa violenti sono gli stessi in cui si diventa altrimenti disadattati. Ignoranza e scarsa competenza delle proprie condizioni individuali, debolezza fondamentale di fronte agli altri, sfiducia profonda e spesso giustificata nelle istituzioni, perdita di valori precedenti e difficoltà grave di integrazione in quelli di una società nuova ed ostile, nel caso del sottoproletariato; mancanza di una precisa identità sociale, difficoltà di integrare utilmente le proprie aspirazioni in una prospettiva non limitata al proprio interesse personale, lunga esperienza di interventi educativi che propongono il mondo degli uomini come strumento della propria personale affermazione invece che come spazio di una possibile realizzazione della propria socialità nel caso della piccola borghesia. Un insieme di elementi che contribuisce, nei due casi, allo sviluppo di situazioni in cui l'azione dell'individuo si struttura come *un sintomo* proprio per la sua incapacità di adattarsi alle esigenze di un mondo esterno estraneo o incomprensibile.

2. - *Un esempio diverso*

A.C., un ragazzo di 14 anni, apprendista in una ditta che produce impianti idraulici, è stramazza al suolo dopo aver portato un pesantissimo sacco. È morto dopo due giorni per emorragia cerebrale.

«Era malato», ha detto il padrone della ditta... In effetti, la condizione del giovane lavoratore era del tutto illegale...

L'esempio, estremamente banale, è stato scelto per mostrare come l'analisi svolta in precedenza non si applica a tutti i tipi di comportamento violento. Sebbene sia possibile anche qui analizzare e discutere vicende emotive complesse alla base del comportamento di accumulazione del denaro (movente indiretto ma tragicamente chiaro del comportamento in esame), le circostanze in cui questo si verifica sono tali da far ritenere che l'applicazione di una pena severa può effettivamente funzionare come elemento di «terapia» (nella misura in cui porta effetti opposti a quelli sperati da chi tende a scegliere quel comportamento) e di «prevenzione» (nel senso di spaventarli, scoraggiarli; nel senso di proporre, attraverso la celebrazione di un rito giudiziario, la violenta immoralità di un atto che la comunità aveva accettato come «normale»). Gli spazi possibili per uno sforzo di riflessione sono tali infatti, in questo caso, da consentire una valutazione preventiva delle conseguenze del proprio atto; la celebrazione, inoltre, si propone come potenzialmente utile nella misura in cui i livelli di coscienza della comunità erano mediamente così bassi da far trascorrere nel silenzio e dunque nell'accettazione tacita una modalità di comportamento che deve e può essere presentata come inaccettabile.

L'inverso delle riflessioni sin qui esposte nasce evidentemente da una ipotesi di fondo molto precisa. Il comportamento di risposta al comportamento violento, comunque questo si configuri, dovrebbe porsi come scopo fondamentale la lotta contro le condizioni che le rendono possibile; in pratica e fondamentalmente contro la *mistificazione* di cui sono vittime coloro che lo mettono in atto, coloro che lo accettano, a volte persino coloro che a caso lo subiscono. Il principio cui ci si ispira è dunque politico e non etico nella misura in cui il comportamento di risposta non può essere definito sulla base di una astratta valutazione dell'atto da punire o a cui si deve porre comunque rimedio ma su un'analisi attenta delle condizioni che l'hanno reso possibile o necessario. Il livello del soggetto individuale, il livello delle sue relazioni interpersonali sono spesso un tramite decisivo per la definizione del *senso* da attribuire al comportamento violento e *sulla base di questo* alle ipotesi di risposta più utili e più corrette.

Tornando all'inizio del discorso risulta evidente che tutto ciò attiene ad una riflessione di ordine preventivo; in esso si integra però una visione dell'uomo e del suo comportamento utile alla edificazione di un diverso modo di rapportarsi dell'uomo con gli altri uomini e con se stesso.

HALBWACHS ha scritto di recente che uno dei contributi decisivi di Gramsci al marxismo sta nell'aver segnalato la necessità di una distinzione molto netta fra la rivoluzione intesa come passaggio di potere e come conquista di una egemonia; fra l'abbattimento di una società fondata sulla prepotenza di classe e la costruzione, possibile già in parte nel momento in cui questa è in crisi, di una società socialista.

In un momento come questo, dobbiamo con sempre maggiore chiarezza insistere su questa distinzione e sulla sua importanza. Viviamo una fase di amarezza e di riflusso delle tensioni, di cambiamento illuminate ancora pochi anni or sono, da una fiducia e da un entusiasmo eccezionali. Su di esse hanno influito ampiamente, oltre alla crisi ed alle manovre di chi al cambiamento si oppone, una visione più realistica dei problemi enormi suscitati da una prospettiva di cambiamento capace di affrontare con pienezza di responsabilità la garanzia dei diritti democratici ed una sorta di equiparazione « in alto » delle condizioni di vita di tutti.

Terribile sarebbe, in una situazione del genere, perdere quella che resta ed è la forza decisiva delle forze che intendono cambiare questa società: la loro capacità di proporre, per i problemi della società civile, risposte che corrispondono ad un salto di qualità nei confronti di quelle mistificanti adottate in nome della conservazione.

RIASSUNTO

Un tentativo di applicazione del « metodo dialettico » descritto da G. Lukacs ai problemi del comportamento violento porta l'Autore ad una revisione critica di termini di uso comune nella nostra cultura.

La necessità di superare la sfera del giudizio morale viene sottolineata sulla base del correlato psicologico del concetto di « mistificazione ». Nasce, da questa analisi, l'ipotesi di una risposta operativa ai problemi posti dal comportamento violento.

Centrata sulla correzione delle cause che l'hanno determinato prima che sugli effetti che essa provoca, tale ipotesi si mostra in aperto contrasto con l'organizzazione attuale delle risposte giuridiche sancite dal nostro diritto e pone il problema di una revisione radicale di molte di tali risposte.

RESUME

Une tentative d'application de la « méthode dialectique » décrite par G. Lukacs aux problèmes du comportement violent amène l'Auteur à une révision critique de termes dont l'usage est commun dans notre culture.

La nécessité de sortir de la sphère du jugement moral est soulignée sur la base de la corrélation psychologique du concept de « mystification ». Cette analyse donne lieu à l'hypothèse d'une réponse opérationnelle aux problèmes que pose le comportement violent.

Centrée plutôt sur la correction des causes qui sont à l'origine du comportement violent que sur les effets qu'il provoque, cette hypothèse s'oppose ouvertement à l'organisation actuelle des réponses juridiques sanctionnées par notre droit et pose le problème d'une révision radicale de plusieurs de ces réponses.

SUMMARY

An attempt to apply the « dialectic method » described by G. Lukacs to the problem of violent behaviour prompts the Author to critically revise some of the terminology commonly used in our culture.

The need for overcoming the sphere of moral judgement is being emphasized on the basis of the psychological correlate of the « mystification » concept. This analysis originates the hypothesis of an operative answer to the problem of violent behaviour.

This hypothesis centers on correcting the causes that have determined such behaviour, rather than on its effects, and is in overt contrast with the present organization of juridical responses sanctioned by our penal law, and it calls for a radical revision of many of those responses.

RESUMEN

El Autor, al tratar de aplicar el « método dialéctico » descrito por G. Lukacs a los problemas del comportamiento violento, se ve obligado a hacer una revisión crítica de los términos de uso corriente en nuestra cultura.

La necesidad de superar la esfera del juicio moral es subrayada en base a la correlación psicológica del concepto de « mistificación ». De este análisis nace la hipótesis de una respuesta operativa a los problemas propuestos por el comportamiento violento.

Dicha hipótesis, centrada sobre la corrección de las causas que la han determinado más que sobre los efectos que provoca, se muestra an abierto contraste con la actual organización de las respuestas jurídicas establecidas por nuestro derecho y pone el problema de una revisión radical de muchas de dichas respuestas.

ZUSAMMENFASSUNG

Ein Anwendungsversuch der «dialektischen Methode», beschrieben von G. Lukacs in bezug auf das gewalttätige Verhalten, bringt den Autor zu einer kritischen Revision der allgemeinen Bezeichnungen in unserer Bildung.

Die Notwendigkeit, die Sphäre des moralen Urteils zu überwinden, wird unterstrichen auf der Basis des mitarbeitenden Psychologen des Konzepts der «Mystifikation». Aus dieser Analyse geht die Hypothese einer operativen Antwort hervor auf die vorgeschlagenen Probleme des gewalttätigen Verhaltens.

Diese Hypothese — zentralisiert auf die Korrektur der Gründe, welche der Ursprung waren vor den Wirkungen, die sie hervorgerufen, — zeigt sich im offenen Gegensatz mit der derzeitigen Organisation der juristischen Antworten, sanktioniert von unserem Recht und wirft das Problem einer radikalen Revision von vielen dieser Antworten auf.

TENDENZE ATTUALI DELLA PROTEZIONE PENALE DEL MINORE. PROBLEMI CRIMINOLOGICI E MEDICO-LEGALI

GIACOMO CANEPA (*)

SOMMARIO: Introduzione. — 1. - Il minorenni vittima: 1) problemi medico-legali; 2) problemi clinico-criminologici; 3) problemi giuridico-sociali. — 2. - Il minorenni antisociale. — 3. - Il minorenni delinquente. — Conclusioni.

INTRODUZIONE

L'attività di protezione che la società deve svolgere nei confronti dei minorenni acquista rilevanza « penale » nei casi di reato in cui siano coinvolti soggetti in età minore.

Secondo questo orientamento, interpretato in senso molto estensivo, tale attività di protezione deve realizzarsi non solo nei casi in cui il minore è vittima, ma anche nei casi in cui il minore è autore del reato.

In entrambi i casi, inoltre, la protezione « penale » può realizzarsi anche nel senso della prevenzione, onde evitare che il reato sia commesso.

Infatti la stessa minaccia della applicazione di una misura penale può dimostrare una efficacia preventiva, in relazione all'effetto di intimidazione esercitato nei confronti dei potenziali autori di reato.

Oltre questi limiti l'attività di protezione cessa di essere soltanto « penale » e acquista un più ampio significato sociale, in quanto indirizzata a prevenire i reati per mezzo di misure non solo penali, ma anche sociali, rivolte all'individuo ed al suo ambiente, ai fini della prevenzione generale della criminalità.

(*) Direttore dell'Istituto di Antropologia criminale dell'Università di Genova. Centro Internazionale di Criminologia clinica.

Il minore prima di essere un delinquente, ossia autore di reato, è spesso un soggetto « antisociale », ossia un giovane disadattato che manifesta un comportamento di opposizione attiva contro le norme, senza realizzare alcuna effettiva infrazione delle norme penali.

Da tempo si discute se il minorenni « antisociale » debba essere oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il problema è stato risolto in modo diverso dalle legislazioni dei vari Paesi.

Risulta dall'insieme di queste premesse che l'analisi delle attività di protezione « penale » nei confronti dei minorenni può essere indirizzata all'approfondimento dei seguenti aspetti:

- 1) il minorenni vittima,
- 2) il minorenni antisociale,
- 3) il minorenni delinquente.

1. - IL MINORENNI VITTIMA

Le leggi penali considerano in modo particolare diversi reati in cui il minorenni è coinvolto come vittima, a partire dalla nascita (infanticidio) ed anche prima (aborto), fino al termine dell'età evolutiva.

La legge penale italiana, in tale campo, configura diverse forme di reato, quali, ad esempio, la « violazione degli obblighi di assistenza familiare » (art. 570 cod. pen.), « l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina » (art. 571 cod. pen.), l'abbandono di una persona minore degli anni quattordici (art. 591 cod. pen.), l'omissione di soccorso nei confronti dei minori (abbandonati o smarriti) degli anni dieci (art. 593 cod. pen.), la corruzione dei minori di anni sedici (art. 530 cod. pen.), la presunzione di violenza carnale (art. 519 cod. pen.) o di atti di libidine violenti (art. 521 cod. pen.) nei confronti dei minori di anni quattordici, o di anni sedici quando il colpevole è l'ascendente o il tutore; l'istigazione al suicidio nei confronti del minore di 14 e di 18 anni (art. 580 cod. pen.); l'omicidio del consenziente nei confronti dei minori degli anni 18 (articolo 579 cod. pen.).

In questo campo merita una particolare considerazione il reato di « maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli », minori degli anni quattordici (art. 572 cod. pen.), diventato di par-

ticolare attualità per il fatto che in esso si inquadra, in genere, la tanto discussa « sindrome del bambino maltrattato » (« *battered child syndrome* »).

Le prime segnalazioni, risultanti dalla letteratura medico-legale, risalgono al 1860 (TARDIEU) e al 1929 (PARISOT e CAUSSADE). Ma un notevole interesse, ed un conseguente fervore di studi, sull'argomento si è manifestato a partire dal 1962 quando il pediatra statunitense KEMPE segnalò all'attenzione mondiale la gravità di tale fenomeno. Secondo questo Autore i casi di maltrattamento rappresenterebbero il 15 % del totale dei bambini inferiori ai 5 anni trasportati al pronto soccorso e giunti all'osservazione della sua *équipe*. Nel solo 1962 KEMPE e coll. osservarono 749 casi di maltrattamento con un tasso di mortalità pari al 10,4 %.

Esiste notevole disparità di pareri circa la reale incidenza statistica dell'entità del fenomeno (di cui è forse molto elevato il cosiddetto « numero oscuro »). E non sono mancati, come giustamente sottolinea TAUBER, tentativi di minimizzarlo. Ma la sua diffusione non è certo trascurabile se si considerano le segnalazioni provenienti da ogni parte del mondo: ricordo i 48 casi osservati da STRAUSS e coll. all'Ospedale Bretonnau di Parigi nel periodo 1960-67; i dati statistici segnalati da VON MANN per la Repubblica Federale Tedesca (nella quale si verificherebbero ogni anno, secondo BIERMANN, 1.000 casi di maltrattamento di bambini seguiti da morte); i 50 casi osservati in un ospedale della Nigeria (NWAKO) nel periodo 1970-72; la monografia di SMITH e le recenti segnalazioni di EMERY dall'Inghilterra; i 18 casi sottoposti ad autopsia negli ultimi dieci anni da TATSUNO e coll. presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Kobe (Giappone).

La più recente letteratura italiana sull'argomento ha il merito di avere realizzato un notevole approfondimento dettagliato nello studio individuale dei singoli casi. Mi riferisco ai tre casi descritti nell'ampia ed esauriente monografia di CELESTI e coll., basata su una metodologia medico-legale integrata; ai tre casi illustrati in sede medico-legale da RITUCCI e coll. e, infine, ai tre casi descritti nell'ampio studio criminologico di FERRACUTI e coll., fondato su orientamenti interdisciplinari.

Dal complesso di tali dati si possono ricavare utili indicazioni sui seguenti punti.

1) *Problemi medico-legali*

I dati che consentono la formulazione della *diagnosi* di «sindrome del bambino maltrattato» sono essenzialmente i seguenti:

- la giovane età della vittima: in oltre metà dei casi al di sotto dei quattro anni;
- le alterazioni dell'integrità fisica o psichica della vittima, dovute ad azioni od omissioni (volontarie o colpose) da parte dei genitori: denutrizione, deperimento, scarsa igiene, lesioni cutanee prodotte da mezzi diversi, quali contusioni, ferite, ustioni (sigarette, ferri da stiro, fiamme, liquidi bollenti, corrente elettrica), morsicature, causticazioni; fratture del cranio e delle ossa lunghe, fratture costali (fino a 30 lesioni ossee in un caso descritto da DE FRANCIS); lesioni cranio-encefaliche, lesioni viscerali (rottture del fegato, della milza, dei polmoni, lesioni delle prime vie digestive da ingestione di caustici);
- coesistenza di lesioni di gravità diversa e in diverso stadio evolutivo (in rapporto alla diversità del momento cronologico in cui sono state inferte);
- sproporzione fra le caratteristiche del mezzo lesivo, indicato dai genitori come causa delle lesioni, e la reale entità delle lesioni osservate in sede di esame clinico (contrasto fra dati dell'anamnesi e dati dell'esame obiettivo).

Nei casi sospetti, ossia quando coesistono alcuni degli elementi sopra indicati, il medico curante dovrebbe approfondire lo studio del caso con altre indagini (ad esempio l'esame radiografico, che può evidenziare molteplici fratture ossee in diverso stadio evolutivo di riparazione).

A tale riguardo è stato recentemente auspicato che i medici legali, in questo settore, possano operare non solo quali esperti eventualmente designati dall'autorità giudiziaria, ma anche come specialisti a disposizione dei colleghi (pediatri, medici generici, chirurghi) per la valutazione diagnostica dei casi di difficile interpretazione (ANDRÉ e coll.).

Nel caso di morte del bambino, che si verifica secondo DE FRANCIS nel 25 % dei casi (nell'81,35 % per soggetti d'età inferiore ai 4 anni), i problemi medico-legali più importanti

sono: la valutazione analitica delle varie forme di lesività in sede di *autopsia*, l'identificazione dei *mezzi lesivi* utilizzati, lo studio del *rapporto di causalità* fra le lesioni e la morte.

2) *Problemi clinico-criminologici*

Tali problemi riguardano soprattutto la valutazione della *personalità* degli autori di questo reato, i genitori o chi ne fa le veci, più frequentemente le madri se si tratta di bambini molto piccoli.

Secondo MERRILL tali soggetti sono caratterizzati da ostilità, aggressività, intolleranza alle frustrazioni, stati conflittuali interiori, spesso derivanti dal fatto di essere stati sottoposti, nella loro infanzia, a trattamenti di abituale ostilità, distacco affettivo e percosse da parte dei loro genitori.

Si tratta a volte di soggetti caratterizzati da anaffettività, rigidità, puntigliosità ossessiva, atteggiamenti fobici nel campo della sessualità e dell'igiene; oppure di individui psichicamente immaturi, depressi, apatici, passivi, dipendenti, che identificano nel bambino un nemico, in quanto capace di togliere ad essi l'affetto del coniuge.

Sono state infine descritte delle personalità di soggetti incapaci o inabili a svolgere in famiglia il loro ruolo « maschile », per cui assumono il ruolo di « donna di casa »; il che è causa di sentimenti di inferiorità con conseguenti crisi compensatorie di irascibilità, realizzate mediante la violenza su soggetti incapaci di reagire.

Dal punto di vista *psichiatrico* sono state descritte varie forme di patologia mentale, che secondo la nosografia tradizionale si inquadrano nell'ambito delle nevrosi, delle psicopatie, delle oligofrenie e delle schizofrenie.

L'esperienza acquisita in questo campo dimostra come sia graduale e sfumato il limite di passaggio fra le semplici personalità abnormi e la patologia mentale vera e propria.

Ciò che accomuna tutti questi quadri clinici, psicopatologici o meno, è la motivazione profonda della condotta aggressiva, valutata dal punto di vista psico-dinamico.

È necessario, cioè, valutare il significato simbolico che, per l'autore del reato, assume la figura del bambino: simbolo dei genitori dai quali a suo tempo egli era stato maltrattato, della

propria incapacità o impotenza, della sessualità o della sporcizia considerate in modo distorto, del pericolo di perdere l'affetto del coniuge.

Si deve infine sottolineare, in merito all'evoluzione ulteriore, il rischio dei danni psichici che al bambino potranno residuare ed il fatto che, nel bambino maltrattato, si può sviluppare, per l'avvenire, un futuro « maltrattatore » dei propri bambini.

La complessità di tutte le tematiche esposte dimostra come sia particolarmente arduo, nei casi giudiziari, il parere peritale, medico-legale e criminologico, sulla imputabilità e sulla pericolosità degli autori del reato.

D'altronde tali difficoltà peritali, anche se risolte, non contribuiscono per nulla alla risoluzione dei reali e complessi problemi che esistono in questo campo. È infatti del tutto indifferente, a tali fini, che l'autore del reato, a seconda delle conclusioni peritali, sia internato in carcere o in ospedale psichiatrico giudiziario. Il che rappresenta, in sostanza, uno dei limiti della sola « protezione penale » del bambino in questo campo.

3) *Problemi giuridico-sociali*

La soluzione di tali problemi richiede innanzitutto la immediata segnalazione, da parte del medico, di ogni caso venuto a sua conoscenza. La regolamentazione legale del segreto professionale, esistente in molti Stati, ha determinato al riguardo serie difficoltà, solo in parte superate. Mi riferisco soprattutto alla Francia ed agli Stati Uniti. Il problema è di tale importanza che recentemente in Belgio è stata svolta una inchiesta presso i medici con il metodo dei questionari (EUGÈNE-DAHIN).

Per l'Italia questo problema è risolto da tempo, dato quanto dispone la nostra legge penale, sul piano generale, circa l'obbligo del referto medico all'autorità giudiziaria di tutti i casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio (art. 365 cod. pen.); con la sola eccezione (qui inapplicabile) dei casi in cui il referto « esporrebbe la persona assistita a procedimento penale ». Pertanto il referto rappresenta per il medico un preciso dovere e nel contempo costituisce « giusta causa » di rivelazione del segreto professionale (art. 622 cod. pen.), per cui il delitto di violazione di tale segreto in questi casi non sussiste.

Di conseguenza il medico curante ha il preciso dovere di curare il suo cliente (il bambino) e nel contempo di segnalare il caso all'autorità competente. Anzi tale segnalazione è l'unico mezzo per ottenere che la cura del caso sia tempestivamente proseguita e condotta a termine con successo.

Secondo FERRACUTI e coll. l'intervento sociale in questi casi dovrebbe svolgersi in tre tempi:

- 1) allontanamento del piccolo dall'ambiente pericoloso (eventuale detenzione dei responsabili, ricovero in ospedale del paziente per il tempo giudicato necessario);

- 2) trattamento dei genitori sul piano psicologico e psicoterapeutico per mezzo di contatti con personale adeguato; interventi sulla famiglia indirizzati a fornire adeguate condizioni di vita e di lavoro ed a risolvere i problemi conflittuali esistenti;

- 3) riavvicinamento del bambino alla famiglia, solo nei casi in cui vi sia la certezza di aver risolto i suddetti problemi e di aver modificato l'ambiente familiare, così da renderlo socialmente e psicologicamente accettabile per il bambino.

In caso contrario si dovrà evitare il reinserimento familiare e ricorrere a soluzioni alternative, sempre nel rispetto della fondamentale esigenza del bambino di vivere in piccole comunità nelle quali il modello familiare sia effettivamente presente. Le vie legali per la realizzazione di tali interventi sociali sono identificabili, per quanto concerne l'Italia, nelle recenti leggi riguardanti l'adozione, il diritto di famiglia, i consultori familiari: tutto ciò nell'ambito di una auspicabile ed effettiva riorganizzazione dei servizi sociali della comunità.

Fin qui la prevenzione individuale, a livello dei singoli casi. Per la prevenzione generale, invece, occorrono iniziative in campo politico finalizzate ad un effettivo miglioramento delle condizioni economico-sociali ed igienico-sanitarie della popolazione. Il che è fondamentale, ma esula dal campo della nostra competenza.

È interessante conoscere ad esempio, come riferisce TAUBER, che in U.S.A. il solo «National Centre on Child Abuse and Neglect» in un quadrimestre degli anni 1976-77 ha speso 1.575.000 dollari per il finanziamento di ricerche ed iniziative varie. Ma lo studio concreto di tali iniziative, sul terreno pratico, non potrà derivare che dall'apporto interdisciplinare degli esperti nei vari settori.

2. - IL MINORENNE ANTISOCIALE

La legge vigente in Italia (R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modifiche, legge 25 luglio 1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441) stabilisce che il Tribunale per i minorenni ha competenza in campo non solo penale e civile, ma anche « amministrativo ».

Quest'ultima competenza riguarda i minori di 18 anni, non delinquenti, che manifestino irregolarità della condotta o del carattere (art. 25), ovvero i casi in cui la condotta dei genitori sia pregiudizievole al minore (art. 26).

In tali casi il Tribunale, sulla base dei risultati di indagini preliminari sulla personalità del minore ed il suo ambiente (che il giudice affida al servizio sociale, con l'eventuale collaborazione di esperti « senza alcuna formalità di procedura »), può ordinare l'applicazione di una delle seguenti misure: l'affidamento al servizio sociale, il collocamento in una « casa di rieducazione » o in un « istituto medico-psicopedagogico ».

Il Tribunale può anche ordinare l'applicazione di altre misure di trattamento in libertà, come l'assegnazione a « pensionati giovanili » (quando non sia possibile il soggiorno del minore in famiglia) ovvero a « focolari di semi-libertà » per i minori che frequentano la scuola o svolgono un'attività di lavoro esterno.

La realizzazione pratica del trattamento mediante queste misure, che a partire dal 1934 avrebbe dovuto sviluppare una azione di prevenzione nei confronti dei minori « antisociali », non è stata conforme alle aspettative che la stessa legge, prevedendo una serie di misure differenziate, poteva consentire.

Sono stati creati soprattutto degli istituti chiusi (« case di rieducazione ») e si è trascurata la realizzazione di un sistema di misure di trattamento in libertà o in semi-libertà che la legge stessa del 1934 (e successive modifiche) poteva consentire.

Questo sviluppo unilaterale è stato oggetto di critiche molto vivaci da parte della criminologia clinica (CANEPA). Infine, a partire dagli anni sessanta, una contestazione globale e delle critiche molto aspre, talora ingiuste talora ben giustificate, sono state presentate contro l'organizzazione delle « case di rieducazione ».

In seguito a tali critiche le competenti autorità hanno realizzato alcune modificazioni formali, introducendo orientamenti

più permissivi e tolleranti ed una relativa apertura degli istituti di rieducazione.

Gli uffici di servizio sociale, centralizzati e con personale scarso, non sono stati in grado di realizzare una adeguata programmazione dell'assistenza in libertà, in quanto non disponevano, situati al centro di vasti territori, di strutture e personale sufficienti.

Attualmente prevale la tendenza a realizzare interventi di trattamento in libertà.

Secondo il mio collaboratore GATTI, che ha studiato questi processi di sviluppo secondo criteri analitici, approfonditi e costruttivi, la più importante innovazione è stata introdotta dalle nuove leggi sul « decentramento » dei servizi sociali per il disadattamento giovanile (legge 22 luglio 1975, n. 382 e D.L. 24 luglio 1977, n. 616), realizzato mediante il trasferimento di tali servizi alla competenza delle Regioni (per quanto riguarda la programmazione) e dei Comuni (per quanto riguarda l'attuazione e gli interventi pratici).

Risulta in particolare che il decreto legge n. 616 (art. 23) stabilisce che l'organizzazione dei servizi per i minori sottoposti a misure rieducative dal Tribunale (ivi compresi, quindi, i minorenni « antisociali ») è di competenza dei Comuni. Inoltre la legge stabilisce anche la cessazione dell'attività dei servizi dipendenti dal Ministero della Giustizia, che mantengono soltanto il compito di organizzare gli interventi nel campo penale.

Il momento attuale è molto delicato, essendo in corso l'attuazione di questo processo di innovazione e di organizzazione (a partire dal 1979) nell'ambito dei servizi sociali dei vari Comuni.

A mio parere questo processo potrà condurre a risultati soddisfacenti, ai fini della prevenzione della delinquenza minore, alle seguenti condizioni:

1) non trascurare il fatto che esiste una dimensione « individuale » di questi problemi;

2) ricordare che per taluni problemi particolari è necessario disporre di strutture specializzate, in quanto più qualificate e competenti nel trattamento di problemi specifici (GATTI);

3) non dimenticare che il « potenziale terapeutico » del territorio e della comunità dei quartieri può rappresentare una

illusione magica e mistificante, tenuto conto che questo « territorio » e queste « comunità » sono certamente, e disgraziatamente, le fonti più notevoli di reazione sociale, di stigmatizzazione e, per conseguenza, di emarginazione e di devianza.

In conclusione i servizi di assistenza « amministrativa » per i minorenni antisociali, che costituiscono una specie di « protezione » pre-penale della delinquenza minorile, in Italia si trovano attualmente in una fase critica di sviluppo. Tali servizi, in realtà, si collocano su un limite sfumato fra competenza giudiziaria e competenza politico-sociale.

3. - IL MINORENNE DELINQUENTE

La legge penale italiana definisce l'imputabilità come « la capacità di intendere e di volere » (art. 85 cod. pen.).

Il minore di 14 anni non è imputabile: « non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni » (art. 97 cod. pen.).

Per i minori fra 14 e 18 anni è stabilita una condizione particolare: « è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita » (art. 98 cod. pen.).

All'atto del compimento dell'età di 18 anni si acquista, secondo la legge penale, la completa imputabilità. Pertanto, a partire da tale età, non è più verificata l'acquisizione della capacità di intendere e di volere. La necessità di verificare, caso per caso, l'acquisizione di detta capacità sussiste soltanto per i minori fra i 14 e i 18 anni.

Tale verifica individuale può essere effettuata personalmente dal giudice, che non è obbligato ad utilizzare l'opera di un esperto. Tuttavia il giudice molto spesso richiede (dato che ne ha la facoltà, non l'obbligo) l'intervento di un esperto, al quale conferisce l'incarico, senza alcuna formalità di procedura, di valutare la personalità del minore e le cause della sua condotta irregolare (art. 11 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).

In occasione di tale indagine, che sul piano formale non segue la procedura della perizia, il giudice può acquisire elementi utili per stabilire se il minore imputato, di età compresa

fra i 14 e i 18 anni al momento del delitto, aveva la capacità di intendere e di volere.

È comunque certo che la condizione di immaturità può persistere oltre il compimento dei 18 anni. Pertanto è stata auspicata una estensione dei limiti attuali dell'età minore, dal punto di vista penale, oltre l'età di 18 anni. Il che consentirebbe la possibilità di prescrivere misure rieducative (di competenza del Tribunale per i minorenni) ai soggetti che hanno superato i 18 anni (CANEPA).

Talune manifestazioni di antisocialità, e anche di delinquenza, sono spesso l'espressione di una persistente immaturità dei giovani, più o meno grave, nel settore intellettuale e soprattutto in quello affettivo. In tali casi il trattamento esclusivamente penale non fa che aggravare la situazione (FRANCHINI e INTRONA). Il trattamento deve essere adeguato alle esigenze di ogni singolo caso, tenuto conto del carattere comune della immaturità di questi soggetti. Il trattamento non può essere pianificato o standardizzato: deve essere attuato in rapporto alle caratteristiche di ciascun caso, graduando l'aspetto puramente correttivo con quello psicoterapeutico, clinico o pedagogico.

Per tali motivi è necessario auspicare un'estensione del trattamento, attualmente previsto per i minori in senso legale, anche per i soggetti d'età superiore ai 18 anni. Ciò è stato sostenuto e richiesto concordemente dalle delegazioni di tutti i Paesi che, nel 1959, hanno partecipato ad un Congresso Internazionale di Difesa Sociale tenuto a Stoccolma e fra l'altro dedicato, in modo particolare, a tali problemi.

L'esame dei soggetti durante l'età evolutiva dimostra che i giovani antisociali sono caratterizzati da una persistente immaturità, rilevabile nel corso del loro sviluppo ed anche oltre i 18 anni (che attualmente la legge penale italiana fissa come limite per stabilire l'inizio dell'età adulta). Occorre estendere tale limite, in accordo con i dati forniti dalla psicologia, in modo da poter applicare trattamenti innanzitutto rieducativi anche nei confronti dei giovani (siano essi «antisociali» o anche «delinquenti») di età superiore ai 18 anni.

Questi problemi del trattamento dell'antisocialità giovanile debbono essere valutati e reconsiderati nell'ambito generale e più vasto di ogni attività di servizio sociale finalizzato alla prevenzione.

CONCLUSIONI

I dati esposti nel corso del presente studio dimostrano che il sistema italiano di giustizia penale prescrive un'attività di « protezione » nei confronti del minore, sia esso « vittima » o « delinquente » (colpevole di un delitto). Risulta inoltre che il sistema prescrive anche un'attività di protezione, dal punto di vista giuridico-amministrativo, nei confronti del minore « antisociale », ossia del giovane disadattato che, pur non avendo compiuto un delitto, manifesta un comportamento di opposizione attiva contro le norme.

L'analisi di questi tre settori ha dimostrato:

1) *Il minore vittima*

Fra le varie forme di delitto, in cui il minore può essere coinvolto come vittima, acquista attualmente particolare rilievo il problema del « maltrattamento dei bambini » in famiglia.

Al riguardo risulta che lo studio ed i tentativi di soluzione pratica di tale problema possono essere attuati solo in una prospettiva che vada oltre la semplice protezione « penale », tale da richiedere anzi il coordinamento fra le prescrizioni giudiziarie (non solo penali) e l'organizzazione del complesso dei « servizi sociali », intesi in senso lato.

È necessario inoltre evitare una eccessiva « socializzazione » del problema, ritenendo ad esempio, come è stato scritto, che « forse la sindrome del bambino maltrattato va attribuita ad una malattia sociale, è una conseguenza non voluta ma non per questo meno reale e tragica del sistema e dell'incompatibilità dei valori proposti » (TAUBER e coll.).

In realtà il problema riguarda la famiglia e, della famiglia, non solo le condizioni socio-economiche ed igienico-sanitarie, ma anche i singoli individui che la costituiscono con la loro storia personale e le reciproche relazioni inter-soggettive che li caratterizzano.

Tutto ciò va conosciuto ed approfondito a livello delle singole personalità, proprio al fine di poter attuare un trattamento « globale » della famiglia, evitando l'atteggiamento de-responsabilizzante ed anti-terapeutico di considerare ogni problema unicamente e soltanto nella sua dimensione « sociale ».

2) *Il minore antisociale*

Il sistema vigente in Italia prevede la protezione « legale » del minore « antisociale », con prescrizioni e interventi di ordine amministrativo, al fine di evitare che diventi « delinquente ».

Tale attività di protezione legale, affidata secondo la legge originale alla competenza amministrativa del Tribunale per i minorenni (per le prescrizioni) ed a strutture dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia (per quanto attiene all'organizzazione delle strutture atte a realizzare le prescrizioni), è attualmente soggetta ad una profonda trasformazione operativa.

L'emanazione delle prescrizioni, infatti, rimane di competenza dell'autorità giudiziaria (Tribunale per i minorenni), ma la loro attuazione pratica ed i relativi interventi sul minore sono stati attribuiti alla competenza delle strutture di servizio sociale che operano alle dipendenze dell'autorità locale (Comuni).

In questa nuova prospettiva si va affermando l'esigenza di privilegiare le forme di trattamento in libertà, attribuendo al « territorio » ed alla partecipazione comunitaria dei cittadini un potenziale « terapeutico », la cui efficacia è ancora da dimostrare.

3) *Il minore delinquente*

La protezione si realizza anche al fine di evitare che il minore, al di sotto di una certa età, possa essere considerato « delinquente ».

Secondo le legislazioni penali dei vari Paesi il minore, per essere considerato « delinquente » in quanto autore di reato e soggetto a misure penali, deve aver raggiunto un'età definita dalla legge.

Tale età, per quanto riguarda l'Italia, è fissata a 18 anni, ma anche prima: dai 14 ai 18 anni se si dimostra che il minore al momento del delitto era « capace di intendere e di volere » (ma la pena è diminuita).

Le critiche svolte in Italia contro tale situazione legislativa, che valgono ovviamente anche per la legislazione di altri Stati, hanno sottolineato che il minore diciottenne, dal punto di vista

psicologico, è ancora un immaturo e che la piena maturità viene in genere acquisita nel corso della post-adolescenza, ossia fra i 18 e i 25 anni.

Di qui la proposta di considerare sempre il minore « non imputabile », e quindi non soggetto a misure penali, prima del compimento dei 18 anni.

Si deve inoltre rilevare che, nel caso di accoglimento di tale proposta (che condivido), tutto il settore minorile fino ai 18 anni sarebbe « depenalizzato » ed in tal caso al minore autore di reato sarebbero applicabili soltanto misure « amministrative » di tipo rieducativo.

Tutto ciò può suscitare non poche perplessità ove si consideri, per quanto riguarda l'Italia, l'attuale momento critico dell'attività rieducativa, in una situazione sfumata di gestione mista, fra la competenza dell'Autorità giudiziaria e quella dei Comuni, quale risulta descritta nel paragrafo precedente.

Risulta in sostanza, nell'ipotesi di accoglimento della proposta sopra indicata, che l'ambito attuale del « minore delinquente » sarebbe assorbito nella sfera del « minore antisociale ».

Le considerazioni esposte dimostrano come i tre punti illustrati, apparentemente separati (minore vittima, minore delinquente, minore antisociale), vengano in realtà a confluire in uno stesso problema, che può essere così sintetizzato:

1) La protezione legale del minore, nell'ambito della famiglia cui appartiene, pur tendendo a conservare (e giustamente) la sua connotazione penale (nel suo duplice aspetto punitivo e preventivo), esige attualmente una complessa e coordinata articolazione con altre componenti, non solo civili ed amministrative ma anche sociali.

2) La tendenza alla depenalizzazione nel settore minorile, al fine di sostituire alle misure penali l'attività di trattamento rieducativo, esige tuttavia che tale attività rimanga saldamente ancorata a precise prescrizioni dell'autorità giudiziaria, che risultino dall'applicazione di ben definite norme legali.

Tutto ciò va sottolineato al fine di evitare il rischio che ad una prescrizione giudiziaria del tutto generica segua nella realtà pratica l'applicazione di misure di trattamento particolari o del tutto « inventate » nel campo dei servizi sociali.

3) È necessario che, ai fini della protezione di ogni cittadino ed in particolare del minore, ogni provvedimento restrit-

tivo o limitativo della libertà personale sia emanato dall'autorità giudiziaria. Tale principio, sancito fra l'altro dalla Costituzione della Repubblica italiana, deve trovare rigorosa applicazione nelle nuove forme di protezione penale ed extra-penale del minore, e specialmente quando egli si trovi inserito, ai fini del trattamento, nell'ambito generale delle strutture di servizio sociale gestite dall'autorità comunale.

RIASSUNTO

Il sistema italiano di giustizia penale prescrive attività rivolte a realizzare la « protezione » del minore nell'ambito di tre settori: il minorenni « vittima » (di reati), il minorenni « antisociale » (potenziale autore di reati), il minorenni « delinquente » (autore di reati).

L'analisi di questi tre settori mette in evidenza, in particolare, quanto segue:

1) Circa il *minore vittima*: i problemi medico-legali, criminologici e giuridico-sociali concernenti il « maltrattamento » dei bambini in famiglia; l'esigenza di considerare, a tale riguardo, interventi che vadano oltre la semplice protezione « penale », in una prospettiva di coordinamento fra le prescrizioni giudiziarie (non solo penali) e l'organizzazione del complesso dei « servizi sociali ».

2) Circa il *minore antisociale*: la competenza amministrativa attribuita al Tribunale per i minorenni, nel campo della prevenzione della delinquenza minorile, attualmente soggetta ad una profonda trasformazione operativa con il passaggio alle strutture di servizio sociale della autorità locale (Comuni) dei compiti concernenti l'organizzazione pratica degli interventi diretti alla rieducazione dei minori.

3) Circa il *minore delinquente*: le norme legali tendenti ad evitare che il minorenni autore di reato, al di sotto di una certa età, possa essere considerato « delinquente »; la tendenza ad elevare tale livello d'età con la conseguente « depenalizzazione » e la possibilità del futuro inserimento dell'attuale settore del « minore delinquente » nell'ambito della sfera del « minore antisociale ». Il che pone ulteriori problemi in relazione all'attuale momento critico dell'attività rieducativa, in una situazione sfumata di gestione mista, fra la competenza dell'autorità giudiziaria e quella politico-amministrativa dei Comuni.

Pertanto i tre punti esaminati confluiscono in un'unica problematica, che dimostra in ogni settore l'esigenza di realizzare la protezione legale del minore, nell'ambito della sua famiglia, mediante una coordinata articolazione di varie componenti, non solo penali, ma anche civili, amministrative e sociali.

Risulta inoltre l'esigenza di considerare i problemi anche a livello clinico, ossia delle singole personalità individuali, evitando di valutare ogni questione soltanto sulla sua dimensione « sociale », nonché di attribuire al « territorio » ed alla partecipazione comunitaria dei cittadini, nella giusta prospettiva di valorizzare le forme di trattamento in libertà, un potenziale « terapeutico » la cui efficacia è ancora da dimostrare, mentre ne è stata ampiamente constatata l'azione emarginante e stigmatizzante.

RESUME

Le système italien de justice pénale prévoit toute une série d'activités visant à réaliser la « protection » du mineur dans le cadre de trois secteurs: le mineur « victime » (de délits), le mineur « antisocial » (délinquant potentiel), le mineur « délinquant » (auteur de délits).

L'analyse de ces trois secteurs permet, en particulier, de mettre en évidence les éléments suivants:

1) En ce qui concerne le *mineur victime*: les problèmes médico-légaux, les problèmes criminologiques, juridiques et sociaux concernant le « mauvais traitement » des enfants dans les familles; l'exigence d'envisager, à ce sujet, des interventions allant au delà de la simple protection « pénale », dans une perspective de coordination entre les prescriptions judiciaires (non seulement pénales) et l'organisation de l'ensemble des « services sociaux ».

2) En ce qui concerne le *mineur antisocial*: la compétence administrative attribuée au Tribunal pour enfants, dans le domaine de la prévention de la délinquance des mineurs, compétence qui actuellement est en train de subir une profonde transformation opérationnelle avec le passage aux structures de service social des Autorités locales (Municipalités) des tâches relatives à l'organisation pratique des interventions visant à la rééducation des mineurs.

3) En ce qui concerne le *mineur délinquant*: les normes légales visant à empêcher que le mineur en dessous d'un certain âge, ayant commis un délit, puisse être considéré un « délinquant »; la tendance à élever cette limite d'âge, avec la « dépenalisation » qui en dérive et la possibilité d'intégration future du secteur actuel du « mineur délinquant » dans celui du « mineur antisocial ». Cela pose des problèmes ultérieurs relativement à la période critique qu'attraverse actuellement l'activité de rééducation, dans une situation indéfinie de gestion mixte, partagée entre la compétence de l'autorité judiciaire et la compétence politique et administrative des Municipalités.

SUMMARY

The Italian penal justice system prescribes activities intended to « protect » minors in three areas: as juvenile « victim » (of offenses), as « antisocial » juvenile (potential offender), and as juvenile « delinquent » (offender).

The analysis of these three areas brings into light especially the following:

1) Regarding the *juvenile victim*: medicolegal, criminological and juridico-social problems related to « ill-treatments » of children in their family; referred to this, the need to consider interventions reaching beyond purely « penal » protection, with a view to coordinate judiciary prescriptions (not only penal) and the organization of all « welfare services ».

2) Regarding the *antisocial juvenile*: the administrative jurisdiction attributed to Juvenile Courts in the field of juvenile delinquency prevention, presently undergoing a deep operative transformation after the practical organization of direct intervention on juvenile reeducation has been turned over to local welfare services (communes).

3) Regarding the *juvenile delinquent*: the legal norms aimed at preventing that up to a certain age a juvenile offender be considered « delinquent »; the tendency to extend that age limit and the ensuing « depenalization », and the future possibility to include the present area of « juvenile delinquents » in the sphere of « antisocial juveniles ». This poses further problems linked with the present critical moment of re-educational activities carried out in an unclear situation of mixed management by judicial authorities and local political administrations.

Therefore, the three points under examination are joined in one single problematic showing the need, in all areas, for legal protection of minors in their family, through coordinated articulation of not only penal, but also civil, administrative and social components.

It further appears necessary to consider the problems also at a clinical level, i.e. according to each individual personality, refraining from evaluating the questions by their «social» dimension only, and from attributing to the «territory» and to citizens' communitarian participation — in a legitimate perspective of giving full value to forms of treatment in freedom — a «therapeutic» potential whose efficiency has yet to be demonstrated, while its marginalizing and stigmatizing impact has been widely established.

RESUMEN

El sistema italiano de justicia penal prescribe actividades dirigidas a la «protección» del menor en el ámbito de tres sectores: el menor «víctima» (de reatos), el menor «antisocial» (potencial autor de reatos), el menor «delincuente» (autor de reatos).

El análisis de estos tres sectores pone de relieve de manera particular lo siguiente:

1) Sobre el *menor víctima*: los problemas médico-legales, criminológicos y jurídico-sociales relacionados con el «maltrato» de los niños en la familia; la exigencia de considerar para dicho fin intervenciones que vayan más allá de la simple protección «penal» en una perspectiva de coordinación entre las prescripciones judiciales (no sólo penales) y la organización del conjunto de «servicios sociales».

2) Sobre el *menor antisocial*: la competencia administrativa atribuida al Tribunal de Menores, en el campo de la prevención de la delincuencia de menores, actualmente sujeta a una profunda transformación operativa con el cambio a las estructuras de servicio social de la autoridad local (Municipalidades) de las tareas relacionadas con la organización práctica de las intervenciones dirigidas a la reeducación de los menores.

3) Sobre el *menor delincuente*: las normas legales tratan de evitar que el menor autor de reato, bajo una cierta edad, pueda ser considerado «delincuente»; la tendencia a elevar dicho nivel de edad con la consiguiente «depenalización» y la posibilidad de la futura inclusión del actual sector del «menor delincuente» en el marco de la esfera del «menor antisocial». Lo cual pone ulteriores problemas en el actual momento crítico de la actividad de reeducación, en una situación de administración mixta de parte de la competencia de la autoridad judicial y aquella político-administrativa de las Municipalidades.

Por lo tanto los tres puntos examinados confluyen en una única problemática que demuestra la exigencia en todo sector de realizar la protección legal del menor en el ámbito de su familia, mediante una coordinada articulación de varios componentes no solamente penales sino también civiles, administrativos y sociales.

Además aflora la exigencia de considerar los problemas también a nivel clínico, es decir de las diferentes personalidades individuales, evitando valorizar toda cuestión solamente bajo su dimensión «social», así como de atribuir al «territorio» y a la participación comunitaria de los ciudadanos, en la justa perspectiva de valorizar las formas de trato durante la libertad, un potencial «terapéutico» cuya eficacia aún queda por demostrar mientras que se ha constatado ampliamente la acción emarginante y estigmatizante.

ZUSAMMENFASSUNG

Das italienische Straf-Justiz-System schreibt Aktivitäten vor, die zum «Schutz» des Minderjährigen im Bereich von drei Sektoren dienen sollen: der Minderjährige «Opfer» (von Verbrechen), der Minderjährige «antisozial» (potentieller Autor von Verbrechen), der Minderjährige «Verbrecher» (Autor von Verbrechen).

Die Analyse dieser drei Sektoren hebt ganz besonders folgendes hervor:

1) *Der Minderjährige als Opfer*: die medizinisch-legalen, kriminologischen und juristisch-sozialen Probleme, welche «Misshandlungen» der Kinder in der Familie betrifft; die Erfordernis diesbezüglich Interventionen in Betracht zu ziehen, die über den einfachen «Straf»-Schutz hinausgehen, in einer Koordinierungs-Perspektive zwischen den gerichtlichen Vorschriften (nicht nur den strafflichen) und der Organisation des Komplexes der «Sozialen Dienste».

2) *Der Minderjährige «antisozial»*: die administrative Kompetenz — im Bereich der Vorbeugung der Jugendverbrechen — des Jugendgerichts ist derzeit Gegenstand einer profunden Transformation durch den Übergang zu den Strukturen des Sozialen Dienstes der örtlichen Autoritäten (Stadtverwaltung) jener Aufgaben, welche die praktische Organisation der direkten Interventionen der Reintegration der Minderjährigen betreffen.

3) *Der Minderjährige Verbrecher*: die gesetzlichen Normen tendieren dorthin, dass der Minderjährige Autor eines Verbrechens, unter einem gewissen Alter als «Verbrecher» angesehen werden kann; die Tendenz dieses Alter anzuheben mit der dementsprechenden «Nicht-Bestrafung» und der Möglichkeit einer zukünftigen Inserierung des aktuellen Sektors des «Minderjährigen Verbrechers» in den Bereich der Sphäre des «Minderjährigen antisozial». Dies bringt andere Probleme mit sich in Anbetracht des derzeitigen kritischen Moments der reintegrativen Aktivitäten, in einer unklaren gemischten Verwaltung, zwischen der Kompetenz der Justiz und jener politisch-administrativen der Stadtverwaltungen.

Diese drei überprüften Punkte fließen in einer einzigen Problematik zusammen, die in jedem Sektor die Erfordernis aufweist, die legale Protektion des Minderjährigen zu realisieren im Bereich seiner Familie, durch eine organisierte Artikulation der verschiedenen Komponenten, nicht nur der strafbaren, sondern auch der zivilen, administrativen und sozialen Komponenten.

Ferner geht daraus die Erfordernis hervor, die Probleme auch auf klinischer Ebene zu betrachten, d.h. der einzelnen individuellen Personalitäten, wobei vermieden werden muss, dass jede Frage nur unter dem Gesichtspunkte «sozial» betrachtet wird, sondern man muss auch dem «Gebiet» und der gemeinschaftlichen Beteiligung der Bürger unter der richtigen. Perspektive, die Behandlungsformen in der Freiheit zu werten, ein potentiell «therapeutisches Mittel» sehen, dessen Wirksamkeit noch zu beweisen ist während auf breiter Ebene seine ausschliessende und stigmatisierende Aktion bewiesen ist.

BIBLIOGRAFIA

ANDRE A., EUGENE, BRAY G.: *Le rôle du médecin légiste*. Actes du Colloque italo-franco-suisse de médecine légale sur «La syndrome des enfants battus» (édition polycopiée). Liège, 6 avril 1979.

BIERMANN G.: *Kindeszüchtigung und Kindesmisshandlung. Eine Dokumentation*. E. Reinhard Verlag, München, 1969.

CANEPA G.: *Il trattamento dei minorenni caratteropatologici in Istituto e la legge* 25 luglio 1956, n. 888. *Medicina Legale e delle Assicurazioni*, 7, 236, 1959.

CANEPA G.: *Sui rapporti fra età evolutiva ed imputabilità*. *Archivio di psicologia, neurologia e psichiatria*, 19, 325, 1958.

CANEPA G.: *I centri regionali di profilassi criminale*. Quaderni di Criminologia clinica, 8, 53 (numero speciale), 1966.

CANEPA G.: *Personalità e delinquenza*. Giuffrè, Milano, 1974.

CELESTI R., CANALE M., BISTARINI S.: *Il maltrattamento dei bambini. Aspetti medico-legali e sociali*. Istituto di Medicina sociale, Roma, 1978.

- DE FRANCIS V.: *Review of legislation to protect the battered child*. The American Humane Association Children's Division, 1963.
- EMERY J.L.: *The Deprived and Starved Child*. Med. Sci. Law, 18, 138, 1978.
- EUGENE-DAHIN B.: *Enquête auprès des médecins vis-à-vis du secret médical*. Actes du Colloque italo-franco-suisse de médecine légale sur « La syndrome des enfants battus » (édition polycopiée). Liège, 6 avril 1979.
- FERRACUTI F., FONTANESI M., LEGRAMANTE A., ZILLI E.: *La sindrome del bambino maltrattato. Rassegna della letteratura ed esemplificazione clinica*. Quaderni di Criminologia Clinica, 8, 55, 1966.
- FRANCHINI A., INTRONA F.: *Delinquenza minorile*. Cedam, Padova, 1972.
- GATTI U.: *Etat actuel de la rééducation en Italie. Problèmes prioritaires et perspectives de recherche*. Rassegna di Criminologia, 10, 53, 1979.
- GATTI U.: *La rééducation des jeunes en Italie et la nouvelle loi sur la décentralisation des services sociaux*. Rassegna di Criminologia, 10, 61, 1979.
- KEMPE C.H., SILVERMAN E.N., STEELE B.F., DROEGEMUELLER W., SILVER H.K.: *The battered child syndrome*. J.A.M.A., 181, 17, 1962.
- KEMPE C.H.: *The battered child and the hospital*. Hosp. Pract., 4, 44, 1969.
- MERRILL E.J.: *Physical abuse of children. An Agency study*. The American Human Association Children's Division, 1-16, 1962.
- NWAKO F.A.: *The Child Abuse Syndrome in Nigeria*. Med. Sci. Law, 19, 130, 1979.
- PARISOT P., CAUSSADE L.: *Les sévices envers les enfants*. Annales de Médecine légale, 9, 398, 1929.
- RITUCCI A., MAGNI P., PERRONE P.: *Maltrattamenti dei minori (battered child syndrome). Aspetti clinici e medico-legali*. Archivio della Società Lombarda di Medicina legale e delle Assicurazioni, 14, 1, 1978.
- SMITH S.M.: *The battered child syndrome*. Butterworths, London, 1976.
- STRAUSS P., COMPERE R., LIVCHITZ J., PROT D., KAPLAN M.: *L'apport de la radio-pédiatrie au dépistage des enfants maltraités: ses limites*. Ann. Rad., 11, 159, 1968.
- TARDIEU A.: *Etude médico-légale sur les sévices et les mauvais traitements exercés sur les enfants*. Ann. Hyg. Méd. Lég., 13, 361, 1860.
- TATSUNO Y., IJIRI I., FUJITA T., MIZOI J.: *Discussion on the Medico-Legal Autopsy Cases of Battered Child*. Japanese Journal of Legal Medicine, 32, 30, 1978.
- TAUBER E.E., PROSDOCIMI Y., VITRÒ R.: *La sindrome (allargata) del bambino maltrattato nei suoi aspetti medico-sociali, psicologici e giuridici. Parte I: Nosografia*. Not. Soc. It. Ped., 9, 26, 1975. *Parte II: Eziopatogenesi psico-sociale*. Not. Soc. It. Ped., 9, 76, 1975. *Parte III: Aspetti giuridici, terapia e profilassi psico-sociali, bibliografia*. Not. Soc. It. Ped., 9, 134, 1975.
- TAUBER E.E.: *Valutazione dell'atteggiamento della collettività nei confronti dei maltrattatori di bambini. Approccio transculturale*. Minerva Nipologica, 28, 3, 1978.
- VON MANN G.: *Das schwere problem der Kindesmisshandlung*. Uns. Jugend, 21, 412, 1969.

L'ANDAMENTO DEI REATI DI OMICIDIO E DI FURTO IN ITALIA NEL PERIODO 1961-1975. CONSIDERAZIONI CRIMINOLOGICHE

FRANCESCO CARRER (*)

L'interpretazione e l'uso dei dati ufficiali riguardanti la delinquenza in un determinato Paese presentano sempre aspetti problematici in quanto numerose variabili entrano in gioco sia nella rilevazione, sia nell'elaborazione di queste informazioni.

È stato dimostrato come solamente una minima parte dei reati commessi venga denunciata dalle vittime e conseguentemente registrata dagli Enti a ciò preposti (a questo riguardo, per quanto concerne l'Inghilterra, RADZINOWICZ stima che venga denunciato soltanto il 15 % dei reati commessi).

Inoltre queste registrazioni sono influenzate dal tipo di politica criminale, dal comportamento delle forze di controllo sociale, dalle procedure adottate per la registrazione e dall'atteggiamento della popolazione in relazione ai comportamenti devianti (RADZINOWICZ).

Per questi motivi « le statistiche sulla delinquenza vanno interpretate con molta prudenza e, anche se forniscono indicazioni di massima sulla criminalità, in genere non possono essere utilizzate al fine di ottenere risultati sicuri sulle cause della delinquenza, ma possono solo fornire delle ipotesi, la cui verifica deve essere corroborata da conoscenze esterne alle statistiche stesse » (BANDINI e GATTI).

Malgrado questi limiti, una qualche verifica appare necessaria nell'attuale momento in cui le fonti di informazione

(*) Istituto di Antropologia criminale dell'Università di Genova, (Direttore Prof. GIACOMO CANEPA) - Centro Internazionale di Criminologia clinica.

(stampa, radio e televisione) si sforzano di dimostrare e sostenere come la criminalità sia in aumento, spesso soltanto sulla base di singoli episodi di cronaca o su dati male riportati e peggio interpretati. È interessante a questo riguardo quanto afferma CANEPA in relazione a dati citati da MARVULLI: « La nostra stampa di informazione non solo dedica alla 'cronaca nera' uno spazio (19-24 %) che nessun giornale straniero le dedica (dall'1 al 9 %), ma attribuisce inoltre il maggior rilievo (sempre in termini di 'spazio') ai delitti contrassegnati dalla violenza contro le persone. Ne risulta un'immagine della criminalità presentata come una 'montante marea di violenza e di sesso', in quanto tale percepita dall'opinione pubblica; da cui l'allarme sociale conseguente ».

Così, grazie alle riprovevoli tecniche dei mass-media: « La notizia di quel fatto criminoso ripetuto, ... si moltiplica, si trasforma in più episodi criminosi.... Un fatto singolo diventa allora accettata dimostrazione di costume: dimostrazione di una determinata deteriore situazione » (MINERVINI).

Anche in considerazione di questi atteggiamenti, una ricerca sui dati statistici riguardante l'andamento della criminalità « ufficiale » acquista, a parer mio, una particolare attualità ed importanza.

Metodologia e risultati della ricerca

Scopo della presente ricerca è di valutare l'andamento dei reati contro la persona, in rapporto a quelli contro il patrimonio, nel periodo compreso fra il 1961 ed il 1975.

Per quanto riguarda i reati contro la persona sono stati considerati i delitti di omicidio volontario e preterintenzionale, di infanticidio e di strage. Circa i reati contro il patrimonio ci si è limitati a considerare il solo reato di furto, in conformità alla metodologia a suo tempo seguita da BANDINI, che ha studiato lo stesso problema nel periodo dal 1952 al 1960.

Per l'elaborazione delle tabelle riportate in questo lavoro sono stati esaminati i dati relativi ai reati sopra indicati in base ai dati pubblicati sugli *Annuari di Statistiche Giudiziarie*. Tali dati si riferiscono ai reati accertati dalle Preture e dalle Procure, per distretto di Corte di appello, e come tali possono

consentire una valutazione, sia pure approssimativa, a livello delle singole regioni.

Per quanto riguarda i reati contro la persona, sono stati presi in considerazione gli omicidi volontari, gli omicidi preterintenzionali e gli infanticidi; dal 1968 in poi sono compresi anche i reati di strage.

Per quanto riguarda tali reati, considerata la loro particolare gravità, sembra che i pericoli di interpretazione relativi al « numero oscuro » siano sufficientemente limitati, in quanto si può ritenere che il numero conosciuto di tali reati sia quasi coincidente con il loro numero reale.

Nello stesso tempo però, dato il significato che questo tipo di reati può assumere nell'ottica della « politica criminale », sarebbe particolarmente utile conoscere il numero di questi reati suddiviso in consumati ed in tentati.

Purtroppo solo per un limitato periodo di tempo (dal 1968 al 1975), le fonti ISTAT forniscono i dati relativi agli omicidi volontari distinti in tentati e consumati. La stessa distinzione manca però per quanto riguarda gli altri reati considerati (ad esempio, infanticidi e stragi). Per tale motivo non sembra possibile poter disporre di un esatto quadro dei fenomeni esaminati e tutte le considerazioni al riguardo devono essere formulate con beneficio d'inventario.

Malgrado queste premesse, è possibile comunque formulare alcune considerazioni sull'andamento di questi reati nel nostro Paese. Nel periodo considerato, dal 1961 al 1975, essi presentano un andamento complessivamente stazionario, con un certo decremento dal 1961 al 1969 ed un equivalente incremento dal 1969 al 1975.

Osservando l'andamento di questi reati nelle diverse regioni, si vede come nell'Italia settentrionale essi presentino un graduale, anche se lieve, aumento, soprattutto nelle regioni del cosiddetto triangolo industriale (Piemonte, Lombardia e Liguria) e nel Veneto (*figg. 2, 3, 4, 6*).

Nelle regioni dell'Italia centrale, la frequenza di questi reati appare praticamente stazionaria nelle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, mentre si riscontra un certo incremento per quanto riguarda la Toscana (*figg. 9, 10, 11, 12, 13*).

Nell'Italia meridionale ed insulare, questi reati presentano valori limitatamente oscillanti per tutte le regioni, con l'ecce-

zione della Puglia, in cui in questi ultimi anni si può notare un lieve incremento (*figg. 14, 15, 16, 17, 18, 19*).

Tale andamento concorda con quello dei dati considerati nelle tabelle che riportano i valori per regione, in numero assoluto e per centomila abitanti (*tabb. 1, 2, 3, 4*).

L'esame infine della tabella 6, che riporta i reati contro la persona nel periodo dal 1968 al 1975 considerando, per quanto riguarda gli omicidi volontari, soltanto quelli consumati, ci permette di osservare come l'andamento sia costante, con la tendenza ad un leggero decremento, ad eccezione del 1975, in cui si osserva una tendenza all'incremento in quasi tutte le regioni italiane.

Nell'osservazione dell'andamento del reato di furto in Italia negli anni considerati, possiamo distinguere due periodi; una prima fase dal 1961 al 1968, in cui si ha una frequenza quasi stazionaria, con lievi oscillazioni intorno alla media. In una seconda fase, dal 1969 al 1975, si osserva un notevole aumento di questo reato, con valori più che triplicati.

Nell'Italia settentrionale si osserva un aumento dei furti in tutte le regioni, con particolare accentuazione per quanto riguarda il Veneto (*figg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8*).

Anche nell'Italia centrale si è verificato un sensibile aumento in Toscana e Lazio, mentre in Umbria, Marche ed Abruzzi e Molise, l'andamento dei reati sembra mantenersi su valori costanti (*9, 10, 11, 12, 13*).

Nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare si riscontrano aumenti simili alla media nazionale in Campania, Puglia e Sicilia, mentre Basilicata, Calabria e Sardegna presentano aumenti inferiori ai valori medi nazionali (*figg. 14, 15, 16, 17, 18, 19*).

Considerazioni conclusive

Dall'esame delle tabelle e dei grafici riportati si possono trarre alcune considerazioni inerenti l'andamento della frequenza dei reati di omicidio e di furto in Italia negli ultimi quindici anni.

Si può anzitutto affermare che i reati contro la persona presentano valori globalmente costanti ed in percentuali oscillanti

con un'escursione dello 0,4-0,5% intorno ai valori medi. Al contrario, i reati contro il patrimonio sono in continuo aumento e negli ultimi cinque anni sono addirittura triplicati. Queste considerazioni coincidono con quanto già affermato da altri Autori, che si sono occupati dell'osservazione dell'andamento della criminalità nel nostro Paese, anche se in periodi o con criteri diversi (BANDINI e GATTI, CANEPA, MINERVINI).

Questo differente andamento fra i due tipi di reato considerati è d'altra parte comprensibile considerando le diverse caratteristiche dei reati presi in esame. « Il furto è un'attività economica, anche se sui generis... persino condizionata dalla legge della domanda e dell'offerta » (BANDINI e GATTI). Inoltre, il furto può essere considerato come la principale fonte di denaro per i tossicodipendenti e ciò può spiegare in parte l'ulteriore aumento di questo reato in questi ultimi anni, in cui sono aumentati i fenomeni di tossicodipendenza.

L'omicidio, da parte sua, sembra aver almeno in parte perduto la posizione d'importanza che deteneva in determinate sottoculture. « Se si tiene presente che un'alta percentuale di omicidi avviene in Italia nell'ambito della famiglia..., si può ritenere che l'evoluzione che ha avuto l'istituto familiare ha notevolmente ridotto non tanto la conflittualità familiare, quanto le modalità di soluzione di tale conflitto » (BANDINI).

Considerando quanto affermato in passato da EXNER, DI TULLIO, FRANCHINI e INTRONA e da BANDINI sulle diverse caratteristiche dei reati considerati, per cui « il furto è noto essere più frequente nelle regioni a livello economico più evoluto, l'omicidio maggiormente caratteristico delle regioni depresse », mi sembra si possa osservare come si stia verificando una variazione di questa tendenza.

L'omicidio, infatti, appare in aumento nelle regioni caratterizzate da un livello economico più elevato, mentre presenta valori costanti o tendenti verso valori inferiori nelle regioni cosiddette « depresse ».

Ben lontani quindi dalla « montante marea di violenza e di sesso », si può affermare che, mentre i reati aumentano globalmente nel nostro Paese, quelli giudicati più gravi, almeno dall'opinione corrente (omicidi), non presentano globalmente aumenti di rilievo, ma al contrario una tendenza alla stazionarietà o alla diminuzione.

TABELLA N. 1. — *Omicidi volontari, preterintenzionali e infanticidi, in valore assoluto e per regione, dal 1961 al 1975*

REGIONI	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Piemonte e Val d'Aosta	64	67	60	74	78	62	92	96	95	123	129	124	153	137	170
Lombardia	76	101	107	150	108	106	96	116	121	162	159	189	260	284	257
Liguria	30	60	33	48	49	36	64	38	33	34	59	55	55	53	59
Trentino-Alto Adige ..	17	16	30	13	14	16	20	10	10	13	20	16	23	19	20
Veneto	28	30	31	44	45	35	31	30	30	28	43	55	85	72	83
Friuli-Venezia Giulia	18	16	22	12	16	20	17	8	11	16	22	15	17	34	21
Emilia-Romagna	36	39	31	50	45	28	46	25	43	28	36	44	64	61	52
Marche	13	18	19	7	8	10	20	11	12	10	18	5	18	9	10
Toscana	22	19	32	36	35	31	33	29	28	36	51	40	51	44	45
Umbria	11	6	9	20	16	6	10	3	6	5	4	2	10	5	5
Lazio	48	67	79	37	72	58	67	79	82	64	88	69	92	106	98
Abruzzi e Molise	26	26	20	19	17	17	18	19	15	21	23	32	28	34	16
Campania	294	250	247	282	245	211	201	210	185	197	276	274	221	271	218
Puglia	135	137	90	98	90	106	102	103	89	122	81	85	163	141	168
Basilicata	36	28	24	27	21	18	17	11	12	16	11	17	21	23	21
Calabria	183	192	176	192	176	174	177	192	157	167	184	178	198	154	149
Sicilia	423	335	295	240	230	206	264	242	202	230	236	224	268	252	306
Sardegna	150	132	113	73	90	106	90	57	53	63	62	62	71	76	61
ITALIA ...	1.610	1.539	1.418	1.422	1.355	1.246	1.359	1.279	1.184	1.335	1.502	1.486	1.798	1.775	1.759

(*) Dal 1968 è compreso anche il reato di «atrage».

TABELLA N. 2. — *Furti, semplici ed aggravati, in valore assoluto e per regione, dal 1961 al 1975*

REGIONE	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Piemonte e Val d'Aosta	34.262	39.042	44.887	47.279	47.502	50.376	49.444	54.982
Lombardia	56.231	55.231	61.919	71.005	67.892	67.189	64.613	66.400
Liguria	17.768	20.659	20.840	20.190	18.254	19.222	21.933	22.296
Trentino-Alto Adige	4.351	4.358	3.951	4.583	4.085	4.319	6.697	4.945
Veneto	16.926	18.178	20.966	21.808	20.041	19.985	20.463	17.984
Friuli-Venezia Giulia	5.303	5.450	5.526	6.317	5.729	5.699	5.727	4.480
Emilia-Romagna	22.767	24.347	26.798	27.754	29.410	27.470	25.820	26.636
Marche	3.952	3.784	4.098	4.147	3.963	4.123	3.749	3.556
Toscana	18.465	18.975	19.756	20.605	18.886	19.928	20.907	19.605
Umbria	2.471	2.702	2.651	2.648	2.684	2.428	2.590	2.351
Lazio	51.722	58.585	66.634	69.989	62.982	64.904	72.185	76.864
Abruzzi e Molise	4.165	4.034	3.756	4.090	4.156	4.521	4.273	3.834
Campania	28.110	28.877	24.437	34.903	34.401	36.868	39.084	25.320
Puglia	22.876	20.787	21.619	22.546	21.897	23.118	27.217	28.696
Basilicata	3.361	2.926	2.841	2.980	3.282	3.175	2.919	1.530
Calabria	8.224	7.184	6.867	6.904	7.607	7.152	7.624	6.573
Sicilia	31.755	32.809	31.042	31.645	32.399	29.980	34.003	30.146
Sardegna	9.602	9.211	9.358	9.699	9.684	7.918	8.504	8.062
ITALIA ...	342.311	357.229	387.946	408.392	394.854	398.375	415.752	404.170

Segue: TABELLA N. 2 - Furti, semplici ed aggravati, in valore assoluto e per regione, dal 1961 al 1975

REGIONI	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Piemonte e Val d'Aosta	59.224	74.926	83.795	82.703	104.998	115.336	142.644
Lombardia	76.544	95.450	108.017	214.758	219.722	251.577	260.908
Liguria	25.863	30.061	39.546	34.575	45.888	48.027	54.817
Trentino-Alto Adige	5.462	6.401	9.105	9.452	11.697	14.741	20.135
Veneto	17.409	21.896	37.687	51.737	52.188	63.501	81.360
Friuli-Venezia Giulia	4.041	5.017	5.361	5.755	12.704	15.786	18.835
Emilia-Romagna	28.812	35.027	42.859	52.792	65.159	74.403	83.982
Marche	3.847	4.227	4.489	7.183	10.563	7.192	14.330
Toscana	23.574	26.771	34.373	39.306	49.103	60.931	74.109
Umbria	2.362	2.753	3.279	3.487	4.880	4.975	5.765
Lazio	92.177	105.948	126.801	152.018	180.488	245.853	241.682
Abruzzi e Molise	4.728	5.396	9.708	11.253	13.213	12.860	19.847
Campania	21.856	19.019	92.417	105.007	107.803	166.795	173.921
Puglia	30.860	42.656	57.612	57.455	103.488	105.514	140.602
Basilicata	1.385	1.449	1.496	1.902	3.285	5.174	6.910
Calabria	6.679	8.383	10.840	12.307	16.630	20.922	26.543
Sicilia	38.937	51.251	66.232	75.066	103.152	117.155	136.173
Sardegna	9.348	10.640	13.479	17.620	19.658	19.452	25.099
ITALIA ...	452.908	546.271	747.096	934.376	1.126.574	1.350.194	1.527.662

TABELLA N. 3 — *Omicidi volontari, preterintenzionali ed infanticidi, per 100.000 abitanti e per regione, dal 1961 al 1975. Dal 1968 è compreso anche il reato di "strage"*

REGIONI	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Piemonte e Val d'Aosta	1,6	1,6	1,4	1,8	1,8	1,5	2,1	2,2	2,1	2,7	2,8	2,7	3,3	2,9	3,6
Lombardia	1,0	1,3	1,4	1,9	1,4	1,3	1,2	1,4	1,4	1,9	1,8	2,2	3,0	3,2	2,9
Liguria	1,7	3,4	1,8	2,6	2,7	2,0	2,9	2,1	1,8	1,8	3,2	2,9	2,9	2,8	3,1
Trentino-Alto Adige ..	2,2	2,0	3,8	1,6	1,7	2,0	2,4	1,2	1,2	1,5	2,4	1,9	2,7	2,2	2,3
Veneto	0,7	0,8	0,8	1,1	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	1,0	1,3	2,0	1,7	1,9
Friuli-Venezia Giulia..	1,5	1,3	1,8	1,0	1,3	1,6	1,4	0,7	0,9	1,3	1,8	1,2	1,4	2,7	1,7
Emilia-Romagna	1,0	1,1	0,8	1,3	1,2	0,7	1,2	0,7	1,1	0,7	0,9	1,1	1,6	1,5	1,3
Marche	1,0	1,3	1,4	0,5	0,6	0,7	1,5	0,8	0,9	0,7	1,3	0,4	1,3	0,6	0,7
Toscana	0,7	0,6	1,0	1,1	1,0	0,9	1,0	0,8	0,6	1,0	1,5	1,1	1,4	1,2	1,3
Umbria	1,4	0,7	1,1	2,5	2,0	0,8	1,3	0,4	0,8	0,6	0,5	0,2	1,3	0,6	0,6
Lazio	1,2	1,6	1,9	0,9	1,7	1,3	1,5	1,7	1,8	1,4	1,9	1,4	1,9	2,8	2,0
Abruzzi e Molise	1,7	1,7	1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	1,0	1,4	1,5	2,1	1,8	2,2	1,0
Campania	6,2	5,2	5,1	5,8	5,0	4,1	4,0	4,2	3,7	3,9	5,4	5,3	4,3	5,2	4,1
Puglia	3,9	4,0	2,6	2,8	2,6	3,0	2,9	2,9	2,5	3,4	2,3	2,3	4,4	3,8	4,4
Basilicata	5,6	4,4	3,8	4,3	3,3	2,8	3,3	1,8	1,9	2,6	1,8	2,8	3,4	3,8	3,4
Calabria	8,9	9,4	8,7	9,5	8,6	8,4	8,7	9,5	7,8	8,3	9,2	8,9	9,8	7,6	7,3
Sicilia	8,9	7,1	6,3	5,1	4,8	4,3	5,6	5,1	4,3	4,9	5,0	4,7	5,6	5,2	6,3
Sardegna.....	10,6	9,3	8,0	5,1	6,2	4,4	6,2	3,9	3,6	4,3	4,2	4,1	4,7	4,9	3,9
ITALIA ...	3,2	3,0	2,7	2,7	2,5	2,3	2,6	2,4	2,2	2,5	2,8	2,7	3,2	3,4	3,1

TABELLA N. 4 — *Furti, semplici ed aggravati, per 100.000 abitanti e per regione, dal 1961 al 1975*

REGIONI	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Piemonte e Val d'Aosta	858	952	1.077	1.129	1.127	1.184	1.145	1.255	1.332	1.650	1.845	1.808	2.270	2.480	3.064
Lombardia	759	732	805	910	852	842	799	809	908	1.131	1.263	2.488	2.522	2.863	2.952
Liguria	1.024	1.174	1.166	1.116	1.005	1.056	1.201	1.247	1.407	1.592	2.132	1.856	2.455	2.571	2.935
Trentino-Alto Adige ..	553	550	495	570	504	529	572	598	657	765	1.081	1.114	1.367	1.711	2.324
Veneto	440	471	541	558	527	504	513	456	429	535	913	1.241	1.251	1.494	1.902
Friuli-Venezia Giulia	440	453	458	521	473	471	473	407	333	413	442	470	1.047	1.273	1.513
Emilia-Romagna	621	660	723	746	789	735	687	705	758	929	1.114	1.363	1.671	1.898	2.134
Marche	293	282	306	310	295	307	280	264	285	312	330	526	768	520	1.183
Toscana	562	574	597	619	565	594	619	527	697	776	989	1.122	1.400	1.717	2.078
Umbria	311	342	337	338	343	311	334	304	305	356	423	447	621	629	725
Lazio	1.306	1.446	1.608	1.656	1.467	1.487	1.629	1.710	2.031	2.290	2.701	3.207	3.758	5.046	4.910
Abruzzi e Molise	266	259	243	265	269	294	281	254	315	361	653	749	874	840	1.288
Campania	590	603	508	704	701	745	785	506	435	377	1.824	2.051	2.082	3.188	3.294
Puglia	669	607	629	649	624	654	770	807	865	1.221	1.606	1.583	2.822	2.835	3.728
Basilicata	522	457	449	472	519	502	465	246	226	239	248	313	572	846	1.124
Calabria	402	353	339	340	373	350	375	244	332	419	545	616	838	1.034	1.305
Sicilia	673	697	659	671	684	632	718	605	828	1.103	1.414	1.589	2.161	2.431	2.801
Sardegna.....	676	648	659	680	672	545	585	553	639	726	913	1.178	1.296	1.267	1.616
ITALIA ...	676	700	755	788	757	759	787	760	847	1.015	1.379	1.710	2.042	2.426	2.727

**TABELLA N. 5 – Omicidi volontari consumati,
preterintenzionali, infanticidi e stragi, in valore assoluto
e per regione, dal 1968 al 1975**

REGIONI	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Piemonte e Val d'Aosta	68	65	70	45	46	48	58	82
Lombardia	79	73	76	68	74	97	107	106
Liguria	26	18	14	28	30	22	28	21
Trentino-Alto Adige .	8	6	10	10	7	11	11	13
Veneto	27	21	20	26	34	48	48	46
Friuli-Venezia Giulia .	7	9	10	15	9	8	20	12
Emilia-Romagna ...	14	29	19	25	26	29	33	23
Marche	7	9	9	13	1	11	7	9
Toscana	14	18	19	23	16	21	22	23
Umbria	2	3	4	4	1	8	3	2
Lazio	43	52	34	44	32	32	50	69
Abruzzi e Molise ...	14	11	12	12	20	9	16	8
Campania	124	100	100	103	93	87	107	93
Puglia	66	55	74	31	38	62	48	78
Basilicata	6	5	10	7	8	7	8	10
Calabria	123	89	71	108	75	96	68	78
Sicilia	137	119	131	122	106	119	128	156
Sardegna.....	35	135	40	33	30	43	37	28
ITALIA	800	700	723	718	646	755	799	857

**TABELLA N. 6 – Omicidi volontari consumati,
preterintenzionali, infanticidi e stragi, per 100.000 abitanti
e per regione, dal 1968 al 1975**

REGIONI	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Piemonte e Val d'Aosta	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	0,8	1,8
Lombardia	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	1,1	0,7	1,2
Liguria	1,4	1,0	0,7	1,5	1,6	1,2	0,7	1,1
Trentino-Alto Adige .	1,0	0,7	1,2	1,2	0,8	1,3	0,7	1,5
Veneto	0,7	0,5	0,5	0,6	0,8	1,1	0,5	1,1
Friuli-Venezia Giulia .	0,6	0,7	0,8	1,2	0,7	0,6	0,8	1,0
Emilia-Romagna ...	0,4	0,8	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,6
Marche	0,5	0,7	0,7	0,9	0,1	0,8	0,5	0,6
Toscana	0,4	0,5	0,5	0,7	0,4	0,6	0,5	0,6
Umbria	0,2	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1	0,7	0,2
Lazio	0,9	1,1	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	1,4
Abruzzi e Molise ...	0,9	0,7	0,8	0,9	1,3	0,6	1,1	0,5
Campania.....	2,5	2,0	2,0	2,0	1,8	1,7	1,8	1,8
Puglia	1,8	1,5	2,1	0,9	1,0	1,7	1,2	2,1
Basilicata	1,0	0,8	1,6	1,2	1,3	1,1	1,3	1,6
Calabria	6,1	4,4	3,5	5,4	3,7	4,8	2,8	3,8
Sicilia	2,9	2,5	2,8	2,6	2,2	2,5	2,3	3,2
Sardegna.....	2,4	9,2	2,7	2,2	2,0	2,8	1,0	1,8
ITALIA ...	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2	1,4	1,1	1,5

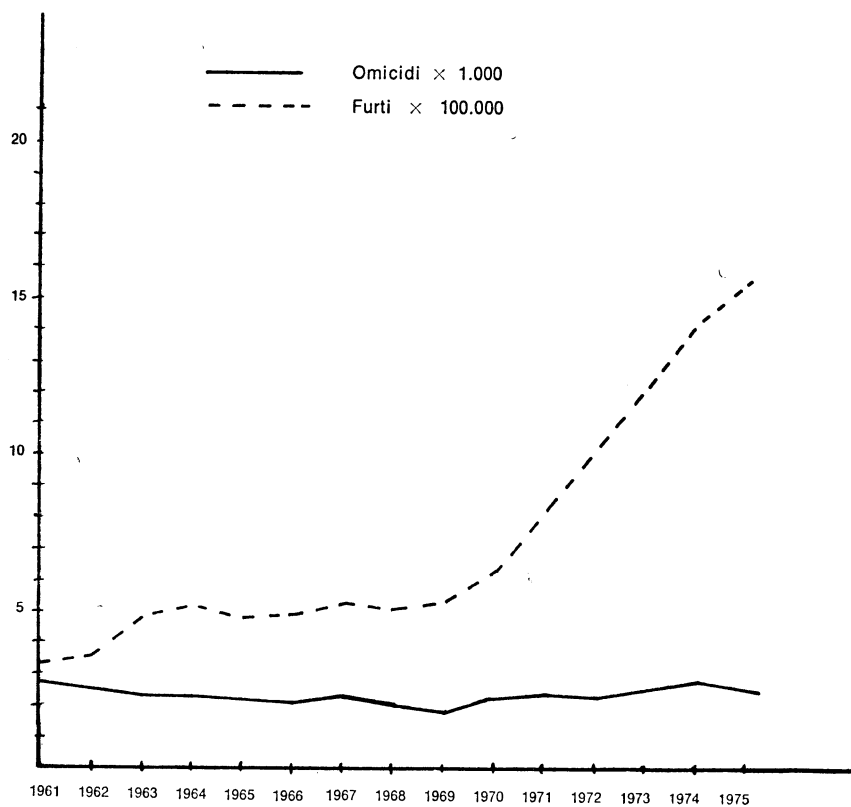


Fig 1. - Distribuzione in valore assoluto degli omicidi e dei furti in Italia nel periodo 1961-1975

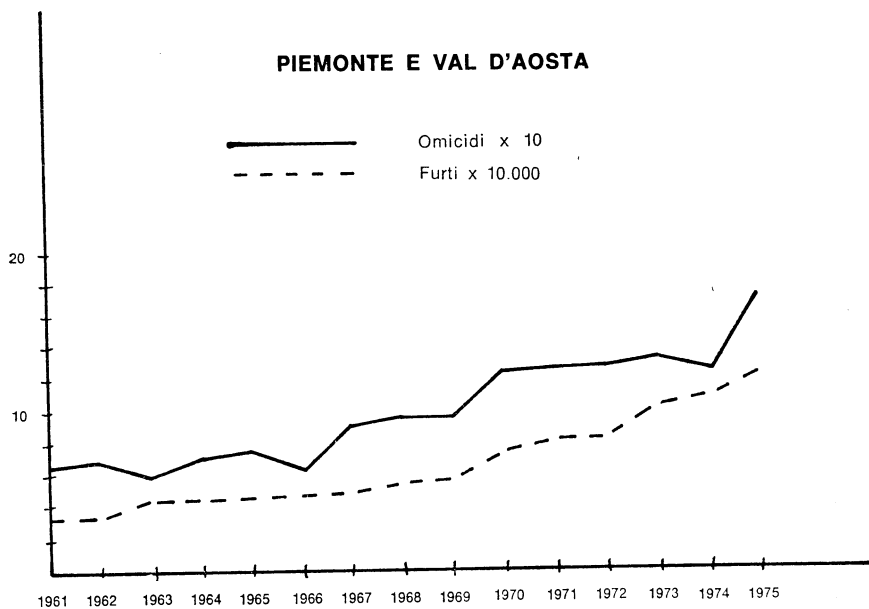


Fig. 2

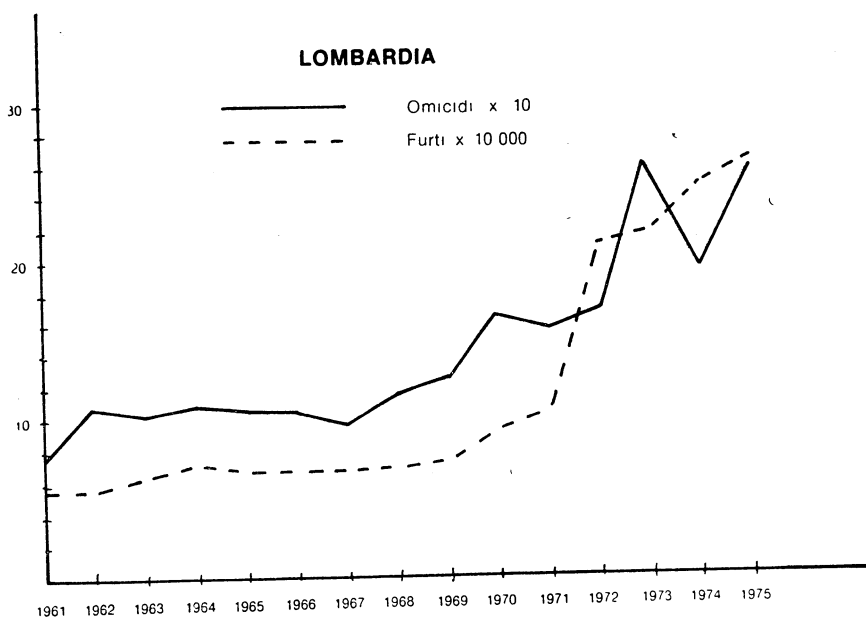


Fig. 3

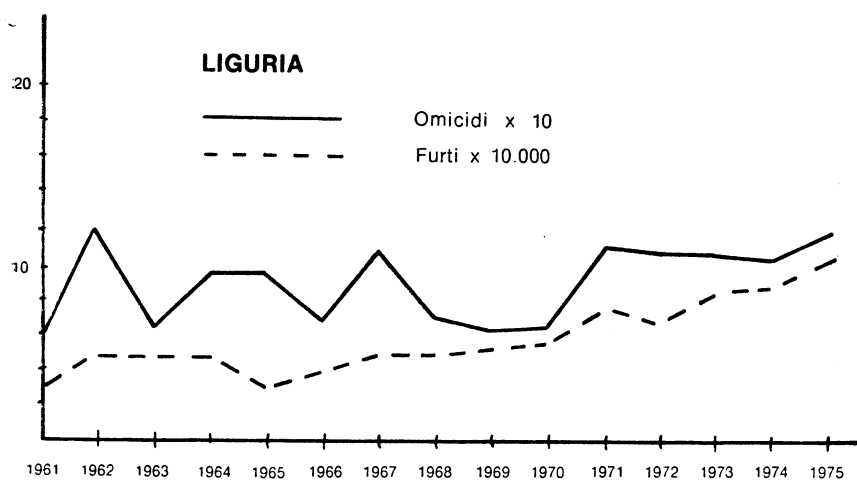


Fig. 4

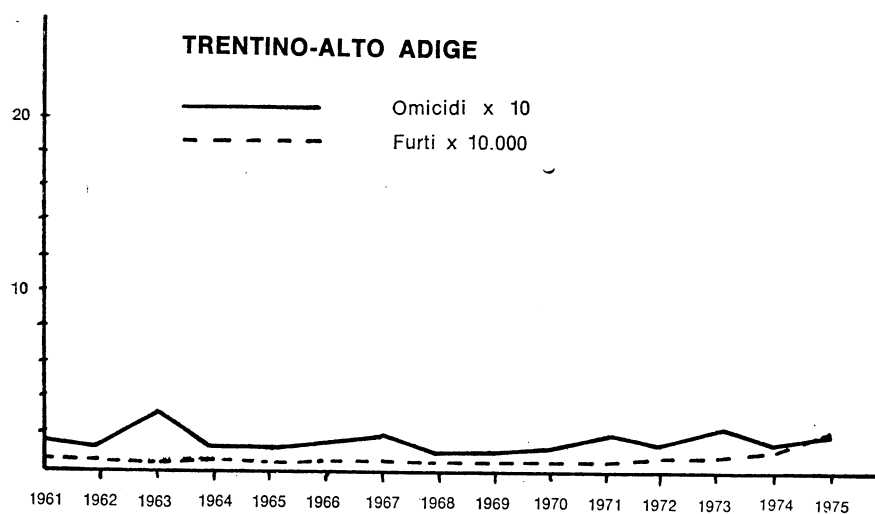


Fig. 5

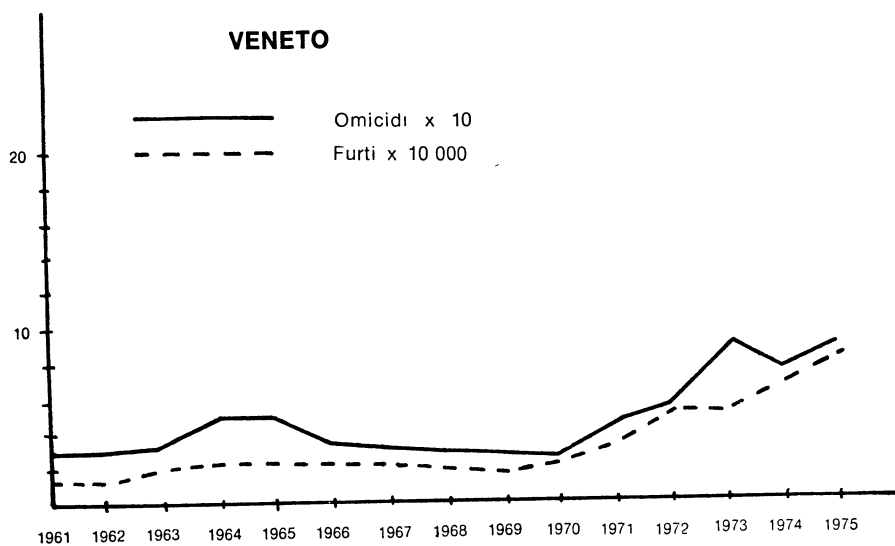


Fig. 6

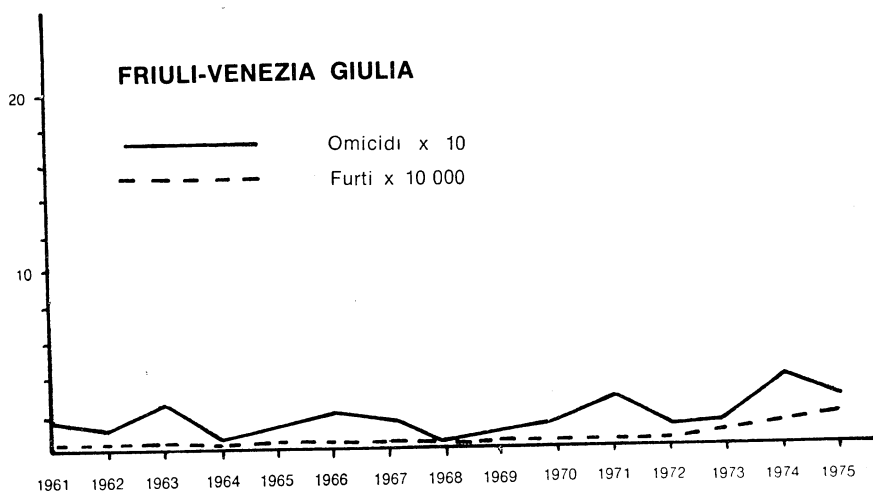


Fig. 7

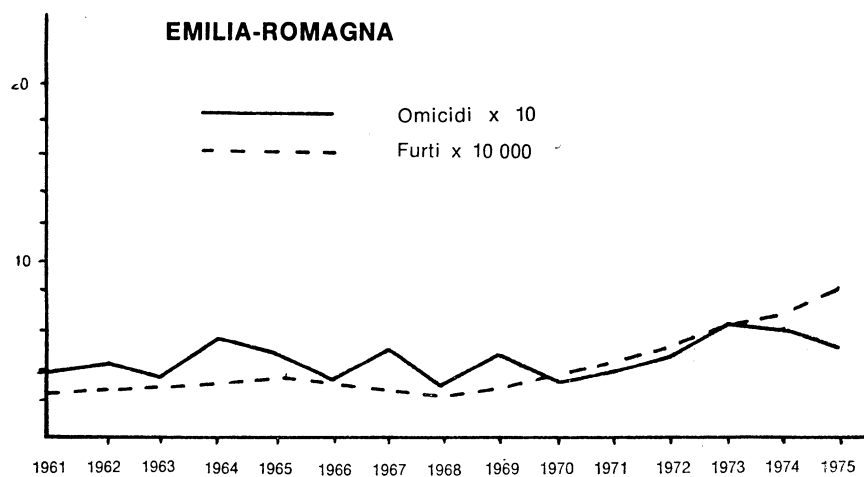


Fig. 8

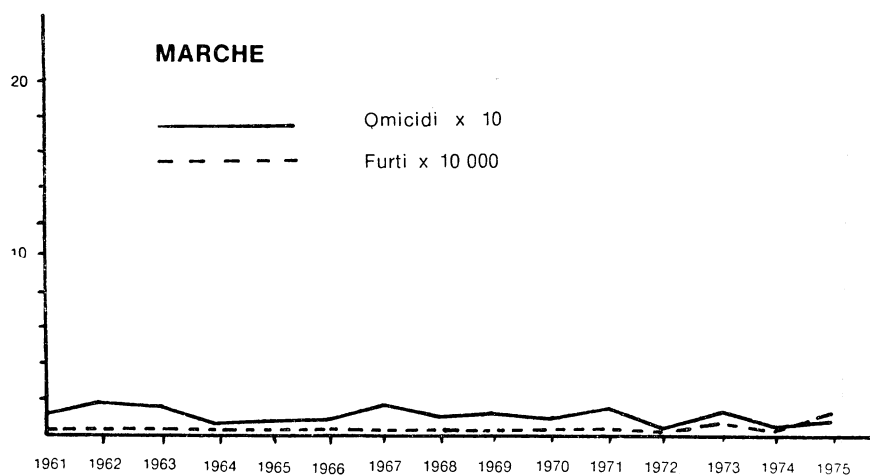


Fig. 9

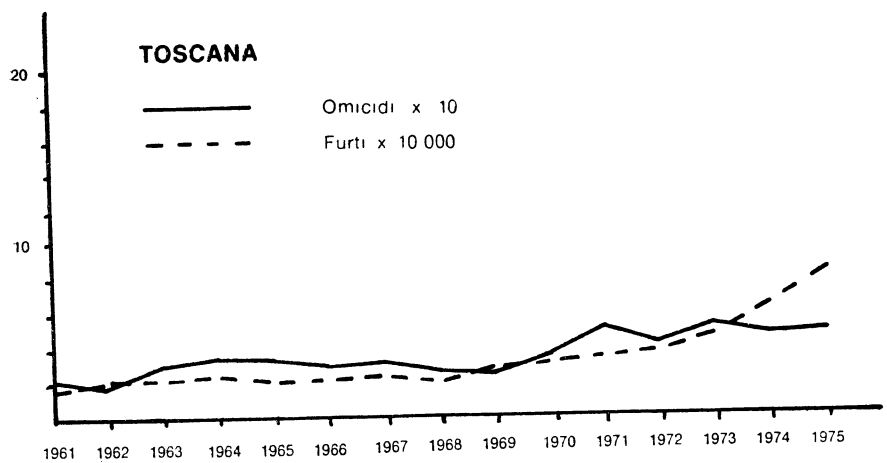


Fig. 10

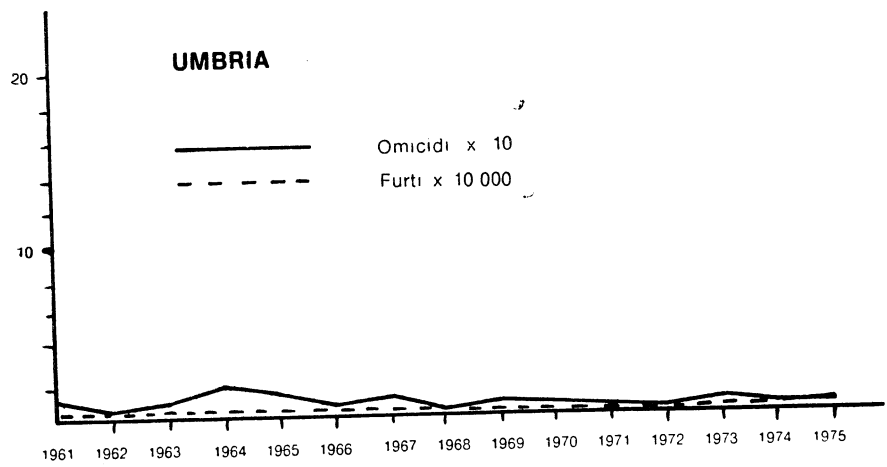


Fig. 11

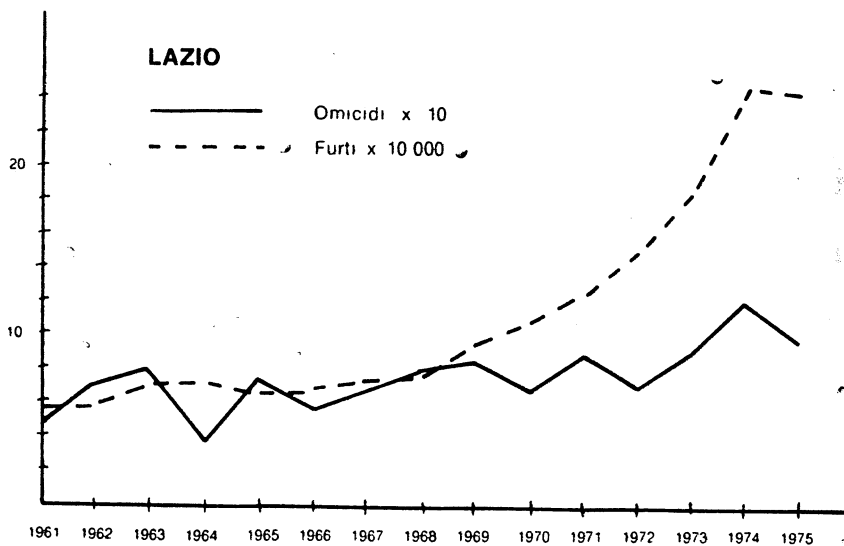


Fig. 12

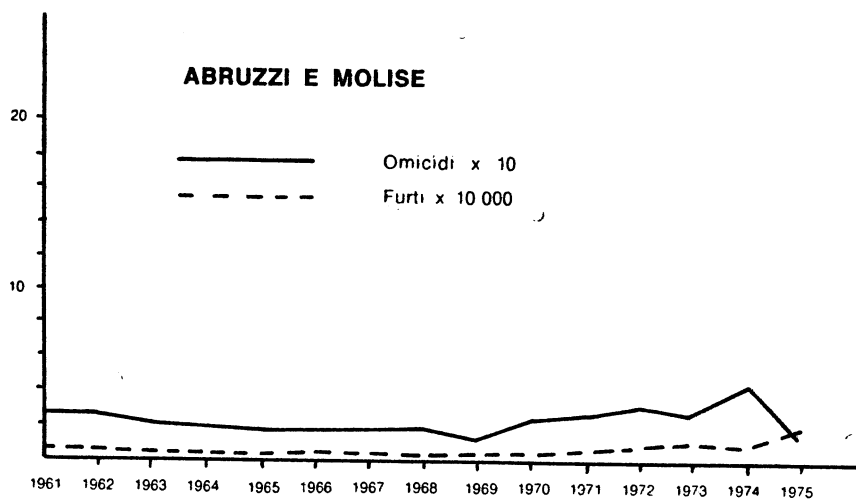


Fig. 13

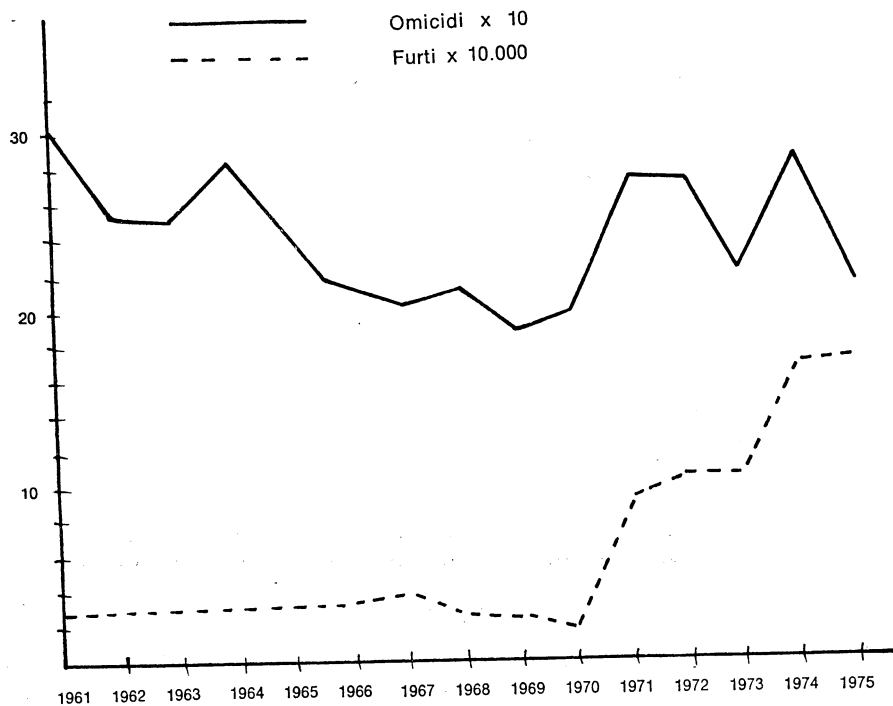
CAMPANIA

Fig. 14

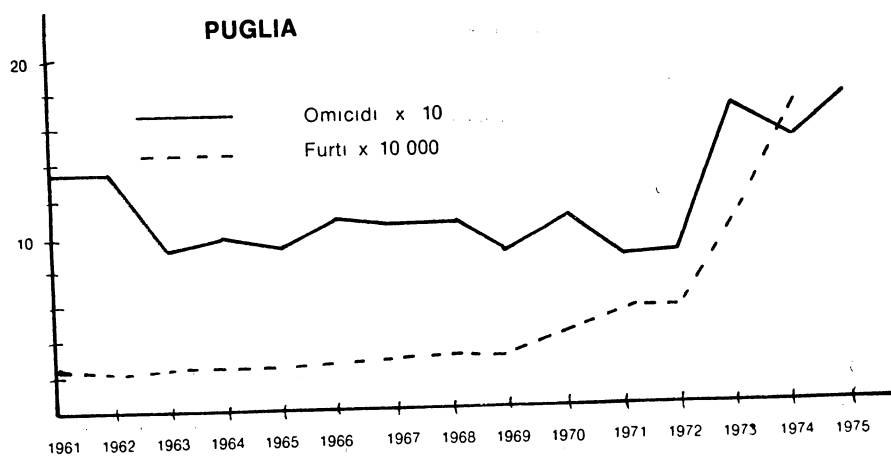
PUGLIA

Fig. 15

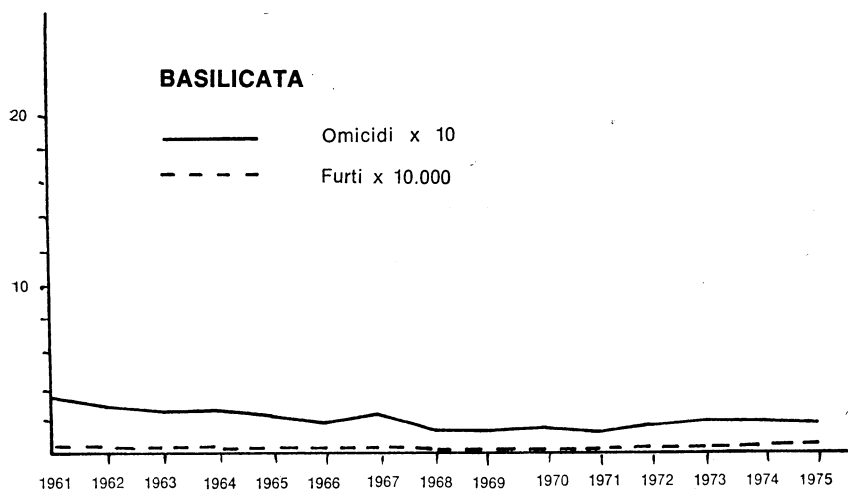


Fig. 16

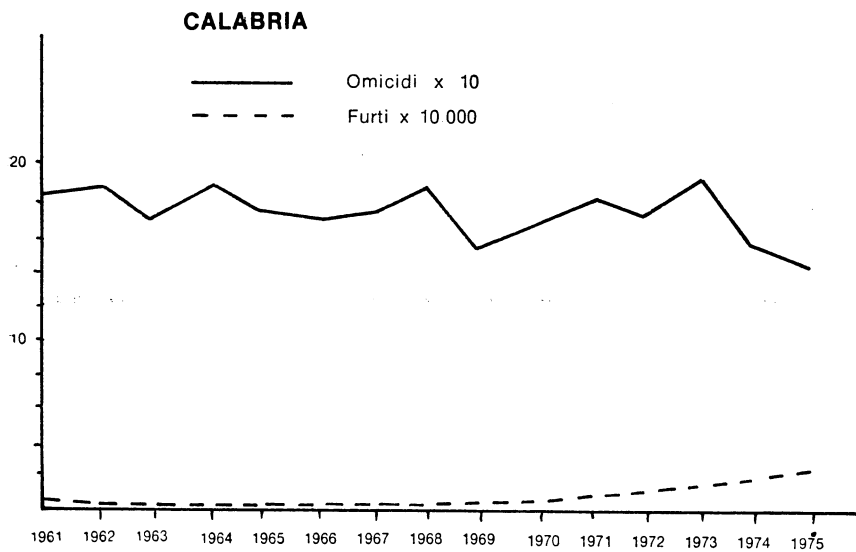


Fig. 17

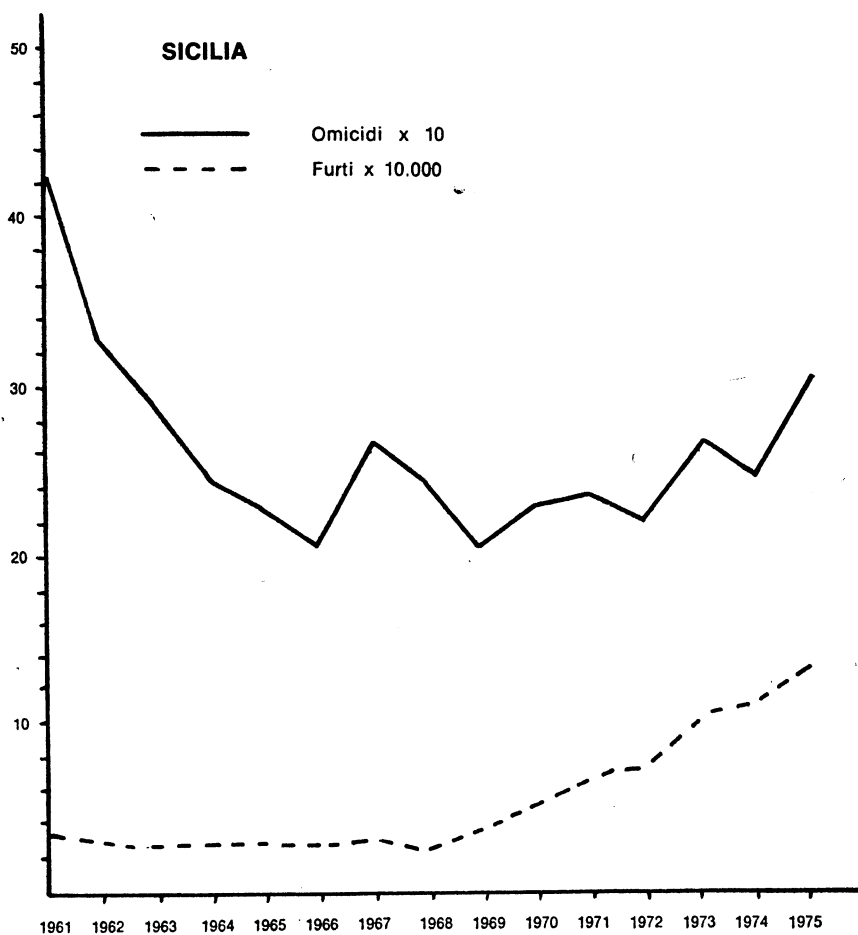


Fig. 18

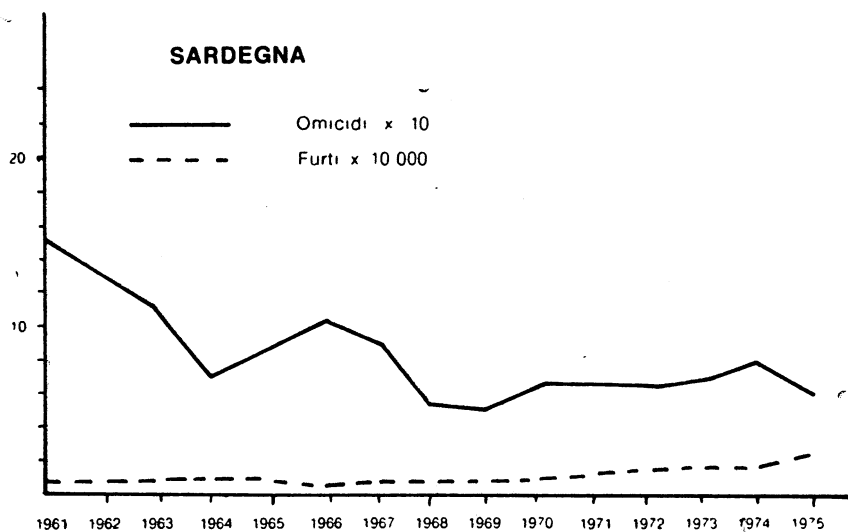


Fig. 19

RIASSUNTO

L'Autore esamina l'andamento di alcuni reati contro la persona (omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, infanticidio e strage) e contro il patrimonio (furto semplice e furto aggravato) in Italia nel periodo 1961-1975.

Giunge alla conclusione che, mentre i reati contro il patrimonio sono in costante aumento, quelli contro la persona presentano valori globalmente costanti.

Rileva che questa ricerca, a differenza di precedenti, evidenzia un aumento dei reati contro la persona nelle regioni dell'Italia settentrionale.

RESUME

L'Auteur examine l'évolution de quelques crimes contre la personne (homicide volontaire, homicide dépassant l'intention, infanticide et tuerie) et contre la propriété (vol simple et vol qualifié) en Italie de 1961 à 1975.

Il conclut que, tandis que les crimes contre la propriété augmentent ceux contre la personne présentent des valeurs à peu près constantes.

Il relève que cette recherche, contrairement à des recherches précédentes, évidence que les crimes contre la personne augmentent dans le Nord de l'Italie.

SUMMARY

The Autor examines the trends of some offences against the person and against the property in Italy, from 1961 to 1975.

It can be shown that property offences are in great increase while offences against the person do not present any definite trend. Furthermore this piece of research shows a big increase of offences against the person in the northern Italian regions.

RESUMEN

El Autor examina el desarrollo de algunos reatos contra la persona (homicidio voluntario, homicidio preterintencional, infanticidio y estrago) y contra el patrimonio (robo simple y robo agravado) ocurridos en Italia durante el período 1961-1975.

Llega a la conclusión de que mientras los reatos contra el patrimonio están en constante aumento, aquellos contra la persona presentan valores globalmente constantes.

Señala que esta investigación, diferente de las precedentes, pone de relieve un aumento de los reatos contra la persona en las regiones de Italia septentrional.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor überprüft den Verlauf einiger Verbrechen gegen die Person (Mord, vorsätzlicher Mord, Kindermord und Gemetzel) und gegen das Vermögen (einfacher Raub und schwerer Raub) in Italien in der Zeit 1961-1975.

Er kommt zur Konklusion dass, während die Verbrechen gegen das Vermögen ständig zunehmen, jene gegen die Person haben verhältnismässig global gesehen konstante Werte.

Er hebt hervor, dass dieses Studium, im Unterschied zu den vorausgegangenen, eine Steigerung der Verbrechen an einer Person in Norditalien hervorhebt.

BIBLIOGRAFIA

- BANDINI T.: «Rilievi criminologici sull'andamento dei furti e degli omicidi in Italia dal 1952 al 1960», *Quaderni di Criminologia Clinica*, n. speciale, 1966.
- BANDINI T., GATTI U.: «Attuali tendenze della delinquenza in Italia», *Rassegna di Criminologia*, vol. 5, pag. 97, 1974.
- BANDINI T.: «Considerazioni sulle attuali tendenze della delinquenza giovanile», *Rassegna di Criminologia*, vol. 8, pag. 25, 1977.
- CANEPA G.: «Cambiamenti nelle forme e nelle dimensioni della criminalità in Italia», *Difesa Sociale*, anno LV, vol. III, 1976.
- DI TULLIO B.: *Principi di criminologia clinica e di psichiatria forense*, Ed. Ist. Med. Soc., Roma, 1960.
- EXNER F.: *Criminologia*, Ed. Vallardi, Milano, 1953.
- FRANCHINI A., INTRONA F.: *Delinquenza minorile*, Ed. Cedam, Padova, 1961.
- ISTAT: *Annuari di Statistiche Giudiziarie*, anni dal 1961 al 1975, Roma.
- MARVULLI P.: citato da Canepa.
- MINERVINI G.: «Criminalità in Italia: ieri e oggi», *Rassegna di Studi Penitenziari*, vol. 23, pag. 439, 1973.
- RADZINOWICZ L.: *The criminal in society*, Royal Soc. Arts, 112, 916, 1964.

L'INDAGINE DELLA PERSONALITÀ NEL NUOVO PROCESSO PENALE

DOMENICO CORSARO (*)

VITO PIRRONE (*)

SOMMARIO: 1. - Personalità e delitto. — 2. - Indagine della personalità nell'attuale normativa: art. 133 cod. pen. — 3. - Indagine della personalità del giudicabile come momento di individualizzazione della pena. — 4. - La perizia criminologica: a) sua validità nel nuovo processo penale; b) esegesi dei lavori preparatori del progetto del nuovo codice di procedura penale; c) la sua disciplina nel nuovo processo penale; d) il perito. — 5. - Conclusioni.

1. - PERSONALITÀ E DELITTO

Per conoscere l'uomo nella sua pienezza, conoscere quindi quelle componenti che hanno influenzato un determinato comportamento antisociale, è indispensabile procedere ad una ampia indagine sulla sua personalità. Indagine che, nel processo penale, potrebbe essere realizzata mediante perizia, ma che invece, nell'attuale normativa è vietata. La legge, infatti, vieta ogni perizia effettuata « per stabilire l'abitudine e la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche » (art. 314, 2° comma, cod. proc. pen.).

A nostro avviso ogni processo penale deve tendere all'effettiva conoscenza dell'imputato, affinché si realizzi « non solo un processo a misura d'uomo, ma un processo per ogni uomo » (1).

(*) Cattedra di Medicina legale e delle Assicurazioni II, dell'Università di Catania. (Tit.: Prof. GIUSEPPE LOMENZO).

(1) MELE V., «Processo penale ed indagine sulla personalità dell'imputato», in *Giust. Pen.*, 1976, III, 602.

Se, storicamente, la Scuola classica ha avuto il torto (2) di ignorare la personalità del delinquente, la Scuola positiva, anche se ha evidenziato l'elemento umano, non è riuscita ad imporre la necessità dello studio della personalità del giudicabile durante tutto l'arco del processo.

Ormai gran parte della dottrina (3) ritiene che, per poter giudicare un uomo-delinquente in modo che la sentenza sia generalmente sentita come giusta e rendere così un servizio alla società, è indispensabile e necessaria un'effettiva ed accurata indagine sulla personalità dell'imputato, attraverso una perizia, criminologica o psicologica, che sia compiuta soltanto da esperti (4).

A nostro parere, la ragione di una tale indagine sulla personalità mediante perizia va ravvisata nella nozione stessa di reato ove concorrono sia l'elemento oggettivo che psicologico. Di entrambi tali elementi il giudice deve tener conto nella applicazione della pena. Così, se nel valutare l'elemento oggettivo si deve basare solo sul fatto-reato, una scrupolosa indagine sull'elemento soggettivo gli sarà indispensabile al fine di valutare la pericolosità e la capacità a delinquere del giudicabile (5).

Ma come può il giudice rilevare dettagliatamente ed accuratamente tale elemento psicologico senza un'indagine sulla personalità mediante perizia? A tal proposito il BAFILE ha precisato che «se il legislatore ha ritenuto tanto facile l'indagine, da ritenere superfluo l'aiuto di un perito, è d'uopo gridare alto e forte che la realtà è ben diversa e che il carattere e la personalità di un imputato e le di lui qualità psichiche indipendenti da cause patologiche non si ricostruiscono attraverso un certi-

(2) GIANNI F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, Milano, 1977, pag. 127.

(3) BRACCI L., «I limiti della collaborazione tra medici e penalisti», in *Arch. Pen.*, 1967, pag. 162; MELE V., *op. cit.*, pag. 602; SABATINI G., «Situazione dell'imputato dal punto di vista della sua personalità nel vigente codice di procedura penale italiano», in *Scuola Positiva*, 1948, pag. 512; GIANNITI F., *op. cit.*, pag. 127 e ss.; MOUTRY C., «L'indagine di personalità nel cod. proc. pen.», in *Giust. Pen.*, 1976, I, pag. 60.

(4) Verso tali orientamenti si è delineato il nuovo processo penale. V. legge delega 3 aprile 1974, n. 108, per l'emanazione del nuovo codice di procedura pen., punti 9 e 10 dell'art. 2, e artt. 209, 212 e 518 del progetto del nuovo cod. proc. pen.

(5) Rocco A., («Lavori preparatori del cod. pen. e del cod. proc. pen.», vol. V, Roma, 1929, pag. 190) già definiva che «elemento materiale ed elemento psicologico danno vita al concetto di danno e pericolo sociale cagionato dal reato, che esprime il vero saliente motivo della incriminabilità del fatto e della punibilità del suo autore».

ficato penale o un telegrafico esame di testi su circostanze dedotte all'ultimo momento » (6).

Una perizia in effetti è necessaria perché la personalità (7), manifestata nel delitto, è il risultato delle condizioni morfologiche, funzionali, psichiche ed ambientali del delinquente, e pertanto, il concetto di « personalità criminale ha carattere naturalistico e non già normativo ». E lo studio di tale personalità criminale richiede un bagaglio di conoscenze biologiche, psicologiche e sociologiche strettamente compenetrato, che solo un perito può possedere.

Il vigente sistema processuale non dà molta importanza alla indagine sulla personalità a causa del divieto di perizia (ex 2° comma, art. 314 cod. proc. pen.), ma riteniamo che il magistrato dovrebbe, mediante una perizia criminologica, conoscere a fondo l'uomo-imputato per meglio giudicare (8).

2. - INDAGINE DELLA PERSONALITÀ NELL'ATTUALE NORMATIVA: L'ART. 133 CODICE PENALE

L'indagine sulla personalità del soggetto è il cardine della politica criminale, che si ispira ai concetti della difesa sociale (9) e consente di poter realizzare nel modo più perfetto l'individuazione della pena. Non si può giudicare un imputato esclusivamente sull'elemento oggettivo del reato ed applicare la rela-

(6) BAFILE, « Testimonianze di fanciulli e perizie psicologiche », in *La Scuola Positiva*, 1933, pag. 403.

(7) La definizione di personalità è stata affrontata da diversi Autori (GIANITI F., *op. cit.*, pag. 156; GRISPIGNI F., *Delitto e personalità*, Milano, 1955, pag. 268 ss.; MOITRY C., *op. cit.*, pag. 49; GEMELLI A., *Introduzione alla psicologia*, Milano, 1949, pag. 45; FRANCHINI A., INTRONA F., *Delinquenza minorile*, Padova, 1972, pag. 57 ss.; DI TULLIO B., *Principi di criminologia*, Roma, 1978, pag. 59; NICEFORO A., *Criminologia*, Milano, 1941, pag. 164 ss.) che hanno cercato di dare una precisa definizione di personalità.

(8) Tale perizia sulla personalità per il GARAVAGLIA (« *Atti del Conv. Naz. 1953 di alcune fra le più urgenti riforme della proc. pen.* », Milano, 1954, pag. 219) non viene disposta per favorire il reo, ma anche per difendere la società, perché i risultati peritali commisurano la giusta pena evitando immeritate benevolenze dei giudici.

(9) La difesa della società è uno degli aspetti più importanti del bene comune che lo Stato ha il compito di realizzare ed è anche per questo che esso è dotato di autorità punitiva. Il nuovo processo penale, afferma il VALIANTE M. (« Un processo per l'uomo », in *Giust. e Costit.*, 1973, pag. 1966), dovrà assicurare la giusta punizione del colpevole, l'ordinata convivenza sociale, la difesa dello Stato e dovrà altresì garantire i diritti della persona del colpevole ed approfondire la conoscenza della sua personalità.

tiva pena senza conoscere la sua personalità (10). Il reato non è solamente un « ente giuridico » (11), ma essenzialmente un fatto umano compiuto da una determinata personalità umana (12).

L'art. 133 cod. pen. stabilisce che il giudice nella commisurazione della pena deve valutare anche la personalità dell'imputato (13). Come il giudice potrà stabilire questa « capacità a delinquere » e il valore sintomatico del reato, dati i limitatissimi mezzi di conoscenza della personalità che la legge gli fornisce? (14). Come potrà adeguare ed individuare la pena da irrogarsi in relazione al fatto commesso ed alla personalità del colpevole e valutare la sussistenza della cosiddetta « pericolosità sociale » ai sensi dell'art. 204 cod. pen.? Il giudice da solo può rilevare « una speciale inclinazione al delitto che trovi la sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole » (ex art. 108 cod. pen.)?

La legge, mentre dichiara, ai fini della individualizzazione della pena, l'obbligo di tener conto del carattere dell'imputato, non dà alcuna indicazione sul modo con il quale il giudice può pervenire a tale conoscenza: egli deve quindi procedere personalmente a tali indagini anche per il divieto attuale di perizia

(10) A tal proposito MONTALBANO G. (« Perizia psicologica e perizia psichiatrica nel processo penale », in *Circolo Giuridico Luigi Sampolo*, 1959, pag. 211) fa rilevare che l'imputato, davanti ai giudici che devono giudicarlo, è un numero, una pratica; di lui, della sua personalità non si sa assolutamente nulla.

(11) CARRARA M., *Programma del corso di diritto criminale*, Firenze, 1923, Vol. I, pag. 12.

(12) Non aderiamo però alla « teoria del valore sintomatico del reato » del GRISPIGNI (*Delitto e personalità*, Milano, 1955, pag. 265 ss.) secondo cui il reato è rivelatore della personalità, perché non sempre si verifica che una determinata azione antisociale rivela quella personalità delineata dal tipo di reato. E soprattutto perché occorre, al fine di un'esatta diagnosi della personalità delinquenziale, prendere in considerazione altri momenti, diversi da quelli del fatto-reato.

(13) NUVOLONE P. « Relazione al Conv. Naz. », 1953, cit., pag. 175), a proposito dell'art. 133 cod. pen., parla di « norma polivalente » in quanto non limita la sua efficacia all'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, ma domina un complesso di istituti processuali (accertamento della pericolosità, concessione delle attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena, beneficio della non iscrizione della condanna, ecc.).

(14) CANEPA G. (*Personalità e delinquenza*, Milano, 1974, pag. 185) propone che la capacità a delinquere, in rapporto a quanto prescritto dall'art. 133 cod. pen., sia rilevata dal giudice con la collaborazione dei « centri criminologici » presso le carceri, adeguatamente potenziati e qualificati.

La legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* ha creato (art. 63) dei « centri di osservazione incaricati di compiere l'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato ai fini di rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale (art. 13) ».

psicologica o criminologica, le quali richiedono mezzi e conoscenze tecniche che gli sono estranei, ma indispensabili, « anche per determinare se la capacità criminale e le qualità psichiche particolari dell'imputato sono o no indipendenti da cause patologiche » (15).

La funzionalità dell'art. 133 cod. pen. (16) appare, allora, senz'altro limitata perché fissa soltanto dei criteri direttivi generali per l'indagine sulla personalità, senza una precisa previsione normativa (17) di una perizia criminologica.

Secondo il SIRACUSANO « l'ossequio alla disciplina normativa desunta dagli artt. 132 e 133 cod. pen., si risolve nella sola possibile enunciazione che è stato perseguito, nell'applicare la pena, lo scopo della individualizzazione »; ma l'Autore ravvisa, in tal caso, « un difetto di motivazione della sentenza di condanna » (18).

Secondo una dominante prassi giudiziaria, questo sommario esame della personalità, prescritto dal comma 2° dell'art. 133 cod. pen., si risolve essenzialmente nell'irrogazione del minimo

(15) MOITRY C., (« L'indagine di personalità », *op. cit.*, pag. 63; LEONI P., « L'utilizzazione giudiziaria dell'osservazione criminologica dal reato alla sentenza », in *Critica Pen. e Med. Leg.*, 1963, pag. 174), afferma che in pratica il giudice è costretto ad avvalersi di « mezzi grossolani ed empirici per una valutazione tanto sottile e delicata; mentre per quanto riguarda la ricerca delle cause endogene del delitto egli si trova di fronte ad un muro di silenzio ed è costretto a far ricorso a tutta la sua esperienza per tentare di gettare lo scandaglio nell'intimo della personalità del delinquente ».

Nello stesso senso SACERDOTE A. (« I rapporti tra l'art. 314 del cod. proc. pen. e l'art. 133 del cod. pen. relativi alle indagini psichiche », in *Giust. Pen.*, 1960, 12 bis 109) afferma che, lasciata tale indagine al giudice, essa sarà sempre « un apprezzamento empirico ».

(16) TRANCHINA G., (« Il divieto di perizia psicologica sull'imputato: una limitazione sicuramente anticostituzionale », in *Riv. Ital. dir. e proc. pen.*, 1971, pag. 1327), considera l'art. 133 cod. pen., una tipica « norma in bianco » per sottolineare la mancanza, in essa, di un completo valore normativo se non integrata da altre norme.

(17) GEMELLI A., (« La personalità del delinquente nei suoi fondamenti biologici e psicologici », Milano, 1946, pag. 292), pur rimproverando ai giudici di « non essersi avveduti che l'art. 133 cod. pen. dava loro nelle mani una spinta preziosa per l'analisi della personalità del delinquente » e pur osservando che, per far ciò, « non sarebbe stato difficile per essi conoscere ciò che i moderni cultori di criminologia hanno scritto a proposito, ha osservato esplicitamente che, per quanto esista nel codice penale il giusto riconoscimento della necessità dello studio della personalità del delinquente, « né nel codice penale né in quello di procedura penale vi sono norme che mostrino in qual modo il legislatore intenda fare l'esame biologico e psicologico del delinquente per inquadrare la sua personalità e quindi rendere comprensibile la sua azione delittuosa; e come da questa diagnosi si debbano cavare i dati di fatto per individuare la pena onde renderla efficace mezzo di correzione ».

(18) SIRACUSANO D., « Appunti sulla motivazione nell'applicazione della pena », in *Foro Pen.*, 1957, pag. 398.

della pena o nella concessione delle attenuanti generiche per mera intuizione o benevolenza del giudice (19). Riteniamo pertanto, che l'art. 133 cod. pen. è in pratica una grossa contraddizione del sistema processualistico penale attuale: da un lato è, infatti, codificata l'importanza della valutazione della personalità del colpevole (*ex art. 133, 2° comma, cod. pen.*), dall'altro è vietato ogni mezzo scientifico per attuare tale valutazione.

A nostro avviso, bisogna considerare l'art. 133 cod. pen. non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza verso l'individualizzazione della pena, tramite una perizia criminologica o, se vogliamo, dopo aver compiuto delle effettive e precise indagini sulla personalità.

ambientali e sociologiche, è l'obiettivo principale dell'art. 133 oltre a delimitare il potere discrezionale del giudice nell'irrogare la pena, impone nel giudizio un'effettiva indagine sulla personalità del colpevole per l'individualizzazione della pena e soprattutto per le finalità rieducative della medesima (*ex art. 27, 3° comma, Cost.*). Individualizzare il delitto portandolo sul piano umano, riconoscendogli le inevitabili motivazioni psicologiche, ambientali e sociologiche, è l'obiettivo principale dell'art. 133, cod. pen., come di tutta la moderna criminologia che ha per conseguenza logica e giuridica l'individualizzazione della pena e la rieducazione del reo.

3. - INDAGINE DELLA PERSONALITÀ DEL GIUDICABILE COME MOMENTO DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA

Conoscere l'uomo, autore di un atto criminoso è più che una esigenza giuridica, un'esigenza tipicamente umanitaria, dato che « sarebbe quanto meno ingiusto valutare un'azione senza aver percepito i motivi che l'hanno determinata, lo stato d'animo

(19) La Cassazione, in materia, ha deciso che l'adeguamento della pena al caso concreto è piuttosto il risultato di una intuizione che di un dettagliato processo logico, sicché è senz'altro sufficiente — ai fini della motivazione della sentenza di condanna — sul punto, il richiamo alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato, a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena » (Cass. 16 febbraio 1968, n. 48, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1969, pag. 421).

(20) Cfr. ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, Milano, 1975; GRISPIGNI F., *Diritto penale italiano*, Milano, 1947, pag. 204; VASSALI G., « Funzione e insufficienza della pena », in *Riv. Dir. Proc. Pen.*, 1961, pag. 333; MALINVERNI G., voce « Capacità a delinquere », in *Enc. Dir.*, vol. IV, Milano, 1960, pag. 118.

dell'autore in quel preciso momento, il grado di intenzionalità nella sua commissione » (21).

Si può affermare che il processo non è caratterizzato dalla fattispecie di reato, ma piuttosto dalla persona dell'imputato. Ed è lo stesso processo penale che ci conferma la necessità di un'indagine sulla personalità del giudicabile per coadiuvare il giudice nella individualizzazione della misura idonea da infliggere. La pena, infatti, se vuole essere efficace, deve essere « in stretto rapporto con la personalità dell'autore della violazione » (22), perché l'irrogazione di una pena inadeguata, comportando « un inasprimento dell'animo del soggetto, ben difficilmente potrebbe esplicare la sua funzione rieducativa; anzi, ciò che è peggio, potrebbe causare nel criminale un'estrema sfiducia nei confronti della giustizia e, di conseguenza, la perdita più completa dei sentimenti del buono e del giusto che potrebbero essere da freno al reiterarsi di manifestazioni criminose » (23).

Oramai gran parte della dottrina (24) ritiene indispensabile l'indagine della personalità del giudicabile per la commisurazione della pena in relazione alla personalità e alla capacità a delinquere del soggetto, per determinare la prognosi di pericolosità, per l'applicazione dei benefici di legge e, in particolare della sospensione condizionale della pena, per l'individualizzazione del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

Secondo il LEONE (25), è evidente che non basta più l'approssimativa e semplicistica individualizzazione giudiziaria, in base all'art. 133 cod. pen., perché ciò si risolve nell'empirico gioco delle attenuanti e delle aggravanti e nel minimo e nel massimo della pena edittale.

Solo individualizzando la pena alla personalità dell'imputato, i giudici, sottratti alla esasperante dosimetria delle frazioni di pena, potranno esprimere con la sentenza non soltanto la definizione giuridica del delitto, ma una classificazione della personalità dell'imputato e potranno sorreggere il loro giudizio

(21) BARCELLONA L., « Il divieto di perizia psicologica come ostacolo per un esame della personalità del reo », in « *Tommaso Natale* », 1973, pag. 92.

(22) MOITRY C., « L'indagine di personalità », *cit.*, pag. 60.

(23) BARCELLONA L., *op. cit.*, pag. 92.

(24) VASSALLI G., *Criminologia e giustizia penale*, Roma, 1970, pag. 7 e 22; NUVOLONE P., *Atti del conv. naz. di alcune fra le più urgenti riforme della proc. pen.*, *op. cit.*, pag. 173-188; GIANNITI F., *op. cit.*, pag. 156.

(25) LEONI P., *op. cit.*, pag. 174.

non solo con una motivazione prettamente giuridica, ma anche socialmente e moralmente apprezzabile. E solo una perizia criminologica o un'effettiva valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen. può permettere di applicare delle misure adatte alla personalità del colpevole.

Attualmente la necessità di uno studio della personalità non lascia più dubbi, ma si pone il problema della sua realizzazione (26). Innanzitutto bisogna determinare il momento nel quale le indagini sulla personalità devono essere effettuate e, successivamente, per quali tipi di reato ammettere tale perizia sulla personalità (o criminologica).

Le indagini, teoricamente, possono essere effettuate nel processo penale, in ognuna delle sue fasi (istruttoria, giudiziaria, esecuzione), e quando se ne ravvisi l'opportunità. Secondo qualche Autore (27) le indagini sulla personalità dovrebbero essere disposte nella fase istruttoria, come avviene per i processi minorili; secondo altri, invece, considerando che il nostro processo penale non si è ispirato al sistema bifasico, una perizia sulla personalità dovrebbe essere prevista al momento in cui si inizia l'inchiesta giudiziaria, « tout court ». Si è obiettato da parte di qualcuno (28) che, se disposte nell'istruttoria, le indagini sulla personalità potrebbero compromettere la speditezza della giustizia penale e ledere i diritti fondamentali del cittadino, dalla Costituzione presunto innocente fino alla pronuncia di una sentenza di condanna (ex art. 27, 2° comma, Cost.).

Secondo il GIANNITI « l'indagine sulla personalità dell'imputato, ai fini della individualizzazione della pena, non può essere limitata alla fase del giudizio, ma deve essere estesa a tutte le fasi del processo penale: essa, infatti, inizia con la fase

(26) Il nuovo processo penale, in attuazione della legge delega 3 aprile 1974, n. 108, secondo il VALIANTE, (*op. cit.*, pag. 167), ha recepito l'immediatezza delle indagini e obbliga il giudice ad incontrarsi con l'imputato ed approfondirne la conoscenza (art. 2, punto 9, « Effettivo giudizio sulla personalità »). Il magistrato deve, inoltre, adeguare i provvedimenti al caso concreto, ma anche all'imputato che è un individuo diverso da ogni altro (art. 2, punto 54, « Individuazione delle misure di coercizione e della pena »).

(27) REVIGLIO DELLA VENERIA C., « L'indagine di personalità nei nostri codici penali », in *Giust. Pen.*, 1953, I, pag. 336; SACERDOTE A., « I rapporti tra l'art. 314 cod. proc. pen. e l'art. 133 cod. pen. », *op. cit.*, III; JACOMELLA S., « L'esame scientifico del delinquente nel processo penale », in *Giust. Pen.*, 1953, I, pag. 30.

(28) GIANNITI F., « Il problema della divisione del processo penale in due fasi », in *Giust. Pen.*, 1976, I, pag. 161; GEMELLI A., « Indagine sulla personalità dell'imputato e della persona offesa dal reato nell'istruttoria », *Atti del Conv. Naz. di alcune fra le più urgenti riforme della Proc. Pen.*, II sess., 1953, Milano, 1954.

del giudizio e si completa nella fase esecutiva ». A nostro avviso il momento dell'indagine sulla personalità deve essere sempre successivo a quello dell'accertamento della responsabilità penale. Il giudizio sulla personalità, infatti, richiede tempo e cognizioni specialistiche e deve essere successivo al giudizio sulla reità onde evitare che i precedenti influiscano sul riconoscimento o il disconoscimento della responsabilità per il fatto imputato (29).

La legge delega 3 aprile 1974, n. 108, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ha previsto che l'indagine sulla personalità dell'imputato è possibile « in ogni stato e grado del giudizio di merito » (ex art. 2, punto 9), e quindi anche prima del momento in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato. Mentre il progetto preliminare del cod. proc. pen., però, dopo una vivace disputa in seno alla Commissione (30) ha relegato tale perizia sulla personalità (o perizia criminologica) soltanto nella fase degli atti successivi alla deliberazione (31) e ha stabilito che essa « deve aver luogo solo quando sia già stato accertato che l'imputato è autore del fatto contestato e che non ricorrano cause di giustificazione che ne escludano la responsabilità (32).

4. - LA PERIZIA CRIMINOLOGICA

A) *Sua validità nel nuovo processo penale*

L'introduzione della perizia criminologica nel nostro processo penale rappresenta un momento importante verso la realizzazione di quella giustizia tanto auspicata che pone l'elemento « uomo » come cardine del processo penale. Si deve, pertanto, salutare come « prezioso indice di progresso » (33) questa pre-

(29) MALINVERNI G., « Miglioramenti nella legislazione criminale, nell'esecuzione della legge, nell'amministrazione della giustizia e nei sistemi penitenziari; al fine della prevenzione del delitto e del trattamento del delinquente nella comunità », in « *La prevenzione del reato e il trattamento del delinquente* », Taranto, 1975, pag. 55; PIRRONE V., « La capacità a delinquere e l'indagine sulla personalità », in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 737.

(30) La Commissione ministeriale per il nuovo cod. proc. pen. (*Relazione al progetto preliminare del cod. proc. pen.*, Roma, 1978, pag. 189) era favorevole a collocare la perizia criminologica in una « seconda fase » di un ipotetico futuro processo bifasico.

(31) Ex art. 518 del progetto prel. cod. proc. pen.

(32) Commissione ministeriale, *op. cit.*, pag. 434.

(33) BISIO B., « Psicologia e criminologia », in *Scuola Positiva*, 1971, pag. 534.

visione normativa perché, — come rileva il BRACCI (34) — nessun sintomo fa temere un cedimento sui principi tradizionali dell'imputabilità morale e della certezza giuridica dell'attuale ordinamento.

Anche il DOSI si è dimostrato concorde nel ritenere valida una perizia criminologica in un processo penale « a meno di voler ammettere che una eventuale resistenza trova il proprio retroscena nelle esigenze di un processo penale che si snodi alla insegna della "rapidità" » (35). Ma la rapidità non può sacrificare l'accertamento della verità, che non è mai compito così delicato come in un processo penale.

Il GIANNITI (36), più cauto e critico, fa rilevare che una eventuale perizia criminologica, oltre che comportare un considerevole ritardo nella durata del processo, potrebbe anche rilevarsi « superflua o addirittura dannosa nell'ipotesi di assoluzione dell'imputato ».

Anche il CORNI (37) si è mostrato decisamente contrario a tale perizia, ponendo in rilievo le difficoltà che nascono dalla esecuzione di una perizia criminologica sulla personalità dell'imputato « per le gravi divergenze di vedute esistenti fra le varie scuole psicologiche attuali ».

A parte le obiezioni che a tale istituto si potrebbero ulteriormente sollevare, a nostro avviso, è importante stabilire sia la validità di questa perizia criminologica, sia la tipologia dei reati per i quali disporre tale indagine.

C'è chi (38) sostiene che tale indagine criminologica si deve esplicitare nei confronti di quasi tutti gli imputati di delitto, dal momento che « sarebbe un errore escludere da questo esame quei delinquenti che hanno compiuto un reato di modeste dimensioni, perché un simile delitto potrebbe essere la prima manifestazione di una grave tendenza criminale, che, accertata a

(34) BRACCI L., « I limiti della collaborazione tra medici e penalisti », *op. cit.*, pag. 162.

(35) DOSI E., « Perizia psicologica ed equivoci in tema di rieducazione del condannato », in *Giur. Cost.*, 1974, pag. 1499.

(36) GIANNITI F., *op. cit.*, pag. 161.

(37) CORNI L., « Sulla introduzione di una perizia psicologica nel giudizio penale », in *Giust. Pen.*, 1956, I, pag. 353.

(38) Cfr., BRACCI L., *op. cit.*, pag. 162; JACOMELLA S., *op. cit.*, pag. 30. CURATOLO P., (*op. cit.*, pag. 258), ritiene obbligatoria la perizia criminologica in tutti i casi in cui si tratti di delitto o contravvenzioni punibili con pena detentiva, escludendo soltanto i reati per i quali è comminata semplicemente la pena pecuniaria.

tempo, potrebbe essere tempestivamente corretta e repressa»; mentre altri Autori (39) ritengono valida tale perizia soltanto per quei delitti che assumono maggior rilevanza nella opinione pubblica e che possono rientrare anche nella competenza delle attuali Corti d'assise.

Il GUARNERI (40), invece, è dell'avviso di escludere l'esame della personalità nei delitti colposi, nelle contravvenzioni e nei delitti politici.

Riteniamo, invece, che la validità di una siffatta perizia criminologica non si debba determinare aprioristicamente per fattispecie astratta di reato, ma caso per caso, considerando l'uomo che si ha dinnanzi per essere giudicato, sia egli un recidivo incallito o un delinquente comune o « politico », o un autore di reati da « colletti bianchi ». Solo così la perizia criminologica diverrà, nel processo penale, non un'astratta norma, ma un utilissimo strumento dato al giudice per conoscere e giudicare tentando il recupero sociale del reo.

B) *Esegesi dei lavori preparatori del progetto del nuovo codice di procedura penale*

Da una sommaria storia dei tentativi di riforma del codice di procedura penale nel nostro Paese, susseguitisi dal 1944 fino ad oggi, emerge la necessità di modificare la struttura del codice di procedura penale del 1930, da molti ritenuto bisognoso di un'ampia riforma.

Il Parlamento, infatti, in seguito all'emanazione della legge-delega 3 aprile 1974, n. 108, frutto di quasi dieci anni di lavoro parlamentare (41), ha operato le sue scelte politiche, predisponendo i principi direttivi della delega ed è già avvenuta l'ela-

(39) Cfr. DI TULLIO B., « Dalla perizia psichiatrica alla perizia criminologica » in *Scritti in onore di De Marsico*, Roma, 1960, I, pag. 501; MACAGGI D., « La personalità dell'imputato nei processi di Corte di Assise », in *Monit. Trib.*, 1963, pag. 247; MOITRY C., *op. cit.*, pag. 61.

(40) GUARNERI G., *Il trattamento personalistico differenziale del delinquente nelle legislazioni europee sotto il profilo criminologico*, Padova, 1968, pag. 457.

(41) Il disegno di legge delega fu presentato nella quarta legislatura e precisamente in data 6 aprile 1965 dal Ministro della Giustizia on. Reale, ripresentato dal Ministro della Giustizia on. Gonella nella quinta legislatura in data 5 ottobre 1972, per essere poi approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 gennaio 1974 e dal Senato della Repubblica (senza alcuna modificazione) nella seduta del 3 aprile 1974.

borazione tecnica da parte della Commissione competente, così come previsto dall'art. 1 della legge citata (42).

La legge-delega ha tre motivi ispiratori: adeguamento ai principi costituzionali, soprattutto per quanto concerne i diritti di libertà e di difesa dell'imputato, rapidità e concentrazione del processo. Ma uno dei punti in cui la « riforma verrà messa seriamente alla prova » (43) è quello della perizia criminologica (punti 9 e 10, art. 2, legge 3 aprile 1974, n. 108).

Nel corso dei lavori preparatori della legge-delega, si parlò esplicitamente per la prima volta di « perizia criminologica » soltanto in occasione di un emendamento (proposto dagli onorevoli Camba, Biondi, Papa) al testo, presentato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella V legislatura (seduta 21 maggio 1969), diretto ad aggiungere il punto 6 bis: « Riordinamento dell'istituto della perizia con particolare riferimento alla perizia medico-legale e psichiatrica, onde garantire la massima competenza tecnica e scientifica dei periti » (44).

Inoltre si proponeva (emendamento Carrara, Santor, Luzato) un « effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato anche con obbligo di acquisire elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto attraverso indagini affidate agli assistenti sociali giudiziari »; mentre l'emendamento Cataldi e Guidi, nella seduta del 21 maggio 1969, proponeva « l'estensione del potere di disporre perizia, nei casi in cui risulti opportuno avvalersi ai fini processuali del contributo della scienza e della tecnica; esame psicologico dei testimoni e dell'imputato ed eventuale ammissione della perizia ove se ne ravvisi l'opportunità ».

Appare chiaro, da un sommario esame degli atti parlamentari e dei lavori preparatori, come il nostro legislatore inizialmente non aveva previsto, nei principi direttivi, l'istituto della perizia criminologica e come non accolse l'« orientamento estensivo » di esso, da alcuni proposto, respingendo tutti gli emendamenti perché « essi parvero collegati ad una eccessiva dilatazione dell'esame psicologico, nei confronti anche dei testimoni » (45).

(42) A nostro avviso la previsione del legislatore, ben 85 punti-direttivi nell'art. 2, ha snaturato ed avvilito il lavoro tecnico della Commissione, tanto delicato e particolare come in una redazione di un codice penale e di procedura penale.

(43) NUVOLONE P., « La riforma del processo penale: realizzazione e insufficienze della legge-delega », in *Giust. Pen.*, 1975, pag. 359.

(44) Commissione ministeriale per il nuovo cod. proc. pen. « *Relazione al progetto preliminare del cod. proc. pen.* », Roma, 1978, pag. 187.

(45) Commissione ministeriale, *op. cit.*, pag. 185-188.

L'istituto della perizia criminologica, dunque, sin dal suo nascere, ha trovato restrizioni e ostilità che lo caratterizzano subito, a nostro avviso, come « un pesce fuor d'acqua », nel futuro processo penale. Da parte nostra auspichiamo che il futuro processo penale debba tentare l'esame delle cause che determinano la criminalità, perché « nell'atto criminoso si rinviene una componente individuale ed endogena, l'alveo predispositivo verso l'atto di delinquenza è costituito da situazioni familiari e sociali di disagio, di bisogno, di miseria, di incultura, di ineducazione. Fino a quando uno Stato tollererà che parte dei suoi cittadini vivano, specialmente nei primi anni di vita, in una situazione di questo tipo, nessuna classe dirigente potrà lamentarsi se, poi, da questa situazione si determinano esplosioni criminali; né questa classe dirigente può chiedere un inasprimento gratuito delle pene (46). L'origine prima del fatto criminoso si rinviene proprio in una situazione di bisogno, di incultura, di ineducazione in cui, disgraziatamente, si trovano ancora tante famiglie del nostro Paese ».

Per ACCREMAN l'effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, previsto al punto 9 dell'art. 2 della legge-delega citata (originariamente era il punto 8), è un principio da accogliere con favore, « giacché molte volte nel processo penale il magistrato si accontenta di verificare la corrispondenza tra la fattispecie legale astratta e il comportamento concreto dell'imputato, cioè una volta stabilito che il comportamento concreto dell'imputato rientra nella fattispecie normativa, il magistrato ritiene che il suo dovere sia compiuto. Ogni sentenza non deve limitarsi ad accertare il combaciare della fattispecie astratta prevista dalla legge con il comportamento dell'individuo, ma deve adeguarsi alla personalità di chi è sottoposto a giudizio » (47). Occorre avere il coraggio della sincerità e della chiarezza: o si ammette che il processo penale deve essere sempre preceduto da una diagnosi scientifica (la perizia criminologica), che comunque

(46) ACCREMAN (*Atti parlamentari della Camera dei Deputati, VI Legisl.* 22 gennaio 1974, pag. 12369) sostiene che una pena severa ma eventuale e futura, non scoraggia in alcun modo il delinquente potenziale, mentre lo scoraggia una pena che egli sappia immediata, rapida e certa, anche se di gran lunga più lieve dell'altra; già BECCARIA (*Dei delitti e delle pene*, Milano, 1964, pag. 133) aveva sostenuto che la pena deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.

(47) ACCREMAN « *Atti parlamentari* » cit., pag. 12368-12372.

deve essere attuata con la intransigente osservanza della legge affidandola ad esperti, oppure si continua con un processo penale simile a quello odierno che perseguirà un non meglio identificato senso di equità sociale e una giustizia sempre più lontana dagli interessi della collettività.

GALASSO (48) ha fatto notare, in sede di discussione parlamentare, la contraddizione a cui tale perizia criminologica va incontro perché viene affidata alla valutazione di una Corte d'assise che egli ritiene, nella sua formazione attuale, non idonea.

Nel dibattito parlamentare GARGANI (49) ha posto in risalto l'importanza che riveste l'esame della personalità dell'imputato, perché esso è il risultato a cui tendono tutti e tre i momenti del sistema penale, quello della previsione (momento legislativo), quello della irrogazione della pena (momento giudiziale) e quello della esecuzione della pena (momento esecutivo). Tale esame della personalità dovrebbe servire anche a tentare il recupero sociale del condannato (*ex art. 27 Cost.*). GARGANI invero ritiene la perizia criminologica come un valido ausilio alla conoscenza della personalità dell'imputato solo in previsione di un sistema processuale bifasico.

Il RIZ (50), contrario ai punti 9 e 10 della legge-delega, sostiene che si è andati oltre quanto è stato chiesto dai fautori di una avanzata corrente della criminologia, i quali richiedono tale esame biopsichico per i delitti di violenza carnale e per quelli in cui la personalità dell'imputato e le sue qualità psichiche (non patologiche ovviamente) sono rilevanti. Ma il pretendere che in tutti i casi debba essere fatto un esame biopsicologico dell'imputato per RIZ sembra non solo eccessivo, ma di intralcio per il regolare svolgimento del processo penale.

A nostro parere, invece, i punti 9 e 10 della legge-delega sono da ritenere tra i più significativi e qualificanti della riforma della procedura penale.

Il punto 9 dell'art. 2 della legge 3 aprile 1974, n. 108, perché con l'ordinare « l'effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito

(48) GALASSO, « *Atti parlamentari della Camera dei Deputati* », VI Legisl., 22 gennaio 1974, pag. 12389.

(49) GARGANI, « *Atti parlamentari della Camera dei Deputati* », VI Legisl., 22 gennaio 1974, pag. 12402.

(50) RIZ, « *Atti parlamentari della Camera dei Deputati* », VI Legisl., 22 gennaio 1974, pag. 12411.

e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti », ha voluto tentare di caratterizzare il nuovo processo penale come un sistema accusatorio rivolto all'individualizzazione della pena e alla piena conoscenza dell'imputato. Il punto 10, invece, assume la sua importanza perché prevede il « riordinamento » di un istituto, come abbiamo visto, tanto delicato e discusso, come la perizia, e perché segnala, per la prima volta, la previsione di una « perizia criminologica » effettuata anche grazie alla « interdisciplinarietà della ricerca peritale » (grande innovazione, quest'ultima). Per quanto riguarda l'attuazione della perizia criminologica — afferma il NUVOLONE (51) — si tratta dell'adempimento di un voto più volte espresso in sede nazionale ed internazionale, con l'abolizione dell'assurdo divieto del 2° comma dell'art. 314 cod. proc. pen. vigente.

C) *La sua disciplina nel nuovo processo penale*

Da un'attenta lettura del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, redatto dalla Commissione ministeriale seguendo le direttive della legge-delega 3 aprile 1974, n. 108, abbiamo riscontrato che l'istituto della perizia non è stato riordinato, come previsto dagli artt. 9 e 10 della legge-delega; la Commissione ministeriale ha ritenuto che il legislatore delegante non pretendesse profonde innovazioni concettuali e strutturali. Invero la disciplina sulla perizia, che emerge dal progetto del nuovo codice di procedura penale, è stata ricalcata su quella vigente, salvo la previsione normativa della perizia criminologica (*ex* artt. 209 e 212 del progetto nuovo cod. proc. pen.) (52). Secondo il progetto citato la perizia sarà ammessa « quando occorre svolgere indagini o acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o arti-

(51) NUVOLONE P., (« *La riforma* » *cit.*, pag. 359) aggiunge che sarebbe meglio parlare di « perizia sulla personalità dell'imputato » in contrasto con la dizione « perizia criminologica » contenuta nella legge-delega.

(52) Grande importanza il progetto del nuovo cod. proc. pen. ha riservato alla disciplina delle prove collocandole in un libro a sé (libro III) e distinguendole secondo la dicotomia in mezzi di prova (testimonianze, confronti, riconoscizioni, esperimenti giudiziali, perizia) e mezzi di ricerca della prova (ispezioni, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestri). Vedi Comm. Min., *op. cit.*, pag. 159-207.

stiche » (ex art. 209, 1° comma). Si nota già come il generico termine di « indagine » dell'attuale 1° comma dell'art. 314 è stato scisso in « indagini » e « valutazioni ».

A nostro parere si è voluto così ulteriormente « specializzare » la funzione della perizia e delimitare tecnicamente e scientificamente la competenza del perito.

Il secondo comma dell'art. 209 del progetto cod. proc. pen. prevede proprio che « ai fini del giudizio sulla personalità e pericolosità, la perizia può avere per oggetto la personalità dell'imputato anche in ordine alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche ». Ciò che l'art. 314, 2° comma, cod. proc. pen. attuale vieta, l'art. 209, secondo comma, del progetto prevede, affinché si capisca l'atto delittuoso e la personalità (e l'eventuale pericolosità) del suo autore.

L'art. 212 del progetto cod. proc. pen. attua le indicazioni degli artt. 9 e 10 della legge-delega, con specifico riguardo alla triplice categoria di perizia che la legge stessa prende in esplicita considerazione. La norma in esame, infatti, prevede una perizia medico-legale, una perizia psichiatrica e una perizia criminologica (l'unica vera innovazione).

Secondo la Commissione ministeriale per il nuovo codice di procedura penale « la scelta operata con l'art. 212, 3° comma, da un lato tiene conto dell'esistenza e del costante aumento di scuole di specializzazione in criminologia, emanazioni di accreditati istituti universitari, dall'altro pone l'accento, realisticamente, sull'intrecciarsi di indagini criminologiche e psichiatriche e sul verosimile travaso delle une alle altre » (53).

Bisogna dare atto alla Commissione di aver tentato di attribuire concretezza al nuovo istituto della perizia criminologica anche se, a nostro parere, lo ha molto snaturato dal momento che ha relegato tale perizia nella fase deliberativa della decisione (ex art. 518 del progetto cod. proc. pen.).

Alla Commissione ministeriale, forse, è sembrato indispensabile in primo luogo, ridurre i casi in cui ricorrere a tale perizia criminologica. Non essendo possibile prevedere normativamente le categorie di reati o i tipi di autore per cui disporre tale perizia, la Commissione si era, in un primo tempo, orientata nel collocare l'esame di personalità, tramite perizia criminologica, nella eventuale « seconda fase » di un giudizio differito,

(53) Commissione ministeriale, *op. cit.*, pag. 187.

sulla determinazione del trattamento successivo all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. Ma, abbandonato il « processo bifasico » (54), si è scelta la soluzione, abbastanza criticabile, formulata nell'art. 518, secondo il quale « quando esistono prove sufficienti per dichiarare l'imputato autore del fatto contestato ed è necessario approfondire l'indagine sulla personalità, il giudice può ordinare che il dibattimento sia riaperto al fine di procedere a perizia criminologica ».

Secondo la Commissione, tale norma non intende porre « il divieto di disporre perizia criminologica in un momento precedente o in relazione a qualsiasi imputato » (55), ma si vuole così evitare il ricorso generalizzato a questo strumento di indagine. Questi riflessi negativi che potrebbero derivare da una eventuale attuazione indiscriminata, hanno convinto la Commissione a « relegare » l'istituto della perizia criminologica in una possibile fase di riapertura del dibattimento che deve avere luogo « solo quando sia stato già accertato che l'imputato è autore del fatto contestato e che non ricorrono cause di giustificazione che ne escludono la responsabilità » (56).

In conclusione criticiamo tale istituto della perizia criminologica che viene fuori dal progetto preliminare della Commissione ministeriale per i seguenti motivi:

a) il punto 9 (art. 2) della legge-delega prevede che il giudizio sulla personalità sia formulato in base ad elementi acquisiti « in ogni stato e grado del giudizio di merito ». Pertanto le indagini in questione non devono essere concentrate in una fase predeterminata, ma devono essere esperibili dopo aver accertata la responsabilità penale dell'individuo; infatti, le indagini sulla personalità dell'imputato, effettuate subito dopo aver accertato la colpevolezza dello stesso, pongono il giudice del dibattimento in condizione di conoscere la personalità dell'imputato in un momento più vicino a quello in cui fu commesso il reato;

b) una perizia criminologica che porta alla riapertura del dibattimento, come è strutturata secondo il progetto preliminare,

(54) La Commissione consultiva (*op. cit.*, pag. 381-384) espresse il suo preciso dissenso al sistema bifasico sia per ragioni di opportunità e di economia, che per il rispetto alle direttive della delega.

(55) Commissione ministeriale « *Relazione cit.* », pag. 189.

(56) Commissione ministeriale « *Relazione cit.* », pag. 434.

potrebbe differire notevolmente l'emanazione della sentenza, violando così il punto 59 della legge-delega, che prescrive il rispetto dei principi di immediatezza e di concentrazione del dibattimento;

c) l'art. 518 offre, in sintesi, una possibilità pur sempre eccezionale, come quella della riapertura del dibattimento, per compiere tale perizia criminologica affidata così alla fiducia o diffidenza del giudice nel disporla o meno (57);

d) si deve esigere da parte del giudice una effettiva preparazione (e specializzazione) che gli consenta di vagliare i referti di una perizia criminologica in modo che l'organo giudicante sia costituito da persone tecnicamente preparate a meglio comprendere le questioni cliniche, medico-legali, psichiatriche, psicologiche e criminologiche che la valutazione della personalità comporta;

e) bisogna, in ultimo, cercare di conciliare le strutture del sistema penitenziario attuale con l'istituto della perizia criminologica per assicurare un processo in cui si tenga conto della personalità dell'imputato, al fine di attuare un trattamento individualizzato.

D) Il perito

Il problema di chi deve eseguire la perizia criminologica è delicatissimo, perché al perito è rimesso il compito di scandagliare la personalità del giudicabile. La dottrina (non solo giuridica) si è molto battuta sulla scelta del perito competente ad effettuare una eventuale perizia criminologica.

(57) La Commissione consultiva per il nuovo codice di procedura penale («*Parere sul progetto preliminare del cod. proc. pen.*», Roma, 1979, pag. 380) propone di prevedere in un apposito articolo la sospensione della deliberazione per provvedere «all'assoluta necessità» di nuovi mezzi di prova ovvero alla necessità di approfondire l'indagine sulla personalità dell'imputato. Il nuovo articolo — che dovrebbe essere collocato subito dopo l'art. 499 del progetto cod. proc. pen. — potrebbe essere il seguente: «art. 499 *bis* — riapertura del dibattimento.

Quando è assolutamente necessario assumere nuovi mezzi di prova, il giudice può ordinare che il dibattimento sia riaperto.

Quando è necessario approfondire l'indagine sulla personalità dell'imputato, il giudice può ordinare che il dibattimento sia riaperto al fine di procedere a perizia criminologica». L'articolo proposto, secondo la Commissione consultiva, importa la soppressione dell'art. 518, con l'eliminazione, peraltro, del presupposto della sussistenza di «prove sufficienti per dichiarare l'imputato autore del fatto contestato» per cui la riapertura del dibattimento costituirebbe una già implicita e neppure dissimulata decisione di responsabilità.

Alcuni Autori (58) considerano lo psichiatra il perito competente, sia perché egli è in grado di utilizzare ad ogni effetto clinico tutte le tecniche oggi a disposizione, quando le ritiene opportune, sia perché è un medico, conoscitore profondo delle funzioni psichiche dell'intera personalità. Inoltre lo psichiatra ha il vantaggio di poter disporre di quel vastissimo campo di esperienza che è la patologia. Le esperienze nel campo patologico lo mettono in grado di valutare, meglio di qualunque altro tecnico, ogni aspetto della psiche umana e specialmente di cogliere le eventuali deviazioni nel campo morboso.

Riteniamo però, che lo psichiatra, se deve essere chiamato ad eseguire una perizia criminologica, debba avere una preparazione culturale psicologica (« psicologia medica ») (59) e criminologica adeguata per meglio comprendere sia l'atto delittuoso sia la personalità di chi l'ha commesso.

C'è chi (60), invece, ritiene che il medico-legale sia il perito idoneo per un'indagine sulla personalità perché è sempre « presente nella sua mente sia lo scopo dell'indagine poliziesca (la ricostruzione del fatto), sia lo scopo dell'indagine psicologica (la diagnosi della personalità) ».

Gli psicologi sostengono che il perito esperto nel ricostruire l'atto criminale e la personalità delinquenziale è lo psicologo perché sa trovare le cause di un atto delinquenziale e i segni evidenti di un passaggio inconscio all'azione motoria (*acting-out*).

Noi riteniamo, al contrario, che lo psicologo sarebbe utile solo quando abbia acquistato un'ampia padronanza del rapporto che esiste tra una psicologia di tipo clinico applicativo e una esperienza viva fatta nell'ambito della criminologia, attraverso l'uso degli strumenti diagnostici negli ambienti adatti (carceri, istituti di rieducazione, centri di osservazione, ecc.).

La maggior parte della dottrina (61) propone la scelta di una *équipe* di periti (lo psichiatra, lo psicologo, il sociologo, il cri-

(58) Cfr. FERRIO C., « Sulla perizia psicologica nei processi penali », in *Scuola Positiva*, 1940, pag. 3; DI TULLIO B., « Dalla perizia psichiatrica alla perizia criminologica », in *Scritti in onore di De Marsico*, Roma, 1960, I, pag. 501 e ss.; REQUIER C., DELLA BEFFA, « La perizia » *Atti del conv. naz. fra le più urgenti riforme della procedura penale*, op. cit., pagg. 291-292.

(59) FERRIO C., op. cit., pag. 8.

(60) Cfr. MACAGGI D., op. cit., pag. 272; BISIO B., *Psicologia*, cit., pagg. 16-18.

(61) Cfr. MOITRY C., op. cit. pag. 62; FORTE M., « L'osservazione criminologica per l'accertamento della pericolosità sociale e per l'applicazione delle misure di sicurezza », in *Crit. Pen. e Med. Leg.*, 1963, pag. 198.

minologo) a cui affidare l'esecuzione di una perizia criminologica. Perizia così complessa e delicata da richiedere un esame da vari punti scientifici (criminologico, psicologico, sociologico, clinico) e solo tramite una «interdisciplinarietà della ricerca peritale» (62), si può avere, se non una certezza assoluta, almeno elementi più approfonditi e forse più fondati (63) sulla personalità dell'imputato. Secondo alcuni Autori (64) questa *équipe* di periti può essere costituita dagli stessi Centri di osservazione, previsti dall'art. 63 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, soprattutto per la considerazione che essi possono assicurare «la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia» (ex art. 2, punto 10, legge-delega 3 aprile 1974, n. 108).

Nella discussione parlamentare sulla legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, TERRANOVA (65) propose l'istituzione di centri distrettuali di medicina legale e di polizia scientifica, dotati di tutte le più moderne apparecchiature e forniti di personale specializzato e qualificato. Tali centri distrettuali avrebbero potuto eseguire non solo la perizia criminologica, ma anche la perizia psichiatrica medico-legale, prevista dal progetto del nuovo codice di procedura penale (ex art. 212).

Il progetto del nuovo codice di procedura penale ha previsto, nel 3° comma dell'art. 212, che le «perizie relative a quesiti sulla personalità e pericolosità sono affidate a specialisti in criminologia ovvero ad un medico specialista in psichiatria o psicologia» (66).

(62) V. art. 2, punto 10, legge delega 3 aprile 1974, n. 108.

(63) SPIROLAZZI G. («Note su un esperimento criminologico nel processo penale», in *Scuola Positiva*, 1964, pag. 457) per eludere il divieto del 2° comma dell'art. 314 cod. proc. pen., ha tentato un esame caratterologico dell'imputato ai fini del processo. Gli Egli ha compilato, infatti, un questionario (condotta, episodi utili alla valutazione del carattere e della personalità, condizioni di vita, malattia, lavoro, rapporti con la famiglia, ambiente sociale, motivi a delinquere, etc.) che ha affidato ad una *équipe* formata da un medico, da uno psicologo e da un assistente sociale con risultati soddisfacenti.

(64) Cfr. GIANNITI F., «*Prospettive*, cit.», pagg. 170-191; MACACCI D., *op. cit.*, pag. 260.

(65) TERRANOVA, «*Atti parlamentari della Camera dei Deputati*», VI Legisl., 22 gennaio 1974, pag. 12394.

(66) Mentre «le perizie relative ai quesiti medico-legali sono state affidate a medici specialistici ovvero a sanitari che svolgono in modo continuativo attività medico-legali in istituti universitari ed ospedalieri o nei centri penitenziari di osservazione. Le perizie relative a quesiti di natura psichiatrica sono affidate

La Commissione consultiva (67) sostiene che la limitazione ai medici psicologi va evitata nelle perizie criminologiche, di cui al 3° comma dell'articolo sopra citato, in quanto l'esame della personalità e pericolosità non deve necessariamente riguardare l'aspetto patologico della coscienza e della volontà e della capacità di autodeterminazione del soggetto. Sicché è precisato che come può provvedervi un criminologo non medico, altrettanto può fare uno psicologo non medico.

Pertanto, la Commissione consultiva propone di modificare gli attuali 2° e 3° comma nel modo seguente: « Le perizie relative a quesiti di natura psichiatrica sono affidate ad uno psichiatra, congiuntamente, se necessario, a un criminologo clinico o a uno psicologo o a un medico legale. Le perizie relative a quesiti sulla personalità e pericolosità sono affidate a un criminologo o a uno psicologo o a uno psichiatra, se necessario anche congiuntamente. Sarà il giudice a scegliere se nel caso specifico è più utile il perito medico o quello non medico; ed altresì se e quali altri periti occorre impegnare congiuntamente » (68).

Ma chi è in pratica il criminologo? (69). Attualmente il titolo di criminologo è usato indiscriminatamente per riferirsi ad una qualsiasi delle attività professionali che hanno come oggetto lo studio dei criminali ed il loro reinserimento sociale. Ma dovrebbero essere considerati criminologi solo coloro che hanno conseguito un diploma di specializzazione presso la Scuola di specializzazione in criminologia o criminologia clinica annessa ad una facoltà universitaria (70).

ad un medico specialista in psichiatria, congiuntamente, se necessario, ad uno specialista in medicina legale e ad un medico specialista in psicologia o in criminologia » (V. I e II comma art. 212). La Commissione Consultiva (*op. cit.*, pag. 203) non reputa opportuna la previsione che lo psicologo debba essere necessariamente un medico, perché può essere un esperto psicologo anche non medico.

(67) Commissione consultiva, *op. cit.*, pag. 214.

(68) Commissione consultiva, *op. cit.*, pag. 204.

(69) FERRACUTI F., WOLFGANG M. (*Il comportamento violento. Moderni aspetti criminologici*, Milano, 1965, pagg. 29-48) definiscono criminologo chi, per sua preparazione professionale, possiede un ruolo lavorativo ed una remunerazione fiduciaria che siano principalmente concentrati, mediante un indirizzo scientifico, sullo studio e sull'analisi del fenomeno del delitto e del comportamento criminale.

(70) Secondo la Commissione consultiva (*op. cit.*, pag. 204), invece la qualifica di « specialista in psicologia » si riferisce soltanto a coloro che hanno conseguito il diploma dopo un corso post-universitario e non comprende i laureati in psicologia ed altri esperti nella materia. Conviene, perciò, parlare semplicemente di « psicologi » intendendosi per tali tutti coloro che, laureati o specializzati ed esperti con almeno cinque anni di attività professionale, possono essere iscritti nell'albo degli psicologi, secondo le disposizioni legislative in corso di definizione.

L'art. 210, 1° comma del progetto del nuovo codice di procedura penale prevede la nomina del perito tra coloro che sono iscritti negli appositi albi, ma allo stato attuale non esiste un albo di specialisti in criminologia ed è facile prevedere la confusione che si verificherebbe senza un intervento che preveda l'istituzione di tali albi professionali (71).

Sugli eventuali criteri e metodi che il perito-criminologo deve seguire, apprezzabile è senz'altro la previsione normativa dell'art. 180 del progetto cod. proc. pen., il quale stabilisce che « non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione ovvero ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti » (72).

È una norma che vuole salvaguardare la tutela della personalità dell'imputato, cosicché quella perizia criminologica che violi le garanzie e i diritti fondamentali dell'imputato è nulla.

In conclusione riteniamo che la scelta del perito idoneo sia di fondamentale importanza per l'istituto della perizia criminologica che, diversamente, potrebbe andare incontro a conseguenze che, lungi dal realizzare il principio che ha ispirato l'istituto, determinerebbe gravi danni, per l'« imperizia » del perito, all'imputato e alla giustizia.

Ed è per questo che consideriamo come perito-idoneo a svolgere una perizia criminologica, una *équipe*, formata da un medico specialista in psichiatria o medicina-legale o psicologia, da un criminologo ed eventualmente da un sociologo, ove ognuno apporti il proprio contributo scientifico e pratico ad un'indagine così complessa e delicata. Il progetto infatti del cod. proc. pen. prevede nell'art. 211 che « il giudice affidi l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline ». È appunto il caso della « nostra » perizia criminologica.

(V. disegno di legge n. 1825 sull'ordinamento della professione di psicologo, già approvato dal Senato della Repubblica; V. BELLONI SONZOGNI A., « La personalità dell'imputato », in *Dialectica*, 1978, pag. 161.

(71) MORTY C. (*op. cit.*, pag. 61), al fine di evitare una dispersione delle indagini, propone che presso ciascun Tribunale dovrebbe essere creato un ruolo di periti in criminologia e per ogni caso i periti dovranno rispondere ad un certo numero di domande tipiche: imputabilità del soggetto, grado di responsabilità, ecc.

(72) Una norma analoga è prevista dal progetto del nuovo cod. proc. pen. (art. 78) per l'interrogatorio dell'imputato.

CONCLUSIONI

Pertanto ritenuto che il centro di ogni sistema penale è sempre l'uomo che ha commesso il fatto-reato, è indispensabile procedere ad un'ampia indagine sulla sua personalità in modo che la sentenza sia generalmente sentita come giusta e si renda così un servizio alla società.

L'indagine sulla personalità non deve essere fine a se stessa, ma, secondo noi, protesa all'individualizzazione della pena, esigenza questa non solo giuridica (artt. 132 e 133 cod. pen.), ma anche umanitaria. Invero l'art. 133 impone al giudice di considerare la personalità del giudicabile, ma la legge, fissando soltanto dei criteri direttivi generali non dà alcuna indicazione sul modo con cui il giudice può pervenire a tale conoscenza. Riteniamo, dunque, che l'art. 133 cod. pen. sia in pratica una grossa contraddizione del sistema processualistico penale attuale: da un lato è, infatti, codificata l'importanza della valutazione della personalità del colpevole (art. 133, 2° comma, cod. pen.), dall'altro è vietato ogni mezzo scientifico per attuare tale valutazione (art. 314, 2° comma, cod. proc. pen.).

Una soluzione, a nostro avviso, consisterebbe nel considerare l'art. 133 cod. pen. non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza verso la perizia criminologica nel futuro processo penale. Pertanto riteniamo che l'istituzione della perizia criminologica sia centrata ad una diversa configurazione del processo penale, non un mero rito stereotipato come momento retributivo del sistema penale, ma come momento che concorre alla rieducazione del soggetto. Un processo dove il cardine non sia esclusivamente il « fatto-reato », ma « l'uomo ».

RIASSUNTO

Gli Autori, nel presente lavoro, hanno preso in esame l'indagine della personalità nel processo penale; indagine che dovrebbe contribuire alla realizzazione dell'individualizzazione della pena. Prendendo le mosse dall'esame dell'art. 133 cod. pen. che prevede una precisa valutazione della personalità dell'imputato, gli Autori criticano il divieto di ogni mezzo scientifico per attuare tale indagine, che ha trovato spazio solo nel processo minorile.

Continuando tale analisi viene fatto un esame critico ed esegetico del progetto di riforma del codice di procedura penale che prevede la perizia criminologica come momento importante nella valutazione dell'elemento «uomo» nel nuovo processo penale. Perizia criminologica che ha sollevato insieme a vasti consensi sulla sua validità giuridico-sostanziale delle perplessità circa il momento, il modo e i mezzi di attuazione.

RESUME

Dans ce travail, les Auteurs ont examiné l'enquête concernant la personnalité dans le procès pénal; enquête qui est supposée contribuer à la détermination individuelle de la peine. En commençant par l'examen de l'art. 133 du code pénal, qui prévoit une évaluation précise de la personnalité de l'accusé, les Auteurs critiquent l'interdiction de recourir aux moyens scientifiques pour effectuer cette enquête, dont on a pu se servir uniquement dans le procès des mineurs.

En continuant cette analys, les Auteurs examinent en critique et du point de vue exégétique le projet de réforme du code de procédure pénale qui prévoit l'expertise criminologique comme moment important pour l'évaluation de l'élément «homme» dans le nouveau procès pénal. Cette expertise a soulevé d'une part de vastes approbations en ce qui concerne sa validité juridique substantielle et, d'autre part, des perplexités au sujet du moment, de la modalité et des moyens de sa réalisation.

SUMMARY

In this work, the Authors examine the personality inquiry during the penal trial, an inquiry supposed to contribute to the individualization of punishment. Starting from a survey of art. 133 of the Penal Code, which provides for a specific evaluation of the defendant's personality, the Authors criticize the fact that the use of scientific means is banned from this investigation, with an exception for juvenile trials only.

Continuing the analysis, a critical and exegetical examination is made of the draft reform of the Penal Code, which foresees criminological expertise as an important factor of evaluation of the «man» element of the new penal trial. The introduction of criminological expertise has met both considerable approval as to its juridical and substantial validity, and also some perplexity as to the timing, modality and means of application.

RESUMEN

Los Autores examinan en el presente trabajo la investigación sobre la personalidad durante el proceso penal, investigación que debería contribuir al logro de la individualización de la pena. Partiendo del examen del art. 133 del c.p. que prevé una precisa valoración de la personalidad del imputado, los Autores critican la prohibición de todo medio científico para actuar dicha investigación, pues el único espacio que ha encontrado es en el proceso de menores.

Continuando dicho análisis, se hace un examen crítico y exegético del proyecto de reforma del código de procedimiento penal que prevé la peritación criminológica como momento importante en la valoración del elemento «hombre» en el nuevo procedimiento penal. Peritación criminológica que ha levantado, junto a amplios consentimientos sobre su validez jurídico-sustancial, algunas perplessidades sobre el momento, el modo y los medios de actuación.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren haben im gegenwärtigen Studium die Erforschung der Personalität im Strafprozess zum Gegenstand gemacht; ein Studium das zur Realisierung der Individualisierung der Strafe beitragen müsste. Geht man von der Überprüfung des Art. 133 cod. pen. aus, der eine genaue Bewertung der Personalität des Angeklagten vorsieht, kritisieren die Autoren das Verbot jeglichen wissenschaftlichen Mittels, um dieses Studium durchzuführen, es wird nur in Jugendprozessen angewandt.

In der Weiterführung dieser Analyse wird ein kritisches Examen sowie ein exegetisches gemacht über das Projekt der Reform des Strafgesetzbuchs, das die kriminologische Untersuchung als einen wichtigen Moment in der Bewertung des Elements «Mensch» im neuen Strafprozess vorsieht. Eine kriminologische Untersuchung, die zusammen mit vielen Zustimmungen bezüglich der juristisch-substantiellen Bewertung auch Perplexe produziert hat bezüglich des Moments, der Art und Weise und der Anwendungsmittel.

LE NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO DETENUTO

PAOLO GIULIANI (*)

SOMMARIO: 1. — Il sistema delle notificazioni nel codice di rito penale. — 2. - Le notificazioni all'imputato detenuto: il primo comma dell'art. 168 cod. proc. pen. — 3. - Il secondo comma dell'art. 168 cod. proc. pen. — 4. - La sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 12-23 febbraio 1970. — 5. - Il servizio di informatica giudiziaria. Il Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria. — 6. - Prospettive di riforma.

1. — *Il sistema delle notificazioni nel codice di rito penale*

Sotto più di un profilo, il significato legislativo del termine « notificazione » sembra prendere le distanze da quello letterale, dove il termine « rendere » o « far noto » un accadimento è espressione di sintesi che vale a scolpire la contestualità tra il momento in cui un soggetto ne produce la conoscenza e quello di effettiva acquisizione da parte di un altro (1).

Se però la notificazione, nella sua accezione tecnico-giuridica, deve essere qualificata come l'attività diretta a procurare la sola « possibilità » di venire a conoscenza di un dato fatto (2), è tuttavia incontestabile che le varie forme di notificazioni previste dalla legge processuale penale siano graduate secondo una scala corrispondente alla maggiore o minore probabilità di produrre, in capo al destinatario, la reale conoscenza dell'atto cui esse si riferiscono.

(*) Magistrato di tribunale addetto all'Ufficio studi e ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena.

(1) TAORMINA, voce « Notificazione » (diritto processuale penale), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVIII, 1978, 675.

(2) CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Milano, 1959, 10, sul rilievo già fatto proprio da PUGLIATTI, *La trascrizione*, Milano, 1957, 7, che dall'esterno non si può senz'altro produrre quel risultato che si designa come conoscenza (effettiva), la quale è attività propria esclusivamente del soggetto destinatario.

Ciò non esclude che sia da condividere l'affermazione (3) secondo la quale il prevalente attestarsi della disciplina normativa in materia di notificazioni sul criterio della presunzione di conoscenza o della scienza legale (4), ha insensibilmente condotto lo stesso legislatore a mettere in secondo piano i meccanismi attraverso i quali, invece, può realizzarsi la conoscenza effettiva dei contenuti dell'atto da parte del destinatario della notificazione.

Assai indicative, in questo senso, sono le disposizioni concernenti le notificazioni all'imputato, dalle quali, come viene sostenuto in dottrina (5), emerge un progressivo allontanamento delle relative modalità dal raggiungimento del risultato suddetto, fino al punto da esaurire la loro efficacia sul solo versante della produzione di conoscenza: si pensi, a tale riguardo, ai criteri subordinati previsti dall'art. 169 cod. proc. pen. (eccettuato il caso della consegna dell'atto da notificare fatta personalmente all'imputato), ovvero, ancora di più, alle notificazioni a mezzo deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente, quali quelle previste nei confronti degli irreperibili (art. 170 cod. proc. pen.), dei latitanti ed evasi (art. 173 cod. proc. pen.), degli imputati all'estero (nel caso preveduto dal secondo comma dell'art. 177-bis cod. proc. pen.), nonché di tutti gli indiziati o gli imputati che non abbiano adempiuto all'onere di esatta dichiarazione o elezione di domicilio (art. 171, 5° comma, cod. proc. pen.). Del resto, la stessa modifica all'art. 171 cod. proc. pen., introdotta con l'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 534, conferma la tendenza del legislatore a privilegiare il principio della notifica nel « domicilio legale », atteso che con la novella in questione si è inteso esattamente « per dare una soluzione adeguata alle esigenze di una effettiva celerità dei processi, sostituire con un principio di segno oppo-

(3) TAORMINA, *voce cit.*, 697.

(4) Sulla c.d. « presunzione di conoscenza » cfr., per tutti, MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, Torino, 1970, 157, secondo il quale la notificazione (formale) è « presunta » quando la legge deduce dal compimento di determinate formalità la presunzione che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta, mentre è « reale » quando l'atto viene portato effettivamente a conoscenza dell'interessato, mediante consegna di una copia a lui o a persona che gliela comunichi. Per una critica a tale orientamento, cfr. CAVALLARI, *op. cit.*, 96 ss., con ampie note di riferimento, favorevole invece al principio della « conoscenza legale ».

(5) TAORMINA, *voce cit.*, 676.

sto la regola oggi vigente dell'obbligo di ricerca dell'imputato nei luoghi della sua dimora » (6).

Peraltro, un esame attento delle norme del codice di rito consente di cogliere frequenti manifestazioni di un atteggiamento di favore del diritto positivo verso il raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dall'effettiva acquisizione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario della notificazione (7).

Tale atteggiamento si sostanzia nella preminenza riconosciuta, tra le varie forme di notificazione, a quella maggiormente capace di garantire il conseguimento di un simile risultato: la consegna cioè della copia nelle mani del destinatario (8).

Le espressioni massime di questo orientamento (9) sono rappresentate dall'art. 169, 1° comma — che, con riferimento al caso in cui non sia stata ancora compiuta la dichiarazione o la elezione di domicilio, dispone il ricorso alle varie forme di notificazione sussidiarie soltanto « se non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato » — e, soprattutto, dall'art. 168 cod. proc. pen., relativo alle notificazioni all'imputato detenuto.

2. — *Le notificazioni all'imputato detenuto: il 1° comma dell'art. 168 cod. proc. pen.*

La norma testé citata, al primo comma, dispone che « Le notificazioni all'imputato detenuto si eseguono dall'ufficiale giudiziario mediante consegna della copia alla persona ».

Sotto il profilo esegetico, deve preliminarmente osservarsi che tale forma di notificazione trova applicazione sia nei con-

(6) In tal senso, espressamente, la Relazione ministeriale al disegno di legge n. 196, destinato a divenire la legge 534/1977, che leggesi in AMODIO - DOMINIONI - GALLI, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*, Milano, 1978, 100 e ss., peraltro perplessi sul fatto che il « sacrificio imposto agli interessi degli imputati » sia « modesto e praticamente insignificante », così come affermato nella relazione sopra citata.

(7) TAORMINA, *voce cit.*, 697.

(8) CAVALLARI, *op. cit.*, 108, la definisce il tipo fondamentale di notificazione all'imputato, mentre LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1961, 625, parla di forma più raccomandabile di notificazione, dando piena sicurezza della conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.

(9) Gioverà qui ricordare anche la consegna personale (quando sia possibile) fatta all'imputato in servizio militare (art. 174 cod. proc. pen.), nonché il rinvio all'art. 169 cod. proc. pen., operato dagli artt. 167, 3° comma, e 175 cod. proc. pen., per le notificazioni a persone diverse dall'imputato.

fronti dell'imputato in stato di custodia preventiva, sia nei confronti del condannato in espiatione di pena (10).

Al detenuto è altresì equiparato l'internato sottoposto a misura di sicurezza detentiva (11), mentre il contrario è a dirsi per quanto riguarda il « fermato » per motivi di pubblica sicurezza (12) ed il « denunciato » in relazione a notifiche di verbali di denuncia ai sensi di norme contenute in leggi speciali (es.: codice della strada) (13).

La regola secondo cui la consegna della copia dell'atto va fatta al detenuto personalmente, deve ritenersi inderogabile: la norma, infatti, contenuta nell'art. 168, 1° comma, cod. proc. pen., come viene affermato in dottrina (14), ha tutte le caratteristiche di una norma speciale la quale esclude la possibilità di alternative di sorta in considerazione del particolare « status » del destinatario della notificazione, imponendo perciò il massimo rigore affinché il detenuto possa seguire l'andamento del processo ed incidere efficacemente, attraverso la difesa tecnica e materiale, sullo svolgimento del contraddittorio.

Ne consegue che l'eventuale consegna dell'atto al direttore dello stabilimento carcerario o ad altro funzionario non tiene luogo della consegna alla persona del detenuto e produce, quindi, la nullità comminata dall'art. 179 cod. proc. pen., per la violazione delle « disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia »: ciò anche se risulti che il funzionario abbia consegnato la copia al detenuto o l'abbia informato del contenuto (15).

(10) PIOLETTI, voce « Notificazione » (diritto processuale penale), in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XI, 1965, 405.

(11) Cass., 28 maggio 1955, in *Riv. pen.*, 1956, 83; Cass., 15 gennaio 1947, *ivi*, 1947, 565; Cass., 26 gennaio 1948, *ivi*, 1948, 641; nonché LEONE, *Trattato cit.*, I, 624.

(12) PIOLETTI, voce *cit.*, 405; LEONE, *Trattato cit.*, I, 623.

(13) PIOLETTI, voce *cit.*, 405.

All'ipotesi della detenzione è stata, invece, parificata quella dell'internamento in campo di concentramento e luoghi simili: Cass., 24 febbraio 1950, in *Giust. pen.*, 1950, III, 491; Cass., 15 gennaio 1947, *ivi*, 1947, III, 227.

(14) TAORMINA, voce *cit.*, 700. In senso conforme, GRILLI, *La notificazione nel processo penale*, Milano, 1979, 98.

(15) LEONE, *Trattato cit.*, I, 645-646; CAVALLARI, op. cit., 183; MANZINI, *Trattato cit.*, III, 169; Cass., 18 dicembre 1967, in *Cass. Pen. Mass. annotato*, 1968, 1190; Cass., 9 maggio 1967, in *Giust. pen.*, 1968, III, 208; Cass., 28 aprile 1967, *ivi*, 1968, III, 209; Cass., 12 novembre 1958, *ivi*, 1959, III, 175; Cass., 2 aprile 1946, in *Giur. compl. Cass. pen.*, 1946, 1068; nonché, per il caso dell'informazione verbale, Cass., 12 ottobre 1927, in *Giust. pen.*, 1928, I, 219.

In tutti i casi, poi, in cui l'atto da notificare riguardi la citazione dell'imputato, la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., renderà altresì nullo il decreto di citazione.

Tale nullità si ritiene (16) debba avere carattere assoluto: il fatto, invero, che l'art. 6 della legge 534/1977 abbia modificato il capoverso dell'art. 185 cod. proc. pen. nel senso di dichiarare insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità che derivano dalla « omessa citazione dell'imputato », induce a pensare che la previsione legislativa sia rivolta a tutte le invalidità della notificazione, le quali, in forza della natura recettizia del decreto di citazione e del criterio della conoscenza legale che presiede al sistema delle notificazioni, equivalgono ad una mancata citazione (17).

La norma in esame si applica anche all'imputato che ha eletto domicilio per le notificazioni, sia prima che nel corso della detenzione. Se l'imputato ha eletto domicilio per un procedimento, ed in un momento successivo viene privato della libertà personale in relazione a quel procedimento penale, è da ritenersi l'operatività dell'art. 168 cod. proc. pen. per quanto viene disposto nel primo comma della stessa norma, e cioè l'assoluta prevalenza di tale norma di notificazione. Se, poi, in un momento successivo, l'imputato viene scarcerato, non vi è più ragione di applicare l'art. 168 cod. proc. pen., e riacquisterà efficacia l'elezione a suo tempo eseguita, la quale aveva sospeso la sua efficacia nel corso della detenzione, ma non era venuta meno perché una dichiarazione di elezione di domicilio perde efficacia solo con le formalità tipiche previste dall'art. 171 cod. proc. pen. (17 *bis*).

L'imputato può invece procedere all'elezione di domicilio nel corso della detenzione: in tal caso l'elezione rimane sospesa ed acquisterà efficacia all'atto della scarcerazione.

Qualora la detenzione sia per altra causa e lo stato detentivo risulti dagli atti, troverà applicazione il secondo comma della norma in esame, a mente del quale tale forma personale « si

(16) AMODIO, DOMINIONI, GALLI, *op. cit.*, 72.

(17) In giurisprudenza, peraltro, si ritiene che solo la mancanza della notifica del decreto di citazione a giudizio e non anche la nullità della notifica stessa sia insanabile, *ex art.* 188 cod. proc. pen. (Cass., 10 maggio 1975, in *Giust. pen.*, 1976, III, 78; Cass., 4 ottobre 1955, *ivi*, 1956, III, 79).

(17 *bis*) GRILLI, *op. cit.*, 99.

applica anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per altra causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o che è internato in uno stabilimento per misura di sicurezza ». Al contrario, nel caso in cui lo stato di detenzione per altra causa non risulti, dovrà ritenersi valida la notifica al domicilio dichiarato od eletto, per il principio generale secondo cui in tanto una forma di notifica si applica in quanto siano noti all'ufficio i relativi presupposti di fatto.

Le considerazioni che precedono consentono altresì di risolvere il problema — che pure si è posto nella pratica penitenziaria — relativo alle modalità in concreto della notifica in oggetto: si domanda, cioè, se la consegna della copia dell'atto debba avvenire presso l'ufficio matricola dell'istituto dove trovasi il detenuto (come accade solitamente), ovvero se possa consentirsi all'ufficiale giudiziario, qualora ciò non sia possibile (come, ad esempio, nel caso di rifiuto del detenuto di recarsi presso l'ufficio sopra citato), di accedere laddove il detenuto stesso materialmente si trovi.

Al riguardo, premesso che, come sopra accennato, deve essere l'ufficiale giudiziario a provvedere alla consegna della copia dell'atto e deve essere il detenuto a riceverla, nulla vieta che, in relazione alle esigenze organizzative di ciascun istituto penitenziario ed in vista del più ordinato svolgimento dell'attività in oggetto, la notifica degli atti agli imputati detenuti avvenga abitualmente all'interno dell'ufficio matricola o in altro locale particolarmente adatto allo scopo (come, ad esempio, la sala colloqui).

Ove, però, ciò non sia possibile — come appunto nell'ipotesi in cui il detenuto rifiuti di recarsi presso i locali sopra citati —, si ritiene che debba essere riconosciuto all'ufficiale giudiziario il diritto-dovere di accedere in quegli ambienti dove il detenuto medesimo si trovi materialmente in quel momento (camera, cortile di passeggio, locali ove si svolgono attività ricreative, ecc.), sì da poter procedere (così come gli impone l'art. 168 cod. proc. pen.) alla consegna della copia dell'atto alla persona stessa del destinatario.

Una simile soluzione — la quale discende dalla rigorosa interpretazione del primo comma dell'art. 168 cod. proc. pen. — non sembra che urti neppure contro particolari motivi di sicurezza.

In primo luogo, infatti, si ha ragione di dubitare che far uscire il detenuto dalla propria camera per accompagnarlo, ad esempio, nell'ufficio matricola, o in altro locale, sia meno pregiudizievole per la sicurezza dell'istituto di quanto non lo sia invece consentire all'ufficiale giudiziario di accedere nella camera stessa del detenuto o, comunque, dove egli si trovi.

Qualora poi ciò si ritenesse sul rilievo che, in tal caso, un elemento « estraneo » (come, appunto, l'ufficiale giudiziario) avrebbe ingresso fin nell'interno dell'istituto medesimo, si osserva in contrario che l'accesso nello stabilimento dell'ufficiale giudiziario deve essere, di volta in volta, autorizzato dalla direzione, previo accertamento — se necessario — sia dell'identità personale e della qualifica rivestita dal soggetto in questione, sia della funzione (nella specie, l'esecuzione di una notifica a persona detenuta, ai sensi dell'art. 168 cod. proc. pen.) che quest'ultimo è chiamato a svolgere nella circostanza.

Quanto, infine, al problema — che in effetti si può porre accogliendo la soluzione qui prospettata — relativo alla salvaguardia dell'incolumità fisica dell'ufficiale giudiziario, si ritiene che dovrà essere cura della direzione adottare ogni opportuna cautela (come, ad esempio, predisponendo un adeguato servizio di scorta o, comunque, di accompagnamento) atta allo scopo. In tal senso, gioverà ricordare che la posizione dell'ufficiale giudiziario, all'interno dell'istituto, non è affatto anomala od esclusiva, essendo, al contrario, del tutto analoga a quella degli altri operatori estranei all'amministrazione penitenziaria i quali, in ragione del loro ufficio, hanno occasione di accedere nell'istituto e di venire a contatto con la popolazione detenuta (come, ad esempio, gli insegnanti, il personale medico e paramedico addetto alle autoambulanze, ecc.).

3. — *Il secondo comma dell'art. 168 cod. proc. pen.*

Passando ora all'esame del secondo comma dell'art. 168 cod. proc. pen., giova prendere le mosse da quello che era il testo originario del comma stesso — prima cioè che, con sentenza n. 25 del 12-23 febbraio 1970, la Corte costituzionale ne dichiarasse la parziale illegittimità — il quale stabiliva che la disposizione contenuta nel primo comma « si applica anche quando dagli atti

risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o che è internato in uno stabilimento per misura di sicurezza ».

Anteriormente alla sentenza sopra citata della Corte costituzionale, l'interpretazione che veniva data dell'art. 168 nel suo complesso era nel senso che, ove lo stato di detenzione si riferisse al procedimento nel quale interviene la necessità della notificazione, quest'ultima dovesse sempre eseguirsi mediante consegna al detenuto, sì che l'eventuale ignoranza di tale stato di detenzione — che, d'altronde, costituirebbe una situazione irregolare, dovendo risultare al giudice o al p.m. procedente lo stato di detenzione dell'imputato — non sarebbe valsa ad escludere la nullità (18).

Per converso, nell'ipotesi dello stato di detenzione o di internamento in uno stabilimento per misure di sicurezza determinato da causa diversa dal provvedimento per il quale deve avere luogo la notificazione, si opinava (19) che tale stato dovesse risultare (20) dagli atti, come ad esempio, nel caso in cui lo stesso imputato o il difensore avessero informato l'autorità procedente dello stato di detenzione in corso.

Da ciò, la giurisprudenza assolutamente costante (21) traeva la conseguenza — a contrario — che, ove la detenzione non risultasse dagli atti, la notificazione poteva essere disposta sia nella casa di abitazione, nel luogo di esercizio di attività professionale, nella dimora temporanea o nel recapito, mediante consegna a persona convivente o al portiere (art. 169, 1° e 2° comma, cod. proc. pen.), sia nel domicilio eletto (art. 171 cod. proc. pen.).

(18) LEONE, *Trattato cit.*, I, 624; nonché Cass., 9 novembre 1966, in *Giust. pen.*, 1966, III, 588; Cass. 26 febbraio 1965, *ivi*, 1965, III, 525; Cass., 12 novembre 1963, in *Cass. Pen. Mass. annotato*, 1964, 361; Cass., 4 giugno 1962, *ivi*, 1962, 1143.

(19) LEONE, *op. e loco ult. cit.*, nonché la giurisprudenza riportata alla nota precedente.

(20) In modo pieno e attendibile, ancorché non soltanto da documenti autentici: Cass., 16 luglio 1941, in *Giust. pen.*, 1942, IV, 207, 84.

(21) Cass., 27 novembre 1968, in *Cass. Pen. Mass. annotato*, 1969, 1616, 2497; Cass., 30 ottobre 1968, *ivi*, 1969, 1417, 2151; Cass., 28 aprile 1967, *ivi*, 1968, 1441, 2315; Cass., 27 gennaio 1967, *ivi*, 1967, 343, 2056; Cass., 17 ottobre 1966, *ivi*, 1967, 891, 1377; Cass., 4 giugno 1962, *ivi*, 1962, 1143, 2131; Cass., 2 febbraio 1962, *ivi*, 1962, 698, 1267; Cass., 3 marzo 1959, in *Giust. pen.*, 1959, III, 400, 497; Cass., 16 giugno 1958, *ivi*, 1958, 884, 843; Cass., 21 ottobre 1957, *ivi*, 1958, III, 97. In tal senso v., in dottrina, MARUCCI, « L'atto di notificazione », in *Giur. compl. Cass. pen.* 1952, II, p. 41; MAZZANTI, « Notificazioni al latitante », *ivi*, 1954, VI, p. 27; PROLETTI, *voce cit.*, 406; ROSSO, *voce* « Notificazioni » (dir. proc. pen.), in *Enc. forense*, vol. V, 1959-1960, p. 14.

In difetto, si assumeva come legittimo il ricorso alle forme proprie delle notificazioni all'imputato irreperibile di cui all'articolo 170 cod. proc. pen.

A quest'ultimo riguardo, tuttavia, già prima dell'intervento della Corte costituzionale, non erano mancati in dottrina vivaci dissensi (22): così, sul rilievo della « manifesta iniquità » di una simile soluzione (23), si era opposto che l'obbligo di notificazione a mani proprie del detenuto ha carattere di regola generale, come sarebbe dimostrato dalla riserva contenuta nell'articolo 169, 1° comma, cod. proc. pen. (« Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente ») (24), ovvero si era asserito che la notificazione al detenuto ex artt. 169, 170 e 171 cod. proc. pen., sarebbe stata nulla, giacché l'art. 179 cod. proc. pen. commina tale sanzione « se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia » (25).

Né è mancato chi (26) ha sostenuto che la regola poi sancita dalla Corte costituzionale poteva già essere desunta dal sistema normativo in tema di notificazioni sol che, in luogo dell'argomento « a contrario » accolto dalla giurisprudenza, si fosse usato l'argomento analogico, e si fosse considerato il caso in questione alla stessa stregua dell'ipotesi della detenzione nota all'ufficio precedente, data l'eventuale somiglianza delle situazioni.

(22) Cfr. BONETTO, « Sulla notificazione all'imputato di cui non risulti lo stato di detenzione », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, 1261; MANZINI, *Trattato cit.*, III, 170; SCHETTINI, « In tema di notificazione e decreto di irreperibilità », in *Riv. pen.*, 1951, I, 433; VECCHI, « Decreto di irreperibilità e contumacia dell'imputato », in *Giust. pen.*, 1950, III, 55; più in generale CORDERO, « Il rimedio alla sentenza contumaciale irregolarmente notificata (rilievi sulla linea di confine tra impugnazione ed incidente di esecuzione) », in *Riv. dir. proc. pen.*, 1957, 429; LEONE, *Trattato cit.*, III, 532.

(23) Come rilevato da FASSONE, « Le notificazioni all'imputato detenuto e la necessità di conoscere lo stato di detenzione », *Giur. cost.*, 1970, 204, « il risultato era che l'imputato detenuto non aveva, di regola, conoscenza del procedimento se non allorché gli veniva notificato l'ordine di carcerazione: e poiché a tal punto era ormai inefficace sia la strada dell'incidente di esecuzione, se il titolo era stato ritualmente emanato e notificato, sia la strada dell'appello tardivo, qualora si dimostrasse che le ricerche di cui all'art. 170 cod. proc. pen. erano state ritualmente effettuate, all'imputato non restava che scontare una condanna derivante da un procedimento nel quale egli non aveva avuto la minima possibilità di intervenire ».

(24) BONETTO, *op. cit.*; TESAURO, « La notificazione all'imputato in servizio militare », *Foro pen.*, 1961, 324.

(25) SCHETTINI, *op. e loco cit.*

(26) VANNI, « Notificazioni all'imputato detenuto e diritto di difesa », *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970, 612 ss.

4. — *La sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 12-23 febbraio 1970*

Comunque sia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 1970 già richiamata, dichiarava la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 168, 2° comma, del cod. proc. pen., nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risultasse dagli atti del procedimento, consentiva che all'imputato detenuto la notifica potesse venir effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 cod. proc. pen.

In realtà, la Corte era stata chiamata (27) a decidere della legittimità del 2° comma dell'art. 168 sotto un più generale profilo che metteva in discussione la costituzionalità dell'intera disposizione, letta al negativo. Più precisamente, oggetto di contestazione era il far dipendere l'operatività del 1° comma dello stesso art. 168 dalla circostanza meramente formale che risultasse o meno dagli atti la posizione del detenuto (28).

La Corte, invece, ha ritenuto che menomasse il diritto di difesa la sola notificazione eseguita ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., relativa all'imputato irreperibile, sul rilievo che «...in termini di ragionevolezza e di giustizia, stridente appare il contrasto fra la dichiarata condizione di irreperibilità dell'imputato e il suo reale stato di permanente reperibilità determinato dal fatto della sua detenzione. Né la ignoranza che in realtà l'autorità procedente, per la complessità dell'organizzazione giudiziaria e il rilevante numero dei detenuti, può avere della sua condizione di ristretto in carcere, può rendere legittima una dichiarazione di irreperibilità con conseguenze così gravi per la tutela del suo diritto di difesa. E ciò tanto più che quella ignoranza, come pure è stato osservato, può essere superata, mediante strumenti d'indagine che rendano possibile e sicuro l'accertamento dello stato di detenzione nel quale può venirsi a trovare l'imputato».

Viceversa, è stato ritenuto dalla Corte che «la notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto per altro pro-

(27) Vedasi l'ordinanza di rinvio del Pretore di Empoli in data 25 aprile 1968, in *G.U.* n. 235 del 7 agosto 1968.

(28) TAORMINA, *voce cit.*, 701.

cesso, non importa menomazione del suo diritto di difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è ragionevole presumere l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti.

Così deve ritenersi accada quanto alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 169 del cod. proc. pen., e cioè mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora; oppure per quella effettuata ai sensi dell'art. 171 cod. proc. pen. nei luoghi ove l'imputato, prima che il suo stato di detenzione intervenisse, aveva eletto domicilio. In entrambi i casi le persone cui la copia è consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalle leggi indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne, è da ritenere inoltreranno a lui l'atto notificato. In altri termini, la notifica in tal modo effettuata deve considerarsi valida a raggiungere l'imputato perché cade nel suo ambiente di vita col quale il suo stato di detenzione non ha reciso ogni legame » (29).

La sentenza sopra riportata, sin dal suo apparire, è stata commentata favorevolmente solo in parte ed è stata, anzi, fatta oggetto di vivaci critiche.

In effetti, la lettura della decisione in parola dà innegabilmente la sensazione che la Corte si sia « fermata a metà » (30).

Si è cioè assunta come determinante la « probabilità » o meno che l'atto notificato giunga a conoscenza del detenuto, e sono quindi state colpite di illegittimità solo quelle situazioni in cui la probabilità è praticamente nulla, come appunto le situazioni in cui la notifica è effettuata secondo il rito degli irreperibili (31).

Al contrario, si è dubitato in dottrina dell'opportunità, in un così delicato settore, di impostare il discorso in termini di « presunzione » (32), e di sostenere, come ha fatto la Corte, che

(29) La giurisprudenza formatasi successivamente alla sentenza della Corte si è quindi consolidata nel senso indicato dalla Corte stessa, ritenendo cioè la nullità della notifica all'imputato detenuto per altra causa effettuata — ove la detenzione non risulti dagli atti — secondo il rito degli irreperibili e, per converso, la validità della notifica eseguita a norma dell'art. 169 cod. proc. pen., mediante consegna, in particolare, a mani di familiare convivente (da ultimo, Cass., 6 giugno 1977, in *Cass. Pen. Mass.*, 1978, 1131; Cass., 5 aprile 1977, *ibidem*, 484; Cass., 1 aprile 1977, in *Giust. pen.*, 1978, III, 261).

(30) Così FAVINO, «Sulle notificazioni al detenuto... irreperibile», in *Foro it.*, 1970, I, 1558; nonché, negli stessi termini, FASSONE, *op. cit.*, 206.

(31) FASSONE, *op. cit.*, 209.

(32) TAORMINA, *voce cit.*, 701.

il diritto di difesa sia salvaguardato sol perché i consegnatari dell'atto, ai sensi degli artt. 169 e 171 cod. proc. pen., « presumibilmente » inoltreranno l'atto stesso al detenuto.

Simili elementi, puramente presuntivi, nella realtà pratica non trovano alcuna sicura rispondenza: si pensi, ad esempio, alla lontananza che spesso intercorre tra i consegnatari ed il detenuto, alla tutt'altro che infrequente ignoranza che gli stessi hanno dello stabilimento presso il quale il detenuto attualmente si trova, quanto basta insomma per concludere che la conoscenza dell'atto in capo ai consegnatari è ben lungi dall'equivalere alla conoscenza in capo al detenuto (33).

Evidentemente, la Corte si è data carico dei riflessi pratici di un'eventuale sua decisione più avanzata, preoccupata, come risulta dalla lettera stessa della sentenza, dell'« ignoranza che in realtà l'autorità procedente, per la complessità dell'organizzazione giudiziaria e il rilevante numero dei detenuti, può avere della condizione di ristretto in carcere » di un determinato soggetto.

5. — *Il servizio di informatica giudiziaria. Il Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria*

Vero è che all'epoca cui risale la pronuncia in questione, non esisteva alcun sistema di informazioni di tipo centralizzato, tanto che, all'indomani della sentenza della Corte, allo scopo di colmare il vuoto apertosi e di reperire gli « strumenti di indagine » auspicati dalla stessa Corte, vennero avanzate numerose proposte, tese a porre l'Autorità giudiziaria in grado di conoscere se un determinato imputato fosse o meno detenuto per altra causa.

Così taluni (34) suggerirono di comunicare periodicamente ai vari distretti di Corte d'appello le risultanze esistenti presso il Ministero di Grazia e Giustizia in ordine al luogo di detenzione di una determinata persona, altri (35) opinarono che fosse sufficiente prevedere che le direzioni di ogni stabilimento

(33) GRILLI, *op. cit.*, 104. Per la notifica, in particolare, al portiere e per le perplessità unanimi degli Autori al riguardo, cfr. VANNI, *op. cit.*, 620; FASSONE, *op. cit.*, 210 (sub nota 12); FAVINO, *op. cit.*, 1560.

(34) FAVINO, *op. cit.*, nota 8 bis.

(35) VANNI, *op. cit.*, 621, richiamandosi a REINA, « Sulla notificazione col rito degli irreperibili al detenuto », in *Arch. pen.*, 1968, II, 121.

carcerario e di internamento per misure di sicurezza comunicassero all'ufficio del casellario giudiziale l'avvenuta detenzione, avvertendo dell'eventuale termine di cessazione (36); altri (37), infine, ritennero che fosse utile realizzare subito un collegamento tra il luogo di detenzione dell'imputato ed il luogo dove il giudice normalmente già conduceva le sue indagini in virtù dell'art. 170 cod. proc. pen.

Secondo quest'ultimo indirizzo, si sarebbe dovuto imporre, mediante circolare, all'ufficio matricola del carcere di segnalare l'ingresso di ogni detenuto al suo luogo di nascita o a quello di ultima residenza, demandando ai singoli Comuni di raccordare l'arrivo delle informazioni dal carcere con le richieste di notizie che gli uffici giudiziari — informati opportunamente — avrebbero dovuto indirizzare ai Comuni di volta in volta interessati.

In tale contesto è venuta a cadere la nascita del Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria (38).

Il Centro, infatti, sorto sul finire degli anni '60 per rispondere ad esigenze sia operative che di studio e di ricerca, si dette carico, proprio all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1970, di dare avvio ad un servizio di informatica giudiziaria — divenuto ormai indilazionabile —, utilizzando i dati risultanti dalla anagrafe penitenziaria costituita il 21 marzo 1971.

Il servizio in questione, iniziato il 1° gennaio 1972, è in grado di fornire agli uffici giudiziari richiedenti notizie sulla presenza di soggetti negli istituti di prevenzione e di pena della Repubblica, utilizzando i mezzi sia postali che telefonici.

(36) Secondo il VANNI, *op. e loco ult. cit.*, in tal modo l'acquisizione del certificato penale o del suo aggiornamento avrebbe consentito di conoscere il particolare « status » dell'imputato e di disporre la notifica personale ex art. 168, cod. proc. pen.

(37) FASSONE, *op. cit.*, 214.

(38) Sul Centro, anche in riferimento al ruolo dell'informatica nel quadro della difesa sociale, cfr. DI GENNARO-BREDA, « I calcolatori nel settore della difesa sociale. Efficienza di servizio e garanzia individuale », in Atti del colloquio internazionale su *Informatica e diritto. Efficienza dei sistemi automatici di informazione nella difesa sociale e garanzie dei diritti individuali* (Pavia, 15-17 settembre 1972), Milano, 1974; CORTELLESSA, « Il Centro elettronico dell'amministrazione penitenziaria », *ivi*; CORTELLESSA, « L'informatica nel sistema penitenziario italiano », in Atti del seminario organizzato dall'Amministrazione penitenziaria italiana in collaborazione con il Consiglio d'Europa su *Gli elaboratori elettronici nell'amministrazione penitenziaria* (Roma, 12-15 febbraio 1975), Quaderni dell'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, n. 12; CORTELLESSA-BONANNI, « L'elaboratore elettronico dell'Amministrazione penitenziaria », in *Rass. studi penit.*, 1975, 635.

L'andamento del servizio di informatica giudiziaria, anche in conseguenza della rapidità con cui le richieste vengono evase (il 90 % nel giro di 24/36 ore dall'arrivo della richiesta), ha registrato uno sviluppo sempre crescente (39) in questi ultimi anni, come testimonia il fatto che dalle circa 38.000 risposte del 1972 (di cui circa il 10 % positive) si è passati alle 73.560 risposte fornite nel 1979 (di cui circa il 20 % positive) (40).

6. — *Prospettive di riforma*

Non può quindi negarsi che oggi, con l'entrata in funzione del Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria, la situazione degli « strumenti d'indagine » auspicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1970 sia profondamente mutata, potendosi ormai disporre di un nuovo complesso di informazioni a livello centrale.

Ciò significa, a nostro giudizio, che i motivi i quali indussero la Corte, nel 1970, a « fermarsi a metà » non sussistono più: al contrario, è forse tempo per un opportuno ripensamento dell'intero problema, posto che, come sopra accennato, si ha ormai la possibilità di conoscere se un qualsiasi soggetto sia o meno detenuto, ancorché per altra causa e ancorché tale condizione non risulti dagli atti.

È auspicabile, cioè, che, eventualmente attraverso un nuovo intervento della Corte (41), venga a cadere l'intero 2° comma dell'art. 168 cod. proc. pen., con ciò affermandosi il principio — enunciato già nel primo comma — che le notificazioni all'imputato detenuto si eseguono, « in ogni caso » e senza ulteriori « distinguo », mediante consegna alla persona.

(39) Non si deve dimenticare, come giustamente rilevato da CORTELLESA-BONANNI, *op. cit.*, 643, che il servizio di informatica giudiziaria, per il contributo che offre all'accelerazione dei procedimenti giudiziari e per i risparmi che assicura all'Esercizio, è in grado di coprire da solo i costi del Centro elettronico, ivi inclusi quelli per il personale.

(40) La risposta fornita dal Centro ha comunque rilievo, anche se negativa: la giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che l'irreperibilità dell'imputato detenuto, il cui stato di carcerazione non risulti dalla documentazione del Centro elettronico né da altri elementi acquisiti al processo, è ritualmente dichiarata (Cass., 17 ottobre 1975, in *Cass. pen. Mass.*, 1976, 882).

(41) Allo stato, non risulta che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, 2° comma, del cod. proc. pen., sia stata nuovamente proposta.

È di particolare rilievo notare che, esattamente in questa direzione, mostra di essersi mosso il legislatore delegato all'articolo 147 del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale: tale norma, infatti, disciplinando le notificazioni all'imputato detenuto, prevede — come leggesi nella Relazione della Commissione ministeriale redigente istituita con D.M. 18 ottobre 1974 (42) — che « la copia dell'atto va consegnata esclusivamente alla persona, la quale deve sottoscrivere l'originale... ».

Inoltre, e affinché non sussista alcuna incertezza sull'inderogabile necessità che le notificazioni all'imputato, comunque detenuto, siano effettuate unicamente attraverso la forma stabilita da tale norma, è stato previsto che le predette modalità di notifica siano attuate anche se l'imputato è detenuto per altra causa. Con l'ovvia conseguenza che le notificazioni eseguite al di fuori di questo schema sono invalide ».

A tale proposito, non possono essere sottaciuti, in questa sede, alcuni recentissimi orientamenti giurisprudenziali i quali costituiscono invece manifestazioni di una tendenza esattamente contraria a quella sopra indicata.

Così, da un lato è stato ritenuto (43) che « in mancanza di un'apposita disciplina legislativa, la norma analogicamente utilizzabile per le notifiche ai detenuti in semilibertà non è quella dell'art. 168 cod. proc. pen., bensì quella del successivo art. 169; pertanto, le notifiche ai detenuti o internati ammessi al regime di semilibertà non devono essere effettuate necessariamente a mani proprie, ma devono considerarsi validamente avvenute quando la copia dell'atto, nell'impossibilità di una consegna personale all'interessato, sia stata consegnata ad un funzionario o ad un agente addetto all'istituto a cui risulti assegnato il destinatario della notifica » (44).

Dall'altro, in contrasto con la giurisprudenza meno recente (45), si è giunti a sostenere (46) la validità della notifica

(42) Pagg. 135-136.

(43) Cass., Sez. I, 6 luglio 1979, Protti, mass. 142483; Cass., Sez. I, 25 settembre 1979, Noaro, mass. 142870.

(44) In pratica, secondo tale orientamento, il detenuto semilibero viene ad essere considerato come un « non detenuto », mentre l'istituto cui lo stesso è assegnato viene assimilato, ex art. 169 cod. proc. pen., al luogo ove il soggetto ha « temporanea dimora o recapito »!

(45) Si vedano i riferimenti contenuti nella nota 18.

(46) Cass., Sez. V, 22 dicembre 1978, n. 16106, Salafia.

al domicilio eletto dall'imputato anche quando quest'ultimo, dagli atti, risulti detenuto.

Trattasi, evidentemente, di soluzioni dettate dall'intento pratico di alleviare le gravi difficoltà che si incontrano quotidianamente nella ricerca dei destinatari delle notificazioni e di evitare che nullità di tal genere ostacolino la già lenta macchina processuale, finendo per travolgere, magari tardivamente, un lungo e laborioso iter giudiziario.

Si auspica, tuttavia, che simili interventi giurisprudenziali non si risolvano nel colpire situazioni meritevoli della più rigorosa tutela, in attesa che il nuovo codice di procedura penale, conferendo una maggiore certezza alle forme processuali, elimini le disfunzioni lamentate e imponga un ben più scrupoloso controllo sulla osservanza delle norme (47).

(47) In termini analoghi, AMODIO - DOMINIONI - GALLI, *op. cit.*, 56, con riguardo alla materia delle nullità.

RIASSUNTO

Premessi brevi cenni sul sistema delle notificazioni e sui criteri seguiti dal legislatore nel dettarne la disciplina normativa nell'ordinamento processuale penale, viene affrontato in particolare l'istituto delle notificazioni all'imputato detenuto, quale risulta dall'art. 168 del cod. proc. pen.

Individuata la caratteristica fondamentale della norma nell'aver imposto (al primo comma) una forma di notifica (la consegna a mani del detenuto) capace di garantire al massimo il risultato dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario, viene quindi esposta la problematica risultante dal secondo comma dell'art. 168 cod. proc. pen., prima e dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1970, la quale ne ha dichiarato la parziale illegittimità nella parte in cui consentiva che al detenuto per causa diversa (la cui detenzione non risultasse dagli atti) la notifica potesse essere effettuata anche secondo il rito degli irreperibili.

Dopo aver accennato ai motivi di fondo (la mancanza, cioè di un sistema di informazioni centralizzato) che furono, all'epoca, alla base della decisione della Corte, si dà conto del servizio di informatica giudiziaria che dal 1972 svolge il Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria, esattamente allo scopo di colmare la lacuna delle strutture di informazione lamentata dalla Corte costituzionale.

Si auspica, in conclusione, che, disponendo di una tale struttura, si addivenga ad una modifica della normativa vigente — secondo la linea tracciata nel progetto del nuovo codice di procedura penale — nel senso di prevedere, come suprema garanzia del diritto di difesa costituzionalmente sancito, che le notificazioni all'imputato detenuto vengano effettuate in ogni caso e senza eccezioni mediante consegna a mani del destinatario.

RESUME

Après un aperçu concernant le système des notifications et les critères desquels s'est inspiré le législateur en établissant le règlement normatif dans le système de procès pénal, l'Auteur aborde en particulier l'institution des notifications à l'accusé détenu, dont il est question à l'art. 168 du code de procédure pénale.

Ayant déterminé la caractéristique fondamentale de la norme dans le fait d'avoir imposé (premier alinéa) une forme de notification (la remise en mains propres au détenu) capable de garantir au maximum le résultat de la connaissance effective de la part du destinataire, l'Auteur illustre la problématique suscitée par le deuxième alinéa de l'art. 168 du code de procédure pénale, avant et après l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n. 25 de 1970, qui en déclarée l'illégitimité partielle, là où elle envisageait la possibilité d'effectuer la notification au détenu pour d'autres raisons (dont la détention ne résulte pas des actes) même selon les modalités réservées aux introuvables.

Après avoir parlé des raisons fondamentales (à savoir l'absence d'un système informatique centralisé) qui à l'époque ont donné lieu à la décision de la Cour, l'Auteur traite de l'activité du service d'informatique judiciaire, exercée à partir de 1972 par le Centre électronique de l'Administration pénitentiaire, justement dans le but de combler la lacune des structures relevée par la Cour Constitutionnelle.

On souhaite, en conclusion, que pouvant disposer de cette structure, il soit possible d'arriver à une modification des normes en vigueur — selon les lignes directrices contenues dans le projet du nouveau code de procédure pénale — dans le sens de prévoir, comme garantie suprême du droit à la défense établi par la Constitution, que les notifications à l'accusé détenu soient effectuées, dans tous les cas et sans aucune exception, par remise en mains propres du destinataire.

SUMMARY

After a short premise on the notification system and the criteria applied by the legislator to introduce its normative discipline in the penal trial regulation, the Author deals especially with the procedure for notification to detained defendants, as per art. 168 of the Code of Penal Procedure.

He first identifies the norm's basic characteristic which imposes (first paragraph) a form of notification (delivery in the hands of the detainee) giving maximal guaranty that the consignee has actually taken knowledge of it. Then, he illustrates the problematic ensuing from paragraph two, art. 168 of the Code of Penal Procedure, before and after the 1970 sentence no. 25 of the Constitutional Court, which declared it to be partly illegitimate where it states that notification to a person detained for another reason (i.e. whose detention does not appear in the records), could be done according to the procedure applied for non traceable persons.

After mentioning the basic reasons (i.e. the lack of a central information system) for the Court's decision at the time, the Author reports on the service of judiciary informatics carried out since 1972 by the electronic center of the Penitentiary Administration, with the specific purpose of filling the structural information gap deplored by the Constitutional Court.

In conclusion, it is hoped that with such a structure, the present rules will be modified — along the line indicated in the draft for the new code of penal procedure — in the sense that, as supreme guaranty for the right of defense sanctioned by the constitution, notifications to detained defendants be in any case and without exception delivered in the hands of the addressee.

RESUMEN

Luego de algunas referencias sobre el sistema de las notificaciones y sobre los criterios seguidos por el legislador al dictar la disciplina normativa en el ordenamiento procesual penal, se trata de manera particular sobre el instituto de las notificaciones al imputado detenido, según como resulta por el art. 168 del código procesual penal.

Individuada la característica fundamental de la norma al haber impuesto (en el primer aparte) una forma de notificación (la entrega en manos del detenido) capaz de garantizar al máximo el resultado del efectivo conocimiento de parte del destinatario, se expone seguidamente la problemática que deriva del segundo aparte del art. 168 del código procesual penal, antes y después de la sentencia de la Corte Constitucional n. 25 de 1970, la cual ha declarado la parcial ilegitimidad en la parte en la que consentía que al detenido por causa diferente (cuya detención no resultase en los expedientes) la notificación pudiese efectuarse también según el ritual de los introvables.

Después de haber señalado los motivos de fondo (la falta de un sistema de informaciones de manera centralizada) que a su tiempo estuvieron a la base de la decisión de la Corte, se informa sobre el servicio que presta desde 1972 el Centro electrónico de la Administración penitenciaria en lo que se refiere a informática judicial, justamente con el fin de colmar las lagunas de las estructuras de información lamentadas por la Corte Constitucional.

Como conclusión se hace votos a fin de que, disponiendo de una tal estructura, se llegue a una modificación de la normativa vigente — de acuerdo a la línea trazada en el proyecto del nuevo código de procedimiento penal — en el sentido de prever, como suprema garantía del derecho de defensa constitucionalmente establecido, que las notificaciones al imputado detenido sean de todos modos efectuadas sin excepción alguna y mediante entrega en manos del destinatario.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach einigen kurzen Hinweisen auf das System der Mitteilungen und auf die folgenden Kriterien des Gesetzgebers durch das Diktieren der normativen Disziplin in der Straf-Prozess-Ordnung, wird ganz besonders das Mitteilungsinstitut für den Häftling behandelt, gemäss Art. 168 des cod. proc. pen.

Nach dem die Charakteristik der Norm festgelegt wurde, durch die man eine Mitteilungsform (die persönliche Aushändigung an den Häftling) auferlegt hat (im ersten Komma), die fähig ist, ein maximales Ergebnis zu erzielen in der effektiven Kenntnis vonseiten des Empfängers, wird anschliessend die Problematik aufgezeigt, die aus dem zweiten Komma des Art. 168 cod. proc. pen. erwächst vor und nach dem Urteil des Gerichtshofs n. 25/1970, das eine teilweise Unrechtmässigkeit erklärt hat in jenem Teil, in dem es erlaubte, dass dem Häftling aus verschiedenen Gründen (dessen Inhaftierung aus den Akten nicht hervorgeht) die Mitteilung nach dem System der Nichterreichbaren durchgeführt werden könnte.

Nach einem Hinweis auf die Hauptgründe (das Fehlen, d.h. eines zentralen Informations-Systems) die zu jener Zeit auf der Basis der Entscheidung des Gerichtshofs lagen, berichtet man über das gerichtliche Informations-System, das seit 1972 elektronische Zentrum der Strafverwaltung durchführt, um das Fehlen der vom Bundesgerichtshof beklagten Informationsstrukturen zu vermeiden.

Abschliessend wünscht man sich, dass, wenn man über eine solche Struktur verfügt, man zu einer Veränderung der gültigen Regeln kommen möge — gemäss der aufgezeigten Richtlinie im Projekt des neuen Strafgesetzbuches — damit man voraussehen kann, als höchste Garantie des konstitutionell sanktionierenden Verteidigungsrechtes, das die Mitteilungen für den Häftling auf jeden Fall und ohne Ausnahme dem Empfänger per Hand ausgehändigt werden.

COMPORTAMENTI EEG E TIPI DI REATO

MASSIMO REITANO (*)

IRENE ACCOLTI GIL (**)

LILIANA BATTIATI (***)

FIGURELLA GIARDINI (***)

È noto che ogni forma morbosa connessa con la sindrome epilettica, sul piano clinico neurologico, psicopatologico e comportamentale, è da ricondurre ad un particolare modo reazionale del sistema nervoso (a vari livelli, dalla reticolare all'amigdala al tronco encefalico alle strutture mesodiencefaliche, alla corteccia medesima), ad una bassa « soglia convulsiva », e ad una attitudine « spasmodica » (INGRASSIA, 1969).

La natura dei comportamenti intercritici dei soggetti affetti da sindrome comiziale, per taluni aspetti anche genericamente definibile anti-sociale, rende ragione dell'interesse che criminologi e medici legali, oltre a neurologi e psichiatri, rivolgono alle manifestazioni epilettiche (SCRIPCARU, 1970).

Senza voler entrare nel merito della troppo vasta questione sulla criminogenesi, ma d'accordo con quella interdisciplinarietà da più parti invocata nell'ambito degli studi criminologici e medico-legali (FERRACUTI, 1978*i*, 1978*ii*), riteniamo che lo studio del comportamento e delle sue variabili, correlato con l'osservazione EEGrafica, possa costituire un buon approccio fondato psicofisiologicamente.

L'importanza dell'indagine EEG in medicina legale, è ormai sufficientemente nota (GERIN, 1962) per poter costituire argomento controverso. Non altrettanto pacifica appare la problematica connessa col significato criminologico e psicofisiologico, nella

(*) Professore Inc. IV Cattedra di Psicologia fisiol. Istituto di Psicologia (Direttore: Prof. E. DE GRADA) Università di Roma.

(**) Consulente psicologa presso la Casa circondariale di « Regina Coeli » in Roma.

(***) Psicologa.

più vasta accezione, delle sindromi comiziali EEGraficamente accertate.

Mentre infatti alcuni Autori pongono l'accento sull'aggressività dell'epilettico (e sulle sue conseguenze legali) (INGRASSIA, 1969) e soprattutto del malato affetto da forma a localizzazione temporale nelle manifestazioni comportamentali intercritiche (GAINOTTI, 1977), da parte di altri viene una messa in guardia contro le generalizzazioni e le esagerazioni del valore criminogenetico della epilessia (SEMERARI, 1977); d'accordo in ciò con GEMELLI (1948), sospettoso nei confronti di una interpretazione puramente biologica della delinquenza. Di avviso radicalmente contrario sono invece i sostenitori della Sociogenesi della devianza criminale, da MONTAGU (1966), ai rappresentanti della « New Criminology » (TAYLOR et al., 1973).

Tuttavia, ancora in anni recenti appaiono studi sulla genesi psicobiologica della devianza, nei quali si sottolinea che esiste un rapporto fra gravità e recidiva del crimine, e gravità delle alterazioni EEGrafiche rilevate; anche se tali caratteristiche biologiche sono presentate come « premesse criminogene » (PORTIGLIATTI, 1974).

Dal rilievo di note di « instabilità » in pazienti epilettici (BECH et al., 1976), alle correlazioni fra turbe limbico-temporali e turbe della personalità (FLOR-HENRY, 1974) è forse azzardato giungere a trarre delle correlazioni fra epilessia psicomotoria, ideazione paranoide e delinquenza (OTNOW, 1976).

Nell'ottica dunque di un ampliamento delle ricerche di base, autorevolmente auspicato da FERRACUTI (1978*i ibi*), ci è sembrato utile un contributo, psicofisiologicamente fondato, al chiarimento dei rapporti fra sindrome comiziale EEGraficamente accertata ed alcuni tipi di reato.

A questo fine abbiamo riportato i risultati di numerosi esami EEG, effettuati nell'arco di due anni presso la Casa circondariale di « Regina Coeli » in Roma, nonché il tipo di reato imputato al singolo detenuto. La scelta di « Regina Coeli » assume un particolare significato in ragione delle sue dimensioni, trattandosi di un carcere giudiziario e non penale, della notevole disomogeneità del suo ambiente, ovvero dell'ampia distribuzione delle classi e dei tipi etnico-regionali in esso carcere rappresentate.

MATERIALE E METODO

Abbiamo preso in esame 338 soggetti, di età compresa fra i 18 ed i 67 anni. Per ciascuno di essi è stato effettuato almeno una volta l'esame EEG. Veniva inoltre rilevato per lo stesso soggetto il tipo di reato imputato, ed il numero di detenzioni. Allo scopo di agevolare la suddivisione in classe statistica dei tipi di imputazioni abbiamo fatto ricorso a tre categorie principali: a) reati contro il patrimonio; b) reati contro la persona; c) reati per spaccio di stupefacenti; quest'ultima classe in ragione dell'importanza dimensionale che tale imputazione ha assunto in tempi recenti.

I referti EEG sono stati suddivisi in classi di « normali » ed « anormali ». Nei primi abbiamo compreso i tracciati considerati « nei limiti » ed « ai limiti » della norma; fra i secondi abbiamo invece compreso i tracciati con anomalie « modeste », « discrete », « elevate », con comizialità « parziali » e « generalizzate ».

Per la valutazione statistica dei dati numerici esprimenti la quantità di soggetti appartenenti alla una o all'altra classe EEG e di reato, abbiamo fatto ricorso al metodo della distribuzione a doppia entrata, e dell'esame della significatività col X^2 .

RISULTATI

Nella tabella 1 sono sinotticamente riportate le frequenze di ciascuna delle classi citate; appare evidente che il maggior numero delle imputazioni fa riferimento, considerando il campione nella sua interezza, a reati contro il patrimonio. I soggetti detenuti per la prima volta e quelli considerati recidivi sono di pari numero. Riguardo alle anomalie EEG nel loro complesso, esse rappresentano il 36,98% dei nostri referti, con un totale di 125 casi; di questi il 9,46% viene definito « comiziale » con 32 casi (11 parziale e 21 generalizzata).

Come si vede dalle Tabelle a doppia entrata 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, non appaiono differenze significative, al livello di significatività prescelto ($\alpha = 0,05$), per il tipo di reato e il numero di detenzioni fra i soggetti con EEG normale e quelli con EEG comiziale. Il confronto fra soggetti con EEG normale e quelli con

EEG anormale, rivela differenze significative riguardo al tipo di reato; i soggetti « normali » risulterebbero infatti commettere con molta maggior frequenza reati contro il patrimonio, che non contro la persona o per spaccio di stupefacenti; mentre gli « anormali » presentano una leggera « preferenza » per le imputazioni di reati contro la persona (cfr. 2a). Va subito detto a questo proposito che fra i tracciati anormali si ha un gran numero di anomalie post-traumatiche, non correlate clinicamente ad alcuna forma comiziale; le imputazioni per aggressione, lesioni, ecc. costituiscono una notevole percentuale dei reati contestati a questo gruppo di persone (novantatre soggetti, il 27,51 % della nostra casistica).

CONCLUSIONI

In relazione con la mancanza di significatività in esito ai confronti da noi effettuati fra le varie classi del nostro campione, ci sembra di poter fare qualche considerazione.

L'incidenza del fatto biologico, accanto a quello comportamentale è in apparenza abbastanza elevata, nel nostro campione, rappresentandone il 36,98%. La sindrome comiziale è poi rappresentata nel 9,46% della popolazione esaminata; ma considerando la popolazione carceraria complessiva di « Regina Coeli », mediamente rappresentata da 1.300 presenze, la percentuale di anomalie di natura epilettica scende al 2,46%. Tale dato non è in accordo con altre casistiche (KORBAR e BERKOWITZ, 1977, MANDRACCHIA e Coll., 1974). Infatti nella nostra casistica, sia il numero assoluto che la percentuale delle sindromi comiziali evidenziate è minore, e si avvicina molto alla distribuzione della malattia nell'ambito di una normale popolazione non carceraria.

L'incidenza della comizialità e l'assenza di correlazioni fra questa ed i tipi di reato esaminati ed il numero delle detenzioni, assume, a nostro avviso, nella nostra casistica, un particolare significato; occorre infatti tenere presente che buona parte degli epilettici accertati è oggetto continuativo di perizie psichiatriche medico legali, allo scopo di accertare la loro responsabilità penale.

L'epilessia, in sostanza, d'accordo con MANDRACCHIA (1974 *ibi*) avrebbe un peso abbastanza irrilevante sulla condotta criminale specialmente in confronto con le altre psicosi.

Pur confermando dunque l'importanza dell'EEG in questo specifico campo di indagini, ci sembra di poter concludere per la necessità di approfondire queste problematiche, in ulteriori studi, col conforto di casistiche auspicabilmente più estese.

Distribuzione delle osservazioni per numero detenzioni e tipo di reato

	Numero detenzioni (1)	Numero detenzioni (> 1)	Patrimonio	Persona	Stupefacenti
(a)	169	169	255	53	30

(b)	Normali		Anormali				
	Ai limiti 93	Nei limiti 120	Varie			Comiziali	
		TOTALE 213	Mod. 65	Disc. 22	Elev. 6	Parz. 11	Gen. 21
			TOTALE 125				

TABELLA N. 2.

*Confronto delle distribuzioni delle frequenze per tipi di reato
e tipi di tracciato EEG*

(a)		Patrimonio	Persona	Stupefacenti	TOTALE
	Normali	168	23	22	213
	Anormali	87	30	8	125
	TOTALE ...	255	53	30	338

Livello di significatività $\alpha \leq 0,05$

g. l. = 2 χ^2 critico 5,991 χ^2 10,995: **SIGNIF**

(b)		Patrimonio	Persona	Stupefacenti	TOTALE
	Normali	168	23	22	213
	Comiziali	23	7	2	32
	TOTALE ...	191	30	24	245

Livello di significatività $\alpha \leq 0,05$

g. l. = 2 χ^2 critico 5,991 χ^2 3,185: **Non Sign.**

(c)		Patrimonio	Persona	Stupefacenti	TOTALE
	Comiziali parziali ..	8	3	1	11
	Comiziali generaliz- zati	15	4	1	21
	TOTALE ...	23	7	2	32

Livello di significatività $\alpha \leq 0,05$

g. l. = 2 χ^2 critico 5,991 χ^2 0,256: **Non Sign.**

TABELLA N. 3.

Confronto delle distribuzioni delle frequenze per numero di detenzioni

	Prima detenzione	Ennesima detenzione	TOTALE
(a) Normali	110	103	213
Anormali {	Vari 43	50	93
	Comiziali 16	16	32
TOTALE ...	169	169	338

Livello di significatività: $\alpha \leq 0,05$ g/l. = 2 χ^2 critico = 5,991/ χ^2 0,256: *Non Sign.*

	Prima detenzione	Ennesima detenzione	TOTALE
(b) Normali	110	103	213
Comiziali	16	16	32
TOTALE ...	127	119	245

Livello di significatività: $\alpha \leq 0,05$ g. 1. = 1 χ^2 critico 3,841/ χ^2 1,104: *Non Sign.*

RIASSUNTO

Gli Autori hanno preso in esame 338 EEG di altrettanti detenuti presso la Casa circondariale di «Regina Coeli» in Roma. Il confronto fra tali referti e il tipo di reato imputato a ciascuno dei soggetti esaminati, non ha fornito collegamenti significativi fra comizialità e tipo o recidiva di reato.

Questo fatto induce gli Autori a considerare, nella valutazione dell'evento criminale, il fatto biologico come semplice « componente » di un comportamento complesso, e non automatica determinante di specifici contegni delittuosi.

RESUME

Les Auteurs ont examiné les électro-encéphalogrammes de 338 détenus dans l'Etablissement départemental de « Regina Coeli », à Rome.

La comparaison entre ces rapports et le genre de délit imputé à chacun des sujets examinés n'a pas montré de liaisons significatives entre caractère comitial et genre ou récidive de délit.

Cela amène les Auteurs à considérer, dans l'évaluation du fait criminel, le facteur biologique comme simple « composante » d'un comportement complexe et non pas comme élément déterminant de façon automatique un certain genre de comportements criminels.

SUMMARY

The Authors have examined 338 EEG of an equal number of convicts of the Rome district penitentiary « Regina Coeli ». The comparison between these reports and the type of crime each subject under scrutiny is charged with, shows no significant relationship between epileptic forms and type of or relapse into crime.

This fact leads the Authors, when evaluating the criminal act, to consider the biological aspect as a simple « component » of a complex deportment, and not as an automatic determining factor of a specific criminal behaviour.

RESUMEN

Los Autores han examinado 338 EEG del mismo número de detenidos de la Casa circundarial de « Regina Coeli » en Roma. La relación entre dichos resultados y el tipo de reato imputado a cada uno de los sujetos examinados, no ha proporcionado nexos significativos entre comicialidad y tipo o reincidencia de reato.

Este hecho induce a los Autores a considerar en la valoración del hecho criminal, el hecho biológico como simple « componente » de un comportamiento complejo y no como automatismo determinante de específicos comportamientos delictuosos.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren haben 338 EEG von gleichvielen Gefangenen überprüft des Gefangnisses « Regina Coeli » in Rom. Der Vergleich zwischen den Referten und dem angeklagten Typ des Verbrechens eines jeden überprüften Subjekts haben keinerlei bedeutende Zusammenhänge ergeben zwischen Gesellschaft und Typ oder Verbrechens-Rückfall.

Diese Tatsache führt die Autoren zur Betrachtung — bei der Bewertung des kriminellen Falls — dass die biologische Tatsache als eine einfache « Komponente » eines komplexen Verhaltens angesehen werden muss und nicht automatische Bestimmung eines spezifischen verbrecherischen Verhaltens.

BIBLIOGRAFIA

- BECH P., PEDERSEN K., SIMONSEN N., LUND M.: *Personality in Epilepsy*. Acta Neurol. Scand., 54, 348, 1976.
- FERRACUTI F.: *Commenti sulla genesi del delitto*. Quad. di Crimin. Clinica, 3, 284, 1978.
- FERRACUTI F.: *Note sul trattamento psichiatrico dei delinquenti anormali mentali in detenzione*. Quad. di Crimin. Clinica, 2, 175, 1978.
- FLOR H.: *Psychosys, Neurosys and. Epilepsy*. Brit. J. of Psychiatry, 12, 144, 1974.
- GAINOTTI G.: *Sui rapporti fra psicopatologia epilettica e danno cerebrale anatomico-disfunzionale*. Arch. di Psic. Neurol. e Psych., 2, 158, 1977.
- GEMELLI A.: *La personalità del delinquente nei suoi fondamenti biologici e psicologici*. Rizzoli Ed., pp. 77-121, Milano, 1948.
- GERIN C.: *Simposio sul valore medico legale dell'indagine EEGrafica nei traumatizzati cranici*. Roma, 1962.
- INGRASSIA G.: *Approfondimento della malattia epilettica sul piano etiopatogenetico, clinico sociale e terapeutico*. Rass. Prof. Crim. e Psych., 2, 1969.
- MANDRACCHIA F. e Coll.: *Rapporto epilessia criminalità, studio casistico sui ricoverati nell'Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere*. Neuropsichiatria, 2, 318, 1974.
- KORBAR J. e BERCHOWITC S.: *Epilepsy and Delinquency*. Neuropsichiatria 22, 61, 1974.
- OTNOW LEWIS D.: *Delinquency, psychomotor epileptic symptoms and paranoid ideation: a triad*. Am. J. of Psychiatr., 133, 12, 1976.
- PORTIGLIATTI BARBOS M.: *Fisico e delinquenza*. Quad. di Crim. Clinica, 4, 467, 1974.
- SCRIPCARU G. e PIROIJNSKHI T.: *Considerazioni medico legali di ordine psichiatrico sulla delinquenza patologica di cento malati di epilessia*. Min. Med. Legale, 90, 1, 1970.
- SEMERARI A. e CITTERIO M.: *Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, p. 290, Vallardi Ed., 1977.
- SEMERARI A. e CARRARA F.: *Etologia, criminalità ed aggressività*. Gennaio 1978.
- TAYLOR I., WALTON P. e YOUNG Y.: *The new Criminology*. Roundledge & Keagan Paul, London, 1973.

L'ANDAMENTO DELLA CRIMINALITÀ SESSUALE IN ITALIA: RILIEVI STATISTICI (*)

CARLO SARZANA (**)

1. — La legislazione italiana raggruppa i delitti contro la « moralità pubblica ed il buon costume » sotto il titolo X del secondo libro del Codice penale. Il titolo in questione è diviso in due sottocategorie intitolate rispettivamente « delitti contro la libertà sessuale » e « offese al pudore ed all'onore sessuale ».

La prima sottocategoria comprende, a sua volta, quattro tipi o gruppi di delitti: 1) violenza carnale (art. 519 cod. pen.) e congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520 cod. pen.); 2) atti di libidine violenti (art. 521 cod. pen.); 3) ratto a fine di matrimonio (art. 522 cod. pen.), ratto a fine di libidine (art. 523 cod. pen.); ratto di persona minore di anni 14 o inferma a fine di libidine o di matrimonio (art. 524 cod. pen.); 4) seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (art. 526 cod. pen.). La seconda sottocategoria comprende i seguenti tipi di delitti: 1) atti osceni (art. 527 cod. pen.), pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 cod. pen.); 2) corruzione di minorenni (art. 530 cod. pen.); tratta di donne e di minori commessa all'estero (art. 537 cod. pen.).

Prima del 1958 esistevano nel Codice penale gli artt. 531 e 533, che punivano il lenocinio nelle sue varie forme; l'art. 534, che puniva lo sfruttamento di prostitute, e gli articoli 535 e 536 che punivano rispettivamente la tratta, non violenta, di donne

(*) Testo della comunicazione presentata al 3° Symposium Internazionale di Vittimologia tenutosi a Munster dal 2 all'8 settembre 1979. La comunicazione è inserita nel volume in corso di stampa, dal titolo: *The Victim in International Perspective*, curato dal prof. H. J. Schneider ed edito da W. de Gruyter, New York.

(**) Direttore dell'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena.

e di minori, e la tratta di donne e di minori mediante violenza, minaccia o inganno.

Gli articoli di cui sopra sono stati sostituiti dagli artt. 3 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, i quali prevedono e reprimono tutte le forme di istigazione, di sfruttamento o di favoreggiamento della prostituzione. La legislazione fondamentale in tema di delitti sessuali risale al 1931, allorché cioè venne approvato il testo dell'attuale Codice penale: dopo di allora — tranne per quanto riguarda gli articoli dal 531 al 536 — non è intervenuta alcuna modifica.

Nella precedente legislatura furono presentate due proposte di legge di iniziativa parlamentare, una al Senato (proposta n. 1942 approvata nella seduta del 14 dicembre 1977) e l'altra alla Camera (proposta n. 1919 del 1977, non esaminata), le quali introducevano modifiche all'intero titolo X del II libro del Codice penale e più specificamente all'art. 544 (estinzione dei delitti di cui agli articoli dal 519 al 526 ed all'art. 530, per susseguente matrimonio).

La modifica forse più interessante riguardava l'introduzione dello specifico delitto: « violenza sessuale compiuta da due o più persone ». Entrambe le proposte summenzionate sono decadute a seguito dello scioglimento delle Camere, avvenuto recentemente.

Sembra che nei prossimi mesi i gruppi della sinistra riporranno, con qualche modifica, il testo della precedente proposta di legge n. 1919 del 1977. Dal canto suo, il « Movimento per la liberazione della donna », un gruppo femminista di matrice radicale, con l'appoggio dell'« Unione Donne Italiane », un'associazione di sinistra, ha elaborato uno schema di proposta di legge, che ha per oggetto la modifica, tra l'altro, della normativa sostanziale e processuale in tema di delitti sessuali.

Una delle modifiche più significative di tale schema è quella riguardante l'ammissione della costituzione di parte civile, da parte delle associazioni legalmente riconosciute ed aventi per scopo sociale « la liberazione della repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne », nei processi penali relativi a delitti sessuali commessi nei confronti di donne.

La proposta di cui sopra, di iniziativa popolare, dovrà essere sottoscritta — a sensi dell'art. 71, comma 2°, della Costituzione — da un minimo di 50.000 elettori, per poter essere presentata al Parlamento.

A questo proposito appare opportuno ricordare che il movimento femminista in Italia è sorto verso la fine degli anni '60, ed è andato sviluppandosi ed articolandosi in vari gruppi, il più noto dei quali è appunto il M.L.D. (Movimento di liberazione della donna).

Questi movimenti hanno alla base la presa di coscienza da parte delle donne della loro dichiarata oppressione nel campo economico, giuridico, sessuale e psicologico. La lotta dei movimenti femministi si articola soprattutto in relazione a due temi chiave: la famiglia e la sessualità. Per quanto riguarda questo ultimo campo, il M.L.D. ha da molto tempo intrapreso la lotta contro « l'ideologia dello stupro », aprendo a Roma ed a Milano, dei « collettivi contro la violenza », tra i cui scopi rientra quello dell'azione di pressione sull'opinione pubblica mediante delle iniziative collettive d'intervento e di denuncia, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, in occasione di atti di violenza sessuale commessi nei confronti di donne e di assistenza e di appoggio nei loro confronti.

I collettivi femministi sono stati protagonisti in questi ultimi anni di clamorose azioni dimostrative in alcuni gravi processi per violenza carnale, svoltisi in Italia.

Alcuni collettivi hanno più volte richiesto di essere ammessi a costituirsi parte civile nei processi a carico di autori di violenze nei confronti di donne, ma la magistratura italiana ha, in generale, respinto tali richieste.

2. — Ciò premesso, a quanto ci risulta, in Italia non sono state effettuate ricerche sulla vittimizzazione in generale, del tipo di quelle condotte, cioè, negli Stati Uniti dalla LEAA, né indagini specifiche del tipo di quelle eseguite negli Stati Uniti da AMIR, BROWMILLER, GEIS, GEBHARD, COHEN; in Israele da SEBBA e CAHAN; in Ungheria da ROZSA, ecc., in tema di vittimizzazione da violenza carnale. D'altra parte l'ente che elabora le statistiche italiane ufficiali in materia penale (ISTAT - Istituto Centrale di Statistica) non pubblica alcuna notizia per quanto riguarda le vittime dei reati. In assenza di dati specifici sull'argomento tenteremo di fornire qualche informazione, di tipo prevalentemente statistico, sull'andamento della criminalità sessuale in Italia, in particolare sull'andamento di alcuni delitti sessuali più importanti, quali la « violenza carnale », gli « atti di libidine

violenti » e gli « atti osceni », previa definizione legale delle varie fattispecie criminose. L'elaborazione è fondata su alcuni dati ISTAT in tema di delitti sessuali e su alcuni elementi forniti dal Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria italiana.

La violenza carnale consiste nell'avere un rapporto sessuale con una persona, usando a tale scopo la violenza o la minaccia: quindi senza il consenso della vittima.

La legge prevede ugualmente qualche ipotesi nella quale il delitto sussiste malgrado l'apparente consenso da parte della vittima. Questo accade, ad esempio, quando quest'ultima ha meno di 14 anni, o è malata di mente, o quando la vittima medesima è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. La violenza carnale è punita con pena detentiva da 3 a 10 anni.

Il secondo tipo di delitto è quello definito come « atti di libidine violenti ». Si tratta di atti che non costituiscono in realtà dei veri e propri rapporti sessuali, ma si producono nelle stesse circostanze previste in tema di violenza carnale. Il delitto in questione è punito con pena detentiva da 2 anni a 6 anni ed otto mesi.

Nei due tipi di delitto la vittima ed il delinquente possono essere di sesso diverso o dello stesso sesso. Generalmente però l'autore dei delitti sopracitati è di sesso maschile, mentre nella maggior parte dei casi la vittima è di sesso femminile.

Esiste una stretta relazione tra questi due primi delitti; le caratteristiche di quello che si definisce « atti di libidine violenti », somigliano spesso al delitto di violenza carnale, a parte, evidentemente, la natura dell'atto sessuale che è stato commesso e che si colloca ad un livello di gravità inferiore.

Il terzo delitto è quello di « atti osceni », il quale riguarda coloro che, in luogo pubblico o esposto al pubblico, compiano degli atti considerati osceni. La legge (art. 529 cod. pen.) stabilisce che si considerano osceni agli effetti del Codice penale gli atti che comportano offesa al pudore secondo il comune sentimento. Questo delitto è punito con la pena detentiva da 6 mesi a 3 anni.

Nelle osservazioni che seguono prenderemo in esame soprattutto la violenza carnale e gli atti di libidine violenti che, per la loro natura, sembrano riguardare più da vicino l'oggetto di questo convegno.

3. — Un primo rilievo generale di carattere statistico riguarda la diminuzione costante dei delitti contro la moralità ed il buon costume nel periodo 1968-1977.

I dati assoluti passano dai 10.436 delitti denunciati e accertati nel 1968 ai 6.604 delitti del 1977 (— 36 % circa) (v. tabella n. 1).

In netto incremento invece è il numero dei delitti in questione commessi da autori ignoti: si passa in effetti dagli 880 delitti del 1968 ai 1.574 dell'anno 1977 (+ 79 % circa).

L'incidenza dei delitti in questione sul totale di tutti i delitti denunciati in Italia, già minima alla fine del periodo considerato, si riduce nel 1976 a valori appena apprezzabili. Ad esempio, su un totale di 2.144.830 delitti denunciati ed accertati nel 1976, il totale dei delitti contro la moralità ed il buon costume rappresenta soltanto lo 0,3 %.

Esaminando ora la distribuzione territoriale dei delitti sopraindicati, tra il gruppo di comuni capoluoghi di provincia (n. 95) ed il gruppo di comuni non capoluoghi (n. 8.000 circa), occorre preliminarmente tener presente che il 33 % circa della popolazione italiana, alla metà dell'anno 1978, risiedeva nei comuni capoluoghi, mentre il restante 66 % circa risiedeva negli altri comuni. All'inizio del periodo preso in esame (1969-1976), la maggior parte dei delitti in questione appariva commessa nei comuni capoluoghi (55,65 %) ed il restante negli altri comuni (44,35 %).

La situazione cambia nel periodo successivo. Infatti, mentre i delitti in questione commessi nei comuni del primo gruppo passano dal 55,65 % del 1969 al 46,30 % del 1976, i delitti commessi nell'altro gruppo di comuni passano dal 44,35 % dell'anno 1969 al 53,70 % dell'anno 1976. C'è quindi una diminuzione di delitti commessi nei comuni capoluoghi ed un aumento di quelli commessi negli altri comuni (1) (v. tabella n. 2).

La diminuzione generale poi dei delitti in questione nell'ambito nazionale incide diversamente sui due gruppi di comuni. Infatti, mentre per il primo gruppo la diminuzione complessiva nel periodo è del — 47,4 %, per il secondo gruppo la diminuzione è del — 23,5 %.

(1) La scelta dei vari periodi è stata effettuata in relazione ai tipi di dati forniti ogni anno dall'ISTAT. L'ISTAT ha, peraltro, cambiato spesso i tipi ed i metodi di rilevamento dei vari dati, il che rende impossibile un discorso unitario dal punto di vista temporale. I dati elaborati riguardano comunque solo i delitti commessi nel territorio nazionale.

4. — Esaminiamo ora l'andamento di alcuni delitti sessuali, in particolare della violenza carnale, degli atti di libidine violenti, degli atti osceni, delle corruzioni di minorenni, e dei delitti connessi con la prostituzione (istigazione, favoreggiamento, sfruttamento, ecc.).

Le violenze carnali diminuiscono in valori assoluti tra il 1960 ed il 1977, passando da 2.229 a 1.229 (—45 % circa) e così pure gli atti di libidine violenti, i quali passano da 1.877 a 1.303 (—30 % circa). Per gli altri tre tipi di delitti, i dati disponibili partono dal 1968 ed evidenziano alla fine del periodo una diminuzione degli atti osceni (da 3.450 a 1.662 = —52 %) e dei delitti connessi con la prostituzione (da 1.314 a 752 = —43 %) ed un aumento delle corruzioni di minorenni (da 755 a 1.708 = +126 %).

Aumentano invece nel periodo ultimamente considerato le violenze carnali commesse da soggetti non identificati (da 124 a 252 = +104 %), gli atti di libidine violenti commessi da ignoti (da 218 a 681 = +312 %), gli atti osceni ed i delitti connessi con la prostituzione sempre commessi da ignoti (rispettivamente da 287 a 449 = +56 % e da 26 a 38 = +46 % circa). I dati relativi alle corruzioni di minorenni sono disponibili a partire dal 1969, ed evidenziano anch'essi un forte aumento del numero degli autori ignoti (da 67 a 154 = +130 %).

5. — Il numero delle persone denunciate per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, verso i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, passa da 9.472 del 1969 a 4.620 nel 1977 (diminuzione in percentuale = —51,22 % circa).

Esaminiamo ora i dati relativi alle persone denunciate nel 1969 per i delitti di violenza carnale, atti di libidine violenti e atti osceni, durante il periodo 1969-1977.

Per quel che riguarda il primo delitto, si passa da 1.964 persone denunciate nel 1969 a 1.188 nel 1977 (diminuzione in percentuale = —39,51 % circa), mentre per il secondo si passa da 1.226 persone denunciate a 470 (diminuzione in percentuale = —61,66 % circa).

Per ciò che riguarda il terzo delitto, si passa da 2.745 persone denunciate a 1.163 (diminuzione in percentuale = —57,63 % circa). Il rapporto tra i delitti denunciati ed accertati e persone denunciate, nel periodo in questione, è costante,

sebbene in media la percentuale delle persone denunciate superi il numero dei delitti che sono stati denunciati.

In particolare per quel che riguarda la violenza carnale, il numero delle persone denunciate nel periodo sopracitato è superiore in media del 22 % circa alla media del numero dei delitti denunciati e accertati nello stesso periodo.

6. — Esaminiamo ora la distribuzione dei delitti di violenza carnale, degli atti di libidine violenti e degli atti osceni tra i comuni capoluoghi di provincia ed i comuni non capoluoghi, per quanto riguarda il periodo 1969-1976. Si nota anzitutto che la maggior parte delle violenze carnali è stata commessa nei comuni non capoluoghi: il dato è costante in tutto il periodo (sia nel 1969 che nel 1976, il 40 % circa delle violenze carnali appare commesso, infatti, nei comuni capoluoghi, ed il 60 % circa negli altri comuni).

Gli atti di libidine hanno invece un andamento discontinuo in alcuni anni prevalendo nei comuni capoluoghi (1969-1970-1972); e in altri anni prevalendo negli altri comuni: così pure dicasi degli atti osceni, che in alcuni anni prevalgono nei comuni capoluoghi (1969 - 1970 - 1976) ed in altri nei comuni non capoluoghi.

Per quanto riguarda poi la distribuzione dei tre delitti in questione nell'ambito dei tipi di comune compresi in ciascuna classe (comuni capoluoghi sino a 100.000 abitanti, da 100.001 a 300.000, da 300.001 a 500.000 e da 500.001 in poi; comuni non capoluoghi fino a 30.000 abitanti e da 30.001 in poi), è da tener presente che alcuni dati ISTAT, e precisamente quelli relativi agli ultimi due delitti, sono disponibili soltanto a partire dal 1972 e sino al 1976. Per la prima classe (cioè per i comuni capoluoghi), le violenze carnali appaiono (il dato è costante per tutto il periodo) in prevalenza commesse nell'ambito dei capoluoghi con più di 500.000 abitanti (essi sono 6 e precisamente: Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo). Per la seconda classe (e cioè per i comuni non capoluoghi) la maggioranza schiacciante dei delitti in questione è stata commessa nei comuni fino a 30.000 abitanti e questo dato si mantiene costante durante tutto il periodo.

Le percentuali rispettive sono del 43 % circa sul totale delle violenze carnali commesse nei comuni capoluoghi nel 1969 e del 40 % circa sul totale nel 1976, e del 77 % circa sul totale

delle violenze carnali commesse nei comuni non capoluoghi nel 1969 e nel 1976.

Gli atti di libidine violenti commessi nei capoluoghi con più di 500.000 abitanti sono più numerosi di quelli che sono stati commessi nelle altre classi di comuni capoluoghi, considerate singolarmente, e ciò vale tanto per il 1972 che per il 1976 (rispettivamente il 39 % ed il 34 % sul totale dei delitti in questione commessi nei capoluoghi), mentre i delitti commessi nei comuni non capoluoghi fino a 30.000 abitanti sono nettamente più numerosi che negli altri comuni della stessa classe (il 79 % circa per i due anni).

Gli atti osceni hanno un andamento irregolare nei comuni della prima classe (prevalenza alterna), mentre sono nettamente più numerosi durante tutto il periodo nei comuni della seconda classe fino a 30.000 abitanti (rispettivamente il 79 % circa nel 1972 e l'82 % nel 1976).

7. — L'andamento degli ingressi penitenziari a partire dal 1960 per i delitti contro la moralità ed il buon costume appare discontinuo, con una costante diminuzione sino al 1965 ed un incremento non uniforme dal 1966 al 1976 (1960 = 2.426 ingressi; 1965 = 2.213 ingressi; 1966 = 2.966 ingressi; 1975 = 2.513 ingressi).

Il massimo storico relativo al primo periodo (1960-1965) si è verificato nel 1960, ed il minimo si è verificato nel 1962 (rispettivamente 2.426 e 2.049); mentre il massimo storico nel secondo periodo (1966-1975) si è verificato nel 1967 ed il minimo storico nel 1975 (rispettivamente 3.432 e 2.513). Esaminando ora l'andamento degli ingressi penitenziari in relazione ai delitti di violenza carnale, atti di libidine violenti ed atti osceni, si nota che l'andamento degli ingressi stessi è in sostanza, sia pure non uniforme, diminuzione (da 771 nel 1960 a 585 nel 1975 = — 24 %) per il primo delitto. Per il secondo la diminuzione è progressiva e notevole (da 564 nel 1960 a 270 nel 1975 = — 52 % circa). Gli atti osceni hanno un andamento assai discontinuo ma con una sostanziale diminuzione a partire dal 1970 (1970 = 621; 1975 = 403 = — 35 %).

Esaminando in particolare la distribuzione degli entrati per classi di età in relazione ai tre tipi di delitti, tenendo conto del numero di anni compresi in ciascuna di queste classi, si rileva che per la violenza carnale nel 1960 prevale nettamente la classe

di età tra i 18 e 20 anni (seguita dalla classe tra 21 e 24 anni e dalla classe tra 25 e 29 anni) e tale classe prevale nettamente per tutto il periodo considerato.

Sempre nei sedici anni considerati (1960-1975), per quel che riguarda gli atti osceni, prevale talvolta la classe di età tra i 21 ed i 24 anni, altre volte quella tra 25 e 29 anni (classi che spesso presentano dei valori medi annui simili); seguono poi le classi di età comprese tra 30 e 39 anni e tra 18 e 20 anni.

L'andamento è analogo per gli atti di libidine violenti, nei quali ora prevale la classe tra 21 e 24 anni, ora quella contigua tra i 25 ed i 29 anni, ma valori medi annuali simili presenta anche la classe tra i 30 ed i 39 anni.

8. — Per quanto riguarda ora il numero dei condannati per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, il periodo considerato è quello 1968-1973, essendo i dati ISTAT disponibili solo per tale periodo. L'andamento nel periodo è discontinuo, una notevole diminuzione del numero dei condannati si verifica soltanto nell'ultimo degli anni considerati (1968 = 2.642; 1973 = 1.528). La percentuale generale di diminuzione tra il 1968 ed il 1973 è comunque del — 42,17 %.

Tenendo presente ora la distribuzione tra comuni capoluoghi e comuni non capoluoghi, si rileva che all'inizio del periodo considerato la maggior parte delle condanne era stata pronunciata per delitti commessi nel primo gruppo (56,25 %) ed il residuo per delitti commessi nel secondo gruppo (43,75 %). Nel corso del periodo sopraindicato però si è verificata una diminuzione costante del numero dei condannati nei comuni capoluoghi (dal 56,25 % del 1968 al 44,30 % del 1973) ed un corrispettivo incremento nei comuni non capoluoghi (dal 43,75 % al 55,70 %).

La maggior flessione in percentuale tra le classi di comuni si osserva — per quanto riguarda i capoluoghi — in quelli con popolazione superiore a 500.000 abitanti (— 72 % nel 1973, rispetto al 1968); tra i comuni non capoluoghi, la maggiore flessione percentuale si verifica in quelli con popolazione oltre i 30.000 abitanti (— 35,6 %). La diminuzione del totale dei condannati si è distribuita nell'ambito dei due gruppi di comuni nel modo seguente: comuni capoluoghi, complessivamente — 54,4 %, comuni non capoluoghi, complessivamente — 26,4 per cento.

Esaminando ora la distribuzione delle condanne per i delitti di violenza carnale, atti di libidine violenti, ed atti osceni, in relazione ai due gruppi di comuni, si rileva che per il primo delitto, all'inizio del periodo considerato, il 38,23 % delle condanne era stato pronunziato nei comuni capoluoghi ed il 61,77 % nei comuni non capoluoghi; alla fine del periodo, però, si nota una diminuzione delle condanne pronunziate nei comuni capoluoghi (33,73 %) ed un aumento di quelle pronunziate nei comuni non capoluoghi (66,27 %). Per gli atti di libidine violenti, le condanne nei comuni capoluoghi passano dal 42,54 % del 1968 al 39,48 % del 1973, mentre le condanne negli altri comuni passano dal 57,46 % del 1968 al 60,52 % del 1973.

Le condanne per atti osceni, prevalenti nettamente all'inizio del periodo nei comuni capoluoghi (il 65,45 % del totale, contro il 34,55 % dei comuni non capoluoghi), segnano una diminuzione in tali comuni e correlativamente un aumento nei comuni non capoluoghi, soltanto nell'ultimo anno considerato (1973) (percentuale sul totale generale per i comuni capoluoghi = 41,72 %; per i comuni non capoluoghi = 58,28 %). Relativamente alla distribuzione dei condannati per classi di età in ordine ai delitti di violenza carnale, di atti di libidine violenti, ed atti osceni, si rileva quanto appresso. Per il primo delitto, sia all'inizio che alla fine del periodo considerato, la classe di età tra i 18 ed i 20 anni prevale sulle altre classi e mantiene tale prevalenza per tutto il periodo considerato.

Per il secondo delitto per l'intero periodo prevalgono talvolta la classe di età tra 18 e 20 anni, altre volte quella contigua tra 21 e 24 anni. La stessa situazione si verifica per il terzo delitto, quello degli atti osceni, tranne che per l'ultimo anno, nel quale prevale la classe di età da 21 a 24 anni.

9. — Esaminiamo ora i dati relativi alla distribuzione dei tre delitti in questione (violenze carnali, atti di libidine violenti, atti osceni) nell'ambito delle venti Regioni italiane.

I quozienti di questi delitti per 100.000 abitanti sono indicati nella tabella n. 3, rispettivamente per il 1973 ed il 1976, per ciascuna regione.

Il quoziente maggiore per quanto riguarda l'anno 1973 per il delitto di violenza carnale, è quello riguardante la Valle d'Aosta (6,2), seguito dalla Puglia (4,5) e dalla Sardegna (4,2).

Per gli atti di libidine violenti, invece, è in testa la Liguria (10,4), seguita dal Trentino Alto Adige (4,3) e dalla Campania (3,8). Per gli atti osceni, in testa è la Valle d'Aosta (17), seguita dal Trentino Alto Adige (7,9) e dalla Sardegna (5,8). Per quanto riguarda invece il 1976, è in testa per la violenza carnale la Puglia (3,7), seguita dalla Campania (2,6) e dalla Sardegna (2,5), mentre per gli atti di libidine violenti è al primo posto la Valle d'Aosta (3,5), seguita dalla Liguria (2,6) e dal Trentino Alto Adige (2,1).

Gli atti osceni vedono al primo posto il Veneto (11,2), seguito dalla Toscana (3,8) e dal Trentino Alto Adige (3,6).

10. — Per quanto riguarda la distribuzione dei delitti in esame nelle varie province, si prendono in esame soltanto i dati delle province in cui si trovano i capoluoghi con più di 500.000 abitanti (n. 6) e delle province in cui si trovano i capoluoghi con popolazione da 300.001 a 500.000 abitanti (n. 5) (v. tabella n. 4).

Dall'esame della tabella concernente i quozienti per 100.000 abitanti risulta che per il 1973 nel primo gruppo il più alto quoziente di violenze carnali è raggiunto dalla provincia di Palermo (4,6), seguita da quella di Torino (2,9), mentre per gli atti di libidine è in testa di gran lunga la provincia di Genova (16), seguita a distanza da quella di Napoli (5,5). Per gli atti osceni è in testa la provincia di Roma (5,7), seguita da quella di Genova (5).

Per il secondo gruppo di province in relazione alla violenza carnale è in testa la provincia di Catania (5,1), seguita da quella di Bari (3,5), mentre gli atti di libidine violenti vedono al primo posto la provincia di Venezia (4,2), seguita da quella di Catania (2,8).

Per gli atti osceni è in testa di gran lunga la provincia di Venezia (9,8), seguita da quella di Bologna (6,2).

Per quanto riguarda invece l'anno 1976 il più alto quoziente di violenze carnali, verificatosi nell'ambito delle province del primo gruppo, è quello della provincia di Genova (2,9), seguito da quello della provincia di Torino (2,5).

Gli atti di libidine violenti vedono al primo posto la provincia di Genova (3,2), seguita *ex aequo* da quella di Torino e di Milano (1,5).

Per gli atti osceni, poi, il primo posto è quello della provincia di Genova (2,7), seguita dalla provincia di Milano (2,6). In relazione al secondo gruppo di province, il primo posto per le violenze carnali è occupato dalla provincia di Bari (3,3), seguita *ex aequo* dalle province di Bologna e di Catania (2,9), mentre per gli atti di libidine violenti, il primo posto è quello della provincia di Bologna (3,7), seguita da quella di Venezia (2,5).

In relazione agli atti osceni predomina nettamente la provincia di Venezia (43), seguita da quella di Firenze (3,9).

11. — Per quanto riguarda poi la criminalità sessuale sotto l'aspetto subbiettivo (sesso, stato civile, istruzione, condizione professionale, posizione nella professione, ramo di attività, precedenti penali) relativamente ai tre tipi di delitti sopraindicati, è possibile fornire qualche informazione, basandosi sui dati forniti dal Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli ingressi penitenziari dall'anno 1975 fino all'anno 1979 (primo semestre). I primi due tipi di delitti (violenze carnali ed atti di libidine) sono attribuiti nella quasi totalità ai maschi; il terzo tipo (atti osceni) vede una presenza femminile abbastanza consistente che tende però a diminuire progressivamente passando da poco più di 1/3 del 1975 a poco più di 1/6 del 1979.

I celibi prevalgono, nel periodo preso in esame, complessivamente sui coniugati per le violenze carnali e per gli atti di libidine.

Il maggior numero di violenze carnali, di atti di libidine violenti e di atti osceni, è attribuito a soggetti che hanno conseguito la sola licenza elementare e sono in possesso di una occupazione.

Per quanto riguarda la condizione professionale, il maggior numero dei presunti autori dei tre delitti in esame (a parte la percentuale di dati non rilevati, che è alta in relazione a tale variabile) ha la qualifica di operaio ed esplica la sua attività nel settore dell'industria (ma anche qui la percentuale di casi nei quali il dato non è stato rilevato è alto).

Per quanto riguarda invece il tasso di recidività per i delitti previsti dagli articoli dal 519 al 537 cod. pen., esso, nel periodo considerato, è del 3 % circa. In complesso, il più alto tasso di recidività specifica riguarda il delitto di atti osceni, se-

guito dalla violenza carnale e dagli atti di libidine violenti (rispettivamente il 34 %, il 21,3 % ed il 4,7 % sul totale dei re-cidivi).

I casi in cui poi la violenza carnale ha preceduto gli atti di libidine violenti rappresentano il 4 % circa, mentre i casi in cui la violenza carnale ha seguito gli atti di libidine sono del 3 % circa.

La violenza carnale poi ha seguito altro delitto, diverso da quello di atti di libidine, nel 3 % circa dei casi.

Gli atti di libidine hanno seguito un precedente delitto, diverso da quello di violenza carnale, nel 6 % circa dei casi.

Gli atti osceni hanno preceduto la violenza carnale nell'1,3 % circa dei casi e gli atti di libidine violenti nello 0,6 % circa dei casi, mentre hanno seguito la violenza carnale nell'1,8 % circa dei casi gli atti di libidine nel 3,5 % dei casi.

12. — Per quanto riguarda il sesso delle vittime di violenze carnali e degli atti di libidine violenti in Italia, i dati forniti dalla stampa e dai gruppi femministi indicano che in generale le vittime sono nella quasi totalità donne ed appartengono alle classi d'età da 10 a 49 anni. Partendo da questa premessa, si può tentare un calcolo approssimativo del quoziente di vittimizzazione per 100.000 abitanti per ciascuna delle 11 province già prese in esame e per gli anni 1973-1976 in relazione al sesso ed all'età.

Il calcolo sarà fatto tenendo presente la popolazione indicata dall'ISTAT nel censimento del 1971, in quanto soltanto per tale anno l'ISTAT indica il sesso e le classi di età per ciascuna provincia.

Dalla tabella n. 5 risulta che per il 1973 nell'ambito del primo gruppo di province quella di Palermo è in testa per le violenze carnali (16,5), seguita da quella di Torino (10,2).

Per gli atti di libidine, appare in testa di gran lunga la provincia di Genova (60,7), seguita da quella di Napoli (19,6).

Per il secondo gruppo di province è in testa, per le violenze carnali, la provincia di Catania (18,3), seguita da quella di Bari (11,4).

Gli atti di libidine violenti vedono al primo posto la provincia di Venezia (15,2), seguita da quella di Catania (10,1).

Per quanto riguarda invece l'anno 1976 nell'ambito del primo gruppo, per le violenze carnali è in testa Genova (9,4), se-

guita da Torino (9,2) e da Napoli (8,9). In relazione agli atti di libidine violenti appare al primo posto Genova (12,1), ed al secondo Torino (5,6). Nell'ambito del secondo gruppo per le violenze carnali è in testa Bari (12,4), seguita da Catania (10,8), mentre per gli atti di libidine il primo posto è occupato da Bologna (13,8), ed il secondo da Venezia (9,1).

13. — Può ora tentarsi, a puro titolo indicativo, un esame dei casi di violenza carnale verificatisi in Italia nel periodo tra il 5 febbraio 1975 ed il 15 novembre 1976, dei quali ha dato notizia la stampa quotidiana.

Una brevissima descrizione dei casi è contenuta in parte nel volume di M. ADELAIDE TEODORI (*Le violenze* - Milano, 1977) ed in parte in una indagine sulla criminalità urbana, eseguita a Roma dal P.C.I. nel 1976.

I casi riportati sono complessivamente 47 di cui 5 di autori ignoti; ventuno di essi si sono verificati a Roma, gli altri in diverse città italiane.

Le vittime sono state in complesso n. 52, delle quali soltanto una di sesso maschile, mentre gli autori noti sono stati 172.

Soltanto in 9 casi su 42 l'autore era un singolo individuo (21% circa), mentre negli altri casi gli aggressori erano due o più (79% circa).

Nell'ambito delle violenze carnali collettive (vale a dire commesse da due o più persone), in undici casi gli aggressori erano stati due (33,3% circa sul totale di esse), mentre negli altri casi (66,6 % circa sul totale di esse) gli autori erano stati tre o più di tre. Le violenze carnali, commesse da tre o più persone, hanno coinvolto 144 aggressori (l'84% circa di tutti gli autori).

L'età degli aggressori noti si situa in prevalenza tra i 13 ed i 26 anni, mentre l'età delle vittime si colloca in prevalenza tra i 14 ed i 22 anni (37 persone = 71% circa del totale delle vittime).

Il maggior numero dei casi si concentra però nella classe di età tra i 16 ed i 20 anni (27 persone = 52% circa). Una precedente conoscenza della vittima, sia pure superficiale, da parte di uno o più degli aggressori si riscontra in 20 casi su 42 (circa il 48%).

Di questi venti casi soltanto quattro riguardano violenza commessa da un solo individuo (20%), mentre gli altri casi riguardano violenze commesse da due o più persone (80 %). Più

in particolare l'aggressione è stata commessa da tre o più persone, in dodici casi su venti (60 % del totale), coinvolgenti il maggior numero di aggressori (77 persone in complesso, 6 in media per ciascun caso) ed uno di essi ha comportato l'uccisione di una delle due vittime.

14. — Dall'esame dei dati forniti dall'ISTAT risulta che le violenze carnali e gli atti di libidine violenti, in particolare, sono in decremento costante sul territorio nazionale. Non è facile fornire una spiegazione di questo fenomeno, che rappresenta la sola criminalità apparente: una grande parte di questi delitti resta infatti ancora oscura, soprattutto quando si tratta di tentativi di violenza carnale.

È probabile che questo decremento costituisca una conseguenza della più grande libertà sessuale della nostra epoca, dovuta ai cambiamenti socio-culturali degli ultimi tempi, come pure all'azione sempre più diffusa e profonda condotta da parte delle organizzazioni femministe, le quali sono riuscite certamente a sensibilizzare l'opinione pubblica in materia di delitti sessuali, grazie anche alla utilizzazione dei mass-media.

È innegabile che da alcuni anni la stampa italiana ha iniziato a prestare sempre più importanza a questo genere di delitti, e questo potrebbe aver spinto gli organi investigativi ad una azione più incisiva in questo campo.

D'altra parte, non può escludersi che il clamore sollevato dalle organizzazioni femministe, solidali con le vittime dei delitti in questione, abbia costituito un elemento di dissuasione per alcune persone che paventavano una vasta pubblicità, e le abbia spinte a non denunciare i delitti di cui esse erano state vittime. Resta da spiegare ora perché mai le violenze carnali commesse da più persone che vi partecipavano attivamente, sembrano essere in aumento, anche se qualcuno sostiene che questo fenomeno è in diretta correlazione con una più vasta emancipazione e mobilità delle donne.

In ogni caso, sempre più spesso accade che violenze carnali vengano commesse ai danni di persone estranee ad un certo ambito territoriale, e particolarmente ai danni di stranieri, i quali si trovano, in quanto tali, in comprensibili situazioni di inferiorità, situazioni che aumentano la probabilità di impunità per gli autori del delitto.

È sufficiente osservare, a titolo di esempio, che su 17 casi gravi di violenza carnale, di cui la stampa italiana si è occupata tra il 4 ed il 25 agosto, 14 erano relative a delle violenze commesse da 2 o più di 2 persone.

In 9 di questi casi la vittima non faceva parte dello stesso ambiente dell'aggressore, nel senso che proveniva da un'altra regione o da un altro Paese.

Sarebbe tuttavia necessario da intraprendere degli studi e delle ricerche adeguate sul tema della criminalità sessuale, ed in particolare sulla fenomenologia e sulla eziologia di tale tipo di criminalità nonché sulla tipologia degli autori e delle vittime. Queste ricerche dovrebbero essere condotte a livello europeo, al fine di arrivare ad uno studio comparativo del fenomeno. Esse potrebbero rappresentare una seria base ai fini di una politica criminale efficace per la prevenzione e la repressione dei delitti in questione.

TABELLA N. 1. - *Delitti denunciati e accertati (*)*

A N N O	D E L I T T I			P E R S O N E D E N U N C I A T E		
	Autore noto	Autore ignoto	TOTALE	Maggiorenni	Minori 18 anni	TOTALE
<i>Contro la moralità e buon costume</i>						
1960	—	—	—	—	—	—
1961	—	—	—	—	—	—
1962	—	—	—	—	—	—
1963	—	—	—	—	—	—
1964	—	—	—	—	—	—
1965	—	—	—	—	—	—
1966	—	—	—	—	—	—
1967	—	—	—	—	—	—
1968	9.356	880	10.236	—	—	—
1969	9.002	1.022	10.024	8.736	736	9.472
1970	8.307	1.306	9.613	7.599	675	8.274
1971	8.199	1.041	9.240	7.908	527	8.435
1972	7.994	921	8.915	8.384	498	8.882
1973	7.101	1.777	8.878	5.303	398	5.701
1974	6.523	1.440	7.963	6.017	532	6.549
1975	5.361	2.766	8.127	5.326	339	5.665
1976	5.120	1.218	6.338	4.897	310	5.207
1977	5.030	1.574	6.604	4.282	338	4.620

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

TABELLA N. 2. - *Delitti denunciati e accertati secondo il luogo in cui il reato fu commesso (*)*

A N N O	COMUNI CAPOLUOGHI				ALTRI COMUNI			TOTALE GENERALE
	fino a 100.000 abitanti	100.001 300.000	300.001 500.000	oltre 500.001	TOTALE	fino a 30.000 abitanti	oltre 30.001	

<i>Contro la moralità e buon costume</i>								
1969	1.059		4.519		5.578	4.446		10.024
1970	1.202		4.211		5.413	4.200		9.613
1971	1.162		3.970		5.132	4.108		9.240
1972	887	1.480	453	1.884	4.704	3.151	1.060	8.915
1973	954	1.183	517	1.875	4.529	3.198	1.151	8.878
1974	800	948	491	1.616	3.855	3.010	1.098	7.963
1975	615	1.002	574	1.258	3.449	3.800	878	8.127
1976	497	847	529	1.062	2.935	2.588	815	6.338

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

TABELLA N. 3. - Regioni - Quoziente di delitti per 100.000 abitanti

1973 e 1976 (*)

TRENTINO-ALTO ADIGE <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 855.483</i> Violenza carnale = 23 $2,7 \times 100.000$ Atti di libidine = 37 $4,3 \times 100.000$ Atti osceni = 68 $7,9 \times 100.000$	TRENTINO-ALTO ADIGE <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 869.552</i> Violenza carnale = 17 $2,0 \times 100.000$ Atti di libidine = 18 $2,1 \times 100.000$ Atti osceni = 31 $3,6 \times 100.000$
VENETO <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 4.211.144</i> Violenza carnale = 65 $1,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 113 $2,7 \times 100.000$ Atti osceni = 203 $4,8 \times 100.000$	VENETO <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 4.300.788</i> Violenza carnale = 79 $1,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 69 $1,6 \times 100.000$ Atti osceni = 482 $11,2 \times 100.000$
FRIULI-VENEZIA GIULIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 1.232.520</i> Violenza carnale = 25 $2,0 \times 100.000$ Atti di libidine = 37 $3,0 \times 100.000$ Atti osceni = 65 $5,3 \times 100.000$	FRIULI-VENEZIA GIULIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 1.244.075</i> Violenza carnale = 17 $1,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 15 $1,2 \times 100.000$ Atti osceni = 38 $3,0 \times 100.000$
PIEMONTE <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 4.489.626</i> Violenza carnale = 126 $2,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 122 $2,7 \times 100.000$ Atti osceni = 177 $3,9 \times 100.000$	PIEMONTE <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 4.452.667</i> Violenza carnale = 100 $2,2 \times 100.000$ Atti di libidine = 63 $1,4 \times 100.000$ Atti osceni = 88 $2,0 \times 100.000$
VALLE D'AOSTA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 111.882</i> Violenza carnale = 7 $6,3 \times 100.000$ Atti di libidine = 4 $3,6 \times 100.000$ Atti osceni = 19 $17,0 \times 100.000$	VALLE D'AOSTA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 114.113</i> Violenza carnale = 1 $0,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 4 $3,5 \times 100.000$ Atti osceni = 3 $2,6 \times 100.000$

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

*Segue: TABELA N. 3. – Regioni – Quoziente di delitti per
100.000 abitanti*

1973 e 1976 (*)

LOMBARDIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 8.711.765</i> Violenza carnale = 154 $1,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 168 $1,9 \times 100.000$ Atti osceni = 272 $3,1 \times 100.000$	LOMBARDIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 8.865.909</i> Violenza carnale = 131 $1,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 120 $1,6 \times 100.000$ Atti osceni = 241 $2,7 \times 100.000$
LIGURIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 1.869.431</i> Violenza carnale = 49 $2,6 \times 100.000$ Atti di libidine = 194 $10,4 \times 100.000$ Atti osceni = 103 $5,5 \times 100.000$	LIGURIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 1.864.837</i> Violenza carnale = 41 $2,2 \times 100.000$ Atti di libidine = 49 $2,6 \times 100.000$ Atti osceni = 47 $2,5 \times 100.000$
EMILIA ROMAGNA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 3.900.118</i> Violenza carnale = 58 $1,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 84 $2,1 \times 100.000$ Atti osceni = 207 $5,3 \times 100.000$	EMILIA ROMAGNA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 3.946.634</i> Violenza carnale = 49 $1,3 \times 100.000$ Atti di libidine = 50 $1,2 \times 100.000$ Atti osceni = 123 $3,1 \times 100.000$
TOSCANA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 3.527.426</i> Violenza carnale = 50 $1,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 62 $1,8 \times 100.000$ Atti osceni = 125 $3,5 \times 100.000$	TOSCANA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 3.570.454</i> Violenza carnale = 66 $1,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 42 $1,2 \times 100.000$ Atti osceni = 135 $3,8 \times 100.000$
UMBRIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 785.783</i> Violenza carnale = 11 $1,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 6 $0,8 \times 100.000$ Atti osceni = 18 $2,3 \times 100.000$	UMBRIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 799.212</i> Violenza carnale = 11 $1,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 8 $1,0 \times 100.000$ Atti osceni = 12 $1,5 \times 100.000$

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

**Segue: TABELLA N. 3. - Regioni - Quoziente di delitti per
100.000 abitanti**

1973 e 1976 (*)

MARCHE <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 1.374.541</i> Violenza carnale = 16 $1,2 \times 100.000$ Atti di libidine = 17 $1,2 \times 100.000$ Atti osceni = 51 $3,7 \times 100.000$	MARCHE <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 1.396.965</i> Violenza carnale = 23 $1,6 \times 100.000$ Atti di libidine = 21 $1,5 \times 100.000$ Atti osceni = 39 $2,8 \times 100.000$
ABRUZZI <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 1.191.818</i> Violenza carnale = 26 $2,2 \times 100.000$ Atti di libidine = 38 $3,2 \times 100.000$ Atti osceni = 44 $3,7 \times 100.000$	ABRUZZI <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 1.220.692</i> Violenza carnale = 22 $1,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 12 $1,0 \times 100.000$ Atti osceni = 25 $2,0 \times 100.000$
MOLISE <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 326.419</i> Violenza carnale = 10 $3,1 \times 100.000$ Atti di libidine = 4 $1,2 \times 100.000$ Atti osceni = 13 $4,0 \times 100.000$	MOLISE <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 330.475</i> Violenza carnale = 5 $1,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 1 $0,3 \times 100.000$ Atti osceni = 10 $3,0 \times 100.000$
LAZIO <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 4.810.340</i> Violenza carnale = 101 $2,1 \times 100.000$ Atti di libidine = 73 $1,5 \times 100.000$ Atti osceni = 149 $3,1 \times 100.000$	LAZIO <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 4.958.256</i> Violenza carnale = 76 $1,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 39 $0,8 \times 100.000$ Atti osceni = 118 $2,4 \times 100.000$
CAMPANIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 5.176.856</i> Violenza carnale = 151 $2,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 195 $3,8 \times 100.000$ Atti osceni = 135 $2,6 \times 100.000$	CAMPANIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 5.335.941</i> Violenza carnale = 141 $2,6 \times 100.000$ Atti di libidine = 67 $1,3 \times 100.000$ Atti osceni = 139 $2,6 \times 100.000$

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

*Segue: TABELLA N. 3. - Regioni - Quoziente di delitti per
100.000 abitanti*

1973 e 1976 (*)

PUGLIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 3.674.869</i> Violenza carnale = 167 $4,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 94 $2,6 \times 100.000$ Atti osceni = 116 $3,2 \times 100.000$	PUGLIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 3.819.263</i> Violenza carnale = 143 $3,7 \times 100.000$ Atti di libidine = 71 $1,9 \times 100.000$ Atti osceni = 113 $3,0 \times 100.000$
BASILICATA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 609.209</i> Violenza carnale = 17 $2,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 8 $1,3 \times 100.000$ Atti osceni = 21 $3,4 \times 100.000$	BASILICATA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 617.428</i> Violenza carnale = 4 $0,6 \times 100.000$ Atti di libidine = 6 $1,0 \times 100.000$ Atti osceni = 7 $1,1 \times 100.000$
CALABRIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 2.009.302</i> Violenza carnale = 43 $2,1 \times 100.000$ Atti di libidine = 21 $1,0 \times 100.000$ Atti osceni = 45 $2,2 \times 100.000$	CALABRIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 2.040.841</i> Violenza carnale = 10 $0,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 2 $0,1 \times 100.000$ Atti osceni = 4 $0,2 \times 100.000$
SICILIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 4.771.256</i> Violenza carnale = 181 $3,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 84 $1,8 \times 100.000$ Atti osceni = 152 $3,2 \times 100.000$	SICILIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 4.902.555</i> Violenza carnale = 107 $2,2 \times 100.000$ Atti di libidine = 42 $0,9 \times 100.000$ Atti osceni = 90 $1,8 \times 100.000$
SARDEGNA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 1.516.205</i> Violenza carnale = 64 $4,2 \times 100.000$ Atti di libidine = 47 $3,1 \times 100.000$ Atti osceni = 88 $5,8 \times 100.000$	SARDEGNA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 1.568.065</i> Violenza carnale = 39 $2,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 30 $1,9 \times 100.000$ Atti osceni = 47 $3,0 \times 100.000$

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

TABELLA N. 4. - *Quoziente di delitti per singole province*

1973 e 1976 (*)

TORINO <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 2.333.090</i> Violenza carnale = 67 $2,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 68 $2,9 \times 100.000$ Atti osceni = 73 $3,1 \times 100.000$	TORINO <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 2.383.421</i> Violenza carnale = 60 $2,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 37 $1,5 \times 100.000$ Atti osceni = 38 $1,6 \times 100.000$
MILANO <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 3.980.023</i> Violenza carnale = 79 $2,0 \times 100.000$ Atti di libidine = 93 $2,3 \times 100.000$ Atti osceni = 106 $2,7 \times 100.000$	MILANO <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 4.061.978</i> Violenza carnale = 76 $1,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 60 $1,5 \times 100.000$ Atti osceni = 107 $2,6 \times 100.000$
GENOVA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 1.090.515</i> Violenza carnale = 21 $1,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 175 $16,0 \times 100.000$ Atti osceni = 55 $5,0 \times 100.000$	GENOVA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 1.081.929</i> Violenza carnale = 27 $2,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 35 $3,2 \times 100.000$ Atti osceni = 29 $2,7 \times 100.000$
VENEZIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 825.994</i> Violenza carnale = 11 $1,3 \times 100.000$ Atti di libidine = 35 $4,2 \times 100.000$ Atti osceni = 81 $9,8 \times 100.000$	VENEZIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 839.292</i> Violenza carnale = 20 $2,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 21 $2,5 \times 100.000$ Atti osceni = 361 $43,0 \times 100.000$
BOLOGNA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 931.674</i> Violenza carnale = 18 $1,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 25 $2,7 \times 100.000$ Atti osceni = 58 $6,2 \times 100.000$	BOLOGNA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 939.522</i> Violenza carnale = 27 $2,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 35 $3,7 \times 100.000$ Atti osceni = 29 $3,1 \times 100.000$

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

Segue: TABELLA N. 4. - Quoziente di delitti per singole province

1973 e 1976 (*)

FIRENZE <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 1.171.742</i> Violenza carnale = 16 $1,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 19 $1,6 \times 100.000$ Atti osceni = 42 $3,6 \times 100.000$	FIRENZE <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 1.197.292</i> Violenza carnale = 24 $2,0 \times 100.000$ Atti di libidine = 17 $1,4 \times 100.000$ Atti osceni = 47 $3,9 \times 100.000$
ROMA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 3.574.220</i> Violenza carnale = 66 $1,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 54 $1,5 \times 100.000$ Atti osceni = 204 $5,7 \times 100.000$	ROMA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 3.678.548</i> Violenza carnale = 59 $1,6 \times 100.000$ Atti di libidine = 24 $0,6 \times 100.000$ Atti osceni = 83 $2,3 \times 100.000$
NAPOLI <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 2.780.809</i> Violenza carnale = 59 $2,1 \times 100.000$ Atti di libidine = 154 $5,5 \times 100.000$ Atti osceni = 54 $1,9 \times 100.000$	NAPOLI <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 2.871.663</i> Violenza carnale = 69 $2,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 31 $1,1 \times 100.000$ Atti osceni = 57 $2,0 \times 100.000$
PALERMO <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 1.147.090</i> Violenza carnale = 53 $4,6 \times 100.000$ Atti di libidine = 28 $2,4 \times 100.000$ Atti osceni = 33 $2,9 \times 100.000$	PALERMO <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 1.176.059</i> Violenza carnale = 20 $1,7 \times 100.000$ Atti di libidine = 11 $0,9 \times 100.000$ Atti osceni = 23 $2,0 \times 100.000$
BARI <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 1.373.890</i> Violenza carnale = 48 $3,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 37 $2,7 \times 100.000$ Atti osceni = 42 $3,1 \times 100.000$	BARI <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 1.448.854</i> Violenza carnale = 48 $3,3 \times 100.000$ Atti di libidine = 30 $2,1 \times 100.000$ Atti osceni = 30 $2,1 \times 100.000$
CATANIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione = 957.650</i> Violenza carnale = 49 $5,1 \times 100.000$ Atti di libidine = 27 $2,8 \times 100.000$ Atti osceni = 56 $5,8 \times 100.000$	CATANIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione = 990.251</i> Violenza carnale = 29 $2,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 18 $1,8 \times 100.000$ Atti osceni = 34 $3,4 \times 100.000$

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

TABELLA N. 5. - Quozienti di vittimizzazione per provincia, sesso ed età - Anni 1973 e 1976 (dati censimento 1971)

Donne comprese nelle classi di età tra i 10 e 49 anni (*)

TORINO <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 655.295</i> Violenza carnale = 67 $10,2 \times 100.000$ Atti di libidine = 58 $8,8 \times 100.000$ Atti osceni = 73 $11,1 \times 100.000$	TORINO <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 655.295</i> Violenza carnale = 60 $9,2 \times 100.000$ Atti di libidine = 37 $5,6 \times 100.000$ Atti osceni = 38 $5,8 \times 100.000$
MILANO <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 1.148.011</i> Violenza carnale = 79 $6,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 93 $8,1 \times 100.000$ Atti osceni = 106 $9,2 \times 100.000$	MILANO <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 1.148.011</i> Violenza carnale = 76 $6,6 \times 100.000$ Atti di libidine = 60 $5,2 \times 100.000$ Atti osceni = 107 $9,3 \times 100.000$
GENOVA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 288.186</i> Violenza carnale = 21 $7,3 \times 100.000$ Atti di libidine = 175 $60,7 \times 100.000$ Atti osceni = 55 $19,1 \times 100.000$	GENOVA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 288.186</i> Violenza carnale = 27 $9,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 35 $12,1 \times 100.000$ Atti osceni = 29 $10,1 \times 100.000$
VENEZIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 230.539</i> Violenza carnale = 11 $4,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 35 $15,2 \times 100.000$ Atti osceni = 81 $35,1 \times 100.000$	VENEZIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 230.539</i> Violenza carnale = 20 $8,7 \times 100.000$ Atti di libidine = 21 $9,1 \times 100.000$ Atti osceni = 361 $156,6 \times 100.000$
BOLOGNA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 254.292</i> Violenza carnale = 18 $7,1 \times 100.000$ Atti di libidine = 25 $9,8 \times 100.000$ Atti osceni = 58,8 $22,8 \times 100.000$	BOLOGNA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 254.292</i> Violenza carnale = 27 $10,6 \times 100.000$ Atti di libidine = 35 $13,8 \times 100.000$ Atti osceni = 29 $11,4 \times 100.000$

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

Segue: TABELLA N. 5. - Quozienti di vittimizzazione per provincia, sesso ed età - Anni 1973 e 1976 (dati censimento 1971)

Donne comprese nelle classi di età tra i 10 e 49 anni (*)

FIRENZE <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 313.257</i> Violenza carnale = 16 $5,1 \times 100.000$ Atti di libidine = 19 $6,1 \times 100.000$ Atti osceni = 42 $13,4 \times 100.000$	FIRENZE <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 313.257</i> Violenza carnale = 24 $7,7 \times 100.000$ Atti di libidine = 17 $5,4 \times 100.000$ Atti osceni = 47 $15,0 \times 100.000$
ROMA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 1.042.940</i> Violenza carnale = 66 $6,3 \times 100.000$ Atti di libidine = 54 $5,2 \times 100.000$ Atti osceni = 204 $19,6 \times 100.000$	ROMA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 1.042.940</i> Violenza carnale = 59 $5,7 \times 100.000$ Atti di libidine = 24 $2,3 \times 100.000$ Atti osceni = 83 $8,0 \times 100.000$
NAPOLI <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 785.667</i> Violenza carnale = 59 $7,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 154 $19,6 \times 100.000$ Atti osceni = 54 $6,9 \times 100.000$	NAPOLI <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 785.667</i> Violenza carnale = 69 $8,9 \times 100.000$ Atti di libidine = 31 $3,9 \times 100.000$ Atti osceni = 57 $7,3 \times 100.000$
PALERMO <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 321.702</i> Violenza carnale = 53 $16,5 \times 100.000$ Atti di libidine = 28 $8,7 \times 100.000$ Atti osceni = 33 $10,3 \times 100.000$	PALERMO <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 321.702</i> Violenza carnale = 20 $6,2 \times 100.000$ Atti di libidine = 11 $3,4 \times 100.000$ Atti osceni = 23 $7,1 \times 100.000$
BARI <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 386.424</i> Violenza carnale = 44 $11,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 37 $9,6 \times 100.000$ Atti osceni = 42 $10,9 \times 100.000$	BARI <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 386.424</i> Violenza carnale = 48 $12,4 \times 100.000$ Atti di libidine = 30 $7,8 \times 100.000$ Atti osceni = 30 $7,8 \times 100.000$
CATANIA <i>Anno 1973</i> <i>Popolazione femm. = 267.876</i> Violenza carnale = 49 $18,3 \times 100.000$ Atti di libidine = 27 $10,1 \times 100.000$ Atti osceni = 56 $20,9 \times 100.000$	CATANIA <i>Anno 1976</i> <i>Popolazione femm. = 267.876</i> Violenza carnale = 29 $10,8 \times 100.000$ Atti di libidine = 18 $6,7 \times 100.000$ Atti osceni = 34 $12,7 \times 100.000$

(*) Elaborazione da dati ISTAT.

RIASSUNTO

L'Autore, dopo aver fornito delle succinte informazioni in ordine alla attuale legislazione penale italiana in tema di delitti sessuali ed ai progetti di legge tendenti alla modifica del vigente assetto normativo, rileva la mancanza in Italia di ricerche criminologiche sulla delinquenza sessuale del tipo di quelle condotte in altri Paesi (Stati Uniti, Israele, Ungheria, etc.) e sottolinea che le statistiche pubblicate dall'ISTAT nel particolare settore sono incomplete in quanto non prendono in considerazione, tra l'altro, le vittime di tali fattispecie delittuose.

Il loro esame mostra, comunque, una diminuzione dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume nel periodo 1968-1977 ma un forte aumento del numero dei delitti commessi da autori ignoti.

La maggior parte dei delitti in questione appare commessa all'inizio del periodo preso in esame (1969) nei comuni capoluoghi ma negli anni successivi si è verificata una inversione di tendenza (aumenta il numero dei delitti commessi nei comuni non capoluoghi).

L'andamento degli ingressi penitenziari per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume nel periodo preso in considerazione (1960-1975) mostra una diminuzione costante nel primo quinquennio ed un incremento non uniforme negli anni successivi.

In costante diminuzione è, in generale, il numero dei condannati per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume nel periodo 1968-1973.

L'Autore, infine, esamina i quozienti di criminalità — per quanto riguarda in particolare i delitti di violenza carnale, atti di libidine ed atti osceni relativamente agli anni 1973-1976 — nelle varie regioni italiane e nelle undici province più importanti (Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo).

La criminalità sessuale viene poi esaminata, sulla scorta dei dati forniti dal Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria, nelle sue variabili soggettive ed in relazione agli entrati negli istituti penitenziari nel periodo 1975-1979 (primo semestre).

Si passa, infine, all'esame del quoziente di vittimizzazione per ciascuna delle undici province sopracitate — relativamente agli anni 1973 e 1976 — con riferimento alla popolazione femminile compresa nella classe di età tra i 10 ed i 49 anni.

Dopo aver effettuato un esame sommario dei casi di violenza carnale dei quali si era occupata la stampa quotidiana nel 1975 e nel 1976, l'Autore formula, infine, qualche ipotesi per la spiegazione dei fenomeni relativi alla diminuzione dei delitti sessuali in Italia, all'aumento delle violenze collettive ed al cambiamento dei criteri di scelta delle vittime.

Si sottolinea, in conclusione, la necessità di intraprendere degli studi e delle ricerche a livello europeo per quanto riguarda il fenomeno della criminalità sessuale, anche al fine di permettere lo sviluppo di una politica criminale più efficace per la prevenzione e la repressione di tale tipo di criminalità.

RESUME

Après avoir fourni quelques informations sur la législation italienne actuelle en matière de crimes sexuels et sur les projets de loi visant à modifier le système normatif en vigueur, l'Auteur souligne le manque de recherches criminologiques, du genre qui ont été effectuées dans d'autres Pays (Etats-Unis, Israël, Hongrie, etc.), sur la délinquance sexuelle en Italie et il fait remarquer que les statistiques publiées par l'ISTAT dans ce domaine particulier sont incomplètes du fait que, pour ne faire qu'un exemple, elles ne prennent pas en considération les victimes de ce genre de crimes.

Néanmoins, une étude de ces données statistiques montre une diminution des délits contre la moralité publique et les bonnes mœurs dans la période 1968-1977, mais également une forte augmentation des délits dont les auteurs sont inconnus.

La plupart de ces délits ont été commis au début de la période examinée.

(1969) dans les villes chefs-lieux, tandis que pendant les années suivantes cette tendance s'est renversée (augmentation du nombre de délits commis dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux).

Le cours des incarcérations pour des délits contre la moralité publique et les bonnes moeurs pendant la période considérée (1960-1975) montre une diminution constante pendant les cinq premières années et un accroissement non uniforme pendant les années suivantes.

On constate généralement une diminution constante du nombre des condamnés pour des délits contre la moralité publique et les bonnes moeurs pendant la période 1968-1973.

Finalement, l'Auteur examine les quotients de criminalité — en ce qui concerne notamment les cas de viol, les actes libidineux et obscènes de 1973 à 1976 — dans les différentes régions italiennes et dans les onze provinces principales (Turin, Milan, Gênes, Venise, Bologne, Florence, Rome, Naples, Bari, Catane, Palerme).

Ensuite, la criminalité sexuelle est examinée, sur la base des données fournies par le Centre électronique de l'Administration pénitentiaire, sous l'aspect de ses variables subjectives et par rapport aux entrées dans les établissements pénitentiaires dans la période 1975-1979 (premier semestre).

On arrive finalement à l'examen du quotient de « victimisation » pour chacune des onze provinces susmentionnées — relativement aux années 1973 et 1976 — en ce qui concerne la population féminine de 10 à 49 ans.

Après un examen sommaire des cas de viol dont s'était occupée la presse quotidienne en 1975 et 1976, l'Auteur formule quelque hypothèses permettant d'expliquer les phénomènes relatifs à la diminution des crimes sexuels en Italie, à l'augmentation des viols collectifs et au changement dans les critères de choix des victimes.

On souligne, en conclusion, la nécessité d'entreprendre des études et des recherches au niveau européen en ce qui concerne le phénomène de la criminalité sexuelle, dans le but également de favoriser le développement d'une politique criminelle plus efficace pour la prévention et la répression de ce genre de crimes.

SUMMARY

The Author, after a short information on the present Italian penal legislation regarding sexual offenses, and on the parliamentary bill for the modification of the existing regulations, points out that in Italy, criminological research on sexual delinquency — of the type conducted in other countries (U.S.A., Israel, Hungary, etc.) — is lacking. He underlines the fact that statistics published by ISTAT on this matter are incomplete, for they do not take into consideration, among others, the victims of the cases in point.

Anyway, by examining these statistics, it appears that offenses to public morals have decreased during the period 1968-1977, while offenses by unknown authors have increased considerably.

Most of these crimes appear to have been committed in province chief-towns during the early part of the period in question (1969), but the following years mark a reverse trend (increasing number of crimes committed in other than chief-towns).

There has been a constant decrease of imprisonments for offenses against public morals during the first quinquennial of the period mentioned above (1960-1975), and an irregular increase during the following years.

Generally speaking, the number of persons sentenced for crimes against public morals during the period 1968-1973 has been constantly decreasing.

Finally, the Author examines the crime rate — especially referred to sexual violence, libidinous and obscene acts, during the years 1973-1976 — in the various Italian regions and eleven more important provinces (Turin, Milan, Genoa, Venice, Bologna, Florence, Rome, Naples, Bari, Catania, Palermo).

The sexual criminality is examined in its subjective variables and in relation to entries in penitentiary institutes during the period 1975-1979 (1st half-year),

on the basis of data provided by the Penitentiary Administration's electronic center.

Also examined is the victimization ratio in each of the above mentioned eleven provinces, in the years 1973 and 1976, regarding the female population of the age group between 10 and 49.

After a brief survey of cases of sex violations publicized by the press in 1975 and 1976, the Author suggests a few hypotheses to explain the phenomena related to the decreasing number of sexual crimes in Italy, to the increase of group violations, and to the changing criteria applied in choosing the victims.

In conclusion, he emphasizes the need for study and research about the phenomenon of sexual criminality, at European level, also to make possible a more efficient crime policy to prevent and repress this type of criminality.

RESUMEN

El Autor pone de relieve, después de haber proporcionado concisas informaciones sobre la actual legislación penal italiana referente al tema de delitos sexuales y a proyectos de ley que tiendan a la modificación del orden normativo vigente, la falta de investigaciones criminológicas en Italia sobre la delincuencia sexual semejantes a aquellas efectuadas en otros países (Estados Unidos, Israel, Hungría, etc.) y señala que las estadísticas publicadas por el ISTAT en este sector son incompletas pues, entre otras cosas, no toman en consideración las víctimas de dichos casos delictivos.

De todos modos el examen de los mismos muestra una disminución de los delitos contra la moralidad pública y el buen vivir durante el período 1968-1977 pero un notable aumento del número de los delitos cometidos por autores desconocidos.

La mayor parte de los delitos en cuestión aparece efectuada a inicios del período tomado en examen (1969) en las municipalidades de las capitales de provincia, pero en los años sucesivos se ha verificado una inversión de tendencia (aumenta el número de los delitos cometidos en las municipalidades que no son de capitales de provincia).

El desarrollo de los ingresos penitenciarios por delitos contra la moralidad pública y el buen vivir durante el período tomado en consideración (1960-1975) muestra una disminución constante en el primer quinquenio y un incremento no uniforme en los años sucesivos.

Generalmente está en constante disminución el número de los condenados por delitos contra la moralidad pública y el buen vivir en el período 1968-1973.

Finalmente el Autor examina los cocientes de criminalidad — en particular por lo que se refiere a delitos de violencia carnal, actos de libidine y actos obscenos relativos a los años 1973-1976 — en las diferentes regiones italianas y en las once provincias más importantes (Turín, Milán, Génova, Venecia, Bolonia, Florencia, Roma, Nápoles, Bari, Catania, Palermo).

De acuerdo a los datos establecidos por el Centro electrónico de la Administración penitenciaria, se examina luego la criminalidad sexual en sus variables subjetivas y en relación a los ingresados a los institutos penitenciarios durante el período 1975-1979 (1° semestre).

Se pasa, finalmente, a examinar el cociente de victimación de cada una de las once provincias mencionadas — años 1973 y 1976 — con referencia a la población femenina comprendida entre los 10 y los 40 años.

Después de haber hecho un examen sumario de los casos de violencia carnal de los cuales se había ocupado la prensa cotidiana durante 1975 y 1976, el Autor formula alguna hipótesis para explicar los fenómenos relativos a la disminución de los delitos sexuales en Italia, al aumento de las violencias colectivas y al cambio de criterios de elección de las víctimas.

Para concluir se pone de relieve la necesidad de hacer estudios e investigaciones a nivel europeo sobre el fenómeno de la criminalidad sexual, también para permitir el desarrollo de una política criminal más eficaz para la prevención y la represión de dicho tipo de criminalidad.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor, nachdem er kurze Informationen gegeben hat in bezug auf die derzeitige italienische Strafgesetzgebung betreffend Sexualverbrechen und die Gesetzentwürfe, welche die Veränderung der gültigen Gesetze vorsieht, unterstreicht das Fehlen in Italien kriminologischer Studien über Sexualverbrechen so wie das in anderen Ländern der Fall ist (Vereingte Staaten, Israel, Ungarn, ecc.) und betont dabei auch, dass die vom ISTAT veröffentlichten Statistiken auf diesem Sektor nicht komplett sind, da sie u.a. nicht in Betracht ziehen die Opfer dieser Art des Verbrechens.

Ihr Examen zeigt eine Verminderung der Verbrechen gegen die öffentliche Moral und den Anstand in der Zeit von 1968-1977, jedoch eine sehr starke Setigerung in Verbrechen unbekannten Autors.

Der grösste Teil der überprüften Verbrechen scheint am Anfang der Überprüfungsperiode (1969) begangen worden zu sein und zwar in den Hauptstädten der Provinzen während sich in den darauffolgenden Jahren eine invertierte Tendenz gezeigt hat (es steigert sich die Zahl der Verbrechen, die nicht in Hauptstädten der Provinz begangen worden sind).

Die Entwicklung der Inhaftierungen wegen Verbrechen gegen die öffentliche Moral und den Anstand in der in Betracht gezogenen Periode (1960-1975) zeigt in den ersten fünf Jahren eine ständige Verminderung und eine nicht gleichbleibende Steigerung in den darauffolgenden Jahren.

Eine allgemeine Verminderung zeigt die Zahl der Verurteilten wegen Verbrechen gegen die öffentliche Moral und den Anstand in der Periode von 1968-1973.

Schliesslich überprüft der Autor die Quotienten der Kriminalität — vor allem was die Vergewaltigungs-Verbrechen betrifft, Verbrechen der sinnlichen Begierd und obszöne Akte in der Zeit von 1973-1976 — in den verschiedenen Regionen Italiens und in den elf Provinzen, die am Bedeutendsten sind (Turin, Mailand, Genua, Venedig, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Bari, Catania, Palermo).

Die sexuelle Kriminalität wird dann überprüft aufgrund der vom Elektronischen Zentrum der Straf-Verwaltung gelieferten Daten in seinen variablen Subjekten und in Verbindung mit den Aufnahmen in die Strafanstalten in der Zeit 1972-1979 (1. Semester).

Schliesslich fährt man fort in der Prüfung des Opfer-Quotienten für jede der obengenannten Provinzen — bezüglich der Jahre 1973-1976 — mit Bezug auf die weibliche Bevölkerung in der Altersklasse zwischen 10 und 49 Jahren.

Nachdem der Autor ein zusammenfassendes Examen der Vergewaltigungsfälle durchgeführt hat, über welche die Presse 1975 und 1976 berichtet hat, formuliert er schliesslich einige Hypothesen zur Erklärung der Phänomene in bezug auf die Verminderung der Sexualdelikte in Italien und in bezug auf die Steigerung der kollektiven Vorgewaltigungen und auf die Veränderung der Kriterien in der Wahl der Opfer.

Abschliessend unterstreicht man die Notwendigkeit Studien und Forschungen auf europäischem Niveau durchzuführen was das Phänomen der sexuellen Kriminalität betrifft, auch um die Entwicklung einer Kriminal-Politik, die wesentlich wirksamer ist, zu erlauben, um diesem Typ an Kriminalität vorzubeugen und ihn zu unterdrücken.

IL PROBLEMA DELLA SOMMINISTRAZIONE LEGALE DELLA DROGA E L'ESPERIENZA BRITANNICA

LUIGI M. SOLIVETTI (*)

Nell'attuale dibattito sulla proposta di somministrare legalmente e gratuitamente l'eroina ai tossicomani, si ha quasi sempre l'impressione di trovarsi di fronte ad opposizioni basate su di un malinteso di fondo. Questo malinteso consiste nel considerare l'ipotesi della somministrazione legale come una resa morale della società nei confronti del fenomeno droga. Non vi è nulla di più errato. L'ipotesi della somministrazione legale non intacca assolutamente il principio del rifiuto di un fenomeno senz'altro negativo sotto un profilo sia individuale che sociale. Di più, questa ipotesi non significa affatto legalizzazione dell'uso della droga, perché si può benissimo far coesistere il principio della punibilità dell'uso della droga (e soprattutto la punibilità del *commercio* della droga), con l'esigenza di fornire legalmente e gratuitamente l'eroina a persone che non ne possono fare a meno e che altrimenti ricorrerebbero al mercato illegale. Posta nei suoi giusti termini, l'ipotesi in questione si limita a prefigurare una semplice evoluzione della pratica — già esistente da anni nel nostro Paese, e finora contestata soltanto per la sua limitatezza — della somministrazione legale e gratuita di *metadone*, un farmaco usato come surrogato dell'eroina, che non viene però accettato da tutti i tossicomani come una reale alternativa all'eroina, per via dei suoi effetti meno netti.

D'altronde, la legge italiana del 22 dicembre 1975, n. 685, con la quale si è stabilito che non è più punibile chi è trovato in possesso di modiche quantità di droga per uso personale, è molto più « rivoluzionaria » che non la proposta della sommini-

(*) Contrattista di Sociologia presso la Facoltà di Scienze Stat. Dem. e Att. dell'Università di Roma.

strazione legale. Non per nulla, la legislazione britannica, alla quale si ispira chiaramente la proposta del Ministro della Sanità, permette la somministrazione della droga ai consumatori « dipendenti » di eroina, e continua a punire con fermezza non solo il commercio ma anche il possesso di droga proveniente dal mercato illegale.

La proposta in questione non significa, quindi, assolutamente una resa della società di fronte al fenomeno della droga in generale e meno che mai di fronte a droghe « pesanti » come l'eroina. Il fine della proposta è, al contrario, quello di combattere una serie di problemi sociali gravissimi legati strettamente al mercato nero della droga. Questi problemi sono, principalmente: 1) la criminalità locale, nazionale e internazionale che fa tutt'uno con la produzione e il commercio della droga « pesante », con il *racket* dei grossisti e degli spacciatori; 2) la criminalità del consumatore di droga che, per potersi comprare la sua dose, è pronto a commettere furti, rapine, omicidi, e soprattutto a divenire a sua volta spacciatore; 3) la degradazione fisica e sociale del tossicomane, che vive solo in funzione della droga, che si disinserisce progressivamente e irreversibilmente dal « normale » contesto sociale, che neppure mangia per potere spendere tutto quello che possiede nell'acquisto di droga, che è disposto anche alla prostituzione per qualche milligrammo di eroina; 4) il pericolo mortale costituito da dosi eccessive o « tagliate ».

Somministrare legalmente l'eroina vuol dire tentare di risolvere questi problemi, che sono i problemi *sociali* della droga, e lasciare alla libera scelta dell'individuo la risoluzione dei problemi *morali*. È una impostazione coerente con la politica di uno Stato moderno, ed in linea con quanto si è stabilito di fare a proposito di problemi come il divorzio, il controllo delle nascite, l'aborto. Anche in questi casi lo Stato si è assunto il solo ma fondamentale compito di evitare che le scelte fatte autonomamente dai cittadini sul piano dell'etica individuale, avessero conseguenze sociali del tutto inaccettabili per la collettività. D'altra parte, nel caso della droga, non sembra ci sia altra soluzione oltre quella di una lotta articolata che si proponga innanzi tutto il compito di contenere gli effetti sociali più inaccettabili, visto che i tentativi di semplice repressione del fenomeno si sono rilevati del tutto inefficaci.

Ci si chiede però se coll'introduzione della somministrazione legale si possa arrivare realmente a degli effetti positivi sul piano

sociale. Qui può essere di grande aiuto l'esperienza che in questo campo ha fatto la Gran Bretagna con 60 anni di politica « liberalizzatrice ». Chi scrive è il primo a richiamare l'attenzione sul fatto che le esperienze di un Paese non sono quasi mai esportabili in un altro: tuttavia, a parte l'interesse in assoluto che presenta l'esperimento britannico, un ulteriore interesse può essere trovato nel fatto che Gran Bretagna e Italia appartengono entrambe alla Comunità Europea, hanno un livello di sviluppo economico simile, presentano problemi economici e politici non molto differenti.

Le differenze tra Gran Bretagna e gli altri Paesi occidentali, sul problema del controllo della droga, nascono immediatamente dopo la Convenzione Internazionale de L'Aja del 1912, che avrebbe dovuto essere il momento d'inizio di una politica internazionale di repressione del fenomeno della droga. Fino ad allora l'uso e il commercio delle droghe era stato libero in quasi tutti i Paesi, e la Gran Bretagna, insieme agli Stati Uniti, era senza dubbio tra i Paesi dove l'uso dei derivati dell'oppio era maggiormente diffuso (1). In conseguenza della firma degli accordi internazionali, tutti i Paesi occidentali emanarono norme per la repressione dell'uso e del commercio di sostanze stupefacenti. Questa normativa fu sostanzialmente la stessa per tutti i Paesi. Gli Stati Uniti rispettarono la loro adesione all'accordo con l'*Harrison Act* del 1914; la Gran Bretagna con il *Dangerous Drugs Act* del 1920.

Negli Stati Uniti, e nella massa degli altri Paesi firmatari, con la legge di attuazione degli impegni assunti, il problema dell'uso della droga divenne una materia di esclusiva competenza della polizia e dei giudici. L'atteggiamento degli organi di informazione, delle autorità, del pubblico, acquistò rapidamente un carattere di chiusura nei confronti del fenomeno. Il problema delle droghe fu circoscritto al problema del controllo delle droghe mediante sanzione penale.

In Gran Bretagna, l'introduzione dell'*Act* non coincise, come negli altri Paesi, con un atteggiamento di chiusura moralistica nei confronti del fenomeno droga. Quando, con l'applicazione pratica della legge, sorse un conflitto tra la classe medica da

(1) Si vedano, a questo proposito, alcune opere letterarie del secolo scorso, come *Confessions of an english opium-eater*, di T. DE QUINCEY, e « The man with the twisted lip » in *The adventures of Sherlock Holmes*, di A. CONAN DOYLE.

una parte, la polizia e i giudici dall'altra, si decise di istituire una Commissione, con lo scopo di chiarire gli aspetti sanitari e sociali del problema. Questa Commissione, nota con il nome di *Rolleston Committee*, concludendo nel 1926 i suoi lavori, dichiarava di ritenere opportuno che ai medici fosse conservato il diritto di prescrivere legittimamente delle sostanze considerate droga quando la pratica medica lo consigliava. Le conclusioni del *Rolleston Committee* non vennero tradotte in legge formale, ma in pratica esse sono state considerate come principi guida nel sistema di controllo delle droghe.

Così, in accordo con le decisioni della Commissione, in Gran Bretagna il problema del trattamento dei tossicomani è restato di competenza dei medici: la tossicomania ha continuato ad essere considerata una malattia come le altre, e i tossicomani dei normali malati bisognosi di cure. Accanto alla legge formale che prevedeva gravi pene, fino ad un massimo di 10 anni per coloro che possedevano o commerciavano *senza autorizzazione* sostanze stupefacenti, rimase la consuetudine di permettere che i medici prescrivessero legalmente oppiacei ai loro clienti tossicomani.

Alla luce di quelle che sono le attuali conoscenze delle cause dell'uso della droga (2), una cura della tossicomania basata solamente sull'intervento medico può suscitare perplessità, perché queste cause risalgono probabilmente più ad aspetti sociali e culturali che ad aspetti fisiologici o psichiatrici; ma, si deve ricordare che mentre in Gran Bretagna i tossicomani venivano bene o male trattati come malati e curati, negli altri Paesi essi erano considerati semplicemente come delinquenti e l'unica « cura » alla quale erano sottoposti era quella del carcere.

Il fatto di considerare il tossicomane come un malato, la mancanza di interferenze da parte della polizia nel rapporto instaurato tra medico e tossicomane, hanno notevolmente influenzato, in Gran Bretagna, anche l'atteggiamento del pubblico nei riguardi dei consumatori di droghe illegali. Infatti, in questo Paese non esisteva, almeno sino a qualche anno fa, un sentimento di condanna e di rifiuto nei confronti dei drogati come

(2) Fra le molte opere su questo tema fondamentale: AA. VV., *Marihuana: a signal of misunderstanding*, Washington, G.P.O., 1972; AA. VV., *Drug use in America*, Washington, G.P.O., 1973; AA. VV., *The non-medical use of drug*, Ottawa, Information Canada, 1973; in Italia: G. ARNAO, *Rapporto sulle droghe*, Milano, Feltrinelli, 1976; G. BARBERO AVANZINI, *Droga, giovani e società*, Bologna, Il Mulino, 1978; L. M. SOLIVETTI, *Perché la droga*, Milano, Angeli, 1980.

invece esisteva da tempo negli altri Paesi che si sono trovati ad affrontare problemi simili. Tutto ciò ha contribuito a facilitare il reinserimento psicologico e sociale del tossicomane che altrove si è trovato a dover affrontare *anche* i problemi connessi ad un *etichettamento* negativo ad opera della maggioranza della popolazione.

Fino agli anni '60, e cioè per un periodo di circa 40 anni, il sistema di trattamento britannico ha funzionato nel modo seguente. Un soggetto tossicomane poteva rivolgersi al suo medico di fiducia, come per un normale caso di influenza. Il medico, se riteneva che il paziente avesse bisogno, per qualsiasi motivo di ordine fisico o psichico, di continuare a fare uso di droghe considerate illegali, lo autorizzava con una ricetta a ottenere presso le farmacie le sostanze di cui aveva bisogno. Per un periodo di circa 40 anni questo semplice sistema ha dato risultati che è difficile potere non considerare positivi: infatti, il numero effettivo dei tossicodipendenti da oppiacei non ha superato in media le 500 unità per anno, mentre contemporaneamente il numero delle persone annualmente arrestate per violazione della legge sulla droga restava sotto le 500 unità (3). Nello stesso periodo, negli Stati Uniti la popolazione di tossicodipendenti veniva stimata 200 volte maggiore.

La piccola popolazione di tossicodipendenti britannici aveva anche altre caratteristiche particolari che la rendevano dissimile dalla popolazione di drogati degli Stati Uniti: i tossicomani presenti in Gran Bretagna erano in maggioranza di una età superiore ai 30 anni, mentre i tossicomani americani erano in maggior parte giovani intorno ai 20 anni; inoltre, la maggioranza dei tossicomani britannici erano di origine terapeutica, diversamente da quello che accadeva dall'altra parte dell'Atlantico.

Il quadro tutto particolare dell'uso delle droghe illegali in Gran Bretagna era inoltre caratterizzato dai seguenti elementi: quasi inesistenza di un mercato nero della droga, per via della possibilità di ottenere legalmente le dosi necessarie; quindi, un numero decisamente basso di nuovi tossicomani, in mancanza di un mercato della droga; nessuna criminalità connessa strumentalmente con l'uso della droga, in quanto non c'era nessun

(3) J. ZACUNE, C. HEUSMAN, *Drugs, alcohol and tobacco in Britain*, London, Heinemann, 1971.

bisogno (e, d'altronde, anche poche possibilità) di procurarsi le droghe al di fuori del sistema legale.

Le prime falle in questo sistema di controllo medico, che era sembrato perfettamente in grado di arginare il fenomeno della droga, cominciarono ad aprirsi negli anni '60. Dal 1959 al 1964 il numero totale dei tossicomani raddoppiò, e quel che è più importante, aumentò di diverse volte il numero degli eroinomani, mentre l'età media dei nuovi *addicts* scendeva improvvisamente sotto i 20 anni.

Le cause profonde di questo mutamento rappresentano un tema che va oltre i limiti di questo lavoro (4): ma è certo che accanto a cause strutturali erano presenti anche cause più immediate connesse proprio a difetti creatisi all'interno del sistema medico di controllo. Infatti, questo improvviso aumento del numero dei tossicomani, e degli eroinomani in particolare, non era derivato da uno sviluppo del mercato nero — che invece si era mantenuto ad un livello di quasi-inesistenza — ma dalla creazione di un mercato *grigio* in cui venivano commerciate le dosi di droga che i tossicomani erano autorizzati ad ottenere mediante prescrizione medica.

Alla base di questa disfunzione vi era il fatto che un certo numero di medici aveva preso l'abitudine di prescrivere dosi eccessive in rapporto alle reali esigenze del tossicomane: queste dosi in eccesso servivano poi al tossicomane per iniziare al consumo amici e conoscenti, e spesso, una volta diffuso il consumo, il tossicomane reclutatore poteva ricavare da questa attività un utile non indifferente. A tutto questo si deve aggiungere il fatto che, mancando un sistema efficiente di registrazione degli *addicts*, chi di questi voleva poteva passare da due, tre o più medici in rapida successione e ottenere da ognuno di essi una certa quantità di droga per poterla poi rivendere (5).

Per trovare rimedio a questa situazione, si nominò nel 1964 una Commissione ufficiale con il compito di indagare sul fronte della droga. I lavori della Commissione, pubblicati nel 1965 (6), contenevano diverse proposte di modifica del sistema di controllo. In primo luogo, si consigliava di riservare la cura dei

(4) A questo proposito, si vedano le opere, già indicate, sulle cause dell'uso della droga.

(5) P. LAURIE, *Drugs. Medical, psychological and social facts*, Harmondsworth, Penguin Books, 1974.

(6) AA. VV., *Drug addiction*, London, H.M.S.O., 1965.

tossicomani ad un ristretto numero di medici, muniti di una apposita autorizzazione. L'autorizzazione avrebbe dovuto essere concessa solo a medici facenti parte di appositi Centri di trattamento (da costituire), dislocati presso i reparti psichiatrici degli ospedali più importanti nelle zone interessate dal fenomeno della droga. Tutti gli altri medici non autorizzati avrebbero perso così il diritto a curare i pazienti tossicomani.

In secondo luogo, la Commissione proponeva l'obbligo per i costituenti Centri di trattamento, della registrazione dei tossicomani in cura. Una scheda con i dati del tossicomane avrebbe dovuto essere inviata dal Centro ad un apposito Ufficio del Ministero dell'Interno. Una volta registrato, il tossicomane avrebbe dovuto recarsi in una farmacia di sua scelta per ritirare la dose giornaliera di droga assegnatagli. La farmacia prescelta avrebbe dovuto essere informata dal Centro stesso dei reali bisogni del tossicomane.

Con questo sistema si pensava di potere raggiungere diversi effetti: controllare meglio le prescrizioni ed evitare dosi eccessive; impedire al tossicomane la possibilità di ottenere droga da più medici contemporaneamente. Inoltre, obbligando il tossicomane a ricevere la sua dose di droga giorno per giorno e a sottoporsi a controlli settimanali presso il Centro di trattamento, si poteva tentare una disintossicazione progressiva o per lo meno si poteva tentare di controllare l'evoluzione della sua farmacodipendenza.

La Commissione aveva raccomandato la massima urgenza nell'affrontare i nuovi aspetti del fenomeno droga. Invece, il *Dangerous Drug Act*, che accettava i punti fondamentali indicati dalla Commissione, entrò in vigore solo nel 1968, e la costituzione dei Centri è proceduta a rilento. Questi ritardi hanno avuto probabilmente i loro effetti negativi: nel 1968 il numero totale dei tossicomani era arrivato ad essere più di tre volte maggiore di quello registrato nel 1964. Nel corso del 1969 questa progressione è stata arrestata: il numero totale dei tossicomani è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, mentre il numero degli eroinomani è sceso di colpo per via del fatto che si è cominciato a trattare questi *addicts* con metadone, una droga molto meno dinamica dell'eroina, che facilita la disintossicazione e che ha anche il pregio di non essere molto

richiesta sul mercato nero, perché non adatta ad essere iniettata (7).

Dal 1969 ad oggi, questa tendenza creatasi dopo l'introduzione dell'*Act* è proseguita con continuità: il numero totale dei tossicomani conosciuti si è mantenuto basso, non superiore alle 3.000 unità e anzi inferiore a quello registrato nel 1969, mentre l'uso del metadone ha ridotto in misura vistosa il numero degli eroinomani (8).

Ci sono però, altri aspetti meno positivi. La speranza di tagliare le fonti del mercato nero eliminando le prescrizioni eccessive di droga, si è rivelata difficile da realizzare. Come qualcuno aveva previsto, il taglio dato ai rifornimenti legali di oppiacei ha determinato un aumento sul mercato nero della domanda sostenuta sia dai tossicomani in cura che non ricevono più le dosi alle quali si erano abituati, sia dai tossicomani che sono cresciuti al di fuori del sistema sanitario.

Questa nuova domanda sul mercato nero è stata soddisfatta con l'arrivo dall'estero di eroina « cinese », che precedentemente non era reperibile in Gran Bretagna. La diffusione di eroina di origine illegale ha naturalmente aggiunto ai normali pericoli connessi coll'uso della droga gli ulteriori pericoli costituiti dalle dosi « tagliate » con sostanze dannose e dalle variazioni imprevedibili della percentuale di droga pura contenuta nella dose.

La nuova domanda sul mercato nero si è rivolta anche ad altre sostanze oltre l'eroina. Si è avuto così, alla fine degli anni '60, una vera e propria esplosione della metedrina. Il Governo intervenne rapidamente con misure di controllo sulla produzione e la prescrizione di metedrina, e così il boom ebbe fine. Ma il posto della metedrina è stato subito preso da un altro genere di droghe, i barbiturici. L'uso di barbiturici è continuato e malgrado i tentativi di controllo da parte del Governo non accenna a declinare.

In pratica, quindi, il consumo di eroina e di oppiacei è stato in parte sostituito e affiancato, dopo il *Dangerous Drug Act*, da un consumo di varie sostanze, provenienti o esclusiva-

(7) N. E. ZINBERG, J. A. ROBERTSON, *Drugs and the public*, New York, Simon and Schuster, 1972, pag. 134 e segg.

(8) M. J. POWER, « Policy options and social issues - The regulation of drug abuse », in D. J. West (ed.), *Problems of drug abuse in Britain*, Cambridge, University Press, 1978, pag. 175.

mente dal mercato nero o da discutibili prescrizioni mediche, come nel caso dei barbiturici. Per tutto questo, un giudizio complessivo non è facile, anche se sembra che, in termini di guadagno e di perdite, il beneficio che è venuto dal fatto di avere fermato il flusso proveniente dalle prescrizioni eccessive è più grande del danno che è venuto dal non conosciuto, ma probabilmente piccolo, incremento dato al mercato nero (9).

Nel momento attuale, accanto ad un numero di circa 2.000-3.000 tossicodipendenti « ufficiali », vi è un numero almeno doppio di tossicodipendenti clandestini: in complesso, i calcoli più recenti indicano una cifra totale di circa 10.000 tossicodipendenti. Una cifra non trascurabile, ma enormemente diversa, ad esempio, da quella registrata negli U.S.A., dove si ritiene che i tossicodipendenti siano circa 500.000; e molto diversa anche da quella che riguarda l'Italia, dove, con una popolazione quasi uguale, i tossicodipendenti si ritiene siano circa 50.000.

Dopo il *Dangerous Drug Act*, un'altra legge è intervenuta a modificare, anche se non profondamente, il panorama del sistema di controllo britannico. Si tratta del *Misuse of Drugs Act* del 1971. Questo *Act* è la conclusione di un dibattito lungo e aspro che negli anni precedenti aveva diviso gli inglesi sul problema se fosse o meno il caso di differenziare i consumatori di droga dagli spacciatori, e soprattutto sul trattamento da usare nei confronti dei consumatori di marihuana, che secondo molti non dovevano essere perseguiti penalmente.

Il dibattito raggiunse il suo acme quando venne pubblicato il cosiddetto *Wootton Report* (10) frutto dei lavori di una Commissione governativa. Il *Report* consigliava pene differenziate per l'uso personale e in particolare pene minime per l'uso della marihuana che veniva giudicata dalla Commissione come una droga dai modesti effetti negativi. È da notare che l'*Act* del 1920 ancora in vigore non distingueva tra le diverse droghe e neanche tra consumo e spaccio, per cui un consumatore di marihuana poteva teoricamente essere condannato ad una pena molto elevata, anche se poi, in pratica, i giudici si

(9) G. EDWARDS, «Some years on. Evolution in the "British System"» in D. J. West (ed.), *Problems of drug abuse in Britain*, op. cit., pag. 14.

(10) AA. VV., Advisory Committee on Drug Dependence, *Cannabis*, London, H.M.S.O., 1968.

limitavano spesso a condannarlo al pagamento di una multa, così come consigliava la Commissione.

Le raccomandazioni espresse dal *Wootton Report* non avevano in sé nulla di rivoluzionario, ma furono percepite dalla maggioranza dell'opinione pubblica come un cedimento sul fronte della lotta alla droga. Il governo laburista si fece portavoce degli umori della maggioranza e rifiutò di accettare i suggerimenti della Commissione.

Due anni dopo la sconfessione ufficiale del *Wootton Report* si ebbe una chiara conferma del fatto che i motivi del rifiuto delle raccomandazioni della Commissione erano molto più frutto del clima di pregiudizi che si era creato intorno al problema della droga, piuttosto che il risultato di una analisi oggettiva della sostanza delle affermazioni del Rapporto. Infatti, l'*Act* approvato nel 1971 è la conversione in legge, anche se solo parziale, dei principali suggerimenti del *Wootton Report*. La legge prevede la divisione di tutte le droghe illegali in tre classi di decrescente pericolosità: alla prima classe appartiene l'oppio e i suoi derivati; alla seconda la marihuana e droghe simili. Le pene previste sono in rapporto sia al tipo di droga, sia al tipo di reato. Il massimo della pena (14 anni di carcere), è previsto per chiunque produca, importi, esporti, faccia commercio delle droghe comprese nella prima o nella seconda classe. Il semplice possesso di droga per uso personale è punito meno severamente dei reati di produzione, traffico, etc. La legge prevede la reclusione fino a 7 anni per il semplice possesso di droghe della prima classe, e fino a 5 anni per quelle della seconda classe. A queste pene detentive può essere aggiunta o sostituita una pena pecuniaria di ammontare non limitato dalla legge.

La gravità delle pene massime previste non deve trarre in inganno sulla volontà del legislatore. L'*Act* è stato approvato proprio per fornire uno strumento di estrema elasticità nel controllo della droga. Accanto a dei massimi elevati, che dovrebbero avere una efficacia deterrente, la legge prevede la completa discrezionalità del giudice nella determinazione dei minimi, che possono consistere anche, quindi, in una semplice pena pecuniaria di ammontare molto limitato.

Con questa amplissima possibilità di stabilire pene anche molto lievi, l'*Act* permette di trattare secondo equità quelle persone che possiedono droga per uso strettamente personale. In questo modo, dovrebbero essere conseguiti diversi risultati

positivi: mantenere la sanzione penale contro l'uso delle droghe, rafforzando così nella coscienza collettiva l'immagine della illegittimità dell'uso della droga; dotare la sanzione penale di una capacità preventiva attraverso il potenziale deterrente costituito dalla possibilità di infliggere pene massime decisamente severe; affidare al buon senso del giudice l'applicazione di pene minime quando si tratta di possesso di droga per un uso esclusivamente personale, che prescinde da ogni forma di traffico e di spaccio.

Aggiungendosi al sistema di trattamento libero e gratuito per la cura e la disintossicazione degli *addicts*, la legge del 1971 conferma, in definitiva, il carattere duttile e aperto a istanze sostanzialmente non-repressive, che è sempre stato caratteristico della politica britannica sul problema della droga.

È da notare che l'attuale legislazione in vigore in Italia in questo campo, che ha seguito di poco l'introduzione del *Misuse of Drugs Act* (legge 22 dicembre 1975, n. 685), mentre da una parte ricalca alcuni punti della normativa britannica, dall'altra se ne discosta su aspetti fondamentali. La legislazione italiana ha in comune con quella britannica i seguenti concetti: l'assistenza e la cura del drogato invece della sua semplice punizione; la divisione delle sostanze psicotrope in diverse categorie a seconda della loro pericolosità; sanzioni diverse a seconda della categoria; diversa posizione giuridica del soggetto in relazione al comportamento messo in atto: traffico, uso personale.

Ma la legge italiana si discosta da quella britannica su un punto fondamentale, cioè quando non considera punibile chi acquista o detiene modiche quantità di droga per uso personale. Si deve dare atto alla legge italiana della encomiabile volontà di non punire il consumatore di droga, che è persona, in genere, che già subisce sulla propria pelle tutte le contraddizioni della società attuale e quindi già sopporta una dura condanna. Inoltre, si deve riconoscere al nostro legislatore di avere recepito il concetto, così bene individuato da SCHUR (11), secondo cui la vittima del comportamento del tossicomane è il tossicomane stesso: d'altronde, tutti gli Stati occidentali mostrano una chiara tendenza a depenalizzare i comportamenti i cui effetti sembrano avere un raggio sostanzialmente limitato alla sfera degli interessi più privati del soggetto agente.

(11) E. M. SCHUR, *Crimes without victims*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1965.

Ma la depenalizzazione dell'uso personale della droga può anche dare luogo ad effetti negativi. Se, infatti, la prima vittima della droga è lo stesso tossicomane, la società intera può subire gravi conseguenze da questo fenomeno, specialmente quando la diffusione della droga avviene attraverso il mercato nero. Depenalizzando l'acquisto delle droghe sul mercato nero, la legge non fa nulla per bloccare il pericolo mortale per il tossicomane di assumere sostanze alterate o imprevedibili dosi eccessive. Inoltre, la depenalizzazione costituisce un incentivo al traffico illegale delle droghe, con tutta una serie di gravissime conseguenze sul piano della criminalità (furti, rapine, ecc.), come pure sul piano di una più generale desocializzazione del consumatore di droga rispetto al suo ambiente « normale » (12).

Ora, l'importanza che le differenze nella legislazione passata e presente possono avere sull'attuale fenomeno della droga in Gran Bretagna e in Italia non è facilmente definibile. Secondo chi scrive, la diffusione di un fenomeno come la droga è influenzata da tutta una serie di condizioni culturali e sociali. Ma le norme giuridiche sono un aspetto non trascurabile di queste condizioni culturali e sociali. Il fatto che l'Italia, a parità di popolazione, abbia un numero di tossicodipendenti 4 o 5 volte maggiore di quello della Gran Bretagna può essere dipeso *anche* da una diversa impostazione dei meccanismi di controllo giuridici.

In questo senso, si può legittimamente ritenere che la particolare normativa britannica abbia almeno contribuito a mantenere basso il numero dei tossicomani. La possibilità di una somministrazione legale dell'eroina anche in Italia, non deve perciò essere vista come qualcosa di negativo. I pochi Centri antidroga operanti qui da noi, d'altra parte, già forniscono gratuitamente metadone, che è surrogato dell'eroina. Con la somministrazione legale dell'eroina non succederebbe nulla di straordinario: si tratterebbe semplicemente di potere fornire

(12) A difesa della legge italiana si può dire che il sistema di assistenza e di cura che essa prevede dovrebbe, in linea teorica, fare sì che il consumatore di droga non abbia più la necessità di rivolgersi al mercato nero. Come è noto, sono previste due forme di assistenza: la prima deve essere garantita a qualsiasi tossicomane che si presenti volontariamente ad un presidio sanitario; la seconda, è decisa dal giudice e consiste nel trattamento obbligatorio a cui si devono sottoporre i tossicomani conosciuti che si rifiutano di accettare il trattamento di disintossicazione. Ma, alla prova dei fatti, questo sistema non sembra avere funzionato, sia per le deficienze del servizio sanitario, sia per la presenza di un rigoglioso mercato nero.

eroina a quei tossicomani che non accettano o non si accontentano dei surrogati.

Piuttosto, la somministrazione legale dell'eroina comporterebbe la necessità di affrontare una serie di problemi non secondari. Primo: la organizzazione sanitaria in Italia è talmente deficitaria che non si vede come possa essere in grado di assicurare l'assistenza e la cura dei tossicodipendenti. Secondo: con la depenalizzazione del ricorso al mercato nero dell'eroina resterebbe sempre aperta un'alternativa alla somministrazione legale; e un'alternativa attraente, perché anche se non vantaggiosa economicamente, quella del mercato nero è una scelta che può convenire, specialmente se per avere legalmente l'eroina ci si dovesse sottomettere a controlli e schedature che la maggioranza dei tossicodipendenti non tollera, per abitudine di vita e per scelta culturale. Terzo: tutto il problema del fenomeno della droga doveva essere affrontato già da molti anni; qualsiasi intervento venga varato ora, parte con l'*handicap* di un ritardo gravissimo e ha di fronte a sé il difficilissimo compito di trattare con quella massa enorme di disperati costituita dai cinquantamila tossicodipendenti italiani.

RIASSUNTO

L'ipotesi della somministrazione legale della eroina è in genere vista come una forma di cedimento nei confronti del dilagante fenomeno della droga. In Italia, dove tuttavia già esiste la depenalizzazione dell'uso personale della droga, questa ipotesi è stata osteggiata da più parti. L'esperienza di 60 anni di somministrazione legale in Gran Bretagna dimostra che è possibile condurre una politica di lotta al fenomeno della droga, consentendo contemporaneamente che i tossicodipendenti possano ottenere legalmente, e quindi al di fuori del mercato nero, gli oppiacei di cui hanno bisogno.

RESUME

On considère généralement l'hypothèse de la distribution légale de l'héroïne comme une forme de fléchissement devant le phénomène envahissant de la drogue. En Italie, où la légalisation de l'usage personnel de drogue existe déjà, cette hypothèse a rencontré plusieurs oppositions. En Grande Bretagne, l'expérience de 60 ans de distribution légale a montré qu'il est possible de conduire une politique de lutte contre le phénomène de la drogue, en permettant en même temps aux toxicomanes d'obtenir légalement, et donc en dehors du marché noir, les substances opiacées dont ils ont besoin.

SUMMARY

The hypothesis of administering heroin legally is generally considered as yielding to the increased spreading of drug consumption. In Italy, where personal drug consumption has already been depenalized, such hypothesis is being opposed from many sides. The 60-year long experience made in Great Britain in legal drug administering indicates that the drug phenomenon can be fought, allowing at the same time addicts to purchase legally, i.e. outside the black market, the narcotics they need.

RESUMEN

Generalmente la hipótesis del suministro legal de la heroína es vista como una forma de dejadez ante el difundirse del fenómeno de la droga. En Italia, donde no obstante ya exista la depenalización del consumo personal de la droga, esta hipótesis ha sido combatida por muchos.

La experiencia de 60 años de suministro legal en Gran Bretaña demuestra que es posible conducir una política de lucha contra el fenómeno de la droga, consintiendo contemporáneamente que los tóxicodependientes puedan obtener legalmente, y por lo tanto fuera del mercado negro, los opiáceos que tienen necesidad.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Hypothese der gesetzlichen Verabreichung des Heroins ist im allgemeinen betrachtet als eine Form des Nachgebens gegenüber dem sich verbreitenden Phänomen der Droge. In Italien, wo bereits der persönliche Gebrauch der Droge nicht mehr strafbar ist, wird diese Hypothese von vielen seiten kritisiert. Die Erfahrung von 60 Jahren gesetzlicher Verabreichung in Gross-Britannien der Droge zeigt, dass es möglich ist eine Kampfpolitik zu führen für das Drogenphänomen und man gleichzeitig den Drogensuchtigen erlaubt legal, also ausserhalb des schwarzen Marktes, sich das Opium, das sie brauchen, zu besorgen.

DIBATTITI

a cura di Domenico Cortellessa e Ignazio Sturniolo

LIMITI E CONTRADDIZIONI DELL'OPERA DEL CRIMINOLOGO CLINICO NELL'ATTUALE SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO

TULLIO BANDINI (*)

UBERTO GATTI (**)

In un nostro precedente articolo abbiamo riferito circa la crisi del trattamento criminologico, che si è manifestata in questi ultimi anni in molti Paesi del mondo, ed abbiamo tratteggiato i prevalenti indirizzi di pensiero che la sottendono (BANDINI e GATTI).

Molto sinteticamente si può affermare che la critica nei confronti del trattamento è condivisa, pur su basi molto differenti, da tre distinte posizioni:

1) un orientamento di tipo « *reazionario* », che considera il trattamento come una espressione di lassismo e di permissività, ed auspica un ritorno od una intensificazione della punizione;

2) un orientamento di tipo « *progressista* », che ritiene che la discrezionalità di un sistema centrato sul trattamento possa aumentare la ingiustizia del sistema penale, e che non accetta l'imposizione dei valori conformistici che il trattamento comporta (KITTRIE, ANTTILA);

3) un orientamento di tipo « *scientista* », che condanna il trattamento sulla base dei presunti insuccessi di tale metodo, verificati mediante ricerche che in genere legano il successo del trattamento stesso ad una diminuzione della recidiva (MARTINSON).

(*) Titolare della Cattedra di Criminologia minorile dell'Istituto di Antropologia criminale dell'Università di Genova.

(**) Assistente dell'Istituto di Antropologia criminale dell'Università di Genova. Centro Internazionale di Criminologia clinica.

Il fatto che le critiche al trattamento provengano da posizioni così diverse, ed utilizzino argomentazioni tra loro contrastanti, rende difficile una presa di posizione nei confronti di questo problema, in quanto vi è il rischio di essere strumentalizzati, di volta in volta, per il raggiungimento di obiettivi contrari a quelli che si vorrebbero perseguire.

Un'ulteriore fonte di difficoltà deriva dalla definizione stessa di trattamento, in quanto con questo termine sono state indicate realtà molto diverse, caratterizzate da metodi ed obiettivi molto distanti tra loro.

Infatti accanto a definizioni di trattamento che si pongono come principale obiettivo quello dell'eliminazione della recidiva, si possono trovare definizioni più complesse, nelle quali con il trattamento ci si propone soprattutto di emancipare l'individuo e di fargli raggiungere una adeguata autonomia critica.

Anche per quanto riguarda i metodi utilizzati nell'ambito del trattamento, accanto ad una impostazione prevalentemente medica, che considera il delinquente alla stregua di un malato, e mette in atto terapie di tipo farmacologico o psichiatrico, si trovano programmi di trattamento che considerano i delinquenti come soggetti privi di opportunità sociali, e che per tale motivo prevedono essenzialmente una serie di facilitazioni, che favoriscono il loro inserimento sociale.

La complessità e la varietà dei diversi metodi di trattamento, così come la mancanza di una definizione univoca del trattamento stesso, rendono difficile un dibattito chiaro, preciso e circostanziato su questo argomento e facilitano prese di posizione generiche e spesso confuse.

Bisogna inoltre rilevare che il dibattito sul trattamento spesso trascura di prendere in esame il rapporto tra sistema penale e società nel suo insieme, ignorando gli aspetti discriminanti di tale sistema, che fanno sì che giungano ad essere condannate le persone socialmente meno favorite.

Le più avanzate teorie criminologiche e numerose ricerche hanno evidenziato che l'applicazione della legge non avviene in maniera neutrale, ma che è fortemente influenzata da variabili legate al potere ed alla condizione socio-economica delle persone (CHAPMAN, MATZA, CHAMBLISS, ecc.).

È del resto evidente che il carcere è popolato, in grande prevalenza, da individui appartenenti al proletariato ed al sot-

toproletariato, ed anche tra questi da persone più sfavorite da un punto di vista psicologico, economico e sociale.

Se si tiene presente tutto ciò il dibattito sul trattamento diviene ancora più complesso.

Appare evidente che, considerando l'ingiustizia del sistema penale, il trattamento, inteso in senso tradizionale, e cioè la trasformazione della personalità finalizzata ad ottenere un cittadino ossequiente delle leggi, non soltanto è del tutto inutile, ma è gravemente mistificante. Appare, infatti, del tutto inaccettabile cercare di rieducare un individuo non tanto perché ha commesso un reato e quindi è stato rinchiuso in carcere, quanto perché è stato prescelto tra una serie di soggetti che commettono reati, per la sua situazione di inferiorità sociale.

D'altra parte è anche evidente che una razionalizzazione della pena ed una richiesta di una maggior efficienza del sistema penale, che introduca pene sicure, rapide, proporzionate all'entità del fatto, si scontra con l'ingiustizia di base del sistema penale stesso, per cui l'auspicato effetto deterrente, peraltro difficilmente ottenibile e verificabile, verrebbe realizzato attraverso la punizione di individui socialmente sfavoriti e quindi attraverso una mistificazione ed una grave ingiustizia sostanziale.

Questo dibattito, nella sua complessità, deve essere tenuto presente per valutare la situazione italiana, dopo il primo periodo di applicazione della riforma penitenziaria.

Con la legge 26 luglio 1975, n. 354, in Italia, colmando un ritardo che differenziava il nostro Paese da quasi tutti i Paesi del mondo, sono state introdotte nel sistema penitenziario innovazioni che si richiamano al modello del trattamento (DI GENNARO e coll.).

In particolare nelle carceri italiane, in questi ultimi anni, è stata introdotta la figura del clinico (psicologo o criminologo), che in qualità di esperto ha il compito di contribuire all'osservazione e al trattamento dei detenuti.

Questa innovazione, che avrebbe potuto rappresentare una notevole conquista, si è tradotta, al contrario, in una grave mistificazione, in quanto al criminologo clinico è stata preclusa ogni possibilità di intervenire sull'ambiente carcerario ed è stata richiesta una funzione burocratica, fiscale e di controllo.

Al criminologo clinico, infatti, è stato richiesto, quasi esclusivamente, di partecipare alla osservazione dei detenuti, al fine

di impostare un corretto « trattamento individualizzato », stabilendo che prioritariamente venissero compiute le osservazioni di quei soggetti che avrebbero potuto fruire di misure alternative alla pena detentiva.

Circa questa attività si deve rilevare che, da molti anni, ormai, è stata dimostrata l'inutilità della osservazione, che non risponde ai bisogni dei detenuti, ma che risponde unicamente ad esigenze burocratico-amministrative dell'istituzione.

In campo minorile è stato più volte osservato che la compilazione di cartelle cliniche serve unicamente a giustificare la presenza dei tecnici ed a conferire una patina di scientificità alle istituzioni. In realtà le cartelle non vengono utilizzate in alcun modo, spesso non vengono mai lette, rimanendo chiuse negli archivi. Quasi sempre le cartelle cliniche terminano con consigli o suggerimenti del tutto irrealizzabili a causa delle carenze delle strutture e del personale.

Nel settore dei detenuti adulti l'inutilità dell'osservazione è ancor più evidente, in quanto le pessime condizioni del sistema penitenziario italiano rendono del tutto impossibile il cosiddetto « trattamento individualizzato ».

Al di fuori di questa utilizzazione, finalizzata al trattamento, l'osservazione viene considerata un utile apporto al magistrato, al fine di valutare l'opportunità della concessione di una misura alternativa.

A questo proposito, però, non si riesce a comprendere come un criminologo possa ritenere che un soggetto, condannato in genere ad una breve pena, con l'esclusione, per di più, di alcuni reati più gravi, possa beneficiare maggiormente della prigione che della libertà.

Il criminologo, quindi, sempre che non sia del tutto impreparato, ovvero sia orientato verso un inaccettabile atteggiamento repressivo, compilerà in ogni caso relazioni di osservazione del tutto favorevoli al detenuto, ripetendo, in modo automatico, alcune frasi di rito, utilizzabili in tutte le occasioni, ed eliminando ogni discrezionalità dal proprio intervento.

In tal modo l'esperto darà sempre parere positivo alle misure alternative, il magistrato di sorveglianza non darà alcun valore a queste monotone proposte, chiaramente strumentali, e l'intero lavoro di osservazione non produrrà alcun effetto sulle decisioni.

È evidente che la sopradescritta situazione, che si sta concretamente verificando in Italia, rende del tutto inutile e strumentale l'utilizzazione del criminologo clinico nelle carceri.

In generale si può osservare che l'aver inserito il criminologo clinico nell'ambito di un processo decisionale di tipo giudiziario, che può comportare benefici o frustrazioni per il detenuto, impedisce un corretto rapporto di sostegno, di aiuto e di collaborazione con il detenuto stesso.

Ciò è valido in tutti i casi in cui l'esperto svolge una attività di osservazione, anche se questa non è direttamente collegata con la concessione di misure alternative (1).

Il fatto che la valutazione del criminologo possa influire sulle decisioni del magistrato e possa quindi essere importante per l'uscita o meno del soggetto dal carcere, altera i rapporti tra detenuto e tecnico, fa assumere al detenuto comportamenti finalizzati ad ottenere benefici e lo spinge ad atteggiamenti ultra-conformistici, che egli ritiene siano valutati positivamente.

Tale attività, inoltre, assorbe interamente le energie ed il tempo del tecnico, impedendogli di intervenire sull'ambiente e di interagire costruttivamente con il personale e con i detenuti.

Affermare che l'attuale utilizzazione del criminologo clinico nelle strutture penitenziarie, centrata prevalentemente sulla osservazione, è del tutto inutile ed inaccettabile, non significa aver esaurito il problema della utilizzazione di tale figura professionale nel carcere.

Rimane aperto l'interrogativo circa il contributo che il criminologo può fornire alla trasformazione del sistema penitenziario nel suo complesso.

Facendo riferimento alle realtà penitenziarie straniere che hanno sperimentato il modello del trattamento, si può affermare che esistono, in questa utilizzazione del tecnico, notevoli elementi di rischio, come già ampiamente ricordato nel nostro già citato precedente articolo (BANDINI e GATTI).

(1) A questo proposito, infatti, si deve notare che l'osservazione iniziale del criminologo potrà essere utilizzata dal magistrato di sorveglianza in tempi successivi, qualora il detenuto si venga a trovare, dopo un certo periodo di tempo, nella condizione di poter accedere ad una misura alternativa. L'osservazione dell'esperto potrà quindi sempre riacquistare quel carattere fiscale e di controllo che la rende del tutto inutile, oltre che improponibile.

Molto spesso i clinici hanno rappresentato il fiore all'occhiello di strutture carcerarie arcaiche e repressive, che non sono state minimamente influenzate dalla presenza di questi tecnici.

In altri casi psicologi e criminologi hanno messo in atto programmi finalizzati alla eliminazione del dissenso, tendenti a far accettare ai detenuti una visione conformistica ed acritica della società.

In alcuni casi estremi, anche se non rarissimi, i tecnici hanno messo le loro conoscenze a disposizione di programmi che rappresentavano gravissime violazioni della personalità del detenuto, contribuendo persino ad elaborare tecniche di deprivazione sensoriale, finalizzate a ridurre le difese dei detenuti e ad incidere sulla loro volontà.

Come ricorda CRAMER riferendo l'esperienza del penitenziario di Wala-Wala (Stato di New York), si è giunti ad obbligare più di 1.000 carcerati a portare il pannolino, strisciare per terra, prendere il biberon, in quanto il direttore del carcere, sostenuto da alcuni esperti, riteneva terapeutico « ricacciare i detenuti nell'infanzia ».

In generale si può affermare che il criminologo e lo psicologo troppo spesso si sono lasciati coinvolgere dal sistema, perseguendo obiettivi istituzionali e conformistici e dimenticando i bisogni ed i diritti dei condannati, anche quando non sono giunti a quelle situazioni di vera e propria tortura scientifica che abbiamo riferito.

Anche in Italia, nonostante siano emersi con chiarezza, dopo molti anni di esperienza, i gravi rischi connessi con il ruolo del clinico nell'istituzione penitenziaria, si sta ripercorrendo in modo acritico una strada che conduce a traguardi inaccettabili.

D'altra parte l'introduzione di tecnici nell'istituzione penitenziaria è stata richiesta con costanza e fiducia, per molti anni, da tutti coloro che volevano cambiare la realtà del carcere in Italia. Per tale motivo, ora che l'obiettivo è stato raggiunto, vi è una certa riluttanza a criticare le modalità con le quali gli psicologi ed i criminologi sono stati introdotti nelle strutture penitenziarie.

È invece necessario, proprio in questo momento, proporre delle alternative alla utilizzazione del tecnico nel carcere, affinché questa innovazione non si risolva in un elemento di razionalizzazione del sistema esistente.

In primo luogo riteniamo che il criminologo clinico possa operare nell'ambito delle strutture penitenziarie soltanto se la sua attività è concepita come un servizio offerto liberamente alle persone, al di fuori di qualsiasi finalizzazione rieducativa o fiscale.

Il criminologo clinico, cioè, non deve orientare la sua azione al fine di trasformare la personalità del detenuto, né deve far sì che egli divenga un cittadino ossequiente delle leggi, ma deve cercare di minimizzare i guasti che un sistema ingiusto produce ai danni di persone socialmente sfavorite.

Il sistema penale colpisce con maggior frequenza persone con gravi problemi, individui marginali, soggetti disturbati, e per tale ragione all'interno di tale sistema si trovano molti individui che hanno bisogno di aiuto e di sostegno. Il criminologo clinico può fornire un aiuto a queste persone, cercando di ridurre i danni che il sistema provoca nei loro confronti.

Una soluzione radicale del problema comporta una trasformazione globale del sistema della giustizia. Tuttavia gli attuali codici e le prigioni sono realtà che non possono venire ignorate. Il criminologo clinico, così come lo psicologo, può incidere su questa realtà, anche se in modo estremamente limitato, e può fornire un contributo per contrastare una istituzione opprimente, stigmatizzante ed emarginante (2).

Altra importante funzione del criminologo è quella di facilitare i rapporti tra istituzione ed ambiente esterno e di introdurre elementi di cambiamento nella vita e nella realtà del carcere.

È evidentemente molto difficile realizzare questo obiettivo, in quanto la comunicazione tra carcere e realtà esterna è contraria alla logica emarginante delle istituzioni totali e si oppone ad una tradizione di isolamento fortemente radicata.

L'apertura verso l'ambiente circostante, tuttavia, e l'introduzione all'interno del carcere di forze sociali e di gruppi esterni, oltre ad essere chiaramente indicata dalla riforma penitenziaria, rappresenta un valido tentativo per determinare un cambiamento reale in istituzioni fortemente sclerotizzate.

(2) Una buona conoscenza dei meccanismi della giustizia è indispensabile per poter realizzare gli obiettivi descritti. Per questo motivo è giustificata l'utilizzazione del criminologo, il quale, accanto a conoscenze di tipo psicologico e sociologico, deve aver una buona conoscenza del sistema penale.

Altra importante attività del criminologo è legata all'aiuto che egli può fornire ai condannati che hanno ottenuto una misura non detentiva, contribuendo ad accrescere le loro opportunità sociali ed offrendo un aiuto concreto per un loro inserimento nel mondo lavorativo e familiare.

Il contributo del criminologo all'interno delle misure alternative non deve essere confuso con l'osservazione della personalità, che viene attualmente richiesta per valutare l'opportunità della concessione della misura alternativa. Come abbiamo già ricordato l'attuale osservazione non ha alcuna incidenza sulla qualità della misura, né potrebbe averla, e contrasta con la possibilità di instaurare qualsiasi tipo di valido rapporto con il detenuto.

Il criminologo impiega attualmente le sue energie in una sterile ed improduttiva attività di osservazione, senza poter creare opportunità che facilitino il reinserimento sociale del detenuto al di fuori del carcere (3).

Anche per tale motivo un affinamento ed un perfezionamento delle tecniche di osservazione sarebbe del tutto inutile, e non risolverebbe in alcun modo il problema di una corretta utilizzazione del clinico nell'ambiente penitenziario.

In conclusione il problema da risolvere è quello delle finalità che ci si propongono con l'introduzione dei clinici nello attuale sistema. A questo proposito non è sufficiente fare un generico riferimento al modello del trattamento, in quanto con questo termine possono essere indicati interventi molto diversi. Il criminologo deve rifiutarsi di far parte di programmi di trattamento finalizzati al controllo dei detenuti o alla loro conformizzazione, ma deve battersi per aumentare le opportunità offerte ai detenuti stessi e per favorire la loro emancipazione.

(3) In genere ci si preoccupa soltanto di effettuare controlli, sempre a fini fiscali, da parte del Servizio sociale, con grave pregiudizio anche della utilità di tale servizio. In questo campo si raggiunge attualmente il grottesco, chiedendo al detenuto di trovarsi un lavoro e spesso condizionando la concessione della misura alternativa al successo di questa ricerca. Richiedere a un detenuto, spesso disoccupato da lungo tempo, già prima di entrare in carcere, « di cercarsi » un lavoro, nell'attuale situazione di mercato, significa privilegiare ancora una volta gli individui che hanno una solida posizione economica e significa anche fingere di ignorare il naturale mercato che si è andato creando attorno alle false offerte di lavoro. In questa situazione farsesca, l'attuale attività del criminologo, centrata sulla osservazione della personalità, è un ulteriore fattore di mistificazione, in quanto viene utilizzata per conferire una veste scientifica e progressista ad un processo decisionale basato molto spesso sull'approssimazione.

Queste critiche all'attuale collocazione del criminologo, e quindi alla accezione « tradizionale » di trattamento, non devono essere utilizzate per favorire un sistema unicamente centrato sulla punizione, ma devono stimolare la ricerca di sempre nuove alternative, che non contrastino con i bisogni dei detenuti e che non nascondano il vero volto di un ingiusto sistema penale.

RIASSUNTO

Gli Autori analizzano criticamente le modalità attraverso le quali è stata introdotta ed è utilizzata la figura del criminologo clinico nel sistema penitenziario italiano.

In particolare è sottolineata la inutilità e la inaccettabilità dell'attività di osservazione, mentre vengono formulate alcune proposte volte a delineare un nuovo modo di operare di questa figura professionale.

RESUME

Les Auteurs analysent en critique les modalités à travers lesquelles le personnage du criminologue clinique a été introduit et utilisé dans le système pénitentiaire italien.

Ils soulignent notamment l'inutilité et l'irrecevabilité de l'activité d'observation et ils présentent par contre quelques propositions visant à tracer le contour d'une nouvelle façon d'opérer de ce personnage professionnel.

SUMMARY

The Authors undertake a critical analysis of the modalities by which the clinical criminologist figure has been introduced and utilized in the Italian penitentiary system.

The uselessness und unacceptability of observation activities is especially emphasized, while suggestions are made to outline new methods for the work of this professional figure.

RESUMEN

Los Autores analizan críticamente los modos por medio de los cuales ha sido introducida y utilizada la figura del criminólogo clínico en el sistema penitenciario italiano.

Se remarca en particular la inutilidad y la no aceptabilidad de la actividad de observación, mientras que se formulan algunas propuestas para delinear un nuevo modo de actuar de esta figura profesional.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren analysieren kritisch die Modalitäten durch welche die Figur des klinischen Kriminologen in das italienische Strafsystem eingeführt und gebraucht wurde.

Ganz besonders wird die Unsinnigkeit und die Unannehmbarkeit der Beobachtungstätigkeiten unterstrichen, während gleichzeitig einige Vorschläge formuliert werden, um eine neue Arbeitsform dieser beruflichen Figur herauszukristallisieren.

BIBLIOGRAFIA

- ANTTILA I.: «Probation and Parole: Social Control or Social Service?», in *Int. J. of Criminology and Penology*, 3, 79, 1975.
- ANTTILA I.: «*Searching for Clinical Criminology in Scandinavia*». Rapporto alle Seste Giornate Internazionali di Criminologia Clinica Comparata, S. Margherita Ligure, 4-6 maggio 1978.
- BANDINI T., GATTI U.: «La crisi dell'ideologia del trattamento: contraddizioni e ambiguità dell'attuale realtà penitenziaria italiana», in *Rassegna di Criminologia*, X, 1, 1979.
- CHAMBLISS W. J.: *Crime and the Legal Process*. Mc Graw-Hill, New York, 1969.
- CHAPMAN D.: *Lo stereotipo del criminale*. Einaudi, Torino, 1968.
- CRAMER B.: «La tortura pulita», in *Psicologia Contemporanea*, 6, 20, 1979.
- DI GENNARO G., BONOMO M., BREDI R.: *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*. Giuffrè, Milano, 1976.
- KITTRIE N. N.: *The Right to be Different*. J. Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1971.
- MARTINSON R.: «What works? Questions and Answers about Prison Reform», in *The Public Interest*, 35, 22, 1974.
- MATZA D.: *Come si diventa devianti*. Il Mulino, Bologna, 1976.

GLI AFFIDAMENTI REVOCATI A MILANO DALL'INIZIO DELLA RIFORMA AL 31 DICEMBRE 1978 (*)

DORA CARAZZOLO MIGLIORE

Il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Milano dall'inizio della riforma al 31 dicembre 1978 ha preso in carico 480 affidamenti, così distribuiti nei semestri:

1976 (4 mesi)	53
1° semestre 1977	134
2° semestre 1977	123
1° semestre 1978	120
2° semestre 1978	50

TOTALE . . . 480

La diminuzione dell'ultimo semestre è dovuta al D.P.R. 413. 369 affidamenti sono stati disposti dalla Sezione di sorveglianza di Milano (76,87); 111 da altre Sezioni (23,12).

Competente per l'esecuzione della prova è stato l'Ufficio di sorveglianza di Milano per 334 casi, quello di Varese per 90 e quello di Pavia per 55 (1 non indicato).

A fini di raffronto con i casi di revoca della misura si debbono però escludere gli affidamenti che al 31 dicembre 1978 erano ancora in corso. Essendo questi ultimi 29, l'universo da considerare è di 451 affidamenti.

Giuridicamente le revoche sono state 31.

Di queste, 4 sono state pronunciate prima della scarcerazione del detenuto per sopravvenuta ulteriore condanna defini-

(*) Il presente lavoro, curato da DORA CARAZZOLO MIGLIORE che all'epoca dirigeva il Centro, è stato svolto in collaborazione con gli assistenti sociali CREMONINI, DI GREGORIO, NASTASIO e SACCHI. Le osservazioni sono esclusive dell'Autrice. Ottobre 1979.

tiva che portava la pena oltre i 30 mesi previsti dall'art. 47 per la concessione del beneficio.

Un quinto affidamento è risultato revocato per annullamento della sentenza di condanna.

Le revoche effettive sono state pertanto 26, pari al 5,76 % dei 451 affidamenti considerati.

Questa percentuale, di per sé molto bassa, è certamente inferiore all'incidenza reale degli insuccessi perché non comprende gli errori di valutazione e i casi dubbi.

D'altra parte alcuni insuccessi non sono tali se considerati nel merito (come più avanti descritto).

a) *Sezioni di sorveglianza* che hanno disposto la misura

	Totale	Revoche	%
Milano	345	16	4,64
Altre	106	10 (*)	9,43
TOTALE . . .	451	26	5,76

(*) Così suddivise: 6 di Bologna (su 34 affidamenti); una di Cagliari, Ancona, Trento e Torino rispettivamente su 24, 7, 5 e 1 affidamenti.

Note

Per la maggiore incidenza delle revoche negli affidamenti provenienti da altre regioni (più che doppia), prescindendo ovviamente dai criteri adottati dalle diverse Magistrature, si pensa che:

- la conoscenza del detenuto è più completa se la persona è rimasta nel suo ambiente, in un unico istituto, e sotto la competenza del suo giudice naturale;

- la lontananza non allenta, di per sé, i legami familiari (almeno nel caso di detenzioni brevi) ma rende più difficile la preparazione alla dimissione, ad esempio per la ricerca del lavoro;

- i detenuti trasferiti fuori distretto in genere hanno pene più lunghe; oppure, per qualche ragione, hanno provocato — o subito — un provvedimento che ha peggiorato la loro situazione;

- la Sezione di Milano impone prescrizioni più vincolanti rispetto a quasi tutte le altre Sezioni. Certamente il fatto in sé non costituisce fattore di recupero, ma si ha motivo di credere che l'affidato sia influenzato dalla consapevolezza di doversi sottoporre a delle limitazioni. Il Centro, a sua volta, di fronte a prescrizioni estremamente vaghe (come ad esempio contatti quindicinali o addirittura mensili) manca delle condizioni minime per tentare un approccio con la persona.

b) *Uffici di sorveglianza competenti per l'esecuzione*

	Totale	Revoche	%
Milano	316	15	4,75
Varese	83	6	7,23
Pavia	51	4	7,84
Non indic.	1	1	—
TOTALE . . .	451	26	5,76

Note

L'incidenza delle revoche nella zona di Milano è notevolmente inferiore.

La possibilità di stabilire rapporti più frequenti e sistematici ha indubbiamente dato alla misura alternativa caratteristiche di maggiore coerenza, sia in se stessa che nell'opinione degli affidati.

Dal punto di vista oggettivo si avanza l'ipotesi che a Milano e nell'interland sia più facile mimetizzarsi, mentre in dimensioni sociali più piccole come sono i paesi e anche i capoluoghi di provincia è più difficile sfuggire al controllo ambientale e quindi al rigetto.

c) *Classi di età (maturata al momento della concessione della misura)*

	Totale	Revoche	%
Meno di 20 anni . . .	2	—	—
20/24	44	5	11,36
25/29	100	7	7
30/34	72	4	5,55
35/39	78	2	2,56
40/44	46	3	6,52
45/49	33	2	6,06
50/54	23	1	4,43
55/59	16	—	—
60/64	11	—	—
65/69	5	—	—
Oltre 70	1	—	—
Non indic.	20	2	—
TOTALE . . .	451	26	5,76

Note

Per la maggiore incidenza delle revoche fra i giovani si propongono due osservazioni:

— la pena in atto si riferisce necessariamente a reati abbastanza recenti. È meno probabile quindi che il soggetto abbia avuto il tempo di dare alla propria vita un orientamento diverso, come è frequente fra gli adulti;

— manca ai giovani più che alle persone mature la capacità e forse l'«astuzia» di controllare il proprio comportamento almeno fino alla scadenza della misura (da notare che il più clamoroso motivo di revoca, cioè la recidiva, in 10 casi su 12 si riferisce a persone comprese nelle prime due classi di età).

d) *Abitante con:*

Solo	9
Famiglia di origine	9
Coniuge e/o figli	2
Convivente	3
Non indic.	3
TOTALE	26

Quattro avevano figli conviventi (un coniugato, un vedovo, un convivente e un celibe).

In tre casi la situazione è risultata mutata rispetto a quella precedente la detenzione.

Note

Appare significativo il fatto che più di un terzo delle revoche riguardi persone che vivevano sole.

La percentuale aumenta se si aggiungono quelle ospitate da fratelli o sorelle, incluse nella categoria «famiglia di origine».

Tre erano separate dal coniuge; tre erano senza fissa dimora.

Se si considera che i due soli casi «abitanti con coniuge e/o figli» non hanno avuto una conclusione sostanzialmente negativa (v. schede A/1 e A/2 in appendice), si può affermare che nel nostro campione esiste una forte correlazione fra insuccesso della misura e situazione familiare problematica o inesistente (senza presunzione di attribuire all'una o all'altra la definizione di causa o di effetto).

e) *Situazione lavorativa*

Non si riferiscono i dati relativi a questa variabile perché largamente incompleti.

Nella nostra realtà comunque l'impossibilità di trovare lavoro non esiste. Molti affidati, se la carcerazione è breve e il reato è di vecchia data, riprendono il lavoro precedente, che viene loro conservato.

Certamente esistono difficoltà relative (ricerche iniziali, lavoro più o meno soddisfacente, lavoro nero, prevenzioni contro i pregiudicati, misure di polizia ostative, ecc.) *ma non sembra che il problema del lavoro abbia particolarmente inciso sul fenomeno delle revoche se non come fattore connesso alle problematiche personali.*

f) *Periodo revocato e momento della revoca*

La Sezione ha proceduto alle revoche non considerando fallito un affidamento solo perché si era verificato un fatto delittuoso o una inadempienza grave, ma valutando i diversi momenti dello svolgimento della prova e *riconoscendo come pena scontata il periodo in cui il servizio sociale non aveva denunciato inadempienze.*

Le revoche parziali sono state 9, le totali 17.

Quanto al momento della pronuncia, 12 revoche sono intervenute durante lo svolgimento della misura e 14 dopo la sua scadenza.

g) *Durata dell'affidamento (se non fosse intervenuta la revoca) e durata effettiva dei rapporti tra Centro e affidato*

	Giuridica	Effettiva
0	—	9
Meno di 3 mesi	6	8
3-6 mesi	10	5
6-12 mesi	4	4
12-18 mesi	3	—
18-24 mesi	2	—
Non indic.	1	—
TOTALE . . .	26	26

Note

Gli affidamenti revocati erano in gran parte brevissimi (16 inferiori ai 6 mesi).

Per cercare una spiegazione alla stranezza del fenomeno si deve tener presente che quasi metà delle revoche si riferisce ad affidamenti concessi nei primi mesi di applicazione della riforma, quando gli affidati ignoravano addirittura l'indirizzo del Centro e comunque mancavano di informazioni sulle caratteristiche della misura.

In particolare essi non sapevano (come molti ancora non sanno) che la scadenza cronologica dell'affidamento non comporta automaticamente la « scarcerazione ».

È comprensibile pertanto che alcuni abbiano optato — almeno nei casi di latitanza — per un breve periodo di rischio pur di non sottoporsi ad una vigilanza di cui sconoscevano la natura.

h) *Motivi che hanno portato alla revoca:*

a) evasione antecedente la scarcerazione	1
b) irreperibilità immediatamente successiva alla scarcerazione	3
c) nuovo reato immediatamente successivo alla scarcerazione	6
d) nuovo reato nel corso dell'affidamento . . .	6
e) irreperibilità nel corso dell'affidamento . . .	9
f) espatrio nel corso dell'affidamento	1
	—
TOTALE . . .	26

I due prospetti che seguono presentano gli affidamenti revocati:

- il *primo* (dal I al IX) quelli che il servizio sociale non ha mai contattato, di cui si indicano i pochi dati conosciuti;

- il *secondo* (dall'1 al 17) quelli conosciuti, che in appendice vengono riportati in schede con dati raccolti nel corso della misura (volutamente abbiamo ommesso giudizi sulle persone e informazioni sulle vicende giudiziarie).

Numero	Sezione serv.	Durata giuridica dell'affidamento (*)	Età	Abitante con	Motivo revoca
A I	MI	?	?	?	evaso prima della scarcerazione
A II	MI	1 mese	?	?	reato
A III	MI	3 mesi	24	famiglia origine	reato
A IV	MI	3 mesi	42	solo	reato
A V	MI	40 gg.	26	famiglia origine	reato
A VI	MI	1 mese	24	famiglia origine	reato
A VII	MI	1 mese	?	?	irreperibilità
A VIII	MI	2 mesi	38	solo	irreperibilità
A IX	CA	2 mesi	48	solo	irreperibilità

(*) Si omettono le frazioni di mese.

Numero	Sezione sorv.	Durata dell'affidamento (*)		Età	Abitante con	Motivo revoca
		giuridica	effettiva			
A 1	MI	18 mesi	9 mesi	34	moglie e figli	espatrio
A 2	MI	5 mesi	4 mesi	44	figli	scomparso
A 3	MI	13 mesi	1 mese	23	convivente	irreperibilità
A 4	BO	5 mesi	1 mese	24	solo	reato
A 5	BO	22 mesi	10 mesi	42	sola	irreperibilità
A 6	BO	8 mesi	3 mesi	46	solo (separato)	irreperibilità
A 7	AN	5 mesi	0 mesi	24	famiglia origine	reato
A 8	BO	15 mesi	9 mesi	26	famiglia origine (sorella)	reato
A 9	BO	2 mesi	15 gg.	33	famiglia origine	irreperibilità
A 10	TN	2 mesi	1 mese	24	famiglia origine	reato
A 11	MI	6 mesi	3 mesi	25	famiglia origine (padre)	reato
A 12	MI	2 mesi	1 mese	29	solo (separato)	irreperibilità
A 13	BO	6 mesi	6 mesi	36	solo	irreperibilità
A 14	BO	3 mesi	2 mesi	29	convivente	irreperibilità
A 15	MI	17 mesi	4 mesi	25	solo	irreperibilità
A 16	TO	18 mesi	3 mesi	34	famiglia origine (fratello)	reato
A 17	MI	3 mesi	2 mesi	27	convivente + figlio	reato

(*) Si omettono le frazioni di mese.

OSSERVAZIONI

1) Modalità di intervento. - 2) Istruzione della pratica. - 3) Contenuti dell'intervento. - 4) Finalità dell'intervento. - 5) Scegliere la professionalità. - 6) Conclusioni.

1) *Modalità di intervento*

La competenza del Centro di Milano si estende a 3 Uffici di sorveglianza con 11 Circondari e 12 Istituti (oltre ai mandamenti e alle sezioni di semi-libertà).

Il carico medio degli affidamenti è stato di 100/120.

L'organico del Centro era di 1 assistente sociale nel 1976, 4 nel 1977 e 5 nel 1978 (di cui uno *part-time*) compreso il direttore.

In questa situazione, per necessità e per scelta, abbiamo differenziato gli interventi in funzione della difficoltà dei casi.

Ogni volta che è stato possibile, specie per i residenti fuori Milano, abbiamo utilizzato, oltre ai familiari, collaboratori locali (sindaci, assistenti sociali o funzionari comunali, parroci, datori di lavoro, ecc.) scelti di comune accordo con l'affidato e preferibilmente segnalati da lui. (I volontari, anche quando esistono e sono validi, non sono sufficientemente articolati nel territorio).

Abbiamo trovato grande disponibilità, più nelle persone che nei servizi, più nelle comunità piccole che nelle grandi, fino al caso limite di Milano: qui ci siamo mossi con grande difficoltà, certamente perché nessuno di noi era « indigeno » (siamo stati assegnati tutti per trasferimento) ma anche perché la riforma dell'assistenza ha messo in moto complesse dinamiche che, almeno per ora, non giovano alla dimensione operativa.

In città pertanto gli affidamenti sono stati condotti quasi esclusivamente col rapporto diretto, individuale e di gruppo: quest'ultimo non tanto perché gli affidati, nel nostro mini-ufficio, si conoscevano, a volte si aiutavano; ma soprattutto perché noi ci presentavamo come gruppo e la scrupolosa registra-

zione di ogni intervento ci consentiva di rispondere in ogni momento a qualsiasi necessità.

2) Istruzione della pratica

L'ordinanza di affidamento a volte riportava qualche dato ricavato da un colloquio col detenuto (effettuato da un Assistente sociale) e stranamente definito « inchiesta sociale ». In questi casi abbiamo incontrato le maggiori difficoltà, perché è ovvio che il colloquio era alterato dal desiderio di ottenere il beneficio, per cui l'affidato era poi costretto a giustificare le sue « bugie » e il servizio a correggere gli errori di informazione.

Quanto all'« inchiesta ambientale », in 14 casi su 17 era inesistente. Questo fatto ha comportato per noi un maggiore impegno iniziale, ma abbiamo l'impressione che gli affidati, rivolgendosi a persone che nulla sapevano di loro (nell'ordinanza non ci veniva comunicato neppure il titolo del reato), fossero più disponibili all'*intake* e più aperti ad un rapporto proiettato nel futuro.

D'altra parte se fossimo stati richiesti di fornire i dati ambientali per l'istruzione delle pratiche in un momento in cui il nostro era l'unico servizio tecnico bene o male funzionante, saremmo stati involontaria causa di squilibrio fra i vari elementi che dovrebbero entrare in gioco nell'« osservazione », in contrasto con lo spirito e la lettera della riforma che vuole il beneficio rapportato ai meriti personali e non a condizioni di vita più o meno fortunate. Così ad esempio si è espressa l'ordinanza nel concedere uno dei nostri affidamenti, sul quale avevamo espresso delle riserve:

« Le informazioni del servizio sociale lasciano incerti su un adeguato inserimento del soggetto; se d'altronde lo stesso venisse scarcerato a fine pena sicuramente non potrebbe contare su un periodo di assistenza e controllo, che è connesso alla ammissione al beneficio richiesto ».

Non vogliamo con ciò negare il valore dell'osservazione; ci preme solo sottolineare che il suo significato è ancora tutto da studiare: anche perché è facile trasformarla in perizia, molto più difficile utilizzarla come momento tecnico di un programma di trattamento.

3) *Contenuti dell'intervento*

La legge affida al servizio sociale compiti di aiuto e di controllo.

Il contrasto fra i due aspetti, problematico per la professione, lo è stato molto meno per gli affidati che ci giudicavano ciascuno a suo modo, a volte anche « troppo buoni », ma comunque « meno peggio della Polizia ».

Come « aiuto » all'inizio chiedevano soldi, lavoro, appoggi per revoche di misure di polizia, per assegnazione di alloggi, per concessione di licenze di commercio, per pendenze giudiziarie. Ben presto però capivano, e in seguito seppero a priori, che non avremmo fatto nulla di tutto ciò se non in appoggio a loro motivate iniziative.

Più complesso è stato il problema del « controllo ». Anzitutto per la grande eterogeneità delle prescrizioni, in alcuni casi pressoché inesistenti, in altri molto simili a quelle della libertà vigilata. Ma anche e soprattutto perché non eravamo in grado, e oltre un certo limite non volevamo, effettuare verifiche fiscali. L'osservanza delle limitazioni prescrittive era affidata prevalentemente al controllo locale, al timore di incidenti o di denunce di terzi, e alla collaborazione dei familiari.

Il controllo a nostro parere assumerà un significato quando riusciremo a sostituire prescrizioni formali e standardizzate con programmi personalizzati e concreti.

Sulla base di una osservazione costruttiva, di cui il soggetto sia protagonista, il controllo diventerà verifica di un rapporto coerente fra preparazione ed esecuzione della misura. Aiuto e controllo, in questa prospettiva, troveranno reciproca composizione.

4) *Finalità dell'intervento*

Per giudicare positivo un affidamento (o, che è lo stesso, per non giudicarlo negativo) la legge chiede ben poco: non prognosi o giudizi sulle persone, ma soltanto comportamenti non contrari

alle leggi e alle prescrizioni. Questo afferma l'art. 47 e questo conferma la giurisprudenza (1).

Viene spontaneo chiedersi perché il legislatore abbia scelto a tale scopo un servizio tecnico anziché i ben più articolati, informati ed efficienti Organi di tutela dell'ordine.

Certamente noi siamo « diversi »: offriamo aiuto, sostegno, chiarificazione, atteggiamenti non colpevolizzanti e rapporti umani spesso sconosciuti agli utenti.

Ma nessuno pensa, spero, che una breve serie di colloqui e qualche visita domiciliare, sia pure condotti con tecniche professionali, influiscano in maniera determinante su personalità adulte e strutturate. Ne sono prova le esperienze straniere, iniziate ben prima della nostra, dalle quali è emerso che i diversi modi di espiazione della pena non differiscono nei risultati, almeno per quanto riguarda la recidiva (2).

A nostro parere la legge ha istituito le misure alternative per differenziare le modalità di espiazione della pena, a prescindere da ambizioni « rieducative » che hanno già frustrato un servizio simile al nostro nel parallelo settore minorile.

Il concetto di modifica della personalità, ricorrente nelle prime stesure della legge, ha infatti lasciato il posto, nel testo definitivo, al ben diverso concetto di « reinserimento sociale » per il quale l'« aiuto » assume un significato preciso anche come intervento sull'ambiente e come offerta di supporti.

(1) Citiamo a questo proposito, un'ordinanza della Sezione di Milano: « tenuto conto del fatto che il C. a distanza di pochi giorni dal termine finale dell'affidamento, è stato tratto in arresto per il reato di che data la brevità della successione dei tempi ben si poteva ritenere programmato durante il periodo dell'affidamento stesso, la procedura per la declaratoria di estinzione della pena, configurandosi in alternativa a quella prevista per la revoca dell'affidamento, è stata oggi svolta in contraddittorio con l'interessato. Quest'ultimo, nell'odierna udienza, si è difeso eccependo preliminarmente l'irrilevanza di quanto contestatogli in sede penale a seguito dell'arresto ai fini dell'attuale delibera. Il Procuratore generale ed il difensore del C. hanno concluso per la declaratoria di estinzione del reato. Questa Sezione, pur in presenza di una relazione piuttosto cauta qual è quella del Servizio sociale, ritiene di dover decidere nel senso indicato dalle parti e favorevole al C., dato che si tratta pur sempre di un giudizio conclusivamente favorevole, in presenza del quale non si può procedere alla revoca dell'affidamento per fatti che, comunque possano essere valutati, si sono verificati in un tempo sia pur di poco successivo al termine finale dell'esperimento. Difettando, quindi, le condizioni per la revoca dell'affidamento, va pronunciata declaratoria di estinzione della pena ».

(2) Sugeriamo a questo proposito la rilettura dell'articolo di ALTAVISTA - DI GENNARO, « Il trattamento dei detenuti di fronte alla normazione internazionale e nazionale », pubblicato nel n. 5/75 della *Rassegna di studi penitenziari*.

Il nostro è un servizio penitenziario perché è responsabile di un modo di esecuzione delle pene, e come tale non può essere delegato né, in prospettiva, assunto dai servizi sociali territoriali finché anche la detenzione sarà di competenza della « giustizia ».

Ma la natura stessa delle misure alternative ci caratterizza come strumento di passaggio dall'istituzione totale all'ambiente: il nostro lavoro sarà tanto più efficace quanto meno sarà presuntuoso ed esclusivo, quanto più riuscirà a valorizzare e coinvolgere gli ambienti di vita e i servizi locali che dei problemi del detenuto hanno annosa e approfondita conoscenza, e che soli possono dare un senso al nostro intervento garantendone la continuità oltre la scadenza cronologica della misura.

5) *Scegliere la professionalità*

Certamente l'Amministrazione, ma soprattutto noi, siamo responsabili delle nostre scelte professionali.

È pericoloso dispendersi in interventi secondari, vicariali, di mediazione, poco o per nulla pertinenti; essere disponibili a qualsiasi richiesta perché gratificati dalla sensazione di essere sempre e comunque indispensabili, come se questo potesse dare maggiore importanza al servizio.

Lavorare molto è più facile che lavorare bene. Anche lavorare emotivamente è più facile che lavorare in costante atteggiamento autocritico.

Per precisare l'ambito di competenza del servizio sociale è utile ricordare che il legislatore col D.P.R. 616 ha cancellato le nostre competenze assistenziali, già sfumate nella legge e dilatate in modo confuso solo dal Regolamento.

Ha modificato anche l'art. 55 restituendo in toto agli Organi di pubblica sicurezza il controllo sui liberi vigilati.

Nei rapporti con gli istituti, gli artt. 16, 27 e 72 ci affidano strazione ha opportunamente chiarito il significato e le modalità del nostro intervento nella fase istruttoria delle pratiche, interpretando l'art. 72 (che forse avrebbe dovuto essere modificato contestualmente all'art. 69).

Nei rapporti con gli Istituti, gli artt. 16, 27 e 72 ci affidano compiti di collaborazione a livello organizzativo ai quali siamo completamente impreparati, ma di cui è superfluo sottolineare l'importanza.

Altrettanto arduo, e tutto da scoprire, è il compito di « consulenza per favorire il buon esito del trattamento » (art. 72).

Per gli interventi sul detenuto, sui quali pesa l'eredità di un lavoro di tutt'altra natura quale è stato quello dei Patronati, è utile ricordare che il testo definitivo della legge ha eliminato l'art. 85 della precedente stesura, in base al quale gli Assistenti sociali venivano in parte sottratti ai Centri e inseriti negli istituti per « partecipare alle attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti, curare il rapporto dei medesimi con i loro familiari e operare nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento... ».

Questa rettifica ha un significato fondamentale per diversi motivi:

- dà unità amministrativa e operativa ai Centri;
- afferma che il servizio sociale opera fuori degli istituti, pur con i necessari collegamenti;
- rompe i rigidi schemi dell'*équipe* chiusa inesistenti nella legge che, quando ha voluto, ha ben precisato la composizione di altri gruppi di lavoro (v. artt. 16, 27, 40, 70, 73, 74 e 77).

Il legislatore ha creato per il trattamento due figure professionali, con un loro ambito di competenza ben preciso.

Il trattamento del detenuto destinato a rimanere in istituto è affidato all'educatore e agli strumenti indicati dall'art. 15.

A maggior ragione nell'osservazione, che non è nulla se non è un momento del trattamento (salvo ambiziosi e superati intendimenti eziologici), il servizio sociale deve essere coinvolto solo quando necessario, come gli esperti (art. 80), e cioè quando l'intervento presuppone una sua diretta responsabilità nel trattamento, o quando il caso richieda la sua specifica professionalità.

Anche per i rapporti con le famiglie e l'ambiente nulla indica la necessità di una mediazione sistematica del nostro servizio: il riferimento al « sociale », splendidamente generico nella legge, consente agli operatori dell'istituto rapporti diretti, certamente più efficaci, con qualunque tipo di servizio, pubblico o privato, specializzato o generico, di volta in volta competente ed utile. (È proprio qui che vediamo la funzione di consulenza che l'art. 72 ci affida perché sui servizi e le risorse della comunità dovremmo essere documentati e in grado di fornire informazioni agli operatori di servizi paralleli).

Perché queste puntualizzazioni non abbiano un sapore riduttivo è utile un costante riferimento agli articoli della legge — appena sei — che chiamano esplicitamente in causa i Centri di servizio sociale:

- 16 e 27 per le commissioni negli istituti (e il 72 per la consulenza);
- 47 e 81 per le misure alternative;
- 55 e 72 (oltre all'81) per le misure di sicurezza.

(Le attività assistenziali previste dagli artt. 43 e 81 sono da riesaminare tenendo conto del passaggio di competenza della materia agli enti locali).

Ai modi estensivi di leggere il testo legislativo (3) noi preferiamo quelli letterali. Perché siamo persuasi che evitando la dispersione il servizio può guadagnare in profondità e professionalità.

Non ci sembrano opportune neppure le interpretazioni differenziate provocate dallo squilibrio esistente negli organici e nel carico di lavoro dei vari Centri. Solo offrendo un servizio ben caratterizzato potremo contribuire a superare remore di carattere sociale o giudiziario (come quelle che influiscono sulla concessione delle misure alternative), disfunzioni di carattere amministrativo (come quelle che rapportano gli organici al numero dei detenuti presenti negli istituti del distretto anziché alla loro provenienza e agli indici di delittuosità delle varie zone) e resistenze strutturali (come quelle che favoriscono il trattamento del caso individuale come alibi al rifiuto dell'istituzione a riformare se stessa).

6) Conclusioni

Il 94 % di casi positivi è un numero molto alto, che non trova riscontro in nessuna esperienza straniera, non perché quella italiana sia migliore delle altre ma perché è fondamentalmente diversa.

Essa infatti, anticipando per certi aspetti una troppo attesa riforma dei codici e riparando in qualche modo ai danni provo-

(3) Vedi il pur pregevole articolo di C. COPPOLA « Il servizio sociale nel nuovo ordinamento penitenziario », in *La rivista di servizio sociale*, n. 3/1975.

cati dai tempi lunghi dei giudizi, è stata in molti casi strumento di giustizia più che di clemenza o di progresso.

Molte persone sono state letteralmente salvate nel momento in cui una carcerazione anche breve avrebbe potuto distruggere normali e consolidate situazioni familiari, sociali e di lavoro.

La revisione dei codici e delle procedure giudiziarie dovrebbe almeno in parte porre rimedio a queste storture. Si devono però fare due osservazioni:

1) la concessione di misure alternative contestuale alla sentenza eliminerebbe ogni possibilità di intervento preparatorio del provvedimento;

2) la « libertà controllata », se attribuita alla competenza della pubblica sicurezza, rappresenterebbe un passo indietro rispetto alla riforma del 1975.

La prima riserva avrebbe una valida contropartita evitando le conseguenze negative di una sia pur breve detenzione.

La seconda ci lascia più perplessi. Non vorremmo che un servizio sociale nato in fretta e tuttora alla ricerca di una precisa identità concorresse a provocare questo sostanziale riflusso.

Anche per questo pensiamo che, a quattro anni dalla riforma e a tre dalla istituzione del servizio, sia tempo di consuntivi e di verifiche.

SCHEDA

N. A/1

revoca: (totale per espatrio;

durata: giuridica 18 mesi; effettiva 9 mesi;

età: 34;

abitante con: moglie e 2 figli;

notizie: famiglia unita. Emarginato in paese per i suoi precedenti. Difficoltà economiche: non può riprendere il lavoro pendolare in Svizzera perché la misura non consente l'espatrio; la moglie, pure pendolare, è stata licenziata per ristrutturazione azienda. Si presenta occasione di lavoro in Iran con vantaggioso contratto a termine. Parte. Avvertito tramite la moglie delle possibili conseguenze, rientra. Avuto sentore della probabile revoca della misura, riparte con tutta la famiglia. (Il condono gli ha poi consentito di rimpatriare. Ora lavora nell'America del Sud).

Osservazioni: contrasto fra aspetti formali e aspetti sostanziali della misura.

N. A/2

revoca: (parziale) per scomparsa;

durata: giuridica 5 mesi; effettiva 4 mesi;

età: 44;

abitante con: figli;

notizie: vedovo con numerosi figli minori; nuora pure minorenne, convivente, con figlio neonato; primogenito detenuto; figlia maggiore invalida. Famiglia molto unita; figura positiva di padre tradizionale (origine siciliana). Uscito di casa in macchina, non s'è più avuta alcuna notizia di lui. Figli reticenti.

Osservazioni: irreperibilità involontaria (vendetta? mafia?).

N. A/3

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 13 mesi; effettiva 1 mese;

età: 23;

abitante con: convivente;

notizie: nazionalità straniera, come pure la convivente. Riprende a lavorare presso il precedente datore di lavoro che ha garantito per lui.

Osservazioni: notizie insufficienti per la brevità del rapporto, in parte mediato dal datore di lavoro. Rimpatrio della coppia?

N. A/4

revoca: (parziale) nuovo reato;

durata: giuridica 5 mesi; effettiva 1 mese;

età: 24;

abitante con: solo;

notizie: origine slava; orfano di padre; madre e sorella da tempo lo rifiutano; la madre ci serba rancore perché ci considera causa della scarcerazione anticipata.

Uscito molto presto dalla famiglia, ha la residenza, ma non più l'abitazione, in un altro paese.

Saltuariamente rientra in famiglia. Pesanti precedenti di droga e furti. Ultimamente si accompagnava ad una ragazza pure drogata.

Osservazioni: affidamento concesso nonostante le nostre riserve. Difficoltà soggettive e oggettive. Interventi specialistici (CIM) inefficaci.

N. A/5

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 22 mesi; effettiva 10 mesi;

età: 42;

abitante con: sola;

notizie: due volte coniugata; secondo marito detenuto per lunga condanna; il 2° matrimonio l'ha privata della abitazione e della pensione del 1° marito; rifiutata dai figli e dalla madre; priva di dimora, di lavoro e di mezzi. Alcoolista cronica. Ricoverata in un istituto per ex detenute, ha alternato fughe e ricoveri in ospedale e periodi di vagabondaggio. Alla fine scompare (si saprà poi che si è recata nella città dove è detenuto il marito, continuando a vivere alla giornata).

zione ambientale probabilmente avrebbero consigliato un periodo di semilibertà, e comunque interventi preparatori della misura.

Osservazioni: la conoscenza della persona e una verifica della situa-

N. A/6

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 8 mesi; effettiva 3 mesi;

età: 46;

abitante con: solo;

notizie: figlio unico orfano in giovane età. I parenti lo considerano la pecora nera della famiglia. Sposato e separato; moglie e figlia tornate al paese d'origine. Scolarità medio-superiore. Vive alla giornata; senza fissa dimora.

Osservazioni: una corretta istruzione della pratica avrebbe consigliato forse un periodo di semilibertà e comunque richiesto una preparazione preliminare della misura.

N. A/9

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 2 mesi; effettiva 15 giorni;

età: 33;

abitante con: famiglia d'origine;

notizie: famiglia ben integrata, disposta a collaborare; mancano dati sul soggetto per la brevità del rapporto.

Osservazioni: prescrizioni non vincolanti e probabile ignoranza del significato della misura.

N. A/10

revoca: (totale) nuovo reato;

durata: giuridica 2 mesi; effettiva 1 mese;

età: 24;

abitante con: famiglia d'origine;

notizie: genitori e 4 fratelli; famiglia molto problematica: genitori invalidi; precedenti penali di tutti i fratelli per uso e spaccio di droga; analoghi precedenti del soggetto; disponibilità iniziale del soggetto vanificata dalla situazione familiare.

Osservazioni: reinserimento in ambiente deviante. Insufficiente istruzione preliminare della pratica.

N. A/11

revoca: (totale) nuovo reato;

durata: giuridica 6 mesi; effettiva 3 mesi;

età: 25;

abitante con: famiglia d'origine;

notizie: normali rapporti di convivenza con il padre (separato); lavoro regolare per tutto il periodo; corretti adempimenti col Centro; improvvisamente denunciato per detenzione di armi e reato contro il patrimonio.

Osservazioni: sfugge alla valutazione.

N. A/12

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 2 mesi; effettiva 1 mese;

età: 29;

abitante con: solo;

notizie: sposato, separato. Precedente semilibertà di 9 mesi con esito positivo. Convertita la semilibertà in affidamento, continua lo stesso lavoro e abita all'indirizzo indicato; la moglie lascia il paese per evitare contatti; improvvisamente si rende irreperibile.

Osservazioni: problemi personali non accertati preliminarmente e non espressi.

N. A/13

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 6 mesi; effettiva 6 mesi;

età: 36;

abitante con: solo;

notizie: non ha mai abitato all'indirizzo indicato nelle prescrizioni; inizialmente ospite di una sorella (protettiva; protettiva anche la madre residente in altra città); lavorava col cognato, ma in situazione di disaccordo. Vari trasferimenti successivi; si rifiuta di fornire i recapiti. Pluri-recidivo.

Osservazioni: rifiuto di ogni tentativo di approccio sostanziale, anche se i rapporti col Centro sono stati frequenti.

N. A/14

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 3 mesi e mezzo; effettiva 2 mesi;

età: 29;

abitante con: convivente (forse);

notizie: indirizzo indicato nelle prescrizioni risultato falso, come pure il lavoro dichiarato. Ha segnalato diversi recapiti senza mai rendersi reperibile. Protetto dalla madre che fungeva da tramite.

Osservazioni: insufficiente istruzione preliminare della pratica. Inefficace anche la collaborazione del servizio sociale del Comune.

N. A/15

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 17 mesi; effettiva 4 mesi;

età: 25;

abitante con: solo;

notizie: orfano di padre tunisino e di madre italiana rimpatriata coi figli dopo la vedovanza. Nessun rapporto con la sorella adottata; vita sbandata; droga e furti. Ri accolto in una casa di proprietà di una parrocchia; lavoro agricolo in aziende circostanti. Pesante assistenza del sacerdote vigilante che gli amministra anche i guadagni. Tre mesi di buon andamento della prova. Poi inizio di sintomatici stati di ubriachezza. Attivi i rapporti con l'assistente sociale che rappresentava appoggio in crisi di solitudine e di identità peraltro mai verbalizzate.

Osservazioni: difficoltà soggettive ed oggettive.

N. A/16

revoca: (totale) nuovo reato;

durata: giuridica 10 mesi; effettiva 3 mesi;

età: 34;

abitante con: famiglia d'origine;

notizie: ospitalità e lavoro presso un fratello molto disponibile ma di impedimento al rapporto diretto del servizio sociale con l'affidato. Genitori residenti in altra regione dove si verifica la recidiva (e dove si è poi saputo che erano in vigore misure di polizia nei suoi confronti). Probabilmente il recapito presso il fratello era solo strumentale e la vita dell'affidato si svolgeva altrove.

Osservazioni: le prescrizioni, molto elastiche, consentivano libertà di spostamenti e imponevano rapporti solo mensili col servizio sociale.

N. A/17

revoca: (totale) reato;

durata: giuridica 3 mesi; effettiva 2 mesi;

età: 27;

abitante con: convivente e figlio;

notizie: inizialmente ospite dei suoceri in provincia. A seguito del trasferimento degli stessi la famiglia viene ad abitare a Milano. Lavori saltuari sempre più incerti. Atteggiamento equivoco della convivente che ostenta una collaborazione rivelatasi poi di copertura. Precedente affidamento apparentemente positivo. 2° affidamento concesso dopo ulteriori 3 mesi di detenzione.

Osservazioni: probabile effetto negativo della 2^a detenzione, forse occasione del rientro nel « giro ». Atteggiamento positivo verso il Servizio sociale, non si sa se calcolato, comunque crollato con la recidiva.

RIASSUNTO

Il Centro di servizio sociale per adulti di Milano dalla sua istituzione (luglio 1976) al 31 dicembre 1978 ha preso in carico 480 affidamenti, 31 dei quali sono stati revocati.

L'Autrice, che in quel periodo dirigeva il Centro, riporta nella prima parte dell'articolo i dati relativi ad alcune variabili (Sezioni ed Uffici di sorveglianza competenti; età, stato famiglia e situazione lavorativa degli affidati; durata della misura; momento e motivo della revoca) riferiti agli affidamenti revocati.

Seguono due tabelle riassuntive: la prima relativa agli affidamenti revocati per i quali il servizio sociale non ha potuto svolgere alcun intervento, la seconda relativa agli affidamenti revocati che il servizio sociale ha potuto seguire. Questi ultimi vengono descritti più dettagliatamente in appendice in 17 schede individuali.

La seconda parte del lavoro consiste in una analisi di carattere tecnico sulle modalità, i contenuti e i fini dell'intervento di servizio sociale nell'ambito della riforma penitenziaria, e si conclude con un richiamo alla professionalità che dovrebbe avvantaggiarsi da un costante e rigoroso riferimento alla normativa.

Il documento, oltre a far conoscere una esperienza di lavoro, contiene una presa di posizione professionale che è un chiaro invito al dibattito e alla verifica.

RESUME

Depuis sa création (juillet 1976), jusqu'au 31 décembre 1978, le Centre de Service Social pour Adultes de Milan s'est chargé de 480 cas de probation, dont 31 ont été révoqués.

L'Auteur, qui à l'époque dirigeait le Centre, rapporte dans la première partie de l'article les données relatives à certaines variables (Sections et Bureaux de surveillance compétents; âge; état de famille et de travail des individus en probation; durée de la disposition; moment et raison de la révocation) en ce qui concerne les probations révoquées.

Nous trouvons ensuite deux planches récapitulatives: la première concernant les cas de probation révoquée dans lesquels le Service Social n'a pu intervenir; la deuxième concernant les cas de probation révoquée que le Service Social a pu suivre. Ces derniers sont illustrés en détail dans une appendice de 17 fiches individuelles.

La deuxième partie du travail consiste en une analyse à caractère technique des modalités, des contenus et des finalités de l'intervention du service social dans le cadre de la réforme pénitentiaire, et elle termine par un rappel au professionnalisme qui devrait tirer profit du fait de se rapporter constamment et rigoureusement aux normes en vigueur.

Non seulement ce document permet de connaître une expérience de travail, mais il représente également une prise de position professionnelle qui contient une claire invitation au débat et à la vérification.

SUMMARY

From its institution (July 1976) until December 31, 1978, the Milan Social Welfare Center for Adults has been entrusted with the care of 480 probation cases, 31 of which were later revoked.

In the first part of the article, the authoress, who was Director of the Center during that period, reports the data related to several variables (qualified supervising sections and offices; age, family status, and work occupation of the probationers; duration of the probation period; time and ground of the revocation) referred to the revoked probation cases.

Two recapitulation tables follow: the first refers to cases of revoked probation for which the Welfare Center was unable to do anything; the other, to cases that the Center was able to follow. These are being described more in detail in an appendix consisting of 17 personal sheets.

The second part of the article is a technical analysis of modalities, content and objectives of welfare intervention within the frame of the penitentiary reform; it concludes by appealing to the sense of professionalism which should take advantage of constant and strict reference to the rules.

In addition to informing about a practical experience of work, the document takes a professional stand which is a clear invitation to discussion and examination of the problem.

RESUMEN

El Centro de Servicio Social para Adultos de Milán ha tenido a su cargo, desde su institución (julio de 1976) al 31 de diciembre de 1978, 480 casos de personas confiadas, 31 de los cuales han sido revocados.

La Autora, que durante dicho período dirigía el Centro, en la primera parte del artículo hace referencia a los datos relativos a algunas variables (Secciones y Oficinas de vigilancia competentes; edad, estado de familia y situación de trabajo de las personas confiadas; duración de la medida; momento y motivo de la revocación) sobre los casos de las personas confiadas revocados.

Siguen dos tablas resumidas: la primera se refiere a los casos revocados para los cuales el Servicio Social no ha podido realizar ninguna intervención; la segunda se refiere a los casos revocados que el Servicio Social ha podido seguir. Estos últimos se encuentran descritos más detalladamente al final con 17 fichas individuales.

La segunda parte del trabajo consiste en un análisis de carácter técnico sobre los modos; los contenidos y los fines de la intervención de servicio social en el ámbito de la reforma penitenciaria y se concluye con un llamado a la profesionalidad que debería tomar ventaja de una constante y rigurosa referencia a la normativa.

Además de hacer conocer una experiencia de trabajo, el documento contiene una toma de posición profesional que constituye una clara invitación al debate y a la verificación.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Zentrum des Sozialen Dienstes für Erwachsene in Mailand hat seit seiner Gründung (Juli 1976) bis zum 31. Dezember 1978 480 Anvertraute, von denen 31 widerrufen wurden.

Die Autorin, die in jener Epoche das Zentrum leitete, berichtet im ersten Teil des Artikels von einigen relativen Daten bezüglich einiger Veränderungen (zuständige Überwachungs-Sektionen und -Büros; Alter, Familienstand und Arbeitssituation der Anvertrauten; Dauer der Massnahme; Moment und Motiv des Widerrufs) in Anbetracht der widerrufenen Anvertraungen.

Es folgen zwei zusammenfassende Tabellen: die erste in bezug auf die widerrufenen Anvertraungen, für welche der Soziale Dienst nichts unternehmen konnte, die zweite in bezug auf die widerrufenen Anvertraungen, die der Soziale Dienst verfolgen konnte. Letztere werden genauer im Anhang in 17 Einzelkarteien beschrieben.

Der zweite Teil der Arbeit besteht aus einer Analyse technischen Charakters über die Modalitäten, die Inhalte und die Zwecke des Einschreitens des Sozialen Dienstes im Bereich der Strafordnungsreform und schliesst ab mit einem Hinweis auf die Professionalität die bevorteilt sein müsste durch eine konstante und rigorose Beziehung zu den Normen.

Das Dokument, ausser dass es über eine Arbeitserfahrung berichtet, beinhaltet einen beruflichen Standpunkt, der eine klare Einladung zur Diskussion und zur Nachprüfung ist.

STRUTTURE PENITENZIARIE - ENTI LOCALI E VOLONTARIATO (*)

ADELE LOPIANO ANTIGNANO (**)

Nonostante alcuni innegabili limiti, qualche forse voluta genericità di impostazione e soprattutto un certo mancato raccordo tra l'impegno programmatico ed i mezzi disponibili per attuarlo, è indubbio che il nuovo Ordinamento penitenziario rappresenta una tappa importante e decisiva nella evoluzione criminologica del nostro sistema penitenziario.

Questo non solo per le finalità generali e specifiche che si assegnano alla pena, quanto per l'introduzione di rilevanti fattori innovativi che imprimono una profonda sterzata nella politica criminale del nostro Paese, dopo anni di studi e dissertazioni dottrinarie tra le diverse correnti penologiche sul significato e valore della pena alla luce dell'art. 27 della Costituzione.

Intendo riferirmi specificamente alle misure alternative (affidamento in prova e semilibertà) ed ai contenuti nuovi che sostanziano il nuovo Ordinamento attraverso la previsione di specifici ruoli e servizi inseriti nell'apparato carcerario, da sempre connotato da aspetti prevalentemente burocratici e custodialistici. Ruoli e servizi incarnati da figure nuove quali appunto l'educatore, l'assistente sociale, gli esperti nominati a norma dell'art. 80, i volontari e gli Enti pubblici e privati, — tutti solidalmente coinvolti ed impegnati a costruire e mantenere efficiente quel ponte ideale tra carcere e società, costituente la connotazione di maggiore spicco della nuova normativa penitenziaria. Sono questi ruoli e questi spazi riconosciuti e previsti dal nuovo Ordinamento penitenziario che introducono nelle strutture carcerarie quella nuova dimensione umana e sociale che rende possibile e

(*) Relazione svolta nel settembre 1979 al Convegno nazionale del S.E.A.C.

(**) Direttore del Centro Servizio Sociale per Adulti - Genova.

praticabile la via del trattamento del detenuto, inteso come stimolo ragionato e coerente per una modifica, moralmente e socialmente valida, del proprio atteggiamento interiore, attraverso una maggiore abilità « a guardarsi dentro » con obiettività, una maggiore disponibilità ad accettare se stesso e gli altri, una più costante verifica del proprio comportamento e dei dinamismi psicoattivi che lo determinano, una più convinta propensione per la socializzazione.

Dando qui per nota e scontata la conoscenza dello spirito e della lettera della legge 354/75 e del successivo Regolamento di esecuzione che più spiccatamente interessano l'ambito assistenziale, nel quale si iscrive l'azione e l'opera degli enti territoriali e del volontariato (nei precedenti convegni del S.E.A.C. - Segretariato Enti assistenza carceraria - autorevoli relatori ne hanno svolto magistrali e puntuali analisi), conviene separare il momento detentivo che ha come interlocutori i responsabili e gli addetti alla struttura carceraria, da quello post-detentivo rientrando nelle misure alternative e, quindi, nella competenza operativa del Centro di Servizio Sociale Adulti.

Sebbene non manchino strette correlazioni tra le due fasi, tanto che spesso la corretta impostazione della prima (quella detentiva) costituisce sovente il presupposto non solo giuridico-propedeutico alla concessione, ma altresì al buon esito della seconda (quella in libertà), sembra opportuno, almeno per chiarezza e comodità espositiva, tenere momentaneamente distinte le due fasi, obiettivamente caricate di problematiche abbastanza diverse sul piano psicologico, familiare, sociale, economico e giuridico.

Analizzandole partitamente potremo vedere anche i separati raccordi che le « Istituzioni o Associazioni sia pubbliche che private » possono instaurare con i competenti Uffici penitenziari e l'ambito di attività nel quale è possibile ed utile il loro contributo all'azione rieducativa e risocializzatrice di questi ultimi.

a) *Fase detentiva*

Premesso che il dettato e lo spirito della legge 354/75 e del Regolamento di esecuzione non opera discriminazioni sostanziali tra Associazioni private e singoli volontari e, solo

per strette competenze istituzionali, individua talora l'Ente pubblico della cui collaborazione l'Amministrazione penitenziaria si avvale per l'assolvimento di particolari compiti, assumeremo indifferentemente come volontariato sia quello riferito a persone singole (gli assistenti volontari nominati a norma dell'art. 78) sia quello delle istituzioni e Associazioni private ripetutamente menzionate nella legge con o senza l'aggiunta dei primi.

Con l'art. 1 che imposta i principi direttivi del trattamento penitenziario (« anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno » ultimo comma), l'art. 15 sugli elementi del trattamento (« agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia »), l'art. 27 sulle attività culturali ricreative e sportive (« anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale »), l'art. 45 sull'assistenza alle famiglie (« è utilizzata, all'uopo, la collaborazione con gli Enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale ») e l'art. 46 sull'assistenza post-penitenziaria, in comune con l'attività dei Centri di Servizio Sociale Adulti (« il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli Enti indicati nel precedente art. 45 »), è, soprattutto, l'art. 17 della legge 354 che sancisce in modo formale ed inequivocabile il diritto-dovere alla partecipazione della Comunità all'azione rieducativa svolta dalla struttura carceraria (« La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati *deve* essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli Istituti penitenziari... tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera »). Ad esso art. 17 fa da supporto sul doppio versante degli istituti carcerari e del Centro di Servizio Sociale Adulti il successivo e noto art. 78 sulla nomina degli assistenti volontari su proposta del magistrato di sorveglianza di quelle persone idonee all'assistenza e all'educazione.

Ecco quindi gli spazi riconosciuti che il volontariato può occupare sia come persona singola che, ancora meglio, come associazione organizzata.

Con riferimento agli artt. 39, 40, 41, 56, 63, 83, 84, 89 e 90 del Regolamento di esecuzione le materie specifiche si possono compendiare in:

- corsi di istruzione a livello della scuola dell'obbligo e di quella di secondo grado;
- corsi di addestramento professionale;
- attività culturali, ricreative e sportive;
- partecipazione all'attività rieducativa;
- trattamento del dimittendo e del dimesso col tramite del Consiglio di aiuto sociale e del Centro di Servizio Sociale Adulti;
- assistenza alle famiglie.

Gli Enti pubblici che risultano coinvolgibili in questa sfera di interventi sono:

- gli Enti territoriali (il Comune per l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed ai dimessi; la Provincia per particolari categorie di menomati psico-fisici; la Regione per i corsi di formazione professionale);
- il Provveditorato agli Studi;
- l'Università;
- gli Enti nazionali e locali preposti alle attività sportive.

La mancata previsione nell'art. 42 del Regolamento, dell'apporto di volontari nell'assistenza ai detenuti universitari, non può ritenersi esclusiva di tale possibilità, potendo questa speciale categoria di volontari-docenti agevolmente rientrare fra le « persone idonee... » di cui all'art. 78 e fra quelle « che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino... » di cui all'art. 17 della legge.

Con riferimento ad una positiva esperienza seguita per anni presso la Casa di reclusione di Padova ove alcuni docenti universitari particolarmente motivati si fecero carico di seguire negli studi un gruppetto di studenti di ingegneria preparandoli agli esami specie nelle materie in cui c'era l'obbligo della frequenza, posso confermare la grande utilità ed efficacia di questo insurrogabile contributo del volontariato.

Con il tramite e la personale garanzia di questi docenti-volontari che mediavano le opportune intese con le Autorità accademiche, lo scoglio della frequenza veniva aggirato e gli studenti ammessi agli esami che superavano spesso con brillanti risultati.

Ora che abbiamo delineato in dettaglio gli ambiti di intervento del volontariato previsti dalla normativa e gli Enti pubblici principalmente interessati, possiamo spingere più oltre lo sguardo per riconoscere che lo spazio che la legge apre alla collaborazione della Comunità esterna coincide esattamente con quello che essa riserva al grosso capitolo del trattamento e dell'assistenza del detenuto e della sua famiglia che è la struttura portante di tutta la complessa impalcatura della legge 354.

Il sostegno morale, i corsi di istruzione scolastica e professionale, le attività di animazione culturale, ricreativa e sportiva, la preparazione del dimittendo e l'assistenza al dimesso, altro non sono che gli elementi costitutivi del trattamento che ha come fine ultimo il soddisfacente reinserimento sociale del condannato. Senza questa proiezione finale, rivolta alla fase del rientro nella Comunità sociale, opportunamente sostenuta da apposite previsioni regolamentari, perderebbero significato e valore tutte le menzionate attività rieducative e risocializzanti che dal rango del trattamento scadrebbero inevitabilmente a quello del trattenimento. È in questa visione globale e finalistica che si qualifica infatti un trattamento psicosociale modernamente inteso e, direi ancora, umanamente proponibile ed accettabile da una parte e dall'altra.

In questa luce si evidenziano chiari i multiformi e spesso delicati compiti assumibili dal volontariato in collaborazione con la struttura carceraria. Pensando ai vari problemi e situazioni che ogni detenzione porta con sé, non è difficile immaginare che l'impegno richiesto, non solo in termini di tempo ma anche di qualità, può essere non lieve né marginale. Si tratta, a volte, di compiti di pronto intervento e altre più programmabili nel tempo; a volte essenziali ed insurrogabili come abbiamo visto per Padova (ma il discorso è allargabile a tutta la sfera di interventi specialistici o specializzati per bisogni particolari), a volte complementari a quelli svolti dal personale penitenziario. Un volontario che riscuote la fiducia e la stima del detenuto, anche perché non è identificato con la struttura inizialmente vissuta sempre in termini di alterità se non di contrapposizione, può essere quello cui si dà la chiave di casa per l'assolvimento di alcune incombenze riservate o in scadenza (le cambiali, le bollette, le tasse, il fitto di casa, la comunicazione prudente ai congiunti o al datore di lavoro), o l'interlocutore privilegiato per comunicare i propri

stati d'animo, i dubbi, le incertezze, le ansie, i timori, i rimorsi, i progetti per il futuro, le speranze.

Ma prima di divenirlo per il detenuto, il volontario deve essere l'interlocutore privilegiato del personale carcerario che generalmente veicola le istanze e le attese del recluso.

Non è questione di tatticismo o di strategia più o meno opportunistica, ma è chiarezza e obiettività di veduta riconoscere che non si arriva ai detenuti scavalcando questo personale che spesso opera in condizioni che non sono proprio quelle ideali per l'assolvimento sereno di compiti umanamente impegnati. Mi riferisco principalmente agli educatori, di recente immissione, e al personale di custodia più direttamente a contatto con i reclusi.

Come una membrana osmotica, è questo personale che filtra dall'interno all'esterno, e viceversa, quelle correnti di domande e di risposte, di attese e di offerte che dinamizzano in senso socialmente utile e pedagogicamente valido la vita carceraria.

Interlocutore privilegiato del volontario sarà, perciò, l'educatore che è la figura volano del meccanismo di raccordo tra il carcere e la comunità esterna, oltre che il perno per tutte le attività assistenziali e di animazione interna. Privilegiare questa figura significa innanzitutto chiara comprensione del suo delicato e talora estenuante compito, solidale allineamento nella conquista e nella difesa dei suoi spazi operativi (spesso compressi dalle soverchianti esigenze burocratiche e custodialistiche), sostegno morale e politico del suo specifico ruolo. Parliamo dell'educatore perché lo consideriamo, anche secondo le più recenti disposizioni ministeriali, l'interprete principale delle esigenze e necessità dei detenuti. Ma ciò non esclude l'attenzione del volontario verso tutti gli altri operatori carcerari, a cominciare dal direttore, nella misura in cui di quelle esigenze e necessità dei reclusi essi si fanno portavoce attivi e sensibili.

b) Fase post-detentiva

E veniamo ora alla seconda fase, non tutta post-detentiva in verità, di collaborazione con il Centro di Servizio Sociale Adulti.

Qui il discorso dovrebbe essere più facile almeno in termini di rapporti, perché si tratta con persone che fanno di professione quelle stesse cose cui il volontario aspira.

Come si sa il Centro Servizio Sociale Adulti ha una sfera di competenze autonoma (l'affidamento in prova) e una sfera di competenze sussidiarie e complementari a quelle del carcere, dove si possono ripetere tutte le condizioni e le considerazioni già svolte precedentemente parlando della fase detentiva.

Limitiamo l'analisi alla sfera autonoma del Centro Servizio Sociale Adulti per cogliere alcuni aspetti diversificativi con il volontariato che opera in carcere.

Personalmente non vedrei limiti alla collaborazione dei volontari in questo settore, una volta che siano accertate le doti di fondo necessarie per l'assolvimento di compiti che sappiamo quanto delicati (motivazioni, attitudine personale, equilibrio interiore, maturità critica, preparazione di base), giacché lo spazio che la legge apre al volontariato e quello reale esistente, consente una multiforme gamma di impegni. Semmai il limite sta nell'esiguità del numero dei candidati e di una certa provvisorietà (non discontinuità che non sarebbe ammissibile) di questo loro impegno. Ma questo che in se stesso non è poi del tutto negativo perché con l'avvicendamento si allarga l'area della sensibilizzazione alla problematica penitenziaria e si evitano cristallizzazioni di ruoli e posizioni, è un problema che investe tutta l'area del volontariato, impegnato da tempo ad una riflessione critica su questa e altre tematiche del suo essere e del suo divenire.

Comunque, una volta nominato dal Ministero su proposta del magistrato di sorveglianza, dopo che le opportune e doverose indagini da lui svolte rassicurano sul taglio morale e politico dell'aspirante, il volontario opera a pieno titolo pur se con il controllo e la supervisione del direttore del Centro che risponde per legge dei suoi atti, così come ne risponde il direttore del carcere per quelli che sono autorizzati a frequentarlo.

Per le modalità operative del Centro di Servizio Sociale, basate essenzialmente sul rapporto individuale — il che esclude il contemporaneo intervento di più operatori — il volontario viene inserito nelle attività del Centro con la stessa relativa autonomia che hanno gli altri operatori professionisti nella gestione dei casi loro affidati e che essi seguono per tutto il tempo necessario e previsto, sia controllando la loro condotta e l'osser-

vanza delle prescrizioni, che aiutandoli a superare le difficoltà di adattamento e di reinserimento che dovessero incontrare.

Questo vale naturalmente sia per gli affidati in prova sia, *mutatis mutandis*, per i semiliberi (il cui regime rappresenta una modalità di detenzione e, come tale, afferente alla competenza e responsabilità del direttore del carcere che si avvale del Centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero: art. 92 del Reg.) e per tutti gli altri interventi di servizio sociale previsti dall'Ordinamento.

A questo punto potrebbe sorgere la domanda circa possibili differenze qualitative (non di livello) richiedenti differenziate attitudini, tra le prestazioni dei volontari che operano in carcere e quelle dei volontari inseriti nel Centro Servizio Sociale Adulti.

Normalmente l'intervento dei volontari in carcere o è provocato dal personale interno o avviene su richiesta diretta dell'interessato a seguito di una offerta di servizio che il detenuto è libero di accettare o rifiutare.

Queste condizioni di partenza non si ritrovano nel Centro Servizio Sociale Adulti perché qui la maggioranza degli interventi è in un certo senso autoritativa ed imposta, in quanto discende da provvedimenti giudiziari o da specifiche normative che disciplinano la natura del rapporto (vedi la difficile convivenza dell'aiuto con il controllo dell'affidato) tra l'assistente sociale e l'assistito.

Non si tratta qui infatti del cliente nel senso etimologico del termine, cioè di colui che chiede (semmai di un cliente potenziale, di una persona cioè che potrà diventare tale dopo aver valutato e magari sperimentato il senso autentico di solidarietà dell'operatore e la sua capacità professionale, intesa come strumento idoneo a raggiungere lo scopo e a risolvere i suoi problemi), ma di qualcuno cui un certo tipo di assistenza e di controllo è imposto come condizione per ottenere un determinato beneficio, e a cui non può sottrarsi senza la perdita dello stesso beneficio.

Si tratta di quello che per gli addetti ai lavori nel campo del servizio sociale veniva definito come *Case-Work* aggressivo, intendendo per « aggressivo » l'assunzione dell'iniziativa assistenziale non da parte dell'utente, ma da parte dell'operatore, a ciò delegato dal suo ufficio di appartenenza che ha generalmente una funzione pubblica.

Questa particolare metodologia d'intervento crea sistemi di approccio e di conduzione del caso che hanno modalità e tempi diversi da quelli che si ritrovano in altri settori assistenziali e anche nel carcere stesso, perché all'operatore del Centro non si chiede di incarnare l'altra faccia della giustizia, quella benevola e libera, protettiva e fantasiosa, ma la stessa giustizia punitiva allo scopo di darle un volto più umano e un significato sociale.

In effetti la trasformazione dell'assistito in cliente, di un rapporto cioè inizialmente subito in altro che ha gli inconfondibili contrassegni dell'amicizia e della solidarietà autentica e leale, è l'impegno professionale più oneroso, come ci ricorda l'esperienza del servizio sociale minorile dello stesso Ministero della Giustizia, rimasto un esempio tipico di tale modalità di trattamento psicosociale. Manipolare contemporaneamente l'aiuto ed il controllo, l'atteggiamento oblativo di comprensione e fiducia con quello pedagogico disciplinare che può portare alla revoca della misura, può determinare nell'operatore l'insorgere di conflitti interiori non facilmente controllabili.

Altra diversità, per concludere su questo punto, potrebbe consistere nel fatto che pur giovandosi della consulenza o subendo la supervisione del direttore (si ripresenta qui la stessa dialettica emersa precedentemente a proposito del cliente e dell'assistito il che dimostra che è una problematica della sociale convivenza molto più estesa di quel che appare), il volontario che opera presso il Centro Servizio Sociale Adulti conduce in prima persona ed in modo quasi esclusivo, per quello che abbiamo accennato sul *Case-Work*, il suo rapporto con l'assistito, senza essere complementare a nessuno, anzi in una posizione di piena, totale ed indeclinabile singolarità.

IL RUOLO PROMOZIONALE DEL VOLONTARIATO

Gli aspetti che abbiamo finora esaminato riguardano le strettissime competenze delle strutture penitenziarie decentrate, vale a dire quelle incombenze pertinenti ai vari uffici e servizi, come tali rientranti in un certo qual modo nella attività di *routine* cui può affiancarsi provvido l'appoggio e la collaborazione del volontariato. Ma c'è un altro non meno importante settore d'intervento che, pur meno definito e definibile, interessa sia

il carcere che, più ancora, non fosse che per la sua stessa collocazione esterna alla struttura, il Centro di servizio sociale: è il settore promozionale, vale a dire quel complesso di iniziative, di programmi, di rapporti e di collaborazioni tendenti ad allargare i consensi alla nuova politica penitenziaria e stimolare l'offerta dei servizi sociali necessari ai dimessi ed alle famiglie dei detenuti da parte degli Enti territoriali competenti. Non è chi non veda che senza un efficace raccordo con questi Enti tutte le migliori intenzioni dell'Amministrazione carceraria e dei suoi uffici e servizi sarebbero vanificate nella pratica concreta ed il detenuto si troverebbe pericolosamente a meditare sulle mancate promesse e sulle improvvisate fabbriche di illusioni e buoni propositi in cui si sono trasformati il carcere ed il Centro. Non si tratta ovviamente di fare dei detenuti una categoria privilegiata per l'assegnazione di sussidi economici o della casa o del lavoro, il che penalizzerebbe tutti gli altri componenti della comunità nelle stesse condizioni di bisogno, ma di non farne neanche una categoria di emarginati cui è preclusa la soddisfazione di certe primarie esigenze per il solo fatto dei loro precedenti penali.

Ancora meglio degli operatori penitenziari del carcere o del Centro è in questo ambito promozionale che il volontariato può spiegare tutto il suo inesauribile potenziale di solidarietà umana e di condivisione morale e politica con i bisognosi e gli emarginati.

Le Amministrazioni pubbliche, si sa, sono, o si dicono, sempre così impegnate su quello che « devono fare », che non hanno tempo, né spazio, né mezzi per occuparsi anche di quello che « possono fare ». Fino a quando gli Enti « possono » collaborare, fino a quando l'Amministrazione carceraria « può » avvalersi di questi Enti, non ci potrà essere una ragionevole speranza che essi facciano veramente qualcosa. Allo stato attuale delle cose, potrebbe essere addirittura sospetto se ad esempio i servizi sociali di un Comune, obiettivamente oberati da una imponente mole di adempimenti, prendessero l'iniziativa di collaborare alla risocializzazione dei detenuti; eppure ciò sarebbe certamente utile e provvido se avvenisse sotto l'impulso e lo stimolo di un volontariato che, facendosi carico di alcuni problemi della comunità, inserisca nei suoi programmi anche quello per l'assistenza ai reclusi. Ma a questi fini, non è più bastevole un volontariato spicciolo e polverizzato. Ne occorre un altro,

organizzato e strutturato, motivato e preparato, con un suo autonomo progetto sociale che sia anticipatore, stimolo e integrazione rispetto a quello dell'Ente pubblico e non una comoda copertura alla sua inerzia.

Un volontariato che pur non avendo poteri formali riconosciuti, ne conquisti di sostanziali in forza della sua autonomia e originale concezione della partecipazione, della sua capacità di gestire la strumentalizzazione da parte dell'Ente pubblico e di reggere responsabilmente l'inevitabile confronto con esso.

RIASSUNTO

Con riferimento agli specifici articoli del nuovo Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione, l'A. esamina i rilevanti fattori innovativi che il nuovo assetto normativo introduce nello spirito e nel dettato del trattamento penitenziario.

Dopo aver sottolineato il significato e il valore delle misure alternative alla detenzione e l'ampio spazio lasciato dall'Ordinamento alle iniziative assistenziali pubbliche e private, l'A. centra e conclude la sua analisi sulle attività promozionali e di coordinamento cui sono chiamati i Centri di Servizio Sociale per Adulti per una più rispondente qualificazione e finalizzazione degli interventi.

RESUME

En se rapportant aux articles spécifiques du Nouveau Système Pénitentiaire et au Règlement d'Exécution relatif, l'Auteur examine les importants éléments novateurs que le nouveau système normatif introduit dans l'esprit et dans les principes desquels s'inspire le traitement pénitentiaire.

Après avoir souligné le sens et la valeur des mesures en alternative à la détention et le vaste espace accordé par le Système aux initiatives d'assistance publiques et privées, l'Auteur termine en touchant le noeud de son analyse des activités de promotion et de coordination auxquelles sont appelés les Centres de Service Social pour Adultes, visant à une qualification et à des finalités plus satisfaisantes des interventions.

SUMMARY

With reference to specific articles of the new Penitentiary Regulations and related rules of enforcement, the Author examines the important innovative factors introduced by the new normative order in the spirit and style of penitentiary life.

After emphasizing the significance and value of the alternate measures to detention, and the ample room left by the Regulations for public and private initiatives, the Author's analysis concentrates on and concludes with the promotional and coordinative activities that social welfare centers are called to undertake in order to more adequately qualify and finalize their intervention.

RESUMEN

El Autor examina, con particular referencia a los artículos específicos del nuevo Ordenamiento penitenciario y del relativo Reglamento de ejecución, los importantes factores de innovación que introduce el nuevo orden normativo en el espíritu y en la letra del tratamiento penitenciario.

Luego de haber subrayado el significado y el valor de las medidas alternativas a la detención y el amplio espacio dejada por el Ordenamiento a las iniciativas asistenciales públicas o privadas, el Autor centra y concluye su análisis sobre las actividades de promoción y de coordinación a las que son llamados los Centros de Servicio Social para Adultos a fin de lograr una más adecuada calificación y finalización de las intervenciones.

ZUSAMMENFASSUNG

In bezug auf die spezifischen Artikel der neuen Strafordnung und der relativen Ausführungsregeln prüft der Autor die relevanten Neuerungs-Faktoren, welche die neuen Normen in den Geist und in das Diktat der Strafbehandlung einführen.

Nachdem er die Bedeutung und den Wert der Alternativ-Massnahmen gegenüber der Haft und dem weiten Bereich — aufgelassen durch die Strafordnung — der öffentlichen und privaten Assistenz-Initiativen betont hat, zentralisiert und beschliesst der Autor seine Analysen über die promotionelle Aktivität und die Koordinierung, zu der die Zentren des Sozialen Dienstes für Erwachsene aufgerufen sind, um eine geeignetere und zielgerechtere Qualifikation der Interventionen zu erreichen.

NOTE SUI PROFILI PROCESSUALI DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

GUGLIELMO NESPOLI (*)

I. - Un complesso di norme, finalisticamente inteso a tutelare posizioni soggettive — perfette — non persegue lo scopo se è privo delle norme strumentali, preordinate al fine medesimo.

È connaturata, d'altra parte, al concetto generale di difesa delle sfere individuali una contrapposizione dialettica che si articola e si concretizza attraverso le norme del tipo citato.

Nella legge 26 luglio 1975, n. 354, esse si rinviengono un po' dovunque, a cominciare da quelle che prevedono i reclami in materia di qualificazione lavorativa, la mercede e la remunerazione a quelle concernenti il diritto di doglianza circa il *modus* d'esercitare il potere disciplinare, la costituzione e la competenza dello stesso organo, la contestazione dell'addebito e la facoltà di discolpa.

Ma a prescindere da tali norme, anch'esse intese, come s'intuisce, a tutelare posizioni perfette, ma minori rispetto al bene — interesse, assorbente e maggiore della libertà — quelle che rivestono carattere strumentale nel senso sopra chiarito sono contenute nel Cap. II *bis*, art. 71 e segg. della legge n. 354.

In questo Capo si incentra e si sostanzia il profilo processuale dell'ordinamento penitenziario.

II. - Una esigenza elementare di logica giuridica richiede che, in via preliminare, il procedimento di sorveglianza venga catalogato nel quadro generale delle categorie processuali.

E qui soccorre, come sempre, il principio d'identità e quello di differenza.

(*) Ispettore distrettuale per gli Istituti di prevenzione e pena per adulti - Firenze.

Perciò s'impone, doveroso, un primo rilievo di ordine generale.

Il procedimento di sorveglianza e quello ordinario presentano la seguente nota comune: entrambi, teleologicamente, sono intesi in sostanza a risolvere un conflitto.

L'ordinario, attraverso l'accertamento della responsabilità penale, quello tra lo *status libertatis* e l'esplicazione concreta della potestà punitiva; quello di sorveglianza sempre il conflitto tra lo *status libertatis* — che aspira a divenire meno limitato — e l'esigenza di difesa sociale che viene soddisfatta e garantita solo attraverso la prova concreta della risocializzazione del condannato.

Come s'osserva agevolmente, la difesa sociale *post delictum*, nel nostro sistema, viene perseguita attraverso due procedimenti che — considerato il tempo diverso in cui cadono — sono retti ed improntati a criteri altrettanto diversi.

Infatti, il procedimento ordinario è tutto dominato, ancora e in gran prevalenza, dalla concezione del reato e del danno, quali entità oggettive; il procedimento di sorveglianza, per contro, interamente dal criterio soggettivistico, già introdotto, peraltro, cinquant'anni or sono, dall'art. 133 del codice penale, ma che ha subito una salutare dilatazione, nella sua concezione, con l'introduzione dell'ordinamento penitenziario nel nostro sistema penale.

E qui è senz'altro opportuno sottolineare che viene, così, non a profilarsi una antinomia o un contrasto tra il procedimento ordinario e quello di sorveglianza ma un completamento nel sistema di difesa, ch'è, poi, il fine ultimo ed essenziale nel nostro ordinamento giuridico.

D'altra parte, ciò risponde ai principi d'una retta logica che impone una concezione ambivalente del reato — quale entità oggettiva e quale emanazione della personalità del suo autore — considerato che tale bipartizione esiste *in rerum natura* e non trae vita da nessun artificio della mente umana.

Ma le differenze tra il processo ordinario e quello di sorveglianza non s'arrestano qui.

Nel processo ordinario — attraverso il dinamismo che lo caratterizza e che tocca il suo vertice nel dibattimento — si mira ad instaurare, sulla base delle prove raccolte, un rapporto giuridico definitivo e non più assistito dalla presunzione d'innocenza; nel processo di sorveglianza, invece, attraverso uno sno-

darsi dialettico, con il supporto probatorio dell'avvenuta risocializzazione, ad attenuare quel rapporto definitivo, instauratosi con la sentenza di cognizione.

Essendo questa, per dir così, la tendenza istituzionale del processo di sorveglianza, è manifesto che lo stesso dev'essere assistito da severe garanzie, in quanto attraverso di esso s'attua sì un completamento di difesa sociale ma anche una notevole apertura del sistema.

La garanzia in senso bilaterale, cioè per l'ordinamento e per l'individuo, si attua, perciò, come nel processo ordinario, attraverso l'instaurarsi del rapporto processuale, caratterizzato da un dinamismo e da un incedere per contrasti, che hanno fine solo con lo spirare di esso.

III. - Ma l'analisi del rapporto processuale di sorveglianza dev'essere preceduta, per dovere sistematico, dall'altra che riflette i centri d'impulso del medesimo. Non può parlarsi retamente degli elementi costitutivi d'una qualsiasi entità giuridica senza lumeggiare l'origine, i fatti in senso lato da cui trae vita l'entità medesima.

Dal combinato disposto dell'art. 57 e del 1° comma dell'art. 71 della legge n. 354 si ricava, in maniera testuale, che i soggetti e le attività che possono dare avvio al meccanismo processuale di sorveglianza sono: l'interessato, cioè il condannato o l'internato, i prossimi congiunti, il consiglio di disciplina e l'impulso d'ufficio, cioè il presidente della Sezione o il singolo Magistrato di sorveglianza.

Nella legge non si fa riferimento all'eventuale attività del pubblico ministero per eccitare questo tipo di processo, giacché l'interesse all'esplicazione concreta della potestà punitiva, di cui egli è titolare, è senz'altro prevalente sull'interesse pubblico alla rieducazione, considerato che la difesa sociale, che s'attua attraverso il processo ordinario, assume importanza prioritaria rispetto a quella *post-delictum*, che avviene a mezzo dell'eventuale reinserimento del condannato.

Ma tali considerazioni non toccano, ovviamente, la possibilità d'impulso processuale da parte del pubblico ministero, possibilità che si ricava dai principi generali che regolano l'intervento di detto organo nell'intero meccanismo processuale di tutto il nostro sistema.

Ma, ai fini nostri, interessa soprattutto sottolineare che mentre nel processo penale ordinario, tale organo s'atteggia quale esclusivo titolare dell'azione penale, nel processo di sorveglianza, per contro, i soggetti abilitati dalla legge a sollecitarne il meccanismo sono più e diversi.

Da questa diversità di soggetti, si ricava, per deduzione, che esiste una altrettanto diversità di interessi ad eccitare il procedimento di sorveglianza.

Infatti, mentre la *notitia criminis*, nel processo penale ordinario, rende attivo, mediante la richiesta al giudice, l'interesse pubblico all'accertamento della responsabilità ed alla conseguente infizione della pena, alla base del processo di sorveglianza si rinvencono due interessi che fungono da motori al suo funzionamento: l'interesse pubblico alla effettiva rieducazione e quello singolo a veder dichiarare attenuato il rapporto penale esecutivo.

Non trattasi — beninteso — d'un intreccio d'interessi, come a tutta prima, potrebbe sembrare. Ciò che prevale e campeggia, in questo tipo particolare di processo, è sempre l'interesse pubblico alla rieducazione, con il quale deve coincidere l'interesse del condannato o dei prossimi congiunti a far dichiarare parzialmente limitato o semipieno lo *status libertatis*.

Da tale puntualizzazione discende pure la diversa titolarità degli interessi a sollecitare il meccanismo processuale.

Quando, infatti, nell'art. 56 della legge n. 354, si dice che sia il consiglio di disciplina che l'impulso d'ufficio, — cioè la Sezione di sorveglianza o il giudice singolo — possono dare avvio al processo di sorveglianza, s'afferma implicitamente la titolarità di quell'interesse pubblico alla rieducazione effettiva che, nella specie, si radica in un organo pubblico collegiale, di tipo amministrativo, nel primo caso o di tipo giurisdizionale, quali sono, invece la Sezione o il Magistrato di sorveglianza, nel secondo.

Quando, per contro, si parla del condannato o dei prossimi congiunti, si pone chiaramente l'accento sulla natura singolare dell'interesse che muove queste due categorie di titolari: l'interesse all'attenuazione del rapporto penale esecutivo.

È bene, però, sottolineare ancora che tale ultimo interesse si può conseguire solo quando coincide con quello di indiscussa natura pubblica ad una rieducazione effettiva che, perciò, deve dare un'adequata garanzia di difesa sociale.

Perciò quando, *prima facie*, appare la non coincidenza di tali interessi, la Sezione o il magistrato, in via pregiudiziale, deve dichiarare inammissibile l'istanza dell'interessato o dei prossimi congiunti, considerato che il vero spirito animatore di tutto il processo di sorveglianza è solo ed esclusivamente l'accertamento della conseguita o meno risocializzazione.

Tutto ciò si ricava in maniera testuale dall'art. 71 *sexies* della legge n. 354.

Questo interesse, di natura squisitamente pubblica, connesso ovviamente a quello preminente della difesa sociale che s'attua, come già notato, attraverso il processo penale ordinario, legittima la presenza del pubblico ministero nel processo di sorveglianza.

IV. - S'è affermato, in precedenza, che il garantismo che anima tutto il nostro ordinamento penitenziario diviene attuale veramente nel processo di sorveglianza. Questo sta pure a significare che la giurisdizionalizzazione dell'intero rapporto esecutivo raggiunge la sua perfezione proprio in questo stadio.

Infatti, solo con la costituzione del rapporto processuale di sorveglianza ed attraverso il suo snodarsi dialettico trovano adeguata difesa le posizioni soggettive del termine passivo della potestà punitiva dello Stato.

Solo con l'ingresso, in questo tipo di processo, di tutti gli elementi e le componenti che caratterizzano il dibattimento — ch'è il vero vertice della cognizione — come la pubblicità, il contraddittorio, la difesa tecnica, ecc. — si consegue quella perfezione di tutela cui mira in genere ogni procedimento giurisdizionale.

Questo profilo dinamico, come si vedrà, differenzia sostanzialmente il procedimento di sorveglianza, ch'è vero procedimento, da quelli semplicemente *de plano* previsti nell'ultima parte dell'art. 69 della legge n. 354 segnatamente alle lettere *a* e *b*.

V. - Quando uno dei soggetti abilitati a sollecitare il meccanismo del processo, secondo gli artt. 56 e 71 della legge, lo pone in moto, si dà inizio ad un dinamismo giuridico inteso ad instaurare il rapporto processuale di sorveglianza.

Considerato che ogni titolare d'interesse, stando a quanto s'è affermato in precedenza, interviene nel rapporto con prospettazioni che prendono mosse secondo la stessa natura dell'interes-

se che lo anima, si comprende facilmente come quel dinamismo venga mantenuto dall'inizio alla fine del rapporto stesso.

È risaputo, d'altra parte, che solo con la confluenza nell'area del processo di tutti gli interessi contrastanti dei soggetti che sostengono il rapporto, è assicurata quella contrapposizione dialettica attraverso cui la difesa dei diritti diviene cosa certa.

Perciò, tenuto conto della direzione diversa degli interessi, (interesse alla attenuazione del rapporto penale esecutivo ed interesse alla difesa sociale *post delictum* attraverso l'accertamento dell'effettiva risocializzazione) il rapporto processuale di sorveglianza è un rapporto, così come normalmente avviene, trilaterale, nel senso che corre tra il giudice, l'interessato ed il P.M.

Il giudice, ovviamente, anche se è stato egli ad eccitare il processo, stando all'art. 71 della legge, interviene nel rapporto quale soggetto neutro, obiettivo, nel senso che è distante in maniera eguale dalle prospettazioni che provengono dai due interessi in contrasto. La sua decisione, infatti, è diretta naturalmente a comporre un conflitto.

Da queste affermazioni discende che esiste, nel processo di sorveglianza, una duplicità di rapporti, di cui l'uno è in funzione dell'altro.

Ma è opportuno chiarire che tra essi, come nel processo penale ordinario, civile e amministrativo, esiste assoluta separazione.

Il rapporto processuale di sorveglianza, perciò, s'atteggia, come già affermato in premessa, come strumento dinamico per conseguire un interesse sostanziale che ha duplice profilo: l'attenuazione del rapporto penale esecutivo e la difesa sociale attraverso l'accertamento dell'avvenuto processo rieducativo.

Questo duplice interesse, cui è finalizzato tutto il comportamento dei soggetti del rapporto, costituisce, poi, l'oggetto del rapporto stesso. È in funzione di questo, infatti, che la trilateralità di cui prima s'è detto è in continuo movimento.

VI. - L'interesse è, come si sa, il supporto naturale del diritto soggettivo, la base che sottostà alla intera costruzione del medesimo. Perciò, nel processo di sorveglianza, in correlazione ai due interessi sopra evidenziati, esistono due diritti che si fronteggiano e si contrastano: il diritto dell'interessato all'attenuazione della compressione del proprio *status libertatis* ed il

diritto alla difesa della società civile che viene garantito solo attraverso l'accertamento dell'effettivo recupero.

Infatti, ad una analisi attenta, si scorge che tutto il dinamismo da cui è permeato il processo di sorveglianza, prende avvio ed è sostenuto da questa contrapposizione. Si scorge ancora che qui avviene la verifica giurisdizionale di tutta l'opera di trattamento, iniziata e portata a compimento in una fase puramente amministrativa, pur con le garanzie e gli interventi del potere di giurisdizione.

Da qui emergono, in conseguenza, l'importanza e la delicatezza dell'oggetto effettivo del procedimento di sorveglianza che si sostanzia nel giudizio sul grado raggiunto di risocializzazione e sulla conseguente opportunità che tale grado conseguito non venga vanificato dall'ulteriore permanenza in istituto, così come avviene nel caso della semilibertà e dell'affidamento in prova al servizio sociale (1).

In altri termini, attraverso un'adeguata dialettica processuale e mediante la trasposizione quasi totale di tutti gli schemi che caratterizzano la cognizione (2), avviene la verifica dell'acquisizione effettiva dei valori essenziali che sottostanno e reggono lo svolgersi della comunità civile.

A quali valori, dunque, si riferirà il giudice? Come — il che è lo stesso — sarà certo che la società non subirà danni o turbamenti dall'attenuazione del rapporto penale esecutivo?

Sono due domande che richiedono adeguata meditazione, considerate le implicazioni che ne discendono e conseguono.

Il giudice esprime e riassume, nella sua opera di interprete, (anche senza volerlo) tutta la società del suo tempo, in quanto di quest'ultima è tenuto a cogliere tutti i parametri valutativi delle azioni umane. Quando, infatti, si tratta di foggare, nelle valutazioni che egli è tenuto a compiere dei comportamenti, una figura d'uomo — che sia, poi, emblematica nel senso della normalità e della socialità dei tempi in cui avviene la valutazione stessa — egli si riferisce ad un tipo che gli antichi, con la loro finezza, chiamavano *homo costans*, quasi a sottolineare la polarizzazione del consenso generale intorno ai risultati del suo comportamento sociale.

La normativa penitenziaria esprime l'idea di quest'uomo, per così dire, in negativo, nel senso che (art. 2 Regolamento di esecuzione) sottolinea in lui la esistenza di atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale e che,

quindi, il trattamento penitenziario è tutto inteso a far cadere gli stessi.

Le regole minime dell'O.N.U., del 30 agosto 1955, invece, tracciano in positivo la figura di quest'uomo. Infatti, all'art. 65 di dette Regole si dice testualmente che « *Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure privative de liberté doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet, de créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à même, après leur libération, de vivre en respectant la loi et de subvenir à leurs besoins* ».

Concretizzando, quindi, i requisiti che deve possedere quest'uomo risocializzato, la regola minima continua, all'ultimo comma: « *Ce traitement doit être de nature à encourager le respect d'eux-mêmes et à développer leur sens de la responsabilité* ».

Rispetto della legge, acquistata attitudine di sopperire da sé ai propri bisogni, rispetto di se stessi e sviluppo del senso di responsabilità, sono indubbi sintomi da cui è possibile inferire un giudizio di avvenuta risocializzazione. E qui occorre notare che, anche e assistito dai risultati dell'opera di trattamento, si tratta pur sempre, sul piano delle umane valutazioni, d'un giudizio di rilevante probabilità sulle riacquistate attitudini alla vita sociale. Invece, sul piano giuridico, esso si deve trasformare in certezza: sia perché la realtà sottintesa da ogni atto di giurisdizione deve avere il carattere della certezza, sia perché la società, ultima beneficiaria degli atti del giudice, dev'essere garantita e difesa da questa certezza.

VII. - Nel processo di sorveglianza — s'è già detto — avviene la verifica giudiziaria dei risultati d'un procedimento tecnico, multidisciplinare, iniziatosi e conclusosi in una fase squisitamente amministrativa. Avviene (3) in tal modo, la saldatura tra due funzioni statali di somma delicatezza: l'aggancio logico-funzionale tra la fase penitenziaria e quella giurisdizionale. Tutti i risultati dell'osservazione e del trattamento (art. 13 legge 354) sono riassunti, con tutte le modifiche intervenute nel corso di esso, nella cartella personale del soggetto, nonché in tutti i documenti che hanno valore diagnostico ai fini d'un giudizio valutativo in relazione al provvedimento da emanare.

Il giudice, infatti, può chiedere all'Amministrazione ogni documento o notizia utile allo scopo. Così, la cartella personale, le inchieste sociali, le osservazioni degli educatori e degli altri

esperti in genere, essendo il supporto logico-documentale d'un giudizio pubblico, perdono il carattere della riservatezza della fase puramente amministrativa, assumendo natura pubblica e di libera consultazione da parte dei difensori tecnici e delle altre parti del processo.

Infatti, secondo l'art. 71 *bis* — 3° comma —, i provvedimenti della Sezione e del Magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione ed al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

Ma, anche di fronte ai risultati dell'osservazione e del trattamento, durante i quali sarà pure intervenuta l'opera del giudice, questi, nelle sue valutazioni, è sempre assistito dal principio del libero convincimento, potendo discostarsi dalle risultanze cui è pervenuta l'Amministrazione, ove elementi obiettivi, *desunti aliunde*, facciano propendere per l'abbandono del giudizio valutativo espresso dall'Amministrazione.

Si è detto che, a differenza di quanto accade nel processo penale ordinario, nel processo di sorveglianza campeggia il criterio soggettivistico, inteso a valutare l'uomo nel di lui recupero o meno di parametri comportamentali validi secondo la società del suo tempo. Perciò, mentre nel processo penale ordinario, è tutta la vita intera che può irrompere nell'area di esso — potendo toccare il reato ogni settore dell'esistenza — in quello di sorveglianza è prevalente e domina, invece, il mondo intimo dell'individuo, desunto dai quei segni esteriori che sono normali alla vita di relazione.

Tutta la dinamica di questo processo ruota, in sostanza, intorno a questo polo. Considerata, quindi, l'ovvia delicatezza di esso in relazione alle esigenze di difesa sociale, si giustifica l'affermazione (3) secondo cui le funzioni che presiedono a questo processo postulano una specializzazione, da parte di chi le pone in essere, che attinga veramente a ragguardevoli livelli delle molteplici discipline che trovano confluenza nel settore dell'attuale esecuzione penale.

La stessa preparazione tecnica del difensore dev'essere diversa in relazione alle diverse prospettazioni tecniche che si richiedono. Perciò, la semplice, tradizionale preparazione nelle discipline strettamente giuridiche, non è certo più, da sola, sufficiente. Il difensore dev'essere, perciò, anche preparato a con-

trovare validamente una tesi contenuta in una relazione tecnica (dello psicologo, del sociologo, dell'assistente sociale o del criminologo, ecc.) allo scopo di assicurare a tale tipo di processo un adeguato tono dinamico che sfoci, poi, in un altrettanto adeguato atto di giustizia.

VIII. - Se l'intero processo di sorveglianza mira, in sostanza, alla soddisfazione d'un duplice interesse — quello generale alla difesa della società, mediante l'accertamento della raggiunta ri-socializzazione e quello singolo all'attenuazione del rapporto esecutivo — sembra certamente corretto inferire di trovarsi di fronte ad una pluralità di azioni.

Ad ogni impulso processuale, che prende mosca a seconda dell'interesse che lo anima, corrisponde un tipo d'azione che miri a soddisfare l'interesse stesso. Così, di fronte all'interesse generale della difesa sociale e della rieducazione, esiste una azione di accertamento; mentre al cospetto di quello singolo alla attenuazione del rapporto esecutivo penale esiste un'azione costitutiva, nel senso che la statuizione del giudice è qui diretta a modificare *in melius* un rapporto già esistente. Ora, non è dubbio che nel rapporto processuale di sorveglianza, come spesso avviene, coesistono questi due tipi di azione in corrispondenza dei diversi interessi coesistenti. Si tratta d'un caso d'una pluralità di azioni che coesistono in una unicità di rapporto che s'instaura fra soggetti diversi.

La situazione non è certo nuova (4) perché anche nel processo penale non si può fare a meno di trasporre la vecchia tricotomia esistente per le azioni civilistiche: di accertamento, dichiarative e costitutive.

IX. - L'ordinanza della Sezione — quando oggetto del procedimento di sorveglianza sia la liberazione anticipata, la richiesta di semilibertà o l'affidamento in prova al servizio sociale — incide sul *quantum poenae*, stabilito nella sentenza di cognizione.

Ciò significa che la statuizione, contenuta nell'ordinanza, modifica, attenuandolo, il rapporto penale esecutivo, considerato di ordine intangibile fino a poco tempo fa, se non per l'effetto d'un provvedimento legislativo (amnistia) o amministrativo (grazia) o giurisdizionale (liberazione condizionale).

Trasferendo, poi, il discorso da un terreno strettamente dommatico a quello invece, della pratica, si coglie agevolmente che gli effetti favorevoli dell'ordinanza costituiscono un'apertura nel sistema repressivo.

Da qui, quelle doverose cautele nell'assumere e nell'emettere la decisione che, per essere sostanzialmente giusta, dev'essere equamente conciliativa tra l'aspirazione del soggetto all'attenuazione del rapporto esecutivo e le esigenze fondamentali della difesa sociale.

Va notata, per inciso, l'importanza dell'effetto dell'ordinanza, perché, in tal modo, il nostro legislatore ha abbandonato il tradizionale concetto culturale della pena — esclusione come unico, immodificabile presidio del sistema politico-sociale, preannunciando, se i tempi lo consentiranno, una graduatoria nel sistema sanzionatorio, che tenga il dovuto conto dell'effettivo pericolo della persona e della possibilità, da parte di essa, del recupero di certi valori socialmente validi.

Sotto il profilo della struttura, considerata nella sua significazione logica e giuridica, la decisione assume come base una realtà naturale, cioè l'uomo, inteso come entità essenzialmente dinamica in svolgimento continuo ed inequivocabile verso modelli comportamentali storicamente in sintonia con la civile convivenza.

Da quanto s'è finora affermato, si ricava che il processo di sorveglianza è un processo speciale, caratterizzato dall'accertamento d'uno stato della personalità che consenta la modificazione d'un rapporto giuridico costituitosi sulla base d'uno stato diverso e in relazione alla commissione d'un fatto-reato.

Esso si differenzia, quanto ai fini di giustizia, notevolmente anche in riferimento al processo di sorveglianza inteso all'applicazione di misure di sicurezza detentive (e non) ed alla revoca anticipata delle stesse (art. 207 cod. pen., 2° e 3° comma, dichiarati parzialmente illegittimi dalla Corte costituzionale il 25 aprile 1974 con sentenza n. 110).

In questo procedimento, anche se la personalità del soggetto, cui occorre applicare la misura di sicurezza, si staglia sullo sfondo del reato o quasi-reato commesso, essa viene tuttavia percepita dal magistrato solo attraverso le vie empiriche degli accertamenti di cui egli è centro (5).

Invece, nel processo di sorveglianza, inteso alla concessione di misure alternative, la personalità perviene allo stadio del pro-

cesso già pienamente focalizzata attraverso l'opera di osservazione e trattamento.

Come s'osserva, trattasi d'un processo le cui caratteristiche d'indagini si spera siano estese all'intero processo penale che deve tendere in primo luogo a presidiare la convivenza ma anche a gettare luce sulla realtà umana che, come disse un vecchio filosofo, è un pozzo senza fondo, più profondo di quello di Democrito!

RIASSUNTO

Dopo di aver posto in evidenza la necessità — per un corpo di norme quali l'ordinamento penitenziario — di disporre di norme strumentali che siano il mezzo per rendere attuali certe posizioni soggettive, l'A. passa a tracciare le differenze esistenti tra processo ordinario e procedimento di sorveglianza. Sia l'uno che l'altro sono intesi a risolvere un conflitto: il processo ordinario quello tra lo *status libertatis* e l'esplicazione concreta della potestà punitiva, quello di sorveglianza il conflitto tra lo *status libertatis* — che aspira a divenire meno limitativo — e l'esigenza di difesa sociale che viene garantita solo con l'accertamento oggettivo dell'avvenuta risocializzazione.

Tracciati i caratteri dell'uno e dell'altro (nel procedimento ordinario campeggia ancora e domina il concetto oggettivistico del reato e del danno, in quello di sorveglianza il criterio soggettivistico introdotto con l'art. 133 cod. pen. ma ampliato con l'introduzione dell'ordinamento penitenziario) si passa a delineare brevemente il rapporto processuale di sorveglianza, i soggetti per cui s'interessa e gli interessi che muovono i soggetti medesimi.

Attraverso un dinamismo ed una dialettica, che sono propri della cognizione, si perviene alla verifica di tutta l'opera di trattamento iniziatosi e conclusosi in una fase squisitamente amministrativa. E qui sorge una domanda, di tipo sostanziale, circa quei valori cui si orienta il giudice per decidere se il soggetto debba o meno ritenersi risocializzato.

Il giudice, nella sua decisione, coglie quei valori ritenuti socialmente validi ed attraverso l'accertamento dell'esistenza di essi difende in buona sostanza la società.

La decisione cui mette capo il procedimento di sorveglianza se vuole essere veramente giusta deve conciliare i due interessi sostanziali che si fronteggiano in questo tipo di processo: quello individuale all'attenuazione del rapporto penale esecutivo e quello generale della difesa sociale che si consegue solo con l'accertamento della rieducazione effettiva.

Tracciata, infine, la differenza tra procedimento di sicurezza e quello di sorveglianza in senso stretto, previsto nel nostro ordinamento penitenziario, si formula l'augurio che, in un futuro che lo consenta, l'intero processo penale miri a lumeggiare la realtà dell'uomo, sempre sfuggente.

RESUME

Après avoir mis en évidence la nécessité — pour un corps de normes comme le système pénitentiaire — de pouvoir disposer de normes instrumentales capables de constituer le moyen de rendre actuelles certaines situations subjectives, l'Auteur traite de différences qui existent entre procès ordinaire et procédure de surveillance. L'un et l'autre sont supposés résoudre un conflit: le procès ordinaire vise

à la solution de celui qui existe entre le *status libertatis* et l'exercice concret du pouvoir punitif; la procédure de surveillance concerne le conflit entre le *status libertatis* — aspirant à devenir moins limitatif — et l'exigence de défense sociale, qui peut être assurée uniquement par la constatation objective d'une resocialisation réelle.

Après avoir décrit les caractéristiques de l'un et l'autre (dans le procès ordinaire, c'est encore l'idée objectiviste du délit et du dommage qui tranche et qui l'emporte; dans la procédure de surveillance, c'est le critère subjectiviste, introduit par l'art. 133 du cod pénal, mais étendu par l'introduction du système pénitentiaire) l'Auteur illustre brièvement le rapport dans la procédure de surveillance, les sujets dont il s'intéresse et les intérêts qui meuvent les sujets mêmes.

A travers un dynamisme et une dialectique propres à la connaissance, on aboutit à une vérification de toute l'oeuvre du traitement, qui a commencé et s'est terminé par une phase typiquement administrative. Une question essentielle se pose alors, au sujet des valeurs qui orientent le juge lorsqu'il doit décider si le processus de re-socialisation s'est accompli ou non.

Au moment de décider, le juge se sert des valeurs que l'on considère socialement valables, et c'est à travers la constatation de l'existence de ces valeurs qu'il défend la société.

Pour être véritablement juste, la décision qui est à l'origine de la procédure de surveillance doit concilier les deux intérêts essentiels qui s'opposent dans ce genre de procès: l'intérêt individuel pour l'atténuation du rapport pénal exécutif et l'intérêt général de la défense sociale, que l'on obtient uniquement en constatant la rééducation effective.

Finalement, après avoir tracé la différence entre procédure de sûreté et procédure de surveillance au sens propre, on formule le souhait que, dans un avenir qui le permette, l'ensemble du procès pénal vise à éclaircir la réalité toujours fuyante de l'homme.

SUMMARY

After pointing out the need — with regard to a set of norms like the penitentiary regulations — for instrumental rules that should be the means for implementing certain subjective positions, the Author lists the differences between ordinary trial and supervision procedure. Both are meant to solve a conflict: the ordinary trial, the conflict between *status libertatis* and concrete fulfilment of punitive authority; the supervision procedure, the conflict between *status libertatis* — aiming at becoming less limitative — and the necessity of social defense which can only be guaranteed by an objective assurance that resocialization has occurred.

After indicating the characteristics of both aspects (in an ordinary trial the objectivistic concept of crime and damage still predominates, while in the supervision procedure, what predominates is the subjectivistic criterion introduced by art. 133 of the Penal Code and enlarged after the application of the penitentiary regulation), the Author outlines briefly the trial relationship of supervision, the subjects it takes into consideration, and the interests of the subjects themselves.

Through a dynamism and dialectic proper to cognition, one can verify the whole treatment, which was initiated and concluded in a merely administrative way. And here arises the fundamental question regarding the values guiding the judge when deciding whether the subject may be declared resocialized or not. In his decision, the judge takes the values he considers to be socially valid, and by ascertaining their existence, in fact he defends society.

To really be a just one, the decision at the origin of supervision procedures must reconcile two basic interests opposing each other in this type of trial: that of the individual, tending to attenuate the executive penal relationship, and that of social defense in general, which can only be fulfilled by the assurance of a real resocialization.

Finally, after outlining the difference between security procedure and supervision procedure in their strict sense, as provided by our penitentiary regulation, the Author expresses the wish that, as soon as future circumstances permit, the entire penal trial be aimed at emphasizing man's always elusive reality.

RESUMEN

Después de haber puesto en claro la necesidad — para un cuerpo de normas como el ordenamiento penitenciario — de disponer de normas instrumentales que sean el medio para actualizar ciertas posiciones subjetivas, el Autor traza las diferencias que existen entre proceso ordinario y procedimiento de vigilancia. Tanto uno como el otro tienen como finalidad resolver un conflicto: el proceso ordinario el de *status libertatis* y la explicación concreta de la potestad punitiva; aquel de vigilancia, el conflicto entre el *status libertatis* — que tiende a ser menos limitativo — y la exigencia de defensa social que es garantizada solamente con la verificación objetiva de la re-socialización habida.

Trazados los caracteres de ambos (en el procedimiento ordinario prevalece aún y domina el concepto objetivístico del reato y del daño, en el de vigilancia el criterio subjetivístico introducido con el art. 133 del Código Penal pero ampliado con la introducción del ordenamiento penitenciario) se pasa a delinear brevemente la relación procesual de vigilancia, los sujetos por los cuales se interesa y los intereses que mueven a los sujetos mismos.

A través de un dinamismo y una dialéctica, que son propios de la cognición, se llega a la verificación de toda la obra de tratamiento que se inicia y se concluye en una fase netamente administrativa. Es aquí que surge una pregunta de carácter sustancial sobre aquellos valores en los cuales se orienta el juez para decidir si el sujeto se deba considerar o no re-socializado.

El juez toma en su decisión aquellos valores considerados socialmente válidos y a través de la verificación de su existencia en buena sustancia defiende la sociedad.

La decisión a la base del procedimiento de vigilancia si quiere ser realmente justa debe conciliar los dos intereses sustanciales que se enfrentan en este tipo de proceso: aquel individual a la atenuación de la relación penal ejecutiva y aquel general de la defensa social que se consigue solamente con la verificación de la reeducación efectiva.

Finalmente y una vez trazada la diferencia entre procedimiento de seguridad y aquel de vigilancia en sentido estricto, previsto en nuestro ordenamiento penitenciario, se formula el deseo que en un futuro que lo permita, todo el proceso penal tienda a iluminar la realidad del hombre, siempre tan fugaz.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach dem der Autor die Notwendigkeit hervorgehoben hat — für eine Serie von Normen als Strafordnung — über Instrumentalnormen zu verfügen, die ihrerseits als Mittel dienen sollen, um einige subjektive Positionen zu modernisieren, zeichnet er weiter die existierenden Unterschiede auf zwischen gewöhnlichem Verlauf und dem Überwachungs-Verfahren. Sei es der eine wie der andere dienen zum Lösen eines Konflikts: der gewöhnliche Verlauf, jener zwischen dem *status libertatis* und der konkreten Entfaltung der Strafgewalt, wie jener der Überwachung, d.h. der Konflikt zwischen *status libertatis* — der im Begriff ist weniger begrenzend zu werden — und der sozialen Verteidigung, die nur garantiert wird durch die objektive Sicherstellung der erfolgten Re-Sozialisierung.

Gekennzeichnet die Charaktere des einen und anderen (im normalen Verlauf dominiert und tritt noch hervor das objektive Konzept des Verbrechens und des Schadens, bei der Überwachung das subjektivistische Kriterium, eingeführt mit dem Art. 133 cod. pen., erweitert jedoch mit der Einführung der Strafordnung) weist man kurz auf den laufenden Überwachungsprozess hin, auf die Subjekte, die ihn betreffen und das Interesse das dieselben Subjekte bewegt.

Über einen Dynamismus und eine Dialektik, die dieser Kenntnis eigen sind, kommt man zur Nachprüfung dieses gesamten Behandlungswerks, das in einer reinen Verwaltungsphase begonnen und beendet wurde. Und hier kommt eine Frage auf, eine sehr wichtige, bezüglich der Werte, an denen sich der Richter orientiert, um zu entscheiden, ob das Subjekt als re-sozialisiert gelten kann oder nicht.

Der Richter orientiert sich in seiner Entscheidung an den sozial gültigen Werten und indem er sich vergewissert, dass diese existieren, verteidigt er in grossem und ganzen die Gesellschaft.

Die Entscheidung, die an oberster Stelle bezüglich der Überwachung steht, wenn sie wirklich richtig sein soll, muss zwei wesentliche Interessen vereinen, die sich in diesem Prozess-Typ gegenüberstehen: jenes individuelle zur Verringerung des durchzuführenden Strafmasses und das allgemeine zur sozialen Verteidigung, das nur durch die Vergewisserung der effektiven Reintegration erfolgen kann.

Schliesslich weist man noch auf den Unterschied hin zwischen Sicherheits-Verlauf und jenem der Überwachung im engen Sinn, vorgesehen in unserer Straf-ordnung, und spricht abschliessend der Wunsch aus, dass in Zukunft der gesamte Strafprozess die stets entfliehende Realität des Menschen besser erleuchten werde.

NOTA BIBLIOGRAFICA

(1) G. NESPOLI: «Sul concetto di pena carceraria - Riflessioni», in *Critica giudiziaria*, gennaio-aprile 1979. Sansoni, Firenze, pag. 55 e 62.

(2) DI GENNARO - BONOMO - BREDI: *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*. Ed. Giuffrè, 1978, pagg. 294 e segg.

(3) G. NESPOLI: «Ciò che resta allo Stato-Amministrazione dopo la legge sull'ordinamento penitenziario», in *Giustizia penale*, agosto-settembre 1976.

(4) E. MASSARI: *Le dottrine generali del processo penale*. Jovene editore, Napoli, pag. 21.

(5) G. NESPOLI: «La realtà delle misure di sicurezza detentive», in *Redenzione Umana*, ottobre 1971, pag. 368.

CONSIDERAZIONI SU ALCUNE MODALITÀ D'INTERVENTO DEGLI OPERATORI PENITENZIARI

IGNAZIO STURNIOLO (*)

Molti operatori penitenziari o per comodità o per effettiva convinzione si limitano ad un'azione meramente esteriore, ad una semplice sorveglianza, altri si sentono snobbati allorché si dice loro di stabilire direttamente rapporti con i detenuti vivendo la vita di questi ultimi.

Tali operatori ritengono che il loro compito sia quello di « comandare » gli educatori di base.

Essi credono che non possono, quindi, disperdere i loro interventi in situazioni minute e del tutto particolari.

Chi ha avuto modo di assistere, sia pure per poco, agli interventi che vengono effettuati in un carcere ancora oggi, si rende conto che l'impegno e il senso di responsabilità nelle patrie galere non è a sufficienza a causa di un andazzo che ha preso le mosse da una concezione rigorista e antieducativa, custodialistica nelle ipotesi migliori.

Sì, in teoria, ci sono degli operatori che sostengono le tesi di una comunità penitenziaria, ma in concreto, sul piano specificamente operativo, quegli stessi operatori respingono ogni approccio con il detenuto in quanto ritengono che tale compito sia demandato a categorie « inferiori » e che a loro, aristocratici della rieducazione del detenuto, sia demandata ben altra incombenza, quella di supervisionare, esclusivamente, il rapporto che le predette categorie dovrebbero stabilire.

Per tali operatori il sacrificio, il patire con, il soffrire, il vivere certe situazioni in forma angosciata, è qualcosa che non li riguarda.

(*) Dirigente superiore - Consigliere ministeriale aggiunto.

Si ispirano a princìpi dilettantistici, lontani però mille miglia dalla realtà delle carceri, si esauriscono in discussioni, spesso, vuote, senza alcun costrutto, senza prospettive autentiche di soluzione, discussioni in cui predominano arzigogoli sofisticati del tutto improduttivi.

Tali « aristocratici » che temono di sporcarsi le mani nel contatto diretto con il detenuto, difficilmente risolvono qualche problema, facilmente ne creano e gettano le premesse per disordini, confusione, diversità di vedute, disimpegno, disorganizzazione.

Essi si sentono rigidamente legati ad una funzione, ad una carriera, ad un ruolo fuori dei quali non ritengono di potere fare qualcosa oppure assumere delle responsabilità.

Quello che veramente ha un significato autentico nelle carceri è la capacità di ciascuno a scendere nel concreto e dialogare con il detenuto senza fisime in ordine a ruolo, a carriera, a ciò che è « tuo » distinto da ciò che è « mio ».

Certo, ognuno deve assumere le proprie responsabilità, ma ciò non toglie che in concreto tutti s'incontrino; operatori tra loro e operatori con detenuti.

Non esiste, non può esistere contatto diretto di una categoria e un contatto alla larga, da lontano, di altre.

È certissimo che un operatore che si rispetti deve porsi come figura umana che tende a stabilire un rapporto umano senza ipocrisie, senza schematismi, senza ubbie metafisiche.

Operatori che la pensano in questo modo si precludono qualsiasi possibilità di un vero incontro con il detenuto cioè di discutere con lui certi problemi, di dibattere questioni anche le più minute, di camminare insieme al detenuto, di parlare insomma con il detenuto, ripeto, *con* e non *al* detenuto.

L'esperienza, la più viva, è altamente istruttiva in proposito perché il parlare al detenuto spesso fa apparire l'operatore penitenziario come colui che assume atteggiamenti da saccente come uno che sta « sopra » nei confronti di uno che sta « sotto ».

Già in mie precedenti pubblicazioni e specie in *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto* (1) ho posto in evidenza il significato sottile di questo rapporto caldeggiato da taluni operatori o dilettanti della rieducazione di soggetti detenuti.

(1) IGNAZIO STURNIOLO - *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto* - Ed. LAURUS, Firenze, 1978.

Ho cercato di dimostrare che per costoro in questo gioco di « stare sopra e stare sotto » consiste l'autentico rapporto tra detenuto e operatore.

Se questi non si pone su un piedistallo, se non si pone su un piano superiore non si sente sicuro di potere svolgere una qualsiasi attività la quale si esaurisce in prediche e mai diventa dialogo o colloquio. Si esaurisce in atteggiamenti moraleggianti che si ispirano ad una morale borghese e ipocrita, fatta di piccinerie, ripicchi, pettegolezzi, esteriorità, o che fanno tutto discendere da una concezione secondo la quale non è possibile alcun rapporto educativo se non tra superiore e inferiore. Un rapporto tra due soggetti: operatore - detenuto, inteso alla pari, non è possibile perché rimane nella mente di « feroci fanatici ».

Ricordo che qualche anno fa in un carcere stavo colloquiando con alcuni detenuti che si erano affollati attorno a me (li conoscevo per avere stabilito con loro rapporto umano alcuni anni prima) senza alcuna formalità come erano usi fare nell'ambito di un precedente rapporto, io chiarivo alcuni aspetti di una organizzazione penitenziaria piuttosto rigida e il discorso veniva intramezzato da battute di spirito che provocavano delle sane risate nel gruppetto e considerazioni le più varie, tutte a contenuto altamente umano e distensivo, quando, poco distante, notai un gruppetto di persone: operatori penitenziari ed esponenti di una ditta edilizia che mi guardavano in modo che sembrava volesse dire, se non con la fisicità della parola, con la mimica degli atteggiamenti e con l'espressione dello sguardo: « costui è un esaltato, cosa vuole concludere ... più si sta a contatto con i detenuti più si perde prestigio ... un ispettore deve stare sopra i detenuti debbono stare sotto ».

Dopo, per la verità, seppi che il discorso di cui sopra da me immaginato era stato fatto con altre parole ed era andato al di là del senso da me attribuito ai loro sguardi e al loro atteggiamento.

Qualcuno mi confidò subito dopo che da uno del gruppetto era partita la seguente espressione che riporto testualmente: « un ispettore generale? ... ma no, ma no ... ma quello mi sembra un ... un rivoluzionario ».

Sorrisi per la parola rivoluzionario e riflettendo addivenni alla conclusione che ci vuole molta ignoranza, molta incoltura, molta incapacità, molta inesperienza per scambiare un rapporto

spontaneo, umano, democratico per un rapporto negativo promosso da un fanatico.

Con queste premesse quando arriveremo ad un rapporto umano e veramente democratico nelle carceri?

Mai!

Però non bisogna essere eccessivamente pessimisti e scettici perché le premesse non sono tutte dello stesso stampo e quindi le conseguenze non sono certamente negative.

Secondo me in una comunità che non sia quindi un mero istituto freddo e meccanicamente organizzato, tutti i componenti debbono, nei limiti delle leggi, dei regolamenti, di prassi e disposizioni varie, essere consapevoli delle difficoltà, dei problemi, delle complessità di situazioni che sorgono nella vita della stessa comunità perché le varie strutture, direi meglio i vari settori, si articolino in modo concentrico per giungere ad una sintesi.

Perché alla sintesi si giunge dopo una ricca elaborazione dei dati, dopo cioè un'analisi la più dettagliata, dopo dibattiti, discussioni, dialoghi, colloqui.

Comunità che si ispira a ferree leggi sindacali?

Comunità che ubbidisce ai canoni di un'organizzazione assembleare?

No, né l'una né l'altra, voglio dire che quando si lavora a contatto di gomito, non in modo competitivo, ma con l'idea di raggiungere una meta comune e con perfetta coerenza, certamente le contraddizioni, le polemiche (difficilmente dialettiche), le tensioni, i pettegolezzi, i ripicchi, le piccole vendette, le gelosie, le invidie, i soprusi, le ipocrisie, le cattiverie che dominano la vita del carcere, non avrebbero ragione di esistere.

Colloqui tra operatori, colloqui tra questi ultimi e i detenuti sono dati provati, sperimentati per, quanto meno, affievolire il coacervo di elementi negativi che sono la piaga di ogni collettivo e di quello penitenziario in particolar modo.

Non è facile, né agevole eliminare tutte queste note negative immanenti ad un'organizzazione carceraria, ma non è difficile cominciare a togliere la mentalità carceraria, punitiva, afflittiva, che tende a fare del carcere un luogo di punizione indiscriminata nei confronti di chi è capitato dentro, a volte, per condizioni assai sfavorevoli.

Non è difficile, ad esempio, far vivere la detenzione e la privazione della libertà in modo meno angoscioso e dramma-

tico, basta che il carcere diventi meno carcere e più comunità, perché certe percezioni afflittive si modifichino o scompaiano.

Tutto ciò che sa di carcere, tutto ciò che sa di fredda organizzazione aprioristica, è da combattere e da respingere.

Mi dicevano alcuni detenuti — e soprattutto alcune detenute — che loro non mangiavano il vitto che fornisce il carcere in quanto « tutto ciò che fornisce il governo non è buono ».

In altra occasione una detenuta precisava: « sa io non posso dire niente se da mangiare è buono o cattivo perché io la roba del governo non la prendo, tutti dicono che la roba del governo è scarsa, io per esempio una veste stracciata e sporca la indosso, ma una che passa il governo no, può essere all'ultima moda, ma che debbo dire ... non mi attira ».

Un detenuto minorenne aveva modo di precisare il suo pensiero e quello di molti compagni sull'argomento: « Dottò ... sapete che ve dico che sti pantaloni saranno pure belli, costeranno pure parecchio, voi c'è l'avete messa tutta, ma a me non me cala, io appena viene mia madre me ne faccio comprà un paio che è la fine der monno ».

E la madre venne e comprò i pantaloni a foggia antica, di colore strano, di colore del « cane che fugge », ma non erano del governo.

Dopo qualche mese, quando il minore poté percepire il clima di distensione, la bontà del rapporto umano, gli aspetti più marcatamente democratici, allora egli accettò il vestiario dell'istituto in quanto accettava il regime collettivistico e le figure che avevano disposto l'acquisto di vestiti ed altro necessario per i minori.

Questo episodio, assai significativo, era stato percepito, in un primo tempo, da una parte del personale come atto di indisciplina da parte del minore che aveva rifiutato e « disprezzato la robba dell'amministrazione », poi, posto in discussione l'argomento, vennero fuori osservazioni assai interessanti e sintomatiche a tutti gli effetti.

Certe considerazioni, certi modi di pensare e di agire, spesso conseguenza dell'indifferenza di parte del personale per i problemi del carcere e dei detenuti sono sempre frutto dell'atavica credenza che il detenuto va trattato secondo una certa tracotanza, secondo l'esigenza di un rapporto molto distaccato proprio di chi sta « sopra » nei confronti di chi sta « sotto ».

Ho avuto modo di accertare, incontestabilmente, che a volte, anzi spesso, l'operatore penitenziario non vive la vita del carcere e quindi difficilmente riesce a cogliere, a sentire gli aspetti meno produttori, quelli più emarginanti e più frustranti della rigida struttura che, in quanto tale, condiziona e coarta.

L'operatore penitenziario, molto spesso, non si sente partecipe della comunità penitenziaria perché ritiene che il carcere è il carcere e non « un asilo d'infanzia » e non « un istituto per novizie » ma « un luogo di espiazione, di punizione, di segregazione ».

Egli, in omaggio a tale modo di vedere e di percepire, si sente uno che comanda, un superiore — non per niente i detenuti in molte carceri chiamano l'agente di custodia « superiore » — che non può e non deve trattare il detenuto alla pari senza perdere la sua dignità e il suo prestigio e se, qualche volta, si mostra indifferente o cede è perché non vuole « intossicarsi o accorciare la vita, per quieto vivere bisogna con questi delinquenti chiudere un occhio o tutti e due, che m'importa, io appena smonto mi dimentico tutto se la spicciano quelli che vengono dopo di me ».

Considerazioni di questo genere si fanno in molte circostanze e tutte traggono origine da una particolare percezione della realtà carcere e da quella non meno particolare del detenuto « bestia particolare », « uno che è diverso da noi ».

Diceva, or non è molto, uno che si definiva pedagogista, ma che in realtà era appena intinto di cultura pedagogica: « cosa vanno cianciando certi progressisti, vogliono distruggere la scala dei valori, l'autorità, gli ideali antichi, vogliono fare tutto questo costoro?...

Forse non sanno che prima di parlare di apertura debbono parlare di autorità, di verticalismo, di verticismo, di tradizione ».

In realtà egli ignorava che certi progressisti non intendono respingere i valori, non intendono rifiutare gli ideali, non intendono annullare l'autorità. Nulla di tutto questo, però vogliono intendere, in modo del tutto nuovo e in relazione alle nuove esigenze, questa scala di valori, questa autorità, perché credono in un rapporto umano cioè aperto e non verticistico, perché pensano che l'apertura non preceda l'autorità né la segua in quanto essa consustanzia di sé tutto il rapporto. Senza equivoci.

Un operatore penitenziario autentico combatte la mera formalità che è esteriore, fredda, stereotipata e non la forma che, in quanto tale, si pone in stretta connessione con i detenuti, con la sostanza dell'atto educativo e socializzante.

Inoltre tale operatore mira all'interiore e al concreto in un modo nuovo e dinamico e considera le modalità di intervento indeterminabili a priori. Ma, con ciò, non si vuole precisare che esse siano suggerite dal fatto contingente e particolare. Ognuno sa che il modo deve essere strettamente relazionale con i soggetti singoli, in quel determinato momento, in quel determinato luogo: *hic et nunc*.

Ma tutto ciò non esclude — perché li implica e li postula — i valori dinamici che sono nella storia e, in un certo senso, la trascendono — come organizzazione dinamica, snella, senza artifici e raffinati meccanismi.

La disciplina che implica rigidismi, sanzioni, condizionamenti o coartazione, quella è un'altra cosa da cui noi ci allontaniamo decisamente.

Quando si parla, come parlano taluni, di autorità, di organizzazione piramidale, di verticismo, di verticalismo, di condizionamenti, di indisciplina, intesa nel senso deteriore, non si parla certamente di trattamento, di socializzazione, di rapporto umano.

Non si pensa, quando si dicono certe cose, che il detenuto è un uomo, è persona, è « l'altro » colui che deve entrare in un rapporto umano con noi.

Non si può imporre un determinato schema, un clima di condizionamento con la scusa che il detenuto si deve inserire nella società.

In tal modo si ottiene l'effetto contrario e si fanno negare i valori di una vita comunitaria che ha immanenti dei valori, non quelli creati e imposti da piccoli gruppi.

Non si può non credere nel colloquio che pone il detenuto in una posizione dialettica con « l'altro » che è la famiglia o la società.

Non si può non credere nel colloquio che crea e caratterizza un rapporto come nuovo, un rapporto che non è statico, né fisso, né aprioristico, né freddo, né schematico, un rapporto che è dinamico, in quanto, nel contesto di esso, c'è il detenuto che si incontra con gli altri nei vari momenti della vita organizzata.

In tal modo il detenuto prende coscienza di sé e si chiarisce in quanto persona.

Il detenuto, per un complesso di motivi, ha un'idea confusa della potenzialità che è in lui e che deve essere, di conseguenza egli ha una distorta visione di certi valori, di certi principi etico-sociali.

L'accostamento, l'approccio, il rapporto sorgono quando tra operatori e detenuti avviene uno scambio di opinioni, di idee, di concetti, di vedute, di prospettive, di problematiche.

Quando l'accostamento diventa rapporto e rapporto umano allora, molti sentimenti, molte idee, molti valori, sopiti nel detenuto, si risvegliano e lo spingono verso « l'altro », in un vero e proprio incontro.

La conversazione iniziale che mano a mano assume le caratteristiche di dialogo e di colloquio fa scoprire al soggetto detenuto la cultura, la lettura, il senso dell'altro.

Spesso la scoperta della lettura costituisce una evasione dal mondo carcerario, un rifugio sicuro dove il soggetto in detenzione può vivere una vita — per molti aspetti — lontana dal delitto, dall'antisociale.

È vero che in un primo momento c'è il rischio e il pericolo che il soggetto possa chiudersi nel « proprio particolare » nell'assurdo monadismo, ma è altresì vero che tale evasione costituisce principalmente una base per la proiezione del soggetto in un mondo di valori senza condizionamenti e senza coartazione sempreché ciò avvenga in un clima di sufficiente apertura.

È qui il nocciolo della questione, è qui la quintessenza della problematica, è qui il punto focale di qualsiasi impostazione trattamentale.

Ho conosciuto detenuti analfabeti, pastorelli sardi, che mai avevano visto un foglio stampato, centrare la propria attenzione sul mondo della cultura, spesso, a livelli altissimi.

In particolare un detenuto imputato di triplice omicidio, analfabeta, che era vissuto nella Barbagia con un rapporto quasi inesistente persino con qualche pastorello di quelle contrade, prima almanaccare su alcuni testi delle scuole elementari per poi impegnarsi in un lavoro di interpretazione dell'« esistenzialismo ».

Ricordo un piccolo episodio.

Passando per i reparti di un carcere mi soffermai presso il detenuto in questione il quale non notò inizialmente la mia

presenza, tutto intento com'era a cogliere la problematica espressa in un volume, mi feci più da vicino e allora detto soggetto mi disse, dopo aver risposto al mio saluto: Signor Ispettore io sto facendo progressi, si ricorda quando lei mi diceva che almanaccavo, se lo ricorda certamente, da allora è passata molta acqua sotto i ponti, leggo molto di più e capisco ancora di più, la filosofia è una brutta bestia, ricordo il suo pensiero su questo punto, e l'esistenzialismo peggio ancora, però vede io adesso so che cosa è questa corrente filosofica, grosso modo, perché ci sono delle cose rimaste oscure e inesplorate, io avrei bisogno di parlare, di conversare con qualcuno che mi dia spiegazioni e chiarimenti perché parlando si chiariscono molte cose.

Leggemmo insieme un passo « oscuro » del « concetto dell'angoscia » di Kierkegaard, perché proprio di tale opera si trattava, ed ebbi modo di leggere una luce nuova nei suoi occhi, una luce che indicava soddisfazione, gioia, affermazione di personalità e, forse, superbia e orgoglio per aver colto il significato di un concetto esoterico che gli apriva la via per la comprensione di altri passi oscuri e di difficile lettura, che gli dava la possibilità di incontrarsi con se stesso, con gli altri, per conoscersi, per raffrontarsi, per verificare certi risultati.

Notai in quel detenuto un bisogno quasi insopprimibile di integrarsi, di dover essere quello che altri già sono e vogliono essere altro da se stessi in uno sforzo di consolidamento dell'acquisito e di conquistare nuove posizioni attraverso un processo dinamico.

Ricorda, ispettore, mi disse, ricorda quello che m'insegnò?

Ricorda quando io appresi da lei... aspetti... voglio dire preciso quello che due anni fa a mezzanotte del 24 dicembre, mi disse, aspetti, scusi voglio dirlo preciso, preciso: « ciascuno di noi non può — ancorché in una posizione di preminenza — porsi sul piedistallo, salire in cattedra e dettare leggi sentendosi Parlamento, legislatore, ciascuno di noi deve sentirsi incompiuto, ciascuno di noi deve anelare ad un'integrazione che gli dia forza e valore, in un rapporto alla pari, in cui due o più persone s'incontrano per aprirsi, per conoscersi, per raffrontarsi, per realizzarsi.

Guai a colui che si crede arrivato, guai a colui che vuole erigersi a maestro, guai a colui che crede di insegnare senza avere imparato, guai a colui che vuole comandare senza avere

ubbidito, guai a colui che non comprende, non partecipa, non progredisce, non si fa accettare».

Rimasi perplesso e piacevolmente sorpreso per tanta partecipazione e tanta adesione a concetti sorti spontaneamente e calati, non solo nella mente di un soggetto, ma anche e soprattutto nella sua coscienza.

Mi resi conto della necessità sempre più viva che il detenuto esca dal suo mondo particolare e che il carcere esca dagli schemi rigidi di un mondo a sé, monadico e tagliato fuori dalla realtà sociale.

Quel detenuto tentava di uscire dal «suo particolare» e da un mondo in cui i notevoli condizionamenti ponevano, tutto al più, dei principi moraleggianti e borghesi, in cui non si prescindeva, davvero, dal principio secondo il quale nel carcere c'è chi comanda e chi ubbidisce, chi sta sopra e chi sta sotto.

Notai in quel detenuto e in tanti altri come lui una certa oscura e confusa ribellione verso un mondo costituito in gran parte di impalcature e sovrastrutture naturalmente esteriori.

Ma, chi può dare questa certezza — non richiesta, peraltro, dal detenuto — dal momento che l'operatore penitenziario non sempre crede nel rapporto umano e non sempre ha la capacità di dialogare e colloquiare con il detenuto?

Un gruppo di agenti di custodia, da me preparati intensamente e con notevole sacrificio in modo spontaneo, senza chiedere nulla e senza imporre alcunché, riusciva a creare un clima distensivo dentro il carcere attraverso una serie di colloqui e di approcci di alto contenuto umano.

Fin quando perdurava un simile atteggiarsi la risposta dei detenuti era molto positiva e suscettibile di ulteriore sviluppo.

Di contro ho avuto modo di ascoltare altri agenti veramente angosciati che non riuscivano a «legare» con i detenuti per una macroscopica carenza culturale della quale non sempre erano consapevoli.

Costoro, al pari di molti detenuti, presentavano una spaventosa insicurezza, una scarsa consapevolezza dei loro compiti e una grave incertezza circa la propria identità.

In tali casi ho visto detenuti agitare e prospettare interessi a sfondo prevalentemente culturale ed esigenze vivissime che non potevano, in alcun modo, essere soddisfatti a causa di

un'assoluta mancanza di un'autentica interazione con operatori penitenziari consapevoli del loro ruolo e dei loro limiti.

Allora ho ricavato una dinamica sociologica estremamente interessante colta in un carcere straniero: da una parte gruppi di detenuti — specie quelli intellettuali — agitatori di valori culturali i più ricchi e i più profondi, dall'altra i custodi più autoritari che mai, più isolati, meno comprensivi, indisponibili, incapaci di stabilire un rapporto interpersonale.

Anzi se di rapporto si poteva parlare questo era di opposizione nettissima perché da una parte c'era mancanza di umiltà, dall'altra ironia e logica portate alle estreme conseguenze.

Da una parte, quella dei custodi, si invocavano, quasi per rivalsa, principi di ordine e di disciplina, dall'altra si sosteneva la necessità di modifiche strutturali imposte dalle esigenze dei tempi nuovi.

E invece ho sperimentato, con particolarità di dettagli, che un carcere senza la collaborazione partecipativa dei detenuti resta carcere nel significato deteriore o diventa sempre più carcere cioè qualcosa di statico, di frustrante, di alienante e — al limite — di violento.

Un'organizzazione in tanto è sociale, umana e dinamizzante in quanto è dinamica e si avvale della partecipazione attiva di tutti i suoi componenti, in quanto, all'interno di essa, c'è dialogo e colloquio, in quanto si apre e si continua un discorso, nella misura in cui diventa organismo ed organismo reale, vivo, in movimento, in quanto dà ai detenuti, non più tali per effetto di siffatta organizzazione, una propria identità a lungo ricercata e mai ottenuta.

Ho visto organizzazioni carcerarie, definite perfette, ove la disciplina veniva parimenti definita ferrea, ove tutto girava come i meccanismi di un orologio di precisione, ove tutto era regolato e regolamentato. In apparenza non esisteva alcuna tensione, tutto dipendeva dalla rigida disciplina imposta dall'autorità al vertice che appariva ed effettivamente era autoritaristica.

Mi resi subito conto che all'interno della struttura esistevano delle tensioni, delle pulsioni, delle cariche esplosive pronte, al minimo accenno, ad esplodere e ridurre in frantumi tutta l'impalcatura costruita con tanta raffinatezza e con tanta particolare cura.

Io sono del parere che quando una struttura non presenta quell'interazione necessaria non si può parlare di gruppo o di comunità, ma di massa bruta, istintiva, selvaggia.

Quei detenuti impossibilitati a « scaricarsi » nell'ambiente del carcere erano pronti a riversare le proprie cariche aggressive e violente fuori, nella società, o, alla prima occasione, in qualsiasi posto.

C'è, a tal proposito, una legge scientifica che detta nei dettagli modi di essere e di fare, da essa non si prescinde.

La frustrazione dà origine a conflitti che portano a situazioni di violenza quando sono repressi.

Soltanto ad un esame superficiale può sfuggire siffatta realtà, soltanto l'ingenuità di certi operatori può scambiare le manifestazioni di un conflitto con quelle di indisciplina o di cattiveria.

Da tale errata visione sorge l'inaccettazione del detenuto che ricambia in tutto con il rifiuto netto di tutta l'organizzazione penitenziaria.

Questa inaccettazione, alla quale si risponde con il rifiuto, è la chiave di volta della situazione carceraria la quale — non v'è dubbio — costituisce l'*humus* più fecondo per la rivolta, la ribellione, la violenza.

In questo senso si rende sempre più difficile e più complesso il mestiere di operatore penitenziario, più angosciante, più frustrante la posizione del detenuto.

Quest'ultimo, quasi istintivamente, in posizione conflittuale con l'autorità, approfondisce il suo odio e il suo rancore verso gli operatori penitenziari e verso tutta l'organizzazione penitenziaria, incrementa la sua sfiducia verso l'istituzione in generale, contestualmente impara dagli altri detenuti che gli operatori penitenziari, così intesi, difficilmente potranno essere guida e lume.

Allora impara tutta una scala di valori della sottocultura, inventati quasi istintivamente dai detenuti più anziani, li introietta con estrema facilità, li fa suoi, li assimila, a volte suo malgrado, in modo rigido e categorico.

Allora — è chiaro — di rapporto non si parla più, neppure per burla.

RIASSUNTO

L'Autore, in primo luogo, pone, in particolare risalto, la superficialità degli interventi che effettuano certi operatori penitenziari in relazione ad una concezione rigorista e custodialistica.

Da questa premessa prende le mosse una trattazione che teorizza gli aspetti più concreti di una dinamica educativa e di un rapporto personalistico nell'ambito del quale non c'è posto per verticismi o verticalismi.

Tale trattazione pur essendo costituita e suffragata da alcuni episodi a contenuto e valore esperenziali non prescinde da principi teorici.

L'Autore dopo essersi soffermato sulla insostituibile funzione dell'educatore che si concretizza, a suo avviso, in una molteplicità di interventi tecnici e umani e sottolinea conclusivamente la necessità di gruppi omogenei di operatori penitenziari assai preparati e capaci di portare, attraverso un colloquio e un dialogo, i soggetti detenuti su un piano di consapevolezza delle proprie difficoltà e di conseguenziale accettazione della realtà.

RESUME

L'Auteur met tout d'abord et surtout en évidence la superficialité des interventions effectuées par certains opérateurs pénitentiaires s'inspirant d'une conception rigoriste et se limitant au gardiennage.

Cette prémisse est à l'origine d'un ouvrage théorisant les aspects les plus concrets d'une dynamique éducative et d'un rapporto personaliste à l'intérieur duquel les politiques autoritaires et décidées par les hautes sphères sont exclues.

Bien que constitué et soutenu par quelques épisodes ayant un contenu et une valeur d'expérimentation, cet ouvrage ne laisse nullement de côté les principes théoriques.

Après s'être arrêté sur la fonction irremplaçable de l'éducateur qui se réalise, à son avis, par une multitude d'interventions techniques et humaines, l'Auteur conclut en soulignant la nécessité d'avoir des groupes homogènes d'opérateurs pénitentiaires bien préparés et capables, à travers des entrevues et le dialogue, d'amener les sujets détenus à un certain niveau de prise de conscience de leurs difficultés et à l'acceptation de la réalité qui s'ensuit.

SUMMARY

The Author points out firstly the superficiality of interventions by certain penitentiary operators, based on a rigoristic and custodial conception.

From this premise, he moves on to an exposition theorizing the most concrete aspects of an educational dynamic and of a personalistic relationship in which there is no room for summit or vertical structures.

This exposition, even if made of and supported by several incidents of experiential content and value, does not make abstraction of theoretical principles.

The Author, after dwelling on the irreplaceable function of an educator — concretized, in his opinion, by a multiplicity of technical and human interventions — concludes by stressing the need for homogeneous groups of well trained penitentiary operators who can bring the convicts, through conversation and dialogue, at a level of consciousness of their difficulties, and consequently, to accept the reality.

RESUMEN

El Autor pone de relieve ante todo la superficialidad de las intervenciones que efectúan ciertos operadores penitenciarios en relación a una concepción rigorista y de guardia.

De esta premisa parte un tratado que teoriza los aspectos más concretos de una dinámica educativa y de una relación personalística dentro de la cual no hay lugar para verticismos o verticalismos.

Dicho tratado, no obstante esté constituido o sufragado por algunos episodios de contenido y valor vivencial, no prescinde de principios teóricos.

El Autor, después de haberse detenido sobre la insustituible función del educador que según él se concretiza en una multiplicidad de intervenciones técnicas y humanas, al concluir subraya la necesidad de grupos homogéneos de operadores penitenciarios bien preparados y capaces de llevar a los sujetos detenidos, a través de un coloquio y de un diálogo, a un estadio de toma de conciencia de las propias dificultades y de la consiguiente aceptación de la realidad.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor hebt vor allem ganz besonders die Oberflächlichkeit hervor jener Eingriffe, die einige Gefangniswärter im Zusammenhang mit einer strengen und Wach-Konzeption anwenden.

Von dieser Voraussetzung aus geht eine Abhandlung aus, welche die sehr konkreten Aspekte einer edukativen Dynamik und einer persönlichen Beziehung theorisiert, in dem es keinen Bereich gibt für einen Vertex und Vertikalismus.

Diese Abhandlung, obwohl sie von einigen Episoden bereichert ist, die auf Erfahrungen berufen, geht jedoch nicht von den theoretischen Prinzipien ab.

Der Autor, nachdem er sich mit der unersetzlichen Funktion des Erziehers befasst hat, die sich seiner Meinung nach, in einer Vielfältigkeit von technischen und menschlichen Interventionen konkretisiert, unterstreicht schliesslich die Notwendigkeit homogener Gruppen von Gefangniswärtern, die sehr gut vorbereitet sind und fähig sind durch eine Unterredung und ein Gespräch, die Häftlinge soweit zu bringen, dass sie sich ihrer eigenen Schwierigkeiten und der dementsprechenden Annahme der Wirklichkeit bewusst sind.

CORTE COSTITUZIONALE

a) Decisioni

Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto sollevato da un magistrato di sorveglianza - Fattispecie - Inammissibilità (art. 134 Cost.; art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87).

Corte Costituzionale - Ordinanza n. 87 - 21 dicembre 1978 - Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE.

È inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un magistrato di sorveglianza, per rivendicare il potere di decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna — provvedendo, a termini dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sul reclamo proposto da alcuni detenuti ammessi a prestare attività lavorativa, i quali rivendicavano il diritto alla retribuzione per le giornate festive infrasettimanali nelle quali non avevano prestato la loro opera — con ordine di servizio in data 22 novembre 1976 riteneva fondata la pretesa in base all'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 e disponeva che ai detenuti anzidetti fosse corrisposta la mercede richiesta;

che il Ministero di grazia e giustizia rifiutava l'esecuzione di tale ordine di servizio, ritenendolo non vincolante per l'amministrazione ed opinando che la mercede fosse dovuta ai detenuti solo in caso di effettiva prestazione di attività lavorativa;

che il Magistrato di sorveglianza, con ricorso del 10 gennaio 1977 pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 27 giugno 1978, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, chiedendo che fosse precisata la qualificazione giuridica degli ordini di servizio e fosse stabilito se l'amministrazione sia tenuta ad eseguirli.

Considerato che per l'ammissibilità del conflitto è necessario, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il concorso di requisiti soggettivi ed oggettivi e cioè che il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e riguardi la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;

che nella fattispecie in esame difetta il requisito di ordine soggettivo; invero, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n. 49 del 1977) ha riconosciuto la legittimazione ad essere parti in conflitti di attribuzione ai singoli organi del potere giudiziario, esplicando essi le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita ma limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale;

che in questa non può essere ricompresa la potestà del Magistrato di sorveglianza di decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede (art. 69, comma quinto lett. *a* della legge n. 354 del 1975), non essendo sul piano delle garanzie assicurati alle parti mezzi di difesa; tale procedimento non sostituisce perciò la tutela giurisdizionale, che è riservata al giudice dei diritti;

che gli anzidetti rilievi assorbono ogni altra questione e determinano l'inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

UN NODO ANCORA DA SCIOGLIERE

Tra gli istituti del vigente ordinamento penitenziario la cui pratica applicazione ha dato luogo a più gravi e profonde incertezze interpretative, rientra indiscutibilmente la figura dell'ordine di servizio del magistrato di sorveglianza, attualmente regolato dall'art. 69, quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Al riguardo, gioverà ricordare come contestualmente all'introduzione nel nostro ordinamento della figura del giudice di sorveglianza — avvenuta con l'entrata in vigore dei codici penale e di procedura penale del 1930 — venne conferito il potere a detto giudice di « deliberare mediante ordini di servizio » non soggetti a reclamo (art. 585, quinto e sesto comma, cod. proc. pen.) i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 144 del codice penale, il quale assegnava al giudice di sorveglianza una generica quanto vasta competenza di vigilare sull'esecuzione della pena.

Il successivo Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787 — con cui furono disciplinate in modo analitico le funzioni demandate al giudice di sorveglianza (distinte in « ispettive », « consultive » e « deliberative »), si dà « evitare che sorgessero contrasti, evidentemente esiziali alla disciplina ed al buon esito dell'esecuzione » (1) — provvede

(1) Così espressamente la relazione ministeriale al Regolamento del 1931.

peraltro a svuotare di significato il contenuto dell'art. 144 cod. pen. (2), disponendo, all'art. 6, che il giudice di sorveglianza potesse emettere ordini di servizio soltanto nei casi in cui fossero a lui conferite funzioni « deliberative », ovverosia nelle materie di cui all'art. 4 dello stesso Regolamento.

In particolare, sulla scia di quanto trovavasi affermato nella Relazione ministeriale al progetto preliminare del codice di procedura penale — secondo cui « trattandosi di funzione essenzialmente amministrativa, che soltanto per ragioni di maggior garanzia è affidata al giudice, questo delibera mediante ordini di servizio... » (3) — non si dubitò, da parte della prevalente dottrina (4), che al giudice di sorveglianza ed ai provvedimenti dallo stesso emanati dovesse essere attribuita natura strettamente amministrativa.

Tale opinione, però, in specie dopo l'avvento della Costituzione repubblicana (5), venne contestata da numerosi autori (6) i quali sostennero espressamente che all'ordine di servizio emesso dal giudice di sorveglianza nell'esercizio delle proprie potestà decisionali dovesse riconoscersi carattere giurisdizionale, e ciò non tanto in considerazione della natura dell'organo chiamato ad adottare i provvedimenti in esame, quanto in virtù del fatto che detti provvedimenti inerivano alla tutela di veri e propri diritti soggettivi del condannato nell'ambito dell'esecuzione penale.

Da ciò si trasse il convincimento che gli ordini di servizio fossero stati solo impropriamente denominati tali dal legislatore — atteso che ad essi, per il loro specifico contenuto, meglio sarebbe spettato il nome di « ordinanze » o di « decreti » (7) — e che gli stessi, trattandosi di provvedimenti giurisdizionali concernenti il diritto (di

(2) FRANCO, in « Diritto penitenziario e misure alternative », Atti dell'incontro di studio per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979), supplemento al n. 1-2/1979 de « Il Consiglio Superiore della Magistratura », 24. Sulla legislazione del 1930-31, cfr., altresì, TAMBURINO, « L'ordine di servizio del magistrato di sorveglianza », in *Quale giustizia?*, 1978, 456.

(3) Pag. 121.

(4) RANIERI, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Milano, 1948, 316; MASTRANDREA, « Il giudice di sorveglianza », in *Riv. dir. penit.*, 1932, 1534.

(5) Dissensi, invero, non erano mancati neppure in epoca precedente: così SIRACUSA, *Istituzioni di diritto penitenziario*, Milano, 1935, 287, aveva affermato versarsi in materia di « giurisdizione amministrativa », sul rilievo che il giudice di sorveglianza agiva come autorità amministrativa e che uno almeno dei contendenti nelle controversie sottoposte al suo esame era una pubblica amministrazione; mentre ARTURO ROCCO, *Lezioni di diritto penale*, Anno accademico 1932-1933, 304, aveva parlato di un sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa che lo Stato spiega per le esecuzioni delle pene, identificando nel sindacato sull'amministrazione penitenziaria « quella giurisdizione che si potrebbe chiamare giurisdizione di vigilanza o di sorveglianza »; aggiungendo che le funzioni deliberative del giudice di sorveglianza sono funzioni giurisdizionali consistenti « in un controllo o sindacato che il giudice di sorveglianza esercita sull'amministrazione penitenziaria dal punto di vista della legittimità e del merito ».

(6) LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, Napoli, 1961, 512 e segg.; FROSALI, *Sistema penale italiano*, vol. IV, Torino, 1958, 475; SANTORO, *L'esecuzione penale*, Torino, 1953, 403 e segg.

(7) SANTORO, *L'esecuzione*, cit., 415.

libertà) del condannato alla tutela di quel margine della personalità umana che l'applicazione della pena deve rispettare, fossero impugnabili in cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. (8).

Deve peraltro riconoscersi che, ai fini dell'esatta qualificazione dei rapporti tra giudici di sorveglianza ed amministrazione penitenziaria, il problema dell'individuazione della natura giuridica (amministrativa o giurisdizionale) dell'ordine di servizio aveva in pratica scarsa rilevanza, non dubitandosi da alcuno che il provvedimento in esame fosse munito in ogni caso di efficacia esecutiva, così come espressamente disponeva il quinto comma dell'art. 585 cod. proc. pen., secondo cui « il giudice o il pretore, sentito il direttore dello stabilimento, delibera mediante ordini di servizio i provvedimenti occorrenti e li comunica all'Autorità che *deve eseguirli* e al pubblico ministero ».

In tale contesto, normativo e dottrinale, è venuta a cadere la riforma penitenziaria, introdotta con la legge 26 luglio 1975, n. 354 e con il successivo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

L'art. 69 della legge sopra citata, al quarto comma, dispone ora che il magistrato di sorveglianza « approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati » (in tal senso modificato dall'art. 8 della legge 1/1977), laddove, al comma successivo, stabilisce che lo stesso magistrato « decide, con ordine di servizio, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti: a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali; b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolora ».

Mentre, peraltro, non sono sorti particolari problemi per quanto riguarda il riconoscimento del carattere amministrativo dell'ordine di servizio con cui il magistrato di sorveglianza approva il programma di trattamento (9), oggetto di vivaci controversie è divenuta l'individuazione dell'efficacia del provvedimento con cui vengono decisi i reclami dei detenuti e degli internati nei casi previsti dal quinto comma dell'art. 69, dibattendosi in specie circa la natura obbligatoria

(8) LEONE, *Trattato*, cit., 521.

(9) FRANCO, in « Diritto penitenziario e misure alternative », cit., 21, nonché, da ultimo, CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, 1980, 81; sulla competenza del magistrato di sorveglianza in materia di trattamento cfr. MARGARA, in « Diritto penitenziario e misure alternative », cit., 46 e segg.

o meno del provvedimento nei confronti dell'amministrazione penitenziaria.

A tale riguardo, una parte della dottrina — argomentando dai lavori preparatori e dalla distinzione operata dal medesimo art. 69 tra « ordine di servizio » e « ordinanza » — non ha esitato ad affermare che trattasi di una speciale competenza decisoria di natura amministrativa rimessa ad un organo giudiziario (assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione), che, come tale, non comporta neppure un obbligo giuridico che vincoli l'amministrazione penitenziaria all'esecuzione del provvedimento (10).

Sulle medesime posizioni si è venuta attestando l'amministrazione penitenziaria (11) — confortata dal parere dell'Avvocatura dello Stato al riguardo (12) —, sul presupposto che il magistrato di sorveglianza non agisce come organo subordinato dell'amministrazione stessa e comunque su sua delega ma come organo estraneo all'amministrazione, ad essa non legato da alcun vincolo di subordinazione né di sovraordinamento, né sotto il profilo gerarchico né sotto quello funzionale. Inoltre, argomenta l'amministrazione centrale, il magistrato di sorveglianza può esercitare le sue funzioni ed emanare i suoi provvedimenti soltanto in riferimento agli istituti compresi nella sua giurisdizione e quindi con riferimento a comportamenti ed attività verificatesi in quegli istituti e che siano attribuibili agli organi locali di amministrazione attiva. Ne discenderebbe che l'ordine di servizio, emanato nelle ipotesi previste, è valido ed efficace se volto a censurare o annullare comportamenti o provvedimenti locali erronei o illegittimi, posti in essere da organi penitenziari periferici nell'ambito del loro autonomo potere dispositivo.

Ma quando, invece, il comportamento o l'attività dell'organo periferico costituisce esecuzione dovuta di direttive o di un ordine impartito da organi centrali a lui sovraordinati, l'intervento del magistrato non può concretizzarsi in provvedimenti modificatori di quelle direttive o di quell'ordine, anche perché l'esecuzione dell'ordine del magistrato avrebbe come effetto di imporre all'amministrazione in quel determinato ambito territoriale un comportamento difforme da quello attuato nel resto del territorio. In conclusione, l'ordine di servizio del magistrato appare valido ed efficace in mancanza di una avversa ed esplicita disposizione dell'amministrazione centrale che si fondi

(10) DI GENNARO - BONOMO - BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1976, 302; la natura amministrativa dell'ordine di servizio è altresì affermata da ALESSANDRI - CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1980, 117 e da CATELANI, *op. e loco cit.*

(11) Sul punto, si veda TRAPAZZO, in « Diritto penitenziario e misure alternative », *cit.*, 56 e segg.

(12) Il parere dell'Avvocatura dello Stato in data 24 aprile 1979, prot. n. 456469, è citato ed illustrato da BELLOMIA, voce « Ordinamento penitenziario », in *Enc. del diritto*, vol. XXX, Milano, 1980, 933.

sulla necessità di preservare la coerenza dell'indirizzo generale che si intende osservare in materia sul piano nazionale (12 *bis*).

A fronte di tale orientamento, la magistratura di sorveglianza, sia a livello di dibattito teorico (13) che a livello di pratica applicazione, è venuta invece affermando il convincimento che l'ordine di servizio di cui al quinto comma dell'art. 69, pur a prescindere dall'esatta individuazione della natura giuridica dello stesso, ha comunque effetto obbligatorio e vincolante nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, la quale, pertanto, non potrebbe non dare esecuzione al contenuto del provvedimento.

Ciò, in particolare, sul rilievo che, diversamente opinando, si finirebbe per dover ammettere che la legge 354/1975, tra i cui principi ispiratori rientra esattamente la « giurisdizionalizzazione » dell'esecuzione penale, ha riconosciuto al magistrato di sorveglianza poteri meno ampi ed incisivi di quelli attribuitigli dal codice di procedura penale del 1930, il quale, sotto l'art. 585 ormai abrogato, prevedeva espressamente (come sopra accennato) l'« esecutività » degli ordini di servizio.

L'indirizzo della magistratura di sorveglianza è quindi culminato con la proposizione di incidente di legittimità costituzionale dell'articolo 69, quinto comma, della legge 354/1975 (14) e, soprattutto, con la sollevazione dinanzi alla stessa Corte costituzionale di conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministero di grazia e giustizia, conflitto che la Corte, con l'ordinanza commentata, ha dichiarato inammissibile sul rilievo che la potestà del magistrato di sorveglianza di cui al quinto comma dell'art. 69 non può essere ricompresa nell'ambito dell'attività giurisdizionale.

Pertanto, l'intervento della Corte costituzionale non può dirsi sia stato risolutore: in primo luogo, infatti, la Corte non ha affatto affermato la natura meramente amministrativa degli ordini di servizio (15), ma ha semplicemente stabilito la loro natura « non giurisdizionale ».

A tale proposito, richiamandosi ad autorevole dottrina (16), è stato esattamente sostenuto (17) che « l'attività del giudice di sorve-

(12 *bis*) Critiche ad un simile indirizzo provengono dal Consiglio Superiore della Magistratura, *Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia*, 1980, 184, sul rilievo che, con ciò, in contrasto con i principi ispiratori della riforma, si abbandonano all'incontrollata discrezionalità dell'Amministrazione alcuni beni primari dell'individuo, come la qualifica lavorativa o l'interesse a difendersi contro gli eccessi disciplinari.

(13) FRANCO, in « Diritto penitenziario e misure alternative », *cit.*, 22; MARCORA, *ivi*, 51 e segg.; GENGINI, *ivi*, 69 e segg.; DAGA, *ivi*, 239; nonché TAMBURINO, *op. e loco cit.*

(14) Si vedano, al riguardo, le ordinanze, tuttora all'esame della Corte costituzionale, emesse dal magistrato di sorveglianza di Verona in data 1 febbraio 1978 (in *G.U.* n. 154 del 5 giugno 1978) e dal magistrato di sorveglianza di Pescara in data 15 settembre 1978 (in *G.U.* n. 38 del 7 febbraio 1979).

(15) Così, invece, ritiene BELLOMIA, *voce cit.*, 933.

(16) SANDULLI, « Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione », in *Studi in onore di A. Segni*, vol. IV, Milano, 1967, 243.

(17) BARTOLE, « Attribuzione ai giudici di funzioni non giurisdizionali e tutela della loro indipendenza », in *Giust. cost.*, 1978, I, 1204.

gianza non potrebbe essere considerata come attività amministrativa data la posizione non soltanto *super partes* e in nessun modo "impegnata" (né rispetto ad interessi privati, né rispetto ad interessi collettivi), ma anche assolutamente indipendente rispetto al potere esecutivo, in cui si trovano ed operano gli organi che vi presiedono. Per cui, se può sembrare corretta l'affermazione che nel caso non ci troviamo di fronte ad esercizio di attività giurisdizionale, del pari degna di attenzione pare l'ipotesi che l'azione del giudice di sorveglianza sfugga, per quanto ci riguarda, alle maglie dell'amministrazione pubblica. Si profila così sullo sfondo la possibilità di fare ricorso alla proposta categoria delle funzioni pubbliche neutrali (18), ma anzitutto viene in evidenza l'opportunità di dare adeguato rilievo alla circostanza che l'attività di cui si discute è dispiegata in situazione di piena indipendenza. La garanzia costituzionale della posizione del giudice si estende al di là delle attività di esercizio di funzioni giurisdizionali, copre cioè qualsiasi compito o mansione che al giudice venga assegnata dalla legge, giacché costituisce una caratteristica soggettiva del giudice...

Il che pare aprire la porta alla possibilità di configurare nella specie una ipotesi di incoerenza del legislatore quando, da un lato, attribuisce al giudice di sorveglianza determinate funzioni apparentemente non giurisdizionali e, dall'altro lato, non vincola l'amministrazione carceraria all'esecuzione degli ordini di servizio adottati da quel giudice in via di reclamo. In effetti, non si capisce per quale ragione mai si attivi l'intervento di un organo estraneo e indipendente dal potere esecutivo, se poi a questo si rilascia ampia libertà di determinazione quanto all'attuazione delle pronuncie che di quell'intervento sono il risultato ».

Il fatto è che a soluzione non si giunge neppure ove si accetti l'idea che la Corte abbia inteso affermare la natura « amministrativa » degli ordini di servizio.

È palese, infatti, che, anche in tal caso, resta il problema di stabilire se i provvedimenti in esame debbano essere ritenuti vincolanti o meno nei confronti dell'amministrazione penitenziaria (19).

Né sembra utile, allo scopo di fornire una risposta affermativa al quesito, riconoscere all'ordine di servizio natura di atto decisorio di un vero e proprio ricorso amministrativo (20): in contrario, basterà osservare che, poiché l'esecuzione della decisione sul ricorso amministrativo ha luogo in via amministrativa, è l'amministrazione stessa che deve in concreto provvedere ad attuare la pronuncia.

Contro, tuttavia, l'inerzia dell'amministrazione non è previsto alcun rimedio specifico.

Essendo da escludere l'estensibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato di cui all'art. 27, n. 4 del T.U. sul Cons. di Stato e di cui all'art. 37 della legge sui tribunali amministrativi — posto che la

(18) SANDULLI, *op. cit. passim*.

(19) Così BELLOMIA, *voce cit.*, 933, il quale riconosce che l'ordinanza della Corte nulla dice in proposito.

(20) Per cui propende BELLOMIA, *op. e loco cit.*

decisione sul ricorso amministrativo non costituisce giudicato, né proviene da un'autorità giurisdizionale (21) —, non rimarrebbe al detenuto che mettere in mora l'amministrazione affinché si uniformi alla decisione, ed esperire contro il silenzio-rifiuto il normale ricorso di legittimità alla giurisdizione amministrativa (22).

Come si vede, l'interessato dovrebbe pur sempre finire per adire i canali giurisdizionali — amministrativi od ordinari — (23), ciò che appunto, per le intuibili difficoltà, si dovrebbe poter evitare, disponendo il detenuto di uno strumento *ad hoc*, come appunto il reclamo al magistrato di sorveglianza.

In conclusione, indipendentemente dalla decisione che la Corte costituzionale adotterà sulle questioni di legittimità sollevate da talune magistrature di sorveglianza (24), nei confronti dell'art. 69, quinto comma, legge 354/1975, si ritiene che la soluzione definitiva del problema debba essere rinvenuta esclusivamente in una modifica legislativa, la quale si ispiri all'opportunità di attuare una piena « giurisdizionalizzazione » degli interventi attualmente operati dal magistrato di sorveglianza mediante la forma dell'ordine di servizio (25).

Ciò, da un lato, avrebbe il vantaggio di definire nettamente la natura e la portata dei provvedimenti emanati da detto giudice — dirimendo così i contrasti circa la sussistenza o meno dell'obbligo di ottemperanza in capo all'amministrazione per effetto dell'adozione del provvedimento stesso —, dall'altro si inquadrirebbe coerentemente, sospingendolo alle logiche conseguenze, nel processo di giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale avviato con l'introduzione della legge 354/1975.

In tal senso, si potrebbe prevedere la soppressione della figura dell'ordine di servizio di cui al quinto comma dell'attuale art. 69, il quale potrebbe invece assumere la forma dell'ordinanza.

Correlativamente, ed analogamente a quanto accade per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'art. 148 cod. pen., sarebbe da prevedersi che per l'adozione della suddetta ordinanza si applichi il procedimento di sorveglianza indicato nel Capo II bis del Titolo II della legge 354/1975.

Una simile soluzione assicurerebbe altresì una migliore tutela (« giurisdizionale » appunto), oltre che dei soggetti interessati, anche della stessa amministrazione la quale, ove lo ritenesse opportuno, potrebbe esperire avverso il provvedimento i rimedi previsti dall'attuale procedimento di sorveglianza.

P.G.

(21) VIRGA, *I ricorsi amministrativi*, Milano, 1972, 22.

(22) VIRGA, *op. cit.*, 23.

(23) Tale possibilità è espressamente riconosciuta dall'ordinanza n. 87/1978 della Corte costituzionale.

(24) Vedasi, *supra*, la nota 14. La denuncia della illegittimità costituzionale dell'art. 69, quinto comma, è la via suggerita anche da BARTOLE, *op. cit.*, 1210.

(25) Tale è l'auspicio formulato anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, *Relazione cit.*, 184.

Custodia preventiva - Detrazione della pena inflitta per altro reato - Assoluzione da tale reato con sentenza non definitiva - Legittimità della detrazione - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3, 13 e 27 Cost.; art. 271, ultimo comma, cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sentenza n. 13 - 10 maggio 1979 - Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI.

Non è fondata — in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, u. co. del codice di procedura penale, là dove escluderebbe la fungibilità tra custodia preventiva e pena detentiva, quando la custodia preventiva si riferisce a reato — diverso da quello per cui è stata irrogata la pena — per il quale è intervenuta sentenza assolutoria non ancora passata in giudicato (1).

Così motiva la sentenza:

La Corte di Assise di Appello di Palermo, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1977, in sede di incidente di esecuzione sollevato dal detenuto Mutolo Gaspere, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, ultimo comma, cod. proc. pen., là dove escluderebbe la fungibilità tra custodia preventiva e pena reclusiva quando la custodia preventiva si riferisce a reato — diverso da quello per il quale è stata irrogata la pena — per il quale è intervenuta sentenza assolutoria non ancora passata in giudicato.

Il giudice *a quo* muove da una interpretazione della disposizione di legge denunziata — che assume corrispondente ad un orientamento giurisprudenziale univoco — secondo la quale, perché si possa attuare la fungibilità tra pena irrogata per un reato e custodia preventiva

(1) Sentenza del genere di quelle c.d. «interpretative» di rigetto.

Nella specie, la Corte ha fatto propria l'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 271 cod. proc. pen. già accolta da Cass., Sez. Unite, 13 gennaio 1979, Bilardi, in *Foro it.*, 1979, II, 97, la quale ha ritenuto che la detrazione della carcerazione preventiva dalla pena inflitta per altro reato è consentita ove sia intervenuta sulla prima una statuizione avente per legge efficacia di eseguibilità — pur se impugnata dal P.M. e suscettibile di *reformatio in peius* — che contenga, allo stato, l'accertamento che la custodia preventiva è stata, in tutto o in parte, inutilmente subita.

In precedenza, la prevalente giurisprudenza era indirizzata nel senso che la fungibilità fosse ammissibile solo nel caso in cui il procedimento penale relativo al patimento della custodia preventiva si fosse concluso con sentenza irrevocabile: Cass., Sez. I, 14 dicembre 1977, Bonaventura, in *Cass. pen. mass.*, 1978, 100; Cass., Sez. IV, 29 settembre 1977, Proculo, in *Giust. pen.*, 1978, III, 111; Cass., Sez. II, 1 giugno 1977, Sulis, *ivi*, 1978, II, 157. Contra, Cass., Sez. V, 29 dicembre 1977, Argentin, in *Cass. pen. mass.*, 1978, 427.

In dottrina, si veda TORRACA, «Novità in tema di fungibilità della detenzione», in *Arch. pen.*, 1971, II, 81; nonché PIRRONE, «Carcerazione preventiva e "fungibilità" della pena», *ivi*, 1977, I, 311.

sofferta con riferimento ad altro reato, sarebbe necessario che fosse intervenuta sentenza irrevocabile nel processo per quest'ultimo reato. Soltanto la decisione irrevocabile, infatti, consentirebbe di qualificare giusta o ingiusta la carcerazione preventiva.

Così determinata la portata dell'art. 271, ultima parte, cod. proc. pen., ne risulta compromesso il principio della fungibilità tra custodia preventiva e pena, con conseguenze sulla libertà personale che possono diventare irreversibili, e che comportano un contrasto col *favor libertatis* al quale si ispirano norme anche costituzionali.

Quando, infatti, la fungibilità della custodia preventiva sofferta per un reato per il quale un cittadino è stato assolto viene subordinata al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria, anzitutto non si tiene conto della immediata esecutività di ogni sentenza di assoluzione, come previsto a tutti gli effetti dall'art. 566, comma terzo, cod. proc. pen., ed inoltre e principalmente non si tiene conto della presunzione di non colpevolezza (che in sostanza, quanto meno al fine in esame, determina una presunzione di futura non punibilità) prevista dall'art. 27, comma secondo, della Costituzione. Tale presunzione ancor più s'impone quando, essendo stata essa turbata, nei casi previsti dalla legge, con una carcerazione preventiva, una sentenza assolutoria, e cioè la dichiarazione di illegittimità dell'avvenuto turbamento, deve farla rivivere in tutta la sua interezza. In tali casi la esecutività della sentenza di assoluzione importa necessariamente la invalidità *ex tunc* del titolo per cui la carcerazione era stata sofferta, dal che deriva che già con la pronuncia della sentenza, e non quando poi essa passa in giudicato, diventi *sine titulo*, e quindi ingiusta, la custodia preventiva.

Pure palese, per il giudice *a quo*, sembra il contrasto della accolta interpretazione dell'art. 271, ultima parte, con l'art. 3 della Costituzione, potendone derivare una grave disparità di trattamento in casi giuridici che sostanzialmente sono uguali e diventano diversi in dipendenza della maggiore o minore sollecitudine nell'espletamento di un procedimento penale nei suoi vari gradi.

Nel procedimento avanti la Corte costituzionale non vi è stata costituzione di parti.

1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte presuppongono una interpretazione della disposizione di legge denunciata che non può essere condivisa né pare possa considerarsi univoca.

La detrazione della custodia preventiva sofferta in relazione ad un dato reato dalla pena inflitta per altro reato, nel testo dell'art. 271 cod. proc. pen. è subordinata ad una sola condizione: che il reato cui si riferisce la condanna da espriare non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.

L'ulteriore condizione, per cui il periodo della custodia preventiva sarebbe detraibile dalla pena soltanto se fosse già intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato in relazione al quale è stata applicata la carcerazione preventiva non è desumibile da altre disposizioni di legge, né discende dal sistema.

Al contrario, subordinare la detrazione ad una sentenza definitiva che consacrì l'ingiustizia della carcerazione preventiva sofferta, signi-

ficherebbe presumere che la detenzione sia giusta fino al raggiungimento di una prova contraria affermata e controllata in tutti i gradi della giurisdizione, disattendendo nella sostanza il principio del *favor libertatis*.

La fondatezza di tali considerazioni e conclusioni appare evidente nel caso trattato nel procedimento *a quo*, nel quale la custodia preventiva, della cui detraibilità è questione, si riferisce ad un reato per cui è intervenuta sentenza assolutoria, ancorché non definitiva. Negare la detrazione dalla pena (definitivamente inflitta per altro reato precedentemente commesso) equivale qui a lasciar gravare sull'imputato — assolto e da non presumere colpevole — il rischio di trovarsi ad avere sofferto un periodo di carcerazione non dovuta; rischio che la sentenza assolutoria, sia pure non definitiva, dimostra concreto, e che viene ad essere del tutto evitato applicando, anche in casi del genere, l'art. 271, ultima parte, cod. proc. pen.

Questa conclusione, indicata sia dalla lettera sia dalla *ratio* della norma citata, deve dunque essere accolta a base del giudizio di costituzionalità, disattendendosi la diversa interpretazione recepita dal giudice *a quo*.

Nei termini esposti, le sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale appaiono superate, posto che già la corretta interpretazione della norma denunciata (recepita, del resto, anche da talune autorevoli decisioni giurisprudenziali) consente quelle applicazioni che il giudice *a quo* ritiene imposte soltanto da principi costituzionali.

b) Questioni di legittimità

Misure di sicurezza - Ospedale psichiatrico giudiziario - Ricovero -
Questione non manifestamente infondata di costituzionalità
(artt. 3, I comma, 32 Cost.; artt. 215, 222 cod. pen.).

Corte d'appello di Bologna - Sezione di sorveglianza - Ordinanza 7 dicembre 1978
(Gazz. Uff. 11 luglio 1979, n. 189) - Pres. MARGARA - Istante Nebiolo.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale, nella parte in cui prevede la misura di sicurezza detentiva del ricovero in manicomio giudiziario, e dell'art. 222 dello stesso codice, in quanto regola tale misura di sicurezza, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 32 della Costituzione.

Omissis.

La sezione ritiene di dovere sollevare, pregiudizialmente alla pronuncia sulla domanda del Nebiolo, la questione della legittimità costituzionale delle norme del codice penale che prevedono e disciplinano la misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario e, quindi,

della possibilità stessa che tale misura di sicurezza, così come è regolata, esista nel nostro sistema giuridico.

Secondo la sezione, se si raffronta la normativa riguardante le malattie mentali, introdotta dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 e dalla legge 13 dicembre 1978, n. 833, con quanto prevedono le norme del codice penale relative alla misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario, emerge una disparità di trattamento tra gli infermi di mente in genere e quelli sottoponibili alla misura di sicurezza manicomiale, deteriore per questi ultimi, che non trova giustificazione in obiettive differenze della situazione di fatto e che è priva di ragionevolezza.

Inoltre, con riferimento alle concezioni in tema di salute mentale recepite nelle predette nuove leggi, il trattamento, che risulta dalle norme del codice penale, per i malati di mente sottoposti alla misura di sicurezza manicomiale, è da ritenere lesiva del diritto alla salute.

Si configura, quindi, un contrasto con gli artt. 3, primo comma e 32 della Costituzione, dell'art. 215 del codice penale, nella parte in cui prevede la misura di sicurezza detentiva del ricovero in manicomio giudiziario, e dell'art. 222 dello stesso codice, in quanto regola tale misura di sicurezza.

Osserva:

Occorre ricordare che nel sistema del codice penale il fondamento delle misure di sicurezza, fra cui quella del ricovero in manicomio giudiziario, consiste nella pericolosità sociale, intesa secondo l'art. 203 di detto codice come probabilità di recidiva di coloro che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato. Riferita ai soggetti sottoponibili alla misura di sicurezza manicomiale, la pericolosità sociale ha, però, un carattere del tutto particolare, individuabile nella causa che determina quella pericolosità.

Tale causa è costituita da una menomata e morbosa condizione psichica.

Secondo la concezione adottata dal legislatore penale nel 1930, la infermità psichica rende probabile che il soggetto infermo commetta fatti previsti come reati.

Questa concezione si deve ritenere una specificazione, riferita alla sfera del diritto penale, di quella che nel 1904 aveva ispirato la legge n. 34, intitolata « Norme sui manicomi e sugli alienati », con la quale si guardava ai malati di mente soprattutto come a soggetti capaci di riuscire pericolosi o di pubblico scandalo. In pratica, si considerava la malattia mentale come causa di comportamenti socialmente negativi, alcuni dei quali potevano consistere in violazioni di norme penali.

A questa concezione corrispondeva una politica legislativa basata sulla scelta di far fronte alla pericolosità del malato di mente privandolo della libertà personale mediante il ricovero coattivo in istituzioni appositamente create: i manicomi.

Si sceglieva, cioè, di provvedere in primo luogo a bloccare la possibilità stessa per il malato di mente di agire nella società dei « sani » come elemento perturbatore e si subordinava a questo intervento, prioritario, quello terapeutico inteso a rimuovere la malattia ed a recare soccorso al malato.

Va qui sottolineata l'identica intrinseca natura della pericolosità attribuita ai malati di mente ricoverabili nei manicomi comuni e di quelli ricoverabili nei manicomi giudiziari.

In concreto, nella vigenza della legge sui manicomi e sugli alienati del 1904, il ricovero in manicomio giudiziario, disposto dal giudice in occasione del giudizio penale, era un modo particolare di realizzare, con risultato pronto e intensamente garantito, evitando duplicazione di interventi dell'autorità, quel fine di sicurezza che il sistema legislativo perseguiva nel modo più generale.

Offrono la prova di quanto si afferma tutto un gruppo di norme dei codici del 1930: l'art. 88 del codice di procedura penale, che, secondo l'interpretazione della Cassazione (sentenza n. 2979 del 23 gennaio 1977, imp. Maffei), conferisce il potere al giudice di un processo penale di ordinare il ricovero in manicomio, preferibilmente giudiziario, dell'imputato che venga a trovarsi in tale stato di infermità di mente da escludere la capacità di intendere e di volere, e ciò anche indipendentemente da ogni provvedimento relativo alla custodia preventiva; l'art. 148 del codice penale, prima della sentenza costituzionale n. 146 del 1975, in quanto consentiva al giudice penale di ricoverare in manicomio giudiziario chi divenisse infermo di mente durante l'esecuzione di una pena, prevedendo la sospensione della pena stessa, cosicché il ricoverato non era più soggetto dell'esecuzione penale; l'art. 206 dello stesso codice ove si prevede l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza manicomiale e si consente, quindi, il ricovero in manicomio giudiziario di un soggetto prima dell'accertamento della attribuibilità ad esso del fatto-reato; l'art. 258 del codice di procedura penale, che consente al giudice penale di ordinare il ricovero in manicomio dell'imputato infermo di mente al momento del fatto, in una forma che non è quella della misura di sicurezza provvisoria.

Tutte queste norme, sulla cui legittimità dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione sul trattamento delle malattie mentali è auspicabile abbia occasione di pronunciarsi in un prossimo futuro la Corte costituzionale, mostrano secondo quanto prima si accennava, come quanto dettato dai codici penali e dalla legge sui manicomi e sugli alienati del 1904, formasse un quadro unitario, al cui centro stavano la concezione relativa alla pericolosità degli infermi di mente e gli strumenti alternativi e concorrenti per convogliare questi infermi, per finalità di sicurezza, nelle istituzioni manicomiali.

Esse mostrano, inoltre, nel modo più chiaro, come ai manicomi giudiziari fosse assegnata una funzione complementare rispetto a quella dei manicomi « civili », tanto che, in taluni casi, dagli articoli 148 del codice penale e 88 del codice di procedura penale ad esem-

pio, era previsto il ricovero alternativo, a discrezione del giudice, nell'uno o nell'altro tipo di istituto.

In questo contesto va collocata la misura di sicurezza del manicomio giudiziario, il cui dato strutturale più saliente è costituito, appunto, da un ricovero coattivo in manicomio, sul presupposto di una malattia mentale che crei pericolosità.

Il ricovero coattivo sul presupposto della pericolosità era, però, possibile, come è stato messo in evidenza, anche in virtù della legge sui manicomi e sugli alienati del 1904.

Gli elementi di differenza della misura di sicurezza rispetto al ricovero coattivo disposto in base alla legge del 1904 vanno ravvisati nelle forme con cui la misura di sicurezza è ordinata, nel tipo di istituto manicomiale in cui essa deve essere eseguita e nel criterio per la individuazione dei soggetti che devono essere ad essa sottoposti, coloro, cioè, che abbiano commesso un fatto, preveduto come delitto non colposo con pena edittale non inferiore a due anni, del quale non siano punibili per la loro particolare condizione psichica.

Va ora considerato il rapporto fra fatto-reato e misura di sicurezza. Si è già detto che a fondamento della misura di sicurezza sta la pericolosità del soggetto e nel caso specifico della misura di sicurezza manicomiale la pericolosità deriva da una infermità psichica.

Se ciò è esatto, è da escludere che il fatto-reato commesso sia esso la causa della pericolosità.

In realtà il fatto-reato è manifestazione e frutto di una pericolosità preesistente direttamente derivata dalla malattia mentale; per cui si può dire che per avere commesso il reato il soggetto non è divenuto pericoloso, o più pericoloso, ma ha mantenuto la stessa pericolosità che già prima possedeva.

Sul piano logico, quindi, se il fatto-reato non può essere individuato quale causa della pericolosità, non può essere ritenuto neanche causa della misura di sicurezza manicomiale, che in quella pericolosità trova il proprio antecedente causale diretto.

Rispetto a tale misura di sicurezza il fatto-reato commesso rappresenta solo l'occasione. Si può affermare che il ricovero coattivo in manicomio sotto forma di misura di sicurezza manicomiale viene disposto « quando » è stato commesso un reato e non « perché » un reato è stato commesso.

A questo punto sono necessarie alcune precisazioni riguardo al contenuto della misura di sicurezza in questione.

Di certo si sa, in base alla classificazione dell'art. 215 del codice penale, che essa è una misura di sicurezza detentiva, da eseguire cioè mediante la soppressione della libertà personale del soggetto, che di conseguenza viene chiamato « internato ».

Per il resto le fonti normative sono estremamente vaghe.

Il codice penale si limita a prevedere al secondo comma dell'art. 213, senza alcuna ulteriore precisazione, che in ciascuno degli stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro,

avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931 circa il « particolare regime » da attuare nei manicomi giudiziari null'altro aggiungeva.

Precisava solo che la direzione di tali istituti è affidata a medici alienisti (art. 262) e che in essi la custodia degli internati è affidata ad agenti sorveglianti, cui si aggiungono agenti specializzati infermieri (art. 262).

La legge 26 luglio 1975, n. 354, intitolata « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » che ha abrogato il regolamento del 1931, non è più di esso ricco di dettami riguardo alle modalità d'esecuzione della misura di sicurezza manicomiale, limitandosi a riecheggiare con espressioni non meno generiche, negli artt. 64 e 65 il contenuto del secondo comma dell'art. 213 del codice penale, di cui si è detto, in merito alle « caratteristiche differenziate » degli istituti in rapporto alle categorie di reclusi ad essi destinati.

In realtà la legge del 1975 tratta allo stesso modo detenuti ed internati, dettando per entrambe le categorie le stesse norme, e con ciò finisce, dal punto di vista concreto, per fare in modo che resti esaltata l'identità sostanziale del regime di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, comprese quelle manicomiali.

Queste, nella stessa previsione normativa, assomigliano straordinariamente a quelle.

Non modificano questa realtà neanche le norme del regolamento di esecuzione della legge n. 354 del 1975, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, che con l'art. 20, ad esempio, pone ulteriori limitazioni alle stesse possibilità di comunicazione con l'esterno dei reclusi infermi di mente.

Per amore non del paradosso ma della verità si può, quindi, affermare che la sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente risparmia al soggetto la condanna ma non lo salva dalla pena.

Se poi è lecito guardare la realtà direttamente e non solo considerarla quale essa è prefigurata dalle leggi, si può, allora, in base ai dati dell'esperienza, affermare che la misura di sicurezza manicomiale, in relazione alle modalità d'esecuzione ed alle caratteristiche degli istituti nonché al particolare bisogno di aiuto ed assistenza dei soggetti malati che vi sono sottoposti, è la più dura ed inumana pena del nostro ordinamento.

L'ospedale psichiatrico giudiziario, destinato ad una popolazione di infermi, è sostanzialmente un carcere fatto di celle, attorno al quale vigilano sentinelle armate ed al cui interno la presenza più attiva è quella degli agenti di custodia.

Il personale sanitario, in queste condizioni, lungi dal potere svolgere un efficace intervento terapeutico, finisce per svolgere, attraverso gli stessi farmaci che somministra, una funzione coerente soprattutto con le finalità di custodia, la quale assume sovente la forma

più totale attraverso la coercizione fisica, abusata con motivazioni psichiatriche.

Non è il caso di fare luogo, in questa sede, a descrizioni e testimonianze. D'altra parte anche a chi non ha esperienza dei meccanismi perversi ed aberranti, inscindibili dalla natura stessa dei manicomi giudiziari, giungono, attraverso le vicende di cui si impadronisce la cronaca, gli echi di una realtà inconcepibile in una società che ha trovato le risorse per affrancarsi da tanti fattori di avvilitamento della persona umana.

La necessità di eliminare i manicomi giudiziari è stata più volte affermata negli ultimi anni anche dai ministri di grazia e giustizia. Ma alle parole non sono seguiti i fatti e questo triste anacronismo sopravvive ben oltre le idee e le circostanze che a suo tempo lo generarono.

Il tempo della fine è invece venuto per la legge sui manicomi e sugli alienati del 1904, abrogata nella parte in cui delineava il tipo di intervento sui malati di mente, del quale si è già detto, dall'art. 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

Questa legge è stata, a sua volta, sostituita dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che ne ha in larga misura recepito il contenuto e che regola in modo fortemente rinnovativo l'azione delle istituzioni pubbliche nei confronti di chi è colpito da infermità psichica.

La nuova legge ha ripudiato la concezione che pone la pericolosità del malato di mente come causa fondamentale e parametro dell'intervento del potere pubblico nei confronti del malato medesimo ed ha, viceversa, considerato il bene della salute come unica causa e parametro di tale intervento.

Di conseguenza ha esaltato lo scopo terapeutico dell'intervento pubblico, ha eliminato la netta separazione, propria del sistema precedente, fra strutture delegate al trattamento delle malattie mentali e strutture delegate alle altre esigenze della salute, ha affermato il criterio che gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extra ospedalieri, ed ha considerato eccezionali gli interventi che costituiscono la norma nel regime della legge del 1904, compiuti coattivamente con limitazione della libertà personale del soggetto infermo.

Motivo dell'intervento «obbligatorio» non può, comunque, più essere la pericolosità dell'alienato, che è concetto assolutamente accantonato, ma, come dice l'art. 34 della nuova legge, solo l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengono accettati dall'infermo e non vi siano le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

L'intervento «obbligatorio» si effettua in strutture ospedaliere caratterizzate da una organizzazione eminentemente terapeutica e so-

lo in modo accessorio custodialistica, deve avere la durata più breve possibile e deve ridurre al minimo le limitazioni della libertà dell'infermo, al quale resta, ad esempio, garantito il diritto di comunicare con chi ritenga opportuno (art. 33, comma sesto).

Nel complesso, il trattamento del malato di mente viene assimilato a quello di qualsiasi altro infermo.

La nuova normativa non è certo una creazione della fantasia dei parlamentari ma è un portato dell'esigenza, largamente avvertita, di mettere in sintonia il trattamento previsto per legge degli infermi di mente col profondo mutamento di indirizzo nelle concezioni psichiatriche dominanti, verificatosi da alcuni anni a questa parte, e nel modo stesso di considerare il rapporto tra società e malattia mentale.

In particolare la nuova normativa si ricollega direttamente alla concezione che esclude l'origine organica di molte malattie mentali, un tempo largamente affermata, e che invece ne identifica la causa nei processi psicologici e nella capacità che hanno particolari situazioni nei rapporti intersoggettivi e sociali, in genere, di produrre nei soggetti malessere ed alterazione dell'equilibrio psichico. Questa concezione afferma, di conseguenza, che i trattamenti farmacologici non sono uno strumento terapeutico esclusivo e sufficiente, ma che anche nei casi in cui di essi si debba fare un uso permanga la necessità di interventi di carattere psicologico e sociale da realizzare in un ambiente di vita non artificiale, al fine di riequilibrare l'inserimento del soggetto infermo ed i suoi rapporti comunitari.

Quanto detto presuppone la constatazione di come l'isolamento del malato negli istituti psichiatrici, specie se prolungato, lungi dal fornire opportunità terapeutiche, costituisca, invece, un irresistibile fattore di tracollo dell'equilibrio psichico e crei enormi difficoltà rispetto ad ogni forma di recupero. La storia dei manicomi, dai quali le esperienze liberatorie degli ultimi anni solo in parte hanno fatto riemergere le migliaia di persone, che malattia mentale e miseria avevano cancellato dalla società, fornisce con triste dovizia le prove del ruolo reale, tanto poco terapeutico e tanto profondamente emarginante, svolto da istituzioni psichiatriche chiuse quali sono state quelle regolate dalla legge del 1904.

Di questa legge anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39 del 22 gennaio 1977, aveva ritenuto auspicabile l'ammodernamento, avendo di certo in prospettiva il senso dei doveri creati al legislatore dall'art. 32 della Costituzione, quando afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e quando, con riferimento all'ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori disposti per legge, dice che in nessun caso la legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Senonché il legislatore del 1978 che ha sentito l'esigenza di dettare, per le malattie mentali, una normativa finalizzata alla tutela della salute ed improntata al rispetto della persona umana e che con l'art. 64 della legge n. 833, nel presupposto di una netta valutazione negativa, ha disposto la eliminazione dei manicomi entro termini rav-

vicinati, non si è occupato di quella parte di malati di mente destinati ai cosiddetti ospedali psichiatrici giudiziari ed in particolare, fra essi, per quanto qui rileva, di quelli sottoposti alla misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario ed ha così creato nei loro confronti una tanto evidente quanto pesante discriminazione, che provoca, come si è premesso, e secondo quanto ritiene questa sezione, la illegittimità costituzionale delle norme che vengono a trovarsi in contrasto con la nuova legislazione.

Se, infatti, si ritiene come il legislatore del 1978 ha ritenuto, che sia doveroso nei confronti degli infermi di mente un intervento caratterizzato da una funzione terapeutica e riabilitativa e che con tale intervento non solo non è coerente ma è contrastante il ricovero dell'infermo in istituzioni manicomiali, non si vede quale giustificazione razionale possa avere la disparità di trattamento che si viene a creare in danno dei sottoposti alla misura di sicurezza manicomiale, che come infermi di mente hanno diritto allo stesso tipo di prestazioni curative e riabilitative previsto in via generale, e che in concreto di tali prestazioni vengono privati proprio per effetto dell'internamento nell'ospedale psichiatrico giudiziario.

Non pare si possa fondatamente sostenere che la differenza di trattamento sia resa legittima dalla diversa situazione di fatto connessa all'avere il sottoposto alla misura di sicurezza manicomiale commesso un reato, giacché, come si è già messo in evidenza, il fatto-reato non ha rapporto causale con la misura di sicurezza manicomiale, ma solo un rapporto di occasione e presupposto, mentre invece la vera causa della misura di sicurezza è la infermità di mente, cui si ricollega la pericolosità, che con la misura di sicurezza si intende controllare.

Senonché o si considera che questa pericolosità, sulla quale non influisce il fatto-reato commesso, è un dato connaturale con le malattie mentali o anche solo con alcune di esse (si afferma, quindi, ad esempio, che la schizofrenia o la psicosi epilettica rendono probabile che l'infermo commetta atti lesivi di beni rilevanti) ed allora tutti coloro che da quelle malattie sono afflitti sono sottoposti a provvedimenti di sicurezza, com'era nel sistema omogeneo della legge del 1904 e delle norme del codice penale, o si ridimensiona, come ha fatto la legge n. 833 del 1978, l'aspetto della pericolosità connessa con le malattie mentali e si reputa che essa può essere controllata in modo diverso dall'abolizione della libertà personale dell'infermo, o ancora, che la società debba tollerare un certo ambito di pericolo per non comprimere valori della persona umana ritenuti preminenti, ed allora non si può discriminare tra situazioni sostanzialmente uguali in base solo ad avvenimenti legati in larga misura alla casualità, ed escludere coloro per i quali la malattia, in se stessa identica, trova modo di esprimersi in comportamenti contrari a norme penali, da un regime di interventi curativi e riabilitativi ritenuto il più razionale alla stregua delle conoscenze scientifiche attuali e legislativamente previsto.

Sotto questo profilo si configura, quindi, la illegittimità costituzionale degli articoli 215 e 222 del codice penale, nel loro contenuto già inizialmente indicato, per contrasto con l'art. 3, primo comma,

della Costituzione e col principio di uguaglianza in esso sancito. Se, poi, si considera che il trattamento cui vengono sottoposti coloro a cui carico si esegue la misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario, è antitetica al regime degli interventi terapeutici e riabilitativi previsto dalla nuova legge per gli infermi di mente, in modo tale che, in relazione anche a quanto si è prima detto circa la natura essenzialmente carceraria degli ospedali psichiatrici giudiziari e circa l'afflittività della misura di sicurezza manicomiale, risulta evidente il carattere non solo non terapeutico ma dannoso per la salute psichica degli internati infermi della misura di sicurezza medesima, ed emerge anche che le norme, già indicate, relative alla misura di sicurezza in questione, sono in contrasto con l'art. 32 della Costituzione.

IN TEMA DI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

L'ordinanza della Sezione di sorveglianza di Bologna del 7 dicembre 1978 (*Gazz. Uff.* 11 luglio 1979, n. 189) offre l'occasione per formulare, ai margini del discorso di tipo strettamente tecnico-giuridico, alcune considerazioni sul tema dell'attuale « legittimazione » degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Un fatto è certo: le profonde innovazioni in materia di metodologia di cura delle malattie mentali contenute nella legge n. 180 del 13 maggio 1978 e lo stesso significativo inserimento della psichiatria nella normativa dell'assistenza sanitaria generale hanno sancito l'equiparazione delle infermità psichiche agli altri stati morbosi e, con il rifiuto della loro emarginazione, hanno disconosciuto e sconfessato una definizione del malato di mente equivalente da sempre ad una etichetta culturale stigmatizzante.

Tuttavia, se « riabilitare » l'intervento pubblico in materia, rimarcando l'eccezionalità del suo momento coattivo e lo scopo essenzialmente sanitario che solo lo giustifica alla luce del dettato costituzionale, ha portato all'abolizione del manicomio, non si può affermare con la stessa sicurezza che con la nuova normativa siano stati irrevocabilmente sciolti i nodi che attraverso lo stigma della pericolosità legavano il tema della malattia alla struttura di ricovero. Al contrario, la stessa scissione dei termini di quella equazione più sociale che scientifica, che identificava nel malato di mente « l'alienato pericoloso a sé e agli altri » da custodire e curare in manicomio e, di contro, l'esclusione dalle previsioni normative dei soggetti appartenenti alle categorie giuridiche ristrette nella struttura penitenziaria rischiano di porre pesanti interrogativi sulla stessa buona fede della scelta legislativa.

C'è da chiedersi che senso abbia abbattere le fondamenta della istituzione manicomiale, rivedere le concettualizzazioni relative alla problematica delle malattie mentali, posto che la nuova metodologia di cura, che è sostanzialmente causa ed effetto della liberalizzazione del concetto stesso di infermità di mente diventa strumento di discriminazione.

I progressi della psichiatria sono dunque applicabili in funzione di una categorizzazione degli individui effettuata a colpi di codice penale? O piuttosto l'autore di reato, il detenuto, sono in realtà da considerarsi molto meno « malati » ed invece molto più « pericolosi » di chi a parità di problemi psichiatrici si mostra rispettoso delle norme penali?

Al di là della facile polemica, tali considerazioni appaiono giustificabili in presenza di una lacuna legislativa che, non ancora colmata a distanza di due anni, appare più che il risultato di una dimenticanza ovviabile, la conferma implicita di criteri di difesa sociale tanto superati quanto duri a rimuovere. Ed invero, la struttura psichiatrica giudiziaria denuncia il suo anacronismo quanto più, nell'ambito istituzionale e giuridico in cui si colloca, è avvertita la necessità di nuove impostazioni di quegli stessi criteri, anche in virtù di una riforma penitenziaria che ha minato, almeno concettualmente, le rigide barriere di separazione tra carcere e società. La contraddizione diviene così più drammatica e contro gli stessi principi che hanno portato alla riforma penitenziaria e alla riforma dell'assistenza psichiatrica, il manicomio giudiziario diventa la negazione paradossale di quella speranza di recupero sociale che non a caso è motivo e fine essenziale di entrambe le normative.

Si potrebbe osservare che la difficoltà di chiarire i termini e la collocazione della malattia mentale all'interno del vasto problema del controllo e della difesa sociale è rilevabile dalle stesse disposizioni normative che disciplinano il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale nell'attuale riforma sanitaria. Ed invero, l'estrema vaghezza nella indicazione dei presupposti giustificativi della degenza obbligatoria indicati all'art. 34 della legge n. 833 del 1978 (« esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici ») e, di contro, la specificazione di una procedura per l'attuazione del ricovero così puntigliosamente garantistica da risultare, addirittura con difficoltà applicabile nella pratica, potrebbero indurre al sospetto che tra degenza obbligatoria a fini terapeutici e ricovero in manicomio come inteso dalla vecchia legge del 1904, la differenza sia, almeno concettualmente, molto minore di quanto non sembri.

In sostanza, la garanzia di transitorietà del ricovero sembra fare da schermo alle analogie tra degenza obbligatoria al fine di attuare urgenti interventi terapeutici e degenza obbligatoria al fine di garantire il superamento della crisi di pericolosità legata all'alterazione psichica stessa. In questa prospettiva il richiamo all'art. 32 della Costituzione, attuato dalla legge per giustificare la coattività, in assenza

di una puntuale specificazione delle ipotesi giustificative apparirebbe addirittura forzato (*).

La verità è che la legge di riforma, abolendo la struttura manicomiale civile, non ha inteso escludere che la malattia crei pericolosità, ma ha voluto privilegiare l'aspetto sanitario nell'ambito dell'intervento statale; l'intervento terapeutico in condizione di degenza obbligatoria, pur offrendosi ad una interpretazione in chiave di prevenzione e controllo della pericolosità, rappresenta purtuttavia una eccezione, un momento all'interno di un processo di cui, se sono da definire con l'applicazione pratica i mezzi di attuazione, è tuttavia inequivocabile il fine: la reintegrazione nel contesto sociale di chi a causa della malattia veniva etichettato « pericoloso » e come tale emarginato. D'altra parte, crediamo, si può serenamente accettare il fatto che la malattia mentale « possa » creare pericolosità, senza tema di apparire illogici o contraddittori, rifiutando nel contempo a chiare lettere, ciò che la struttura manicomiale tradizionalmente rappresenta.

Ciò che invece risulta difficile accettare è il meccanismo con cui, attraverso la mancata abolizione del manicomio giudiziario, si finisce per trasportare una volta per tutte nello spazio del « giuridico » quella valutazione di pericolosità « temuta » che costituiva il presupposto della decisione di internamento secondo la normativa del 1904. Di fatto, con l'abbattimento della struttura manicomiale civile e la sopravvivenza di quella giudiziaria, « la pericolosità a sé e agli altri », che nella menzionata legge faceva del malato di mente l'oggetto di una decisione tanto più arbitraria quanto più difficilmente verificabile in assenza di una piattaforma comune di giudizio e di elementi concreti che ne sorreggessero la validità scientifica, varca definitivamente i confini del pregiudizio sociale, diventa giudizio di pericolosità criminale.

In realtà, l'elaborazione giuridica, autorizzando *post delictum* la riconduzione automatica del disturbo mentale ad un giudizio di probabile ripetizione di fatti antiggiuridici, ricompone di fatto l'equazione malattia mentale-pericolosità: l'abbattimento di un pregiudizio si traduce, così, definitivamente, in criminalizzazione della malattia. Se è vero, infatti, che la violazione della norma penale costituisce una delle possibili manifestazioni del disturbo mentale, ben si può affermare che lo spettro del manicomio giudiziario aspetti al varco il malato di mente.

La misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, nonostante la mutata denominazione della struttura, non si giustifica oggi diversamente da ieri. Tuttavia, a meno di non voler marcare pesantemente il solco tra valutazione sociale ed elaborazione giuridica, un fatto è certo: all'indomani di una legge che ha sciolto un pregiudizio sociale, dissociando malattia mentale e pericolosità, si giustifica sempre di meno la esistenza della presunzione legislativa

(*) V., in proposito, il commento, a cura di ERMINIO FERRARI, all'art. 33 della legge 833 del 1978 in *Il Servizio Sanitario Nazionale*, ed. Giuffrè, Milano, 1979.

che supporta l'applicazione della misura di sicurezza prevista e regolata dal codice penale.

Si potrebbe osservare che il superamento della presunzione potrebbe, forse, essere attuato tramite l'accertamento in concreto della qualità di persona socialmente pericolosa nel malato di mente in sede penale, svincolando quindi l'accertamento stesso dai tempi e dalle modalità indicati dal disposto dell'art. 204 del codice penale e consentendo al giudice di applicare la misura di sicurezza soltanto se necessario. Tuttavia si può dubitare che una valutazione della pericolosità sociale del malato di mente in sede di cognizione, quand'anche non ancorata ai crismi della presunzione legislativa, perderebbe il carattere di « passaporto » per l'internamento giudiziario: sarebbe possibile infatti, *post delictum*, garantire l'obiettività di un giudizio di previsione sulla ripetizione di fatti antiggiuridici, senza che il fatto reato influisca sulla emissione del giudizio stesso?

In sostanza, l'onestà di un convincimento anche erroneo circa la pericolosità del malato di mente autore di reato, avrebbe sempre qualche ragione di essere posta in dubbio, quando alla base del convincimento stesso fossero riscontrabili ragioni di politica criminale tese piuttosto ad emarginare l'autore del reato, che a lasciar andare il « impunito » il malato. Il fatto è che la preoccupazione di emarginare il « pericoloso », o, comunque, di dare alla malattia mentale una risposta in termini di repressione della pericolosità ad essa ritenuta connotata, riduce di molto, se non vanifica del tutto, l'importanza di valutare rigorosamente la malattia in sé e la sua gravità.

Se si riconosce, come il codice penale fa, esentando dalla condanna il prosciolto folle, che è la malattia la causa del fatto-reato, si deve coerentemente riconoscere che è necessario spostare il problema da un piano giuridico-penale ad un piano squisitamente sociale-terapeutico.

È chiaro, comunque, che una soluzione legislativa che tendesse a modificare la funzione del manicomio giudiziario, trasformandola da sostanzialmente repressiva nei confronti della pericolosità a sostanzialmente terapeutica e riabilitativa nei confronti della malattia, seppure renderebbe forse più equa la soluzione data in sede penale al problema del rapporto malattia mentale-reato, non sposterebbe di molto i termini della questione. Al di là, infatti, della necessità di comporre la evidente discriminazione di trattamento che un fatto reato, manifestazione della malattia, non giustifica all'interno di situazioni sostanzialmente non differenziabili dal punto di vista psichiatrico, al di là della necessità di mettere in discussione la stessa validità della presunzione legislativa di pericolosità, il vero problema è quello di chiarire la posizione della struttura psichiatrica giudiziaria nell'attuale contesto sociale, e se, ed in quale misura, sia giustificabile la sua sopravvivenza come struttura differenziata all'interno del sistema penitenziario.

Dalle ceneri della struttura manicomiale civile sta emergendo, come effetto paradossale, la giustificazione della esistenza dell'« ospe-

dale psichiatrico giudiziario ». Aver abolito l'una significa aver delegato all'altro, in veste riveduta e corretta, le medesime funzioni?

Il sospetto è che i vuoti lasciati da una riforma sanitaria che abolendo i manicomi non ha dettato disposizioni precise circa i servizi territoriali alternativi, lo stesso silenzio sulle sorti dei malati di mente ristretti nella struttura penitenziaria, debbano essere interpretati come volontà di individuare nell'ospedale psichiatrico giudiziario una sorta di paradossale « ultima spiaggia », di estremo rifugio per una società che, contraddicendo profondamente se stessa, bolla come inutili esercizi intellettuali le sue stesse leggi e, in ultima analisi, affida alla struttura giudiziaria il compito di parare i colpi di una riforma « scomoda ».

La soluzione circa il problema degli ospedali psichiatrici giudiziari, all'indomani della legge n. 833 del 1978, sia che provenga da una indicazione della Corte costituzionale ovvero da una scelta legislativa autonoma, dovrà anche fugare questo sospetto.

DANIELA COGNETTI

Tribunale per i minorenni - Detenuto in custodia preventiva - Compimento del diciottesimo anno - Trasferimento ad istituto per adulti prima dell'interrogatorio - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 8 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404; articolo unico legge 25 luglio 1956, n. 888, modifiche al R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).

Tribunale per i minorenni di Roma - Ordinanza 28 novembre 1978 (*Gazz. Uff.* 7 novembre 1979, n. 304) - Pres. FERRARO - Imp. Leoncini.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, nella parte in cui prescrive il trasferimento del detenuto in custodia preventiva dall'istituto di osservazione per i minorenni ad un istituto per adulti al compimento del diciottesimo anno di età, anche se l'interrogatorio dell'imputato in dibattimento non sia ancora avvenuto.

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Leoncini Maurizio, nato a Monterotondo l'11 novembre 1960, in stato di custodia preventiva dal 31 gennaio 1978 in quanto imputato di omicidio volontario aggravato in danno della madre Fabriani Augusta (artt. 575, 577 n. 1, 61 n. 11 del codice penale), di detenzione di pistola lancia-razzi (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), e di spari in luogo abitato (art. 703 del codice penale);

Ritenuto che il dibattimento è stato iniziato alla udienza del 14 novembre 1978, due giorni dopo il trasferimento del Leoncini dall'Istituto di osservazione « Casal del Marmo » alla casa circondariale di Rebibbia per l'intervenuto compimento del 18° anno di età;

Considerato che, quindi, l'interrogatorio dell'imputato, diretto principalmente all'esame della personalità biosocio-psichica, e dei vari aspetti della stessa, è stato raccolto in un momento particolare della sua formazione, in cui, accanto ai problemi tipici dello stato di custodia preventiva, si sono aggiunti gli innegabili negativi effetti del trauma psichico connesso al trasferimento dall'istituto di osservazione ad un ambiente strutturalmente diverso;

Ritenuto che tale trauma, scontato nella sua esistenza, si è sicuramente ripercosso sul comportamento dell'imputato, alterandone, in misura avvertibile anche se non misurabile, la condotta durante l'interrogatorio;

Rilevato che il trasferimento è avvenuto in virtù dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, come modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, il quale prevede gli istituti di osservazione destinati ad accogliere ed ospitare, tra gli altri, i minori degli anni 18 in stato di detenzione preventiva, ed aventi lo scopo precipuo di « segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale »;

Ritenuto che l'automaticità del trasferimento urta contro precise esigenze processuali e comporta una palese disparità di trattamento. Infatti, quanto meno fino al compimento del giudizio di primo grado o, più limitatamente, fino all'assunzione dell'interrogatorio dell'imputato, non esiste alcuna valida ragione per distinguere il caso del detenuto in custodia preventiva a seconda che il compimento del 18° anno avvenga prima o dopo il termine del dibattimento o l'espletamento dell'interrogatorio.

Inoltre, un tale trattamento urta contro altre norme che prevedono, in linea tendenziale, una « dilatazione » degli istituti processuali oltre il compimento del 18° anno di età: fra tutte, il rito istruttorio (art. 13), la non pubblicità dell'udienza anche quando si tratti di imputati non più minorenni (art. 16), la perizia nel dibattimento (art. 18), la riabilitazione degli ex minorenni (art. 24).

Infine, è il caso di rilevare che, mentre per i minorenni in custodia preventiva lo studio e l'applicazione del trattamento rieducativo è a carattere obbligatorio, per i maggiorenni detenuti è previsto solo se si tratti di detenuti condannati (argomento ex artt. 1, 13 e 63 della legge 26 luglio 1975, n. 354) ed in funzione di altre esigenze proprie della nuova legge penitenziaria;

Rilevato, quindi, un evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, stanti la disparità di trattamento e la menomazione del diritto di difesa, nei limiti accennati più avanti: e ciò, anche in relazione all'art. 28, ultimo paragrafo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, che impone la permanenza nel carcere minorile del minore

condannato ad una pena inferiore ai tre anni, anche dopo compiuti i 18 anni di età (il testo legislativo in questione non è stato espressamente abrogato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale fa una espressa riserva e previsione di una ulteriore legge riguardante i minori);

Ritenuto, per quanto detto, che la questione è rilevante nel processo in relazione alla validità o meno dell'interrogatorio già raccolto.

P. Q. M.

Omissis (*).

(*) 1. - La questione si fonda sul rilievo che l'interrogatorio dell'imputato, « diretto principalmente all'esame della personalità bio-socio-psichica », risulta alterato quando viene raccolto dopo il trasferimento del soggetto in un istituto per adulti, poiché, ai problemi tipici dello stato di custodia preventiva, si aggiungono « gli innegabili negativi effetti del trauma psichico connesso al trasferimento dall'istituto di osservazione ad un ambiente strutturalmente diverso ». Ne deriverebbe la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

L'obbligatorietà dell'osservazione del minore imputato di reato, al fine di accertarne la capacità di intendere e di volere, è stata ancora una volta ribadita da Cass. 7 febbraio 1978, Mancini, che leggesi con nota di CUTTICA in *Zacchia*, 1979, 93, di LA GRECA in *Foro italiano*, 1979, II, 103 e di NOSENGO in *Giurisprudenza italiana*, 1979, II, 16. La stessa sentenza, peraltro, ridimensiona comparativamente la rilevanza dell'interrogatorio ai fini della valutazione dell'imputabilità, rilevando che le speciali ricerche previste dalla legge devono consistere in serie ed accurate indagini sulla personalità, non essendo quindi sufficienti gli elementi che il giudice può raccogliere durante l'interrogatorio dell'imputato e l'escussione dei testi, né quelli che sono genericamente riferiti dall'autorità di pubblica sicurezza o risultano dalla scheda statistica.

L'utilizzabilità dell'interrogatorio per l'indagine psicologica è affermata espressamente da Cass. 5 ottobre 1977, Gorin, *Foro Italiano*, Repertorio 1978, voce *Tribunale per i minorenni*, n. 7. Correlativamente la giurisprudenza di legittimità sottolinea anche il carattere non vincolante del parere espresso dall'istituto di osservazione circa la maturità del minore: v., in tal senso, Cass. 3 ottobre 1972, Calcagno, *id.*, Repertorio 1973, voce *Imputabilità*, n. 25.

In dottrina, consulta da ultimo DE LEO, MENARINI, MONTINARI, MORDIGLIA, TRAVAGLINI, « L'osservazione della personalità nel processo penale minorile: limiti scientifici e prospettive di intervento », *Esperienze di rieducazione*, 1978, IV, 5.

2. - La questione risulta poco convincente, posta nei termini dell'ordinanza riportata. L'invocata disparità di trattamento sussisterebbe, poiché non vi è « alcuna valida ragione per distinguere il caso del detenuto in custodia preventiva a seconda che il compimento del diciottesimo anno avvenga prima o dopo il termine del dibattimento o l'espletamento dell'interrogatorio ».

In realtà, il raggiungimento della maggiore età, evento al quale si riconnette tutta una serie di rilevanti conseguenze giuridiche, appare tale da poter razionalmente giustificare anche il trasferimento da un istituto per minori ad un istituto per adulti. La norma censurata appare quindi non « aggredibile » sotto il profilo della costituzionalità, tenuto conto del significato e della operatività che l'art. 3 Cost. riconosce la Corte costituzionale.

Con riguardo alla sostanza del problema, la preoccupazione del tribunale che ha sollevato la questione deve considerarsi ridimensionata, oltre che dalla già citata decisione, che riconosce all'interrogatorio una limitata funzione nell'osservazione dell'imputato, anche dalla considerazione che l'imputabilità del soggetto va accertata con riferimento all'epoca del commesso reato e non al momento del processo.

Gli elementi rilevabili dalla diretta osservazione al dibattimento sono quindi utili, ma solo in quanto consentano di risalire induttivamente alla condizione del minore allorché mise in atto la condotta penalmente rilevante.

3. - L'ordinanza riportata adduce a sostegno della questione anche l'art. 28, ultimo paragrafo, del r.d. 18 giugno 1931, n. 787, che impone la permanenza nell'istituto minorile del minore condannato ad una pena inferiore ai tre anni, anche dopo compiuti i diciotto anni di età.

Si assume che la norma non è stata espressamente abrogata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, che fa riserva di una ulteriore legge relativa ai minori.

In realtà, la stessa previsione citata era contenuta nell'art. 142 cod. pen., che è stato espressamente abrogato dall'art. 89 del nuovo ordinamento penitenziario. Il sistema normativo parrebbe quindi comportare un automatico trasferimento del soggetto al compimento del diciottesimo anno.

Deve dirsi che ciò crea delle difficoltà, tanto che sarebbe auspicabile il ripristino di una norma analoga al soppresso art. 142 cod. pen.

La questione riguarda principalmente alcuni soggetti condannati a pene brevi e ben inseriti nell'istituto minorile, nei confronti dei quali il trasferimento ad istituto per adulti al compimento del diciottesimo anno può risultare dannoso.

Esistono quindi dei problemi che attengono al compimento della maggiore età in stato di restrizione e che andrebbero risolti con apposite norme, dirette a dare più ampio spazio a valutazioni di opportunità e di convenienza per i soggetti interessati. Deve ritenersi per contro che detti problemi difficilmente possano trovare risposta, e conseguentemente valide soluzioni, mediante il meccanismo delle eccezioni di illegittimità costituzionale.

GIUSEPPE LA GRECA

CORTE DI CASSAZIONE

Atti osceni - Luogo aperto al pubblico - Cella carceraria - E tale (art. 527 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. III Penale - 10 gennaio 1979 - Pres. FERNANDES - Rel. FRAIOLI - P.M. PAOLUCCI (concl. conf.) - Ric. Strambelli.

Gli istituti di prevenzione e pena devono considerarsi luoghi aperti al pubblico in quanto nessuna distinzione può farsi tra i locali in cui si svolge la vita in comune ed i locali isolati come le celle occupate dai singoli detenuti, poiché tutte le parti degli stabilimenti carcerari sono aperte ad una quantità indeterminata di persone, cioè a coloro che debbono esercitare la vigilanza sui detenuti stessi (1).

(1) Giurisprudenza costante: si vedano, Cass., Sez. III, 13 maggio 1978, Invidia, in *Giust. pen.*, 1978, II, 557; Cass., Sez. III, 9 marzo 1977, La Porta, *ivi*, 1977, II, 353; Cass., Sez. III, 7 maggio 1962, mass. n. 98856.

Contrario, in dottrina, LATAGLIATA, voce «Atti osceni», in *Enc. del diritto*, vol. IV, Milano, 1959, 60, secondo il quale la cella carceraria costituirebbe un luogo privato — tale cioè da non consentire alcuna diretta percezione dall'esterno — in cui hanno possibilità di accesso solo persone individuate, la cui presenza si spiega «per una relazione di convivenza», anche se «involontaria».

Sulla distinzione tra luogo pubblico, luogo aperto al pubblico e luogo esposto al pubblico, cfr. la voce omonima di ZICCONI, in *Enc. del diritto*, vol. XXV, Milano, 1975, 90 e segg.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Semilibertà - Applicazioni - Pena da tre a sei mesi di detenzione - Affidamento in prova - Pene inferiori a tre mesi - Affidamento in prova - Esclusione (artt. 47, comma 3, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 15 febbraio 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BERTONI - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.M. c. Deci.

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non può essere applicata a coloro che debbono scontare pene uguali o inferiori a tre mesi di detenzione. L'affidamento in prova prevale sulla semilibertà soltanto in relazione alle pene detentive comprese fra i tre e sei mesi (1).

(1) Conformi Cass., Sez. I, 4 ottobre 1977, Di Paola, in Giust. pen., 1978, II, 84; Cass., Sez. I, 16 giugno 1978, Biagiotti, *ivi*, 1979, II, 131.

La dottrina prevalente è orientata nello stesso senso: DI GENNARO - BONOMO - BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1976, 219; PISANTI, in «Diritto penitenziario e misure alternative», Atti dell'incontro di studio per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979), supplemento al n. 1-2/1979 de «Il Consiglio Superiore della Magistratura», 186; ZECCHINO, «Problemi interpretativi nella prima fase di applicazione delle misure alternative», in *Ind. pen.*, 1978, 45; BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale*, in «Pene e misure alternative nell'attuale momento storico», Atti del convegno di studio «E. de Nicola» (Lecce, dicembre 1976), Milano, 1977, 397.

Contra, CASELLA, «Pene brevi ed ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale», in *Foro it.*, 1979, II, 379, secondo cui il requisito dell'osservazione trimestrale non dovrebbe sussistere per le pene pari o inferiori a tre mesi.

Sull'applicazione dell'istituto della semilibertà alle pene detentive di breve durata, cfr. LA GRECA, «Pene brevi e ammissione alla semilibertà», in *Foro it.*, 1977, II, 321; CATANESE, «La semilibertà nella nuova legge penitenziaria», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, 654.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio - Condanna non passata in giudicato - Revoca del beneficio - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Szeione I Penale - 18 gennaio 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. DEL CASTELLO - P.M. (concl. conf.) - Ric. Critelli.

Non può essere disposta la revoca della liberazione anticipata, in conseguenza di un delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio, fin quando la sentenza di condanna per il nuovo delitto non sia passata in giudicato (1).

(1) Non constano precedenti.

Il principio, peraltro, è largamente accolto in dottrina: ALESSANDRI - CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1980, 97; GREVI, «Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione nell'ordinamento penitenziario: profili processuali», in *Il carcere «riformato»*, Bologna, 1977, 325.

Sui delicati problemi procedurali connessi alla revoca delle riduzioni di pena (modalità di impulso, individuazione del giudice competente, ecc.), cfr., oltre agli Autori sopra citati, DI GENNARO - BONOMO - BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1976, 318 e segg.; CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1980, 279.

Nel senso che la revoca del beneficio è condizionata alla sola ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 54 della legge 354/1975, cfr., per tutti, BELLOMIA, voce «Ordinamento penitenziario», in *Enc. del diritto*, vol. XXX, Milano, 1980, 932, sul rilievo che una revoca della misura per sopravvenuta inidoneità del

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione - Concessione del beneficio sul presupposto dell'assenza di sanzioni disciplinari - Illegittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 17 maggio 1978 - Pres. SIOTTO - Rcl. DINACCI - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.M. c. De Rubertis.

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata deve esser dato riguardo all'impegno del condannato e all'atteggiamento assunto in concreto dal medesimo nei confronti degli operatori penitenziari, ossia a quegli elementi rivelatori della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. Pertanto, è illegittimo il provvedimento che conceda al detenuto l'anzidetto beneficio basandosi solo sul presupposto dell'assenza di sanzioni disciplinari senza riferirsi agli altri elementi innanzi indicati (1).

La sentenza così motiva:

Omissis. La prova della partecipazione all'opera di rieducazione richiesta dalla legge per la concessione al condannato del beneficio della riduzione di pena^a ai fini della liberazione anticipata non può essere desunta dal mero suo comportamento « di buon detenuto », specie quando non esista, nei suoi confronti, un problema di rieducazione in senso tradizionale per essere lo stesso persona educata e, a suo tempo, perfettamente inserita in un determinato ambiente sociale, ma deve essere tratta da elementi specifici, sintomatici di un ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelte criminali ed al progressivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano.

La prova della^a partecipazione all'opera di rieducazione richiesta dalla legge per la concessione del beneficio della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata deve essere tratta con riguardo ad ogni singolo soggetto, tenuto conto degli elementi di valutazione indicati nell'art. 94 del Regolamento di esecuzione della legge e, altresì,

soggetto trattato, pur apparendo connaturale alla sostanza dell'istituto, sembra da escludere perché costituirebbe il frutto di un'estensione analogica (di prescrizioni del tipo di quelle contenute negli artt. 47, X comma e 51, I comma, legge citata) sfavorevole al reo.

(1) Conforme Cass., Sez. I, 13 marzo 1978, Marzollo, in *Giust. pen.*, 1979, II, 679.

Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, cfr. GREVI, *Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo: verso una soluzione soddisfacente?*, in « Diritto penitenziario e misure alternative », Atti dell'incontro di studio per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979), supplemento al n. 1-2/1979 de « Il Consiglio Superiore della Magistratura », 214; nonché ALESSANDRI - CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1980, 95-96 e CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1980, 278 ed *ivi* nota 104.

della personalità del condannato, occorrendo stabilire se vi sia stata, da parte sua, una concreta, responsabile cooperazione al trattamento svolto dagli operatori penitenziari in relazione ai suoi bisogni. (*Omissis*).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Valutazione - Criteri
(art. 54, comma 1°, legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 14 aprile 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BOSCHI - P.M. (concl. conf.) - Ric. Manca.

La riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata può essere concessa soltanto se il condannato abbia partecipato all'opera di rieducazione. Il trattamento penitenziario individualizzato, quale strumento dell'opera di rieducazione, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si presenta come un unicum inscindibile, globalmente diretto al reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato, come tale meritevole di riacquistare il suo status di cittadino nella pienezza dei diritti e dei doveri (1).

(1) La giurisprudenza di legittimità sembra ormai consolidata nell'indirizzo c.d. «unitario» accolto dalla massima: così Cass., Sez. I, 5 aprile 1977, Fida, in *Giust. pen.*, 1977, III, 414; Cass., Sez. I, 13 settembre 1977, Rossetti, in *Rass. Studi pen.*, 1978, 533; Cass., Sez. I, 7 giugno 1977, Borzumati, in *Giust. pen.*, 1978, III, 449, cui adde Trib. Min. Potenza, 4 ottobre 1977, Maviglia, in *Foro it.*, 1978, II, 96. Contra, Trib. Min. Roma, 17 marzo 1978, Cantarone, in *Cass. pen. mass.*, 1978, 601, nonché Sez. Sorv. Roma, 13 maggio 1978, Abate, inedita.

La prevalente dottrina è favorevole invece all'orientamento c.d. «atomistico»: cfr. DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1976, 243; DI GENNARO, «Riduzione di pena e liberazione anticipata», in *Giust. pen.*, 1977, III, 602; PISANTI, in «Diritto penitenziario e misure alternative», Atti del convegno di studio per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979), supplemento al n. 1-2/1979 de «Il Consiglio Superiore della Magistratura», 182; GREVI, *ivi*, 216; GIULIANI, *ivi*, 246; GIULIANI, «Teoria unitaria e teoria atomistica in materia di liberazione anticipata», in *Cass. pen. mass.*, 1978, 568.

Aderisce all'indirizzo della Cassazione CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1980, 275.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Concessione - Successivo licenziamento in tronco dell'interessato - Revoca del beneficio - Legittimità (artt. 50, 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 5 marzo 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. D'Avos - P.M. (concl. conf.) - Ric. Fienga.

Il beneficio della semilibertà può essere concesso in funzione della risocializzazione del condannato mediante la partecipazione al lavoro, ed esige che in concreto sussistano le condizioni per la collocazione

dello stesso nel mondo del lavoro stesso. Di conseguenza legittimamente è revocato il beneficio ove tali condizioni vengano meno successivamente per effetto di licenziamento dal posto di lavoro (1).

Così motiva la sentenza:

Con ordinanza in data 16 gennaio 1978 la Sezione di sorveglianza di Venezia, ai sensi dell'art. 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ammetteva Fienga Vincenzo — detenuto nella Casa circondariale di Padova in espiatione della pena di anni otto e mesi sei di reclusione inflittagli con sentenza 30 ottobre 1975 della Corte d'Assise di Appello di Salerno per il delitto di tentato omicidio continuato e per porto abusivo d'arma — al regime di semilibertà, affinché partecipasse ad attività lavorativa esterna presso la ditta Nocera, corrente in Padova.

Al regime di semilibertà veniva data concreta esecuzione il 23 gennaio 1978.

Il 20 giugno successivo la predetta ditta Nocera inviava al detenuto, e per conoscenza alla direzione della Casa circondariale di Padova, lettera di licenziamento in tronco, con la motivazione che il Fienga si era rifiutato di rispettare l'orario di lavoro dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 18,30.

A seguito di tale comunicazione, la Sezione di sorveglianza di Venezia, con ordinanza in data 13 luglio 1978, revocava il regime di semilibertà.

(1) La legittimità della revoca del beneficio a seguito di licenziamento del semilibero dal posto di lavoro viene ricavata dal principio — ribadito in sentenza — secondo cui il beneficio medesimo esige che in concreto sussistano le condizioni per un effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato: in quest'ultimo senso la giurisprudenza è costante (Cass., Sez. I, 14 giugno 1978, Papeo, in questa *Rassegna*, 1979, n. 1-2, 267; Cass., Sez. I, 19 aprile 1978, Bertani, in *Giust. pen.*, 1979, III, 464, 408).

Peraltro, secondo Cass. Sez. I, 28 aprile 1978, D'Antuono, in questa *Rassegna*, 1979, n. 1-2, 269, esula dalle attribuzioni della Sezione di sorveglianza competente a concedere il beneficio, apprezzare la conciliabilità del regime di semilibertà con l'osservanza del programma di trattamento, sul rilievo che la Sezione deve solo decidere sull'ammissione al beneficio secondo i criteri di cui agli artt. 48, 49 e 50 legge 354/1975, spettando poi al magistrato di sorveglianza e al direttore dell'istituto, in sede di formulazione del programma di trattamento, compiere gli atti necessari perché lo stesso sia praticamente attuabile (fattispecie di rigetto di istanza di ammissione, fondato non sull'inesistenza di un posto di lavoro, ma sulla distanza tra luogo di detenzione e luogo di lavoro, tale da non consentire di rispettare l'orario di rientro in istituto).

In dottrina, ritiene necessaria «l'esistenza di condizioni esterne che favoriscano il definitivo reinserimento sociale del soggetto», MARGARA, *Aspetti pratici-operativi delle misure alternative alla detenzione*, in «Pene e misure alternative nell'attuale momento storico» (Atti del convegno tenutosi a Lecce il 3-5 dicembre 1976), Milano, 1977, 67-68. Contrario CATANESE, «La semilibertà nella nuova legge penitenziaria», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, 676, nota 63, in considerazione del rischio di discriminare in tal modo molti condannati handicappati da sfavorevoli condizioni di lavoro e di ambientamento sociale.

Sui problemi procedurali relativi alla revoca della misura, cfr. GREVI, *Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione*, in «Il carcere "riformato"», Bologna, 1977, 316 e segg.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Fienga, denunciandone la illegittimità.

Osserva la Corte, in conformità delle conclusioni del P.G., che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Di vero, secondo quanto stabiliscono gli artt. 48 cod. proc. pen. e 50, ult. p., della legge 26 luglio 1975, n. 354, il regime di semilibertà, consistente nella concessione al condannato o all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive, è disposto in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento ed al fine di favorire il suo graduale reinserimento nella società; l'applicazione di tale misura, quindi, presuppone una duplice indagine, una di natura soggettiva, volta a stabilire, attraverso una valutazione globale del comportamento e della personalità del detenuto o dell'internato, se l'opera di rieducazione abbia conseguito risultati positivi, l'altra oggettiva, perché inerente al tipo di attività da svolgere all'esterno dell'istituto penitenziario, che, essendo finalizzata al reinserimento sociale, deve avere il requisito della *concretezza* (cfr. in ult. *Cass. Pen.*, sez. I, 11 agosto 1978, c.c. 14 giugno 1978, n. 1537, ric. Papeo).

Orbene, nello stesso modo in cui la *concreta ed effettiva* possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa costituisce il presupposto indispensabile per l'ammissione al regime di semilibertà, così lo svolgimento di un'attività lavorativa condiziona il permanere della misura alternativa, con l'ovvia conseguenza che ove, come nel caso di specie, non sia più svolta l'attività lavorativa per la quale la semilibertà è stata concessa, la stessa, sempre che non ricorrano ipotesi di forza maggiore, deve essere revocata, perché priva di qualsiasi significato al fine di reinserimento del soggetto nella società.

Né può assumersi, per affermare l'illegittimità dell'ordinanza «de quo», che nella fattispecie, il Fienga è stato licenziato in tronco, giacché — come hanno accertato i giudici di merito con apprezzamento del fatto non contestato specificamente dal ricorrente — tale licenziamento è dipeso dall'immotivato rifiuto del Fienga di svolgere l'attività lavorativa presso la ditta Nocera nell'orario richiestogli.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Criteri - Fine del reinserimento sociale - Prevalenza sui risultati del trattamento - Illegittimità (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 27 novembre 1978 - Pres. LA BUA - Rel. BOSCHI - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.M. c. Salucci.

L'accertamento positivo di progressi compiuti nel corso del trattamento costituisce un presupposto imprescindibile per la concessione

della semilibertà cosicché esso non può essere posposto all'esigenza di favorire il graduale reinserimento del condannato nella società (1).

Così motiva la sentenza:

Con ordinanza 20 aprile 1978, la Sezione di sorveglianza di Bologna ammetteva Salucci Patrizio al regime di semilibertà.

Contro tale provvedimento ha ritualmente proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bologna deducendo difetto di motivazione e violazione di legge in ordine all'estremo dei progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, posto che il Salucci risultava denunziato dal direttore dell'istituto di pena per reato commesso in carcere.

Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto di « dare rilievo decisivo al secondo criterio indicato nell'ultimo comma dell'art. 50: quello di favorire il graduale reinserimento del soggetto nell'ambiente sociale », dopo aver ammesso che il Salucci, pur non avendo « creato alcun problema per la custodia » e sebbene avesse mostrato di non essere più tossicodipendente, restava « una persona con vari problemi di ordine caratteriale, di cui è traccia nell'estratto di cartella biografica (annotazione relativa alla trasmissione di un rapporto all'A. G.) ».

Orbene, tale motivazione contiene una palese violazione dell'art. 50, ultimo capoverso, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo il quale l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai pro-

(1) Conf. Cass., Sez. II, 24 gennaio 1977, Petillo, in *Giust. pen.*, 1978, III, 132; Cass., Sez. I, 23 febbraio 1978, Lacchini, in questa *Rassegna*, 1979, n. 1-2, 271.

I progressi compiuti nel corso del trattamento devono essere desunti dall'osservazione del soggetto che si effettua nel corso di tutta l'esecuzione (Cass., Sez. I, 8 marzo 1978, Mione, mass. 138220).

Peraltro, il requisito del progresso nel trattamento non può però essere degradato alla mera conformità del comportamento del detenuto alle regole dell'universo carcerario, e cioè essere confuso con la buona condotta, ma deve viceversa essere concepito come un presupposto di carattere dinamico dell'istituto, tale da esprimersi, se non in un'attiva e positiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, nella realizzazione almeno di un processo di graduale responsabilizzazione personale. La buona e regolare condotta del condannato costituisce un elemento da prendere sempre in considerazione, non essendo evidentemente possibile che la risocializzazione del condannato maturi su un terreno che non sia di adesione alla disciplina carceraria, ma oltre alla buona condotta il giudice deve tener conto di tutti quegli altri elementi che consentano un giudizio positivo circa gli effetti del trattamento penitenziario individualizzato sulla personalità del detenuto e quindi sulla sua capacità di reinserirsi gradualmente nella società (Cass., Sez. I, 18 luglio 1978, Zagarella, in *Giust. pen.*, 1979, III, 464, 409).

Non ci si può quindi limitare a « vuote formule di stile » o al « semplice richiamo ai testi normativi », ma si deve dimostrare con puntuale riferimento alla fattispecie concreta l'avvenuta valutazione di tutti gli elementi che hanno condotto all'accoglimento o alla reiezione dell'istanza (Cass., Sez. I, 10 marzo 1979, Sicuro, mass. n. 141336).

In argomento, in dottrina, cfr. CATANESE, « La semilibertà nella nuova legge penitenziaria », in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 675 e segg.

gressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società. Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che l'ammissione al regime di semilibertà può essere disposta soltanto nei confronti di quei condannati rispetto ai quali il trattamento penitenziario abbia avuto un'evoluzione positiva, consentendo di ottenere progressi nella rieducazione dei detenuti, ossia nel promuovimento di un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 1 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431). Pertanto, l'accertamento positivo dei progressi compiuti nel corso del trattamento costituisce un presupposto imprescindibile per l'ammissione al regime di semilibertà; laddove il fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società non costituisce un presupposto alternativo al precedente, sebbene la *ratio* stessa della misura che la legge consente di realizzare soltanto nei confronti dei soggetti che, per aver compiuto progressi nel corso del trattamento, diano affidamento per una positiva realizzazione della finalità propria dell'istituto della semilibertà, ossia il graduale reinserimento del soggetto nella società. L'ordinanza impugnata ha violato tali principi ritenendo che il « criterio » di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società possa avere, in concreto, prevalenza su quello relativo ai progressi compiuti nel corso del trattamento. Al contrario, tale prevalenza dev'essere in ogni caso esclusa dato che l'accertamento positivo dei progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento costituisce, per quanto sopra esposto, un presupposto indefettibile ed infungibile dell'ammissione al regime di semilibertà.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Revoca - Fatto che ha dato luogo alla revoca - Carattere episodico - Ostatività ad una nuova concessione del beneficio - Esclusione (artt. 50, 51 e 1 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 11 gennaio 1979 - Pres. LA BUA - Rel. PINTUS - P.M. (concl. conf.) - Ric. Abbinante.

La revoca del beneficio della semilibertà non è d'ostacolo all'adozione di un nuovo provvedimento di concessione, anche a distanza di tempo breve, purché il fatto che dette causa alla revoca abbia carattere meramente episodico (1).

(1) Non constano precedenti specifici. A favore, in dottrina, DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1976, 233; CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1980, 273-274; ALESSANDRI-CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1980, 88.

Per un'ipotesi di revoca della misura, si veda, retro, Cass., Sez. I, 5 marzo 1979, Fienga, ed *ivi* nota di riferimento.

Così motiva la sentenza:

Con ordinanza in data 17 luglio 1978, la Sezione di sorveglianza di Bologna ammetteva Abbinante Francesco, detenuto presso la Casa circondariale di Reggio Emilia al regime di semilibertà, ai sensi dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo violazione della norma soprarichiamata e difetto di motivazione dell'ordinanza della Sezione di sorveglianza sul rilievo che, essendo stato l'Abbinante ammesso già in precedenza, con ordinanza emessa dallo stesso giudice in data 3 ottobre 1977 alla semilibertà, ed essendogli stato revocato tale beneficio circa un mese più tardi, i fatti che avevano portato a tale revoca dovevano considerarsi ostativi alla ulteriore concessione del beneficio in discorso.

Argomenta il P.G. nel proprio ricorso che l'aggressione perpetrata dall'Abbinante nei confronti di un altro recluso, ammesso anche egli al regime di semilibertà, lite da cui era scaturita un'incriminazione per il delitto di lesioni personali a suo carico, era fatto che di per sé dimostrava la inidoneità del detenuto al trattamento in regime di semilibertà, tanto più che la lite era, ad opinione del ricorrente, da porsi in relazione con i fatti di prossenetismo che erano alla base della condanna in corso di espiazione, sicché era suscettibile di essere inquadrata nell'ambito di un « regolamento di conti », secondo il costume e la tradizione del mondo della malavita.

Argomenta infine il ricorrente che l'esistenza del provvedimento di revoca della precedente ammissione dell'Abbinante alla semilibertà richiedeva una specifica indagine sui progressi compiuti dal condannato successivamente alla sua adozione, sicché l'ordinanza impugnata doveva, sotto questo aspetto, essere ritenuta viziata per difetto di motivazione.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato. La formulazione del giudizio prognostico circa il grado di reinserimento del condannato nella società è rimessa dalla legge alla prudente valutazione del giudice di merito, e tale valutazione è incensurabile nella sede presente di legittimità, ove risulti sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici, in relazione all'accertamento dei progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento.

Ordinamento penitenziario - Permessi - Inosservanza dell'obbligo di rientro all'ora prestabilita - Reato istantaneo con effetto permanente (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 385 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 6 febbraio 1978 - Pres. RUBINO - Rel. COLUCCI - P.M. (concl. conf.) - Confl. compet. c. Paolino.

Il reato di inosservanza dell'obbligo di rientro nell'istituto penitenziario non oltre l'ora stabilita al momento della concessione del

permesso, non ha carattere permanente bensì istantaneo con effetti permanenti giacché, pur essendo possibile la protrazione dell'attività o dell'inattività dell'agente, la legge non riconosce alcun valore giuridico alla desistenza o alla persistenza della condotta, una volta che siasi verificato l'evento sufficiente a consumare il reato (1).

(1) Non si rinvencono precedenti in termini.

Devesi ricordare che è punito però in via disciplinare (ai sensi di quanto dispone il penultimo comma dell'art. 30 ordinamento penitenziario) il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso, senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici.

Solamente, invece, nel caso in cui l'assenza si protragga per un tempo maggiore, il detenuto è da considerarsi evaso ad ogni effetto (per un'applicazione in tema di notifiche, che vanno eseguite secondo il rito di cui all'art. 173 cod. proc. pen., cfr. Cass., Sez. IV, 19 aprile 1978, Riggiero, mass. n. 138685) ed è perciò punibile a norma del primo e ultimo comma dell'art. 385 cod. pen., così come modificato dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

L'internato che rientra nell'istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare (art. 30, ult. comma, ord. penit.).

In dottrina, sul punto, cfr. ALESSANDRI-CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1980, 46, nonché, per una critica allo «spirito condonatorio» cui si sarebbe ispirato il legislaore, FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1980, 200.

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Impugnazioni del P.M. - Notificazione della dichiarazione di impugnazione al condannato entro il termine di cui all'art. 199 bis cod. proc. pen. - Necessità (art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; articolo 199 bis cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 13 marzo 1980 - Pres. BARBA - Rel. PIANURA - P.M. (concl. conf.) - Imp. Campiglio.

Al procedimento di sorveglianza, previsto dall'art. 71 dell'ordinamento penitenziario, è applicabile il disposto di cui all'art. 199 bis cod. proc. pen. — a norma del quale la dichiarazione di impugnazione del P.M. deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla sua proposizione —, la cui precipua finalità è quella di garantire il diritto di difesa specialmente quando lo stesso è posto a tutela della libertà personale (1).

(1) Giurisprudenza costante: Cass., Sez. I, 20 febbraio 1978, Giacobbe, in *Giust. pen.*, 1978, III, 147; Cass., Sez. I, 29 maggio 1978, Jacolare, *ivi*, 1978, III, 504.

Sul procedimento di sorveglianza si veda altresì la massima che segue ed *ivi* nota di riferimento.

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Ricorso per cassazione - Termine di dieci giorni - Concerne sia la dichiarazione che i motivi (artt. 199, 201 cod. proc. pen.; art. 71 ter legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 23 maggio 1978 - Pres. SIOTTO - Rel. ANGIONI - P. M. (concl. conf.) - Ric. Chioditti.

Per la proposizione del ricorso per Cassazione le ordinanze della sezione o del magistrato di sorveglianza, è previsto un termine unico di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione sia della dichiarazione di ricorso che dei relativi motivi (1).

(1) Nello stesso senso cfr. Cass., Sez. I, 14 maggio 1977, Mellino, in *Giust. pen.*, 1977, III, 393; Cass., Sez. I, 19 luglio 1977, Milia, mass. n. 136480; Cass., Sez. I, 25 gennaio 1978, Corrias, mass. n. 137747; Cass., Sez. I, 11 febbraio 1978, Camplani, mass. n. 137909.

Analoga soluzione è stata accolta da Cass., Sez. I, 20 aprile 1977, Cuomo, in *Cass. pen. mass.*, 1978, 582, in materia di impugnazione per cassazione dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione (art. 4, settimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

Per l'applicazione, invece, in tema di misure di sicurezza, dei termini per la presentazione dei motivi di cui all'art. 201, primo comma, cod. proc. pen., cfr. CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1980, 435.

Sul procedimento di sorveglianza, si veda GREVI, *Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione nell'ordinamento penitenziario*, in « Pene e misure alternative nell'attuale momento storico » (Atti del convegno di studio « E. de Nicola »), Milano, 1977, 101; SOMMA, *La « giurisdizionalizzazione » dell'esecuzione. Processo penale e processo di sorveglianza*, ivi, 159; TARTAGLIONE, « Il procedimento speciale dinanzi la magistratura di sorveglianza », in *Giust. pen.*, 1976, fasc. 12 bis, 285.

MAGISTRATURE DI MERITO

Misure di sicurezza - Revoca anticipata - Competenza per territorio - Sezione di sorveglianza del luogo in cui si trova l'internato all'atto della richiesta - Successivi trasferimenti - Irrilevanza (artt. 70 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 635 cod. proc. pen.).

Corte di Appello di Firenze - Sezione di sorveglianza - Ord. 14 novembre 1979 - Randazzo.

La competenza per territorio a deliberare su un'istanza di revoca anticipata di misura di sicurezza spetta alla Sezione di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, senza che rilevino i suoi successivi trasferimenti (1).

(1) La giurisprudenza di legittimità sembra orientata conformemente sul punto: così Cass., Sez. I, 12 luglio 1979, Eboli, inedita e Cass., Sez. I, 9 agosto 1979, Fois, inedita - entrambe richiamate nell'ordinanza della Sezione di sorve-

*L'ordinanza così motiva:**Omissis.*

Giova osservare preliminarmente, per una esatta impostazione del problema che ne occupa, che, alla stregua dei principi sanciti dall'art. 25 Cost., la competenza degli organi di giurisdizione deve essere stabilita dalla legge in modo obiettivo ed astratto, talché nessuno e nessun affare possa essere sottratto al giudice di cui la legge fissa la competenza in relazione ai soggetti ed agli affari da giudicare.

Risponde — infatti — alle esigenze di imparzialità, di obiettività e di uniformità, connesse alla funzione giurisdizionale, che l'organo

glianza di Firenze —, nonché Cass., Sez. I, 17 gennaio 1979, Rocco, in *Giust. pen.*, 1979, III, 357.

Sulla natura «funzionale» delle competenze demandate agli organi di sorveglianza dagli artt. 69 e 70 della legge 354/1975 — tra cui, appunto, la competenza della Sezione in materia di revoca anticipata di misure di sicurezza —, cfr. ALESSANDRI-CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1980, 124, nonché, con specifico riferimento alla competenza del magistrato di sorveglianza nel procedimento di sicurezza, SICLARI, *Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali*, Milano, 1977, 263 e Cass., Sez. I, 29 giugno 1979, Mirabella, in *Giust. pen.*, 1980, III, 302, mm. 232 e 233, la quale ne trae la conseguenza della rilevanza di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento stesso, della relativa incompetenza.

Nel senso dell'inapplicabilità del procedimento di sorveglianza in materia di revoca anticipata di misure di sicurezza — la quale, per contro, si ritiene resti regolata dagli artt. 635 e ss., cod. proc. pen. — è orientata la prevalente giurisprudenza: così Cass., Sez. I, 28 giugno 1979, Di Porto, in *Giust. pen.*, 1980, III, 301, m. 231; Sez. I, 27 giugno 1979, Arceri, *ivi*, 1980, III, 301, m. 231; Sez. I, 18 aprile 1978, Carbone, *ivi*, 1978, III, 409; Sez. I, 5 dicembre 1977, Ungolo, *ivi*, 1978, III, 610; Sez. I, 17 ottobre 1977, Laganà, in *Foro it.*, 1978, II, 1; Sez. I, 21 febbraio 1977, La Neve, in *Giust. pen.*, 1978, III, 629. Di contrario avviso, in dottrina, BARONE, «Revoca anticipata delle misure di sicurezza: processo di sorveglianza o processo di sicurezza?», in *Giust. pen.*, 1979, III, 335, con ampi riferimenti.

Ritiene, invece, accettabile — almeno con riferimento al caso deciso — l'orientamento della Cassazione, PISANTI in «Diritto penitenziario e misure alternative», Atti dell'incontro di studio e documentazione per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979), supplemento al n. 1-2/1979 della Rassegna «Il Consiglio Superiore della Magistratura», 202, il quale, peraltro, critica il mancato coordinamento tra i due tipi di procedimento.

In tal senso, Trib. Roma, 18 maggio 1977, Cogo, in *Foro it.*, 1978, II, 58, ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, primo comma, 3, primo comma e 25, primo comma Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 70, primo comma, della legge 354/1975, nella parte in cui non prevede e non regola il procedimento da osservare in materia di revoca anticipata della misura di sicurezza.

Sull'individuazione del P.M. territorialmente competente ad intervenire nel procedimento di sicurezza, cfr. Cass., Sez. I, 20 aprile 1977, La Porta, in *Foro it.*, 1978, II, 327, nel senso che tale è la Procura della Repubblica del Tribunale presso cui è costituito l'Ufficio di sorveglianza.

Per la giurisprudenza — conforme sul punto — formatasi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, si veda, per tutte, Cass., Sez. I, 8 aprile 1968, Menichini, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1969, 945, richiamata nell'ordinanza in epigrafe; negli stessi termini, SICLARI, *op. cit.*, 262.

Per un *excursus* storico sui recenti mutamenti subiti dalla disciplina della revoca delle misure di sicurezza, RUSTIA, «La revoca delle misure di sicurezza: modifiche e prospettive», in *Giur. merito*, 1977, 231.

cui tale funzione è conferita sia naturalmente competente, in virtù di una legge che lo precostituisca, che cioè lo organizzi, non in vista di una azione giudiziaria già sorta, ma prima che questa sorga, e gli attribuisca il compito di regolare tutti i casi futuri rientranti nella competenza ad esso assegnata (v. Corte cost., sent. n. 29-1958; idem, n. 148-1963).

La Corte costituzionale, sulla scorta di tali principi, pervenne (sent. n. 32-1964) alla dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 270, secondo comma, 272, secondo comma, 280, terzo comma, 395, primo comma e 392, terzo comma ult. p., cod. proc. pen., per la natura discrezionale del potere riconosciuto all'organo investito della funzione di designare il giudice competente in via alternativa rispetto a quello originario; e la stessa Corte ha avuto poi modo di precisare il suo pensiero con la sentenza n. 1-1965, affermando che il principio della precostituzione del giudice, sancito dall'art. 25, primo comma, Cost., viene rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge, sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non già in vista di singole controversie; ed è consentito alla legge di prevedere la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purché anche esso precostituito, quando tali spostamenti siano resi necessari, per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali. Il diritto al giudice naturale è garantito dalla nostra Costituzione, senza alcuna riserva; e la Corte costituzionale ha ribadito tale principio con la sentenza n. 56-1967, in cui ha osservato che la illegittima sottrazione della *res iudicanda* si verifica tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori, in relazione ad una determinata controversia, o direttamente dal legislatore, in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di altri soggetti (v. anche Corte cost., sentenza 117-1968).

Di conseguenza, quella norma che, per sua formulazione letterale o per interpretazione giurisprudenziale prevalente, venga a porsi in conflitto con i suesposti principi verrà a trovarsi anche in contrasto colla norma costituzionale, talché potrà per essa porsi questione di incostituzionalità.

Tenuto fermi detti principi, non può in alcun modo condividersi il ragionamento (peraltro viziato anche da talune inesattezze, già accennate, nelle premesse di fatto) del P.M. palermitano, fatto proprio da quella Sezione, secondo cui la competenza si instaurerebbe « non già in base alla semplice relazione fra il luogo di detenzione e la sede della Sezione di sorveglianza, ma in base alla assegnazione definitiva del detenuto o internato in un dato stabilimento e la sede della Sezione di sorveglianza ».

A dimostrare l'inconsistenza di un siffatto argomento, basterebbe già — a nostro avviso — osservare che il principio per la individuazione della competenza deve esser tale *da valere e da applicarsi in via generale e per tutti i casi*, cioè anche quando la istanza (di revoca anticipata della misura di sicurezza) venga presentata dall'interessato ancora prima del suo trasferimento alla Casa di Lavoro (come nella specie; ricordiamo che l'istanza reca la data 1 febbraio 1979 e che il

Randazzo venne accompagnato alla Casa di Lavoro di Pianosa il 13 dicembre 1979, a seguito di assegnazione ministeriale — sembra — del 2 febbraio 1979) o addirittura — *ancor prima dell'inizio* della misura di sicurezza (vuoi durante l'esecuzione della pena vuoi da stato di libertà, a pena eseguita): il che è del tutto ammissibile e non infrequente alla luce della recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. I, 22 marzo 1977, ric. Narciso) per cui, «dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 aprile 1974, n. 110 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 207, secondo comma, cod. pen., non può escludersi, in via di principio, la revoca della misura di sicurezza personale — da applicarsi dopo l'espiazione della pena — *precedentemente all'inizio dell'esecuzione della misura stessa*; in tal caso l'esame della pericolosità sociale potrà essere effettuato durante l'espiazione della pena».

Giova ricordare, a questo punto, che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, ai procedimenti attribuiti alla Sezione di sorveglianza dall'art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di revoca anticipata di misure di sicurezza sono applicabili non già le norme sulla disciplina del procedimento di sorveglianza contenute negli articoli da 71 a 71 *sexies* della legge stessa, bensì le norme sul processo di sicurezza racchiuse negli artt. 635 e segg. cod. proc. pen., per cui la competenza territoriale va determinata secondo i criteri specificati nell'art. 635, ossia — in via primaria — in relazione al «*luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misura di sicurezza*». Ma i criteri dettati da tale norma non precisano il momento in cui sorge la competenza, momento la cui determinazione appare invece decisiva, attesoché nel nostro ordinamento vige il principio della *perpetuatio jurisdictionis*: per cui, potendo la persona sottoposta o da sottoporre a misura di sicurezza venirsi a trovare in tempi successivi in luoghi diversi, vuoi per disposizione della amministrazione penitenziaria vuoi per una propria autonoma determinazione, ma restando indifferenti tali spostamenti ed incapaci di produrre una *translatio iudici*», una volta radicata la competenza dell'organo giudicante (cfr. Cass., Sez. I, 8 aprile 1968, ric. Menichini), appare di decisiva importanza individuare il momento ed il fatto determinativo della competenza.

Ma ci sia consentito, per una migliore e più completa visione del problema, trascrivere le osservazioni contenute nella sentenza n. 223 del 31 gennaio 1979 colla quale la suprema Corte, decidendo su analogo conflitto di competenza insorto tra questa Sezione di sorveglianza e quella di L'Aquila, dichiarava la competenza di questa ultima a decidere in ordine ad istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva applicata all'internato Eboli Ugo (trasferito alla Casa di Lavoro di Capraia isola successivamente alla presentazione della istanza presso la Casa Circondariale di Chieti).

Così leggiamo in detta sentenza:

«In effetti, perché sia assicurato anche nel processo di sicurezza il pieno rispetto del principio del giudice naturale, il giudice competente non può essere identificato se non con quello precostituito per

legge in relazione alla durata di tutto il procedimento; sì che è evidente come, ai fini di una corretta applicazione dell'art. 635, occorra individuare il presupposto, non solo locale, ma anche temporale per l'attribuzione della competenza, in modo che rispetto ad essa non abbiano più rilievo gli eventuali, successivi trasferimenti di sede, e ciò in virtù del principio della *perpetuatio jurisdictionis*, operativo, secondo quanto questa Corte ha ritenuto in altra occasione (Cass. 8 aprile 1968, Menichini, m. uff. 108060), anche nel processo di sicurezza.

Muovendo in sostanza dalle accennate premesse, questa Corte ha costantemente affermato che la competenza del giudice di sorveglianza nel processo di sicurezza va stabilita con riferimento al movimento di instaurazione del procedimento ed ha recentemente chiarito (Cass. Sez. I, 1 giugno 1977, n. 1419, in c. Greto, inedita) che il momento suddetto deve essere individuato in quello della avvenuta notifica all'interessato dell'invito, prescritto dall'art. 434, primo comma, cod. proc. pen., a fare le dichiarazioni che ritiene opportune a sua difesa, posto che in precedenza nessuna relazione risulta stabilita tra l'ufficio giudiziario e il destinatario del futuro provvedimento.

Le accennate decisioni però hanno tutte riguardo al caso in cui il processo di sicurezza sia promosso di ufficio dal giudice, ed è naturale perciò che rispetto a tale ipotesi il momento determinativo della competenza sia stato individuato nell'atto di instaurazione del procedimento e quindi nella notifica dell'avviso previsto dall'art. 636, posto che è solo in quel momento, quando il giudice procede di ufficio, che riceve concreta e precisa esternazione il suo potere-dovere di adottare i provvedimenti indicati nell'art. 635 cod. proc. pen., e che corrispondentemente si crea una situazione di obbligo verso l'interessato.

Senonché, risulta dall'art. 636, primo comma, cod. proc. pen., che i provvedimenti in materia di misure di sicurezza possono essere adottati non solo d'ufficio, ma anche « su richiesta del P.M. del luogo »; d'altra parte, anche se il codice non contiene a riguardo nessuna esplicita indicazione, è tuttavia innegabile che *i provvedimenti in questione possono essere chiesti, quando ne sia il caso, dalla stessa persona interessata*: secondo la formula dell'art. 635, infatti, fuori dell'istruzione o del giudizio, possono essere prese decisioni con le quali « si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza », ed è evidente perciò come la norma, prevedendo le possibilità che il giudice di sorveglianza adotti provvedimenti che si risolvono a favore del loro destinatario, quali sono ad esempio la revoca ordinaria delle misure di sicurezza o la loro sostituzione con misure meno gravi, (implicitamente) accordi all'interessato, per tali casi, la facoltà di promuovere egli stesso, con una propria istanza, il processo di sicurezza. A maggior ragione questo è vero per l'ipotesi di revoca anticipata delle misure di sicurezza, trattandosi di un provvedimento che ha in ogni caso, per sua natura, un contenuto di vantaggio per la persona sottoposta alla misura; così che può senza dubbio concludersi che nella materia considerata i provvedimenti previsti

dalla legge (e in particolare quello di revoca anticipata delle misure di sicurezza) possono essere adottati di ufficio dal giudice (o dalla Sezione) di sorveglianza, ma possono essere anche chiesti dal pubblico ministero o dall'interessato.

Quando ciò avvenga, la richiesta del pubblico ministero o l'istanza dell'interessato non funzionano, diversamente da quanto sembra ritenere il procuratore generale presso questa Corte, come atti meramente idonei a sollecitare i poteri d'ufficio del giudice, ma danno origine, per il giudice, a una situazione di obbligo, nel senso di imporgli il dovere di dare inizio al processo di sicurezza, per prendere nelle forme sancite dalla legge le opportune deliberazioni. Non si può infatti dimenticare che gli interventi della Corte costituzionale nella materia delle misure di sicurezza e la proficua elaborazione giurisprudenziale di questa Corte hanno ormai trasformato il processo di sicurezza in un vero e proprio procedimento giurisdizionale, che deve svolgersi con le garanzie della difesa e del contraddittorio e più in generale secondo tutte le regole che sono proprie della giurisdizione. Tra queste regole è fondamentale quella che si concreta nel potere-dovere del giudice, di fronte ad una richiesta di parte legittimata dalla normativa processuale, di dare corso alle procedure previste, per adottare poi, nel rispetto del contraddittorio, le sue decisioni; con la conseguenza perciò che, nel processo di sicurezza, l'istanza del privato (come quella del pubblico ministero) rappresenta l'espressione del potere, che la parte ripete dalla legge, di mettere in moto il procedimento, allo scopo di far valere davanti al giudice e in contraddittorio con l'altra parte le proprie ragioni e di ottenere quindi una formale pronuncia, anche ai fini di successive, eventuali impugnazioni.

Ma se è così, se cioè il giudice (o la Sezione) di sorveglianza sono tenuti a dar corso al procedimento, quando il pubblico ministero o l'interessato lo chieda, vuol dire anche che *un giudice competente deve esistere già al momento della presentazione della richiesta*, giacché solo a queste condizioni può ritenersi soddisfatto il principio costituzionale della precostituzione per legge di un giudice, a cui la parte sia facultata a rivolgersi. Ne deriva che, quando il processo di sicurezza sia promosso non d'ufficio ma a impulso di parte, il presupposto temporale, a cui la norma dell'art. 635 cod. proc. pen. collega la competenza territoriale del giudice deve essere individuato non già nel momento dell'avvenuta notifica dell'avviso prescritto dall'art. 636, che è in quel caso un fatto successivo, bensì *nel momento stesso della presentazione della richiesta o istanza*, nel senso quindi che *la competenza spetta al giudice del luogo in cui si trova l'interessato, all'atto in cui il pubblico ministero o la parte privata propongono le loro richieste*. Che così sia risulta del resto chiaramente, per quanto riguarda il pubblico ministero, dal testo del primo comma dell'art. 638 cod. proc. pen., in quanto questa norma, disponendo che « i provvedimenti indicati nell'art. 635 sono emessi con decreto su richiesta del pubblico ministero del luogo », mostra evidentemente di aver voluto che l'ufficio del pubblico ministero competente a fare la richiesta e di riflesso l'ufficio del giudice competente a provve-

dere siano quelli del luogo, in cui si trova l'interessato all'atto in cui la richiesta è presentata; con l'ulteriore conseguenza, data la tendenziale posizione di parità assicurata dall'ordinamento processuale alla parte privata rispetto a quella pubblica, che l'elemento testuale ora accennato conferma indirettamente che anche nel caso di istanza dell'interessato, il giudizio competente deve essere individuato con riferimento al momento di presentazione della richiesta.

Le cose dette dimostrano dunque come *la regola dell'art. 71 dell'ordinamento penitenziario*, secondo cui nel processo di sorveglianza la competenza spetta al giudice del luogo in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o all'inizio di ufficio del procedimento, *fosse già contenuta, in termini sostanzialmente analoghi, nelle norme sulla competenza territoriale dettate dal codice di procedura per il processo di sicurezza ed ora applicabili*, per quanto prima si è detto, anche alla revoca anticipata di tali misure. In questa prospettiva, si può anzi aggiungere che in ordine alla competenza l'ordinamento penitenziario, sul presupposto dell'evidente analogia esistente tra il processo di sorveglianza e quello di sicurezza, ha inteso soltanto ribadire, rendendolo esplicito, un principio già presente nel codice di procedura e che è il solo che permetta in tutti i casi la sicura individuazione, fin dal momento iniziale, del giudice precostituito per legge e che quindi valga ad evitare che fatti successivi, anche del tutto casuali, come i trasferimenti di sede dell'interessato, possano determinare inammissibili spostamenti di competenza.

Può dunque conclusivamente affermarsi che, fuori dell'istruzione o del giudizio, per l'applicazione, la modifica, la sostituzione o la revoca delle misure di sicurezza la competenza spetta, quando il processo sia promosso di ufficio, al magistrato o alla Sezione di sorveglianza del luogo in cui si trova l'interessato all'inizio del procedimento, e cioè all'atto della notifica dell'invito prescritto dall'art. 636 cod. proc. pen., o, in mancanza, del decreto di fissazione dell'udienza; mentre spetta, quando il procedimento sia iniziato a istanza del pubblico ministero o della parte privata, al giudice del luogo in cui si trova l'interessato, all'atto della richiesta, senza che in nessun caso abbiano rilievo gli eventuali, successivi trasferimenti di sede dell'interessato. In particolare, con specifico riferimento al caso in questione, *la competenza a deliberare su un'istanza di revoca anticipata di una misura di sicurezza, spetta alla sezione di sorveglianza del luogo in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, senza che rilevino i suoi successivi trasferimenti*. Nella specie, nel momento della presentazione dell'istanza, l'Eboli si trovava nel territorio della Sezione di sorveglianza di l'Aquila ed era perciò questa sezione competente a provvedere ».

Possiamo ben dire, in conclusione, che, nei procedimenti per revoca anticipata di misure di sicurezza, la « istanza » dell'interessato, una volta pervenuta all'ufficio giudiziario competente (ex art. 635 cod. proc. pen.), deve ritenersi pienamente idonea (analogamente a quanto, in direzione contraria, prevede l'art. 636 cod. proc. pen.: anzi — potremmo dire — a maggior ragione, trattandosi di dichiarazioni

spontaneamente rese dall'interessato) a costituire il contraddittorio, ad instaurare il rapporto processuale ed a radicare irreversibilmente la competenza nel « giudice naturale ».

E del resto — ci sia consentito osservare — per quale motivo se non perché si riteneva — ed a ragione — competente, ha provveduto il Magistrato di sorveglianza di Palermo a registrare e ad istruire il presente procedimento ed a condurlo — come suo dovere — sino al giudizio camerale, previa notifica — presso la Casa di Lavoro di Pianosa — del decreto di fissazione dell'udienza?

Ma, accanto a queste considerazioni sulla « istanza dell'interessato come valido atto d'impulso processuale, non possiamo non osservare, così ricollegandoci alle premesse, che se dovessimo, nei procedimenti in questione, determinare la competenza sulla base e nel momento della « assegnazione definitiva del detenuto o internato in un dato stabilimento », ne conseguirebbe che il momento determinativo della competenza resterebbe — in definitiva — in potestà dell'amministrazione penitenziaria, che verrebbe così a trovarsi arbitra di scegliere e determinare, *per il tramite del provvedimento di « assegnazione definitiva »*, la competenza del giudice in relazione a quel soggetto e a quell'affare.

Una siffatta interpretazione verrebbe dunque a dare alla norma, di cui all'art. 635 cod. proc. pen., un contenuto in contrasto con il principio costituzionale per cui nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, che deve essere predeterminato per legge. La predeterminazione per legge significa — appunto — che tanto la parte pubblica quanto quella privata debbono essere in condizione, *al momento in cui intendono rivolgersi al giudice*, di identificare il giudice competente; certezza che, nella specie in esame e con l'interpretazione che qui si contrasta, verrebbe a mancare. Si deve, dunque, ritenere che, in materia di revoca anticipata della misura di sicurezza, il momento determinativo della competenza, trattandosi — per lo più — di procedimento ad impulso e nell'interesse della parte privata, sia costituito *dalla proposizione della domanda*, atto di per sé valido ed efficace ad incardinare il processo, talché la competenza territoriale si determina in relazione al luogo ove si trova la persona interessata nel momento in cui è proposta la domanda, così come — appunto — si afferma nella sentenza Eboli del 31 gennaio 1979 più sopra riportata.

Né alle tesi qui sostenute reca argomento contrario la circostanza che con esse si viene a dare all'art. 635 cod. proc. pen., lo stesso contenuto dell'art. 71, terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, giacché, come si desume anche da taluni incisivi rilievi della citata sentenza Eboli circa la « evidente analogia esistente tra il processo di sorveglianza e quello di sicurezza », la *ratio* delle due norme appare identica (rapporto spaziale tra il giudice e l'interessato), e la più recente di esse risulta soltanto più completa sia nella chiara riaffermazione del principio della *perpetuatio jurisdictionis* sia nella piena garanzia del contraddittorio (e resta — oltretutto — difficile comprendere perché per i procedimenti della Sezione di sorveglianza in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza debbano valere — ai fini della indi-

viduazione della competenza — criteri difformi da quelli che vigono per tutte le altre materie affidate alla competenza della Sezione stessa).

Autorevole conforto alle tesi sopra espresse ci proviene dalla lettura dell'art. 646 del « Progetto preliminare » del nuovo codice di procedura penale, nel quale, con una felice armonizzazione dei criteri già racchiusi nell'art. 635 del vigente codice di rito e di quello recentemente introdotto dall'art. 71 dell'Ordinamento penitenziario, si stabilisce che: « La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al Magistrato o alla Sezione del luogo in cui ha sede l'istituto dove si trova detenuto o internato l'interessato *al momento della richiesta o dell'inizio d'ufficio del procedimento*. Se l'interessato è libero, si ha riguardo, anche nel caso di impugnazione, al luogo dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado; se vi sia pluralità di sentenze si ha riguardo al luogo dove è stata pronunciata quella di primo grado divenuta irrevocabile per ultima... ».

Ci sia consentito — infine — ricordare che con recente sentenza n. 1904 del 14 giugno 1979, emessa in risoluzione di conflitto di competenza insorto tra questa Sezione di sorveglianza e quella di Roma, ed in ordine ad una fattispecie del tutto analoga a quella del presente procedimento (istanza di revoca anticipata di misura di sicurezza presentata, in corso di detenzione presso la Casa di reclusione di Roma-Rebibbia, da Fois Vittorio, poi trasferito, per l'esecuzione di detta misura, alla Cassa di Lavoro di Pianosa isola), la Sezione I della Corte di cassazione è pervenuta, dichiarando la competenza della Sezione di sorveglianza romana, a conclusioni identiche a quelle già adottate nella ricordata sentenza n. 223 del 31 gennaio 1979 in proc. Eboli, e nuovamente prospettate con la presente ordinanza.

In conclusione, deve si affermare che sulla istanza in esame era e rimane competente a provvedere — nonostante il successivo trasferimento dell'internato — la Sezione di sorveglianza di Palermo, presso la quale erasi ritualmente instaurato il relativo procedimento ed alla quale — pertanto — dovranno essere restituiti gli atti, previa declaratoria di incompetenza da parte di questa Sezione.

P. Q. M.

Omissis.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Periodo minimo di tre mesi di osservazione della personalità - Computo del periodo di carcerazione sofferto a titolo di custodia preventiva - Ammissibilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Appello di Bologna - Sezione di sorveglianza - Ord. 10 gennaio 1980 - Maraldi.

Ai fini del computo del periodo minimo di tre mesi di permanenza in istituto, necessario per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, deve tenersi conto della custodia preventiva preventivamente sofferta (1).

L'ordinanza così motiva:

Omissis.

A) Quanto all'ammissibilità della istanza:

l'art. 47, 3° comma, dispone che «il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in istituto».

Tale condizione può ritenersi soddisfatta quando, come nel caso, i tre mesi di carcerazione sono stati presofferti, e presofferti in custodia preventiva?

(1) L'orientamento della giurisprudenza al riguardo non può dirsi univoco: mentre, infatti, Cass., Sez. I, 22 febbraio 1978, Fusilli, in *Giust. pen.*, 1978, 211, ha ritenuto — pur senza motivare sul punto — che, ai fini del computo del periodo minimo di osservazione (tre mesi) previsto dal cpv. dell'art. 47 legge 354/1975, «si tiene ovviamente conto anche della custodia preventiva eventualmente sofferta», Cass., Sez. I, 24 maggio 1978, Branchini, in *Giust. pen.*, 1979, II, 546 e Cass. Sez. I, 29 gennaio 1979, Sergio, inedita, sono andate in contrario avviso.

Aderiscono a quest'ultimo indirizzo BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale*, in «Pene e misure alternative nell'attuale momento storico», Atti del convegno di studio «Enrico de Nicola» (Lecce, dicembre 1976), Milano, 1977, 396; PISANTI, in «Diritto penitenziario e misure alternative», Atti dell'incontro di studio e documentazione per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979) supplemento al n. 1-2/1979 della rassegna «Il Consiglio Superiore della Magistratura», 186, sul rilievo che «l'osservazione deve riflettere il periodo di pena successivo alla irrevocabilità della condanna», come confermerebbe il puntuale riferimento degli artt. 27, comma II e 28 del regolamento «all'inizio dell'esecuzione penale»; ZECCHINO, «Problemi interpretativi nella prima fase di applicazione delle misure alternative», in *Ind. pen.*, 1978, 45. Non prendono posizione sul punto ALESSANDRI-CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1980, 72.

Circa l'impossibilità che sia sufficiente l'osservazione effettuata in epoca molto remota rispetto alla data della pronuncia, cfr. Cass., Sez. I, 24 maggio 1975, Branchini, *cit.*, richiamata da ALESSANDRI-CATELANI, *op. e loco cit.* e da PISANTI, *op. e loco cit.*, secondo il quale ciò costituisce mera questione di fatto, piuttosto che di ammissibilità.

Per l'inapplicabilità del beneficio ai condannati a pena di durata uguale o inferiore a tre mesi, si veda Cass., Sez. I, 15 febbraio 1978, Deci, *supra* pag. 267.

Nel senso della necessità dell'osservazione trimestrale anche nei casi — prima della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 16-21 novembre 1979 (in *Giur. cost.*, 1979, I, 1046) — di conversione di pene pecuniarie, Cass., Sez. I, 12 maggio 1978, Mantica, in questa *Rassegna*, 1979, 260; Cass., Sez. I, 13 gennaio 1978, Serani, in *Foro it.*, 1978, II, 207.

Sugli effetti della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, si veda la massima che segue ed ivi nota di riferimenti.

In proposito, una prima risposta — affermativa — era stata data dalla Corte di cassazione, in sentenza 22 febbraio 1978, Sez. I, ric. P.M. in proc. relativo a Fusilli, nella quale si legge:

« Ai fini del computo del periodo minimo di tre mesi di permanenza in istituto, necessario per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, deve tenersi conto della custodia preventiva precedentemente sofferta. Tale principio si applica anche quando la limitazione della libertà personale si sia verificata prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario poiché anche sotto l'abrogata disciplina il detenuto era sottoposto ad osservazione della personalità sia pure da parte di organi diversi da quelli attualmente competenti, quali il direttore dell'istituto e il consiglio di disciplina ».

In seguito, però, vi è stato un mutamento nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

In sostanza di tale oscillazione di decisioni, questa Sezione ha ancora confermato la impostazione iniziale con ordinanza 20 novembre 1978, n. 1121 emessa nei confronti di Coccia Giacomo. Per chiarire tale impostazione si deve partire dalla considerazione che la previsione normativa dell'art. 47, 3° comma, sul punto, fa riferimento alla ipotesi ordinaria di esecuzione contestuale di tutta la pena: cioè, di esecuzione della stessa nel corso di un'unica carcerazione. Che questa sia l'impostazione di tutto l'art. 47 risulta incontestabilmente al 1° comma, ove le tre espressioni « pena detentiva inflitta », « pena » (senza specificazioni) e « pena da scontare », non possono non riferirsi, nella stessa frase dello stesso contesto normativo (lo stesso comma dello stesso articolo), alla stessa entità: una pena inflitta di non più di anni due e mesi sei o di anni tre, che sia anche da scontare nella stessa identica misura.

La risposta al problema interpretativo che si pone nel caso in cui la detenzione sia subita in più volte in tempi diversi non può quindi essere ricavata dalla lettera della norma, che fa, come si è detto, riferimento alla ipotesi ordinaria di esecuzione contemporanea in un unico periodo di tutta la pena. La soluzione del problema interpretativo va invece ricavata dal sistema normativo nel quale la norma si inserisce.

Così per i problemi interpretativi posti dal 1° comma dell'art. 47 nel caso in cui la pena da espiare in concreto non corrisponda a quella inflitta (per intervenute cause di estinzione del reato o della pena), la giurisprudenza, anche quella della Corte di cassazione, è giunta a conclusioni persuasive, non strettamente legate ad una interpretazione letterale: ritenendo così che il calcolo della pena per la valutazione di ammissibilità al beneficio vada condotto non sulla pena inflitta, ma su quella da espiare in concreto. Con lo stesso metodo deve essere trovata la risposta al problema interpretativo in esame, che, ripetiamolo, è questo: se il periodo o i periodi di carcerazione presofferti possono integrare il periodo minimo di osservazione in istituto necessario per l'affidamento in prova al servizio sociale.

Ci si deve chiedere, per risolvere il nostro problema, quale sia la *ratio* della condizione di ammissibilità di cui trattasi. Si possono fare queste ipotesi:

— o che il periodo di preventiva osservazione risponda alla ritenuta necessità che, in caso di affidamento, una parte della pena sia comunque espiata;

— o che il periodo di preventiva osservazione risponda ad una esigenza di conoscenza del caso;

— o che tale periodo risponda alla esigenza di conoscenza, acquisita soltanto durante la detenzione e nelle forme previste durante la stessa.

Se la ratio della disposizione è quella di cui alla prima delle tre ipotesi avanzate, non vi è dubbio che il periodo di custodia preventiva debba essere considerato del tutto equivalente ad un periodo di effettiva esecuzione della pena (v. art. 137 cod. pen.).

Se la ratio della disposizione è quella di cui alla seconda delle tre ipotesi indicate, ci si troverà di fronte ad un semplice problema di fatto: se, cioè, anche senza una nuova detenzione si disponga di dati conoscitivi esaurienti, tali fare acquisire, con sufficiente certezza, la presunzione di cui al 3° comma art. 47 (che siano sufficienti le particolari prescrizioni al soggetto libero al fine della sua rieducazione e al fine di prevenire la sua ricaduta nel reato).

Se, infine, la ratio della disposizione è quella di cui alla terza ipotesi la risposta può apparire più complessa, ma risultare, alla fine, egualmente chiara.

Se il periodo di carcerazione fosse stato presofferto (come è possibile nel caso di cumuli di pene che determinino la esecuzione di parti di pene residue) in esecuzione di pena, si dovrebbe ricordare che (art. 13, 2° comma) la « osservazione è compiuta all'inizio della detenzione » e che, pertanto si deve ritenere già compiuta nel caso che la detenzione si sia regolarmente protratta per tre mesi o più.

Se il periodo presofferto, lo è stato in custodia preventiva, si deve rilevare che, ad una serie di fini, è indispensabile che anche il soggetto non in esecuzione di pena venga conosciuto e seguito nel corso della carcerazione: basti pensare alla decisione essenziale, relativa all'assegnazione del detenuto in una o altra sezione dell'istituto, alla sua separazione da certi soggetti, alla sua partecipazione alla attività di trattamento (v. artt. 14 e 13 legge penitenziaria).

Le acquisizioni della osservazione compiuta non si può ritenere che perdano poi validità nel tempo: esse restano anzi un punto fermo che la storia successiva del soggetto può o meno richiedere di aggiornare. E quando tale storia è nel senso di una intervenuta e completa risocializzazione del soggetto, non si può non rilevare: che ogni osservazione ulteriore è, in termini conoscitivi, priva di qualsiasi ragione; e che la stessa, se debba comportare una nuova detenzione, rischia di compromettere e destabilizzare una sistemazione sociale già raggiunta.

A questo punto, e sempre nell'esame della terza delle tre ipotesi avanzate, occorrono due precisazioni.

Prima precisazione: la sentenza della Cassazione, Sez. I, 22 febbraio 1978, citata all'inizio, si poneva un problema di diritto transitorio, nel caso in cui la carcerazione precedente fosse stata sofferta prima dell'entrata in vigore della nuova legge penitenziaria. Nel nostro caso il problema in parola non sorge: il periodo di carcerazione sofferto preventivamente è successivo alla data di entrata in vigore della legge predetta.

Seconda precisazione: ma la osservazione di cui si è parlato sinora è la osservazione in senso proprio e specifico di cui al 2° comma dell'art. 13 della legge penitenziaria? A questo proposito si deve chiarire che la osservazione di cui all'art. 13 della legge ha come « specificità » l'oggetto e non i modi e gli autori della osservazione: questa è « scientifica » in quanto rivolta a chiarire la personalità del soggetto « per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale »; non è quindi « scientifica » perché condotta dal personale, particolarmente qualificato, menzionato al 4° comma dell'art. 80 della legge. E che così si debba ritenere (anche se si tocca qui uno dei punti in cui la legge non ha previsto modificazioni delle strutture penitenziarie adeguate sotto ogni profilo ai nuovi compiti connessi alla riforma), lo conferma la lettura degli artt. 27 e segg. del regolamento di esecuzione alla legge: là dove — art. 28, 3° comma — si dice in modo inequivoco che l'osservazione è condotta dal personale « dipendente » dall'amministrazione e solo « secondo le occorrenze, anche dai professionisti di cui al 2° e 4° comma dell'art. 80 della legge ». Concludendo: il personale « dipendente » dell'amministrazione poteva senz'altro condurre all'epoca della preventiva carcerazione dell'istante, la osservazione, nel senso proprio di cui all'art. 13 della legge, che fu d'altronde (come gli atti provano) effettivamente condotta. Va comunque rilevato che il personale dipendente dalla amministrazione penitenziaria, per l'esperienza acquisita, e talvolta anche per specificità professionale (si pensi agli assistenti sociali che, ad esempio nel caso del Maraldi, risultano averlo osservato nel periodo di carcerazione presofferta: v. relazione servizio sociale in atti), non manca necessariamente di una loro propria « qualificazione » che li rende idonei a compiere da soli la osservazione. Si noti che, se la osservazione dovesse essere in effetti svolta secondo un metodo scientifico e da professionisti specializzati (a parte i delicati problemi di identificazione del metodo e dei gestori professionali dello stesso), ci sarebbe da dubitare che, a tutt'oggi, possano essere concessi affidamenti e ci sarebbe da ritenere la irregolarità di quelli concessi fino al momento in cui non hanno cominciato ad operare i cosiddetti « esperti » (i professionisti cioè di cui al 4° comma art. 80: essi hanno cominciato ad operare, nei primi istituti, solo tra il 1978 e il 1979, e non operano ancora in molti dei carceri italiani). Anche qui, se mai, il problema, come nella seconda delle tre ipotesi avanzate all'inizio, è che una osservazione del caso sia stata effettivamente compiuta così che oggi gli organi penitenziari siano in grado di riferirne.

Una volta chiarite le possibili ragioni che sottostanno alla norma di cui si discute, si deve rilevare che, quale che sia, fra quelle indicate, la *ratio* della norma, la stessa è stata soddisfatta nel caso.

Nessun dubbio se la *ratio* sia quella indicata nella prima delle tre ipotesi. E nessun dubbio anche se sia quella indicata nella seconda ipotesi o quella indicata nella terza: e ciò perché è certo che il Maraldi fu in concreto sottoposto ad osservazione, anche da parte di operatori di servizio sociale (già operanti in alcuni istituti ancora in vigenza della precedente normativa), così che è stato possibile acquisire le notizie che risultano agli atti (quelle della Direzione del carcere di Forlì e le notazioni sulla carcerazione precedente che si rinvenivano nella relazione del Centro di Servizio Sociale).

B) Quanto al merito della istanza:

sotto questo profilo non par dubbio che il Maraldi sia affidabile in prova al servizio sociale.

Il Maraldi ha riportato, in pratica, questa sola condanna (gli altri precedenti sono privi di effettivo rilievo). Anche l'episodio in questione appare di carattere eccezionale, non collegato ad un traffico, non animato da finalità di lucro.

Dopo l'episodio il Maraldi — che in carcere ha manifestato le connotazioni di personalità, attentamente descritte e nella relazione della direzione del carcere e in quella del Servizio sociale — ha ricostituito una stabile e duratura sistemazione sociale, di lavoro e familiare. Non ha alcuna pendenza penale.

Le condizioni di merito per l'ammissibilità al beneficio (art. 47, 3° comma, seconda parte) sono indubbiamente sussistenti.

P. Q. M.

Omissis.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Effetto retroattivo (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Appello di Firenze - Sezione di sorveglianza - Ord. 30 giugno 1979 - Gentile.

La revoca del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che il periodo trascorso in affidamento non può essere in alcun caso considerato quale modalità di espiatione della pena, cosicché la pena medesima deve essere espiata per intero, per tutto il tempo cioè in cui in effetti non è stata scontata (1).

(1) Negli stessi termini — nel senso cioè di ritenere che la revoca dell'affidamento abbia efficacia retroattiva e che perciò la durata del periodo di prova risoltosi negativamente non possa essere considerata come pena espiata — è orien-

L'ordinanza così motiva:

Come ben osserva il Procuratore generale nella sua pregevole memoria scritta, si pone dinanzi alla Sezione l'importante questione preliminare (tuttora dibattuta nella giurisprudenza della Corte di cassazione) relativa alla efficacia *ex nunc* o *ex tunc* della pronuncia caso di revoca del beneficio, la durata del periodo di prova risoltosi di revoca dell'affidamento in prova: si tratta cioè di stabilire se, in negativamente debba — o meno — essere considerato come pena espiata a qualsiasi effetto.

Ove — infatti — dovesse pervenirsi ad accogliere la prima delle soluzioni or ora prospettate, se — cioè — il periodo trascorso in affidamento dovesse, una volta disposta la revoca del beneficio, essere scomputato dalla restante pena da espiare, dovrebbe oggi questa Sezione di sorveglianza (come già aveva deciso la Sezione di sorveglianza di Bologna nel procedimento Orlati cui fa richiamo la citata memoria del P.G.) dichiarare non luogo a procedere (a l'inammissibilità) sulla richiesta di revoca dell'affidamento, avendo già — nel

tata la prevalente giurisprudenza: si vedano Cass., 30 maggio 1978, Ragazzi, in questa *Rivista*, 1979, 261; idem, 30 maggio 1978, Novelli, *ivi*, 1979, 263; idem, 9 febbraio 1978, Galantucci, in *Giust. pen.*, 1979, III, 245; idem, 12 gennaio 1978, Picchio, in *Foro it.*, 1978, II, 153, con nota di G. LA GRECA; idem, 12 gennaio 1978, Pricolo, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, 1473, con nota di C. PALIERO.

All'opposto, ha ritenuto che tutto il tempo dell'affidamento prima della revoca debba essere computato nel calcolo della residua pena da espiare, Cass., 15 febbraio 1978, Orlati, in *Giust. pen.*, 1979, II, 204, con nota di C. TAORMINA.

In posizione «intermedia», Cass., 7 novembre 1977, Boari, in *Foro it.*, 1978, II, 153, con nota di G. LA GRECA, *cit.*, ha ricollegato l'efficacia retroattiva della revoca al momento in cui si è verificato il fatto che ha determinato il provvedimento di rimozione del beneficio.

In dottrina, aderiscono all'orientamento della prevalente giurisprudenza (c.d. «retroattivo»), PISANTI, in «Diritto penitenziario e misure alternative», Atti dell'incontro di studio e documentazione per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979), supplemento al n. 1-2/1979 della rassegna «Il Consiglio Superiore della Magistratura», 197, e MANTOVANI, «Pene e misure alternative nel sistema vigente», in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Atti del Convegno di studio «Enrico de Nicola» a cura del Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale (Lecce, dicembre 1976), Milano, 1977, 42.

Favorevoli, invece, alla deducibilità del periodo trascorso in affidamento, BELLOMIA, voce «Ordinamento penitenziario», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, Milano, 1980, 930-931; CONSO-GIOSTRA, «Natura giuridica e vicende interruttrive dell'affidamento in prova al servizio sociale», in questa *Rassegna*, 1979, 9; DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1976, 222 ss.; nonché ALESSANDRI-CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1976, 68, i quali, peraltro, propendono ora (*ivi*, 1980, 76) per la soluzione opposta auspicando, comunque, un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione o, meglio, del legislatore.

Negli ultimi due sensi, rispettivamente, anche TAORMINA, nota a Cass., 15 febbraio 1978, ORLATI, *cit.*, e BRICOLA, «Le misure alternative alla pena nel quadro di una "nuova" politica criminale», in *Pene e misure alternative*, *cit.*, 386.

Implicitamente a favore della computabilità, PIZZICOLI, «L'affidamento in prova al servizio sociale», in *Rass. studi penit.*, 1977, 63, e MARGARA, «Aspetti politico-operativi delle misure alternative alla detenzione», in *Pene e misure alternative*, *cit.*, 69.

frattempo — il Gentile interamente espiata la pena, scaduta sin dal 3 maggio 1979 (solo da quest'ultima data — infatti — dovrebbe, ex art. 271, 3° comma, cod. proc. pen., farsi decorrere la custodia preventiva in ordine ai reati di cui al menzionato ordine di cattura).

Secondo il P.G. ciò « si risolverebbe, inequivocabilmente, in denegata giustizia »: per questo, e per altri motivi cui non mancheremo di fare riferimento, ritiene il P.G. che debba essere accolta, a preferenza delle due soluzioni sopra accennate, una terza soluzione, per così dire « intermedia » (già sostenuta nella sentenza 7 novembre 1977 della Cassazione sez. I, in procedimento Boari), secondo la quale, in caso di revoca dell'affidamento, dovrebbe computarsi come pena espiata soltanto il periodo di tempo intercorso tra l'inizio della prova e « il momento in cui si è verificato il fatto che ha determinato il provvedimento di rimozione del beneficio » (così la citata sentenza).

Una siffatta soluzione, tuttavia, anche se apparentemente avallata dalla dizione — non sappiamo quanto meditata — della norma, laddove essa parla di « comportamento... *incompatibile con la prosecuzione della prova* », rivela tutti i suoi limiti ove si consideri che essa risulta inapplicabile, o difficilmente applicabile, nei casi in cui il « comportamento... contrario alla legge o alle prescrizioni dettate » non consista in un preciso *fatto storico* (questa è la espressione usata nella memoria del P.M.) ben individuato e circoscritto nel tempo, bensì — come pure è accaduto e può accadere — in un generico comportamento che si protragga nel tempo, come nel caso dell'affidato che trascuri i suoi rapporti col servizio sociale o che si dimostri incostante sul lavoro o non sempre puntuale dell'adempiere (art. 47, 6° comma) ad eventuali obblighi di assistenza familiare (e potrebbero ipotizzarsi altre consimili situazioni). E non v'ha dubbio — ad avviso di questa Sezione — che, qualunque soluzione vogliasi dare al problema che ne occupa, essa deve essere — comunque — facilmente e parimenti applicabile a tutte le possibili, diverse situazioni di fatto e non soltanto o preferibilmente ad alcune di esse.

A ciò aggiungasi che, come ben si osserva nella sentenza 30 maggio 1978 Sez. I in proc. Novelli, non sembra avere alcun fondamento nella legge una « concezione atomistica del periodo di prova, il quale è, invece, considerato dalla legge in modo unitario e non frazionabile nel tempo, siccome teleologicamente orientato a costituire da parametro della rieducazione del condannato (art. 47, terzo comma, legge 1975, n. 354). Se tale rieducazione non è avvenuta e l'affidamento viene, perciò, revocato, la prova deve considerarsi fallita nel suo insieme, non soltanto per il periodo successivo a quello in cui il soggetto ha tenuto il comportamento determinante la revoca. La natura unitaria del periodo di prova trova conferma nel rilievo che l'art. 47, decimo comma, legge 1975, n. 354 prevede la revoca dell'affidamento qualora il comportamento del soggetto, complessivamente considerato — e non singoli atti isolatamente valutati — appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ».

La soluzione idonea va — quindi — individuata in una delle due opposte tesi di volta in volta accolte dalla Suprema Corte: attribuire

piena efficacia retroattiva alla pronuncia di revoca dell'affidamento o — invece — ritenere quest'ultima operante *ex nunc*.

L'argomento apparentemente più valido, perché desunto dalla formulazione della norma, addotto a sostegno della seconda delle accennate tesi, argomento ripreso anche nella allegata memoria del P.G., è quello che deriva dal raffronto coll'art. 177 cod. pen., in cui il legislatore ha espressamente disposto che in caso di revoca della liberazione condizionale il tempo trascorso in libertà non va computato nella durata della pena.

È vero che analoga norma non è stata introdotta in relazione all'istituto dell'affidamento in prova: ma, anziché dedurne necessariamente la prova di un preciso intendimento del legislatore (la citata sentenza 30 maggio 1978 non manca di sottolineare, a questo proposito, come sia « ormai ben nota la fallacia » del noto brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, al quale sembra fare richiamo, anche se non espresso, la ricordata memoria del P.M.), appare preferibile pensare che, stanti le indubbie analogie ed affinità esistenti tra gli istituti — pur diversi — della liberazione condizionale e dell'affidamento in prova (analogie ed affinità particolarmente evidenti ove si raffrontino le restrizioni normalmente imposte all'affidato al servizio sociale con gli obblighi consueti cui è sottoposto il libero vigilato a seguito di liberazione condizionale), il legislatore abbia ritenuto superflua una espressa previsione dell'effetto retroattivo della revoca dell'affidamento.

A sostegno della propria tesi, qui confutata, il P.M. insiste particolarmente, nella sua memoria scritta, sulla natura *alternativa* dello affidamento in prova *rispetto alla detenzione* e sul complesso di vincoli, restrizioni, prescrizioni, obblighi e divieti che grava sull'affidato in prova.

Ma, se pur acuti, siffatti rilievi non ci appaiono decisivi.

Giova — anzitutto — premettere che nell'intitolare « misure alternative alla detenzione » il capo VI del recente Ordinamento penitenziario il legislatore ha usato un'espressione del tutto generica, sotto cui ha raggruppato istituti tra loro molto diversi ed aventi la sola, comune caratteristica di porsi in alternativa al normale, tradizionale regime di esecuzione delle pene detentive.

A parte ciò, è vero che — come osserva il P.M. — l'affidato « rimane in contatto con l'Ufficio di sorveglianza », oltreché coll'assistente sociale designato: ma — ed è questo il punto centrale della questione — non possono certo questi contatti, né i controlli e le limitazioni che ne derivano, essere equiparati (in via alternativa) ad una esecuzione di pena in Istituto.

A ciò si oppongono — ad avviso di questa Sezione — molteplici considerazioni, e cioè:

1) come si legge nella sent. 12 gennaio 1978 della Sez. I in proc. Picchio, « nel vigente ordinamento penale... la pena, pur se deve adempiere, in aderenza al disposto costituzionale (art. 27, comma 3° Cost.) ad una finalità emendatrice, non ha perduto, ha, deve avere, per

adempiere realmente alle esigenze di tutela penale e di difesa della società, dalle manifestazioni di criminalità, una funzione retributiva»: funzione retributiva, o afflittiva, che non può davvero rinvenirsi nel complesso di prescrizioni dettate col verbale di affidamento, e che pongono l'affidato — come si è già detto — in una posizione del tutto analoga a quella del libero vigilato a seguito di liberazione condizionale, il quale pure è soggetto — ex artt. 69 e 55 della legge n. 354 — alla giurisdizione del magistrato di sorveglianza ed agli interventi, pur se meno incisivi, del servizio sociale, oltretutto ai controlli del competente Ufficio di P.S.

Lo stesso concetto viene ribadito nella sent. 30 maggio 1978, Cassaz., Sez. I, in proc. Ragazzi («La fungibilità fra detenzione e misure alternative deve escludersi rispetto all'affidamento al servizio sociale dato che esso, pur importando per il condannato l'obbligo di osservare determinate prescrizioni, si svolge completamente fuori dell'istituto penitenziario, talché difetta qualsiasi omogeneità fra detenzione ed affidamento al servizio sociale»), e nella citata sent. in proc. Novelli («Le restrizioni cui è sottoposto l'affidato al servizio sociale costituiscono una forma di libertà vigilata e non risulta che sia mai stata affermata la fungibilità fra pena detentiva e libertà vigilata»);

2) la impossibilità logico-giuridica di equiparare il regime di affidamento a quello di detenzione in Istituto è comprovata, inoltre, dalla circostanza che ai condannati affidati in prova al servizio sociale sono sicuramente *inapplicabili* le norme che riguardano i detenuti in effettiva espiazione di pena, quali — ad esempio — gli artt. 23 e 24 della legge n. 354 in tema di remunerazione per il lavoro, e lo stesso art. 54 di detta legge sulla liberazione anticipata (vedasi — in tal senso — la sent. 24 maggio 1978 della Cassazione, Sez. I, in proc. Madia), nonché l'art. 385 cod. pen. in tema di evasione;

3) come ben si rileva nella sent. 9 febbraio 1978 della Cass., Sez. I, in proc. Galantucci (oltretutto nelle già citate sentenze in proc. Picchio e Madia), il disposto dell'ultimo comma dell'art. 47 della legge penitenziaria, per cui «*l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena* e ogni altro effetto penale», non può non significare — per converso — che *nei casi in cui la prova abbia avuto esito negativo* (sia che ciò emerga da un provvedimento di revoca o di sopravvenuta inammissibilità del beneficio nel corso della prova sia che, come può anche accadere, risulti dalla relazione conclusiva dell'assistente sociale) *la pena non si estingue e — di conseguenza — deve essere espia*: il che contraddice e smentisce la tesi secondo cui il periodo trascorso in affidamento dovrebbe sempre e comunque essere considerato come pena espia.

Aggiungasi che nei casi in cui, come in quello di specie, la prova sia stata interrotta «in itinere» (il Gentile venne riarrestato, su ordine di cattura della Procura Repubblica di Grosseto, cinque giorni *prima* del termine fissato per la prova) è la stessa dizione della legge che impedisce di considerare come pena espia il periodo di prova (incompleto) nel quale è durato l'affidamento.

« Diversamente opinando » (si osserva nella citata sentenza in proc. Ragazzi) « l'effetto estintivo della pena verrebbe ricollegato ad un evento (prova durata per un periodo inferiore a quello prescritto) diverso da quello previsto dalla legge (esito positivo della prova per un periodo uguale a quello della pena da scontare) »;

4) sul piano dei principi, e nel quadro dell'ordinamento penale, l'istituto dell'affidamento al servizio sociale si pone come « una rinuncia dello Stato ad esigere l'esecuzione della pena detentiva, imperniato sulla considerazione, che ispira le moderne dottrine criminologiche, che, in taluni casi, la risocializzazione del condannato possa essere meglio realizzata senza l'espiazione della pena detentiva — in tutto o in parte —; e, appunto perché l'affidamento ha questa natura, la rinuncia dello Stato alla esecuzione della pena detentiva è condizionata, subordinata cioè all'esito positivo del periodo di prova... L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale si inquadra, pertanto, nell'ambito degli istituti che — sia pure con presupposti e limiti di effetti diversi — costituiscono un atto di clemenza giudiziale, che conduce, sotto condizione, alla estinzione del reato (come nel caso della sospensione condizionale) ovvero della pena (come nel caso della liberazione condizionale e, appunto, dell'affidamento al servizio sociale... e, invero, nell'ambito di una collocazione sistematica, l'affidamento in prova al servizio sociale... dovrebbe essere incluso tra le cause di estinzione della pena. È nella natura dei predetti istituti, in cui l'effetto estintivo è subordinato ad una condizione, che, ove la condizione non si verifichi, il beneficio sia destinato a venir meno, ad essere revocato » (così per gli artt. 168 e 177 cod. pen., nonché per l'art. 47, ultimo comma della legge penitenziaria).

Di conseguenza, « la revoca del beneficio dell'affidamento al servizio sociale non può... non portare alle conseguenze che il periodo trascorso in affidamento non può essere in alcun caso considerato quale modalità di espiazione di pena e la pena deve essere espiaata per il tempo in cui in effetti non è stata scontata (salvo, ovviamente, eventuali benefici che si rendessero applicabili successivamente...); ciò per principio generale di diritto, è connaturato al normale effetto del mancato avverarsi della condizione cui sia subordinata la produzione degli effetti giuridici di un determinato atto giuridico; da tale mancato avverarsi deriva, infatti, per principio generale, il venir meno, il caducarsi ad ogni effetto dell'atto, sorto sotto condizione, che deve considerarsi come mai verificato » (abbiamo qui trascritto alcuni passi della già citata, perspicua sentenza in proc. Madia).

Lo stesso P.M., del resto, non può esimersi — nella sua memoria — dal configurare come « condizione risolutiva » l'esito negativo della prova, sia pure « su un piano di teoria generale e di interpretazione limitata al puro tenore letterale del penultimo comma dell'art. 47 »;

5) deve, altresì, osservarsi (come si fa nella citata sent. in proc. Novelli) che nel caso di revoca dell'affidamento per reati commessi durante il periodo di prova — ed è appunto il caso del Gentile — lo scomputare come pena espiaata il periodo trascorso in affidamento

verrebbe a creare una situazione di ingiustificato privilegio, quasi un premio, per il soggetto che ha approfittato della libertà — sia pure controllata — concessagli ed eluso le prescrizioni impostegli, e che si troverebbe a godere dello stesso trattamento usato al condannato che abbia, invece, osservato la legge e le prescrizioni, e — nel contempo — avrebbe il vantaggio di espriare minor pena detentiva rispetto a chi, non avendo potuto usufruire del beneficio, si sia sempre ben comportato in Istituto;

6) il parificare — infine — il periodo trascorso in affidamento alla pena espriata comporta in sostanza (come leggiamo nella nota critica pubblicata in *Giust. Pen.*, 1979, II, 205 alla citata sent. 15 febbraio 1978 della Cassaz. Sez. I, in proc. Orlati) una « mortificazione del valore della misura alternativa », valore opportunamente sottolineato anche nella memoria del P.M.; e l'assicurare lo scomputo del periodo di prova anche in caso di esito negativo rischia di « svuotare la finalità risocializzante » del nuovo istituto, « insinuando l'idea della indifferenza per il risultato della prova ».

Dalle considerazioni sin qui svolte deve — ad avviso di questa Sezione — trarsi la conseguenza che, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, il periodo di prova trascorso prima del provvedimento di revoca non può essere computato come pena espriata.

D'altra parte, se si aderisse alla tesi opposta e si attribuisse — cioè — al provvedimento di revoca natura meramente dichiarativa, con effetto *ex nunc*, la misura della pena residua da espriare verrebbe — di fatto — a dipendere da un elemento del tutto accidentale o fortuito, quale la durata maggiore o minore del procedimento incidentale dinanzi la Sezione di sorveglianza (un'obiezione — questa — la cui fondatezza non è sfuggita al P.M., pur se egli è pervenuto poi a conclusioni che la Sezione non condivide).

L'adesione come sopra espressa alla tesi della retroattività della pronuncia di revoca dell'affidamento consente a questa Sezione di passare all'esame del « merito » del procedimento (esame che sarebbe rimasto — altrimenti — precluso dalla sopravvenuta scadenza del periodo di prova).

Sotto questo profilo non possono non condividersi le osservazioni del magistrato proponente, rigorosamente desunte dalla motivazione dell'ordine di cattura emesso il 28 aprile 1979 dal S. Procuratore della Repubblica di Grosseto e col quale al Gentile sono stati contestati i reati di associazione a delinquere (per spaccio di sostanze stupefacenti) e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, *reati commessi in Grosseto ed altre località sino al 28 aprile 1979*. Postoché nell'ordine di cattura si fa riferimento a ben precisi elementi di colpevolezza (individuati in « accertamenti di polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche e rinvenimento in possesso di uno dei correi di notevole quantitativo di canapa indiana »), se ne evince chiaramente

che il Gentile ha tenuto, durante il periodo di prova in affidamento, un comportamento contrario alla legge.

Un'ultima considerazione ci viene suggerita dalla motivazione dell'ordine di cattura, una considerazione che — ad avviso della Sezione — arreca ulteriore conforto alla tesi della «retroattività» della pronuncia di revoca, mettendo in luce la fragilità di quella tesi che abbiamo chiamato «intermedia» ed alla quale ha dato adesione, pur con serie argomentazioni, il P.M.

Nel provvedimento del Procuratore della Repubblica di Grosseto si muove — infatti — addebito al Gentile di avere «sino al 28 aprile 1979» promosso e capeggiato un'associazione per spaccio di stupefacenti, e detenuto, offerto e posto in vendita (in concorso con altre persone) ingenti quantitativi di canapa indiana e rifornito di tale sostanza «un numero imprecisato di persone».

Siamo — cioè — in presenza di un comportamento antiggiuridico tenuto dall'affidato per un periodo di tempo piuttosto prolungato (come si desume dal riferimento ad «accertamenti di P.G.» e ad «intercettazioni telefoniche») e del quale la data del «28 aprile 1979» rappresenta solo il momento terminale, coincidendo coll'arresto del Gentile.

Ne risultano evidenti — da un lato — la inesattezza della premessa da cui il P.M. ha preso avvio (ci riferiamo alla frase: «dal 21 marzo 1979 al 28 aprile 1979, il periodo di affidamento in prova si era svolto regolarmente, senza dar luogo a rilievi di sorta»: il che può essere esatto solo da un punto di vista puramente formale, riferito — cioè — all'esteriorità dei rapporti dell'affidato cogli organi di controllo e di assistenza, ma non trova — certo — riscontro nella realtà delle cose e nella effettiva condotta di vita del Gentile, quale emerge dalle contestazioni elevate a suo carico) e — dall'altro lato — la improprietà e la inadeguatezza del criterio conclusivamente adottato dal P.M. e che ravviserebbe, come già si è accennato, nel «fatto storico» (violazione di legge o di prescrizioni)... il presupposto naturalistico, logico e giuridico della revoca del beneficio», ossia «l'elemento qualificante e determinante per risolvere il problema» della retroattività o meno della revoca stessa. Il «fatto storico», invero, consisterebbe, nel caso del Gentile, secondo le conclusioni del P.M., nella emissione dell'ordine di cattura datato 28 aprile 1979: ma in realtà — e lo si evince proprio dalla lettura del provvedimento — il «comportamento contrario alla legge» era iniziato già da diverso tempo, come si è visto, e — con ogni probabilità — si era protratto per tutto il periodo della prova, iniziatisi il 21 marzo 1979.

È vero che in taluni casi (ma non in quello di specie) potremo trovarci in presenza di un isolato e ben individuato «fatto storico» (come — ad esempio — un episodio di oltraggio, o di violenza, o di furto e simili): ma anche in questi casi esso dovrà pur sempre essere giudicato — per così dire — retrospettivamente, ossia nel contesto di una valutazione globale ed unitaria della condotta mantenuta dall'affidato durante la prova, nel senso che se esso venga ritenuto dalla Sezione di sorveglianza come rivelatore di una personalità non emen-

data e soggetta a persistenti spinte antisociali, chiaramente ostative alla rieducazione del reo ed incompatibili con la prosecuzione della prova, il beneficio dovrà allora essere revocato, e — logicamente — con effetto *ex tunc* (infatti la Sezione non avrebbe concesso l'affidamento se fosse stata, sin dall'inizio — in grado di « presumere », come recita il 3° comma del citato art. 47, il fallimento della prova), mentre — all'opposto — potrebbe la Sezione rigettare la proposta di revoca del beneficio nel caso in cui quell'episodio venisse attribuito a fattori occasionali, in qualche modo giustificabili e — in definitiva — non incompatibili con la prosecuzione della prova (come proprio questa Sezione, in sede di rinvio dalla Cassazione, ebbe a decidere nel procedimento Boari più sopra ricordato).

Anche attraverso quest'ultima considerazione, pertanto, appare possibile verificare, e con specifico riferimento al caso di specie, la validità della tesi come sopra accolta in ordine alla « retroattività » della pronuncia di revoca dell'affidamento.

Né, per concludere, ci appare esatto l'ulteriore, duplice rilievo del P.M., secondo cui detta tesi porterebbe alla « conseguenza che il complesso della pena e del periodo di affidamento non avrebbe durata "certa", in contrasto con il principio di legalità, fissato dall'art. 25 della Costituzione ed, inoltre, si verrebbe a punire il soggetto più duramente, e con sanzione più lunga nel tempo, di quella che avrebbe subito se non avesse chiesto ed ottenuto l'affidamento in parola! ».

Sul primo rilievo, non si può non osservare che, al contrario, è proprio e soltanto la tesi della retroattività (della revoca) che, ponendo nel nulla il periodo di prova svoltosi con esito negativo, riconduce a certezza la durata della pena, identificandola — sempre e comunque — colla pena da scontare al momento in cui venne accordato il beneficio, senza l'intervento di elementi temporali inevitabilmente — questi sì — incerti, quali potrebbero essere l'individuazione del « fatto » o del « momento » determinante la revoca (tesi « intermedia ») o la durata del procedimento di revoca (tesi della efficacia *ex nunc* della pronuncia di revoca). Quanto, infine, al secondo rilievo del P.M., a parte il fatto che esso contiene una petizione di principio laddove parifica alla pena il periodo trascorso in affidamento (ed abbiamo più sopra illustrato le molteplici ragioni che, sul piano logico-giuridico, a ciò si oppongono), e pur tralasciando ogni possibile discussione sulla natura « punitiva » — o meno — del provvedimento di revoca dell'affidamento, non ci sembra che la situazione dell'affidato cui venga revocato *ex tunc* il beneficio differisca sostanzialmente da quella del condannato ammesso a liberazione condizionale o dell'imputato posto in libertà provvisoria che, avendo violato le prescrizioni, si vedano revocate, colle conseguenze che ci sono note, il rispettivo beneficio.

Certo che l'affidato cui il beneficio venga revocato perverrà ad ultimare la pena più tardi di quando l'avrebbe ultimata « se non avesse chiesto ed ottenuto l'affidamento in parola » (come si legge nella memoria del P.M.)! Ma egli dovrà ciò imputare al proprio comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni; e — a parte ciò —

sarebbe ben più grave conseguenza, e contraria ad ogni principio di giustizia e di eguaglianza di trattamento (e questo profilo è sfuggito alla pur diligente disamina del P.M.) il parificare — relativamente al periodo trascorso in affidamento — la situazione di chi si sia in esso comportato in modo contrario alla legge o alle prescrizioni, sino a vedersi revocato il beneficio, e di chi, invece, abbia saputo positivamente rispondere alla fiducia accordatagli (oppure, non potendo fruire del beneficio, abbia saputo mantenere ottima condotta in istituto).

Alla luce delle suesposte considerazioni di fatto e di diritto, deve questa Sezione revocare l'affidamento al servizio sociale già concesso al Gentile Giuseppe con ordinanza 17 marzo 1979 sulla residua pena detentiva inflitta con sent. 16 gennaio 1973 Corte appello Messina e disporre la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Procura generale in sede per l'emissione del conseguente ordine di carcerazione relativamente a quella stessa residua pena.

P. Q. M.

Omissis.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Concedibilità del beneficio al condannato già ammesso al regime di semilibertà - Possibilità - Esclusione (artt. 48, 49, 50, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Appello di Ancona - Sezione di sorveglianza - Ord. 24 aprile 1980 - Sabbatini.

Il beneficio della liberazione anticipata, essendo strettamente connesso, per la sua applicazione, alla sola esecuzione di pena scontata nelle forme del regime ordinario, è precluso al condannato già ammesso al regime di semilibertà per il periodo decorso in tale misura alternativa (1).

(1) La giurisprudenza della Corte di Cassazione — di cui si dà implicitamente conto nell'ordinanza della Sezione di sorveglianza di Ancona — è orientata in senso opposto, in base alla duplice considerazione che la semilibertà altro non è se non una modalità di esecuzione della pena detentiva e che la stessa non preclude la possibilità di una adeguata osservazione della personalità del detenuto: Sez. I, 28 giugno 1977, Calcopietro, in *Cass. Pen. Mass.*, 1977, 1359, con nota di MULLIRI, «Brevi note sulla natura giuridica della semilibertà e sulla sua cumulabilità con la liberazione anticipata», *ivi*, 1360; in senso conforme, Sez. I, 5 luglio 1977, Crespi.

In dottrina, l'orientamento della Cassazione è condiviso da GREVI, «Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo: verso una soluzione soddisfacente?», in *Diritto penitenziario e misure alternative*, Atti dell'incontro di studio e documentazione per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979), supplemento al n. 1-2/1979 della Rassegna «Il Consiglio Superiore della Magistratura», 215, nota 25; perplesso, per contro, PISANTI, *ibidem*, 181.

Sulla computabilità, invece, per l'ammissione al regime di semilibertà, della parte di pena detratta ai fini della liberazione anticipata, si veda, in senso negativo, Cass., Sez. I, 11 luglio 1977, Nardecchia, mass. 137720; Sez. I, 11 luglio 1977,

L'ordinanza così motiva:

L'istanza in oggetto ripropone il problema della estensione del beneficio della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) al condannato già ammesso al regime di semilibertà (art. 48 Ord. pen.) e per il periodo decorso in tale misura alternativa.

Nel caso di specie risulta che il Sabbatini, condannato ad anni 11 di reclusione per tentativo di uxoricidio con sentenza 24 aprile 1974 della Corte di assise di appello di Ancona ed ammesso ad espiare in regime di semilibertà da questa Sezione (Ord. 10 novembre 1977) la pena residua prevista terminare alla data dell'8 giugno 1980, già ottenne un abbuono di pena di gg. 280 sulla originaria carcerazione sofferta (Ord. 10 maggio 1979 della Sezione stessa).

Non si ravvisa la cumulabilità fra i due benefici.

Si è ben consapevoli che, secondo una larga ed accreditata interpretazione, la semilibertà altro non sia se non un differente modo di espiatione della pena detentiva ordinaria; senonché, anche ad accedere a questa visione della misura, si è dell'opinione che proprio in virtù di tale diversità di modalità espiatoria della pena sia preclusa l'applicazione della liberazione anticipata al regime di semilibertà.

È opportuno richiamare il contenuto letterale e logico delle disposizioni in materia. Come è noto, il regime di semilibertà (artt. 48, 50 Ord. pen.), che consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'Istituto di pena « per partecipare ad attività lavorative istruttive o comunque utili al reinserimento sociale », è di regola adottato (salvo il caso, ormai irrealizzabile dell'ammissione obbligatoria ai sensi dell'art. 49 e salva l'ipotesi dell'ammissione facoltativa di cui al 1° comma dell'art. 50 Ord. pen.), in relazione ai progressi già conseguiti in via di trattamento (art. 50, ultimo comma) e può essere in ogni tempo revocato « quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento » (art. 51, 1° comma). Il che deduce che la misura alternativa è finalizzata al recupero sociale del condannato tanto per il risultato comportamentale offerto all'interno dell'Istituto di pena quanto per quello conseguente al trattamento esterno.

La misura infatti è condizionata, per il sorgere, ai progressi di risocializzazione del condannato già compiuti in regime ordinario di espiatione definitiva, poi vive fintantoché permane ed anzi si rafforza con la prova esterna di tale attività risocializzante, ovviamente sempre entro l'arco di tempo della pena espianda. Se il soggetto « non si appalesi idoneo al trattamento », cioè se vengono meno tali presupposti in quanto il semilibero non possa o non voglia partecipare al detto processo di reinserimento sociale, il regime di semilibertà va revocato.

Marchi, in *Giust. pen.*, 1978, III, 257; nonché, da ultimo, Sez. I, 20 febbraio 1979, Nucera, *ivi*, 1979, II, 676; in senso affermativo, invece, Sez. sorv. Trib. Min. Perugia, 19 aprile 1978, Nucera, *ivi*, 1978, II, 443, criticata da ALESSANDRI-CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1980, 84.

Tale costanza di prova risocializzante è sottolineata anche dalle successive disposizioni che prevedono la sospensione del regime di semilibertà per le ipotesi in cui si ha fondato motivo di ritenere la non corrispondenza tra la predisposizione del trattamento risocializzante ed i risultati in concreto ottenuti.

L'altra misura della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) non si discosta dall'ottica ispiratrice del sistema, che è quella del reinserimento sociale del condannato, essendo anch'essa dettata « ai fini del suo più efficace reinserimento nella società » ed essendo sempre ancorata alla rispondenza del soggetto al trattamento di recupero. Ma è di intuitiva evidenza che questo speciale beneficio riduttivo della pena è strettamente connesso, per la sua applicazione, alla sola esecuzione di pena scontata nelle forme del regime ordinario, sia perché non c'è alcun riferimento di legge ad espiazioni alternative o comunque sostanzialmente divergenti da tale regime ordinario, sia perché è la legge stessa che delimita restrittivamente la operatività della norma rapportando la misura dell'abbuono di pena ai vari semestri « di pena detentiva scontata ».

Quale che sia perciò la considerazione della semilibertà nell'ambito del nostro Ordinamento penitenziario, appare arbitrario estendere tale concetto di pena detentiva sino a ricomprendervi anche il regime di semilibertà. Troppe sono le diversità, di ordine teorico e pratico, tra l'espiazione detentiva ordinaria e quella in semilibertà per riunirle nell'applicazione dell'art. 54 citato.

A tal fine è opportuno ricordare che:

1) la semilibertà già rappresenta, per definizione, una « alternativa alla detenzione » (v. il titolo del capo VI dell'Ord. pen.). Come tale, anche se non può definirsi tecnicamente « semidetenzione » (— istituto non previsto nel nostro ordinamento—), si pone di per sé fuori dalla sfera di applicabilità dell'art. 54 che ragguaglia la riduzione di pena, come si è detto, a « ciascun semestre di pena detentiva scontata »;

2) la semilibertà non si sconta negli ordinari Istituti di pena, ma in « appositi » Istituti o in « apposite » Sezioni autonome degli istituti ordinari ed ha modalità di esecuzione del tutto peculiari rispetto a quelle detentive: (inserimento nel mondo esterno, uso di licenze e — più in generale — adempimento di un « particolare programma di trattamento » che è approntato e mantenuto sul presupposto di una già accertata rispondenza del condannato alla attività risocializzante). Una certa affinità esteriore si ha tra il regime di semilibertà e quello ordinario per il condannato ammesso al lavoro esterno (art. 46 Reg.), ma l'accostamento, per le sopra indicate ragioni, è di forma e non di contenuto. Il detenuto ordinario (che può essere giornalmente trasferito sul luogo di lavoro con accompagnamento militare e sottoposto a particolari cautele) conserva uno *status* detentivo pieno che, nella circostanza, si proietta all'esterno « per disposizione della Direzione » su previsioni conformi del programma

di trattamento (art. 46 Reg.); il semilibero si inserisce sua sponte nel mondo del lavoro e gode di ben altra libertà operativa;

3) il sistema detentivo ordinario offre, nell'ambito del regolamento interno e delle strutture organizzative dell'istituto di pena, semplici occasioni di rieducazione sociale: (lavoro, scuola, attività di tempo libero) che rappresentano anche il punto di riferimento valutativo della « prova di partecipazione all'opera di rieducazione » richiesta dall'art. 54; nel regime di semilibertà, al contrario, una simile prova non è più richiesta perché essa partecipazione costituisce di per sé il presupposto logico del nascere e del protrarsi, come già detto, della misura stessa: in sua assenza lo speciale regime alternativo o non trova applicazione fin dall'origine o cade in corso di esperimento.

P. Q. M.

Omissis.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Applicabilità del beneficio ai condannati dimessi per espiazione di pena prima dell'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, che abbiano presentato la richiesta oltre il termine di cui all'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 - Ammissibilità (artt. 56 legge 26 luglio 1975, n. 35; 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; 4 disp. prel. cod. civ.; 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E).

Tribunale di Frosinone - Ufficio di sorveglianza - Ord. 3 aprile 1979 - Giud. SABBATINI - Coria.

Il beneficio previsto dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica anche ai condannati che abbiano interamente espiato la pena anteriormente all'entrata in vigore di tale legge e per i quali, tuttavia, si debba ancora iniziare o sia in corso la procedura esecutiva per il recupero delle spese di giustizia (1).

La norma contenuta nel primo comma dell'art. 96 del regolamento di esecuzione della legge 354/1975, limitatamente alla parte in cui introduce, a pena di decadenza, il termine di tre mesi per la richiesta di remissione del debito, viola la legge n. 354 del 1975, che nulla dispone al riguardo, sicché essa, in quanto illegittima ai sensi dell'articolo 4, 1° comma, disp. prelim. cod. civ., va disapplicata a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (2).

(1) (2) Conforme alla prima delle due massime, Magistrato di sorveglianza di Roma, ord. 23 dicembre 1976, Calò, in *Temi Romana*, 1977, 121.

Nel senso che il termine di decadenza previsto dall'art. 96 regol. esec. legge 354/1975 può applicarsi soltanto alle richieste collegate a dimissioni posteriori all'entrata in vigore del regolamento stesso, cfr. Magistrato di sorveglianza di Roma, ord. 23 dicembre 1976, Calò, *cit.*, dove si afferma altresì il principio — criticato nell'ordinanza commentata — secondo cui, per tutte le richieste relative a dimissioni precedenti l'entrata in vigore del citato regolamento, il termine di decadenza di cui all'art. 96 decorrerebbe dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

L'ordinanza così motiva:

Il Coria, arrestato il 14 maggio 1966, venne condannato con sentenza 19 ottobre 1966 dalla Corte di appello di Roma alla pena di anni tre di reclusione e L. 90.000 di multa per il reato di furto aggravato, e venne scarcerato il 14 agosto 1968 per concessione della grazia.

Il 20 settembre 1977 venne notificato al medesimo il precetto di pagamento della complessiva somma di L. 300.440 relativo alle spese di giustizia da lui dovute in forza della menzionata sentenza. Di qui la richiesta di remissione del debito relativo, proposta con atto del 13 ottobre 1977.

Ciò premesso, la prima questione che si pone concerne l'applicabilità, o meno, del beneficio richiesto, previsto dall'art. 56 della legge n. 354 del 1975, ai condannati che, come il Coria, abbiano interamente espiato la pena anteriormente all'entrata in vigore di tale legge e per i quali, tuttavia, si debba ancora iniziare, o sia in corso, la procedura esecutiva per il recupero delle spese di giustizia.

Al quesito deve risponderci affermativamente, posto che nessuna distinzione è consentita all'interprete dall'art. 56 citato tra coloro che siano stati condannati prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario e coloro che lo siano stati successivamente, né tra condannati che abbiano espiato la pena prima dell'entrata in vigore della legge e quelli che l'abbiano invece espiata successivamente.

La norma in esame ha come suo unico presupposto l'attuale esistenza di un debito per spese di procedimento e di mantenimento, tal che sono del tutto irrilevanti la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e l'epoca della detenzione. Non pertinente è il richiamo, operato in proposito in talune pronunce, all'art. 11 delle preleggi, sia pure al fine di escluderne l'applicabilità: si desume chiaramente dalla lettera e dallo spirito della norma che il legislatore, senza apportare alcuna deroga al principio della irretroattività della

Prima della modifica apportata all'art. 96 dall'art. 9 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, avevano ritenuto che fosse inammissibile la richiesta dell'interessato volta ad ottenere il beneficio fino a quando la pena non fosse stata totalmente espiata, Mag. sorv. Roma, ord. 24 febbraio 1977, Squillacioti, in *Giust. pen.*, 1977, III, 535; idem, ord. 30 novembre 1976, Ligios, *ivi citata*, sub nota 1.

In dottrina, FRANCO, in «Diritto penitenziario e misure alternative», Atti dell'incontro di studio e documentazione per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979), supplemento al n. 1-2/1979 della Rassegna «Il Consiglio Superiore della Magistratura», 23, riconosce che «le norme che regolano l'istituto hanno dato origine, specialmente per quanto riguarda i termini di presentazione dell'istanza, a notevoli perplessità ed incertezze».

Sulla remissione del debito, in genere, cfr. DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1978, 248 e 613; ALESSANDRI-CATELANI, *Il codice penitenziario*, Firenze, 1980, 99 e 235; nonché, da ultimo, BELLOMIA, voce «Ordinamento penitenziario», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, Milano, 1980, 932.

Sulla possibilità di assimilare alla dimissione l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà, cfr., in senso affermativo, DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *op. cit.*, 249-250.

legge, ha inteso riferirsi ai debiti per spese di giustizia, ovviamente ancora esistenti alla data della sua entrata in vigore, per essi introducendo una speciale causa di estinzione, senza attribuire rilevanza alcuna all'illecito penale da cui il debito è scaturito ed alle altre conseguenze, ed in ispecie di per sé alla espiatione della pena, già verificatesi.

Dispone l'art. 96 primo comma del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, modificato dall'art. 9 D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, che la richiesta di remissione del debito deve essere presentata nel mese che precede la dimissione e, comunque, non oltre i tre mesi successivi.

Tale norma, che di per sé è inapplicabile al Coria, dimesso come s'è detto nel 1968, e quindi prima ancora che essa venisse emanata, andrebbe egualmente osservata, secondo talune interpretazioni, più analogiche che estensive, da coloro che siano stati dimessi prima della entrata in vigore della legge, e tuttavia per costoro il termine decorrerebbe dalla entrata in vigore del regolamento d'esecuzione. Tale interpretazione, se accolta, condurrebbe alla declaratoria di inammissibilità della richiesta del Coria, essendo stata essa presentata, ancorché subito dopo la notifica del precetto, oltre il termine suindicato, decorrente, ripetesi, secondo detta interpretazione, dalla entrata in vigore del regolamento.

Senza affrontare il merito di tale questione, va rilevato che il termine in esame, che è a pena di decadenza, è posto non dalla legge sull'Ordinamento penitenziario, ma solo dal relativo regolamento d'esecuzione, che è atto amministrativo generale, e che come tale non ha valore di legge formale. Ne segue che non può proporsi riguardo ad esso, come è pacifico, giudizio incidentale di costituzionalità, e che la sua legittimità è soggetta al controllo giurisdizionale nei limiti sanciti dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Ciò posto, l'art. 96 primo comma citato, limitatamente alla parte in cui introduce, a pena di decadenza, il termine di tre mesi per la richiesta di remissione del debito, viola la legge n. 354 del 1975, che nulla dispone a questo riguardo, sicché esso, in quanto illegittimo ai sensi dell'art. 4 primo comma delle preleggi, va disapplicato a norma dell'art. 5 legge n. 2248, all. E, citato.

Lo stesso art. 96 primo comma appare invece del tutto legittimo nella parte in cui prevede che la richiesta di remissione non possa essere presentata prima del mese anteriore alla dimissione: in ciò, la norma costituisce infatti esatta e puntuale applicazione dell'art. 56 della legge n. 354/75, il quale consente la concessione del beneficio a chi durante la detenzione abbia mantenuto una condotta regolare. Va inoltre aggiunto che, essendo questo termine ordinatorio, nulla vieta alla parte di riproporre un'istanza intempestiva, a differenza di quanto consegue all'inutile decorso del termine, invece perentorio, dei tre mesi dalla dimissione.

Dovendosi quindi prescindere dal termine di decadenza in questione, e passando al merito della richiesta alla stregua della espletata istruttoria essa è fondata.

Risulta infatti dalla esibita copia fotostatica della comunicazione in data 14 febbraio 1973 della Commissione Provinciale Sanitaria Invalidi Civili di Roma che al Coria venne riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi. Risulta inoltre dalle informazioni in data 18 novembre 1977 dei Carabinieri di Ispica che le condizioni economiche del medesimo e dei suoi prossimi congiunti sono precarie. Povera viene definita la condizione patrimoniale della famiglia nell'estratto della cartella biografica.

Il Coria, che gode del solo modesto reddito della pensione della previdenza sociale, versa quindi in disagiate condizioni economiche.

Risulta poi dal rapporto informativo della Casa di reclusione di Paliano che il predetto nel corso della detenzione si impegnò nel lavoro assegnatogli con massimo rendimento e buona volontà. Egli era rispettoso verso gli operatori penitenziari e socievole con i compagni di detenzione, non incorse in alcuna infrazione disciplinare e mantenne con i familiari costanti ed affettuosi rapporti.

Come si è già detto, meritò la concessione della grazia.

Alla stregua di tali risultanze, sussistendo anche l'altro requisito della regolare condotta, il debito va rimesso.

P. Q. M.

Omissis.

RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

NOVITÀ BIBLIOGRAFICHE IN MATERIA DI DROGA

Il libro di G. M. FLICK

Il tema della droga, nei suoi riflessi sociali-politici e, più strettamente, giuridici rappresenta un insostenibile stimolo per lo studioso, nei diversi indirizzi. A giudicare dal numero delle pubblicazioni, saggi e monografie, dai convegni e tavole rotonde, dai frequenti interventi in argomento dei mass-media sembra si vada colmando il divario di interesse e considerazione tra società italiana e più consolidate esperienze in altri Paesi. Un primo spunto di riflessione può investire le cause di questo mai sopito interesse; in realtà la diffusione degli stupefacenti in Italia, pur in rapido aumento, non rappresenta un fenomeno di assoluta rilevanza sociale (in termini oggettivi di danno) se confrontato, per esempio, al numero di morti e feriti causato da incidenti sul lavoro per mancato rispetto delle norme di prevenzione, ovvero, per restare nel campo delle « droghe », alle ben più serie conseguenze dell'alcoolismo e del tabagismo. A giudicare dalle statistiche (rammento in particolare quelle relative alla importazione di prodotti « di lusso », quali champagne e whisky) la diffusione dei prodotti alcoolici è anch'essa in costante espansione; mentre praticamente incalcolabili sia per motivi afferenti alla eziologia, sia per la presenza di un consistente numero oscuro sono i danni diretti e mediati riconducibili all'uso di alcoolici (basti pensare ai numerosi sinistri stradali « sospetti », dei quali [anche in assenza di precise indicazioni di cause, per il difettoso funzionamento delle procedure di accertamento e controllo]) sono state protagoniste persone che tornavano da cene o conviti. Analoghe considerazioni — limitate però alla diretta incidenza del danno — possono proporsi per il tabacco, dopo le severe ma ben poco ascoltate denunce dei numerosi studi scientifici sui rischi ad esso connessi.

A voler indicare le ragioni della minor propensione alla indagine su fenomeni che quantitativamente sono di maggior rilievo, e sul piano obiettivo di più intensa rilevanza sociale, possiamo senz'altro concordare col SOLIVETTI (*Perché la droga*, Angeli, 1980) che alcool e tabacco, sorretti da potenti e diffusi interessi economici, comportano uso e diffusione « legali »; onde da un lato ogni tentativo di denuncia dei danni derivati, si scontra con le esigenze commerciali di solidi gruppi industriali, dall'altro (e in particolare nelle società occi-

dentali) l'uso di tali sostanze è entrato nel costume dei popoli mediante la consolidazione di secolari esperienze culturali. Per quanto poi riguarda l'altro aspetto cui si accennava — non legato questo alle droghe — osserveremo che il costante incremento degli infortuni sul lavoro è sovente, con leggerezza colpevole, considerato un prezzo inevitabile da scontare per lo sviluppo della produzione industriale; il grave fenomeno è anch'esso, perciò, seppure per altra via, «normalizzato», vale a dire più o meno consapevolmente accettato e rimosso, fino dalle stesse categorie interessate.

Anche per gli stupefacenti si pone in realtà un problema di normalizzazione, che può essere perseguito con strumenti di varia foggia e a livelli diversi: dall'area della repressione con i mezzi del diritto e della esclusione sociale indotta per effetto di un processo di etichettamento, ai meccanismi di controllo medico e psichiatrico, sino — o anche — con i semplici strumenti del controllo e recupero individuale del tossicodipendente, creando e stimolando la crescita di apposite istituzioni ufficiali o private. V'è uno stesso denominatore che unisce — oltre al comune scopo — queste modalità nell'affrontare il problema, che presuppongono, prima di giungere a scelte sui mezzi, diversi approcci valutativi. Il drogato, infatti (a prescindere dalla considerazione che della sua situazione si faccia, e dai rimedi adottati), è pur sempre e ancora inteso come «diverso», confligente quanto alla sua fondamentale scelta di vita con i valori etico-culturali accolti nella media sociale. Per tale difformità di essenza, per le notevoli potenzialità di diffusione della «cultura della droga», ma soprattutto per la ritenuta impossibilità di convivenza nell'alveo di una stessa società, la questione delle tossicomanie resta tuttora compressa entro linee improntate alla prevalenza di modelli repressivi, anche se il momento saliente va trasferendosi da criteri strettamente sanzionatori, su aspetti curativi e di recupero sociale.

Le cause che spingono all'uso di stupefacenti sono ampiamente studiate, e ormai in gran parte conosciute; esse si innestano in buona parte nel risvolto oscuro della moderna società del benessere, che del resto produce beni in misura tanto superiore alle necessità della popolazione direttamente produttiva, da consentire la esistenza di masse sempre crescenti di emarginati. Il fenomeno della violenza politica — a non volerne considerare la (sovente pretestuosa) carica rivoluzionaria, sul terreno di una ricognizione dei meccanismi sociali — è ancorato alla medesima serie causale. Certo, la modificazione di quelle cause annullerebbe di colpo i fenomeni delle tossicomanie e della violenza politica (e uno degli aspetti che per primo viene alla mente è il miglioramento della qualità della vita, limitando le agglomerazioni urbane ed evitando le concentrazioni industriali). Ma si tratta di aspetti coesenziali al modo d'essere del vivere sociale, sì che ogni tentativo di mutamento è nei tempi brevi destinato a restare infruttuoso. Come immaginosamente osserva G. BOCCA, «le grandi società industriali così come sono ingovernabili, così sono insovertibili, grandi zattere alla deriva che possono al massimo venir deviate dalle più tragiche tempeste».

In tale situazione se voglia porsi una alternativa tra indifferenza nei riguardi di ogni specie di sostanza stupefacente e più o meno rigorosi e articolati interventi degli apparati pubblici, la scelta resta obbligata. Esiste oggettivamente un preminente problema di educazione e tutela dei giovani, nei confronti di sostanze che troppo spesso non producono solo una esperienza limitata nel tempo e per intensità, ma che tendono a porsi come il motivo di fondo di tutta l'esistenza. Nondimeno, a partire dalla riforma della normazione sul tema, data con legge n. 685/75, può rilevarsi che gli studi proposti in argomento obbediscono sempre più spesso a esigenze nuove, originate da una riflessione più attenta e partecipe. Questi interventi ammoniscono da un lato contro posizioni superficiali o scientificamente infondate, tentando di delimitare, per ogni specie di droga, la rispettiva potenzialità di pericolo. Dall'altro mettono in guardia legislatore e operatori contro il rischio sempre presente di una inammissibile invasione della sfera di libertà personale, in ispecie in situazioni (mi riferisco essenzialmente alle droghe « minori »: marihuana e hashisc) ove è dubbio il rilievo lesivo in termini di danno alla persona, ma soprattutto sul piano del danno sociale.

Oltre al libro di FLICK, che costituisce il più serio recente tentativo di ricognizione e approfondimento rispetto alle possibilità e ai limiti della disciplina giuridica, posso far riferimento ad alcuni pure recenti contributi, che differiscono nella occasione o nel metodo, ma tutti evidenziano la necessità di un approccio non convenzionale. La *Ricerca* (finanziata dal Ministero della Sanità, condotta da un gruppo di lavoro del Centro italiano di solidarietà di Roma, e pubblicata con il titolo *Stampa e Droga*, Roma, 1980) si propone di acceritare l'influsso della stampa quotidiana sul « lettore medio, a prescindere dal modo con cui la singola persona, con una sua peculiare formazione ed una sua propria cultura potesse recepire il messaggio stampato ». Vengono esaminati oltre 2.400 articoli tratti nel periodo 1° marzo 1977 - 31 marzo 1978 da 21 testate di giornali, sia indipendenti che di partito. Le valutazioni di fondo non sono confortanti: la stampa — si osserva — pur cogliendo « il malessere che il problema droga con il suo estendersi ha portato nella gente » si è spesso limitata, nella ricerca di un « capro espiatorio cui addossare ogni responsabilità » a « suscitare apprensione e timore », da un lato, non riuscendo a individuare le cause dei ritardi e delle inadempienze nella applicazione delle strutture assistenziali e di supporto volute dalla legge 685/75, dall'altro, non assolvendo al proprio importante compito di educazione e obiettiva informazione sulla reale portata del fenomeno. Quanto, ad esempio, all'uso di stereotipi nella pratica giornalistica, torna opportuno il rilievo della fondamentale esigenza, che come si accennava, si propone di controllare « questa nuova forma di devianza... l'atteggiamento repressivo si è trasformato e affinato col tempo ma non è cambiato; ed è altrettanto repressivo classificare il drogato come un malato e, come nel passato, classificarlo come deviante delinquente ».

Occorre non lasciarsi affascinare dal frequente e superficiale allarmismo che traspare dalla stampa quotidiana (da riportare alle esigenze dell'etichettamento e del controllo); di contro — si osserva nella *Introduzione* al volume — « alla base di un corretto modo di porsi nei confronti della droga » deve esistere « un profondo rispetto per la libertà dell'altro, lo sforzo di incontrarlo senza volerlo condizionare o mortificare ». La posizione spirituale così espressa (e motivata) condiziona, come vedremo, la problematica che si agita in un'opera giuridica, come il libro di FLICK. Contributi di notevole interesse si rinvenivano ancora nel volume « L'eroina di stato » (*Atti del Convegno « Il sintomo droga: l'eroina. Quali servizi? »*, Firenze, 6-7 aprile 1979, pubblicato come numero speciale della Rivista « Salute e territorio », La Nuova Italia, Firenze, 1979). Il libro riproduce, senza evidenti modifiche, gli interventi orali forniti da medici, operatori sociali, giuristi e farmacologi, genitori e tossicodipendenti. Il tema di fondo è la possibilità di legalizzare l'eroina; sotto accusa il funzionamento della legge 685, e più in generale la legittimità dei momenti repressivi e di controllo afferenti al consumo di stupefacenti. Risulta, certo, dalle varie posizioni una opzione decisa in favore della distribuzione controllata dell'eroina, in funzione del contenimento del commercio illecito e della criminalità indotta dalla tossicodipendenza. Affiora tuttavia, e nuovamente, la volontà di riconsiderare *ex novo* il problema mediante un più penetrante sforzo di comprensione, ponendosi soprattutto sul punto di vista del tossicomane. Da un lato si rivendica (forse ingenuamente) un diritto ad una assoluta assenza di controlli (« credo che non si debba permettere che lo Stato controlli quello che io introduco nel mio corpo »); dall'altro si sostiene la esigenza di « demedicalizzare il problema tossicomania », per ciò intendendo « il fatto che il tossicomane non è un malato ma uno che ha dei bisogni », che non possono essere ridotti al semplice rapporto con lo stupefacente.

Su basi e con scopi differenti, altro recente libro (la accurata testimonianza di un padre alla ricerca di una chiave per comprendere il figlio tossicomane, nel rispetto delle sue scelte e della sua personalità: J. GUILLON, *Questo figlio che si droga è il mio*, Paris, 1978, tr. it. SEI, Torino, 1979) rappresenta, sul più contenuto livello della educazione familiare, le medesime istanze già considerate, che esigono un personale coinvolgimento, un impegno meno superficiale. Una risposta al fenomeno droga risiede — ad avviso di GUILLON — nei « rapporti tra genitori e figli. Perciò occorrerebbe dare ai genitori che soffrono di questo male la possibilità di cercare le cause del loro fallimento mediante un lento viaggio interiore... la droga scuote le colonne del tempio, di qualunque tempio interiore e quindi bisogna andare fino in fondo al significato di questo sconvolgimento. Occorre avere i mezzi per andare fino al fondo di questa messa in questione che i nostri figli ci chiedono ».

Dobbiamo ora più diffusamente occuparci dell'opera monografica di G. M. FLICK, *Droga e legge penale*. Condividiamo l'avviso dell'A.

sul peculiare genere di difficoltà che si trova innanzi un giurista nell'accingersi ad una trattazione sul problema della droga. Il metodo usuale, anzitutto, che impone allo studioso di formazione classica di prender le mosse dal dato normativo (corredato al più dalla indagine storico-descrittiva sui precedenti e sui lavori parlamentari) viene qui ad essere praticamente ribaltato. Non è infatti possibile sottrarsi — a voler fare opera non riservata al conchiuso cenacolo degli esegeti, e quindi affatto inutile in relazione alle esigenze del tema — ad una preliminare analisi sui termini sociali e politici del particolare discorso. Termini certamente assai complessi, e articolati su diversi livelli; onde è assai difficile, qualunque sia l'intento della trattazione comporli in costruzione sistematica. Un difetto dell'opera, crediamo inevitabile date le premesse, consiste nella non compiuta organicità strutturale, e in una non sempre percettibile consequenzialità logica dei sottotemi via via sottoposti a scandaglio. Del rischio del resto si avverte l'A., il quale, nella parte introduttiva del lavoro avverte: « Le considerazioni politiche-ideologiche che caratterizzano, con maggiore o minor trasparenza ogni scelta di politica criminale assumono nella specie un rilievo marcato... il quale non è velato neppure all'apparenza dal riferimento formale a profili di ordine tecnico. Sembra quasi che tutto il retroterra sociale, culturale, in certo senso anche emotivo a livello di impegno personale tipico del problema della droga, si travasi ed irrompa... nella discussione di ordine giuridico, a livello sia di elaborazione che di applicazione della norma penale di controllo del fenomeno » (pag. 12). La ricerca delle premesse ideologiche alla indagine, stimola una serie di osservazioni che compendiano i punti salienti della complessa problematica nei suoi termini attuali.

Quanto alla considerazione sociale del fenomeno droga, rileva l'A. che si può « cogliere nelle polemiche sul tema il riferimento all'utente di droga come a colui che assume il ruolo del "diverso" e del deviato; così da provocare nella società di "normali" una reazione di riprovazione e quindi di emarginazione, di stigmatizzazione. Quest'ultima reazione assume un preciso significato... soprattutto in termini di rassicurazione e conferma dei "normali" e dei valori cui essi si ispirano ». Del pari, sull'atteggiamento dei mass media si evidenzia « il rilevante ruolo di informazione assunto dai mezzi di comunicazione e dalla stampa in particolare », attraverso la proposizione di stereotipi a rilevante contenuto ideologico. La stampa, talora con apparente neutralità, presenta notizie sulle droghe c.d. illegali « in termini medici di raccordo tra droga ed evasione, in termini sociali di raccordo tra droga e devianza » (pagg. 14-15). Per quanto poi attiene alle modalità del controllo, l'A. mette in guardia contro la tentazione sempre ricorrente della « truffa delle etichette », « a risolvere cioè in termini apparentemente più eleganti e gratificanti, senza gli ostacoli di ordine garantistico tipici del procedimento penale, la repressione del fenomeno dell'assunzione di droga come espressione di dissenso e contestazione, appunto mediante il trattamento di recupero e di reinserimento sociale » (pag. 25). Il richiamo alla necessità

di osservare le garanzie di riserva di legge e di tassatività (argomento più volte ricorrente nel volume) è correttamente collegato alla estrema problematicità di un diritto di intervento, prevalente su quello che vien definito « in certo senso, manifestazione di un diritto alla diversità ». Il motivo di fondo che domina l'opera risiede nel non agevole tentativo di contemperare le esigenze del controllo con gli strumenti della legge penale, e la ricerca e legittimazione di spazi di libertà, in cui prevalgano gli aspetti di tutela della persona in sé, su quelli della difesa individuale e sociale. L'A. se non condivide posizioni « di aprioristica sfiducia nei controlli giuridici di tipo repressivo, o addirittura una posizione di pessimismo radicale la quale veda nel fenomeno della droga un sintomo di disgregazione sociale, suscettibile di risolversi » al di fuori di ogni esperienza di regolazione, solo « attraverso un diverso modo di ricomposizione della società », parimenti contesta la necessità di reazione su tutti i fronti, a cominciare dall'anello terminale della catena, e cioè dall'assunzione... facendo leva apparentemente sulla necessità di difesa della persona e della sua integrità fisiopsichica » (pagg. 38-39). Dall'esame del problema in rapporto alle indicazioni della Costituzione (in specie agli articoli 2 e 32), l'A. ricava da un lato la esistenza di un preciso divieto « di strumentalizzazione della persona ad esigenze generali di politica criminale », e dall'altro la insufficienza della sanzione penale come unico, o preminente strumento. Meritano infine richiamo le pertinenti osservazioni sui limiti del diritto alla salute pure costituzionalmente garantito, e in particolare sulla legittimità di intervento a tutela della salute individuale solo nel riflesso di un interesse collettivo realmente esistente. Le diverse linee d'indagine conducono alla conforme conclusione della « inaccettabilità di un controllo nel settore degli stupefacenti mediante la penalizzazione dell'uso di essi » (pag. 219).

L'ultima parte del lavoro, necessaria ma non preminente per quanto si è cercato di chiarire, si occupa più dappresso della nuova disciplina contenuta nella legge n. 685 del 1975. Ivi si propone una analisi delle fattispecie delittuose (artt. 71 e 72) da cui traspare il giudizio seriamente critico nei riguardi di una normativa, che non sembra presupporre una delimitazione precisa tra interventi di tipo repressivo e interventi curativi e riabilitativi, prestandosi anche ad un sommario esame, « a confermare l'esistenza dell'equivoco e dell'incoerenza di fondo che la caratterizzano » (pag. 231). In realtà la legge non considera — come peraltro è rilevabile dalla disciplina dell'art. 80 con i meccanismi di avvio del trattamento curativo — che non è configurabile alcuna forma di controllo diretto sull'utente a carattere penale (o quasi penale: art. 80), soprattutto perché un simile controllo « è ostacolato dai limiti che si frappongono ad una tutela coattiva della salute in contrasto con la volontà dell'interessato » (pag. 225) (S. F.).

GIOVANNI COSÌ, *La liberazione artificiale. L'uomo e il diritto di fronte alla droga*. Giuffrè, Milano, 1979.

Avverte l'A. nella *Prefazione* che « lo studio si basa su un approccio multidisciplinare al problema: storico-antropologico, sociologico-culturale, filosofico, politico-giuridico » e che « in questo senso potrà forse scontentare lo storico, l'antropologo, il sociologo » forse il giurista. In realtà il libro si distacca sia dai numerosi manuali divulgativi, come dalle *Relazioni* e *Atti* di Congressi (sforniti spesso di pregio scientifico), che dalle indagini settoriali su questo o quell'aspetto del fenomeno droga. È un'opera che va controcorrente, forse oltre le stesse intenzioni dell'A. La parte introduttiva (*Definizioni e classificazioni*) vale a segnalare il campo degli interessi che verranno sviluppati, ristretto alle sostanze psicotrope, in grado cioè di modificare l'attività psichica. Il problema di fondo è la ricerca di una legittimità di un « uso culturale di sostanze psicotrope; un uso non solo punito (o tollerato) ma anzi considerato come mezzo per raggiungere i valori e le verità di una determinata antropologia storica » (pag. 17). In questo senso paiono riduttivi gli indirizzi oggi assolutamente dominanti, che tendono a relegare « il complesso problema nei comodi contenitori del diverso e del deviante »; resta per tale via preclusa o resa ardua ogni possibilità di esplorare contorni e direzione del mai sopito impulso umano a valicare i limiti della propria coscienza. Coloro che nelle rispettive sedi scientifiche negano ogni spazio e legittimità a una « cultura della droga », portano, secondo l'A., la responsabilità della demonizzazione del drogato, tradendo posizioni di « rifiuto acritico, repulsione verso ciò che è mentre dovrebbe non essere »; senza considerare a fondo che le strade per superare gli angusti limiti dell'io sono indefinitamente numerose, e solo in piccola parte passano attraverso la droga.

Il capitolo dedicato alla *storia della droga* muove dalla considerazione (forse non sempre tenuta in debito conto) secondo cui « probabilmente non è mai esistito l'uomo senza la droga ». Il dato trova subito conferma in una sapiente ricerca delle fonti in grado di mettere in luce le caratteristiche e il ruolo dell'esperienza droga nella cultura del mondo antico. I fenomeni di utilizzazione di droghe, in connessione con l'esperienza religiosa, vengono esaminati rispetto alle « tre grandi aree culturali dell'antichità: il bacino del Mediterraneo, l'America Centro-meridionale e l'area Orientale, identificabile con la zona geografica del subcontinente indiano » (pag. 49). L'analisi storica trova poi naturale sviluppo nell'indagine sul « fenomeno droga nelle società tecnologicamente avanzate ». In coerenza con gli obiettivi proposti, accanto a dati statistici sullo sviluppo del consumo di stupefacenti, ricevono particolare attenzione le esperienze psichedeliche (non tutte peraltro riconducibili all'uso di stupefacenti) messe in luce da alcuni esponenti del pensiero filosofico e scientifico moderno: da William James, a Havelock Ellis, a Huxley, sino a Marcuse, e Horkheimer. Osserva l'A. che « se un qualche significato culturale e un qualche valore va riconosciuto all'esperienza psichedelica, esso consiste

proprio in questo: nell'aver contribuito a scalzare — sia pure tra mille contraddizioni e deviazioni — la radicata convinzione epistemologica scienziata che il "reale" è soltanto il "razionale", mostrando che l'irrazionale è una componente importante (e forse maggioritaria) dell'essere uomo totale» (pag. 219). Con decisione ancor maggiore si affronta il non agevole tema della possibilità di una valutazione sapienziale dell'esperienza droga. Ammesso che la storia dell'uomo e della droga procedono in stretta connessione e che probabilmente non esisterà mai l'uomo senza la droga, se ne desume la inevitabilità del fallimento di ogni tentativo di « soluzione definitiva » sul genere del proibizionismo.

« Il nostro atteggiamento non è dunque — scrive Così — quello di un sì o di un no alla droga, ma quello di cercar di capire quando e come sì e quando e come no ». In quest'ottica la droga andrebbe intesa come mezzo, « strumento controllabile che non tende a divenire un fine in sé... mezzo di conoscenza, veicolo che, proprio in quanto controllabile consenta di accedere a "illuminazioni", a dimensioni "altre", ma permetta anche sempre di tornare alla coscienza critica e razionale capace di agire sul reale » (pag. 225).

Notazioni di sicuro interesse (se pure non sempre condivisibili) sono contenute nella parte conclusiva del volume, attinente alla regolazione giuridica del fenomeno. L'A. considera la normativa italiana proponendo una critica di fondo alla metodologia di intervento ivi adottata: il metodo della terapia coattiva (il drogato, che era prima un delinquente, ora è un malato) non ha consistenti possibilità di sortire effetti anche dal semplice punto di vista della riabilitazione. « La tossicomania non è infatti una appendicite; se è possibile curare quest'ultima anche senza la collaborazione e contro la volontà dell'ammalato, l'esperienza terapeutica dimostra che il tossicomane ha invece qualche possibilità di superare la sua "malattia" soltanto se vuole eliminare le motivazioni psicologiche più o meno consce e profonde che ne stanno alla base » (pag. 280). Senza considerare infine che il grave ritardo nella creazione dei Centri regionali di disintossicazione vanifica ancora, a quasi cinque anni della vigenza della nuova disciplina, le intenzioni stesse del legislatore. Del resto, per le ragioni dichiarate, l'A. critica la effettiva valenza di recupero di questi « ipotetici Centri », proponendo, come alternativa a tale politica di intervento, una opzione in favore di « quelle esperienze comunitarie di accoglienza dei drogati non finalizzate in senso strettamente terapeutico, che in altri Paesi hanno già dato buona prova di sé, e che pure in Italia si stanno spontaneamente sviluppando » (pag. 320) (S.F.).

LUIGI M. SOLIVETTI, *Perché la droga*, Angeli, Milano, 1980.

C'è da chiedersi su quali radici fondi l'interesse sempre nuovo ai problemi della droga e dei suoi fruitori. Cito, tra gli ultimi contributi, *Stampa e Droga*, opera collettanea del Centro italiano di solidarietà

di Roma, diretto da don Mario Picchi (la ricerca è eseguita e pubblicata nel 1980 con il contributo del Ministero della sanità); *Condizione giovanile e droga* a cura di Erminio Gius, indagine sui fenomeni di mutamento sociale e di crisi nel comportamento giovanile condotta nella provincia di Trento da un gruppo di ricerca facente capo alla facoltà di Sociologia dell'Università di Trento in collaborazione con il Centro antidroga su commissione di quella Amministrazione provinciale (Calliano, 1979); *Droga e Potere* di Giancarlo Arnao, «informazioni storiche, mediche e giuridiche su droghe/non droghe e l'attuale proibizionismo in un manuale per giovani e giovanissimi» (Savelli, Roma, 1979). E ancora, oltre a quello direttamente in esame, i volumi di Giovanni M. Flick, *Droga e legge penale, Miti e realtà di una repressione* (Giuffrè, Milano, 1979) e di Giovanni Così, *La liberazione artificiale. L'uomo e il diritto di fronte alla droga*, dei quali ci occuperemo tra breve.

Stupisce in particolare la sproporzione tra studi sulle più diffuse «droghe» quali alcool e tabacco, di cui ormai è ben conosciuta la dannosità individuale e sociale, e quelli riguardanti stupefacenti e sostanze psicotrope in senso stretto (marihuana, Lsd, eroina, cocaina, anfetamine, ecc.). Osserva in proposito Solivetti che «... non esiste una percezione sociale dell'alcool e del tabacco come droghe vere». Stimolata anche da una massiccia diffusione pubblicitaria che sottende formidabili interessi economici, «l'opinione pubblica è orientata a concepire alcool e tabacco come usuali e pressoché necessari mezzi di conforto e di rilassamento perfettamente leciti e adeguati al tipo di vita che la società moderna impone a tutti» (pag. 9). Non è dato, a spiegare il fenomeno, ricorrere ad un ritenuto più solido aggancio dell'uso di queste sostanze alla evoluzione del costume sociale: l'elemento tradizionale è fallace poiché cocaina, oppio, allucinogeni sono noti ed usati in civiltà antichissime (da ricordare il recente ritrovamento in Mesopotamia di una tomba corredata con strumenti per fumare l'oppio). D'altro canto, se è senz'altro vero che in termini di dannosità sociale diretta e indotta, il fenomeno dell'alcoolismo è comparabile con quello delle tossicomanie (basti pensare, tra gli altri parametri, al relevantissimo numero oscuro degli incidenti stradali addebitabili a guida in stato di ebbrezza), è per altro aspetto da considerarsi che alcoolismo e tossicomanie rispondono a diverse «culture», come pure assai varie sono le motivazioni per l'uso di stupefacenti in rapporto alle aree geografiche e alle esigenze culturali. Il problema delle cause più remote di ogni genere di intossicazione voluttuaria non è dunque di agevole impostazione; è dato di percezione immediata che alcoolismo e tabagismo, almeno nei paesi a civiltà occidentale, anche a non ignorarne la pericolosità siano intesi come aspetti di un radicato costume sociale. L'osservazione viene sviluppata dall'A. per il quale «è molto più facile occuparsi di sostanze il cui traffico è illecito... che di prodotti commerciali venduti da ricchi, potenti, autorevoli protetti gruppi economici» (pag. 9).

In riferimento più specifico al tema delle cause, prendendo spunto dalla schematizzazione di Fazey, Solivetti individua una triplice linea

di tendenza nello studio della eziologia dell'uso delle droghe: indirizzo biofisiologico, individuale e sociale. Ritenendo non pienamente attendibile « l'annosa distinzione tra individuo e società », l'A. precisa di voler tuttavia contenere il campo di indagine allo studio delle cause più strettamente « sociali » del fenomeno.

Invero, le spiegazioni meramente psicologiche non giungono a dar conto, limitando la eziologia della droga a problemi di conflittualità interna (sottratti — ma in qual misura? — alla influenza delle condizioni sociali, culturali, economiche), ovvero a congenita malformazione dell'io, le dimensioni crescenti del fenomeno nella società odierna. Destano seria apprensione, ma anche perplessità, in riferimento ai parametri utilizzati, le indicazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui le persone che ricorrono (occasionalmente o stabilmente?) alle « droghe » in senso proprio, sono circa un miliardo, di cui 300 milioni di consumatori di coca e sostanze affini, 400 milioni di consumatori di oppio e affini, 300 milioni di consumatori di marihuana. Dunque il rapporto tra « drogati » e non sarebbe a livello mondiale di uno a quattro, destinato ad assumere ancor più importante relazione escludendovi neonati e bambini. Riferendoci alla realtà italiana possiamo richiamarsi ad esempio i dati contenuti nel « Rapporto » sulla droga per il triennio 1977-79, di recente resi pubblici ad opera del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto superiore di sanità (che ne hanno curato la raccolta per conto del Ministero della sanità). Limitandoci all'eroina (che è la droga « pesante » di più largo consumo) rileviamo che il numero annuale dei consumatori è indicato in 65 mila unità, mentre quello dei tossicodipendenti in senso proprio è fatto ascendere a circa 20 mila. Anche se nel « Rapporto » si afferma che i consumatori nel corso del 1979 sono cresciuti del doppio (e così il traffico e lo spaccio anche su scala internazionale) è però evidente, fatte le debite proporzioni, che fortunatamente si è ancora lontani dalle cifre globali indicate dalla OMS, a meno di voler calcolare induttivamente un numero oscuro di consumatori che superi di quattro o cinque volte quello accertabile con gli usuali strumenti di rilevazione statistica.

V'è ancora da osservare che l'ampia e accurata analisi sulla eziologia della droga (la quale prende corpo e interesse da copiosi riferimenti testuali: quasi una storia del pensiero sociologico sul tema) segue nondimeno una prospettiva parziale. L'A. concentra — e in definitiva limita — l'attenzione sui Paesi a economia sviluppata dell'Occidente, anche se non mancano cenni (v. per es. a pag. 27) a esperienze e finalità dell'uso di droga proprie in diverse aree geografiche. In particolare, risulta chiaro che il fenomeno viene considerato come tipico degli addensamenti urbani, frutto (è questa una delle più importanti linee d'indagine) della degradazione ambientale e sociale indotta dalla sregolata urbanizzazione. Ancora, le diverse ipotesi di lavoro — dalla « anomia culturale » di Durkheim, al conflitto tra struttura culturale e sociale secondo Merton sino a Goffmann e ai teorici dell'« etichettamento » — sono tutte riconducibili alla categoria della devianza. Si tratta in realtà dell'impostazione classica e assolutamente

dominante negli studi a contenuto sociale e giuridico sul problema. E tuttavia resta così preclusa un'altra prospettiva di indagine, ricca di stimoli, volta a considerare « in positivo » l'uso di droghe, sia sotto quello della difficile comprimibilità e sanzionabilità da parte del diritto dell'uso di stupefacenti come espressione di dissenso. Su queste linee muovono i volumi di Flick e di Così sopra richiamati; per Solivetti, che del resto non ignora l'aspetto culturale del fenomeno e la carica ideale che spesso vi si nasconde (pagg. 144-145), il problema principale resta per ora quello di normalizzare la situazione, con l'uso degli strumenti preventivi offerti dal diritto e dalle scienze sociali sì da contenere almeno i gravi effetti secondari indotti dalle tossicomanie. In altro recente articolo, che riguarda il problema della somministrazione legale della droga e l'esperienza britannica, lo stesso A. considera la ipotesi della somministrazione legale perfettamente compatibile con la esigenza di punibilità dell'uso e commercio della droga e con il principio del « rifiuto di un fenomeno senz'altro negativo sotto un profilo sia individuale che sociale ». La via della depenalizzazione dell'uso personale adottata in Italia con la legge n. 685/75 non è immune da effetti negativi; la introduzione in sede di modifica legislativa di un sistema analogo a quello britannico (che imporrebbe seri problemi di organizzazione) gioverebbe secondo l'A. a contenere la crescita del fenomeno, eliminando in parte conseguenze di diffusione criminale indotte dalle tossicomanie (S. F.).

AA.VV., *Aree urbane, violenza e prevenzione del crimine*. Angeli, Milano, 1979.

A cura di Augusto Balloni e Paolo Guidicini si trovano raccolti in questo volume alcuni saggi occasionati da diverse esigenze scientifiche, ma tutti centrati sul tema dell'interrelazione tra i fenomeni contemporanei della criminalità, della violenza in genere e in particolare del terrorismo e lo sviluppo dell'urbanesimo nel mondo occidentale. I contributi di NORMANDEAU, ROBERT, SAUVY (*Protesta di gruppo, violenza e apparato della giustizia criminale*), e di PARIZEAU e NUVOLONE (*Criminalità e giustizia penale nelle aree metropolitane: problemi del futuro*) rappresentano il rendiconto parziale del terzo simposio internazionale di criminologia comparata (Versailles, 1971).

La ipotesi di base, che forma il filo conduttore del volume non è nuova, collegandosi (come si accennava) al filone di ricerche sulla città come « contesto privilegiato del comportamento non solo deviante ma anche violento e criminale ». Rileva anzi GUIDICINI nell'*Introduzione* al volume *Uomo, aggregazioni sociali e comportamenti devianti* che in tale ambito possono individuarsi due diversi approcci scientifici: l'uno che prende le mosse del degradamento ambientale ravvivando nella cattiva organizzazione dello spazio la causa prima del

comportamento violento; l'altro filone di ricerca pone l'accento sulla dinamica dei gruppi sociali: le cause della devianza secondo tal genere di analisi consistono nella ricerca di propria autenticità da parte dei gruppi all'interno della comunità sociale e nella difesa di propri « spazi di sopravvivenza ». Si rileva l'accentuazione dei riferimenti del primo tipo (degrado ecologico) nell'area culturale francese, mentre nella letteratura americana prevalgono impostazioni metodologiche fondate sulla analisi dei gruppi devianti. Le due prospettive, d'altro canto, non possono essere disgiunte giacché « carenze urbanistiche e valori di gruppo si associano dando vita a quelle (che vengono) definite sub-culture devianti ». E in realtà l'ampio e documentato « Rapport » del Comitato presieduto dal Ministro per la giustizia francese (*Reponses à la violence*, Paris, 1977) considera « l'urbanesimo uno (soltanto) dei fattori principali dell'aumento della criminalità e della violenza registrato in un certo numero di anni », considerando come « nelle grandi città, ... lo sviluppo inquietante dei fenomeni di segregazione è in contraddizione con gli obiettivi (così spesso) affermati di pianificazione urbana... Il cittadino (in tutti i settori della città) si sente straniero, tagliato fuori da ogni effettiva comunione » (vol. 2°, pag. 361). Le conclusioni del « Rapport » si articolano in 17 « Recommandations » che denotano piena consapevolezza dei nessi tra urbanizzazione incontrollata e sviluppo del fenomeno criminale. In tal senso il Comitato propone di evitare la proliferazione disordinata di costruzioni alla periferia delle città (racc. 11), di promuovere una politica che consenta di non superare, ove sia ancora possibile, il numero di 200 mila abitanti oltre il quale si è potuto constatare un notevole incremento del tasso di criminalità (racc. 12), sanzionare con misure fiscali la speculazione su aree costruibili urbane, e al contempo ridurre la taglia degli immobili di nuova costruzione e favorire nei limiti delle possibilità di spesa le abitazioni individuali (racc. 13-15); favorire e stimolare la rinascita del « quartiere », dotandolo di attività diversificate, favorendo la creazione di infrastrutture atte alla vita associativa (racc. 18-22); curare la insonorizzazione degli immobili « poiché le tensioni che nascono dal rumore sono fattori di violenza », ed evitare il gigantismo anche negli apparati esteriori delle pubbliche amministrazioni (uffici, ospedali, università), e tutto allo scopo di « faire de la ville un point de rencontre et non un carrefour de solitudes » (racc. 23).

L'opera di cui ci occupiamo raccoglie contributi cronologicamente non recentissimi, tuttavia non « datati » in quanto collegabili ad una specifica occasione di approfondimento. In realtà i saggi che compongono il volume si presentano come magazzino fornito a sufficienza delle principali tematiche sul fenomeno violento nelle due diverse articolazioni. Non tutte le conclusioni sono condivisibili. Così l'analisi dell'attività della polizia e dell'azione della magistratura non tiene dovutamente in conto (mi riferisco in particolare al lavoro *Protesta di gruppo, violenza e apparato della giustizia criminale*, di NORMANDEAU, ROBERT, SAUVY) la normale comunanza di ideologie e interessi tra tali apparati pubblici e i gruppi sociali dominanti, tal che

l'azione di contenimento della violenza è spesso priva di elasticità e gradualità, informandosi invece a immediate esigenze repressive. In particolare, per ciò che concerne l'uso delle attività di polizia, mentre sembra ben centrato il problema della necessità di mediare « tra un controllo insufficiente che favorisce i disordini sociali... e un controllo esagerato che trasforma la protesta in reazione violenta » (pag. 11), manca ogni accenno alla tematica dei « corpi separati » cui si collega l'aspetto organizzatorio interno della polizia (e, in minor misura, della magistratura). Per questa via possono derivare importanti riflessioni sulla disfunzionalità di attività repressive della violenza, derivate dalla contrapposizione in sede autonoma di corpi e organizzazioni tendenzialmente « chiuse », a gruppi sociali portatori di esigenze diverse.

Questo tipo di antagonismo è certamente avvertito dalla pubblica opinione, che esprime reazioni negative, o non completamente positive, alla repressione preventiva dei fenomeni di protesta violenta. Infatti la reazione dei pubblici apparati, specie quando sia non proporzionata alle necessità di controllo, non mette in luce tutti i suoi scopi, lasciando talora intravedere in radice un rapporto di « forza contro forza » mirante alla eliminazione delle aree del dissenso sociale. È un fatto, conclude il saggio in esame, che la protesta violenta è « un fenomeno generale per il quale una risposta data mediante una legislazione repressiva è insufficiente »; l'aggravarsi della protesta « non è ineluttabile... ma è dovuto ad una mancanza di comunicazione tra le parti sociali, alla soppressione delle possibilità di dialogo e di trattative ». Il sistema della giustizia criminale, convalidando la situazione di rottura, « tende ad aggravare questo stato di cose », mentre (da sottolineare l'interesse di simile osservazione) « i tribunali stessi potrebbero divenire, con il giudice in funzione di testimone privilegiato, il luogo di un possibile dibattito di una mediazione ». Vero che modificazioni in questo senso delle regole del processo trovano serie difficoltà sia per il peso della tradizione, sia per la scarsa disponibilità al dialogo dei gruppi socialmente dominanti. Per intanto « il primo e più urgente sforzo da fare è che il sistema rispetti le regole del gioco » (pag. 37).

Altro lavoro (BALLONI, *Aree urbane - Criminalità e violenza*) prende in esame alcuni aspetti del fenomeno dell'incremento della criminalità negli agglomerati urbani, tra l'altro denunciando « la forte accentuazione dei delitti contro il patrimonio, la altrettanto forte accentuazione dei delitti di cui non vengono scoperti gli autori », e soffermandosi in specie sulla criminalità minorile (a quest'ultimo tema è dedicato il saggio di BERTELLI: *Criminalità urbana dei minori coimputati coi maggiori*). Merita breve richiamo la correlazione che BALLONI traccia tra criminalità comune e terrorismo: i criminali comuni si muovono entro lo statuto sociale esistente accettando l'autorità nel momento stesso in cui tentano di eluderne le manifestazioni. I riformatori violenti non sono invece interessati all'illegalità per proprio tornaconto; essi « desiderano rifiutare ma anche sostituire nuove definizioni istituzionali ». Quanto alla « condotta » nei comportamenti

terroristici, appare pertinente il rilievo della esigenza di pubblicità: «i terroristi coreografano la violenza e quindi il terrorismo è teatro, in cui la scena è variabile, i protagonisti noti e ignoti e la platea una moltitudine di persone, cioè la massa, la folla, il popolo» (pag. 55). Lo studio del comportamento criminale per ogni forma di delitto va connesso con una vasta «pianificazione economica sociale e politica» piuttosto che con la «formulazione di programmi specifici e di interventi settoriali, soprattutto quando si auspica una tendenza di cambiamento da una cultura politica di sudditanza ad una cultura politica di partecipazione» (pag. 56).

Infine, il saggio di P. NUVOLONE e A. PARIZEAU (*Criminalità e giustizia penale nelle aree metropolitane: problemi del futuro*) fornisce in sostanza la ricapitolazione dei più importanti temi affrontati negli altri studi che compongono il volume. Ci interessa la più ampia e articolata proiezione delle funzioni della polizia nelle città del futuro, sotto il triplice aspetto della azione sociale (essenzialmente preventiva); politica (sicurezza del territorio, lotta allo spionaggio, antiterrorismo) e più strettamente anticriminale. Non può che condividersi, ad esempio, il richiamo alla necessità di una formazione tecnico-professionale sempre più approfondita e specializzata, e alla opportunità (quanto agli aspetti strutturali) di disporre nelle grandi città di poliziotti di quartiere. Del pari rispecchiano una realtà, ormai largamente avvertita, le osservazioni sulla inadeguatezza del sistema giudiziario. Sia per cause connesse alle ideologie ancora dominanti dei giudici e sui giudici: e infatti, «i giudici, che sono formati secondo uno schema classico giuridico devono adattarsi ad una filosofia sociogiuridica in continua evoluzione, pur facendo fronte ai problemi provocati da una criminalità nuova, collegata all'accertamento della reale responsabilità dell'individuo giudicato colpevole» (pag. 120). Sia sotto l'aspetto della rigidità ancora eccessiva della funzione penale in senso stretto, che continua a privilegiare la pena detentiva per fatti di non rilevante pericolo sociale, e, infine per la inadeguatezza in personale e strutture materiali dei servizi di detenzione e di trattamento. Simili problemi sono avvertiti, in misura rispondente alle rispettive esperienze e tradizioni, in tutti i Paesi che abbiano raggiunto un sufficiente livello di sviluppo sociale: e il volume offre una ampia serie di notazioni esemplificative.

Il tema del quale ci siamo occupati costituisce un momento centrale, anche se con differenti approcci metodologici, della riflessione nel campo delle scienze sociali. In proposito sembra utile richiamare gli *Atti* del Convegno su *La violenza e la città*, svoltosi a Grenoble nel 1977, recentemente pubblicati per il lettore italiano da Cappelli. «Il fatto della violenza — osserva P. LALLI nella introduzione — divenuto tale nella cronaca quotidiana del giornalismo, rinvia a una funzione strutturale dell'evento sociale» (*Il luogo della violenza*, Cappelli, 1979, pag. 9). Gli altri interventi — tra cui segnalo *La violenza, la città e le comunità* di J. FREUND e *Dinamica della violenza* di M. MAFESOLI (quest'ultimo in *La violenza e il suo scarto*, secondo dei tre volumetti sui quali si articola l'opera) — sono diretti a ricavare una de-

finizione sociologicamente accettabile del fenomeno, partendo dalla premessa che la violenza, come manifestazione di energia incompressibile, tipica della natura umana, non può che essere incanalata, o socialmente utilizzata, ma mai del tutto soppressa. La violenza — per FREUND — « è al cuore di ogni coabitazione umana... e ogni relazione e configurazione sociale, e anche ogni attività umana la implica in gradi diversi » (*op. cit.*, pag. 99). La solitudine e l'anonimato, che sono situazioni regolari nei grandi agglomerati urbani stimolano la violenza, essendo dato di esperienza comune che è ben più facile esercitare violenza verso coloro che non si conoscono o si conoscono poco. La violenza tuttavia è fondatrice della società, indirettamente perché esige la posizione di convenzioni e regole che ne limitino il libero esplicarsi. Questa la funzione primaria della politica, chiamata a misurarsi (con l'ausilio del diritto e dell'economia) con il compito minimo della « protezione dei cittadini contro violenze arbitrarie ». Esula dall'ambito della gestione politica ogni forma di uso della violenza per fini politici: « il terrorismo rivoluzionario è la forma esacerbata della violenza che si assegna come fine ultimo quello di liberarci da ogni violenza e che, per questo motivo, si installa nella violenza giustificata e permanente »; ma « non esiste storicamente un solo esempio di violenza rivoluzionaria che non sia caduta in una violenza peggiore di quella che voleva eliminare » (FREUND, *op. cit.*, pag. 75). Un regime politico debole, che non sia in grado di assolvere alla funzione minimale di tutela dei consociati, rischia di sprofondare, « perché precipita gli uomini nella paura e nell'angoscia ».

Nell'area degli studi sulla criminalità urbana, è infine da richiamare la recente riedizione in *paperback*, nella collana « Classici della sociologia » dell'ed. Comunità, del noto volume di Park-Burgess-Mckenzie, della Scuola di Chicago « *La città* », che risale al 1925 (S.F.).

Opinione pubblica e devianza in Italia, a cura di GIASANTI e MAGCIONI. Angeli, Milano, 1980.

Questo volume apre la collana di Sociologia del diritto (diretta da Renato Treves) dell'editore Angeli, inserendosi nella ormai ricca e apprezzabile per interesse e varietà di contenuti, messe di iniziative scientifiche della editrice.

L'opera raccoglie i risultati di una ricerca sul campo condotta con il sistema delle interviste in quattro città campione: Roma, Torino, Cagliari e Messina. Oggetto dell'indagine, l'accertamento delle reazioni di approvazione e disapprovazione espressi dagli intervistati in rapporto a categorie di « atti devianti », in genere anche penalmente sanzionati, ma anche (crumiraggio, amore di gruppo, assenteismo) irrilevanti *ex se* ai fini penali, eppure tali da eccitare un giudizio non meramente agnostico (di regola non favorevole).

Nella *Introduzione* (ad opera di Vittorio Tomeo) viene sottoposta a indagine critica la « compatibilità logica del concetto di devianza ». Un primo livello di analisi colloca la devianza sul piano della infrequenza statistica. Ma subito si osserva che non è agevole definire come sociologica una tal teoria fondata « su un'osservazione e su una quantificazione di comportamenti individuali ripetuti e classificati secondo criteri preordinati dall'osservatore ». Non può infatti prescindere dall'accertamento e dalla valutazione dei fattori sociali che incidono sul comportamento definito come deviante. Più moderni modelli di approccio scientifico, non semplicemente ancorati a dati del reale naturalisticamente appresi, definiscono il comportamento deviante dalla opposizione alle regole adottate in un gruppo sociale storicamente determinato.

Inserita in un più articolato modello teorico la nozione di gruppo sociale, ne deriva, sovrapponendosi alla devianza individuale del « ribelle » dello schema mertoniano, la ipotesi della devianza di un gruppo che all'interno del più ampio tessuto sociale risponde a propri valori: si tratta dunque di una sub-cultura « di un momento collettivo, di una manifestazione di gruppo, di un fatto sociale in senso proprio » (pag. 16).

L'ipotesi di fondo è largamente nota: se lo Stato nasce dal prevalere nel conflitto sociale di un gruppo dominante (che avrà per principale obiettivo l'affermazione dei valori di cui si nutre la propria ideologia e la delimitazione delle aree di dissenso, il gruppo (o i gruppi) assoggettati, e che rifiutino i meccanismi per la diffusione del consenso possono assumere valenza di emarginazione e devianza. Il diritto in tale contesto è lo strumento « che registra e verifica le reciproche posizioni », nel tentativo quasi sempre infruttuoso di cristallizzare i rapporti di disuguaglianza, attraverso meccanismi sanzionatori di comportamenti intesi come devianti. Le posizioni di equilibrio, di effettiva « pace sociale » sono tuttavia solo occasionalmente raggiunte. Se infatti il « diritto è il prodotto di una contrattazione tra ineguali », esso è terreno principale del conflitto sociale, « oggetto di una contestazione costante, che tende a spostare la linea di demarcazione che segna la posizione di potere dei gruppi » (pag. 20). Rileva infine Tomeo che il terzo genere di approccio interpretativo intende la devianza come attribuzione « di uno stigma o addirittura di uno status ». Secondo tale angolazione microsociologica, che si riallaccia anche all'opera recente e largamente nota di studiosi dei plessi istituzionali come Goffmann, la devianza è il portato di processi reattivi, che segnano, con l'esclusione del diverso la attribuzione di un ben definito « ruolo » sociale.

Resta a domandarsi quali siano i punti di contatto tra le nozioni di criminale e deviante. Quest'ultima categoria sembra avere accezione più vasta sino a comprendere tutte o quasi le specificazioni concrete del comportamento criminale. In realtà non può che differire anche se parzialmente l'oggetto stesso dell'analisi, considerandosi scopo della criminologia la ricerca delle cause (individuali e sociali) del comportamento criminale. Osserva G. PISAPIA (*Contributo a una*

analisi socio-criminologica della devianza, Cedam, Padova, 1978), che se « devianza è eguale a differenza e se un comportamento acquista una rilevanza deviante solo nel momento in cui esce dall'ambito della indifferenza sociale, compito della criminologia deve essere anche quello di studiare i tempi e i modi del manifestarsi di questa differenza e della reazione che genera ». Il comportamento deviante acquista significato per il criminologo solo quando la reazione di disapprovazione ad esso si manifesti con un apprezzabile grado di intensità e interessi gli agenti ufficiali del controllo sociale. Le concezioni tradizionali sulla genetica del fenomeno criminale (criminologia del passaggio all'atto) non offrono largo spazio alla contrapposizione (o se si vuole graduazione di livello) tra criminalità e devianza, centrate sull'analisi dei fattori (fisici e sociali) che più direttamente si pongono come cause del delitto. Di contro le teorie dell'« etichettamento » (*labelling approach*), in una prospettiva più complessa che tiene conto della estrema relatività di valutazioni dei comportamenti, respingono le spiegazioni assolute delle cause della criminalità in funzione di matrici genetiche, psicologiche e sociali in senso stretto. Questo tipo di analisi pone l'accento sulla reazione sociale al comportamento criminale, che provocando la consapevolezza della esclusione costringe l'individuo a « utilizzare il suo comportamento deviante, o un ruolo su esso fondato, come mezzo di difesa, di attacco o di adattamento, ai problemi creati dalla reazione della società » (*Ivi*, pag. 43). La reazione sociale, l'etichettamento sono dunque intesi come specifiche cause di criminalità; secondo analogo approccio (quello, in particolare, proprio della scuola etnometodologica) il problema centrale verte sul modo di attribuzione di significanza alle azioni umane, sulla percezione da parte degli stessi autori degli stereotipi e dei processi di tipizzazione.

Prima di esaminare i risultati della ricerca, andranno premesse alcune considerazioni d'ordine generale. Anzitutto il questionario. La ricerca fa parte di un progetto internazionale promosso dal Centro international de criminologie comparée dell'Università di Montreal. Il questionario usato nella ricerca internazionale è stato opportunamente adattato alla situazione italiana. Esso propone all'intervistato modelli situazionali che si riferiscono in generale all'area della devianza sociale, non limitandosi a ipotesi solo penalmente considerate.

Interessa provocare una reazione (di più o meno intensa disapprovazione, ma anche di indifferenza o approvazione) a fronte di una serie di comportamenti, alcuni dei quali sono al limite dell'intervento del diritto. Così l'omosessualità tra adulti, l'amore di gruppo, ma anche l'aborto, l'assunzione di droghe occasionale, ovvero per tossicodipendenza, la prostituzione, l'evasione fiscale, la rivelazione di segreti d'ufficio, diverse ipotesi di corruzione, il crimiraggio, e il danneggiamento in rapporto a scioperi, l'assenteismo, e l'occupazione di case.

Il campione considerato nella ricerca è di 391 interviste per Roma, 396 per Torino, 200 per Cagliari e Messina. La ripartizione per set-

tori sociali considera cinque classi: operai, impiegati, liberi professionisti, commercianti e artigiani, casalinghe.

Se gli Autori dell'inchiesta mostrano di avvedersi della scarsa rappresentatività di un campione di 1.200 interviste per le quattro città considerate, tuttavia lo stesso titolo del lavoro e alcune affermazioni non chiariscono appieno l'equivoco in cui può trovarsi chi pensi di utilizzare i risultati dell'inchiesta a livello di indicazioni generali della reazione sociale in tema di devianza. Per esempio, le conclusioni della ricerca relativa alla città di Roma (Savona) considerano come obiettivo «la conoscenza degli atteggiamenti del pubblico al fine di ottenere una classificazione rispetto ad un'ampia gamma di devianze», ma anche «la analisi della influenza del sesso, età, istruzione, professione sugli atteggiamenti». Sembra evidente che solo sul secondo punto è stato possibile pervenire ai risultati scientificamente attendibili, mentre sul più vasto tema del rapporto tra opinione pubblica e istituzioni del controllo sociale «che dalla famiglia allo Stato, attraverso livelli di sempre maggiore formalizzazione, operano sui comportamenti devianti nel perseguire il loro obiettivo di mantenimento dell'ordine sociale» non sono ricavabili che indicazioni di tendenza. In questo senso si legge nella *Appendice* non essere «tra gli obiettivi della ricerca conoscere anche indirettamente qual è la reazione sociale alla devianza nelle quattro città, ma con riferimento a un insieme di abitanti nelle quattro città, scelto secondo quei caratteri che si ritengono determinanti nella reazione sociale alla devianza, cercare di comprendere e di spiegare il ruolo che proprio quei caratteri ricoprono nell'ambito della reazione emotiva e strumentale» (pag. 343).

Entro i limiti ora definiti, può notarsi che la ricerca offre spunti di indubbio interesse anche per ciò che attiene alla valutazione di alcuni comportamenti limite, non tutti — come si accennava — penalmente considerati e sanzionati. Può stupire l'alta percentuale di risposte a «forte disapprovazione» registrata in riferimento a comportamenti di devianza sessuale, quali l'omosessualità tra adulti, l'amore di gruppo, la proiezione di films pornografici (in specie a Cagliari e Messina), e così pure per l'aborto. Soltanto a Torino, la permissività e la tolleranza per tali comportamenti è risultata molto più ampia che nelle altre città, senza peraltro sia possibile accertare «se ciò avvenga semplicemente per il venir meno delle norme tradizionali in una situazione di disgregazione di valori o per un mutamento della norma stessa» (pag. 123).

C'è ancora da notare la non completa omogeneità di orientamento nelle risposte: infatti non in tutte le città né per tutte le risposte coincide la modalità «forte disapprovazione» con la modalità «richiesta di intervento penale». Si osserva in particolare che a Messina è assai bassa la frequenza di entrambe le modalità, mentre a Cagliari ad un'elevata frequenza di «forte disapprovazione» risponde una bassa frequenza di «intervento penale». Tale particolarità viene spiegata dal responsabile della ricerca in Cagliari considerando che «il campione sardo presenta forti caratteri comunitari... il suo ideale sembra quello di una società integrata» e che «i rispondenti sardi hanno

una netta tendenza a scindere in casi esemplari — l'aborto, l'uso di droga — la sfera morale da quella giuridica » (pag. 228-9). Gli intervistati di Torino, e particolarmente di Roma, scelgono con notevole frequenza la modalità « forte disapprovazione » collegandola con « richiesta di intervento penale ». Per quanto riguarda le valutazioni espresse in ipotesi di criminalità comune rileverò che tre atti (sequestro di persona, rapina a mano armata e violenza carnale) risultano i più fortemente riprovati e penalmente sanzionati, mentre altri tre (furto d'auto, furto in grande magazzino, furto di bene di proprietà pubblica) sono i meno disapprovati. Quanto alla « criminalità dei colletti bianchi », è risultata costante la debole riprovazione e la modesta richiesta di intervento penale per la diffusione di segreti d'ufficio, la corruzione per evadere le imposte, lo spreco di denaro per una ricerca scientifica inutile. Del pari, debolmente disapprovate in tutte le città (con le eccezioni dell'assenteismo e del crumiraggio) sono le c.d. devianze dei colletti blu, con un minimo di disapprovazione per la occupazione e la requisizione di alloggi (S.F.).

HYMAN GROSS - *Una teoria di giustizia penale* (A Theory of Criminal Justice). E. Oxford University Press, New York, 1979, pagine 519.

Hyman Gross — professore di diritto presso la New York University — affronta in quest'opera i principali e fondamentali problemi relativi alla responsabilità penale.

Passando in rassegna ed analizzando con vivace criticismo le più importanti concezioni filosofiche, comprese quelle kantiana e lockeana dell'imperativo morale di punire il crimine commesso e del dovere morale di punirlo, l'Autore offre una teoria di giustizia che tende a spiegare razionalmente il modo d'essere e di agire di un sistema giuridico nei confronti del delitto.

Vengono, quindi, esposti i principi di giurisprudenza penale che devono rispettarsi in una società democratico-liberale, tentando di chiarire perché responsabilità e castigo ne siano premesse indispensabili.

Giuristi e filosofi si sono sovente smarriti nei meandri concettuali della condotta penale e nella prima parte del volume Gross pazientemente dipana questa intricata matassa, fornendo anche una notevole casistica comportamentale, non di mera scuola.

Successivamente, vengono analizzati la colpevolezza, la intenzionalità ed il motivo nella condotta criminale nonché i concetti di danno penale e di tentativo.

Un ampio spazio, inoltre, è dedicato alle c.d. « exculpatory claims » (rivendicazioni di discolpa o giustificative: come quelle fondate sul-

l'erronea convinzione di una legge, sulla ignoranza o sull'errore) ai limiti di siffatte cause giustificative, alla costrizione ed allo stato di necessità.

Nell'ultima parte dell'opera l'Autore tenta di fornire — attraverso un esame penetrante sulla moralità del castigo come istituzione sociale — una razionale ed in ogni caso valida giustificazione della pena criminale, esaminando le varie teorie espresse in proposito e considerando le relazioni esistenti tra responsabilità, colpevolezza e pena.

Il volume, che esplora intimamente la problematica della giustizia penale, contiene numerosi ed utili esempi illustrativi ed è scritto in uno stile chiaro e piano — sorprendente in un professore universitario americano! — capace di suscitare l'interesse non soltanto dell'esperto, bensì pure del lettore di buon livello culturale (*Concetta Fragapane*).

ALFRED COHN e ROY UDOLF - *Sistema di giustizia penale e sua psicologia* (The Criminal Justice and its Psychology). Ed. Van Nostrand Reinhold Company, 1979, pagg. 345.

Il testo analizza congiuntamente il sistema di giustizia penale americano sia dal punto di vista giuridico che da quello psicologico, utilizzando all'uopo i principi dell'apprendimento, della percezione e del lavoro di gruppo.

Esso passa in rassegna le procedure del sistema giuridico penale dall'arresto, alla scelta della giuria, alla sua decisione finale, non tralasciando, però, i procedimenti successivi alla condanna né i soggetti collegati col sistema predetto, ossia i criminali, le vittime, i testimoni, i poliziotti e tutto il relativo personale professionale.

Il testo contiene, altresì, un'analisi valutativa della teoria e degli effetti del carcere, un attento esame degli scopi generali e specifici della legge penale, i più importanti principi di quest'ultima, vecchie e nuove teorie dell'etiologia del crimine e del comportamento e delle caratteristiche dei criminali.

Vine compiuta, quindi, una dettagliata indagine, che fornisce dati sperimentali sull'offesa, sull'intervento di testimoni oculari, sulla denuncia del crimine, sul risarcimento della vittima e sugli sforzi per accrescere la vigilanza pubblica e la cooperazione con la polizia.

I problemi inerenti all'internamento in carcere ed alla riabilitazione sono chiaramente delineati in sezioni dedicate alla psicoterapia, alla modificazione del comportamento ed all'etica professionale.

Vengono, successivamente, analizzati i metodi usati nell'addestramento della polizia, degli avvocati, degli psicologi, degli psichiatri e degli assistenti sociali come pure vengono fornite le descrizioni dei loro ruoli nel sistema giuridico-penale.

I processi, delineati con cura e metodo, sono descritti anche in termini di regole di prova, di tecniche psicologiche e di ricerca usata nella scelta della giuria.

Facendo largo uso di valido e considerevole materiale bibliografico, il testo segna una rilevante tappa nello studio della materia criminologica, aprendo una importante strada nella relativamente nuova area della psicologia forense.

Esso soddisfa le esigenze dei giuristi, degli scienziati sociali, della polizia e di altre categorie di persone, cui viene data l'opportunità di comprendere pienamente l'azione reciproca tra gli aspetti psicologici e legali del sistema giuridico americano.

Alfred Cohn e Roy Udolf sono coautori di questo volume ed entrambi professori universitari associati di psicologia al New College of Hofstra University negli Stati Uniti.

Durante il loro insegnamento hanno scritto e pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate ed Udolf ha scritto pure alcuni libri.

Ambedue sono membri delle principali associazioni americane di studi psicologici (*Concetta Fragapane*).

Panel on research on deterrent and incapacitive effects presieduto da A. Blumstein, J. Cohen and D. Nagin (Commissione di ricerca sugli effetti «deterrenti» e «incapacitativi» presieduta da A. Blumstein, J. Cohen e D. Nagin).

Deterrence and incapacitation: estimating the effect of criminal sanctions on crime rates. Ed. National Academy of sciences, Washington, D.C. 1978, pagg. 431.

Il Comitato di ricerca sugli effetti dell'isolamento nella pena e sugli altri effetti di prevenzione della stessa è stato istituito negli Stati Uniti in conseguenza della vivace polemica sorta negli anni '70 intorno al problema dell'efficacia della pena nella riduzione degli alti tassi di criminalità.

Un gruppo di studiosi, infatti, aveva presentato un complesso studio statistico con cui si accertava che gli effetti deterrenti della pena giocavano un considerevole ruolo nella riduzione dei tassi di criminalità.

Siffatta ricerca veniva invocata da quanti miravano ad ottenere una politica di inasprimento delle pene.

Le autorità americane, data la complessità tecnica della materia, la vastità degli studi statistici ed analitici da esaminare e valutare e la loro incompetenza nel settore, decidevano di incaricare un Comitato (composto da sociologi, psicologi, economisti, criminologi, giuristi ed esperti in statistica, econometria e ricerca operativa) al fine di

ottenere una valutazione obiettiva e scientifica — del tutto scevra da preconcezioni dottrinarie e politici — sulla metodologia impiegata nei surriferiti studi e sulla validità delle conclusioni cui questi erano pervenuti nonché qualche traccia orientativa per indirizzare future ricerche idonee a colmare le prevedibili lacune esistenti nella conoscenza del problema.

Si voleva, in sostanza, sapere se gli studi in questione erano effettivamente probanti sul piano dell'efficacia positiva della pena nella riduzione della criminalità.

Il volume in esame è, per l'appunto, il frutto del lavoro di siffatto « Panel » di ricerca, i cui risultati sono stati analizzati e dibattuti nel Convegno, tenutosi a Woods Hole (Massachusetts) nel luglio 1976.

Il rapporto del « Panel » — che si è avvalso a sua volta dell'opera e della collaborazione di altri esperti — è incentrato sulla « deterrence » e sull'« incapacitation » delle pene, laddove per « deterrence » viene inteso l'effetto preventivo ed inibitorio della pena sugli individui in genere e per « incapacitation » il rendere impossibile la commissione di ulteriori reati da parte di un condannato all'internamento in carcere proprio a causa del suo stato di isolamento dal resto della società.

Prima di riportare sinteticamente le conclusioni cui è giunto il « Panel », va segnalato che quest'ultimo non ha presentato « raccomandazioni » alcune circa l'aumento o la diminuzione delle pene così come non ha espresso alcuna propria opinione in ordine alla maggiore o minore influenza delle pene stesse nella riduzione della criminalità.

Si tratta, dunque, di un lavoro che si sforza di essere asetticamente scientifico, nel duplice senso di assolutamente imparziale e veritiero e di fredda analisi statistica di dati criminologici: lavoro che interessa solo indirettamente e conclusivamente gli operatori del diritto mentre potrebbe essere estremamente interessante — ma non sappiamo quanto altrettanto utile! — per sociologi, criminologi e politici.

Il limite dell'opera, peraltro conosciuto dagli stessi componenti il Comitato, risiede nell'indagine statistica posta a fondamento dell'intera ricerca.

È notorio, infatti, che ogni qualvolta si tenti di determinare il comportamento umano sulla base di grandezze matematiche ci si trovi di fronte ad insormontabili difficoltà, essendo esso (comportamento umano) il frutto dell'interazione di molteplici fattori individuali ed ambientali, i quali, pur senza essere in numero infinito in senso matematico, lo sono tuttavia dal punto di vista pratico.

A ciò vanno aggiunte le difficoltà proprie dell'interpretazione della validità dei presupposti, dei dati e dei risultati delle scienze statistiche.

Non è solo per sorridere scetticamente che, in proposito, si riporta la ben nota affermazione secondo la quale gode di una confortevole temperatura corporea media l'individuo che abbia la testa in un forno ed i piedi in una ghiacciaia.

Difficoltà del genere sopra evidenziate, risultati e dati statistici contraddittori e mai sufficientemente controllati ed in pratica incon-

trollabili costituiscono il magma che si riversa su questo studio, che cerca di analizzare i risultati di chi tenta di tradurre in equazioni matematiche la condotta degli uomini.

Per quanto chi scrive — così come le committenti Autorità americane — non si periti di dichiararsi incompetente nel « decifrare » le equazioni e le espressioni statistiche proposte nel testo, si tenta qui di seguito di fornire una sintesi dei principali argomenti trattati e discussi.

Premesso che in tutti gli studi si riscontra una « negative association », ossia un rapporto inverso (maggiori pene - minor tasso di criminalità) tra pena e tasso di criminalità, viene segnalato che ciò non significa che esista un rapporto di causa ed effetto univoco.

Assai spesso, infatti, è il tasso di criminalità che influisce sulla quantità ed intensità delle pene: il che si verifica, ad esempio, ogni qualvolta l'apparato statale, oberato e sovraccarico di lavoro per l'elevato numero di reati commessi, sia materialmente impossibilitato a perseguirli tutti ed in maniera efficace.

Per tale motivo il sopracitato « rapporto inverso » non comporta necessariamente e sempre l'effetto « deterrent » della pena.

Siffatta interazione tra pena e tasso di criminalità viene denominata « simultaneous effect ».

Inoltre, l'impossibilità pratica di ottenere il numero esatto dei reati commessi rispetto a quelli denunciati e conosciuti dalle Autorità nonché il concorso dell'altro fattore c.d. « incapacitativo » nel senso sopra precisato ulteriormente infirmo l'univocità e la validità assoluta della concomitanza negativa (o rapporto inverso).

Anche relativamente all'« effetto incapacitativo » — malgrado sia evidente che, con esclusione di alcuni specifici tipi di reati, l'imprigionamento determini *ex se* l'impossibilità di delinquere nell'ambito della società da cui ci si trova isolati — non difettano risultanze contrastanti con siffatto effetto preventivo e, quindi, limitativo del tasso di criminalità.

Così, ad esempio, tralasciando i crimini di matrice settaria ed associativa come quelli collegati alla mafia, alla droga, all'anonima sequestri ed ai gruppi politici eversivi, se il condannato all'internamento in carcere apparteneva ad una « gang », questa potrebbe benissimo continuare a delinquere con un componente in meno o recludendone altro.

Senza contare, poi, dell'effetto « educativo in pejus » e, quindi, peggiorativo dell'esperienza carceraria: effetto che ricondurrà il condannato, una volta tornato libero, nuovamente e più intensamente di prima sulla via del crimine.

Il testo esamina, quindi, esperimenti e quasi-esperimenti condotti in varie giurisdizioni degli Stati Uniti sulla « deterrence » e sull'« incapacitation ».

Indipendentemente dall'evidenza della circostanza che veri e propri esperimenti raramente possono aver luogo nella materia *de qua*, si rileva che anche la metodologia ed i risultati cui pervengono i quasi-esperimenti (rilevamento dei dati in occasione della modificazione

di determinate sanzioni in quanto precedentemente comminate o non, ovvero più o meno severe) non sono sicuramente probanti.

Quanto precede viene riferito esclusivamente alle pene diverse da quella capitale, in relazione alla quale il Comitato tenta ugualmente, ma separatamente, di determinare l'effetto deterrente sugli omicidi.

Anche qui, tuttavia, non si perviene a conclusioni differenti dalle precedenti, dichiarandosi che gli studi disponibili non forniscono prove utili ed univoche sull'effetto deterrente della pena di morte.

Dopo l'analisi degli studi da esaminare il Comitato, come richiestogli, fornisce una traccia su eventuali programmi di ricerca.

Le raccomandazioni si riferiscono all'utilizzazione di una metodologia più scientifica e ad un più accurato rilevamento dei dati statistici, nel campo delle pene non capitali.

Per quanto concerne, invece, la pena capitale, il Comitato espressamente sconsiglia la continuazione della ricerca ad essa relativa, giacché le decisioni finali da parte delle competenti Autorità saranno in ogni caso maggiormente influenzate da fattori politici e sociali ben più importanti dell'effetto « deterrente » in sé della pena.

Il volume riporta, infine, i seguenti singoli lavori commissionati dal Comitato.

- *Deterrenza generale: revisione delle prove empiriche* (di D. Nagin).
- *Esperimenti di politica nella deterrenza generale: 1970-1975* (di F.E. Zimring).
- *L'effetto « incapacitativo » del carcere: revisione critica della letteratura* (di J. Cohen).
- *La previsione del comportamento criminale violento: critica metodologica e programma* (di J. Monahan);
- *Partecipazione ad attività illegali: revisione di Ehrlich* (di W. Vandaele);
- *Effetti deterrenti della pena capitale: valutazione delle stime* (di L.R. Klein, B. Forst, V. Filatov);
- *Sulla fattibilità di identificazione la funzione-reato in un modello simultaneo di tassi di reato e grado di sanzioni* (di F.M. Fisher and D. Nagin);
- *Prospettive per dedurre la « deterrence » attraverso l'analisi empirica del comportamento criminale individuale* (di C.F. Manski).

Sono centinaia di pagine, di tabelle, di dati, di equazioni che si propongono il troppo ambizioso scopo — già evidenziato all'inizio di questa breve recensione — di ricondurre a formule matematiche il comportamento umano.

Abbiamo scorso queste pagine con la confessata scarsa conoscenza di matematica e statistica e, pertanto, non siamo in grado di giudicarne il valore o l'utilità.

Mentre, però, i fogli di carta stampata scorrevano sotto i nostri occhi, qui e là le descrizioni dei quasi-esperimenti e la raccolta dei dati facevano balenare le luci dolorose di una realtà ben più concreta:

masse umane anonime compresse in giganteschi alveari urbani, conducenti alcoolizzati interrogati nottetempo nel freddo di un'autostrada, uffici lussuosi dove i *gangsters* facevano il bilancio delle loro attività.

Ed allora questo volume così apparentemente ingenuo nella sua ostinazione (tipicamente anglosassone!) di trovare strade matematiche per limitare la criminalità ci sollecita riflessioni più profonde ed assume una connotazione più candidamente feroce.

Esso ci porta a considerazioni sulla civiltà tecnologica e sul suo fondamento illuministico, dove la felicità si riteneva raggiungibile attraverso la via dell'abbondanza dei beni materiali.

Conosciamo, tuttavia, sin troppo bene e sino in fondo la « bugia » che si cela dietro tale credenza e sappiamo che essa conduce alla massificazione, all'inurbamento, all'alienazione, all'impoverimento spirituale, alla generalizzazione del crimine.

Nonostante queste e simili considerazioni siano state espresse già da molti decenni e debbano perciò ritenersi obsolete, i politici — ma non sono affatto isolati! — ostinatamente perseguono l'obiettivo che se è vero, come è vero, che le scienze fisiche hanno condotto all'attuale progresso l'umanità, con le medesime scienze fisiche si deve e si può trovare il « castigo » matematicamente « giusto » per correggere le devianze di quanti con il « progresso » non sanno convivere.

In questo aver reso ancora più cosciente in noi tale discrasia risiede la vera utilità della pubblicazione (*Concetta Fragapane*).

MARCELLO BUONAMANO - « Polizia penitenziaria ». Voce del *Dizionario enciclopedico di polizia*, IV volume. Ed. Bucalo, Latina, dicembre 1978.

L'opera, composta di cinque volumi, (il quinto è in corso di pubblicazione) ha impegnato notevolmente un gruppo omogeneo di docenti universitari, giuristi, magistrati, alti funzionari, esperti che hanno offerto, ad alto livello, la loro collaborazione qualificata.

L'intento del coordinatore, dott. Donato Palazzo, giurista di nota dottrina e di ricca esperienza, è stato quello di offrire al lettore, in modo del tutto originale, un quadro completo e dinamico del concetto di Polizia così da comprendere, nelle 100 voci in cui l'opera si articola, anche quella relativa alla materia penitenziaria, che è stata trattata, sotto il titolo di « Polizia Penitenziaria », dal dott. Marcello Buonamano, già ispettore generale nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

L'elaborato consta di circa 140 pagine, è intessuto in gran parte di acuti riferimenti normativi, di note bibliografiche ed è suddiviso in paragrafi e sottoparagrafi.

Il capitolo I che è dedicato agli aspetti storici del penitenziarismo accenna alle origini e all'evoluzione della pena e del carcere e si

sofferma sulla «teoria dei sistemi penitenziari» sorta alla fine del secolo XVIII sulla base ideologica creata dall'originale visione penitenziaria di John Howard.

In detto capitolo non sfugge l'importanza della dialettica suscitata dalla «Scuola positiva» né le polemiche sul Regolamento per le carceri e i Riformatori governativi del 1891 né sulla riforma penale e penitenziaria del 1930-31 che, come è noto, per effetto del nuovo movimento di idee, pose, accanto alle pene, le misure di sicurezza e istituì la figura del giudice di sorveglianza.

Nel capitolo II, non meno interessante del primo, l'Autore illustra, in modo magistrale, il N.O.P. introdotto, come è noto, con la legge 26 luglio 1975, n. 354, e con il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, rispettivamente modificati nel 1977 con le leggi n. 1 del 12 gennaio e n. 450 del 20 luglio e con il D.P.R. n. 339 del 24 maggio.

Il Buonamano, in tale circostanza, non si lascia sfuggire l'occasione per porre in particolare risalto la storia tormentata e tormentante della Riforma che si allunga nell'arco di 18 anni.

Egli lo fa a ragion veduta per costituire il presupposto di una trattazione ampia (ben 76 pagine) della problematica penitenziaria.

Infatti il trattamento del detenuto è visto da varie ottiche: da quello *stricto sensu* giuridico a quello «inteso in termini di condizioni di vita detentiva e di offerta di servizi diretti a sostenere gli interessi umani, morali, culturali e professionali dei detenuti e degli internati».

Tutto offre pretesto logico all'Autore per illustrare le norme penitenziarie tese allo scopo trattamentale del detenuto e dell'internato.

Vengono chiarite nel loro contenuto le norme relative alle strutture edilizie, all'arredamento degli ambienti, all'alimentazione, all'assistenza sanitaria, all'igiene, al vestiario e al corredo, alla partecipazione dei soggetti a certi aspetti della vita dell'istituto (attività culturali, ricreative e sportive, gestione del servizio di biblioteca, controllo del vitto), ai rapporti con i familiari e con il mondo esterno (colloqui, corrispondenza epistolare e telefonica, permessi, informazioni, contatti con gli assistenti volontari, partecipazione della comunità esterna alla vita degli istituti), ecc.

Finalmente l'Autore giunge al concetto più vero e più discusso del trattamento rieducativo inteso nel senso più squisitamente tecnico.

In 22 pagine tale aspetto del trattamento viene posto in particolare risalto.

Emergono quindi norme che, in aderenza al moderno indirizzo clinico-criminologico e alle raccomandazioni delle Regole minime dell'O.N.U., determinano i principi fondamentali del trattamento rieducativo e ne prevedono le modalità di attuazione, per rendere operanti il dettato dell'art. 27, 3° comma, della Costituzione (le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato») e le disposizioni di cui all'art. 213, 3° comma, del codice penale (negli istituti per le misure di sicurezza deve essere «adottato un particolare regime educativo o curativo o di lavoro»).

Nel corso di tale importantissima trattazione l'Autore pone l'accento sui principi fondamentali a cui si ispira la nuova legislazione penitenziaria che si sintetizzano nella « individualizzazione del trattamento rieducativo » e nella « progressione » del medesimo.

Osservazione scientifica della personalità, interventi degli operatori penitenziari intesi anche nel senso più tecnico possibile, libertà vigilata, assistenza post penitenziaria (come continuazione della parabola trattamentale e, per molti aspetti, conclusione della parabola stessa) occupano un posto non certamente di secondo piano e chiudono la trattazione dell'aspetto rieducativo.

La nuova « magistratura di sorveglianza » trova opportuna collocazione ed ampiezza di trattazione.

Infatti l'Autore, in 24 pagine, offre il quadro completo del rilevante ruolo — garantistico ed operativo — conferito dal legislatore alla magistratura di sorveglianza nel campo penitenziario. Dopo aver ricordato l'istituzione, accanto al preesistente magistrato di sorveglianza, della « sezione di sorveglianza », organo collegiale misto di giudici togati e di esperti, passa ad illustrare le loro funzioni.

In tal modo trovano spazio le trattazioni delle « funzioni di vigilanza » di detto magistrato, le « funzioni deliberative a contenuto ordinatorio e decisorio » espletate con « ordine di servizio » o con altri provvedimenti amministrativi; delle funzioni deliberative a contenuto decisorio del magistrato della Sezione di sorveglianza espletate con « ordinanza » emessa a conclusione del « procedimento di sorveglianza »; delle funzioni consultive, delle altre funzioni o, meglio, degli altri interventi del magistrato di sorveglianza nel campo penitenziario che, per la loro natura, non sono inseribili nelle dianzi accennate funzioni.

Concludono la trattazione delle funzioni in questione alcune considerazioni, non prive di acume, con le quali l'Autore stigmatizza le funzioni stesse e le attribuzioni del magistrato di sorveglianza sotto il profilo logico-giuridico e pratico e, in particolare sul modo come il legislatore ha attuato l'antica aspirazione della dottrina circa l'intervento garantistico del giudice nell'attività penitenziaria e la giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penitenziaria.

Un intero capitolo, il terzo, tratta di alcune categorie di personale.

In particolare sono illustrate la struttura, l'organizzazione e i compiti istituzionali del « Corpo degli agenti di custodia », ampio spazio trova, a tal proposito, il delicato problema dell'uso delle armi.

Sono illustrate altresì alcune attribuzioni delle « suore », delle « vigilatrici penitenziarie » delle case circondariali e di reclusione femminili, dei « custodi » e delle « guardiane » delle case mandamentali nonché degli « assistenti sociali » incaricati dell'assistenza e della vigilanza dei soggetti affidati loro in prova o sottoposti al regime di semilibertà.

Altro capitolo, il quarto, tratta di categorie di personale appartenenti all'Arma dei Carabinieri incaricati di svolgere compiti che comunque s'inseriscono nel contesto penitenziario, come quelli della

« custodia » e della « vigilanza » dei detenuti e degli internati in permesso — quando l'autorità giudiziaria ne abbia disposto la scorta — o in traduzione in altri istituti o nei luoghi esterni di cura, del « piantonamento » dei detenuti e degli internati dei predetti luoghi esterni di cura, nonché della « vigilanza » dei sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o al regime della medesima perché in licenza.

Infine l'ultimo capitolo, il quinto, tratta di tre importanti provvedimenti — uno amministrativo, gli altri due legislativi — che hanno apportato modifiche, per molti aspetti, di una certa rilevanza all'ordinamento penitenziario e precisamente il Decreto ministeriale del 4 maggio 1977 che riguarda l'affidamento all'Arma dei Carabinieri della vigilanza esterna delle cosiddette « supercarceri »; la legge 20 luglio 1977, n. 450, che riguarda il regime più restrittivo dei permessi; gli articoli 23 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente l'attribuzione ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario delle attività relative; l'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e degli internati, nonché delle vittime del delitto; l'assistenza postpenitenziaria e gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

L'Autore esamina partitamente tali innovazioni, illustrandone le motivazioni, sottolineandone la portata, evidenziandone le difficoltà di attuazione e facendo in merito interessanti osservazioni e considerazioni.

Questo in generale e, per molti aspetti, in particolare il contenuto della « voce » in oggetto, in cui l'Autore ha spesso dimostrato, scendendo nei dettagli con un impegno ed una costanza apprezzabilissimi, di saper dare al lettore e allo studioso un orientamento schiettamente tecnico nel vasto e complesso campo del penitenziarismo, di guidarli ad un giudizio il più possibilmente sereno, equilibrato ed obiettivo, di incentivarli ad un serio approfondimento attraverso una ricerca specifica.

Non sono soltanto queste le caratteristiche positive di questo pregevole ed informatissimo lavoro, il lettore attento potrà scoprire le altre da solo.

Conclusivamente, per quanto precede, l'esaminata voce monografica del *Dizionario enciclopedia di polizia* sia per i suoi contenuti sia per l'ampiezza della trattazione nonché per l'organicità e la completezza espositiva può costituire un apporto notevole alla problematica penitenziaria specie nei suoi molteplici aspetti giuridici.

Quest'ultimo motivo avrebbe potuto costituire giustificazione e base per la pubblicazione del lavoro in esame in modo autonomo (Ignazio Sturniolo).

SAKS M., HASTIE R. - *Psicologia sociale in Tribunale* (Social Psychology in Court). Litton EDUC. Publis., 1978.

Al XVIII Congresso degli psicologi italiani, ad Acireale 1979 una intera Sezione è stata dedicata dalla SIPS alla Psicologia giuridica. Questo fatto, insieme alla presenza nella Sezione del Congresso, di magistrati altamente qualificati, denota certamente un rinnovato interesse italiano per gli aspetti « legali » che la Sociopsicologia, la Psicologia generale ed in certa misura anche la Psicologia fisiologica, possono presentare, sia per gli « addetti ai lavori » (avvocati, studiosi di diritto, magistrati) che per un pubblico più vasto, comprendente oltre agli psicologi anche tutti coloro che si accostano alla giustizia come semplici cittadini (nei due ruoli: imputati e/o parti lese).

L'utilità di un possibile interscambio, culturale e metodologico, fra studiosi di Psicologia e studiosi di Diritto, viene sottolineata sin dalla prefazione, nel libro di Saks ed Hastie, il quale si pone proprio, e bene, nell'ottica cui abbiamo accennato più sopra. Nell'arco di otto capitoli, scritti nello stringato stile proprio della cultura anglosassone, gli Autori, con il supporto di vastissima dotazione bibliografica (solo in parte nota e diffusa in Italia) prendono in esame il ruolo rispettivo della ricerca sociale e giurisprudenziale, l'importanza del giudice e della composizione, della struttura e del comportamento delle giurie, il ruolo dell'uomo di legge e dell'imputato, il significato della prova, ed infine i molteplici aspetti di una Corte di Tribunale come sistema sociale e come parte di un sistema socio-politico.

Certamente alcune parti del libro sembrano essere troppo legate al sistema giudiziario anglosassone (legato alla tradizione normanna del diritto consuetudinario) che non al nostro, e ciò appare evidente nelle descrizioni del ruolo discrezionale del giudice, nello studio sulla composizione e sulle interrelazioni delle giurie, non meno che nell'esposizione delle evoluzioni del concetto di responsabilità, di imputabilità, di capacità di « intendere e volere » (v. il così detto « McNaghten test », ed il successivo processo Durham, con l'introduzione del concetto di malattia o difetto mentale).

Tuttavia, di estremo interesse appare la discussione sulla disponibilità al cambiamento di parere da parte delle giurie; sul controllo sociale delle prove e testimonianze, sui metodi atti a determinare, anche ricorrendo a tecniche psicofisiologiche, lo stato mentale dell'autore di qualche delitto.

Soprattutto vengono enfatizzati quattro argomenti, il cui interesse potrebbe essere mutuato al nostro sistema giudiziario: i principi della persuasione e della attitudine al cambiamento da applicarsi all'attendibilità delle testimonianze, le moderne tecniche di « lie detection » (il rivelatore di menzogna, per mezzo di raffinate registrazioni poligrafiche di parametri fisiologici, suscettibili di variazioni significative in corso di stress elicetabile dalla coscienza dell'esaminato delle implicazioni psicologiche e legali di una o più risposte mendaci), la psico-

logia dell'attendibilità delle testimonianze, ed infine la ricerca (estremamente attuale nel nostro contesto) dell'enorme influenza esercitata sulle giurie e sulle loro determinazioni, dalle pubblicità a sensazione, diffuse dai giornali, sui fatti precedenti e sullo sviluppo stesso dei processi e dei dibattimenti; viene a questo proposito citato il caso emblematico del processo Patricia Hearst.

In sostanza si tratta di un libro ben fatto, agile, ricco di riferimenti bibliografici, accurato metodologicamente e saldamente fondato da un punto di vista teorico e culturale.

In accordo con gli Autori, esso può essere raccomandato sia agli studenti di giurisprudenza, sia a tutti coloro che esercitano la loro professione (magistrati ed avvocati) nelle aule dei tribunali, sia infine a tutti quei psicologi che nella Psicologia giuridica trovano la loro area preminente di interesse.

In questo quadro, e stante la non universale conoscenza della lingua inglese, sarebbe auspicabile una traduzione in italiano, al fine di permettere al testo la diffusione che merita (*Massimo Reitano*).

B. PELLINGRA, *Sui rapporti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative in materia edilizia*. Palermo, 1979.

La materia degli illeciti connessi alle violazioni urbanistiche costituisce oggetto di sempre crescente interesse da parte della dottrina e degli operatori del diritto in genere e ciò sia in virtù della rilevanza sociale assunta ormai dal fenomeno dell'abusivismo edilizio, sia in virtù del fatto che tale settore, negli ultimi anni, è divenuto uno dei campi in cui si è maggiormente esercitato l'incisivo intervento di una larga parte della magistratura, pretorile in specie.

Inoltre, non si deve dimenticare che la legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli, nel disciplinare *ex novo* le sanzioni urbanistiche amministrative e penali, ha posto all'attenzione dell'interprete ulteriori e complessi problemi ermeneutici, come quelli, ad esempio, relativi ai rapporti tra vecchia e nuova normativa e tra sanzioni amministrative e sanzioni penali.

In tale contesto, molto opportunamente si inserisce il saggio del Pellingra, il quale reca un valido contributo all'esatta enunciazione ed alla non sempre agevole soluzione delle questioni sopra indicate.

L'A., infatti, procede preliminarmente all'individuazione del concetto di « sanzione amministrativa » ed alla distinzione di tale nozione da quella di sanzione civile e di sanzione penale.

Enucleati i caratteri essenziali della sanzione amministrativa nel fatto di essere inflitta dalla stessa Amministrazione (a differenza di quelle civili e penali, irrogate dall'organo giurisdizionale) e nel fatto altresì di essere posta a tutela di diritti o interessi dell'Amministrazione,

zione medesima nell'ambito di speciali rapporti con i privati, l'A. illustra quindi distintamente le sanzioni amministrative e penali — connesse alle violazioni edilizie — previste, rispettivamente, dagli artt. 15 e 17 della legge 10/1977.

In particolare, poi, lo scritto del Pellingra si sofferma sulle misure di polizia giudiziaria in materia di abusivismo edilizio: mentre, però, non vengono ravvisati particolari problemi circa l'assoluta compatibilità del sequestro penale (del manufatto abusivo) compiuto in forza dell'art. 219 cod. proc. pen. con le sanzioni amministrative di cui al succitato art. 15 — atteso che, come afferma l'A., il sequestro penale, anche se disposto ed operato prima dell'inizio del procedimento amministrativo sanzionatorio, serve anche ai fini di tale processo avendo come scopo la conservazione delle prove dell'illecito commesso —, forti perplessità vengono avanzate invece con riguardo al problema della coesistenza della confisca penale (misura di sicurezza obbligatoria, attinendo a cose la cui « fabbricazione » costituisce reato) con le sanzioni amministrative previste dal legislatore del 1977 (come, ad esempio, la demolizione dell'immobile).

A tale proposito, si esprime il convincimento che, ove il procedimento amministrativo di irrogazione di una delle sanzioni repressive (ad esempio, la demolizione) non sia stato iniziato, la confisca penale — ricorrendo nel fatto illecito amministrativo urbanistico gli estremi di reato — è ben ammissibile.

Per converso, ove sia già stata applicata la sanzione amministrativa della demolizione o dell'acquisizione (confisca c.d. amministrativa), la confisca penale rimarrebbe priva di senso.

Dovrebbero, infine, a giudizio dell'A., trovare applicazione le norme di cui agli artt. 3 (sospensione del procedimento amministrativo nel caso in cui il fatto-reato abbia influenza sull'illecito amministrativo), 19 (sospensione del processo penale nel caso di influenza del processo amministrativo sui fatti oggetto dell'imputazione penale) e 28 cod. proc. pen. (effetto del giudicato penale nel processo amministrativo) relative alla disciplina dei rapporti tra i due procedimenti.

Lo scritto, pur nella sua brevità, ha il pregio di fornire, su di un argomento di estrema attualità, un panorama conciso ed esauriente, affrontando in particolare una problematica che la pratica applicazione ha dimostrato essere di notevole rilevanza.

Il saggio, inoltre, ricco di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali anche recentissimi, non si limita alla trattazione specifica del tema in oggetto, ma illustra altresì, con dovizia di richiami, questioni di teoria generale particolarmente utili al corretto inquadramento degli istituti affrontati più da vicino (P. G.).

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
a cura di Franco Salvi e Anna Maria Baldolini

LEGISLAZIONE

LEGGE 26 giugno 1980, n. 304.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980).

Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 1

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, è stabilito come segue:

marescialli maggiori	n.	240
marescialli capi	»	300
marescialli ordinari	»	345
brigadieri e vicebrigadieri	»	2.170
appuntati e guardie	»	17.171

Art. 2

Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata dalla tabella allegata alla presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 8.967 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TABELLA

Gradi	Organico		
	al 1°-1-1980	al 1°-1-1981	al 1°-1-1982
Marescialli maggiori	210	230	240
Marescialli capi	265	285	300
Marescialli ordinari	320	340	345
Brigadieri e vice brigadieri	1.950	2.090	2.170
Appuntati e guardie	15.574	16.373	17.171
TOTALE			20.226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1979, n. 758.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12 febbraio 1980).

Modificazioni all'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Art. 1

Il primo e il secondo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come sostituiti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Il personale operaio specializzato con qualifica di infermiere, di cui al quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con legge del 10 giugno 1978, n. 271, presta la propria opera presso gli istituti penitenziari previsti dall'art. 59 della predetta legge 26 luglio 1975, n. 354.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con qualifica di infermiere presso gli istituti di cui al comma precedente, oltre ai requisiti preveduti all'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è richiesto anche il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni ».

L'ultimo comma dello stesso art. 122, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77, è così sostituito:

I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di giorni quarantacinque presso gli istituti penitenziari di cui alla tabella E della legge 9 ottobre 1970, n. 740 o gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi o minorati psichici ».

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE REGIONALE (LOMBARDIA) 25 marzo 1980, n. 34.

(pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 28 marzo 1980; V. anche Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 luglio 1980).

Interventi culturali e di informazione della Regione per contribuire alla lotta contro il terrorismo, la criminalità e la violenza.

Art. 1

Al fine di contribuire alla difesa della democrazia e delle istituzioni democratiche contro ogni forma di violenza e di criminalità, la giunta regionale, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, predispone annualmente programmi di interventi culturali e di informazione diretti a promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini in materia di lotta nei confronti:

- a) del terrorismo;
- b) della criminalità organizzata;
- c) della violenza nei confronti delle donne;
- d) di ogni violenza in genere.

Art. 2

Per le attività di cui all'articolo precedente possono essere assegnati contributi alle province e ai comuni nell'ambito di programmi che dovranno elaborare in collaborazione con le forze sociali e con gli

organi di stampa e di informazione, pubblica e privata, che hanno sede nel loro territorio.

I programmi dovranno essere elaborati dalle province entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e trasmessi alla presidenza della giunta regionale per l'immediato riparto da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 3

La giunta regionale d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, avvalendosi dell'opera dei relativi uffici stampa, sentite le competenti commissioni consiliari, predisporrà, entro il 30 aprile 1980, una raccolta di informazioni sugli episodi di violenza avvenuti in Lombardia nell'anno 1979, assumerà iniziative, anche in concorso con altri enti ed organismi, per l'analisi delle origini e delle cause del terrorismo a Milano e in Lombardia, e conferirà incarico a qualificati esperti per la realizzazione di un documentario cinetelevisivo e di altri mezzi di informazione audiovisiva.

Art. 4

Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 450 milioni.

Per le spese disposte dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 50 milioni.

Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 50 milioni si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) parte 1, ambito 1, settore 1, finalità 1, attività 4:

la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo 1.1.1.1.4.295 « compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche » è incrementata di lire 50 milioni;

b) parte 1, ambito 1, settore 6, finalità 1, attività 3;

è istituito il cap. 1.1.6.1.3.1053 « contributi alle province per l'attuazione di programmi di informazione e di interventi culturali diretti a promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini in materia di lotta contro il terrorismo, la criminalità e la violenza » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 450 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

LEGGE REGIONALE (EMILIA-ROMAGNA) 8 aprile 1980, n. 25.

(*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 dell'11 aprile 1980; V. anche Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'11 giugno 1980*).

Prime norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale.

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI SENSI DELL'ART. 25 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616

Art. 1

Obiettivi

L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, in attuazione dell'art. 3, lettera *h*), dello statuto regionale, è finalizzato:

a) a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;

b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio normale ambiente di vita.

Art. 2

Interventi

Le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:
interventi di sostegno economico;

interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;

interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo familiare.

La scelta degli interventi deve essere volta a permettere, innanzi tutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale; quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.

Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul territorio.

Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente, e limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilità.

Art. 3

Funzioni già svolte dalle II.PP.AA.BB. ed enti nazionali soppressi

I comuni singoli o associati esercitano le funzioni già svolte dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza subregionali ed interregionali, nonché quelle già di competenza degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, e sottoposti alla procedura di cui all'art. 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai medesimi enti locali attribuite a norma dell'art. 25 del suddetto decreto, secondo le modalità previste dalla presente legge e in conformità alla legislazione nazionale e/o regionale vigente nei singoli settori di intervento.

Il trasferimento dei servizi e del personale degli enti di cui al precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, è effettuato in base alle norme della presente legge.

Art. 4

Ambiti territoriali

Gli ambiti territoriali determinati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, concernono contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

TITOLO II

PRIME NORME PER LA LIQUIDAZIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE II.PP.AA.BB. AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 5

Primi provvedimenti di liquidazione delle II.PP.AA.BB.

Nella prima attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse e poste in liquidazione le II.PP.AA.BB. con sede legale nella Regione:

che siano state concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza;

che abbiano la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione di nomina dei comuni, delle province, della Regione o di altri enti pubblici, salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, una autorità religiosa o un suo rappresentante;

che non esercitano attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le II.PP.AA.BB. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre-scolare, e quelle che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.

Sono altresì soppresse e poste in liquidazione le II.PP.AA.BB., la cui attività consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero, orfanotrofi, anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, e le II.PP.AA.BB. che svolgono attività di istruzione professionale. Anche in questi casi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo comma.

La giunta regionale, sentito il comune dove ha sede legale l'istituzione, su conforme parere della commissione consiliare competente, individua le II.PP.AA.BB. di cui al primo e al terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le deliberazioni della giunta sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 6

Organi liquidatori

I consigli di amministrazione delle II.PP.AA.BB. costituiti in commissioni di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione. A tal fine essi provvedono esclusivamente:

- 1) agli adempimenti di cui al successivo art. 7;
- 2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento e alla redazione del relativo rendiconto;
- 3) assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.

Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il comune nomina un commissario con i compiti di cui al precedente comma.

Art. 7

Adempimenti degli organi liquidatori

La commissione di liquidazione o i commissari delle II.PP.AA.BB. effettuano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del provvedimento di cui all'art. 5, l'inventario dei beni e compilano l'elenco del personale alle dipendenze di ciascuna istitu-

zione. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del comune.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia adempiuto, il comune vi provvede mediante proprio commissario.

Art. 8

Attribuzione del patrimonio delle istituzioni soppresse

I beni immobili che siano strutture già direttamente utilizzate per l'erogazione dei servizi ed i beni mobili, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono assegnati di norma in proprietà ai comuni dove le Istituzioni medesime hanno la sede legale.

Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi di assistenza sociale siano ubicate in uno o più comuni diversi da quello in cui l'ente ha sede legale, sentiti gli enti locali interessati si provvede all'assegnazione in proprietà di detti beni ai medesimi.

Tutti gli altri beni immobili, dovunque situati, sono assegnati in proprietà a singoli comuni compresi nell'ambito della provincia dove è la sede legale della istituzione soppressa. Tale assegnazione, previa consultazione degli enti locali interessati, avviene sulla base di un programma stabilito dalla giunta regionale e volto a realizzare un riequilibrio territoriale delle risorse.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9

Attribuzione del personale

Il personale in servizio presso le II.PP.AA.BB. alla data del 31 dicembre 1978, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con rapporto allo stesso assimilabile per continuità, orario di servizio, natura della prestazione, è assegnato ai comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati all'erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente art. 8.

Con le stesse modalità, i comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quella indicata al primo comma.

Sulla base di successiva legge regionale i comuni provvedono all'inquadramento del personale, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già ad essi assegnato, tenuto conto della posizione giuridica ed economica dallo stesso acquisita alla data dell'assegnazione medesima.

Fino all'inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'ente di provenienza.

Dalla data dell'assegnazione ai comuni tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. ed all'I.N.A.D.E.L.

Art. 10

Estinzione II.PP.AA.BB.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consultiva competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, provvede a dichiarare l'estinzione dell'ente, e ad indicare a quali comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.

Il presidente della giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna IPAB, recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai comuni interessati.

TITOLO III

DELEGA E SUB-DELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI REGIONALI RELATIVE ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE OPERANTI IN MATERIA SOCIO- ASSISTENZIALE

Art. 11

Subdelega ai comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private

Le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sono sub-delegate ai comuni nel cui territorio le suddette persone giuridiche hanno sede legale.

Sono altresì sub-delegate le funzioni di coordinamento di attività e di unificazione di amministrazione di cui all'art. 26 del codice civile, nonché le funzioni relative all'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 del codice civile.

Restano di competenza regionale le funzioni relative al riconoscimento giuridico, all'approvazione dello statuto e successive modificazioni, all'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni, alla trasformazione delle stesse, nonché alla devoluzione di beni di associazioni e fondazioni ed alla relativa estinzione.

Art. 12

Delega ai consorzi per i servizi sociali e sanitari delle funzioni regionali di vigilanza sugli Istituti pubblici e privati di assistenza agli adulti ed anziani

Sono delegate ai consorzi per i servizi sociali e sanitari le funzioni di vigilanza sugli istituti pubblici e privati per l'assistenza agli adulti e anziani, di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 13

Esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate

Per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate, il consiglio regionale e la giunta impartiscono direttive agli enti delegatari.

Le direttive della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consultare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di persistente inerzia nell'esercizio di attività delegate a norma dei precedenti articoli, la giunta regionale assegna all'ente delegatario un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la giunta regionale può sostituirsi all'ente limitatamente alla sola attività non adempiuta.

Art. 14

Revoca delle funzioni delegate e sub-delegate

La revoca delle funzioni delegate e sub-delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti delegatari.

La revoca nei confronti di un solo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate.

TITOLO IV

NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE II.PP.AA. BB. INTERREGIONALI E DEGLI ENTI NAZIONALI OPERANTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 15

Attribuzioni patrimoniali

I beni mobili ed immobili delle II.PP.AA.BB. interregionali e degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, trasferiti alla regione Emilia-Romagna ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e attinenti funzioni attribuite agli enti locali, sono assegnati in proprietà ai comuni dove gli stessi beni sono ubicati, con provvedimento della giunta regionale.

Restano di proprietà della regione Emilia-Romagna i beni mobili ed immobili degli enti di cui al primo comma attinenti funzioni di competenza regionale.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 16

Attribuzione del personale

Il personale trasferito alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 122 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa della definitiva destinazione di cui al primo comma dell'art. 123 del citato decreto presidenziale, è assegnato ai comuni in base a criteri preventivamente stabiliti dalla giunta regionale, e volti a favorire la mobilità ed il riequilibrio territoriale dei servizi. Detto personale è utilizzato per le esigenze dei servizi di assistenza sociale.

Art. 17

Fondo regionale

Le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, attribuite alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 1-sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, affluiscono ad un fondo appositamente istituito nel bilancio regionale.

Tale fondo dal 1° gennaio 1980, è ripartito tra i comuni in ragione della popolazione residente con riferimento a dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fasce di comuni:

a) per i comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30;

b) per i comuni facenti parte del comprensorio del basso ferrarese a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella fascia a);

c) per i restanti comuni.

Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.

Fa eccezione ai criteri di riparto di cui al secondo comma la quota-parte del fondo da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall'O.N.P.I., che è destinata prioritariamente ai comuni sede delle strutture residenziali medesime.

Art. 18

Variazione di bilancio

Sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono inseriti, rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa, i seguenti capitoli:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. 03075. — Assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni in conseguenza della soppressione degli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto stesso (c.n.i.) (titolo II, categoria 5^a):

stanziamento di competenza p.m.

stanziamento di cassa p.m.

Stato di previsione della spesa:

Cap. 68160. — Riparto fra i comuni dei fondi derivanti dalla soppressione degli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a norma dell'art. 113 del decreto del Presidente medesimo e successive modificazioni (c.n.i.) (parte 1^a - sezione 5^a - settore 03 - programma 11 - altri interventi di carattere sociale - rubrica 1^a) (classificazione ISTAT; 01 spesa normale - 01 funzione propria - titolo I - 08 - classif. funz. - classif. econ.: 05 - classif. per settori d'intervento: 07 - classif. econ. 2° grado: 02):

stanziamento di competenza p.m.

stanziamento di cassa p.m.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Norme di salvaguardia

In carenza di legislazione nazionale in materia, valgono le seguenti norme di salvaguardia.

Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione dell'art. 6.

Non possono essere adottate, senza autorizzazione della giunta regionale, deliberazioni concernenti:

- 1) assunzioni di nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;
- 2) assunzioni temporanee di personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.

L'autorizzazione è concessa su parere del comune interessato al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

La giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

Art. 20

Gestione sociale dei servizi

In attuazione dell'art. 25, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, i comuni e le province esercitano, anche tramite i consorzi per i servizi sanitari e sociali, le funzioni di assistenza sociale di loro competenza.

I consorzi articolano specifici interventi e servizi di assistenza sociale anche in aree sub-consortili, al fine di renderne più funzionale l'erogazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

LEGGE REGIONALE (CAMPANIA) 29 maggio 1980, n. 50.

(publicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 12 giugno 1980; V. anche Gazzetta Ufficiale n. 244 del 5 settembre 1980).

Interventi integrativi in materia di assistenza ai minori.

Art. 1

La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Torre del Greco un contributo annuo di lire 300 milioni d'assegnare all'isti-

tuto di rieducazione per minori « Fiorelli » di Torre del Greco.

Il contributo di cui al comma precedente ha lo scopo di garantire il funzionamento, anche in assenza di minori ricoverati, ed il mantenimento dei livelli occupazionali dell'istituto Fiorelli, così come già operato dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2

Il contributo di cui al precedente art. 1 grava per il 1980 sul cap. 1290 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1980 e per gli anni successivi sui corrispondenti stanziamenti destinati ai comuni per l'assistenza ai minori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

(pubblicato nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* n. 8 del 10 aprile 1980).

Soppressione ed elevazione di sedi dirigenziali determinate con decreto ministeriale 15 giugno 1973 e rettifiche con decreto ministeriale 24 maggio 1976.

L'art. 3 del decreto ministeriale 24 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1974, è modificato come segue:

a) istituti di prevenzione e di pena di particolare importanza cui preporre i primi dirigenti del ruolo amministrativo:

- 1) Alessandria, istituti penali;
- 2) Asinara, casa di reclusione;
- 3) Avellino, casa circondariale;
- 4) Bari, casa circondariale;
- 5) Bologna, casa circondariale;
- 6) Cagliari, casa circondariale;
- 7) Catania, casa circondariale;
- 8) Civitavecchia, istituti penali;
- 9) Firenze, istituti penali;
- 10) Genova, casa circondariale;
- 11) Massa, istituti penali;
- 12) Milano, casa circondariale;
- 13) Napoli, casa circondariale;
- 14) Padova, istituti penali;
- 15) Palermo, casa circondariale;

- 16) Perugia, istituti penali;
- 17) Porto Azzurro, istituti penali;
- 18) Ragusa, casa circondariale;
- 19) Roma, casa circondariale « Regina Coeli »;
- 20) Roma Rebibbia, casa circondariale « Nuovo complesso »;
- 21) Roma Rebibbia, casa di reclusione;
- 22) Santa Maria Capua Vetere, istituti penali;
- 23) Sulmona, istituti penali;
- 24) Torino, casa circondariale;
- 25) Venezia, istituti penali;
- 26) Viterbo, istituti penali.

b) Centri di rieducazione per minorenni di particolare importanza cui proporre i primi dirigenti del ruolo amministrativo:

- 1) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Bari, Lecce, Catanzaro e Reggio Calabria con sede in Bari;
- 2) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Firenze, Bologna, Perugia, Ancona con sede in Firenze;
- 3) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Milano, Torino, Genova, Brescia con sede in Milano;
- 4) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Napoli, Potenza, con sede in Napoli;
- 5) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina con sede in Palermo;
- 6) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Roma, L'Aquila e Cagliari, con sede in Roma;
- 7) Direzione dei centri di rieducazione minorenni di Venezia, Trento, Trieste con sede in Venezia.

DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE n. 2576/5029 del 10 gennaio 1979.

OGGETTO: Pratiche di competenza delle Sezioni di sorveglianza.

È stato segnalato a questa Direzione generale un inconveniente, che si verifica non di rado nell'applicazione — da parte delle Sezioni Distrettuali di sorveglianza — dei benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario. Accade, invero, che dei detenuti, dopo aver presentato un'istanza presso la Direzione dell'istituto penitenziario nel quale si trovano, nel caso in cui vengono trasferiti ad altri istituti, presentino ivi, relativamente allo stesso beneficio, nuove istanze, in ordine alle quali sia competente una Sezione di sorveglianza diversa da quella a cui era pervenuta la prima istanza. Deriva da ciò una

illogica duplicazione di decisioni e un possibile contrasto tra le varie pronunce.

Al fine di ovviare all'inconveniente segnalato, si invitano le SS.LL. a disporre che nelle cartelle biografiche, e nei relativi estratti, in calce alla posizione giuridica del detenuto, siano annotati gli estremi principali (oggetto - data - ufficio - destinatario - esito, etc.) delle pratiche che vengono inoltrate alle Sezioni o ai Magistrati di sorveglianza.

È altresì opportuno che, nel caso di trasferimento di detenuti che abbiano in corso pratiche presso la Sezione di sorveglianza, alla medesima venga data tempestiva notizia dell'avvenuto trasferimento.

Si prega di assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE

(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2582/5035 del 14 febbraio 1979.

OGGETTO: Ricovero di detenuti e internati in luoghi esterni di cura.

Pervengono a questa Direzione generale numerose lamentele circa il rilevante numero di detenuti ed internati ricoverati, talvolta senza un rigoroso accertamento diagnostico da parte dei sanitari d'Istituto, in luoghi esterni di cura.

Nel ribadire ancora una volta che il ricovero esterno deve essere disposto solamente nei casi in cui le attuali risorse sanitarie, generiche e specialistiche, dell'Amministrazione penitenziaria non consentano una idonea ed efficace terapia intramurale, si dispone che le SS.LL. vogliano adottare per l'avvenire i seguenti uniformi criteri, d'intesa con i Dirigenti o Coordinatori sanitari operanti presso gli Istituti di pena:

1) il provvedimento di ricovero in luoghi esterni di cura, proposto dal sanitario di reparto o dal medico di guardia, deve essere approvato, anche telefonicamente nei casi urgenti, dal Dirigente o Coordinatore sanitario, che ne assume ogni responsabilità;

2) il provvedimento di ricovero all'esterno deve essere strettamente limitato ai casi clinici che necessitano di trattamento intensivo e di accertamenti strumentali e di laboratorio che non possono essere eseguiti con le attrezzature d'Istituto, salvo che trattasi di malattie infettive in fase contagiosa, fermo restando il principio che la durata del ricovero non deve coincidere con l'intero decorso dell'affezione e sino alla guarigione clinica, ma deve essere limitato alla stretta necessità di assistenza che si dimostri superiore alle risorse interne.

A tale proposito si richiama l'attenzione dei Sigg. Dirigenti, Coordinatori sanitari e medici incaricati circa la necessità di uno stretto, concreto e periodico collegamento, a frequenza almeno settimanale, con il Direttore del reparto ospedaliero di degenza al fine di individuare tempestivamente il momento clinico in cui il malato potrà essere nuovamente affidato all'assistenza intramurale;

3) il Dirigente, il Coordinatore sanitario o medico incaricato dovrà tenere un « Registro-ricoveri », da cui dovrà risultare il nome del detenuto od internato ricoverato all'esterno, la proposta di ricovero, la diagnosi del sanitario proponente, la data del ricovero e quella del rientro in Istituto, nonché le date in cui sono avvenuti i contatti con i sanitari esterni (punto 2) e gli esiti degli stessi;

4) il Direttore dell'Istituto di pena dovrà *immediatamente* trasmettere all'Ufficio XI di questa Direzione generale gli allegati moduli-notizie contenenti i dati di cui *sub* 3);

5) il ricovero all'esterno dovrà avvenire esclusivamente presso Enti ospedalieri pubblici, e in particolare, ove attualmente esistono, presso le speciali sezioni ospedaliere per detenuti già costituite;

6) il detenuto od internato ricoverato, anche in via d'urgenza, all'esterno deve essere accompagnato dal diario clinico, nonché dagli esami specialistici già eventualmente effettuati presso i Centri Diagnostici Terapeutici di questa Amministrazione o presso Ospedali pubblici a seguito di precedente ricovero.

Con l'occasione si fa presente che i medici incaricati, prima di disporre il ricovero all'esterno, salvo che ravvisino *l'estrema urgenza* di provvedere, possono richiedere con tempestività l'intervento di specialisti esterni anche se non consulenti di questa Amministrazione o prendere contatti telefonicamente con il Dirigente sanitario del più vicino Centro Diagnostico Terapeutico al fine di accertare se l'ammalato possa essere curato adeguatamente con le risorse sanitarie dell'Istituto o se sussistono le condizioni per un immediato ricovero presso il C.D.T. suddetto.

Allo specialista che interviene in Istituto sarà corrisposto il compenso, da determinarsi caso per caso a seconda che la visita sia urgente ed avvenga in tempo di notte, di cui alle tabelle che, a cura di questa Direzione generale, saranno trasmesse a tutte le Direzioni degli Istituti di pena nel più breve tempo possibile.

Si pone in rilievo, infine, che incombe ai Direttori degli Istituti di pena l'obbligo di esercitare un rigoroso ed assiduo controllo circa l'esatta esecuzione delle disposizioni come sopra impartite e, in particolare, quello della verifica periodica del registro-ricoveri.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2584/5037 del 17 febbraio 1979.

OGGETTO: Comunicazioni ai Magistrati di sorveglianza.

Nell'intento di rendere più agevole l'espletamento dei compiti che l'art. 69 del vigente Ordinamento penitenziario attribuisce ai Magistrati di sorveglianza, è opportuno disporre che siano portate a conoscenza dei relativi Uffici tutte le notizie che possano comunque riguardare i ristretti negli istituti penitenziari.

In attuazione di quanto sopra si invitano le Direzioni in indirizzo a dare comunicazione ai Magistrati di sorveglianza — indipendentemente dalle eventuali richieste di informazioni dai medesimi formulate ai sensi dell'art. 5 del regolamento di esecuzione — di ogni allontanamento dall'Istituto d'un detenuto o internato, eseguito in dipendenza d'un provvedimento di trasferimento definitivo ad altro istituto. Nel dare la comunicazione di cui sopra si indicherà l'ufficio che ha disposto il trasferimento, la data del provvedimento e quella della relativa esecuzione, nonché la sede di assegnazione.

Se il trasferimento è stato disposto a seguito di istanza dell'interessato, ciò dovrà essere pure precisato nell'informativa.

Si dispone, ancora, che vengano trasmesse ai Magistrati di sorveglianza le copie di tutti i rapporti giudiziari redatti dalla Direzione a carico sia dei detenuti o internati che, eventualmente, del personale. Dovranno, infine, essere comunicate ai Magistrati suddetti — man mano che saranno emanate — tutte le disposizioni particolari, disciplinanti i servizi dell'istituto, che possano comunque avere incidenza sul trattamento dei detenuti.

Si raccomanda la precisa osservanza delle disposizioni che precedono e si richiama la cortese attenzione dei Sigg. Ispettori distrettuali affinché vigilino sul relativo esatto adempimento.

Si rimane in attesa di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2598/5051 del 13 aprile 1979.

OGGETTO: Attività di osservazione e trattamento dei condannati e degli internati.

Il recente ingresso di nuove figure di operatori nel quadro delle attività di istituto consente di dare maggiore impulso alle attività di osservazione e trattamento e di tendere così più compiutamente alla realizzazione delle iniziative previste dall'art. 13 legge 354/75 e degli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento di esecuzione.

Ricordato che un procedimento di osservazione è previsto, allo inizio dell'esecuzione, nei confronti di tutti i condannati e gli inter-

nati con la finalità di accertare i bisogni propri di ciascun soggetto nonché di stabilire gli interventi più idonei a far superare allo stesso le difficoltà eventualmente esistenti sulla via del suo reinserimento sociale, si rammenta anche che l'osservazione — salva la necessità di procedere a particolari approfondimenti così come previsto nel secondo comma dell'art. 29 del regolamento — va condotta nello stesso istituto dove il condannato o l'internato è stato assegnato per l'esecuzione della pena e della misura di sicurezza.

Le attività di osservazione sono ordinariamente svolte: *dall'educatore*, in funzione dell'osservazione comportamentale e della comprensione degli atteggiamenti umani fondamentali che orientano la vita di ciascun soggetto nonché della sua disponibilità nei confronti della vita in istituto e dei possibili programmi alternativi; nell'ambito di tale sua competenza l'educatore raccoglierà e utilizzerà i dati di conoscenza e di esperienza che altre persone a contatto con i soggetti in osservazione (insegnanti, assistenti volontari, personale di custodia, ecc.) avranno avuto modo di rilevare; *dall'assistente sociale*, che sia stato designato dal Direttore del Centro di servizio sociale competente, per la comprensione dei collegamenti esistenti e di quelli realizzabili in futuro tra la condizione personale attuale del soggetto e i suoi problemi familiari e sociali; *dallo psicologo o specialista affine di cui all'art. 80 della legge 354/75*, per l'accertamento degli aspetti salienti attinenti alla struttura e al funzionamento psichico del soggetto, sotto il profilo intellettuale, affettivo, caratteriologico e attitudinale.

Al fine dell'osservazione del condannato e dell'internato risulta poi necessaria la disponibilità sistematica del contributo del *medico*, il cui compito in istituto resta comunque finalizzato a garantire, attraverso le prestazioni proprie dell'assistenza sanitaria, la salute dei soggetti affidati alle sue cure.

E appena il caso di precisare, poi, che la suddivisione delle competenze sopra delineata esprime soltanto una linea di tendenza essendo evidente come l'unitarietà del processo di conoscenza da realizzarsi durante l'osservazione comporti l'impossibilità di delineare rigidamente quale contributo debba apportare alla formazione di quel processo ogni singolo operatore.

Coordinatione dell'osservazione e responsabile finale della stessa, così come del trattamento e di ogni altra attività che si svolge nello istituto, è il direttore dal quale quindi dipendono le decisioni che attengono all'organizzazione e al funzionamento delle procedure che consentono all'*équipe* degli operatori incaricati dell'osservazione di realizzare i loro specifici compiti. Sarà cura particolare del direttore favorire tra gli operatori responsabili il raggiungimento di una piena intesa al fine dell'attuazione in istituto di un'autentica armonizzazione dei vari tratti dell'intervento.

Le attività di osservazione, che per raggiungere un risultato veramente significativo presuppongono la volontaria collaborazione del soggetto considerato (art. 27, 2° comma, del regolamento), devono portare, nel termine di tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena

o della misura di sicurezza detentiva, alla formulazione di un documento conclusivo di sintesi, finalizzato al trattamento.

Tale documento, frutto dell'integrazione multiprofessionale dei vari operatori che hanno condotto l'osservazione, conterrà due parti necessarie.

Nella prima parte saranno indicati tutti i dati necessari alla comprensione del vissuto del soggetto in ordine ai suoi problemi personali, familiari e sociali. Al riguardo si avverte che i dati relativi agli atteggiamenti del soggetto rispetto al suo passato dovranno riguardare esclusivamente gli aspetti esistenziali delle vicende umane sofferte (sentimenti, speranze, timori, ecc.), restando invece completamente preclusa e nella stesura del documento e nello stesso processo di conoscenza sottostante qualsiasi intenzione di indagare e riferire sulle circostanze formali inerenti ai fatti commessi che siano suscettibili, in qualunque modo, di essere utilizzate ad altri fini.

Nella seconda parte, in relazione e sulla base di quanto indicato nella prima, verranno indicate le linee fondamentali degli interventi da svolgere in favore del soggetto ai fini della sua risocializzazione, indicando ad esempio le attività di lavoro o di istruzione per le quali il detenuto o l'internato è disposto ad impegnarsi, la sua idoneità alla ammissione al lavoro all'esterno, quali collegamenti mantenere con la famiglia, ecc.

Ovviamente il programma individualizzato di trattamento diviene esecutivo soltanto dopo che sia stato approvato dal Magistrato di sorveglianza.

Compete, infine, agli stessi operatori che hanno compiuto l'osservazione iniziale e formulato il programma degli interventi l'esecuzione di tutte le altre attività di seguito che si rendessero necessarie nel corso del trattamento.

Saranno gradite tutte le osservazioni che le SS.LL. riterranno eventualmente di dover formulare in ordine soprattutto alle modalità operative concrete con cui verranno realizzate le attività di osservazione e trattamento e ciò al fine evidente di rendere più omogenee le relative procedure con le esperienze di lavoro via via maturate.

Si prega assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2625/5078 del 1° agosto 1979.

OGGETTO: Competenze operative degli educatori per adulti — Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori.

Il recente ingresso in servizio di un congruo numero di appartenenti al ruolo degli educatori per adulti assume una particolare importanza per le ripercussioni che esso è destinato ad avere sulla sostan-

za e sulla metodologia degli interventi svolti dall'Amministrazione in favore dei detenuti e degli internati.

La normativa vigente affida, infatti, a questi operatori un ruolo specifico nella vita penitenziaria sia ai fini del trattamento rieducativo in favore dei condannati e degli internati, volto a promuovere in essi un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale, sia anche a favore degli imputati sottoposti a misure privative della libertà, nel quadro di una offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali (art. 1 Reg.).

La peculiare posizione attribuita dalla legge a questa nuova figura all'interno dell'organizzazione penitenziaria corrisponde alla concezione dell'educatore come di un operatore interamente dedicato alla cura dei problemi, individuali o di gruppo, che i soggetti in difficoltà presentano e, quindi, a stabilire con quei soggetti rapporti pedagogicamente validi, capaci di umanizzare l'intervento rieducativo e di facilitare il processo di reinserimento sociale.

Ovviamente, l'azione degli educatori non è avulsa dal contesto ordinamentale dell'istituto ma va sviluppata in collaborazione con tutto il personale che in quell'istituto presta servizio (art. 82 O.P.) e sotto la direzione e con il sostegno del direttore, che è e rimane il responsabile non soltanto della sicurezza e dell'ordine ma anche di ogni attività che si svolga all'interno della struttura a lui affidata.

A tale proposito, sembra opportuno richiamare l'attenzione sui termini concreti in cui l'azione di coordinamento e di sostegno del direttore nei confronti degli educatori deve esprimersi, al fine di rimuovere gli ostacoli che, in modo più o meno evidente e dichiarato, possono frapporsi al corretto svolgimento delle funzioni educative. prie forze, così come eccessivi timori e incertezze;

a) stabilire un proficuo rapporto di collaborazione con gli educatori, instaurando con essi un dialogo aperto ed organizzando frequenti incontri di gruppo, soprattutto al fine di valutare in una discussione comune le difficoltà emergenti dall'esperienza di lavoro e di individuare gli atteggiamenti concreti da assumere, le soluzioni operative da adottare: aspetti di fronte ai quali degli educatori ancora inesperti potrebbero manifestare una eccessiva confidenza nelle proprie forze, così come eccessivi timori e incertezze;

b) favorire i contratti fra i diversi operatori penitenziari, si che tra gli stessi si abbia la massima possibile collaborazione, curando in particolare i rapporti fra educatori e personale militare onde pervenire a una chiarificazione delle rispettive competenze funzionali che consenta di conseguire il risultato di una proficua coordinazione degli interventi operativi;

c) incoraggiare e sostenere quelle proposte di intervento formulate dagli educatori, che servano a fare maggiormente aderire il sistema carcerario alle prospettive della risocializzazione;

d) fornire agli educatori la documentazione necessaria per una buona informazione professionale, disponendo il loro accesso alla biblioteca della direzione dell'istituto e provvedendo a fare prendere loro conoscenza di tutte le circolari ministeriali;

e) garantire che gli educatori abbiano la possibilità di ascoltare con la necessaria riservatezza i detenuti e gli internati, destinando all'uopo appositi locali all'interno delle sezioni o, comunque, altri locali già esistenti, il cui uso promiscuo possa essere convenientemente regolato con orari alternativi;

f) adottare le misure necessarie perché, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di ordine dell'istituto, gli educatori possano stabilire rapporti significativi con i detenuti e gli internati in occasione delle attività in cui si articola la vita giornaliera: attività ricreative, passeggio, vita in comune, attività di gruppo connesse alla scuola, al lavoro o al trattamento di cui all'art. 82 O.P., ecc., e ciò al fine di assicurare che l'azione degli educatori si fondi su una esperienza di partecipazione umana reale alla vita dei soggetti stessi.

Passando ora ad individuare le mansioni degli educatori, deve distinguersi tra quelle mansioni che sono proprie di tale nuova figura, secondo quanto espressamente indicato dalla vigente normativa, e quelle che, invece, pur non essendo proprie dell'educatore, possono tuttavia venirgli delegate dal direttore in quanto armonizzabili con il suo particolare profilo operativo pedagogico.

Tra le prime, di maggior rilievo appaiono le seguenti:

- 1) *Partecipazione all'attività di gruppo per l'osservazione della personalità dei condannati e degli internati* (artt. 13 e 82 O.P.; articolo 29 Reg.).

Si richiama in proposito la circolare 13 aprile 1979, n. 2598/5051, ove l'attività dell'educatore è stata definita «in funzione dell'osservazione comportamentale e della comprensione degli atteggiamenti umani fondamentali che orientano la vita di ciascun soggetto nonché della sua disponibilità nei confronti della vita di istituto e dei possibili programmi alternativi», rammentando che rientra nella competenza di questo operatore raccogliere e utilizzare i dati di conoscenza e di esperienza che altre persone a contatto con i soggetti in osservazione (insegnanti, assistenti volontari, personale di custodia, ecc.) abbiano avuto modo di rilevare. La segreteria tecnica del gruppo di osservazione (che è poi lo stesso gruppo che segue il corso del trattamento) è affidata, di regola, all'educatore (art. 29 Reg.). I compiti del segretario tecnico concernono principalmente il mantenimento dei collegamenti operativi fra i membri dell'*équipe* per lo scambio di informazioni sul rispettivo lavoro e per la preparazione della documentazione comune, nonché l'aggiornamento dei casi attraverso una periodica revisione dei programmi per l'esame degli sviluppi intervenuti, ciò che il gruppo effettua nel corso delle periodiche riunioni di cui tratta il secondo comma del citato art. 29 Reg.

2) *Partecipazione al trattamento rieducativo individuale e di gruppo* (art. 82 O.P.).

Nel quadro del trattamento, oltre al ruolo di sostegno e di aiuto che gli è proprio, l'educatore è di stimolo allo sviluppo delle attività sia individuali che di gruppo che possano in qualche modo facilitare il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati. A parte quanto viene successivamente specificato, vanno ricordate: le iniziative di trattamento — da svolgersi all'interno dell'istituto e in collaborazione con il servizio sociale per gli interventi all'esterno — tese ad eliminare nei soggetti in difficoltà gli ostacoli di ordine personale che possano ingenerare frustrazione; il recupero dei legami familiari spezzati dalla forzata lontananza e dal trauma conseguente all'ingresso in istituto (art. 28 O.P. e art. 58 Reg.); la preparazione del condannato e dell'internato al rientro nella comunità libera limitando il danno conseguente al lungo isolamento (art. 43 O.P. e art. 83 Reg.); il compito particolare dell'educatore operante negli istituti femminili concernente l'intervento nelle problematiche emergenti dalla eventuale presenza di madri con bambini ospitati negli asilnido appositamente organizzati ai sensi dell'art. 11 O.P.

3) *Partecipazione alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive* (art. 27 O.P. e art. 56 Reg.).

La commissione, di cui gli educatori fanno parte insieme ad altri operatori e ad una rappresentanza dei detenuti o degli internati, è incaricata di curare l'organizzazione delle attività in oggetto in corrispondenza alle previsioni dei programmi specificati dall'art. 56 Reg. In tale prospettiva, l'educatore svolge essenzialmente un ruolo di animatore cercando di coinvolgere i rappresentanti dei detenuti e degli internati in un discorso partecipativo di scelte e facendo risalire alla popolazione che vive in istituto il valore di tale partecipazione nelle attività di tempo libero realizzate.

4) *Organizzazione del servizio di biblioteca* (art. 21 Reg.).

La normativa affida di regola all'educatore l'organizzazione del servizio di biblioteca previsto dall'art. 12 dell'Ordinamento penitenziario. L'educatore, evitando di diventare il bibliotecario di routine che consegna e ritira i libri esaurendo in questo la sua funzione, finalizza i contatti e i colloqui con i detenuti e gli internati sviluppando le occasioni di incontri umani significativi. In quanto responsabile del servizio di biblioteca, l'educatore si avvale della collaborazione di rappresentanti dei detenuti o degli internati « per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura » (art. 21 Reg.).

In quanto membro della commissione indicata dall'art. 27 O.P., l'educatore partecipa, inoltre, alla scelta dei libri e dei periodici di cui la biblioteca è dotata (art. 12 O.P.), contribuendo ad indirizzare

la scelta stessa in maniera da tenere particolare conto dei desideri della popolazione dell'istituto.

5) *Partecipazione al consiglio di disciplina* (art. 40 O.P.).

Nell'ambito del consiglio di disciplina, l'educatore può offrire, in coerenza con la tipicità del suo ruolo, un contributo diretto soprattutto alla migliore conoscenza del detenuto o dell'internato e ad orientare le decisioni in senso pedagogico.

6) *Partecipazione alla commissione per il regolamento interno* (articolo 16 O.P.).

La partecipazione dell'educatore a questa commissione è importante perché nella formulazione del regolamento interno la competenza pedagogica sia espressa, come dovuto, dai suoi più immediati rappresentanti.

7) *Consulenza su richiesta della magistratura di sorveglianza* (articolo 71-bis O.P.).

Alla stregua degli altri « tecnici del trattamento », l'educatore può essere richiesto di fornire consulenza sui casi per i quali la sezione e il magistrato di sorveglianza provvedono con procedimento di sorveglianza.

Di ogni suo intervento e, in particolare, di quelli svolti sul piano dell'osservazione e del trattamento nonché di quelli relativi ai contatti più significativi con i detenuti e con gli internati (es. colloqui), l'educatore effettuerà sintetica registrazione ai fini e di una documentazione tecnica del suo lavoro e di una efficiente comunicazione nell'ambito della collaborazione interprofessionale.

Per quanto concerne, poi, le mansioni che il direttore dell'istituto può delegare all'educatore, in quanto, come detto, armonizzabili con il profilo professionale proprio di questo operatore, le più importanti appaiono le seguenti:

Colloquio di primo ingresso — Tale colloquio, previsto espressamente dalla normativa (art. 23 Reg.), risponde, come è noto, a diverse finalità: in primo luogo esso serve a raccogliere alcune informazioni per la prima organizzazione dei dati a livello di documentazione personale; in secondo luogo esso è volto a fornire le informazioni concernenti le disposizioni generali e particolari attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento (art. 32 O.P.) e a consegnare un estratto delle principali norme contenute nella legge, nel regolamento di esecuzione e nel regolamento interno, con la indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali (art. 64 Reg.); infine, nel corso del colloquio, il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Nel quadro di una previsione così articolata, lo spazio di intervento delegabile

all'educatore appare obiettivamente ampio, soprattutto se si considera che gli adempimenti di cui si tratta concernono un momento delicato della vicenda umana del detenuto e dell'internato, in cui l'impatto con la realtà del carcere è accusato maggiormente, specie da parte dei soggetti primari, dei più deboli, spesso dei più giovani, e in cui l'incontro con un operatore professionalmente preparato, capace di offrire sostegno e aiuto adeguati può risultare importante e — in certi casi limite — risolutivo.

L'educatore potrà effettuare il colloquio di primo ingresso anche con gli imputati e con gli arrestati nel procedimento di prevenzione soltanto quando l'A.G. competente o non abbia disposto l'isolamento ovvero lo abbia revocato. Nel corso del colloquio l'educatore non potrà in alcun modo ingerirsi nella vicenda processuale riguardante l'imputato o l'arrestato.

Segnalazione dei casi al Centro di Servizio Sociale — Sia nel colloquio di primo ingresso che nel corso di ulteriori colloqui, l'educatore può venire a conoscenza di situazioni personali e familiari che richiedono l'adozione di adeguati interventi presso il nucleo di origine del detenuto o dell'internato o presso il suo ambiente sociale. La responsabilità di stabilire un collegamento funzionale con il Centro di Servizio Sociale in relazione a queste richieste di intervento, o altre analoghe, può essere delegata all'educatore, ferma restando la competenza della Direzione per il perfezionamento dei relativi atti formali.

Coordinamento dei collaboratori esterni — Un'utilizzazione funzionale degli assistenti volontari richiede una loro effettiva integrazione nello svolgimento dei programmi educativi, evitando ogni forma di confusione, sovrapposizione di interventi, improvvisazione. L'educatore può portare, in questo senso, un contributo rilevante nella prospettiva di un coordinamento che resta affidato, nella sua responsabilità finale, al direttore dell'istituto. Lo stesso dicasi per i collaboratori ex art. 17 O.P., per i quali sembra opportuno in particolare prevedere un'azione di contatto e di sensibilizzazione al fine di inquadrare il loro contributo in un programma di interventi teso all'effettivo recupero sociale del detenuto o dell'internato.

Interventi nel lavoro all'esterno — Può essere delegato all'educatore l'intervento previsto dall'art. 46 Reg., in rapporto ai soggetti ammessi al lavoro all'esterno volto a « controllare che il lavoro presso aziende private avvenga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità del detenuto o dell'internato ». Tale intervento si definisce come alternativo rispetto a quello del Centro di Servizio Sociale, pure previsto dallo stesso art. 46 sopra citato.

Interventi nella semilibertà — A parte le attività di trattamento che l'educatore svolge nei confronti degli ammessi al regime di semilibertà, per la durata del tempo che essi trascorrono in istituto, l'intervento dell'educatore può essere utilizzato per quelle iniziative di contatto con l'ambiente che ordinariamente svolge il direttore, in

stretta connessione con le esigenze di inserimento all'esterno di singoli detenuti e internati assegnati all'istituto. Ciò ferma restando la previsione dell'art. 92 Reg. circa l'intervento del Servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero.

Tenuta delle cartelle personali — Il compito relativo alla prima impostazione e all'aggiornamento delle cartelle personali, di cui all'art. 13 O.P. e art. 26 Reg., può essere opportunamente delegato all'educatore, almeno per gli aspetti concernenti le attività di osservazione e di trattamento svolte. D'altra parte, in quanto segretario tecnico dell'*équipe*, l'educatore deve già essere posto in condizioni di disporre di ogni documentazione concernente i singoli casi. Anche in questa ipotesi — come nella comunicazione di richieste di intervento ai Centri di Servizio Sociale — resta ferma la competenza della Direzione per il perfezionamento dei relativi atti formali.

Non sembra, infine, superfluo rammentare che molti dei compiti fin qui indicati possono essere svolti anche nei confronti dei detenuti imputati, secondo le indicazioni di cui agli artt. 15, 3° comma, e 82, 2° comma, O.P., nel quadro di una « offerta di intervento » cui fa espresso riferimento il già citato art. 1 del regolamento di esecuzione.

Le indicazioni su esposte costituiscono una prima definizione dei compiti dell'educatore, che non soltanto riflettono le previsioni della normativa vigente, ma corrispondono anche alla decisa volontà dell'Amministrazione di dare contenuti più sostanziali al complesso degli interventi che vanno sotto il nome di « trattamento penitenziario ».

Si è ben consapevoli che l'inserimento di nuovo personale è di per sé misura poco efficace se gli altri operatori già presenti sul campo o chiamati ad affiancare le nuove leve in ambiti di competenza paralleli (come ad es. gli assistenti sociali e gli esperti ex art. 80) non sono disposti a misurarsi con chi sopravviene in un rapporto di vera disponibilità e di collaborazione.

Per superare tali eventuali difficoltà, l'Amministrazione intende predisporre a breve scadenza una serie di incontri distrettuali fra le varie categorie di operatori interessati per favorire il processo di integrazione multiprofessionale, con riferimento ai problemi operativi concreti emergenti in sede locale.

Tali incontri consentiranno agli educatori nuovi assunti di progredire ulteriormente sulla via di un orientamento che il corso di formazione, per essi appositamente predisposto durante il periodo di prova, ha già cercato di fornire e rappresenteranno per gli altri operatori, già professionalmente formati, oltre che un mezzo di perfezionamento, un'occasione di approfondire, dalla messa in comune dell'esperienza, le modalità pratiche della collaborazione.

Tali incontri forniranno anche all'Amministrazione centrale la possibilità di valutare, attraverso l'apprezzamento delle esperienze che verranno presentate e discusse, il diverso livello di realizzazione conseguito dal servizio educativo nelle varie sedi, ciò che renderà

più agevole studiare con gli Ispettori distrettuali e con le singole Direzioni interessate tutti quegli ulteriori interventi che si rendessero eventualmente necessari per superare le difficoltà rilevate.

Si prega dare assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2647/5100 del 18 dicembre 1979.

OGGETTO: Coordinamento degli interventi dei Centri di Servizio sociale con quelli di competenza degli Enti locali, nella fase preparatoria alla dimissione dei detenuti e degli internati.

Come noto, la legge 354/75 ed il relativo regolamento di esecuzione prevedono particolari interventi in favore dei dimittendi, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale.

Tali interventi, tra i quali sono ricompresi anche quelli, estremamente delicati, volti a risolvere le problematiche familiari legate al ritorno del congiunto nel suo ambiente (artt. 58 e 89 D.P.R. 431/76), sono affidati dalla legge ai Centri di Servizio Sociale nonché, almeno fino a quando la loro competenza non verrà meglio ridefinita, ai Consigli di Aiuto Sociale.

Nell'ambito delle attività affidate a tale scopo dalla legge ai suddetti organi assumono particolare rilevanza quelle da svolgersi ai sensi dell'art. 83 Reg. esecuzione, in collaborazione con la Direzione dell'Istituto per la « definizione e la esecuzione » del più ampio programma di trattamento che gli operatori dell'Istituto stesso devono realizzare, possibilmente a partire da sei mesi prima della dimissione, per orientare concretamente il dimittendo verso la risoluzione del complesso dei problemi personali, di lavoro, di contatto con l'ambiente, che a breve scadenza si presenteranno al dimittendo stesso in una dimensione esistenziale nuova.

Nella prospettiva dell'Ordinamento penitenziario, tali interventi devono poi venirsi a saldare con tutte le altre attività che gli stessi organi sono chiamati a svolgere e nel campo della conservazione e del miglioramento delle relazioni dei soggetti con i familiari (art. 45 legge 354/75) e nel quadro della assistenza post-penitenziaria che la legge del 1975 prevedeva doversi effettuare in collaborazione con quegli enti pubblici e privati che fossero qualificati nell'assistenza sociale (art. 46 legge 354/75 e correlato art. 90 D.P.R. 431/76).

A seguito dell'art. 23 del D.P.R. 616/77, l'assistenza post-penitenziaria è stata tuttavia, limitatamente alle Regioni a statuto ordinario, sottratta alla competenza dei Consigli di Aiuto Sociale e dei Centri di Servizio Sociale ed è stata attribuita agli Enti locali unitamente alla « assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto ».

Tutto ciò premesso, sembra allora opportuno che i Centri di Servizio Sociale, nel mantenimento delle competenze inerenti alle attività, autonome o in collaborazione con le Direzioni degli Istituti, da svolgere a favore del dimittendo, si rendano parte attiva di un'azione di sensibilizzazione in sede locale, al fine di ottenere dai servizi assistenziali ivi operanti il massimo della collaborazione.

Quanto sopra a conferma delle circolari n. 2481/4934 del 21 dicembre 1977 e n. 520919 del 29 novembre 1978 che, nel rimettere ai Centri di Servizio Sociale il compito, sino allora svolto dai Consigli di Aiuto Sociale, di prendere contatto con gli Enti locali per segnalare tempestivamente la dimissione dei detenuti e degli internati nei territori di rispettiva competenza, ha inteso, più che conferire un adempimento meramente formale, sottolineare l'esigenza che accordi concreti fossero assunti caso per caso tra i Centri e gli Enti locali per prendere in considerazione e possibilmente avviare a soluzione i problemi di varia natura che il ritorno del dimittendo solleva in sede locale.

In questa prospettiva sembra opportuno che i Centri di Servizio Sociale prestino ai servizi assistenziali degli Enti locali ogni forma possibile di aiuto, compreso lo svolgimento di un'adeguata opera di informazione sulle esigenze del dimittendo e della sua famiglia.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2648/5101 del 18 dicembre 1979.

OGGETTO: Iscrizione dei detenuti e degli internati nelle liste degli Uffici di collocamento.

Come noto, il soggetto detenuto od internato incontra notevoli difficoltà nel reperire un posto di lavoro che gli consenta di fruire, ove ricorrano le altre necessarie condizioni, della semilibertà e dell'ammissione al lavoro all'esterno.

Alle stesse difficoltà, come altrettanto noto, va incontro anche il detenuto od internato dimesso che voglia inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

Certamente il reperimento da parte dei detenuti e degli internati di un posto di lavoro non è facilitato dall'attuale normativa sul collocamento dei lavoratori, in base alla quale per ottenere l'iscrizione o la conferma dell'iscrizione nelle liste di collocamento è necessaria la presenza fisica dell'interessato.

Discende da ciò che lo stato di detenuto o di internato non consente né l'iscrizione *ex novo* né la conferma della stessa, con evidenti conseguenze dannose per l'interessato, anche in relazione al momento della sua dimissione quando, essendo sprovvisto di qualsiasi anzianità

nelle suddette liste, non potrà aspirare a nessuna immediata occupazione.

Un tentativo, in via amministrativa, di avviare a soluzione lo spinoso problema è stato compiuto, con risultati finora positivi, nella Regione Emilia Romagna.

Infatti l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Bologna, a seguito di accordi intervenuti con l'Ente Regione, i locali organi penitenziari e i Magistrati di sorveglianza, in data 15 ottobre 1979 ha diramato apposita lettera circolare agli Uffici provinciali del lavoro di quella Regione.

Nella suddetta circolare è stabilito quanto segue:

1) L'Ufficio del lavoro accetterà l'iscrizione del detenuto o dell'internato nelle liste di collocamento anche in quei casi in cui questi sia sprovvisto del certificato di residenza provvisoria, purché il Direttore dell'Istituto in cui egli è ristretto rilasci un'apposita dichiarazione da cui risulti l'attuale stato di detenzione dell'interessato.

2) L'Ufficio del lavoro accetterà l'iscrizione del detenuto od internato anche senza la sua presenza fisica, purché la relativa domanda corredata dalla documentazione necessaria, sia presentata ad un operatore penitenziario.

3) Il soggetto iscritto sarà considerato « disponibile » e verrà tempestivamente avvertito — tramite la Direzione dell'Istituto — della eventuale occasione di lavoro, al fine di potere provocare il provvedimento, giurisdizionale o amministrativo, che gli consenta di utilizzare la chiamata per il posto resosi disponibile.

Si auspica, pertanto, che, sulla scorta della su riferita esperienza, le SS.LL. vogliano prendere gli opportuni contatti con i locali Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di concordare quelle iniziative in via amministrativa che consentano di risolvere il problema della iscrizione dei detenuti e degli internati nelle liste di collocamento.

Si gradirà ogni notizia sulle iniziative che verranno intraprese, nonché sulle eventuali difficoltà operative.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2651/5104 del 29 dicembre 1979.

OGGETTO: Corrispondenza telefonica tra detenuti e/o internati ristretti in istituti penitenziari diversi.

Pervengono a questo Ministero vari quesiti con i quali si chiede di conoscere se possa essere consentita la corrispondenza telefonica tra detenuti e/o internati ristretti in istituti penitenziari diversi, giac-

ché l'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), nello stabilire che in caso di « ... chiamata dall'esterno », al detenuto o internato « interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempreché non ostino particolari motivi di cautela », sembrerebbe escludere tale possibilità.

Posto che l'autorizzazione ad effettuare la corrispondenza telefonica, alle condizioni e con le modalità e le cautele stabilite dalla normativa vigente, ha sempre carattere discrezionale, si ritiene che all'eventuale autorizzazione a corrispondere telefonicamente con il proprio familiare detenuto o internato in altro istituto debba far riscontro, salvo casi particolari, l'autorizzazione a ricevere la telefonata. Peraltro, l'ascolto e la registrazione (sempre opportuna in questi casi) della conversazione telefonica, effettuati contemporaneamente dalle Direzioni dei due istituti penitenziari interessati, appaiono una valida garanzia per prevenire ogni eventuale inconveniente o pericolo per l'ordine e la sicurezza.

Allo scopo di contemperare le esigenze di equità con quelle di ordine e sicurezza, si ritiene che, in via eccezionale, possa essere autorizzata la corrispondenza telefonica tra detenuti e/o internati, ma limitatamente alle seguenti categorie di prossimi congiunti: genitori, figli, coniuge, fratelli e sorelle.

Si auspica che l'orientamento di cui sopra possa essere condiviso e quindi seguito anche dalle Autorità giudiziarie, competenti a rilasciare le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica per gli imputati, anche allo scopo di evitare possibili disparità di trattamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2659/5109 del 15 gennaio 1980.

OGGETTO: Permessi di colloquio a « congiunti » o « familiari » di detenuti e di internati, nonché a « conviventi ».

A chiarimento di alcuni dubbi interpretativi manifestati di recente attraverso la proposizione di quesiti sul tema in oggetto, si precisa che, per quanto concerne il significato da dare alle espressioni « congiunti » e « familiari », contenute nell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, deve essere utilizzata l'elencazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 307 del codice penale.

La qualità di « congiunto » può essere attribuita anche alle persone la cui posizione sia sostanzialmente assimilabile a quella prevista dall'ultimo comma del sopracitato art. 307 cod. pen. (ad esem-

pio, posizioni derivanti da vincolo di adozione o di affinità, anche quando sia morto il coniuge o non vi sia prole).

Per « conviventi », invece, devono intendersi tanto la persona, di sesso diverso, con la quale il detenuto o l'internato conviveva *more uxorio* nell'ambiente libero e con la quale mantiene tuttora rapporti affettivi, quanto i figli minorenni della suddetta persona.

Si ritiene, poi, che possano essere annoverati tra i « conviventi » anche coloro che, pur non essendo compresi nell'elencazione di cui all'ultimo comma del già citato art. 307 cod. pen., siano uniti da vincoli di parentela od affinità ed effettivamente coabitassero con il detenuto o l'internato.

P. IL DIRETTORE GENERALE
(PIERO CALLÀ)

LETTERA CIRCOLARE n. 458385/11 del 26 gennaio 1980.

OGGETTO: Prestazioni sanitarie ed economiche a favore dei detenuti ed internati che lavorano e dei loro familiari.

In data 1° giugno 1979 è stata stipulata tra questo Ministero e l'INAIL l'unita convenzione che sostituisce quella sottoscritta il 15 gennaio 1972.

La nuova convenzione estende l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai minorenni assoggettati a misure rieducative.

L'INAIL, a tale scopo, presenterà contabilità distinte e separate a seconda che trattasi di adulti o di minorenni e ciò per la esatta imputazione delle spese ai capitoli di bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Gli effetti della nuova convenzione decorrono dal 1° giugno 1979.

La medesima ha la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta nei termini previsti.

P. IL DIRETTORE GENERALE
(PIERO CALLÀ)

CONVENZIONE

concernente l'affidamento all'INAIL della gestione dell'assicurazione dei detenuti e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative.

Il Ministero di Grazia e Giustizia nella persona del Direttore Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena

E

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (in seguito per brevità denominato I.N.A.I.L.) nella persona del suo Presidente onorevole Flavio Orlandi domiciliato per la carica in Roma, Via IV novembre, 144, il quale stipula il presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 1979, n. 26.

Visto l'art. 9, secondo comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che comprende fra i datori di lavoro soggetti alle norme del Testo Unico medesimo gli Istituti o gli stabilimenti di prevenzione e di pena nei confronti dei propri detenuti;

Visto l'art. 4, n. 9 del predetto Testo Unico che comprende fra le persone assicurate i detenuti addetti ai lavori indicati nell'art. 1;

Ritenuto che la mansione dei detenuti, di cui all'art. 4, n. 9 del T.U. n. 1124/1965, debba ritenersi comprensiva anche dei soggetti non imputabili o con imputabilità ridotta, nei cui confronti siano state adottate le misure di sicurezza limitative della libertà personale previste dagli articoli 199 ss. del Codice penale, nonché dei minori sottoposti ad una delle misure previste dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni, ai fini del loro recupero sociale;

Ritenuto, conseguentemente, che le attività di istruzione o di avviamento professionale svolte negli Istituti di rieducazione per minorenni dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia debbano ritenersi assoggettate allo speciale regime assicurativo previsto per i lavori dei detenuti condotti direttamente dallo Stato dall'art. 127 del Testo Unico;

Ritenuto che nell'ambito dei «lavori condotti direttamente dallo Stato» debbano essere incluse anche le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internati sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro; che, conseguentemente, al di fuori del campo di applicazione della gestione speciale debbano rimanere soltanto le attività produttive, vale a dire quelle svolte dai detenuti o internati alle dipendenze di privati datori di lavoro e nell'interesse immediato delle rispettive aziende;

Considerato che, per gli effetti dell'art. 127, comma n. 3 del T.U. n. 1124, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato compete al Ministero di Grazia e Giustizia;

Considerato che il Ministero di Grazia e Giustizia ha manifestato il proposito di affidare all'INAIL la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti addetti a lavori di natura agricola e industriale;

Sotto gli auspici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero di Grazia e Giustizia e l'INAIL convengono quanto segue:

Art. 1

Il Ministero di Grazia e Giustizia affida all'INAIL la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei detenuti, degli internati per misure di sicurezza previste dal Codice penale e dei minori sottoposti ad una delle misure previste dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni accolti in Istituti gestiti direttamente dallo Stato.

Tale gestione si applica a tutte le attività svolte nell'ambito degli istituti di prevenzione e di pena sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, siano esse dirette a realizzare le specifiche finalità delle misure penali, di sicurezza e di prevenzione ovvero consistano in attività di servizio dirette a garantire le funzionalità degli stabilimenti o istituti medesimi;

rimangono al di fuori del campo di applicazione della presente Convenzione le attività svolte da detenuti e internati e dei minori di cui al primo comma del presente articolo durante i corsi di istruzione e addestramento professionale organizzati dalle Regioni, ai sensi dell'art. 1, lett. e), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, anche nell'ambito degli stabilimenti o istituti di prevenzione e di pena;

tali attività sono soggette alla normale gestione assicurativa ai sensi dell'art. 1, terzo comma, n. 28 e dell'art. 4, primo comma n. 5 del testo unico 30 giugno 1965, numero 1124;

Restano escluse, altresì, le attività svolte negli Istituti di prevenzione e pena affidate in gestione a terzi.

Art. 2

Il Ministero di Grazia e Giustizia per ogni infortunio occorso ai soggetti di cui all'art. 1 dovrà trasmettere alla Sede dell'INAIL, territorialmente competente, la regolamentare denuncia entro il termine di legge e ogni elemento e documento che potranno da questa essere richiesti per accertare se l'infortunio è indennizzabile a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3

Ai fini della erogazione delle prestazioni assicurative e assistenziali previste dal Testo Unico, la ricorrenza dei requisiti di natura soggettiva e oggettiva, richiesti dalla legge, è comprovata dalla denuncia di infortunio o di malattia professionale presentata dal Ministero di Grazia e Giustizia o dagli Istituti dipendenti; è consentito, tuttavia, all'interessato produrre la documentazione integrativa che può risultare utile ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.

L'INAIL, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio o della malattia professionale, eroga all'interessato le prestazioni economiche previste dal Titolo I del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta spettante ai soggetti di cui all'art. 1 viene liquidata sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai medesimi ai sensi dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o, in mancanza, della retribuzione convenzionale determinata ai sensi dell'articolo 118 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124.

Le rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti sono egualmente liquidate sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabiliti ai sensi dell'art. 116 Testo Unico e di quella convenzionale determinata ai sensi dell'art. 118.

Le modalità di erogazione delle prestazioni economiche sono stabilite dall'art. 5.

Art. 4

L'INAIL provvede alle prestazioni sanitarie e protesiche, nei limiti della competenza e secondo le modalità previste dalla legge, per i casi ammessi all'indennizzo, avvalendosi del Servizio Sanitario di cui all'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Ai medici fiduciari dell'INAIL è consentito in ogni caso il controllo sulle prestazioni effettuate, con particolare riguardo all'accertamento di eventuali postumi invalidanti che essi dovranno determinare.

I ricoveri e le visite ambulatoriali in luoghi esterni, fatta eccezione per i casi di assoluta urgenza per i quali sarà chiesta la ratifica del provvedimento adottato, dovranno essere autorizzati, preventivamente, dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 5

Il pagamento della indennità per inabilità temporanea e delle rendite per inabilità permanente, viene effettuato dall'INAIL agli infortunati o a coloro che li rappresentano, finché dura lo stato di detenzione, ricovero o internamento, tramite le direzioni degli Istituti di prevenzione e pena.

Il pagamento delle rendite ai superstiti viene eseguito direttamente agli aventi diritto.

Art. 6

Alla fine di ogni trimestre il Ministero di Grazia e Giustizia tramite i dipendenti Istituti o servizi rimborserà all'INAIL su presentazione degli elenchi contabili e dei documenti giustificativi distinti per gli adulti e per i minori, le prestazioni economiche erogate ai detenuti infortunati ai sensi dei precedenti articoli, le spese particolari sostenute per le prestazioni di cui all'art. 4 per ciascun caso di infortunio. rimborserà inoltre le quote per spese sanitarie generiche e per le spese generali di amministrazione da determinarsi a norma dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 19 gennaio 1939 e successive modificazioni.

L'INAIL, a tale scopo, presenterà contabilità distinte e separate a seconda che trattasi di adulti e di minorenni e ciò per la esatta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 7

La composizione in via amministrativa delle eventuali controversie che dovessero insorgere per l'applicazione della presente Convenzione sarà demandata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 8

La presente Convenzione viene redatta in quattro originali su carta da bollo ed è esente da registrazione in quanto non compresa fra gli atti di cui alla tariffa All. A del D.P.R. 634/1972.

Art. 9

Gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla data della relativa stipula.

La Convenzione stessa avrà la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, alle stesse condizioni, in mancanza di disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza, da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il Direttore Generale
per gli Istituti di prevenzione e pena
GIUSEPPE ALTAVISTA

Per L'INAIL.

Il Presidente
FLAVIO ORLANDI

Roma, 1 giugno 1979.

CIRCOLARE n. 2669/5122 del 26 febbraio 1980.

OGGETTO: Legge 23 dicembre 1978, n. 833 — D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. Unificazione dei contributi INPS e INAM — Erogazione delle prestazioni economiche per malattia e maternità.

Per effetto dell'art. 76 della legge indicata in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è tenuto a provvedere:

a) all'accertamento, alla riscossione ed al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa (adempimenti di competenza fino al 31 dicembre 1979 dell'INAM e degli altri Istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349);

b) alla corresponsione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle disposizioni vigenti già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 8 luglio 1974, n. 264.

Le competenze attribuite all'INPS dalla legge 833/1978 sono state ulteriormente disciplinate dal Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979.

L'art. 1 di tale decreto stabilisce, tra l'altro, che il pagamento delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 1980, deve essere effettuato a cura dei rispettivi datori di lavoro al termine di ciascun periodo di paga, ponendo a conguaglio l'ammontare complessivo delle indennità da essi anticipato con quello dei contributi da versare all'INPS.

Pertanto, poiché i detenuti e gli internati lavoratori sono inquadrati, agli effetti assicurativi e previdenziali, nella categoria dei « lavoratori dipendenti », codeste Direzioni debbono applicare nei loro confronti la normativa predisposta dall'INPS per la generalità dei lavoratori, in materia di accertamento, determinazione e liquidazione delle indennità di malattia e di maternità da corrispondere agli aventi diritto.

Il libretto contenente tale normativa e la elencazione cronologica degli adempimenti obbligatori nonché i modelli DM 10/M Un-DM 10 RS - ed i prospetti di liquidazione delle indennità di malattia e di maternità, occorrenti per le operazioni di versamento congiunto dei contributi INPS, INAM ed altre Casse Mutue e conguaglio delle somme anticipate per indennità, assegni famigliari, ecc., qualora non siano stati già forniti dall'INPS, debbono essere ritirati direttamente presso detto Ente producendo richiesta scritta con la indicazione del numero dei modelli necessari.

Codeste Direzioni sono invitate a fornire assicurazione a questo Ministero di essere in possesso dei modelli sopraindicati e di adottare la normativa in atto nei termini prescritti.

P. IL DIRETTORE GENERALE
(PIERO CALLÀ)

QUADRO GENERALE (*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
2. - CONVENZIONI ED ACCORDI
 - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
 - 2-2. *Nuove convenzioni.*
 - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
 - 3-1. *Documenti adottati.*
 - 3-2. *Attività terminate.*
 - 3-3. *Attività in corso.*
 - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
 - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
 - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.

1. - NOTA INTRODUTTIVA

I magistrati che hanno partecipato all'incontro di studio — organizzato dal Consiglio superiore della magistratura in collaborazione con l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali e svoltosi a Siracusa dal 10 al 15 dicembre 1978 — sul tema « Diritto penale internazionale », hanno lamentato, all'esito dell'incontro, una carenza di informazioni sull'attività svolta dagli organismi internazionali incaricati della prevenzione del delitto e del trattamento del delinquente e sulle iniziative intraprese dal nostro Paese nel settore.

Lo stesso Consiglio superiore della magistratura, nella sua seduta del 19 settembre 1979, ha riconosciuto che la « conoscenza, completa ed aggiornata, delle Convenzioni internazionali, nella loro attuale validità, e dell'interpretazione che di esse è stata data dagli organi di giustizia sovranazionali e nazionali, non è allo stato agevole in relazione agli attuali strumenti di informazione giuridica ».

Il problema concerne, innanzitutto, la conoscenza delle fonti stesse del diritto internazionale. È noto, infatti, che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica viene pubblicato il testo delle Convenzioni nella loro versione ufficiale e nella traduzione non ufficiale, unitamente alla legge di autorizzazione alla ratifica, ma da ciò non è possibile desumere né la data dell'entrata in vigore della Convenzione, né quella della sua esecutività in Italia. Sfugge, altresì, la conoscenza delle eventuali « riserve » che i Governi interessati abbiano apposto al momento del deposito dello strumento di ratifica.

Il problema riguarda, poi, la specializzazione dell'attività giudiziaria. Nelle more della pubblicazione del presente « notiziario », la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reso la sua decisione nell'affare Guzzardi, riconoscendo l'avvenuta violazione, nel caso di specie, del par. 1 dell'art. 5 della Convenzione che, come è noto, sancisce l'inviolabilità della libertà personale. È questa la seconda « condanna » — e per giunta riportata nel volgere di pochi mesi dalla prima — « inflitta » al nostro Paese ed è facile prevedere, tenuto conto della natura degli « affari » italiani ancora « pendenti » dinanzi alla Commissione e che sicuramente saranno deferiti alla Corte e della giurisprudenza già formatasi per casi analoghi, che altre « condanne » inevitabilmente interverranno in tempi brevi specie in relazione a quegli « affari » che concernono la durata del processo penale o della detenzione preventiva. La giurisprudenza della Corte è assai poco conosciuta in Italia, mentre quasi del tutto sconosciuta è la sterminata giurisprudenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Lo sforzo di diffusione intrapreso dal Centro elettronico della Corte di

cassazione mediante la memorizzazione delle sentenze, decisioni e pareri resi, si rivelerà, però, vano se non sarà accompagnato da una opera di sensibilizzazione effettiva ai problemi, finalizzata alla revisione delle prassi, che sono sovente alla base di ritardi e lungaggini di procedura fino ad oggi tollerati se non giustificati sul piano interno, ma che determineranno sicuramente — nel momento in cui la Corte europea li riterrà non giustificati né dall'eccezionale complessità dell'affare né dal sovraccarico del lavoro dell'organo giudiziario procedente, con susseguenti, reiterate condanne pecuniarie oltre che morali del nostro Paese — un diverso modo di intendere la responsabilità dei giudici. Quest'opera di sensibilizzazione dovrà tendere, soprattutto, a rendere possibile un'interpretazione del dato normativo interno che tenga conto sia dell'incidenza o coesistenza della normativa sovranazionale, sia del diverso modo con cui determinati e tradizionali istituti sono stati intesi dagli organi internazionali di giustizia. L'evolversi dell'interpretazione fornirà certamente sicure indicazioni per la riforma di strumenti normativi divenuti oramai anacronistici.

Il problema concerne, infine, la necessità e la tecnica stessa delle modifiche legislative. Si è già accennato a quale può essere il contributo che la giurisprudenza apporterà nel settore. Va ora aggiunto che non sempre, e per le più diverse ragioni, il legislatore nazionale è stato in grado di recepire le indicazioni provenienti dai più qualificati organismi internazionali e di far propria l'esperienza già maturata in Paesi con il nostro presentanti una affinità socio-culturale e giuridica.

Il recente tentativo di creazione di uno « spazio giudiziario europeo » da parte degli Stati aderenti alla Comunità economica europea, costituisce il frutto dell'esigenza, avvertita da tutti i responsabili nazionali della prevenzione del delitto, che la lotta contro le tradizionali, ma oggi più virulente, forme delinquenziali e quella contro le nuove manifestazioni criminali, entrambe sovente legate allo sviluppo tecnologico, presuppone la necessità di stabilire una politica criminale comune, razionale e coerente. Il coordinamento di questa politica, così come la cooperazione e l'assistenza internazionale in materia penale, costituiscono i cardini per la sicurezza e la tutela della democrazia in Europa.

Le medesime finalità sono perseguite, in ambiti territoriali più vasti, dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'attività sempre crescente nel settore degli organismi internazionali, l'attualità dei temi trattati, la necessità che i documenti ufficiali adottati siano opportunamente diffusi, l'interesse a conoscere tempestivamente la natura dei problemi agitati sotto il triplice profilo di consentire di far propria l'esperienza maturata in altri Paesi, il predisporre strumenti idonei per la tutela di interessi che non possono essere tutelati se non attraverso un'azione comune, di adeguare le legislazioni nazionali, sono tutti argomenti che hanno suggerito l'opportunità della creazione del presente notiziario, che si spera possa soddisfare — sia pure nei ristretti limiti di una sommaria informazione e documentazione — le aspettative indicate.

4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA

4.1. — La Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo

I RICORSI PRESENTATI CONTRO L'ITALIA DINANZI ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Premessa

Il Consiglio d'Europa è il più antico ed attualmente il più vasto organismo politico dell'Europa occidentale. Sorto a Londra nel 1949 nel clima di un'Europa faticosamente ma decisamente riemergente dalle rovine della guerra, esso persegue, quale obiettivo consacrato nell'art. 1 del suo Statuto (1), quello di «realizzare una più stretta unione tra gli Stati membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di facilitare il loro progresso economico e sociale».

Questo scopo viene perseguito dagli organi del Consiglio d'Europa, e cioè dal comitato dei ministri (2), dall'Assemblea consulti-

(1) Lo Statuto, firmato a Londra il 5 maggio 1949 ed entrato in vigore il 3 agosto 1949, fu reso esecutivo in Italia con legge 23 luglio 1949, n. 433. Esso fu firmato oltre che dai rappresentanti dei cinque Stati aderenti al Trattato di Bruxelles (Unione occidentale) del 17 marzo 1948 (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo e Olanda) anche dai rappresentanti dei governi della Danimarca, Islanda, Italia, Norvegia e Svezia. Nonostante le iniziali discussioni, esulano completamente dalla competenza del Consiglio d'Europa le questioni relative alla difesa militare dei singoli Stati.

(2) E questo l'organo intergovernativo — costituito dai Ministri degli esteri degli stati membri — a carattere deliberante del Consiglio d'Europa e che, come espressamente chiarisce l'art. 13 dello Statuto, lo rappresenta nei suoi rapporti esterni. Esso si riunisce due volte l'anno e, precisamente, in occasione della sessione primaverile dell'Assemblea consultiva — che è l'altro organo fondamentale del Consiglio d'Europa — ed in dicembre; ma la continuità dei lavori è assicurata dai Delegati dei ministri, alti funzionari nazionali, che sono in linea di massima, rappresentanti permanenti dei loro Paesi in seno al Consiglio d'Europa e che, residenti per la maggior parte a Strasburgo, si riuniscono ogni sei settimane circa, per la durata di una settimana, a la «Maison de l'Europe», sede del Consiglio. La maggior parte delle deliberazioni del Comitato dei ministri sono adottate a maggioranza semplice (ogni Stato dispone di un voto) o a maggioranza qualificata (due terzi) secondo la natura delle questioni esaminate. L'unanimità non è richiesta che per le questioni più importanti: adozione di risoluzioni, modifiche di determinati articoli degli Statuti, ecc. Questa regola contraddistingue il Consiglio d'Europa da numerosi altri organismi intergovernativi ed ha contribuito non poco all'agilità della sua attività. Il Comitato dei ministri si pronuncia, in generale, sulle raccomandazioni che gli sono indirizzate dall'Assemblea consultiva o sulle proposte che tramite il segretariato generale gli trasmettono i comitati di esperti governativi all'uopo costituiti per singole materie. Le sue decisioni prendono la forma di risoluzioni aventi ad oggetto le misure comuni che sono raccomandate ai Governi degli Stati membri o di convenzioni o di accordi aventi forza obbligatoria per gli Stati che li ratificheranno (dal 1949 al 1° marzo 1980 sono stati aperti alla firma n. 104 convenzioni o accordi). Il Comitato dei ministri delibera egualmente sulle questioni politiche di importanza europea. Le sue riunioni — a differenza di quel che avviene per l'Assemblea consultiva — non sono pubbliche.

va (3) e dal Segretariato generale, con un'azione costantemente tesa alla salvaguardia ed allo sviluppo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, mediante la discussione delle questioni di interesse comune, la conclusione di accordi e l'adozione di una linea di azione comune nel campo economico, sociale, culturale, scientifico, legale e amministrativo (4).

Fanno attualmente parte del Consiglio d'Europa ventuno nazioni a regime democratico — condizione, questa, essenziale per l'ammissione all'organismo internazionale — e, precisamente: l'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, la Francia, la Repubblica Federale di Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Islanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Principato del Liechtenstein, Malta, la Norvegia, l'Olanda, il Portogallo, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda settentrionale, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e la Turchia.

Le due principali realizzazioni del Consiglio d'Europa sono la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta sociale europea (5).

(3) L'Assemblea consultiva, detta anche Assemblea parlamentare, è l'altro organo fondamentale del Consiglio d'Europa. Essa, da non confondere con il Parlamento europeo delle Comunità economiche europee che ha il suo segretariato a Lussemburgo ma tiene la maggior parte delle sue sessioni nell'emiclo del Consiglio d'Europa a Strasburgo, costituisce il primo parlamento europeo ed il primo parlamento internazionale della storia. Benché non possenga alcun potere legislativo, l'Assemblea costituisce, tuttavia, il centro di propulsione di tutte le attività del Consiglio in virtù delle raccomandazioni che essa — di propria iniziativa o su richiesta del Comitato dei Ministri — invia al Comitato stesso. L'Assemblea è composta di n. 170 rappresentanti (ed altrettanti supplenti) nominati dai parlamenti nazionali dei ventuno Paesi aderenti al Consiglio e si suole, perciò, dire che essa costituisce l'autentica « coscienza » dell'Europa, espressione fedele di ogni corrente politica. In realtà, dato il sistema di nomina, la composizione di ogni delegazione coincide con quella della maggioranza parlamentare di ciascun Paese. L'importanza numerica di ciascuna delegazione è, poi, espressa in funzione della popolazione dei singoli Stati. Le delegazioni più numerose, con 18 rappresentanti, sono quelle della Francia, Repubblica Federale di Germania, Gran Bretagna e Italia; 10 rappresentanti hanno la Spagna e la Turchia; 7 il Belgio, la Grecia, l'Olanda ed il Portogallo; 6 l'Austria, la Svezia e la Svizzera; 5 la Danimarca e la Norvegia; 4 l'Irlanda; 3 Cipro, l'Islanda, il Lussemburgo e Malta; 2 il Principato del Liechtenstein. All'interno, poi, dell'Assemblea consultiva, i rappresentanti nazionali si ripartiscono in genere, in sei gruppi politici e, precisamente: liberale, democratico-cristiano, socialista, indipendente, comunista e gruppo misto dei democratici. La Francia è stata la prima nazione che ha designato dei rappresentanti del partito comunista all'assemblea consultiva. In effetti, in conseguenza delle elezioni per l'Assemblea nazionale francese tenutesi nel marzo del 1973, furono designati a far parte della delegazione parlamentare francese al Consiglio d'Europa, a partire dal luglio di quell'anno, un rappresentante e due supplenti appartenenti al partito comunista francese.

(4) Art. 1 dello Statuto.

(5) La Carta sociale europea costituisce l'attuazione pratica, come meglio è detto nel testo, degli articoli 22 e ss. della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e trova ora corrispondenza, a livello mondiale, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato, all'unanimità, dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nella seduta del 16 dicembre 1966. Aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1965, data in cui furono raggiunti i cinque strumenti di ratifica necessari, la Carta sociale europea

La radice comune dei due trattati internazionali è costituita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata a Parigi dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 (6). È noto che, in conseguenza di una concezione, dalla maggior parte degli internazionalisti (7) ritenuta erronea del cosiddetto dominio riservato (*domestic jurisdiction*), alle norme della Dichiarazione universale viene riconosciuto solitamente un valore solo morale e programmatico e non già specificamente giuridico. Di qui l'esigenza — perseguita dall'Assemblea generale delle Nazioni unite, assistita dal Consiglio economico e sociale, dalla Commissione dei diritti dell'uomo e da altre istituzioni specializzate — di incorporare i principi della Dichiarazione universale in norme internazionali aventi valore obbligatorio e dotate di un contenuto il più possibile concreto.

costituisce il necessario complemento della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e segna una tappa fondamentale nel cammino dell'effettivo riconoscimento dei diritti economici e sociali degli europei. Essa non si limita a definire i predetti diritti, ma si sforza di farli rispettare mediante un sistema di controllo internazionale. I diritti riconosciuti e tutelati — detti i sette diritti « essenziali » — sono il diritto al lavoro, il diritto sindacale, il diritto di contrattazione collettiva, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto di assistenza sociale e sanitaria, il diritto della famiglia alla protezione sociale, giuridica ed economica; il diritto dei lavoratori migranti e dei loro familiari alla protezione ed all'assistenza. Il sistema di controllo internazionale è fondato su rapporti nazionali che devono essere presentati ogni due anni e sottoposti all'esame di quattro organismi: un comitato di esperti indipendenti formato da sette componenti e nominati dal Comitato dei ministri, un comitato di esperti designati da ciascun governo (con la partecipazione, in qualità di osservatori, di rappresentanti delle associazioni internazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori), l'Assemblea consultiva ed il Comitato dei ministri. I rapporti nazionali sono preventivamente comunicati ai rispettivi sindacati che possono presentare le loro osservazioni. L'Italia ha ratificato, senza riserva alcuna (a differenza di molti altri Paesi), la Carta sociale europea il 22 ottobre 1965 (legge 3 luglio 1965, n. 929) ed essa, alla data del 1° marzo 1980, vincola altri dieci Paesi aderenti al Consiglio e, precisamente: l'Austria, Cipro, la Danimarca, la Francia, la Gran Bretagna, l'Irlanda, l'Islanda, la Norvegia, la Repubblica Federale di Germania e la Svezia. Sette Paesi (Belgio, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svizzera e Turchia) hanno firmato ma non ancora ratificato il trattato, mentre Malta, il Portogallo ed il Principato del Liechtenstein non lo hanno neanche firmato. Altri rilevanti strumenti nel campo della sicurezza sociale sono il Codice europeo di sicurezza sociale, aperto alla firma a Strasburgo il 16 aprile 1964 ed entrato in vigore il 17 marzo 1968 e la Convenzione europea di sicurezza sociale, aperta alla firma a Parigi il 14 dicembre 1972 ed entrata in vigore il 1° marzo 1977, per i quali rinvio alla pubblicazione « Salute e società » del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale del 1977, pag. 455 e ss., con l'avvertenza che nelle more il nostro Paese ha ratificato il primo strumento (legge 8 aprile 1976, n. 174).

(6) Sin dagli inizi del 1947, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite aveva affidato alla Commissione dei diritti dell'uomo il compito di formulare proposte circa una dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo e sui mezzi idonei ad assicurare l'effettivo rispetto degli stessi. Le difficoltà immediatamente incontrate indussero la Commissione a limitare i suoi lavori alla sola Dichiarazione e solo successivamente a predisporre due Patti: intesi a regolare la pratica attuazione, l'uno, dei diritti civili e politici, l'altro, dei diritti economici e culturali. Sul lungo « iter » che ha condotto all'approvazione dei Patti, cfr. CAPOTORTI, *Patti internazionali sui diritti dell'uomo*, Padova, 1967, p. 9 e ss.

(7) Cfr. SPERDUTI, Prefazione a « La Convenzione europea dei diritti dell'uomo » Strasburgo, 1962, p. 6 e ss.; id. voce « Diritti umani », in *Enciclopedia del diritto*, XII, p. 810 e ss.

Per le resistenze manifestate sia dagli Stati Uniti che dall'Unione sovietica (8), questo obiettivo è stato realizzato solo il 16 e 19 dicembre 1966 date in cui l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha approvato, all'unanimità, il Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'uomo e quello sui diritti economici, sociali e culturali. In questa ultima data è stato approvato, a maggioranza, il Protocollo opzionale annesso al Patto sui diritti civili e politici che riconosce ai singoli individui il diritto di petizione.

Solo dopo circa dieci anni — e precisamente il 3 gennaio 1976 per il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, ed il 23 marzo 1976 sia per il Patto sui diritti civili e politici che sul relativo Protocollo opzionale — i predetti strumenti internazionali sono entrati in vigore nei confronti degli Stati che li avevano ratificati (9).

Questi obiettivi così faticosamente perseguiti dall'organizzazione delle Nazioni unite erano stati, però, nel frattempo conseguiti, per il tramite del Consiglio d'Europa, dagli Stati dell'Europa occidentale. Il 4 novembre 1950, infatti, era stata aperta alla firma, a Roma, la Convenzione europea per i diritti dell'uomo ed il 18 ottobre 1961 era stata aperta alla firma, a Torino, la Carta sociale europea.

Gli organi internazionali di tutela

Come è ben noto, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è entrata in vigore il 3 settembre 1953, data in cui fu raggiunto il deposito del 10° strumento di ratifica prescritto dal suo articolo 66. L'Italia ha depositato il proprio strumento di ratifica il 25 ottobre 1955 (10) ed essa allo stato vincola 20 dei 21 Paesi aderenti al Consiglio d'Europa (11).

(8) Cfr. CAPOTORTI, *op. cit.*, p. 11.

(9) Alle predette date furono, infatti, raggiunti, per i Patti, il deposito, presso il Segretariato generale delle Nazioni unite, il 35° strumento di ratifica o di adesione. L'entrata in vigore di quest'ultimo strumento, era, peraltro, subordinato all'entrata in vigore del relativo patto e, in ogni caso, poteva essere ratificato solo da quegli Stati che avessero ratificato anche quest'ultimo. Più precisamente, i predetti Patti e Protocollo sono entrati in vigore tre mesi dopo il deposito dell'ultimo dei richiesti strumenti di ratifica. Per il meccanismo dell'entrata in vigore, cfr. la successiva nota 3 della Parte II. Alla data del giugno 1977, il Patto sui diritti civili e politici era stato firmato da 44 Paesi, il Protocollo da 16 Paesi. Il primo Paese che ha ratificato i predetti strumenti è stato il Costa Rica (29 novembre 1968). Tra i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, hanno ratificato il predetto Patto: Cipro, la Danimarca, la Norvegia, la Spagna, la Gran Bretagna, la Repubblica Federale di Germania e la Svezia; e solo la Danimarca, la Norvegia e la Svezia hanno provveduto al deposito dello strumento di ratifica e anche del Protocollo.

Il 15 settembre 1978 sono stati depositati, a New York, presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite, gli strumenti di ratifica relativi a tutti i predetti atti che, pertanto, sono entrati in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 (2), 9 (2) e 27 (2).

(10) Legge 4 agosto 1955, n. 848.

(11) Solo il Liechtenstein, che pur ha firmato la Convenzione fin dal 23 novembre 1978, non ha ancora provveduto a ratificarla.

La lista dei diritti garantiti ai cittadini è stata, però, allungata grazie a due Protocolli aggiuntivi (il primo ed il quarto) (12) aperti alla firma, rispettivamente, a Parigi il 20 marzo 1954 ed a Strasburgo il 16 settembre 1963 ed entrati in vigore, rispettivamente, il 18 maggio 1954 ed il 2 maggio 1968 ed essa copre, sostanzialmente, tutti i diritti garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'uomo (13).

L'originalità della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non risiede solo nella riaffermazione, a livello internazionale, di un certo numero di diritti fondamentali del cittadino considerato come singolo, ma anche nella possibilità dell'effettiva tutela degli stessi per il tramite di un efficiente meccanismo giudiziario di tutela internazionale.

(12) Alla Convenzione sono stati successivamente aggiunti cinque Protocolli ed un Accordo. Essi sono:

a) Protocollo aggiuntivo relativo al diritto ai beni, istruzione e libere elezioni, aperto alla firma a Parigi, il 20 marzo 1952 ed entrato in vigore il 18 maggio 1954. Esso è stato ratificato da tutti gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa, ad eccezione di Portogallo, Spagna e Svizzera che lo hanno solo firmato;

b) Protocollo n. 2 che attribuisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza a dare pareri consultivi, aperto alla firma a Strasburgo il 6 maggio 1963 ed entrato in vigore il 21 settembre 1970. Solo la Francia, che non lo ha neanche firmato, il Portogallo e la Spagna non hanno ratificato il Protocollo;

c) Protocollo n. 3 che modifica gli artt. 29, 30 e 34 della Convenzione, aperto alla firma ed entrato in vigore nello stesso luogo e date del precedente e che non è stato ratificato solo dal Portogallo e dalla Spagna che pur l'hanno firmato;

d) Protocollo n. 4 che riconosce altri diritti e libertà oltre quelli che figurano già nella Convenzione (diritto di libera circolazione e di scelta della residenza; divieto di espulsione del cittadino dal suo territorio e divieto da ogni impedimento all'accesso del cittadino nel suo territorio; divieto di espulsioni collettive di stranieri). Questo Protocollo è stato solo firmato dall'Italia, Olanda, Portogallo, Spagna e Gran Bretagna e non è stato neanche firmato da Cipro, Grecia, Malta, Svizzera e Turchia;

e) Protocollo n. 5 che modifica gli artt. 22 e 40 (durata del mandato dei membri della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo) della Convenzione aperto alla firma a Strasburgo il 20 gennaio 1966 ed entrato in vigore il 20 dicembre 1971, ratificato da tutti gli Stati ad esclusione del Portogallo e Spagna che lo hanno solo firmato;

f) Accordo europeo che riconosce immunità e facilitazioni alle persone (agenti degli Stati contraenti, loro assistenti e avvocati; richiedenti, loro rappresentanti e difensori; testimoni, esperti, ecc.) che partecipano alla procedura dinanzi alla Commissione o alla Corte europea dei diritti dell'uomo, aperto alla firma a Londra il 6 maggio 1969 ed entrato in vigore il 17 aprile 1971. L'accordo non è stato ancora ratificato dalla Danimarca e dall'Italia e non è stato neanche firmato dall'Austria, Francia, Grecia, Islanda, Portogallo, Spagna e Turchia.

(13) Sui rapporti tra Dichiarazione e Patto e tra quest'ultimo e la Convenzione, cfr., CAPOTORTI, *op. cit.*, pag. 14 e ss.; CHIAVARIO, «Le garanzie fondamentali del processo nel patto internazionale sui diritti civili e politici», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, p. 465 e ss.; Doc. H.(70) 7 del Consiglio d'Europa (Problèmes découlant de la coexistence des Pactes des Nations Unies relatifs aux Droits de l'Homme et de la Convention européenne des Droits de l'Homme - Différences quant aux droits garantis), Strasburgo, 1970; ZANCHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, 1980.

Gli organi attraverso cui la tutela si attua, aventi tutti sede a Strasburgo, sono la Commissione europea dei diritti dell'uomo (14), la Corte europea dei diritti dell'uomo (15) ed il Comitato dei ministri, organo, quest'ultimo di natura politica, costituito, come si è visto, dai Ministri degli esteri degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa (16). Un solo organo, e con poteri molto più limitati, è invece previsto dal Patto sui diritti civili e politici per assicurare il rispetto dell'accordo ed è lo speciale Comitato dei diritti dell'uomo (17).

Le iniziative per le misure di applicazione

Ogni Stato aderente alla Convenzione può denunciare alla Commissione europea dei diritti dell'uomo le violazioni ai principi delle Convenzioni che ritiene siano stati commessi da un altro Stato contraente.

(14) La Commissione si compone di un numero di membri uguale a quello degli Stati aderenti alla Convenzione. Per conseguenza essa conta attualmente ventuno membri. Presidente è il britannico prof. J.E.S. Fawcett e primo vice presidente è l'italiano prof. Giuseppe Sperduti. La Commissione non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato. I suoi membri sono eletti dal Comitato dei ministri, a maggioranza assoluta di voti, su di una lista di nomi presentata dall'ufficio dell'Assemblea consultiva. Ogni gruppo nazionale presenta all'Assemblea consultiva tre candidati, almeno due dei quali devono essere della sua nazionalità. I giudici godono di tutte quelle garanzie di indipendenza solitamente riconosciute gibili; essi partecipano ai lavori a titolo individuale (artt. 20-23 Convenzione).

(15) La Corte è composta di un numero di giudici eguale a quello degli Stati aderenti alla Convenzione. Essa non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato. I suoi membri sono eletti dall'Assemblea consultiva a maggioranza di voti su di una lista di persone presentate dagli Stati membri, ciascuno dei quali ha il diritto di presentare tre candidati, di cui due almeno di sua nazionalità. I giudici godono di tutte quelle garanzie di indipendenza solitamente riconosciute alla funzione giudiziaria, sono eletti per la durata di nove anni e sono rieleggibili. Presidente della Corte è l'italiano prof. Giorgio Balladore Pallieri (Cfr. artt. 38, 56 della Convenzione).

(16) Cfr. nota 2 della premessa.

(17) Il comitato è formato da 18 membri che ricoprono la carica a titolo personale. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea generale (degli Stati aderenti al patto) su di una lista di persone presentata dagli Stati membri, ciascuno dei quali ha il diritto di presentare due suoi cittadini; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Per le elezioni del Comitato si tiene conto di una equa ripartizione geografica « e della rappresentatività delle diverse forme di civiltà oltre che dei principali sistemi giuridici » (Cfr. artt. 28-37 del Patto). La prima riunione del comitato ha avuto luogo dal 21 marzo al 1° aprile 1977 all'organizzazione delle Nazioni Unite, a Ginevra, sede del Comitato.

Il Comitato ha unicamente una funzione di supervisione e di stimolo all'osservanza degli obblighi assunti da ciascuno Stato. La procedura si avvicina a quella in maniera embrionale prevista dall'art. 57 della Convenzione (rapporti forniti da ciascuno Stato, su richiesta del Segretariato generale del Consiglio d'Europa, sul modo in cui il diritto interno assicura l'applicazione effettiva delle disposizioni della Convenzione) sottoposta a « feroce » ma sernea critica da CONSO, « Patti internazionali in materia penale ed interventi della Commissione europea », in *Riv. it.*

Questa, che costituisce la regola per la Convenzione, è prevista, solo in via di eccezione e per i limitati effetti ivi disciplinati, dal Patto sui diritti civili e politici (18).

Ma la particolarità della Convenzione, che costituisce senza dubbio l'innovazione più rilevante portata dalla stessa al diritto delle genti, è data dalla possibilità riconosciuta ad ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati, che ritenga di essere vittima di una violazione delle disposizioni della Convenzione da parte di uno Stato contraente, di adire direttamente la Commissione dei diritti dell'uomo (19).

Il ricorso individuale, peraltro, è ammesso solo nell'ipotesi in cui lo Stato chiamato in causa abbia riconosciuto la competenza della predetta Commissione.

Alla data del 23 ottobre 1980, tale competenza è stata riconosciuta da quattordici dei ventuno Stati aderenti al Consiglio d'Europa (20).

Anche il Protocollo opzionale aggiunto al Patto sui diritti civili e politici prevede, ma sempre con effetti molto più limitati rispetto a quelli della Convenzione, la possibilità della petizione individuale.

Ogni individuo, infatti, che pretende di essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nel Patto può, in base al Protocollo, presentare una « comunicazione » scritta al Comitato dei diritti dell'uomo.

L'Italia ha accettato le clausole del Protocollo opzionale a partire dal 15 dicembre 1978 (21) ed esso allo stato già lega sedici Paesi (22).

dir. e proc. pen., 1969, pag. 657 e ss. e si avvicina a quella in maniera molto più complessa prevista dalla Carta sociale europea (cfr. la precedente nota).

La procedura è quella prevista all'art. 40 del Patto e non prevede alcuna possibilità, da parte degli organi delle Nazioni Unite, di intervento diretto nei confronti degli Stati contraenti.

(18) Oltre al sistema dei rapporti nazionali previsti dall'art. 40 del Patto, una seconda misura di applicazione, cioè un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni degli obblighi da parte di uno Stato, su iniziativa di un altro Stato, è regolata dagli artt. 41 e 42 del Patto che danno, sostanzialmente luogo ad un protocollo opzionale. Detto procedimento riguarda, infatti, solo quegli Stati che avranno dichiarato — come ha fatto l'Italia — di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni relative a pretese violazioni del Patto da parte di altro Stato contraente che abbia, anch'esso, accettato detta speciale competenza. Il procedimento, però, mira ad una mera conciliazione e non è assolutamente paragonabile all'accertamento dei fatti compiuti dalla Commissione europea per i diritti dell'uomo con una procedura di tipo giudiziario.

(19) Artt. 25 e ss. Conv.

(20) Tutti gli Stati, ad esclusione di Cipro, Francia, Grecia, Principato del Liechtenstein, Malta, Spagna e Turchia.

(21) Il deposito dello strumento di ratifica è stato effettuato presso il segretario generale delle Nazioni Unite il 15 settembre 1978. Ai sensi dell'art. 9 del Protocollo, esso entra in vigore tre mesi dopo il predetto deposito.

(22) Barbados, Canada, Columbia, Costa Rica, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Giamaica, Madagascar, Maurizio, Norvegia, Panama, Svezia, Suriname, Congo-Kinshasa (Zaire).

Gli epiloghi delle procedure

L'attività della Commissione europea dei diritti dell'uomo è finalizzata, nei casi di ritenute violazioni delle norme della Convenzione, ad una decisione obbligatoria di un organo politico, cioè il Comitato dei ministri, o di un organo giudiziario, ossia la Corte europea dei diritti dell'uomo.

La giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha, però, carattere facoltativo: essa, cioè, non può esercitarsi che rispetto ad uno Stato aderente alla Convenzione che abbia sottoscritto — come ha fatto anche l'Italia (23) — la dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione (24), ovvero abbia dato il proprio consenso al deferimento alla Corte di un giudizio determinato (25).

Alla data del 23 ottobre 1980, diciotto Paesi avevano riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte (26).

Tutti gli affari che sono portati alla cognizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, vengono deferiti al Comitato dei ministri.

L'uno e l'altro organo si pronunciano sulla sussistenza o non della violazione alle norme della Convenzione. In caso positivo, il Comitato dei ministri invita lo Stato inadempiente ad adottare, in un termine stabilito, le necessarie, conseguenziali misure ed in caso di persistente rifiuto può adottare le misure politiche che gli sembrano opportune, ordinando, in ogni caso, a titolo di sanzione, la pubblicazione del relativo rapporto. La Corte, oltre alla declaratoria di avvenuta violazione della Convenzione, se il diritto interno dello Stato tratto in causa non consente la riparazione del pregiudizio subito, accorda alla parte lesa « un'equa soddisfazione » (27).

(23) Con lettera del 20 giugno 1973, diretta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, il Ministro per gli affari esteri ha dichiarato: « che, in conformità alle disposizioni dell'art. 46 della Convenzione, il Governo italiano riconosce, per il periodo compreso tra il 1° agosto 1973 ed il 31 luglio 1975, come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, a condizione di reciprocità, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo in tutti gli affari verificatisi posteriormente al 31 luglio 1973 e concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione ». La lettera è stata depositata presso il segretariato generale del Consiglio d'Europa. Con successive analoghe note l'accettazione della giurisdizione è stata prorogata. Sull'argomento cfr. ZHARA BUDA S., « L'adesione dell'Italia alla clausola del ricorso individuale ed alla giurisdizione obbligatoria della Corte dei diritti dell'uomo », in *Giust. pen.*, 1973, I, 350.

(24) Art. 46 Conv.

(25) Art. 48 Conv.

(26) La giurisdizione obbligatoria non è stata ancora accettata dal Principato del Liechtenstein, Malta e Turchia. Si tratta, cioè, ad esclusione della Francia, di quegli stessi Paesi che non hanno accettato la ammissibilità del ricorso individuale. È da notare, infine, che solo l'Irlanda e l'Olanda non hanno limitato nel tempo la loro dichiarazione.

(27) Art. 50 della Convenzione. La Corte ha fatto varie volte applicazione di questa disposizione. Nell'affare Neumeister contro l'Austria, con sentenza del 27 giugno 1968, la Corte aveva ritenuto che la durata della detenzione preventiva

È da sottolineare che, ratificando la Convenzione, gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa si sono impegnati a rispettare, negli affari in cui sono parte in causa, le decisioni del Comitato dei ministri e le sentenze della Corte.

Le misure internazionali di applicazione del Patto, invece, sia che avvengano su impulso del Comitato dei diritti dell'uomo, come è la norma; o su reclamo di un altro Stato contraente, nel caso di adesione alla clausola facoltativa del Patto; o su petizione individuale, nell'ipotesi di adesione al Protocollo, si risolvono sostanzialmente in generici rapporti e in susseguenti raccomandazioni.

I ricorsi interstatuali

Dall'inizio della sua attività sino alla data del 23 settembre 1980, la Commissione è stata investita da 14 ricorsi introdotti da una parte contraente contro un'altra parte contraente.

Un solo ricorso interstatuale è stato prodotto contro l'Italia: quello introdotto dal Governo austriaco nel luglio del 1960 che sosteneva che la procedura adottata dalle autorità giudiziarie italiane in un procedimento penale che si era concluso con la condanna di sei giovani accusati di aver cagionato la morte di un doganiere italiano in Alto Adige, fosse incompatibile con le disposizioni della Convenzione poste a tutela della buona amministrazione della giustizia e di protezione dei diritti dell'inculpato (art. 6 della conv.).

La Commissione, nel 1961, dichiarò il ricorso parzialmente ricevibile ma, nel 1963, nel trasmettere il suo rapporto al Comitato dei ministri, ritenne che, a suo avviso, la Convenzione non era stata violata. Ad analoghe conclusioni pervenne nell'ottobre del 1973 il Comitato dei ministri che, però, facendo propri i voti espressi dalla Commissione, auspicò, nel suo rapporto indirizzato al Governo italiano, che delle misure di clemenza fossero prese in favore dei condannati. Poco tempo dopo, infatti, il più giovane dei condannati godette del beneficio della grazia.

È importante sottolineare come in questo caso il Governo austriaco non lamentasse le pretese violazioni nei confronti dei suoi cittadini. I sei condannati, infatti, erano cittadini italiani anche se appartenenti al gruppo etnico degli alto-atesini di lingua tedesca. La medesima situa-

non era stata «ragionevole» (art. 5, par. 3 conv.). Con successiva sentenza del 7 maggio 1974, la Corte ha stabilito (sostanzialmente ha condannato, anche se questo verbo non viene mai utilizzato) che il Governo austriaco era tenuto a versare al Neumeister la somma di 30.000 scellini, a titolo di rimborso per spese di difesa. Per le medesime ragioni (durata della detenzione preventiva) nell'affare Ringeisen, cittadino tedesco, la Corte, con sentenza del 22 giugno 1972 ha accordato al predetto una indennità di 20.000 marchi a carico del Governo austriaco. Con successiva sentenza interpretativa del 22 giugno 1973, su istanza della Commissione, la Corte ha confermato la valuta nella quale doveva essere effettuato il pagamento stabilendo inoltre che il luogo di pagamento era la Germania Federale e che la somma era insequestrabile. In un altro caso, noto come «affari linguistici belgi», la Corte, con sentenza 23 luglio 1968, aveva stabilito la condanna generica di pagamento del Governo belga.

zione si verificò nel secondo ricorso che il Governo greco introdusse contro il Regno unito per la situazione di Cipro in un momento in cui l'isola era ancora una colonia britannica. La possibilità di consentire ad uno Stato il ricorso anche per pretese violazioni commesse ai danni di persone che non siano sottoposte alla sua sovranità, viene di solito giustificata con il richiamo alla autentica vocazione super statuale della Convenzione.

Il Governo italiano non ha proposto alcun ricorso contro altri Stati. Lo Stato tratto maggiormente in causa è stato il Regno unito che ha « collezionato » quattro procedure (due indirizzate contro dalla Grecia nel 1956 e 1957 e due dall'Irlanda nel 1971 e 1972) seguito dalla Turchia con tre procedure (tutte indirizzate contro da Cipro).

La Grecia, a sua volta, pur essendo stata tratta in causa solo due volte, « vanta » il maggior numero di ricorsi indirizzatili contro. Nel 1967, infatti, tre ricorsi identici le furono introdotti contro dalla Danimarca, Norvegia e Svezia, cui si aggiunge, nello stesso anno, un altro ricorso presentato dall'Olanda, tutti denuncianti una serie di violazioni delle norme della Convenzione operata dal regime detto dei « colonnelli ». Nel 1970, poi, un altro ricorso le fu presentato congiuntamente contro dalla Danimarca, Norvegia e Svezia per gli stessi motivi.

Sostanzialmente tutti i ricorsi interstatuali prodotti sono stati dalla Commissione dichiarati ricevibili, sette dei quali sono stati trasmessi al Comitato dei ministri ed uno (Islanda contro Regno unito) deferito alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Più in particolare, i ricorsi interstatuali presentati sono stati 15 e cioè: 1) Grecia c. Regno unito introdotto nel maggio 1956; 2) Grecia c. Regno unito, luglio 1957; 3) Austria c. Italia, luglio 1960; 4-7) Danimarca, Norvegia, Svezia e Olanda c. Grecia, settembre 1967 e marzo 1968; 8-10) Danimarca, Norvegia e Svezia c. Grecia, aprile 1970; 11) Irlanda c. Regno unito, dicembre 1971; 12) Irlanda c. Regno unito, marzo 1972; 13) Cipro c. Turchia, settembre 1974; 14) Cipro c. Turchia, marzo 1975; 15) Cipro c. Turchia, settembre 1977. L'Irlanda ha presentato, come si è visto, un ricorso nel dicembre 1971 e due memorie complementari nel marzo 1972: la Commissione decise di considerare la prima di queste memorie come parte del primo ricorso e di registrare la seconda memoria come un nuovo ricorso (quello, appunto, sopra indicato al n. 12). Quest'ultimo ricorso, peraltro, fu successivamente ritirato dall'Irlanda e quindi cancellato dalla Commissione dal suo ruolo.

I ricorsi individuali presentati contro l'Italia

La competenza della Commissione a conoscere dei ricorsi individuali è stata dall'Italia accettata con dichiarazione del Ministro per gli esteri del 20 giugno 1973 per il periodo dal 1° agosto 1973 al 31 luglio 1975 ed è stata successivamente prorogata. L'attività della

Commissione, nel settore dei ricorsi individuali, era, peraltro, iniziata sin dal 5 luglio 1955, dopo che sei parti contraenti avevano dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione.

Dalla predetta data al 31 dicembre 1979 la Commissione è stata investita di 8.826 ricorsi individuali, dei quali solo 215 sono stati dichiarati ricevibili (nel corso del 1980, fino alla data del 17 ottobre sono stati dichiarati ricevibili altri 30).

Dal 1° agosto 1973, data in cui, come si è visto, l'Italia ha dichiarato di accettare la competenza della Commissione in ordine ai ricorsi individuali, al 31 dicembre 1979, sono stati presentati contro il nostro Paese n. 102 ricorsi individuali. In particolare, nel corso dell'anno 1973 sono stati registrati 7 ricorsi (due dei quali presentati da cittadini stranieri); nel 1974, n. 15 ricorsi (tutti da cittadini italiani); nel 1975, n. 15 ricorsi (4 da stranieri); nel 1976, n. 18 ricorsi (due da stranieri); nel 1977, n. 12 ricorsi (tutti da cittadini italiani); nel 1978, n. 14 ricorsi (tutti da cittadini italiani); nel 1979, n. 21 ricorsi (due da stranieri).

Negli anni indicati, l'attività di ricorso individuale effettuata da cittadini italiani (contro il nostro Paese o contro altri Stati) è stata di 16 ricorsi nel 1973, 18 nel 1974, 26 nel 1975, 25 nel 1976, 20 nel 1977, 18 nel 1978, 25 nel 1979. Si tratta di medie ancora molto basse se si considera, ad esempio, che contro la Repubblica Federale di Germania sono stati registrati, negli stessi anni, rispettivamente 174, 141, 113, 142, 95, 115 e 120 ricorsi contro il Regno Unito 105, 179, 197, 153, 148, 97 e 100 ricorsi mentre i ricorsi complessivi introdotti da cittadini tedeschi sono stati, rispettivamente 145, 110, 87, 101, 62, 100 e 99 ricorsi e quelli introdotti da cittadini britannici, rispettivamente, 91, 172, 186, 129, 115, 78 e 95 ricorsi.

I ricorsi individuali contro l'Italia dichiarati ricevibili sono quelli di Ettore Artico (decisione dell'1 marzo 1977); Michele Gazzardi (decisione del 10 marzo 1977); Giovanni Ventura (decisione del 9 marzo 1978); Benito Foti, Felice Lentini e Demetrio Cenerini (11 marzo 1978); Giovanni Gullì (11 marzo 1978); Salvatore Bocchieri (19 marzo 1977); Edgardo Bonazzi (13 dicembre 1978); Rodolfo Pretto (2 luglio 1979), X contro l'Italia (2 ottobre 1979).

È opportuno, a tal punto, schematicamente descrivere la procedura davanti alla Commissione; essa consta di due fasi:

a) nella prima fase, relativa alla ricevibilità del ricorso, la Commissione esercita una vera e propria funzione giudiziaria e le sue decisioni sono inappellabili. Le condizioni per la ricevibilità del ricorso sono previste negli articoli 26 e 27 della Convenzione. Le prime due, relative sia ai ricorsi interstatuali che individuali, sono che siano state esaurite le vie di ricorso interno e che non siano trascorsi sei mesi dalla data della decisione interna definitiva, mentre le altre cinque condizioni, previste dall'art. 27, si riferiscono ai soli ricorsi individuali (ricorso anonimo; già esaminato in precedenza dalla Commissione o già sottoposto ad altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contenente fatti nuovi, in-

compatibile con le disposizioni della Convenzione, manifestamente infondato o « abusivo ». È da notare che il Protocollo al Patto prevede, quali cause di ricevibilità della « comunicazione », il fatto che la stessa sia anonima o costituisca un « abuso di diritto » o sia incompatibile con le disposizioni del Patto). La giurisprudenza della Commissione in materia di ricevibilità è considerevole dal momento che il 90 per cento circa dei ricorsi individuali registrati è stato dichiarato irricevibile;

b) nel corso della seconda fase — che, ovviamente, si instaura quando il ricorso è stato dichiarato ricevibile — la Commissione, al fine di accertare i fatti, procede ad un esame della domanda in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, ad una inchiesta nel corso della quale tutti gli Stati interessati devono fornire tutte le « facilitazioni » necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione. Nello stesso tempo la Commissione deve mettersi a disposizione degli interessati per pervenire ad una regolamentazione amichevole della controversia. Se ciò avviene, la Commissione stende un rapporto, limitato ad una breve esposizione dei fatti e delle soluzioni adottate, che è trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei ministri ed al Segretario generale del Consiglio, per la pubblicazione. In caso contrario, la Commissione « redige un rapporto nel quale constata i fatti e formula un parere sulla questione se i fatti constatati comportino, da parte dello Stato interessato, una violazione delle obbligazioni che gli incombono in base alla Convenzione.

Quest'ultimo rapporto, pur esprimendo solo un parere e non già una decisione vincolante per lo Stato interessato, ha un peso morale notevole avendo l'esperienza dimostrato che esso è per lo più sufficiente ad influenzare il comportamento dello Stato chiamato in causa che, giunto a quel punto della procedura, si mostra in genere sollecito nel modificare le norme incriminate. Il rapporto della Commissione ha carattere riservato: esso, però, viene pubblicato nell'ipotesi in cui la causa è deferita alla Corte europea dei diritti dell'uomo (e ciò avviene nei casi in cui lo Stato tratto in causa abbia accettato, volontariamente o obbligatoriamente, la giurisdizione della Corte), e costituisce la necessaria conseguenza della pubblicità del giudizio e quando, deferita la causa al Comitato dei ministri, quest'ultimo giudica che la parte contraente ha violato la Convenzione e non ha preso provvedimenti adeguati nei termini fissati (la pubblicazione, quindi, in questo caso costituisce sostanzialmente una sanzione).

Dei ricorsi presentati contro l'Italia, solo quelli prodotti da Salvatore Bocchieri, Ettore Artico e Michele Guzzardi hanno già formato oggetto di uno dei rapporti previsti dalla seconda fase sopra indicata e per i due ultimi ricorsi l'Italia è stata tratta dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Bocchieri — condannato per sfruttamento della prostituzione e porto abusivo di armi — si lamentava per la lunghezza della procedura (art. 6, par. 1 della Conv.) svoltasi dal 27 aprile 1972, data

del suo arresto, al giugno del 1976, data del passaggio in giudicato della sentenza. La Commissione, con decisione del 19 marzo 1977, aveva dichiarato ricevibile il ricorso osservando che, pur a voler tenere conto che il periodo iniziale doveva essere fissato al 1° agosto 1973 (data di accettazione dell'Italia della competenza della Commissione a conoscere dei ricorsi individuali) la lunghezza della procedura, fissata in circa tre anni, non appariva giustificata né per l'eccezionale complessità dell'affare né per il sovraccarico del tribunale di Savona, come aveva dedotto, ma non provato, il Governo italiano. Nella seconda fase della procedura il ricorrente, però, si è reso letteralmente irreperibile e l'ultimo dei suoi difensori — ripetutamente convocati dalla Commissione ma mai comparsi — ha comunicato, con lettera del 25 luglio 1978, che il Bocchieri rinunciava alla procedura. In detta situazione, la Commissione, con decisione dell'8 ottobre 1978, ha radiato la causa dal ruolo ed ha ordinato la pubblicazione del rapporto.

Il ricorso di Ettore Artico, dichiarato ricevibile il 1° marzo 1977, ha formato oggetto del rapporto dell'8 marzo 1979 con cui la Commissione ha concluso, all'unanimità che nella specie vi era stata violazione dell'art. 6, par. 3, lett. c) della Convenzione, concernente la carenza di assistenza giudiziaria nella procedura svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione. Fallito il tentativo di componimento amichevole, l'affare è stato deferito alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con decisione del 13 maggio 1980, ha ritenuto sussistere la predetta violazione ed ha stabilito che la Repubblica italiana deve versare all'Artico una indennità di L. 3.000.000 a titolo di danni morali. (Per più dettagliate notizie concernenti questo affare, cfr. il seguente par. 4-2 Corte europea dei diritti dell'uomo).

Il ricorso di Michele Guzzardi — sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiornare nel comune di Cala Reale nell'isola dell'Asinara — era stato dalla Commissione, con decisione del 10 marzo 1977, dichiarato ricevibile per la complessità delle questioni che esso sollevava e che richiedevano un approfondito esame dei fatti in relazione ai diritti tutelati dagli articoli 3 (divieto di sottomissione a tortura ovvero a pene o trattamenti inumani e degradanti), 5 (privazione della libertà fuori dei casi previsti dalla Convenzione), 6 (diritto ad un giusto processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza), 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione). In realtà davanti alla Commissione il ricorrente aveva inizialmente denunciato le condizioni di vita sull'isola, esponendole contrarie alla disposizione dell'art. 3 della Convenzione e lamentando, inoltre, di non poter, a Cala Reale, né vivere stabilmente con la propria famiglia (art. 8), né professare la sua religione mediante il culto (art. 9). Avendo la Commissione ritenuto di esaminare, di ufficio, anche i diritti protetti dagli artt. 5 e 6, il Guzzardi aveva successivamente invocato anche queste disposizioni. Nel rapporto adottato il 7 dicembre 1978, la Commissione, dopo aver accertato i fatti e tentato inutilmente una regolamentazione amichevole, ha

espresso il parere — tenuto in particolare conto dello spazio non eccedente i kmq 2,5 a disposizione del Guzzardi, della sorveglianza alla quale lo stesso era assoggettato, delle limitate possibilità di contatti sociali e della durata delle restrizioni imposte — che il fatto di essere assegnato a Cala Reale per una durata superiore ai sedici mesi e nelle condizioni di vita sopra indicate, ha costituito una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5, par. 1 della Convenzione e che questa privazione di libertà non corrisponde ad alcuna delle ipotesi, previste dalle lettere *a/f* del detto art. 5, che consentono la restrizione della libertà personale. L'affare è attualmente all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sempre per la non manifesta infondatezza della doglianza concernente la lunga durata del processo (art. 6, par. 1 della Conv.), sono stati dalla Commissione ritenuti ricevibili i ricorsi prodotti da Giovanni Ventura, per il noto processo di Catanzaro; da Giovanni Gullì (imputato di oltraggio e resistenza fin dal 16 luglio 1970 ed il cui processo, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, è ancora nella fase istruttoria); da Benito Foti, Felice Lentini e Demetrio Cenerini (imputati per reati vari — il primo per blocco stradale e partecipazione a manifestazione sediziosa; il secondo per resistenza; il terzo per oltraggio; — commessi in occasione dei noti fatti di Reggio Calabria del 1970 ed i cui procedimenti non erano ancora stati definiti alla data della decisione della Commissione).

Il ricorso di Giovanni Ventura è stato, altresì, dichiarato ricevibile per la lunghezza della sua detenzione preventiva (art. 5, par. 3 della Convenzione).

Nella seconda fase della procedura, il ricorso Ventura, quello Gullì e quello di Foti, Lentini e Cenerini, sono stati riuniti, ma, alla data del 21 ottobre 1980, non era stato ancora pubblicato il relativo rapporto. Non è, comunque, difficile prevedere che la Commissione esprimerà parere favorevole all'avvenuta violazione delle predette norme della Convenzione.

Il ricorso di Rodolfo Pretto contro l'Italia concerne la durata del processo civile e la circostanza che la decisione sia stata pronunciata in camera di consiglio (non, cioè, pubblicamente come sancisce l'art. 6, par. 1 della Convenzione).

Anche il ricorso di X contro l'Italia è stato dichiarato ricevibile per la non manifesta infondatezza della doglianza concernente la durata del processo penale (art. 6, par. 1 della Convenzione). Il ricorrente è imputato del reato di calunnia nei confronti di un magistrato e tra l'inizio del procedimento e la sentenza di primo grado è decorso un periodo di circa sei anni.

Il ricorso di Edgardo Bonazzi — militante di una formazione politica di estrema destra, accusato di avere ucciso un aderente al gruppo extraparlamentare di sinistra « Lotta continua » — è stato dichiarato ricevibile per la non manifesta infondatezza sia della doglianza concernente il preteso carattere irregolare della detenzione preventiva cui fu sottoposto (art. 5, par. 1) che di quella attinente alla dedotta omessa legittimità della detenzione (art. 5, par. 4).

4.2. — La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

LA « CONDANNA » DELL'ITALIA NELL'AFFARE ARTICO

Con decisione resa pubblica il 13 maggio 1980, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato l'avvenuta violazione dell'art. 6, par. 3, lett. c) della Convenzione, concernente la carenza di assistenza giudiziaria, nella procedura svoltasi a carico di Ettore Artico dinanzi alla Corte di cassazione italiana ed ha stabilito che la Repubblica italiana deve versare all'Artico una somma di tre milioni di lire a titolo di indennizzo per danni morali.

È stata questa la prima volta che il nostro Paese — che ha accettato la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo sin dal 31 luglio 1973 — è stato tratto dinanzi alla predetta Corte.

È opportuno ricordare che, come è noto, dopo la fase di ricevibilità del ricorso e quella della mancata conciliazione delle parti davanti la Commissione, il rapporto di quest'ultimo organo, contenente il suo parere, viene trasmesso al Comitato dei ministri e costituisce il punto di partenza di una nuova fase della procedura che si concluderà con una decisione obbligatoria. Trascorso un termine di grazia di tre mesi, due ipotesi possono verificarsi:

1) l'affare può essere deferito per la decisione alla Corte europea dei diritti dell'uomo, da parte della Commissione stessa o da parte di uno degli Stati interessati ma a condizione che lo Stato tratto in causa abbia accettato, in maniera obbligatoria, la giurisdizione della Corte (ossia abbia effettuato una dichiarazione *ad hoc* preventivamente, ai sensi dell'art. 6 della conv. che dà luogo, in effetti, ad un protocollo opzionale). Lo Stato tratto in causa può, però, nel singolo caso accettare la giurisdizione della Corte anche se non ha in precedenza dichiarato di accettare come obbligatoria la giurisdizione della Corte;

2) in ogni altro caso l'affare è deferito al Comitato dei ministri.

Alla data del 23 gennaio 1980 la Corte era stata investita di 31 affari di cui il solo ricorso interstatuale era quello dell'Irlanda contro il Regno Unito.

L'Italia è stata tratta dinanzi alla Corte negli affari Artico e Guzzardi.

Il ricorso di Ettore Artico era stato dichiarato ricevibile per la ritenuta non manifesta infondatezza della sua doglianza relativa a carenza di assistenza giudiziaria (art. 6, par. 3 della conv.) nella procedura svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione. Dall'esame degli atti risulta che la Corte di cassazione aveva ammesso l'Artico al beneficio del gratuito patrocinio in ordine al ricorso dallo stesso proposto avverso ordinanze del tribunale di Verona che avevano dichia-

rato inammissibili l'appello tardivo e l'incidente di esecuzione dallo stesso proposti. Il difensore nominato aveva, però, rinunciato al mandato e non era stato sostituito nonostante le continue, pressanti richieste dell'Artico. La Corte di cassazione aveva, quindi, dichiarato inammissibili i ricorsi. Successivamente, però, la stessa Corte di cassazione, su ricorso per revisione prodotto dall'Artico aveva dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione. La questione che si era posta la Commissione — e che ha risolto nella seconda fase mediante un più approfondito esame dei fatti — consisteva nell'accertare se gli interessi della giustizia non esigevano, tenuto anche conto dell'esito del procedimento, una tutela effettiva del diritto di difesa che la stessa Corte di cassazione aveva in astratto ritenuto sussistere con la concessione del beneficio del gratuito patrocinio e la nomina di ufficio di un difensore.

Nel suo rapporto dell'8 marzo 1979 la Commissione, all'unanimità, aveva concluso che nella specie vi era stata violazione dell'art. 6, par. 3 lett. c) della Convenzione secondo cui « ogni accusato ha diritto a difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia ».

Fallito il tentativo di bonario componimento dell'affare la Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto la presidenza del giudice G. Wiarda, si è riunita in camera di consiglio il 1° febbraio ed il 30 aprile 1980 ed ha in questa ultima data adottato la sua decisione.

La Corte ha ricordato che la finalità della Convenzione consiste nel proteggere dei diritti in maniera concreta ed effettiva e non già solo da un punto di vista teorico e ciò vale in modo particolare per i diritti alla difesa, tenuto conto del ruolo preminente assegnato, in una società democratica, al diritto ad un giusto processo da cui i predetti diritti alla difesa derivano. La tesi del Governo italiano secondo cui la « nomina » di un difensore di ufficio assicura in pratica l'« assistenza » richiesta dall'art. 6 della Convenzione, è stata disattesa dalla Corte che ha ritenuto che nel concetto di « assistenza » è insito quello dell'effettività della prestazione professionale, mentre nel caso in esame il difensore nominato per il gratuito patrocinio non aveva mai esercitato la sua attività professionale.

È doveroso porre in evidenza che ai fini della decisione la Corte si è fondata esclusivamente sulle asserzioni di Artico e sui documenti dallo stesso prodotti. Il Governo italiano nel corso della procedura svoltasi sia dinanzi alla Commissione che alla Corte ha sostenuto che la prova incombeva all'interessato e che la cancelleria della Corte di cassazione non era in grado di fornire le informazioni richieste dalla Commissione perché « in conseguenza del rigetto dei ricorsi, i fascicoli erano stati restituiti alle autorità di provenienza ».

Questo atteggiamento è stato duramente stigmatizzato dalla Corte che si « è rifiutata di credere insormontabili, in una società moderna, di ostacoli di natura amministrativa invocati dal Governo italiano », e dopo di aver ricordato che « gli Stati contraenti devono cooperare

con gli organi della Convenzione nella ricerca della verità », è stata costretta a basarsi sul « commencement de preuve suffisant » fornito dal ricorrente.

In realtà dalla decisione risulta chiaramente che il difensore destinato all'Artico in conseguenza della sua ammissione al gratuito patrocinio, aveva ricusato l'incarico, mentre non risulta se nel corso della procedura svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione il ricorrente avesse o no goduto dell'assistenza di altro difensore nominato di ufficio in sostituzione del primo.

L'affare Guzzardi è ancora pendente dinanzi alla Corte (cfr. il precedente par. 4-1 per ulteriori notizie).

5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI

IL VALORE DELLE NORME DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'ORDINAMENTO INTERNO SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La giurisprudenza della Corte di cassazione appare fortemente oscillante — ed è auspicabile un intervento delle Sezioni unite — in ordine al valore che le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno nel nostro ordinamento interno.

Di fronte, invero, all'autorevole orientamento dottrinario secondo cui la Convenzione, in conseguenza della legge che l'ha resa esecutiva nel nostro Paese, è ormai parte integrante dell'ordinamento statale italiano per cui, « salvo forse quelle disposizioni, il cui contenuto, pur utilizzati i ben noti metodi interpretativi, sia da considerare sì generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, le norme della Convenzione possono, anzi debbono essere applicate dai giudici italiani anche di ufficio » (1), la Cassazione, ancora di recente, ha ribadito la ritenuta natura solo programmatica delle norme introdotte (2).

Secondo questo primo orientamento giurisprudenziale, le norme della Convenzione conterrebbero, cioè, solo un'affermazione di principio e non rappresenterebbero una modifica legislativa delle norme vigenti (3).

In numerose decisioni, però, la Corte di cassazione ha concretamente valutato le norme della Convenzione nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano (4). Queste decisioni, tuttavia, hanno escluso la concreta applicabilità delle norme esaminate, sotto il profilo che le stesse non derogano alle norme ordinarie che già disciplinano la materia.

In una decisione, rimasta isolata, la Cassazione ha ritenuto che le norme della Convenzione non hanno valore di norme costituzionali o costituzionalizzate e che non è, pertanto, proponibile la questione

(1) CONSO ed ANDRIOLI; per ulteriori indicazioni bibliografiche, cfr. CONSO, *Ist. dir. proc. pen.*, 1969, p. 31.

(2) Cass. Sez. I, 29 marzo 1979, Papale, mass. uff. n. 142.647; Sez. IV, 9 febbraio 1979, Cocoluto, mass. uff. n. 141.706; Sez. III, 31 marzo 1978, D'Alessio, mass. uff. n. 139.230.

(3) Così, testualmente, Cass. 29 marzo 1979, Papale, cit.

(4) Cass., sez. I, 28 novembre 1979, Pyralas, mass. uff. n. 144.345; sez. I, 23 aprile 1976, Ventura, mass. uff. 134.039; sez. I, 27 febbraio 1974, Grimaldi, mass. uff. n. 128.774; sez. I, 15 febbraio 1974, Hermann, mass. uff. n. 128.496; sez. VI, 28 maggio 1973, Fois, mass. uff. n. 125.509; sez. II, 15 dicembre 1972, Ervin, mass. uff. n. 123.784; sez. I, 18 novembre 1972, Cavallero, mass. uff. n. 123.684; sez. I, 23 maggio 1972, Steger, mass. uff. n. 122.029.

di legittimità costituzionale di norme ordinarie previgenti in contrasto con le disposizioni della Convenzione (5).

In altre decisioni, invece, la Corte suprema ha ritenuto che le norme della Convenzione hanno valore di norme costituzionali ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, secondo cui l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (6). Queste decisioni, tuttavia, hanno ritenuto manifestamente infondate le proposte questioni di illegittimità costituzionale.

Questa incertezza della giurisprudenza si riflette nella sibillina risposta fornita dal nostro Governo alle informazioni richieste dal Segretariato generale del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 57 della Convenzione, sulla maniera in cui il diritto interno di ciascuno Stato assicura l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni della Convenzione (7).

Ha dichiarato il nostro Governo che « il sistema giuridico italiano, sia nelle sue norme costituzionali che nel suo diritto comune (di cui la Corte costituzionale controlla, sempre, del resto, la costituzionalità), applica pienamente i principi e le regole della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ».

Esaminiamo, allora, che cosa avviene — o, forse meglio, che cosa è stato dichiarato che avvenga — negli altri Stati aderenti alla Convenzione.

Anzitutto, su diciotto Stati al momento della richiesta aderenti alla Convenzione, due Paesi — e cioè l'Islanda e Malta — non hanno proprio risposto. Altri quattro Stati — Grecia, Irlanda, Turchia e Regno Unito — hanno con disinvoltura eluso la domanda. I Paesi nordici — Danimarca, Norvegia e Svezia — hanno con estrema chiarezza dichiarato che le disposizioni dei trattati da loro ratificati, non sono direttamente applicabili né dai tribunali né dalle autorità amministrative, essendo a tal fine sempre necessari gli ordinari strumenti normativi interni costituiti dalle leggi e dai regolamenti amministrativi.

Cipro ha alquanto sbrigativamente dichiarato che la Convenzione è stata approvata con la legge n. 39 del 1962 e, per conseguenza, in virtù dell'art. 169 della Costituzione, il « suo contenuto ha forza di legge, al di sopra di ogni altra regolamentazione municipale ».

(5) Cass., sez. III, 23 marzo 1977, Piazzalunga, mass. uff. n. 137.160.

(6) Cass., sez. VI, 6 novembre 1973, Amarante, mass. uff. n. 127.465; sez. I, 26 marzo 1973, Sozzi, mass. uff. n. 125.394; sez. I, 19 febbraio 1973, Causin, mass. uff. n. 124.394.

(7) È questa la terza volta che il Segretariato generale si avvale della facoltà prevista dall'art. 57 della Convenzione. La prima applicazione — che è quella cui si riferisce Conso in diversi suoi scritti (cfr. « Il Patto internazionale in materia penale ed interventi della Commissione Europea », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1969, p. 657 e ss.; « Giustizia penale e diritti dell'uomo », in *Indice penale*, 1969, p. 5 e ss.) — è avvenuta nel 1964 ed è sfociata in una risoluzione dell'Assemblea parlamentare (n. 362 del 1968) che ha invitato il Segretario generale ad intraprendere per l'avvenire delle inchieste su questioni precise, di carattere più limitate e più dettagliate. La seconda applicazione è stata effettuata nel 1970. Tutte le risposte sono pubblicate in documenti ufficiali.

Tutti gli altri Stati aderenti alla Convenzione — Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda e Svizzera — hanno dichiarato che le norme della Convenzione sono di immediata applicazione nei loro Paesi.

Va, in particolare, citata la risposta del Governo belga che ricorda come sia stato il belga Henri Rolin, già presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, a redigere il testo attuale dell'art. 1 della Convenzione che recita: « Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona... i diritti e le libertà... », mentre nel progetto originale figurava la formula, molto meno impegnativa: « si impegnano a riconoscere ».

Nello schedario elettronico della Corte di cassazione risultano memorizzate le massime seguenti:

Libertà personale dell'imputato - Mandati e ordini - Di cattura o di arresto - Facoltativi - In genere - Facoltà del giudice di emettere mandato di cattura con la sentenza di rinvio anche se non vi è pericolo di fuga - Preteso contrasto con l'art. 5, n. 1 lett. c) della Convenzione europea sui diritti dell'uomo - Esclusione (art. 375, 2° comma cod. proc. pen.; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. IV Penale - 11 ottobre 1968 - Pres. DUNI - Rel. TARTAGLIONE - P.M. (parz. diff.) - Ric. Biadene.

L'art. 375, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il giudice istruttore, nel rinviare a giudizio l'imputato, può emettere mandato di cattura anche se non vi è pericolo di fuga del prevenuto, non può considerarsi abrogato dall'art. 5, n. 1, lett. c) della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, divenuta esecutiva con la legge di ratifica del 4 agosto 1955, n. 848.

Tale norma, infatti, accanto ai ragionevoli motivi per temere la fuga dell'imputato prevede, in chiara alternativa, come autonoma e sufficiente giustificazione della privazione della libertà, l'esistenza pura e semplice di ragioni plausibili per sospettare che la persona di cui si tratta abbia commesso un reato.

(mass. uff. n. 109283)

Procedimento penale - Atti processuali - Lingua italiana (uso della) - Obbligo di uso della lingua dell'interessato nelle informative processuali - Decreto di citazione in italiano notificato a cittadino di lingua tedesca - Violazione dell'obbligo - Esclusione - Condizioni (artt. 5, n. 2, 6, n. 3, legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 11 ottobre 1972 - Pres. Rosso - Rel. MAZZA - P.M. AMBROSIO (concl. conf.) - Ric. Steger.

Ai sensi degli artt. 5, n. 2 e 6, n. 3, lett. a) della Convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, l'informativa su atti ed attività di carattere processuale penale deve essere resa in una lingua conosciuta dall'interessato, ma non necessariamente in quella del gruppo etnico cui egli appartiene. Non viola, pertanto, la detta norma il decreto di citazione redatto in lingua italiana e notificato a cittadino italiano di lingua tedesca, ove al giudice risulti che l'interessato ha conoscenza della lingua italiana.

(mass. uff. n. 122029)

Difesa e difensori - In genere - Convenzione europea per i diritti dell'uomo - Diritto di difendersi personalmente - Assistenza o rappresentanza di un difensore - Violazione del predetto diritto - Esclusione (artt. 124 e 125 cod. proc. pen.; art. 24, in 2, Cost.; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 3 aprile 1973 - Pres. Rosso - Rel. TARTAGLIONE - P.M. LAPICCIRELLA (concl. conf.) - Ric. Cavallero.

Il diritto di difendersi personalmente previsto dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo non è considerato un diritto primario, accompagnato da una facultas alternativa di assistenza ma è collocato alla pari con il diritto di farsi assistere, o addirittura rappresentare, da un difensore di fiducia.

Non è, quindi, riscontrabile alcuna violazione del detto principio allorché l'imputato si sia avvalso dell'opera di un professionista legale ed abbia avuto ogni possibilità di organizzare con lui la propria difesa, procurandosi copie degli atti occorrenti allo scopo.

(mass. uff. n. 123684)

Procedimento penale - Atti processuali - Lingua italiana (uso della) - Obbligo nel procedimento penale a pena di nullità - Significato e limiti dell'obbligo medesimo - Atti delle parti private e di terzi in lingua straniera - Valida acquisizione al processo - Condizioni (artt. 137 e 326 cod. proc. pen.; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. II Penale - 5 aprile 1973 - Pres. D'ANIELLO - Rel. GIANTURCO - P.M. VACCARO (concl. conf.) - Ric. Ervin.

L'obbligo dell'uso della lingua italiana, a pena di nullità, negli atti del procedimento penale (art. 137 cod. proc. pen.), deve essere correlato, per un verso, alle esigenze supreme del diritto di difesa, per il quale non può inibirsi a chi ignora la lingua italiana di servirsi della propria lingua (salvo, poi, a rendere comprensibile questa ai giudici italiani), e, per altro verso, ai principi fondamentali sanciti, sulla base della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

(approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948), dalla Convenzione europea in materia, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, per cui l'accusa deve essere contestata all'incolpato in lingua a lui intelleggibile e lo stesso ha diritto alla costante assistenza di un interprete durante il processo (art. 6, lett. a) e f) Convenzione citata, nonché, infine, con l'art. 326 cod. proc. pen. circa l'obbligo del giudice, per interpretare uno scritto in lingua straniera, anche se da lui conosciuta, dell'opera di un interprete. Più specificamente, l'obbligo in questione, mentre è tassativo per chi conosce la lingua italiana, con sanzioni penali in caso di inottemperanza (citato art. 137, commi 2° e 3°), assume un significato particolare nei confronti dello straniero che ignori la lingua italiana: nel senso che, in sostanza, tutta l'ordinatura verbalistica del processo deve essere strutturata nella lingua dello Stato che esercita la giurisdizione, non solo per quanto riguarda gli atti ufficiali del giudice, del P.M. e dei loro ausiliari, ma anche per quanto riguarda gli atti delle parti private e dei terzi, atti che, devono essere recepiti e trasfusi nella lingua suddetta (se originariamente abbiano formato oggetto di dichiarazioni o scritture in una lingua straniera, per l'ignoranza linguistica dei soggetti) attraverso il veicolo interpretativo della traduzione, eseguita con quella garanzia di forme (assunzione rituale di interprete) o di organi (traduttori ufficiali), che ne assicurano la piena rispondenza al pensiero degli interessati e alle manifestazioni di scienza, di sentimento e di volontà degli emittenti.

(mass. uff. n. 123784)

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Decreti - Stranieri - Obbligo di comunicazione alla P.S. previsto dall'art. 2 D.L. n. 50 del 1948 - Contrasto con l'art. 8 Convenzione europea sui diritti dell'uomo - Esclusione (legge 4 agosto 1955, n. 848; art. 2 D.L. 11 febbraio 1948, n. 50; art. 10, n. 2 Cost.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 20 giugno 1973 - Pres. D'AMICO - Rel. GUALTIERI - P.M. DE MATTEO (conc. conf.) - Ric. Causin.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2 D.L. 11 febbraio 1948, n. 50, in relazione all'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, il quale, consacrando il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, non ha certamente inteso sancire un diritto alla irreperibilità.

(mass. uff. n. 124394)

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Decreti - Stranieri - Obbligo di comunicazione alla P.S. previsto dall'art. 2 D.L. n. 50 del 1948 - Contrasto con l'art. 10 Cost. - Esclusione.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Assunzione ed ospitalità - Obbligo di comunicazione alla P.S. - Contrasto con l'art. 10 Cost. - Esclusione (art. 10 Cost.; D.L. 11 febbraio 1948, n. 50; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 7 luglio 1973 - Pres. Rosso - Rel. SANTELIA - P.M. SEVERINO (concl. conf.) - Ric. Sozzi.

L'art. 2 D.L. 11 febbraio 1948, n. 50, non viola i principi sanciti nell'art. 10 della Costituzione, che al secondo comma fa riferimento alla condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Infatti la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, 'consente un'ingerenza da parte della pubblica autorità anche nella vita privata dei singoli — e quindi anche nei rapporti di lavoro — secondo l'ordinamento giuridico dei singoli Stati, nei limiti consentiti dalla necessità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della salute e della morale.

(mass. uff. n. 125394)

Prova penale - Testimoni - Poteri del giudice - Ammissione - Mancato accoglimento di istanza difensiva di assunzione di testimoni a discarico - Nullità - Esclusione - Violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo - Esclusione.

Diritto internazionale - Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea sui diritti dell'uomo - Diritto dell'accusato di ottenere l'interrogatorio di testi a discarico - Limiti (artt. 185, 415, 420, 520 cod. proc. pen.; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. VI Penale - 17 novembre 1973 - Pres. RESTAINO - Rel. FACCINI - P.M. LOMBARDI (concl. conf.) - Ric. Fois.

Nel vigente sistema processuale, in base agli artt. 415, 420 e 520 cod. proc. pen., le parti hanno diritto di proporre le prove, ma l'ammissione di esse è demandata al giudice, il quale deve valutarne la rilevanza e la pertinenza ai fini della decisione.

Ne consegue che il mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado di una istanza difensiva per l'assunzione di testimoni che possono contrastare le deposizioni dei testi a carico, non determina alcuna nullità di ordine processuale, ma soltanto l'esercizio, da parte della difesa, della facoltà di riproporre l'istanza in sede di appello mediante la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento. E d'altro canto la mancata applicazione da parte del giudice

di appello del disposto dell'art. 520 cod. proc. pen. può essere denunziata, in sede di legittimità, sotto il profilo del difetto o della contraddittorietà di motivazione o della mancata assunzione di prove su circostanze decisive (che avrebbero potuto, cioè, determinare un giudizio complessivo diverso).

Né può ritenersi violato l'art. 6, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 («ogni accusato ha diritto a... ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico»), perché il diritto riconosciuto dalla Convenzione a parte l'assenza di una specifica comminatoria di nullità nella Convenzione stessa e nella legge di esecuzione — è sempre condizionato al riconoscimento, da parte del giudice, della rilevanza della prova dedotta.

(mass. uff. n. 125509)

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale - Art. 510 - Giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale - Contrasto con l'art. 10 Cost. - Manifesta infondatezza.

Giudizi speciali penali - Giudizio per decreto - Opposizione - Dibattimento - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 510 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 10 Cost. - Manifesta infondatezza (art. 10 Cost.; art. 510 cod. proc. pen.; art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. IV Penale - 10 luglio 1974 - Pres. MONGIARDO - Rel. FORNARI - P.M. DE ANDREIS (concl. conf.) - Ric. Amarante.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 510 cod. proc. pen. — che, nel procedimento per decreto penale disciplina il giudizio conseguente all'opposizione — per contrasto con l'art. 10 della Costituzione (l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute). Da un lato, infatti, la legge 4 agosto 1955, n. 848, con cui si è resa esecutiva la «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», il cui art. 6 stabilisce che i procedimenti siano decisi da giudizi «indipendenti ed imparziali» non ha introdotto tali principi nella Costituzione. Dall'altro lato, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale il giudice emette una pronuncia sulla base dei nuovi elementi di prova emersi nel dibattimento, cui partecipa l'imputato con tutte le garanzie della difesa riconosciutegli in tale fase processuale.

(mass. uff. n. 127465)

Prova penale - Testimoni - Incapacità e divieto di assunzione - Art. 348 cod. proc. pen. - Divieto di assunzione del coimputato - Contrasto con l'art. 6, n. 3, lett. d) Convenzione per i diritti dell'uomo - Insussistenza.

Diritto internazionale - Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Art. 348 cod. proc. pen. - Contrasto con l'art. 6, n. 3, lett. d) della Convenzione - Esclusione (art. 348 cod. proc. pen.; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 14 novembre 1974 - Pres. Rosso - Rel. MAZZA - P.M. DI GENNARO (concl. conf.) - Ric. Hermann.

L'articolo 6, n. 3, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dall'Italia il 26 ottobre 1955 a seguito della legge 4 agosto 1955, n. 848) nel disporre, tra l'altro, che ogni accusato ha diritto ad interrogare e fare interrogare i testimoni a carico ed a discarico alle medesime condizioni, non tocca l'ambito del diritto di difesa o di quella della incompatibilità a deporre, ma intende garantire, per quanto attiene al potere di fare escutere testi, una situazione di eguaglianza dell'imputato rispetto all'accusa ed alla parte civile.

Pertanto, il divieto stabilito dall'art. 348 cod. proc. pen. non si pone in contrasto con la predetta norma.

(mass. uff. n. 128496)

Istruzione penale - Istruzione formale - Deposito degli atti - Termine per la difesa previsto dall'art. 372, commi secondo e terzo cod. proc. pen. - Contrasto con il principio affermato nell'art. 3, lett. b) Convenzione europea per i diritti dell'uomo - Esclusione (art. 372 cod. proc. pen.; art. 3 lett. b) legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 12 dicembre 1974 - Pres. Rosso - Rel. BARBIERI - P.M. (concl. diff.) - Ric. Grimaldi.

Il diritto dell'imputato a disporre costantemente, in tutto il corso del processo, del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione delle sue difese (diritto affermato solennemente dall'art. 3, lett. b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950, ed entrato a far parte dell'ordinamento giuridico del nostro Paese) lungi dallo essere disconosciuto o violato, risulta adeguatamente tutelato dall'insieme delle norme sancite nel secondo e nel terzo comma dell'art. 372 cod. proc. pen., perché queste, oltre ad assicurare all'imputato un termine minimo, già di per sé sufficiente in relazione alle normali necessità di difesa, gli offrono la possibilità di ottenere una congrua proroga, la cui concessione non può essere subordinata al prudente apprezzamento delle circostanze da parte del giudice istruttore.

(mass. uff. n. 128774)

Libertà personale dell'imputato - In genere - Custodia preventiva - Scarcerazione - In genere - Libertà provvisoria - In genere - Interessi tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Tutela del nostro ordinamento attraverso l'istituto dell'escarcerazione automatica e non quello della libertà provvisoria (artt. 272 e 277 cod. proc. pen.; legge 4 agosto 1955, n. 848; legge 15 dicembre 1972, n. 773; legge 22 maggio 1975, n. 152).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 10 luglio 1976 - Pres. ALIOTTA E. - Rel. RUBINO G. - P.M. (concl. conf.) - Ric. Ventura.

Gli interessi tutelati con la disposizione dell'art. 5, n. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ravvisabili nell'esigenza fondamentale che l'individuo non sia privato se non per un limitato periodo di tempo, della libertà personale, senza che sia prima intervenuto un regolare processo, sono soddisfatti nel vigente ordinamento processuale penale italiano, dall'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia preventiva, che sottrae il mantenimento o meno della privazione della libertà personale ad ogni valutazione discrezionale del giudice e non già da quello, del tutto diverso, anche dopo la legge 15 dicembre 1972, della libertà provvisoria, soprattutto dove si abbia riguardo alle modificazioni che tale istituto ha subito a seguito della legge 22 maggio 1975, che ha accresciuto ulteriormente i già ampi poteri discrezionali che in materia aveva il giudice.

(mass. uff. n. 134039)

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Proposibilità - In genere - Contrasto tra norme ordinarie e norme della Convenzione europea - Improponibilità (legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. III Penale - 19 ottobre 1977 - Pres. ALICATA G. - Rel. IANNACCONE P. - P.M. FRANGINI (concl. conf.) - Ric. Piazzalunga.

La legge 4 agosto 1955, n. 848, che ha reso esecutiva la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non è fonte di norme costituzionali o costituzionalizzate. Pertanto, non è proponibile la questione di legittimità costituzionale di norme ordinarie previgenti in contrasto con le disposizioni dell'anzidetta Convenzione.

(mass. uff. n. 137160)

Prova penale - Interpreti e traduttori - Nel dibattimento - Diritto dell'imputato che ignori la lingua italiana ad essere assistito da un interprete durante tutto il processo - Imputato che abbia avuto tale assistenza - Possibilità di lamentare la mancata conoscenza del dispositivo - Insussistenza.

Imputato - In genere - Imputato che ignori la lingua italiana - Diritto ad essere assistito da un interprete durante tutto il processo - Imputato che abbia avuto tale assistenza - Possibilità di lamentare la mancata cognizione del dispositivo - Insussistenza (artt. 326, 327, 328, 329, 451, 458, 463 cod. proc. pen.; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. II Penale - 4 febbraio 1976 - Pres. IANNELLI - Rel. GIANTURCO - P.M. (concl. conf.) - Ric. Takacs.

L'imputato che ignori la lingua italiana ha diritto alla costante presenza di un interprete durante il processo. Nel caso che, però, tale assistenza vi sia stata e risulti che l'interprete abbia provveduto alla traduzione del dispositivo, non può assolutamente parlarsi di mancata cognizione di questo da parte dell'imputato, che gli avrebbe consentito di valutare diversamente il proprio interesse ad appellare.

(mass. uff. n. 132157)

Impugnazioni penali - Cassazione - Motivi di ricorso - Presentazione - In genere - Motivi - Sottoscrizione e autenticazione - Sottoscrizione da parte di avvocato iscritto all'albo speciale - Abrogazione per effetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Esclusione.

Difesa e difensori - In genere - Impugnazioni penali - Cassazione - Motivi di ricorso - Presentazione - In genere - Motivi - Sottoscrizione e autenticazione - Sottoscrizione da parte di avvocato iscritto all'albo speciale - Abrogazione per difetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Esclusione.

Diritto internazionale - Trattati e convenzioni internazionali - Impugnazioni penali - Cassazione - Motivi di ricorso - Presentazione - In genere - Motivi - Sottoscrizione e autenticazione - Sottoscrizione da parte di avvocato iscritto all'albo speciale - Abrogazione per effetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Esclusione (art. 529 cod. proc. pen.; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. III Penale - 10 maggio 1978 - Pres. PROVITERA - Rel. IANNACCONE - P.M. (concl. conf.) - Ric. D'Alessio.

L'introduzione nell'ordinamento giuridico dello Stato della norma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali (art. 6, n. 3 della Convenzione, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), secondo cui ogni accusato ha un particolare diritto a difendersi da sé o ad avere l'assistenza di un difensore di sua scelta, non ha determinato la tacita abrogazione della norma di cui all'art. 529 cod. proc. pen.; infatti, a prescindere dalla natura programmatica (o di principio) della norma introdotta, non è ravvisabile incompatibilità fra l'oggetto di essa e quella della norma preesistente, e ciò per il rilievo che il principio della difesa personale, anche attraverso l'esercizio del diritto d'impugnazione, è assicurato con la norma che consente all'imputato di esprimere tale forma di difesa contestualmente alla dichiarazione di ricorso per cassazione, mentre nell'art. 529 è disciplinato l'esercizio della difesa tecnica, che, per il giudizio di cassazione, l'ordinamento ha inteso assoggettare ad un requisito di particolare rigore; peraltro, la norma convenzionale relativa all'autodifesa processuale non stabilisce le forme e i limiti della medesima e pertanto non si pone in contrasto con quella preesistente nell'ordinamento che tale forma e tali limiti determina (cfr. sent. n. 254/79, mass. n. 141706).

(mass. uff. n. 139230)

Impugnazioni penali - Cassazione - Ricorso - Presentazione e termini - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Tacita abrogazione dell'art. 529 cod. proc. pen. - Esclusione art. 529 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. VI Penale - 4 aprile 1979 - Pres. MARINI - Rel. MORO - P.M. COTRONEI (concl. conf.) - Ric. Coccoiuto.

L'introduzione nell'ordinamento giuridico dello Stato della norma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non ha determinato la tacita abrogazione della norma di cui all'art. 529 cod. proc. pen.

(mass. uff. n. 141706)

Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Difesa e difensori - Obbligatorietà della difesa tecnica - Diritto all'autodifesa sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Valore delle norme della Convenzione - Rapporti tra norme della Convenzione e norme del codice di rito.

Difesa e difensori - In genere - Autodifesa e obbligatorietà della difesa tecnica in dibattimento - Norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Valore.

Diritto internazionale - Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Autodifesa e obbligatorietà della difesa tecnica - Valore della norma della Convenzione (artt. 125 e 128 cod. proc. pen.; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 20 luglio 1979 - Pres. FASANI - Rel. DI MARCO - P.M. BRUNO (conc. conf.) - Ric. Papale.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel riconoscere specificamente il diritto dell'imputato di difendersi personalmente o di servirsi dell'assistenza di un difensore di fiducia o di ufficio, pone una norma di carattere programmatico contenente una affermazione di principio senza specifici precetti e che, quindi, come tale, non rappresenta una modifica legislativa delle norme del vigente codice di rito, né si pone in contrasto con esse, giacché non sancisce l'esistenza di un diritto primario all'autodifesa dell'imputato accompagnato da una facultas alternativa nei riguardi della difesa tecnica, ma soltanto la parificazione del diritto dell'imputato a difendersi personalmente con quello di farsi assistere o addirittura rappresentare.

(mass. uff. n. 142647)

Diritto internazionale - Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per i diritti dell'uomo - Art. 332 legge doganale - Contrasto con l'art. 5, n. 3, della Convenzione - Esclusione (art. 5, n. 3, legge 4 agosto 1955, n. 848; art. 332 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 14 febbraio 1980 - Pres. RUBINO - Rel. PICCININNI - P.M. (conc. conf.) - Ric. Pylaras.

L'art. 5, n. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 848, con la quale fu ratificata la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, prevede che la scarcerazione di un arrestato può essere subordinata ad una cauzione che garantisca la sua comparizione all'udienza, ma non esclude altre forme cautelari; non contrasta, pertanto, con tale norma l'art. 332 della legge doganale.

(mass. uff. n. 144345)

Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Sentenza dichiarativa di estinzione del reato - Principio costituzionale di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva - Implicazioni a ciò relative.

Costituzione della Repubblica - Pena - Presunzione di innocenza - Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Sentenza dichiarativa di estinzione del reato - Principio costituzionale di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva - Implicazioni a ciò relative (artt. 24 e 27 Cost.; art. 152 cod. proc. pen.; legge 4 agosto 1955, n. 848).

Corte di Cassazione - Sez. III Penale - 16 maggio 1980 - Pres. CLEMENTE DI SAN LUCA - Rel. RADAELLI - P.M. CAPECELATRO (concl. conf.) - Ric. Memmo.

Alla sentenza dichiarativa di estinzione del reato deve essere applicato un principio generale, quello che si ricava dal secondo comma dell'art. 27 e, congiuntamente, dal secondo comma dell'art. 24 Cost.: «L'imputato — dichiara l'art. 27 — non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» (l'art. 6, paragrafo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, approvata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, più decisamente dichiara: «È presunto innocente»); se ne desume che, quando la sentenza scluda la condanna per essere il reato estinto, l'imputato deve continuare ad essere considerato non colpevole, a qualunque punto l'iter del processo sia stato congelato, venendo a mancare nell'interessato ogni possibilità di difendersi ulteriormente nel merito. Trattasi del cosiddetto diritto al giusto processo, e il secondo comma dell'art. 27 quindi non investe solo lo status dell'imputato durante il processo e il trattamento da riservargli prima della sentenza definitiva di condanna, ma anche la genesi logica della decisione e il contenuto della sentenza.

(mass. uff. n. 145335)

8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI

Trattati

1. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1950)

1) (i) Dichiarazione relativa all'art. 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (diritto di ricorso individuale).

1) (ii) Dichiarazione relativa all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (riconoscimento della giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo).

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

2. - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1952)

Protocole additionel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952).

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1952).

3. - CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (1957)

Convention européenne d'extradition (1957).

European Convention on Extradition (1957).

4. - CONVENZIONE EUROPEA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (1959)

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959).

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1959).

5. - PROTOCOLLO N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, ATTRIBUENTE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO LA COMPETENZA AD EMETTERE PARERI CONSULTIVI (1963)

Protocole n. 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963).

Protocol N. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions (1963).

6. - PROTOCOLLO N. 3 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RECANTE MODIFICHE AGLI ARTT. 29, 30 E 34 DELLA CONVENZIONE (1963)

Protocole n. 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (1963).

Protocol N. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention (1963).

7. - PROTOCOLLO N. 4 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RICONOSCENTE ALTRI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE QUELLI GIÀ FIGURANTI NELLA CONVENZIONE E NEL PRIMO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE (1963)

Protocole n. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963).

Protocol N. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto (1963).

8. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CON LA CONDIZIONALE (1964)

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964).

European Convention on the Supervision of conditionally sentenced released Offenders (1964).

9. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI (1964)

Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964).

European Convention on the Punishment of Road Traffic Offences (1964).

10. - PROTOCOLLO N. 5 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RECANTE MODIFICHE AGLI ARTT. 22 E 40 DELLA CONVENZIONE (1966)

Protocole n. 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (1966).

Protocol N. 5 to the Convention for the Protection of Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 22 and 40 of the Convention (1966).

11. - PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966).
International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

12. - PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966)

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (1966).

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

13. - ACCORDO EUROPEO CONCERNENTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DINANZI ALLA COMMISSIONE E ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme (1969).

European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Commission and Court of Human Rights (1969).

14. - CONVENZIONE EUROPEA SULLA VALIDITÀ DEI GIUDIZI REPRESSIVI (1970)

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970).

European Convention on the International Validity Judgments (1970).

15. - CONVENZIONE EUROPEA SUL RIMPATRIO DEI MINORI (1970)

Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970).

European Convention on the Repatriation of Minors (1970).

16. - CONVENZIONE EUROPEA SULLA TRASMISSIONE DELLE PROCEDURE REPRESSIVE (1972)

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972).

European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (1972).

17. - CONVENZIONE EUROPEA SULL'IMPRESCRITTIBILITÀ DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E DEI CRIMINI DI GUERRA (1974)

Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974).

European Convention on the non-applicability of Statutory to Crimes against Humanity and War Crimes (1974).

18. - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (1975)

Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975).

Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1975).

19. - CONVENZIONE EUROPEA SUGLI EFFETTI INTERNAZIONALI DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI GUIDARE UN VEICOLO A MOTORE (1976)

Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1976).

European Convention on the International Effects of Deprivation of the Right to Drive a Motor Vehicle (1976).

20. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO (1977)

Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977).
European Convention on the Suppression of Terrorism (1977).

21. - SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (1978)

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978).

Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1978).

22. - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (1978)

Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978).

Additional Protocol on the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1978).

23. - CONVENZIONE EUROPEA SUL CONTROLLO DELL'ACQUISTO E DELLA DETENZIONE DI ARMI DA FUOCO DA PARTE DI PRIVATI (1978)

Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978).

European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals (1978).

Diritti dell'uomo

CONVENZIONI ED ACCORDI	CONVENZIONI			
	Convenzione Europea			I
	Convenzione	Dichiarazioni		
		Articolo 25	Articolo 46	
Numero di riferimento....	1	1 (i)	1 (ii)	2
Data e luogo della apertura alla firma	Roma 4-11-1950	Roma 4-11-1950	Roma 4-11-1950	Parigi 20-3-1952
Condizioni per la entrata in vigore	Dieci ratifiche	Sei dichiarazioni	Otto dichiarazioni	Dieci ratifiche
Data dell'entrata in vigore (a)	3-9-1953	5-7-1955 (b)	3-9-1968 (b)	18-5-1954
Data della firma da parte italiana	4-11-1950	4-11-1950	4-11-1950	20-3-1952
Legge di ratifica	legge 4-8-1955 n. 848	—	—	—
Data del deposito dello strumento di ratifica ..	26-10-1955	1-8-1978 (b)	1-8-1978 (b)	26-10-1954
Data di esecutività in Italia	—	—	—	—

(a) Le convenzioni entrano in vigore, nei confronti degli Stati che le hanno ratificate nel termine — varia siglio d'Europa o delle Nazioni Unite, dell'ultimo degli strumenti di ratifica richiesti da ciascuna convenzione. Per fissato in tre mesi o novanta giorni decorrenti dal deposito, presso il predetto Segretariato del proprio strumento stesso sia raggiunto col deposito, appunto, di quello strumento di ratifica.

(b) Termine di decorrenza delle dichiarazioni.

(c) Ratifica da parte di tutte le parti aderenti alla convenzione.

Libertà fondamentali

U R O P E E					P A T T O O . N . U .	
P r o t o c o l l i				A c c o r d o	P a t t o	P r o t o c o l l o f a c o l t a t i v o
I I	I I I	I V	V			
5	6	7	10	13	11	12
Strasburgo 6-5-1963	Strasburgo 6-5-1963	Strasburgo 16-9-1963	Strasburgo 20-1-1966	Londra 6-5-1969	New York 19-12-1966	New York 19-12-1966
— (c)	— (c)	Cinque ratifiche	—	Cinque ratifiche	35 ratifiche	Dieci ratifiche
21-9-1970	21-9-1970	2-5-1968	20-12-1971	17-4-1971	23-3-1976	23-3-1976
6-5-1963	6-5-1963	16-9-1963	20-1-1966	8-1-1974	18-1-1967	30-4-1976
—	—	—	—	—	Legge 25-10-1977 n. 881	Legge 25-10-1977 n. 881
3-4-1967	3-4-1967	—	25-3-1968	—	15-9-1978	15-9-1978
—	—	—	—	—	15-12-1978	15-12-1978

na di esse, ma di solito fissato in tre o sei mesi decorrenti dal deposito, presso il Segretariato Generale del Con-
poi, la convenzione diventa esecutiva nel termine — variabile anch'esso secondo ciascuna convenzione, ma di solito
a a condizione, naturalmente, che sia stato già raggiunto il predetto numero minimo di deposito di ratifiche o che

STATI ADERENTI				
	1	1 (i)	1 (ii)	2
Austria	3-9-1958	3-9-1976	3-9-1976	3-9-1958
Belgio	14-6-1955	30-6-1977	29-6-1977	14-6-1955
Cipro	6-10-1962	—	—	6-10-1962
Danimarca	13-4-1953	7-4-1977	7-4-1977	13-4-1953
Francia	3-5-1974	—	3-5-1977	3-5-1974
Repubblica Federale Germania	5-12-1952	1-7-1976	1-7-1976	13-2-1957
Grecia	28-11-1974	—	30-1-1979	28-2-1974
Irlanda	25-2-1953	25-2-1953	25-2-1953	25-2-1953
Islanda	29-6-1953	25-3-1960	3-9-1974	29-6-1953
Italia	26-10-1955	1-8-1978	1-8-1978	26-10-1955
Lienchtenstein	—	—	—	—
Lussemburgo	3-9-1953	28-4-1976	28-4-1976	3-9-1953
Malta	23-1-1967	—	—	23-1-1967
Paesi Bassi	31-8-1954	31-8-1974	31-8-1974	31-8-1954
Norvegia	15-1-1952	29-6-1977	29-6-1977	18-12-1952
Portogallo	9-11-1978	9-11-1978	9-11-1978	9-11-1978
Spagna	—	—	—	—
Svezia	4-2-1952	4-3-1952	13-5-1976	22-6-1953
Svizzera	28-11-1974	28-11-1977	28-11-1974	—
Turchia	18-5-1954	—	—	18-5-1954
Regno Unito	8-3-1951	14-1-1976	14-1-1976	3-11-1952

(a) Quadro aggiornato al 23 ottobre 1980.

	14	15	16	17	19	20	23
	1-4-1980	—	1-4-1980	—	—	11-8-1977	—
	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—	26-2-1979	—
72	—	—	13-11-1975	—	—	27-6-1978	—
68	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	3-5-1978	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	11-7-1980	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	13-6-1979	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	29-12-1977	—	—	10-1-1980	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	20-5-1980	—
72	—	—	7-4-1976	—	—	15-9-1977	—
	—	—	—	—	10-5-1978	—	—
	—	2-12-1976	27-10-1978	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	24-7-1978	—

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 17557 del 16 febbraio 1979

Direttore Responsabile Dott. Ugo Sisti

(1219302) Roma 1980 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

